

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

DOTTORATO DI RICERCA IN

Storia

Ciclo XXVII

Settore Concorsuale di afferenza: 11/A3 Storia contemporanea

Settore Scientifico disciplinare: MSTO04 Storia contemporanea

L'evoluzione delle politiche culturali in Italia tra centro e periferia con uno sguardo alla Francia (1959-1975)

Presentata da: Gianluigi Di Giangirolamo

Coordinatore Dottorato

Relatore

Prof. Massimo Montanari

Prof. Angelo Varni

Esame finale anno 2015

Indice

Introduzione	p. 3
Capitolo I	
L'istituzione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	p. 6
I.I Lineamenti storiografici	p. 6
I.II I beni culturali	p. 12
I.III Proposte per un nuovo Ministero	p. 19
I.IV Il dibattito parlamentare sulla nascita del Ministero	p. 37
I.V Primi interventi legislativi	p. 49
I.VI La struttura del Ministero	p. 56
Capitolo II	
La politica per i beni culturali in Italia tra centro e periferia	p. 96
II.I La nascita delle Regioni e il trasferimento delle deleghe in materia di beni culturali	p. 96
II.II Le prime iniziative regionali	p. 101
II.III La nascita dell'IBC Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna	p. 121
Capitolo III	
Istituzioni e politiche culturali in Francia	p. 144
III.I L'invenzione della politica culturale	p. 144
III.II L'esperienza delle <i>Maisons de la Culture</i>	p. 151
III.III Un <i>printemps culturel</i> le politiche culturali nella Francia degli anni Settanta	p. 159
Appendice documentaria	p. 169
Bibliografia	p. 415

Introduzione

Nell'intenzione di indagare l'evoluzione della gestione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale nell'Italia repubblicana, si ritiene rilevante la definizione e l'analisi delle vicende storiche e legislative che si sono susseguite dalla metà degli anni Sessanta con i lavori della Commissione Franceschini fino alla costituzione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali nel 1975 per opera di Giovanni Spadolini. Durante la ricerca di dottorato si sono svolti prima di tutto l'identificazione e lo studio della bibliografia sul tema del patrimonio culturale e una raccolta delle fonti documentarie sul tema. Si sono quindi consultati: l'Archivio di Giovanni Spadolini, Sezione Ministero per i Beni Culturali e Ambientali conservato presso la Fondazione Nuova Antologia di Pian dei Giullari a Firenze, l'Archivio Centrale dello Stato di Roma, l'Archivio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e gli Atti Parlamentari della Camera e del Senato. Questo senza tralasciare la bibliografia che a partire dal 1975, lo stesso Spadolini pubblica in più edizioni¹.

Attraverso l'analisi dei testi si è così proceduto ad una iniziale lettura critica della documentazione sul processo istituzionale che conduce alla nascita del nuovo Ministero.

In questo elaborato si ritiene quindi opportuno far emergere le principali questioni, che trovano nel rapporto tra immobilismo politico e modernizzazione nella gestione del patrimonio culturale il loro nodo centrale.

Si intende, pertanto, procedere, senza alcuna pretesa di esaustività, alla formulazione di un ipotesi di indagine all'interno della "politica della cultura" nell'Italia repubblicana. In questo senso, con l'iscrizione nell'art. 9 della Costituzione in merito alla tutela del patrimonio storico e artistico italiano, viene dichiarato che: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica

¹ Cfr. G. Spadolini, *Una politica per i beni culturali. Discorsi alla Camera e al Senato della Repubblica per la conversione del decreto istitutivo del Ministero*, Firenze, Casa editrice Colombo, 1975; dello stesso autore *Beni culturali. Diario interventi leggi*, Firenze, Vallecchi, 1976; Ministero per i beni culturali e ambientali, *I beni culturali dall'istituzione del Ministero ai decreti delegati*, Roma, Ufficio centrale per i beni ambientali architettonici archeologici artistici e storici, 1976.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”². Tuttavia non si rilevano interventi legislativi significativi successivi alla dichiarazione di principio della Assemblea Costituente, almeno fino agli anni Settanta, a seguito degli studi delle commissioni parlamentari che lavorano intorno al tema dei beni culturali - tra il 1950 e il 1970³. Approfondimenti attraverso i quali per la prima volta, si interviene nella legislazione repubblicana in merito alla gestione e organizzazione del patrimonio culturale con l’istituzione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Anche se questo momento viene talvolta giudicato come un semplice riassetto organizzativo⁴, è ipotizzabile sostenere che con la nascita del nuovo Dicastero, e allo stesso tempo insieme ai contributi e iniziative delle neonate Regioni⁵, si sia verificata una fase di modernizzazione, che si vada a contrapporre a quel periodo di immobilismo politico postulato dalla storiografia sugli anni Settanta⁶. Proprio la coincidenza con l’istituzione delle Regioni nel 1970 e la successiva trasmissione di competenze in materia di beni culturali tra il 1972 e il 1975, fa sì che le iniziative intraprese dalle Regioni costituiscano un momento particolarmente interessante ed innovativo dello sviluppo di nuove politiche culturali. Per questo motivo si ritiene rilevante analizzare gli interventi regionali in questo settore. In particolar modo si considera peculiare il caso della fondazione dell’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBC) ad opera della Regione Emilia-Romagna nel 1974. A questo scopo

² Cit. Costituzione della Repubblica Italiana, Principi fondamentali, Art. 9, Ministero dell’Interno, edizione aggiornata al 12 giugno 2003, p. 12.

³ *Commissione parlamentare mista per la tutela del paesaggio e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale*, 29 gennaio 1956; *Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio*, 26 aprile 1964, (nota come Commissione Franceschini dal nome del suo presidente); le due *Commissioni Papaldo*, 9 aprile 1968 e 31 marzo 1971.

⁴ S. Cassese, *I beni culturali da Bottai a Spadolini*, “Rassegna degli Archivi di Stato”, a.XXXV n.1-2-3, 1975 pp.116-142.

⁵ Regione Toscana, *Beni culturali e naturali. Proposta della Regione Toscana per un’iniziativa legislativa delle Regioni per la riforma dell’amministrazione dei beni culturali e naturali*, Firenze, 1973; L.R. 26 agosto 1974, n. 46, *Costituzione dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna*; L.R. 31 maggio 1975, n. 61, *Istituzione della Consulta regionale toscana dei beni culturali e naturali*.

⁶ Per una approfondimento sul tema della crisi e dell’immobilismo politico negli anni Settanta si veda tra gli altri: L. Baldissarra (a cura di), *Le radici della crisi. L’Italia tra gli anni Sessanta e Settanta*, Roma, Carrocci, 2001; G. Crainz, *Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni Ottanta*, Roma, Donzelli, 2004.

si è consultato presso l'Archivio storico della Regione Emilia-Romagna di San Giorgio di Piano (BO), la sezione IBC e il fondo della segreteria di presidenza della regione per il periodo 1973-1976.

Infine, allo scopo di condurre un'indagine comparativa a livello europeo si è trovato rilevante il caso francese. Con la costituzione del Ministero degli Affari Culturali in Francia, avvenuta nel 1959 per iniziativa di Charles De Gaulle e condotta su incarico dello stesso Presidente, dall'intellettuale André Malraux, viene dato avvio alla creazione di quella che la storiografia francese definisce *politique culturelle*⁷. Si ritiene dunque che lo studio di queste vicende possa essere esemplificativo della formazione di una nuova politica nella gestione della cultura nata alla fine degli anni Cinquanta in Francia. Per questa indagine sono state consultate le risorse documentarie e bibliografiche conservate all'interno del centro di documentazione del Comitato di Storia del Ministero della Cultura e della Comunicazione di Parigi. In particolar modo il materiale riguarda la fase di attuazione ed elaborazione delle politiche culturali dalla nascita del Ministero ad opera di Andre Malraux e delle successive fasi d'intervento del Ministero nel campo delle politiche di conservazione, promozione e fruizione del patrimonio culturale in Francia tra il 1959 e il 1976.

⁷ Cfr. P. Urfalino, *L'invention de la politique culturelle*, Comité d'histoire du ministère de la Culture, La Documentation Française, Paris, 1996.

I. L'istituzione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

I.I Lineamenti storiografici

Prima di addentrarsi nel tema centrale di questo lavoro, appare necessario riflettere sul periodo storico nel quale si colloca il lavoro che porterà all'atto di fondazione del Ministero per i Beni culturali e Ambientali, tramite decreto legislativo del governo Moro/La Malfa, nel dicembre del 1974. Gli anni Settanta si ricordano comunemente per il periodo della duplice crisi petrolifera, delle gravi difficoltà economiche che ne derivarono, dell'austerità con cui si è cercato di arginarle, e ancora delle battaglie per i diritti civili, dal divorzio all'aborto, passando attraverso la riforma del diritto di famiglia del 1975, del cambiamento antropologico evidenziato da Pasolini nei suoi scritti, ed infine per il clima creato dalle stragi neofasciste e del terrorismo rosso, minacce alla democrazia, che portano a definire gli anni Settanta come gli "anni di piombo", dall'omonimo film di Margareth Von Trotta del 1981⁸. In primo luogo, pare opportuno, dare atto della profondità delle trasformazioni che sono avvenute, sia nell'ambito pubblico che nella sfera privata, tanto da pensare agli anni Settanta come un periodo di forte discontinuità. Emerge, infatti, in questa fase storica, una netta divaricazione tra società civile e società politica, tra le nuove domande che provengono dalla società e le contraddittorie risposte da parte dei partiti e delle istituzioni, una stagione che segna un punto di svolta nella storia politica e sociale repubblicana⁹. Riguardo a quegli anni rimane soprattutto una diffusa sensazione di novità, legata ad un'inedita vivacità della società civile, cui però si è contrapposto l'immobilismo del sistema politico. "È evidente il valore destabilizzante insito nella spinta al rinnovamento [...]. La minaccia al potere dei partiti non viene solo dall'eversione rossa e nera che vuole distruggere lo Stato democratico; ma appunto dalla crescita e dalla maturazione economica, culturale e civile del paese che

⁸Cfr. G. Crainz, op. cit.; A. Giovagnoli, *Gli anni Settanta e la storiografia sul'Italia repubblicana*, in "Contemporanea" a.XIII n.1 gennaio, Bologna, 2010.

⁹ Cfr. G.De Rosa, A.Monina (a cura di), *Sistema politico e istituzioni*, in *L'Italia repubblicana nella crisi degli anni settanta*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2003, vol.4, p.10.

incidono sul comportamento degli italiani più liberi, più critici, più esigenti”¹⁰. E dunque, un’incapacità della politica di recepire i cambiamenti della società¹¹. Inoltre, sul piano delle riforme, anche l’attuazione dell’ordinamento regionale trova un suo limite sostanziale nel permanente centralismo dei partiti che, da un lato tende a vanificare gli spazi reali dell’autonomia, e dall’altro a trasferire in sede locale le tensioni interne ai partiti medesimi¹².

Per comprendere come si sono progrediti gli studi intorno agli anni Settanta, gli atti dei convegni romani sull’*Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta*, promossi dall’Istituto Sturzo, dall’Istituto Gramsci e dalla Fondazione Basso nel 2001, possono essere d’aiuto per indagare, in modo critico, la convinzione che in quel decennio si siano sviluppati profondi mutamenti economici, sociali e culturali, a fronte di un immobilismo politico istituzionale, mettendo in luce l’esigenza di ripensare a fondo il rapporto tra trasformazioni economiche, sociali, culturali e religiose iniziate negli anni Sessanta e Settanta, nonché i cambiamenti politico-istituzionali ripetutamente evocati e non realizzati¹³.

Alla luce di queste considerazioni, la ricerca in atto si colloca all’interno degli studi sull’Italia repubblicana, allo scopo di comprendere quale contributo sia stato dato con la nascita del nuovo Ministero per i Beni Culturali alle politiche di quegli anni, spesso definite immobili in una fase di modernizzazione dello Stato che non si è apparentemente completata. In questo senso, si può supporre che, dal punto di vista del rapporto tra centro e periferia, il procedimento legislativo e il dibattito politico che si è svolto nel periodo costituente il nuovo Ministero, possano richiamarsi all’immobilismo ipotizzato. Tuttavia, se spostiamo lo sguardo sul punto di vista della ricezione dei lavori della Commissioni parlamentari e delle iniziative regionali, quali per esempio la nascita dell’Istituto per i beni culturali dell’Emilia-Romagna (1974) e la proposta di legge della Regione Toscana (1973), allora possiamo pensare a una

¹⁰ Cit. S. Colarizi, *Democrazia dei partiti e partitocrazia*, in A. Giovagnoli (a cura di) *Interpretazioni della Repubblica*, Il Mulino, Bologna, 1998 p.83.

¹¹ Cfr. P. Scoppola, *La repubblica dei partiti. Profilo storico della democrazia in Italia (1945-1990)*, Bologna, Il Mulino, 1991.

¹² Cfr. P. Scoppola, *Una crisi politica istituzionale* in G. De Rosa e G. Monina, op cit.

¹³ Cfr. A. Giovagnoli, *Gli anni Settanta e la storiografia sul’Italia repubblicana*, op.cit.

fase di modernizzazione nelle politiche stesse per i Beni culturali. D'altra parte, il tema dei Beni culturali, di per sé particolarmente complesso, è stato fino ad oggi studiato prevalentemente nel suo aspetto giuridico legislativo, cioè nella sua evoluzione normativa e nelle vicende che si sono succedute fino ai lavori dell'Assemblea Costituente¹⁴. Su queste basi, riassumendo i principali e fondamentali passaggi avvenuti nella "politica della cultura", è necessario partire dalle vicende post unitarie, quando il ministro della Pubblica Istruzione Ruggiero Bonghi, nel pieno autunno della Destra storica, istituisce una direzione generale che avvia e coordina una fase embrionale di tutela dei beni artistici e archeologici dell'Italia unita¹⁵. Con il Regio Decreto 28 marzo 1875 n. 2440 (doc.01) viene, infatti, istituita la Direzione generale degli Scavi e dei Musei presso il Ministero della Pubblica Istruzione insieme agli organi tecnici che configurano quella che diverrà l'attuale soprintendenza. È sicuramente da segnalare, come primo caso di soprintendente nella storia italiana, la figura Corrado Ricci che nel novembre del 1897 è a capo di un prototipo di Soprintendenza dei monumenti di Ravenna¹⁶.

Per una prima intuizione del bene artistico come "bene pubblico" da tutelare secondo le leggi dello Stato, e non secondo l'arbitrio privato, è necessario attendere l'età giolittiana. Sono, di fatto, la legge Gallo-Nasi del 1902 intitolata *Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte* (doc.02) e la Legge Rosadi-Rava *Per le antichità e le belle arti* (doc.05) del 1909 a introdurre una rivoluzione sottoponendo l'immenso patrimonio disseminato sull'intero territorio nazionale ad una specifica disciplina legislativa di controlli, di denunce, di schedature, di vigilanza da parte dello Stato, che assume ruolo di tutore del "bene pubblico"¹⁷. In questo senso è con la legge n.386 del 27 giugno 1907 (doc.04) che viene istituito il sistema delle Soprintendenze con il quale lo Stato italiano fissa un primo punto sulla

¹⁴ Cfr. A. Ragusa, *Alle origini dello Stato contemporaneo. Politiche di gestione dei beni culturali e ambientali tra Ottocento e Novecento*, Franco Angeli, Milano, 2011.

¹⁵ Cfr. A. Varni, *Ruggiero Bonghi e la Direzione Generale delle Antichità e delle Belle Arti*, in C. Ceccuti (a cura di), *Cento anni di tutela Atti del Convegno di studi*, Firenze, Edizioni Polistampa, 2007, pp.27-37.

¹⁶ Cfr. A. Varni (a cura di), *A difesa di un patrimonio nazionale. L'Italia di Corrado Ricci nella tutela dell'arte e della natura*, Ravenna, Longo, 2002.

¹⁷ Cfr. R. Balzani, *Per le antichità e le belle arti: la legge n.364 del 20 giugno 1909 e l'Italia giolittiana*, Il Mulino, Bologna, 2003.

questione dell'organizzazione amministrativa della tutela¹⁸. Nello stesso periodo è da sottolineare inoltre l'attenzione verso la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali. È infatti con la legge Rava n.411 approvata il 16 luglio del 1905, *Per la conservazione della Pineta di Ravenna* (doc.03), che per la prima volta viene concettualizzato il bene ambientale non soltanto come bene economico ma anche come bene artistico e monumentale riconoscendo alla Pineta lo status di monumento nazionale¹⁹. La successiva legislazione del fascismo rappresenta un complessivo programma di "politica della cultura" caratterizzato da due significative modifiche organizzative, e cioè l'istituzione di un consiglio nazionale unico dell'educazione, della scienza e delle arti con il Regio Decreto del 21 settembre 1938 n.1673 (doc.06), che attua la soppressione di otto consigli tra cui quello per le antichità e belle arti. Una seconda modifica avviene con la legge n.823 del 22 maggio 1939 (doc.07), con la quale viene riordinata la gestione periferica delle cose d'arte in soprintendenze alle gallerie, ai monumenti e alle antichità, che fino ad allora è strutturata in soprintendenze all'arte medievale e moderna e alle opere di antichità e di arte. Contemporanea a questa riforma organizzativa è la legge n.1089 del I giugno 1939 (doc.08), elaborata da una Commissione insediata da Bottai e presieduta da Santi Romano, che prevede una riforma della tutela giuridica delle antichità, dei monumenti e delle opere d'arte, e che sarà il riferimento della politica della gestione dei Beni culturali anche dopo la fine del regime e fino alla costituzione del nuovo Ministero²⁰.

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, i lavori della Costituente mostrano una sensibilità al tema del patrimonio culturale. Il lavoro del legislatore si mostra particolarmente sensibile alla necessità di proteggere e valorizzare i beni culturali del Paese, introducendo tra i *Principi fondamentali*, della Costituzione una disposizione come l'art.9, che affida alla Repubblica il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, nonché di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. L'introduzione appunto nei *Principi*

¹⁸ Cfr. A. Ragusa, op. cit., pp. 101-119.

¹⁹ Cfr. A. Malfitano, *Alle origini della politica di tutela ambientale in Italia. Luigi Rava e la nuova Pineta "storica" di Ravenna*, "Storia e futuro" n.1 Aprile 2002.

²⁰ Cfr. A. Ragusa, op. cit., pp.221-228.

fondamentali, di una simile previsione è però immediatamente oggetto di critiche da parte di chi vuol evidenziare la superfluità e di chi ritiene che questo argomento non debba essere considerato materia costituzionale²¹. Queste considerazioni sono superate nel momento in cui la norma si dota di un significato tecnico-giuridico preciso. In particolare il principio riguardo i beni culturali, contribuisce alla definizione della Repubblica di “Stato di Cultura” e di “Stato sociale”²². Rispetto a questo scopo, il progresso della cultura, la cura e lo sviluppo del gusto estetico, della ricerca scientifica e tecnica, quanto, la tutela del patrimonio culturale si pongono come strumenti indispensabili. Più precisamente con l’art. 9 della Costituzione si può identificare la funzione culturale dello Stato, nella sua accezione dinamica, e non tanto di mera conservazione del patrimonio esistente. Una funzione che, tramite lo sviluppo della cultura, permette l’acquisizione di elementi culturali capaci di arricchire e stimolare la personalità individuale ed è volta a contribuire alla formazione intellettuale dell’individuo²³. Sotto un diverso profilo, si può inoltre ritenere che la disposizione costituzionale in questione, attribuisce allo Stato un vero e proprio diritto soggettivo di protezione dei beni culturali²⁴.

Per quanto riguarda la disciplina vigente alla metà degli anni Settanta in Italia, si reputa necessario osservare quali siano le norme che regolano la gestione del patrimonio culturale. Fino a quel momento la tutela delle cose di interesse artistico e storico è disciplinata dall’ intervento legislativo del fascismo n.1089 del 1°giugno del 1939. La legge subisce due modifiche e integrazioni negli anni Sessanta con la legge del 21 dicembre 1961 n. 1552 (doc.014) e quella del 14 marzo 1968 n. 292 (doc.020).

Secondo la normativa sono soggette alla tutela: le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico compresi:

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

²¹ Cfr. Camera dei Deputati, Segretariato generale, Servizio studi legislazione e inchieste parlamentari, *Ricerca sui Beni Culturali* Vol.I, Novembre 1975, p.93.

²² Cfr. Ivi, p. 94.

²³ S. Passarelli, *I beni della cultura secondo la Costituzione*, in Studi per il XX Anniversario dell’Assemblea Costituente, Firenze, 1969, p. 435.

²⁴ Cfr. *Ricerca sui Beni Culturali*, op. cit., p. 94.

b) le cose d'interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, e le incisioni aventi caratteri di rarità e di pregio²⁵.

La tutela che la legge predispone per i beni storico-artistici si esprime maggiormente nella sua mera conservazione. Questa è per lo più concentrata nella persona del Ministro della Pubblica Istruzione, al quale spettano i compiti di vigilanza e poteri di decisione di concerto con le Soprintendenze e il Consiglio Superiore della Antichità e Belle Arti.

La protezione dei beni del paesaggio è contenuta nella legge 29 giugno 1939 n. 1497 (doc.09) e nel regolamento approvato con Regio Decreto n. 1357 del 3 giugno 1940 (doc.011). La disciplina per la protezione delle *bellezze naturali*, è intesa a conservare inalterato l'aspetto dei luoghi sottoponendolo al controllo dell'Amministrazione competente. Secondo la norma, per il loro notevole interesse pubblico, sono soggette alla tutela:

1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;

3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze²⁶.

Il patrimonio archivistico è oggetto del Decreto n.1409 del 30 settembre 1963: *Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di stato* (doc.016). Rispetto agli altri beni di interesse storico, gli archivi sono sempre stati tradizionalmente oggetto di norme separate. L'intervento del 1963 sostituendo la

²⁵ Cit. Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 1.

²⁶ Cit. Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1.

legge precedente del 22 dicembre 1939 n. 2006 (doc.010), affida la tutela e la vigilanza degli archivi al Ministro per l'interno e introduce un sia pur limitato decentramento, attribuendo alcune rilevanti funzioni ai Sovrintendenti archivistici. Una distinzione fondamentale viene posta dalla legge tra gli archivi appartenenti allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni, che sono dichiarati espressamente beni demaniali, mentre gli archivi appartenenti a enti pubblici non territoriali sono inalienabili. Per quanto riguarda i fondi appartenenti a privati, sono soggetti alla legge nel caso vengano dichiarati preventivamente di notevole interesse storico dal Sovrintendente archivistico competente. Negli archivi di Stato sono conservati: gli archivi degli Stati pre-unitari, i documenti degli organi legislativi, giudiziari, e amministrativi non più occorrenti e tutti i singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo²⁷. La tutela dei documenti proprietà dello Stato che si trovano al di fuori degli archivi è esercitata da Sovrintendenti archivistici. La consultazione è disciplinata dall'articolo 21 e ha come principio generale la libera consultazione dei documenti tranne che per l'eccezione dei documenti riservati che diventano consultabili dopo 50 anni dalla loro produzione.

I.II I beni culturali

Durante il discorso pronunciato nel corso dell'incontro con gli esponenti della regione Emilia-Romagna all'Archiginnasio di Bologna il 15 febbraio 1975²⁸, Spadolini afferma che l'idea di creare un'amministrazione autonoma per i Beni culturali nasce proprio dai lavori della Commissione Franceschini:

“Ebbene, di lì partì l'idea, non tanto e non ancora del ministero, quanto dell'amministrazione autonoma dei Beni culturali, svincolata dagli organi burocratici centralizzati e spesso centralizzanti e quindi paralizzanti; di lì partì quell'idea che

²⁷ Cfr. D.P.R. 30 settembre 1963, n.1049, *Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di stato*, art. 1.

²⁸ Cfr. *Una politica per i beni culturali: Stato e Regioni. Incontro col ministro Giovanni Spadolini* (Bologna Archiginnasio, 15 febbraio 1975), a cura dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, Bologna, 1975.

qualche anno più tardi si definì meglio in una commissione non più soltanto parlamentare perché presieduta da un magistrato, nella Commissione Papaldo che arrivò a enucleare, dal travaglio che nel frattempo si era sviluppato e approfondito, l'idea del ministero per i Beni culturali”²⁹.

Per comprendere, in dettaglio, come si è arrivati alla scelta di istituire un dicastero che si dedicatesse al patrimonio nazionale pare, quindi, necessario partire dai lavori della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio istituita con la legge n. 310 del 16 aprile 1964 (doc.017), con l'intenzione di adeguare la gestione dei beni culturali ai grandi cambiamenti che il paese ha vissuto negli ultimi decenni e con lo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:

- 1) Revisioni delle leggi di tutela (in coordinamento, quando necessario, con quelle urbanistiche) nonché delle strutture e degli ordinamenti amministrativi e contabili;
- 2) Ordinamento del personale, in rapporto alle effettive esigenze;
- 3) Adeguamento dei mezzi finanziari³⁰.

Seguendo i punti sopra elencanti riguardanti sia la sfera legislativa che quella contabile, al termine dei suoi lavori la Commissione pubblica un'opera dal titolo “*Per la Salvezza dei beni culturali in Italia*”³¹, tre volumi nei quali vengono raccolti gli atti e i documenti elaborati durante l'indagine. Il risultato è costituito da ottantaquattro dichiarazioni e nove raccomandazioni³², attraverso le quali gli esperti pongono chiaramente le importanti questioni in merito allo stato del patrimonio diffuso sul territorio nazionale e in modo particolare, al contempo, aprono la strada ad una moderna concezione di Bene culturale. Oggi, infatti, secondo la definizione

²⁹ Cit. G. Spadolini, *Beni Culturali. Diario interventi leggi*, op. cit., p.252.

³⁰ Cit. Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, *Per la salvezza dei beni culturali in Italia. Atti e documenti della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio*, Colombo editore, Roma, 1967, 3 voll. vol. I, p. XIX.

³¹ Cfr. Ibidem.

³² Cfr. Ivi, vol. I

dell'enciclopedia italiana Treccani, per esempio, si definisce il termine Beni culturali come:

“Locuzione con la quale si definiscono i beni che compongono il patrimonio culturale nazionale, nei suoi svariati aspetti: storico, artistico, archeologico, architettonico, ambientale, etno-antropologico, archivistico, librario, e altri che costituiscano testimonianza di valore storico-culturale; si includono in questo ambito anche le attività culturali, ossia quelle attività rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte. In Italia l'espressione è divenuta di uso comune dopo l'istituzione del relativo Ministero (1975), soppiantando quella, precedente e più limitata, di Antichità e belle arti”³³.

È proprio la Commissione Franceschini a introdurre per la prima volta il termine “bene culturale”, in sostituzione della definizione in uso fino ad allora di “cose di interesse storico, archeologico, artistico”, si legge infatti nelle dichiarazioni (doc.019):

DICHIARAZIONE I

Patrimonio culturale della Nazione

Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà³⁴.

La Commissione Franceschini non ha unicamente il merito d'officiare il battesimo dei Beni culturali in un documento dello Stato italiano. Il suo lascito più produttivo e duraturo deriva dal tipo di definizione che accoglie, dopo dibattiti serrati, fra i suoi diversi componenti. Intanto perché la Commissione rifiuta d'affidarsi alle enumerazioni, agli elenchi, ossia a un catalogo chiuso di beni da proteggere, secondo l'uso corrente nella legislazione posta a garanzia del patrimonio culturale italiano. Questo stile normativo ha, infatti, connotato la prima legge compiuta in materia, varata nel 1904 (r.d. 431/1904), dopo un numero di tentativi andati a vuoto, nei quali si sono impegnati, fra gli altri, i ministri Francesco De Sanctis, Pasquale Villari,

³³ Enciclopedia italiana Treccani, Enciclopedie online, voce *Beni culturali*, www.treccani.it.

³⁴ Cit. *Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio*, op. cit. vol. I, p.22.

Michele Coppino, Ruggero Bonghi³⁵; e anche le discipline successive, dalla legge Rava-Rosadi del 1909 alle leggi Bottai del 1939, rispettivamente sulle “cose d’arte” e sulle “bellezze naturali”, procedono, per lo più, in forza d’elenchi stabiliti, racchiudendo in questi termini l’azione di tutela. Diversamente, la Commissione Franceschini si può definire più perspicace e lungimirante. Come afferma un suo illustre componente, Massimo Severo Giannini, essa “non tanto si preoccupò dell’incompletezza, quanto ebbe presente l’obsolescenza di ogni criterio fondato sulle enumerazioni anche con valore esemplificativo”.³⁶

La scelta di far leva sulla ‘storicità’ del concetto di bene culturale, costituisce il secondo, e anche il probabilmente ingegnoso lascito della Commissione Franceschini. Come scrive il giurista Michele Ainis:

“L’attributo della storicità della cultura e dei beni culturali era per l’innanzi sconosciuto al nostro diritto positivo. Al contrario, la legislazione di tutela s’impennava su un criterio meramente estetico, faceva leva sul pregio e sulla rarità dei manufatti artistici, li concepiva essenzialmente come il prodotto di un’*élite*, che era destinato a sua volta a soddisfare le attese di un’*élite*. Così, per l’appunto, la l. 1° giugno 1939 n. 1089: una legge liberale, più che autoritaria, improntata alla filosofia di Benedetto Croce, ispirata da un gerarca illuminato del fascismo (Giuseppe Bottai), e a cui posero mano esperti d’arte o di diritto del calibro di Santi Romano e Giulio Carlo Argan. Tuttavia questa legge, pur con i suoi indiscutibili meriti – che le hanno permesso di sopravvivere per circa sessant’anni – rifletteva per l’appunto una concezione estetizzante dei beni culturali, trattandoli alla stregua d’un oggetto statico, inerte, indifferente alle stagioni della storia. Sul piano delle politiche pubbliche, il suo risvolto concreto si traduceva perciò in un intervento preoccupato di conservare inalterato il bene, più che di renderlo fruibile per la collettività”.³⁷

Per questo la Commissione Franceschini apre un nuovo orizzonte ai Beni culturali. Ampliandone il concetto, essa, nel contempo, dilata il confine della missione affidata a ogni attore pubblico, e ampliandone così il pubblico. In breve: se la categoria dei Beni culturali non annovera soltanto le testimonianze eccezionali dell’arte italiana, essa può ben coinvolgere un pubblico più vasto, non necessariamente ‘acculturato’. È

³⁵Cfr. M. Ainis, *Beni culturali*, in Enciclopedia Treccani XXI Secolo, www.treccani.it.

³⁶ Cit. Ibidem.

³⁷ Cit. Ibidem.

l'oggetto, insomma, che decide il suo soggetto e viceversa. A sua volta, se la platea dei destinatari del bene culturale rompe i confini all'interno dei quali in origine è stata rilegata, divengono decisive le modalità atte a raggiungere questa nuova utenza, e di conseguenza le politiche tese a soddisfare la fruizione dei beni, oltre che la loro conservazione³⁸.

In questo senso, probabilmente, un ulteriore tratto di modernità si può rinvenire nei provvedimenti che emergono dai lavori della Commissione in merito a temi come i beni ambientali e gli interventi per la salvezza dei centri storici (doc.019):

TITOLO IV: Dei beni ambientali

DICHIARAZIONE XXXIX

I beni culturali ambientali

Si considerano beni culturali ambientali le zone corografiche costituenti paesaggi, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, e le zone delimitabili costituenti strutture insediative, urbane e non urbane, che, presentando particolare pregio per i loro valori di civiltà, devono essere conservate al godimento della collettività. Sono specificamente considerati beni ambientali i beni che presentino singolarità geologica, floro-faunistica, ecologica, di cultura agraria, di infrastrutturazione del territorio, e quelle strutture insediative, anche minori o isolate, che siano integrate con l'ambiente naturale in modo da formare un'unità rappresentativa. Le zone dichiarate bene ambientale possono comprendere anche cose costituenti individualmente beni di interesse storico o artistico o archeologico; in tal caso la legge dovrà prevedere che in sede di Conferenza dei Soprintendenti si adottino misure ed eventuali deleghe di competenza in funzione di coordinamento, da rendere pubbliche anche per norma degli interessati³⁹.

DICHIARAZIONE XL

Centri storici e loro tutela

³⁸ Cfr. ibidem

³⁹ Cit. Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, op. cit. vol. I, p.39

In particolare sono da considerare Centri storici urbani quelle strutture insediative urbane che costituiscono unità culturale o la parte originaria e autentica di insediamenti, e testimoniano i caratteri di una viva cultura urbana. Per essi la legge dovrà prevedere adeguati strumenti, sia finanziari, sia operativi. A fini operativi, la tutela dei Centri storici si dovrà attuare mediante misure cautelari (quali la temporanea sospensione di attività edilizie ad essi inerenti), e definitive mediante Piani regolatori. Si applichino, in proposito, i principi della Dich. XLVI. I Piani regolatori relativi ai Centri storici urbani dovranno avere riguardo ai centri medesimi nella loro interezza, e si ispireranno ai criteri di conservazione degli edifici nonché delle strutture viarie e delle caratteristiche costruttive di consolidamento e restauro, di risanamento interno igienico sanitario, in modo che, come risultato ultimo, i centri stessi costituiscano tessuti culturali non mortificati. Si dovranno anche prevedere opportuni incentivi della iniziativa privata, di ordine tributario e finanziario⁴⁰.

Nel tentativo di comprendere in che modo queste indicazioni vengano recepite, possiamo osservare che già nel nome stesso del Ministero viene considerato il tema dei beni ambientali, sottolineando così una continuità con le raccomandazioni della Commissione. In merito alla tutela dei centri storici, viene richiesto il trasferimento delle competenze urbanistiche dal Ministero dei Lavori pubblici al nuovo dicastero.

Un'ulteriore proposta elaborata dalla Commissione pertiene la costituzione di un'amministrazione autonoma dei Beni culturali, che molto probabilmente risponde alle esigenze scaturite dalla lunga coabitazione tra Istruzione e Belle Arti, e che viene utilizzata dagli ambienti politici e culturali a favore e contro la fondazione del Ministero a seconda delle interpretazioni. Proseguendo in questa direzione, lungo le indicazioni fornite, troviamo appunto la dichiarazione LVIII, *Nuove strutture per la tutela dei beni culturali*:

Alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio dei Beni culturali soprassiede un Consiglio nazionale dei Beni culturali, presieduto dal Ministro della pubblica istruzione, e provvede una Amministrazione autonoma dei Beni culturali, che fa capo al Ministro della pubblica istruzione il quale ne è responsabile in Parlamento. L'Amministrazione è concepita come una Amministrazione autonoma, secondo la

⁴⁰ Cit. Ivi, p.32

figura già nota al nostro diritto positivo; poiché però le Amministrazioni autonome esistenti sono tutte atipiche, la Commissione ha ritenuto opportuno delineare un tipo di Amministrazione autonoma più agile e più moderna rispetto ai tipi oggi esistenti⁴¹.

Prima di comprendere come questa dichiarazione venga recepita nei lavori di costituzione del Ministero per i Beni culturali, si ritiene necessario soffermarsi sull'entrata in vigore dell'ordinamento delle Regioni a statuto ordinario del 1971, che delinea un nuovo scenario, non comprensibilmente previsto dalla Commissione Franceschini, e che annulla alcuni suoi elementi di attualità, e per questo viene successivamente completata dalle indagini svolte tra il 1968 e il 1971 dalla Commissione per la revisione e il coordinamento delle norme di tutela relative ai beni culturali, presieduta da Antonino Papaldo, che sembra individuare una struttura amministrativa centrale, distinguendosi da quella amministrativa autonoma indicata in precedenza. Nella relazione presentata, Papaldo dichiara che:

“[...] poiché gli organi attualmente adibiti alla tutela dei beni culturali fanno capo a due differenti Amministrazioni: la Pubblica Istruzione, con le due Direzioni Generali delle Antichità e Belle Arti e delle Accademie e Biblioteche, da un lato, il Ministero degli Interni, con la Direzione Generale degli Archivi di Stato, dall'altro, si è cercato di usare espressioni generali, avendo riguardo cioè alla situazione presente, ma avendo occhio nel contempo anche la possibilità di una diversa organizzazione”⁴².

Si può, infatti, leggere all'articolo 18 dello schema di legge proposto:

Attribuzioni dell'Amministrazione

Per la realizzazione degli interessi nazionali, enunciati nell'art. 9 della Costituzione e specificati nell'ultimo comma dell'art. 1 di questa legge, l'Amministrazione sovrintende ed esercita l'alta sorveglianza su ogni attività volta alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali nei confronti di qualunque soggetto o ufficio, pubblico o privato, cui spetti l'amministrazione, la proprietà, il possesso, la detenzione o comunque il godimento di beni culturali, salvo il rispetto delle competenze proprie delle Regioni. All'uopo l'Amministrazione può anche acquisire informazioni, svolgere indagini e disporre ispezioni. Sulla base del Piano economico

⁴¹ Cit. Ivi, p. 53.

⁴² Cit. *Ricerca sui Beni Culturali* op. cit. Vol.I, Novembre 1975, p. 67.

nazionale, l'Amministrazione centrale predispone un Piano nazionale di interventi di eguale durata per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali⁴³.

Allo stesso modo, possiamo constatare il fatto che nell'articolo 18 dello schema di legge avanzato dalla Commissione Papaldo, viene inserita la considerazione per le competenze regionali e la previsione di un organo centrale alla direzione della salvaguardia del patrimonio nazionale. Appare abbastanza chiaro l'atteggiamento di Spadolini nei confronti delle indicazioni stilate dalla Commissione con l'istituzione del nuovo dicastero.

Infine il punto di vista sulla struttura dell'Amministrazione dell'Associazione nazionale dei funzionari delle Antichità e Belle Arti viene espresso in un documento presentato durante il Convegno nazionale del 29-30 maggio 1970⁴⁴. Al punto 7 della relazione in merito al decentramento amministrativo si legge:

“Anche nel campo dell'Amministrazione dei Beni Culturali, si avverte l'esigenza del decentramento amministrativo. L'aderenza dell'organismo periferico al territorio è garanzia di efficienza e di pronta sensibilità ai problemi locali. Si possono profilare al proposito soluzioni differenziate, la cui opportunità va valutata in rapporto alle diverse situazioni ambientali e di consistenza del patrimonio di beni culturali”⁴⁵.

I.III Proposte per un nuovo Ministero

In un'intervista di Vittorio Badini-Confalonieri, del 6 febbraio 1973 sul Corriere della Sera, allora Ministro del Turismo e dello Spettacolo, viene affrontata la possibilità di passare la tutela del patrimonio culturale e ambientale al Ministero presieduto da Badini. La reazione del giornalista del Corriere della Sera Antonio Cederna, alla proposta di Andreotti⁴⁶, è molto critica, tanto da dichiarare che:

⁴³ Per le dichiarazioni della Commissione Papaldo si è fatto riferimento al sito della Biblioteca dell'Istituto Centrale per gli Archivi <http://www.icar.beniculturali.it/biblio/pdf/Studi/papaldo.pdf>

⁴⁴ Cfr. *Ricerca sui Beni Culturali* op. cit. Vol.I, Novembre 1975, pp. 175-185.

⁴⁵ Cit. Ivi, p. 181.

⁴⁶ Cfr. Ivi, p. 455.

“passare i beni culturali al Turismo significherebbe degradarli a semplice strumento di tornaconto economico”⁴⁷. Secondo il Ministro, dato che le competenze statali in materia di turismo sono state in parte trasferite alle Regioni, esiste la possibilità di inserire, all’interno di un Ministero in piena funzione, le competenze in materia di beni culturali che fino a quel momento sono funzioni del Ministero della Pubblica Istruzione:

“Nell’operatissimo, gigantesco Ministero della Pubblica Istruzione chiese, castelli, zone archeologiche sono oggi fatalmente destinatari di un’attività marginale [...]. In un altro Ministero, che oggi ha praticamente solo gli spettacoli, godrebbero, tra quelle assai più ridotte competenze, dell’indiscusso primato che meritano; sarebbero per così dire, la pupilla all’occhio di un organismo rinnovato al loro e per il loro servizio”⁴⁸.

Dal punto di vista di Badini-Confalonieri, l’urgenza di inserire il settore beni culturali, in una struttura ministeriale adeguata, è maggiore della questione circa il nome del Dicastero. Infatti per un nuovo Ministero sarebbe richiesto un disegno di legge *ad hoc* e prevedrebbe un lungo iter parlamentare. Per questo motivo egli ritiene che la soluzione migliore in questa situazione, sia quella di trasferire i servizi e il personale del settore, dal Ministero dell’Istruzione a quello del Turismo tramite emendamento e prevedere un adeguamento della denominazione con un decreto delegato⁴⁹.

È molto probabile che sia sulla base di queste considerazioni che il 12 aprile del 1974, il deputato Badini Confalonieri presenta alla Camera una proposta di legge per l’*Istituzione del Ministero dei beni e delle attività culturali*⁵⁰, denominazione, che come è noto, viene ripresa nel 1998 dalla riforma di Walter Veltroni. Come denuncia al Parlamento Badini, il problema del generale riordinamento dell’intero settore dei beni culturali è da tempo parte del dibattito politico e culturale. Nonostante le molteplici dichiarazioni intese a volerlo risolvere, ancora non è stato realizzato niente

⁴⁷ Cit. Ibidem.

⁴⁸ Cit. Ivi, p. 456.

⁴⁹ Cfr. Ivi, p. 457.

⁵⁰ Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Proposta di legge d’iniziativa del Deputato Badini Confalonieri, n. 2909, *Istituzione del Ministero dei beni e delle attività culturali*, presentata il 12 aprile 1974.

di concreto per uscire dall'immobilismo e per passare ad una fase operativa⁵¹. Ad un'ulteriore conferma della insostenibile condizione in cui si trova il patrimonio culturale, si cita la dichiarazione del Deputato che afferma:

“Basti riandare a quanto si è letto in questi ultimi anni sui giornali o visto sui teleschermi a proposito di trafugamenti di opere d'arte; di bande organizzate per attuare tali trafugamenti su scala nazionale; di esportazione illegale di beni di valore inestimabile; dello scempio di tante bellezze paesaggistiche (un visitatore di cinquanta anni fa stenterebbe a riconoscere Napoli e Sorrento trasformate in gabbie di cemento armato); dell'abbandono in cui versano musei, biblioteche ed archivi di Stato; e così via per rendersi conto che la situazione da affrontare è talmente drammatica e richiede drastici ed immediati interventi se si vuole riuscire a salvare quel tanto del nostro patrimonio culturale su cui i rapinatori di vario conio e stile non hanno ancora steso la mano. Ulteriori indugi costituirebbero non solo un imperdonabile ed irrimediabile errore, ma una vera e propria iattura.”⁵²

Badini Confalonieri proseguendo nel suo intervento dichiara che la proposta di legge presentata, si attiene alle dichiarazioni della Commissione Franceschini e ritiene che gli studi condotti fino a quel momento, consentano ormai un'azione concreta di intervento operativo nel settore culturale. Inoltre, dato che, pur non essendo stato istituito, il Ministero senza portafoglio incaricato per i beni culturali, fa parte dei governi che di recente si sono succeduti. Crede, a questo punto, che sia opportuno procedere alla sua istituzione, prevedendo per di più, l'inserimento nel nuovo Dicastero, dei settori dello spettacolo e del turismo:

“[...] lo spettacolo perché evidentemente esso non può rientrare tra i beni culturali ed il turismo perché strumento essenziale per il godimento e la valorizzazione del patrimonio culturale (la maggior parte dell'enorme afflusso turistico in Italia è dovuto alla brama di goderne i tesori monumentali, culturali e paesistici). Si sopprime, cioè il Ministero del turismo e dello spettacolo, attualmente articolato su tre direzioni generali e si istituisce [...] un Ministero pieno che, raggruppando competenze ora suddivise tra il predetto Ministero del turismo ed altri Ministeri (pubblica istruzione, interno, ecc.) raggiunge lo scopo di dare maggiore coesione, efficienza e mobilità all'azione direttiva del settore, e al tempo stesso, di

⁵¹ Cfr. Ivi, p. 1.

⁵² Cit. Ibidem.

realizzare non indifferenti economie per quanto riguarda i servizi generali o di comune interesse”⁵³.

Per l’organizzazione del Ministero viene immaginata una nuova disciplina che possa consentire l’amministrazione dei diversi settori dei beni culturali, in modo più razionale, avvalendosi di procedure abbreviate e rapide. A questo scopo il Deputato propone la creazione di un “Agenzia” autonoma sul modello americano⁵⁴. Secondo l’intenzione di Badini si vuole istituire una struttura autonoma e dinamica e questo nel senso operativo di un apparato direzionale nella gestione dei beni culturali. Un’istituzione dunque che funzioni in modo celere ed efficiente, pur restando subordinata a controlli interni, costanti e qualificati, ma non tali da rallentare i meccanismi o da incidere negativamente sul suo funzionamento. La proposta di legge prevede un “Agenzia” che si articola in: Istituti centrali, che a loro volta sono suddivisi per servizi di carattere generale; in Soprintendenze generali che dirigono sul piano nazionale le attività tecnico-amministrative dei macro settori che compongono i beni culturali; in Soprintendenze territoriali con le stesse funzioni di quelle centrali ma da svolgere sul territorio; in Comitati regionali che hanno l’incarico del coordinamento tra le attività svolte dalla Soprintendenze territoriali e dei vari enti locali pubblici e privati. Per quanto concerne invece le biblioteche, i musei, e gli archivi di Stato, questi sono configurati come organi autonomi⁵⁵.

Analizzando l’articolato della legge presentata si rileva che è prevista la soppressione:

- 1) del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- 2) della Direzione generale delle antichità e belle arti e della Direzione generale delle accademie e biblioteche presso il Ministero della pubblica istruzione;
- 3) della Direzione generale degli archivi di Stato presso il Ministero dell’interno;

⁵³ Cit. Ivi, p. 2.

⁵⁴ Cfr. Ibidem.

⁵⁵ Cfr. Ivi, p. 3.

4) di tutti gli organi consultivi presenti presso il Ministero della pubblica istruzione in materia di biblioteche, accademie, antichità e belle arti e presso il Ministero dell'interno in materia di archivi di Stato.

Le relative funzioni sono attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali ad eccezione di quelle riguardanti le accademie che rimangono competenza del Ministero della pubblica istruzione attraverso l'istituzione di un apposito Ispettorato generale. Inoltre, tutte le funzioni in materia di beni culturali attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste passano al nuovo Ministero⁵⁶.

La nuova struttura centrale ministeriale, proposta nel disegno di legge, appare semplificata e si compone di una Direzione generale dei beni culturali, una Direzione generale dello spettacolo, una Direzione generale del turismo e un Ispettorato degli affari generali e del personale.

Di seguito viene definito il concetto di bene culturale, si legge infatti all'articolo 4:

Si intende per bene culturale ogni cosa immobile e mobile che rivesta interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesaggistico, archivistico e librario ed ogni altro bene che, pur non possedendo le anzidette caratteristiche, abbia pregio, rarità e rappresentatività singolari in relazione alla storia culturale dell'umanità⁵⁷.

Proseguendo, nello schema sono definiti gli organi del Ministero. È prevista infatti la creazione del Consiglio nazionale dei beni e delle attività culturali che formula proposte e ha compiti consultivi e di studio sulla base delle attività che riguardano i beni culturali, lo spettacolo e il turismo. Il Consiglio è presieduto dal Ministro e dura in carica quattro anni.

È composto da:

1) Sette membri per ciascuno dei settori dell'Agenzia dei beni culturali, designati, tra studiosi ed esperti particolarmente qualificati, dal Presidente del Consiglio dei

⁵⁶ Cfr. Ivi, art. 2, p. 5.

⁵⁷ Cit. Ivi, art. 4, p. 6.

Ministri, dal Ministro dei beni e delle attività culturali, dal Ministro della pubblica istruzione, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione e dagli enti pubblici e privati maggiormente rappresentativi che attendono alla conoscenza, tutela e valorizzazione dei beni culturali;

2) tredici membri per il settore dello spettacolo, designati tra studiosi ed esperti particolarmente qualificati del mondo dello spettacolo, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e da associazioni ed enti culturali, teatrali e cinematografici maggiormente rappresentativi;

3) tredici membri per il settore del turismo designati tra studiosi ed esperti particolarmente qualificati in materia turistica dal Ministro dei beni e delle attività culturali e da enti pubblici ed associazioni, anche a carattere sindacale, maggiormente rappresentativi che si occupano di tale materia;

4) un rappresentante per ciascuna regione a statuto ordinario ed a statuto speciale designato dalla rispettiva giunta regionale;

5) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: interno, agricoltura e foreste, lavori pubblici, pubblica istruzione, trasporti;

6) cinque rappresentanti della pontificia Commissione per l'arte sacra in Italia.⁵⁸

Per quanto riguarda l'Agenzia dei beni culturali si prevede che abbia personalità giuridica ed autonomia amministrativa e finanziaria. Questa inoltre si compone di sette settori:

1) archeologia;

2) arte;

3) ambiente, paesaggio e natura;

4) musei;

5) storia;

6) biblioteche;

⁵⁸ Cfr. Ivi, art. 6, p. 7.

7) archivi di Stato⁵⁹.

La sua gestione è affidata ad un Consiglio di amministrazione che si compone di undici membri nominati dal Ministro di cui sette scelti tra studiosi ed esperti negli ambiti dei settori sopraelencati e quattro tra esperti di amministrazione, economia e finanza. Tra i compiti del Consiglio troviamo: la delibera dei programmi annuali o pluriennali della propria gestione sotto il profilo scientifico, amministrativo e finanziario; la promozione di progetti di legge concernenti i beni culturali; la regolamentazione delle attività dell'Agenzia, degli archivi, delle biblioteche e dei musei di Stato⁶⁰.

Inoltre l'Agenzia si articola in Istituti centrali, Soprintendenze generali e territoriali, e Comitati regionali.

Gli Istituti centrali svolgono attività d'interesse generale per l'Agenzia e si costituiscono in:

- 1) Istituto centrale per la catalogazione e documentazione dei beni e delle attività culturali;
- 2) Istituto centrale di ricerca per la conservazione dei beni culturali;
- 3) Istituto centrale per la formazione del personale;
- 4) Istituto centrale per la sicurezza del patrimonio artistico⁶¹.

Le Soprintendenze generali si suddividono in vari settori ed è prevista la loro istituzione per ciascuno dei seguenti settori: l'archeologia; i beni artistici e storici; le manifestazioni artistiche contemporanee; l'ambiente il paesaggio e la natura; i musei; le biblioteche; gli archivi di Stato. Si strutturano in uffici scientifici e amministrativi⁶².

⁵⁹ Cit. Ivi, art. 7, p. 8.

⁶⁰ Cfr. Ibidem.

⁶¹ Cit. Ivi, art. 13, p. 11.

⁶² Cfr. Ivi, art. 14, p. 12.

Per ciò che concerne invece le Soprintendenze territoriali, secondo le indicazioni della proposta di legge, si dedicano alla conoscenza scientifica, alla vigilanza, alla utilizzazione, alla conservazione dei beni culturali rientranti nella propria competenza. Sono previste Soprintendenze territoriali per l'archeologia; i beni artistici e storici; l'ambiente, il paesaggio e la natura. Gli archivi, i musei e le biblioteche di Stato costituiscono organi a sé stanti e dipendono direttamente dalle rispettive Soprintendenze generali⁶³. Sono previste anche le Conferenze periodiche dei soprintendenti territoriali, nelle quali periodicamente i funzionari operanti in una stessa circoscrizione territoriale si riuniscono per discutere i problemi di comune interesse⁶⁴.

Nell'ambito di ciascuna Regione viene prevista l'istituzione di un Comitato regionale di cui fanno parte i soprintendenti dei beni culturali, secondo la loro competenza territoriale e i rappresentanti degli enti territoriali e delle istituzioni locali che svolgono attività inerenti ai beni culturali. Ai suddetti Comitati è attribuita la funzione di promozione e coordinamento delle attività svolte dalle Soprintendenze territoriali e dai vari enti pubblici o privati, inoltre attendono a studi e formulano proposte da sottoporre alle competenti Soprintendenze generali.⁶⁵

Questo è il quadro che viene ipotizzato dall'iniziativa di Badini Confalonieri e che propone sicuramente alcuni elementi di novità nel funzionamento e nell'organizzazione Ministeriale e per la gestione della politica dei beni culturali.

Un'altra personalità della politica di quegli anni è il Senatore Camillo Ripamonti, Ministro senza portafoglio per i Beni Culturali, durante il Governo Rumor dal 6 luglio 1973 al 13 marzo 1974. L'ampio dibattito, che durante quell'ultimo decennio si è svolto in Italia coinvolgendo le forze culturali e politiche, matura, come si è osservato, nuove definizioni del patrimonio culturale. Inoltre chiarisce quali siano i problemi fondamentali riguardo la salvaguardia e la valorizzazione dei beni archeologici, storici, artistici, archivistici e ambientali e che costituiscono testimonianza di civiltà, secondo la definizione della Commissione Franceschini.

⁶³ Cit. Ivi, art 15, pp. 12-13.

⁶⁴ Cfr. Ivi, art. 16, p. 13.

⁶⁵ Cfr. Ivi, p. 14.

Su queste basi nel gennaio del 1974, Ripamonti propone una Bozza di disegno di legge sull'*Istituzione del Ministero dei beni culturali*⁶⁶. Si può supporre che il disegno di legge di Ripamonti, sia stato preso in analisi dallo stesso Spadolini durante la fase di studio che precede l'istituzione del Ministero del 1975. È conservata infatti, nel suo archivio, una copia del documento⁶⁷ con l'apporto di alcune modifiche.

L'esigenza di una nuova e diversa prospettiva ed impostazione dei vari aspetti della questione, conduce alla necessità di attuare un'autentica politica dei beni culturali. In primo piano perché la legislazione e l'organizzazione amministrativa del settore culturale, non corrisponde più alle esigenze italiane, in un Paese che in quegli ultimi venti anni è mutato. La visione statica del valore del patrimonio culturale ha limitato una adeguata fruibilità e non ha consentito che divenisse uno stimolo concreto a nuove attività culturali, creatività e arricchimento culturale della società⁶⁸. Come si evidenzia nella bozza di Ripamonti, la nuova realtà istituzionale italiana, modificata in *primis* con la creazione delle Regioni, fa sì che si renda necessario un decentramento e si configuri un'articolazione periferica della stessa amministrazione statale. Lo scopo primario è favorire una più ampia e democratica partecipazione delle comunità locali alla gestione del patrimonio culturale, restituendo, in questo modo, alla società: "la consapevole responsabilità dei beni che sono patrimonio della nazione, della sua storia e della sua civiltà"⁶⁹. Facendo proprie le dichiarazioni e le raccomandazioni delle Commissioni Franceschini e Papaldo, il Governo Rumor, promuove l'Istituzione di un nuovo Dicastero che svolga le sue funzioni per i beni culturali.

⁶⁶ Cfr. Ivi, Ministero dei Beni Culturali. *Istituzione del Ministero dei beni culturali, Bozza di disegno di legge d'iniziativa del Ministro del Turismo e dello Spettacolo, Ripamonti ma non discusso e approvato dal Consiglio dei Ministri*, Gennaio 1974, pp. 465-479.

⁶⁷ Fondazione Spadolini-Nuova Antologia, Archivio Giovanni Spadolini, Ministero per i Beni Culturali e per l'ambiente, Iter-legislativo, Fald. 1, *Progetto Ripamonti*.

⁶⁸ Cfr. *Ricerca sui beni culturali* op. cit., Ministero dei Beni Culturali. *Istituzione del Ministero dei beni culturali, Bozza di disegno di legge d'iniziativa del Ministro del Turismo e dello Spettacolo, Ripamonti ma non discusso e approvato dal Consiglio dei Ministri*, Gennaio 1974, p. 465.

⁶⁹ Cit. Ivi, p. 466

Come sottolinea il disegno di legge di Ripamonti, è necessario procedere alla sollecita creazione del Ministero definendone le competenze. Questo comporta il trasferimento dei compiti delle Direzioni generali delle antichità e belle arti e delle accademie e biblioteche del Ministero della Pubblica Istruzione, degli archivi di Stato del Ministero dell'Interno e dei Servizi informazioni e proprietà letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio. In aggiunta è prevista anche l'attribuzione, *ex novo*, al nuovo Ministero dei compiti di coordinamento e promozione delle attività e iniziative culturali dirette alla conoscenza, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, e di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici, degli indirizzi per il coordinamento della salvaguardia, sotto il profilo artistico e ambientale, dei centri storici e delle aree archeologiche e naturali. Secondo il progetto presentato, è prevista la creazione del Consiglio nazionale dei beni culturali, che, quale organo di consulenza del Ministero, dovrebbe sostituire i Consigli superiori delle antichità e belle arti, delle accademie e biblioteche e degli archivi di Stato. Ai fini di un coordinamento tra l'attività statale e quella regionale, viene ritenuto necessario prevedere l'istituzione di organi regionali che abbiano il compito di proporre degli schemi dei piani relativi al territorio. Il disegno di legge presenta all'articolo 1, l'istituzione del Ministero, assegnandogli l'obiettivo di provvedere alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Questi due termini come illustra il documento hanno il compito di assumere nuovi concetti nei confronti dei beni culturali:

“Nonostante qualche perplessità di carattere terminologico, si preferito usare ancora la formula tutela e valorizzazione, sia perché essa è entrata nel linguaggio legislativo, è stata recepita in quello tecnico ed è ben nota nella sua accezione comune alla opinione pubblica, anche a livello internazionale; sia perché è idonea ad esprimere, non solo un concetto di protezione per così dire statica, ma anche e soprattutto il fenomeno assolutamente preminente della funzione attiva, dinamica e formativa propria del patrimonio culturale, che si realizza nella maggiore possibile disponibilità e fruibilità dei beni e dei valori culturali”⁷⁰.

Il concetto di valorizzazione viene inteso negli aspetti promozionali e assume un significato e portata culturale, identificabili come fattore di progresso. D'altra parte la funzione istituzionale di tutela e valorizzazione che viene affidata al Ministero da questa proposta, si estende attraverso un concetto di carattere generale e

⁷⁰ Cit. Ivi, p. 468.

omnicomprensivo, all'intero patrimonio culturale del Paese. Nello stesso articolo viene poi sottolineata l'esigenza di una compartecipazione da parte dello Stato e delle Regioni, Province e Comuni, per la difesa dei beni culturali, nonché alla collaborazione delle istituzioni scolastiche e delle associazioni culturali al fine di raggiungere lo scopo primario della tutela⁷¹.

L'articolo 2 stabilisce i compiti fondamentali del Ministero che si sviluppano allo scopo degli interessi culturali della società, assolvendo alle esigenze di programmazione e di coordinamento generale:

Al fine del perseguimento unitario degli interessi culturali della collettività, il Ministero dei beni culturali predispose piani generali e settoriali di intervento per la catalogazione, la conservazione programmata e la valorizzazione del patrimonio culturale sull'intero territorio o su parte di esso; adotta indirizzi e direttive generali per il coordinamento degli interventi di tutela e di valorizzazione, specie per quanto attiene alla ricerca scientifica connessa con i problemi conservativi e alla unificazione delle metodologie di intervento nei diversi settori dei beni culturali; provvede alla formazione dei quadri scientifici e tecnici; effettua [...], interventi eccezionali per esigenze di tutela dell'interesse nazionale o sovraregionale; presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato dei beni culturali in Italia e sull'attività e i programmi di intervento; collabora con le analoghe istituzioni degli altri Paesi e con gli organismi internazionali⁷².

Le competenze che il disegno di legge Ripamonti prevede per il Ministero riguardano:

- 1) Le antichità e belle arti, le accademie e le biblioteche, le bellezze naturali e ambientali, di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione e degli istituti ad ordinamento speciale, da esso dipendenti;
- 2) gli archivi, di competenza del Ministero dell'Interno;

⁷¹ Cfr. Ivi, p. 469.

⁷² Cit. Ivi, p. 472.

3) la discoteca di Stato, la cineteca e i servizi di informazione audiovisiva, limitatamente ai beni di interesse artistico o storico, di competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

4) il coordinamento e la promozione di attività ed iniziative culturali, scientifiche, artistiche e di informazione, dirette alla conoscenza, utilizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale;

5) la determinazione, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici, a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, degli indirizzi per il coordinamento della salvaguardia, sotto il profilo artistico e ambientale, dei centri storici e delle aree archeologiche, naturali ed ecologiche, a tal fine tutelate e tutelabili in conformità delle leggi vigenti;

6) la vigilanza, e le relative funzioni sugli enti, istituzioni ed associazioni, già esercitata dalle Amministrazioni indicate ai numeri 1, 2, 3⁷³.

La volontà di unificare i Consigli superiori esistenti, in un unico organo di consulenza del Ministero, porta alla creazione di un Consiglio Nazionale. Questo assemblaggio, secondo quanto emerge dal documento, risponde all'esigenza di coordinamento oltre che quella di snellimento e di efficienza funzionale, in modo da soddisfare quelle istanze, soprattutto metodologiche, di una unità d'azione.

Il Consiglio si sarebbe composto di sei sezioni corrispondenti ai settori di competenza del Ministero:

a) archeologia, paletnologia, etnografia;

b) arte medievale, moderna e contemporanea;

c) monumenti, beni paesistici ed ambientali;

d) accademie e biblioteche;

e) beni archivistici;

f) documentazione e informazione artistica o storica: cinematografia, mezzi audiovisivi e discografici e nuovi mezzi di comunicazione culturale⁷⁴.

⁷³ Cit. Ivi, art. 3, pp. 472-473.

L'organo di consulenza del Ministero, deve esprimere parere sulle direttive generali di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, sui relativi programmi generali e settoriali e sui piani formulati dagli organi regionali. Inoltre fornisce giudizio sulla relazione annuale del Ministro al Parlamento sullo stato dei beni culturali in Italia e sull'attività del Ministero; sui problemi della salvaguardia del patrimonio culturale rispetto all'assetto territoriale e urbano; sul coordinamento delle attività delle istituzioni culturali. Il Consiglio svolge inoltre azione di orientamento e di indirizzo scientifico, ai fini del coordinamento dei criteri e metodi di intervento nei diversi settori dei beni culturali⁷⁵.

Stabilendo poi la composizione del Consiglio e delle singole sezioni, la bozza normativa, prevede la partecipazione attiva di tutte le componenti culturali. Questo con la presenza di esperti e artisti, oltre che dei membri elettivi in rappresentanza delle Accademie e dei Corpi scientifici, dei professori universitari e del personale dirigente del nuovo Ministero ma anche di un rappresentante di ciascuna Regione, di sei rappresentanti di enti locali territoriali ed infine di esponenti di enti ed associazioni culturali. Le sezioni del Consiglio sono pertanto così composte:

- I Sezione (archeologia, paleontologia, etnografia): due professori universitari di ruolo, due soprintendenti, due esperti designati dal Ministro per i beni culturali, un esperto designato dal Ministro per la Pubblica Istruzione, un esperto di arte sacra, quattro rappresentanti delle Regioni, un rappresentante di enti locali territoriali, un rappresentante di enti locali territoriali, un rappresentante di enti, istituzioni ed associazioni aventi fini di salvaguardia dei beni culturali;

- II Sezione (arte medievale, moderna, contemporanea): due professori universitari di ruolo, due soprintendenti, un pittore ed uno scultore designati dal Ministro per i beni culturali, un esperto designato dal Ministro per la Pubblica Istruzione, un esperto di arte sacra, quattro rappresentanti delle Regioni, un rappresentante di enti locali territoriali, un rappresentante di enti, istituzioni ed associazioni aventi fini di salvaguardia dei beni culturali;

⁷⁴ Cit. Ivi, art. 5, pp. 473-474.

⁷⁵ Cfr. Ibidem.

- III Sezione (monumenti, beni paesistici ed ambientali): due professori universitari di ruolo, due soprintendenti, due esperti designati dal Ministro per i beni culturali, un esperto designato dal Ministro per la Pubblica Istruzione, un esperto di arte sacra, quattro rappresentanti delle Regioni, un rappresentante di enti locali territoriali, un rappresentante di enti, istituzioni ed associazioni aventi fini di salvaguardia dei beni culturali, il Presidente della VI Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

- IV Sezione (accademie e biblioteche): due professori universitari di ruolo, un direttore di biblioteca statale, un direttore di biblioteca non statale, un esperto designato dal Ministro per i beni culturali, un esperto designato dal Ministro per la Pubblica Istruzione, un esperto di arte sacra, quattro rappresentanti delle Regioni, un rappresentante di enti locali territoriali, un rappresentante di enti, istituzioni ed associazioni aventi fini di salvaguardia dei beni culturali, cinque presidenti di accademie e corpi scientifici;

- V Sezione (beni archivistici): due professori universitari di ruolo, il soprintendente dell'archivio centrale dello Stato, un direttore di archivio di Stato, un soprintendente archivistico, due esperti designati dal Ministro per i beni culturali, un esperto designato dal Ministro per l'Interno, tre rappresentanti delle Regioni, un rappresentante di enti locali territoriali, un rappresentante di enti, istituzioni ed associazioni aventi fini di salvaguardia dei beni culturali;

- VI Sezione (documentazione e informazione artistica e storica: cinematografia, mezzi audiovisivi e discografici, e nuovi mezzi di comunicazione culturale): due professori universitari di ruolo, due esperti designati dal Ministro per i beni culturali, un esperto designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un esperto designato dal Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, due rappresentanti delle Regioni, un rappresentante di enti locali territoriali, due rappresentanti di enti, istituzioni ed associazioni aventi fini di salvaguardia dei beni culturali⁷⁶.

Le nomine dei membri sono di carattere elettivo ed effettuate relativamente: dai professori universitari di ruolo delle materie competenti la sezione; dal personale dirigente dei ruoli tecnici delle Soprintendenze; dal personale di ruolo direttivo delle biblioteche statali; dal personale di ruolo direttivo delle biblioteche non statali; dai

⁷⁶ Cit. Ivi, art. 6 pp. 474-475.

direttori degli Archivi di Stato. I rappresentanti delle Regioni, uno per ciascuna di queste, sono eletti secondo i singoli ordinamenti vigenti. Per la Regione Trentino-Alto Adige sono eletti uno per ciascuna provincia autonoma. I rappresentanti degli enti locali sono designati secondo i seguenti criteri: tre dall'Unione delle Province Italiane e tre dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani; i rappresentanti degli altri enti sono incaricati congiuntamente da quegli enti e istituzioni che dovranno essere indicati tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli esperti di arte sacra sono invece designati dall'autorità ecclesiastica mentre i cinque presidenti delle Accademie e dei Corpi scientifici sono eletti da tutti i rispettivi presidenti⁷⁷.

I principi e i criteri direttivi per l'elaborazione delle norme delegate che dovrebbero disciplinare il riordinamento strutturale e funzionale dei servizi e gli uffici centrali e periferici del nuovo Ministero, sono così definiti:

“Tali principi e criteri sono informati a talune esigenze fondamentali di articolazione, organicità, coordinamento, efficienza, snellezza e semplificazione delle strutture e delle procedure, in modo da apprestare un tipo di amministrazione che sia idonea nella maggiore misura possibile a svolgere i peculiari fini scientifici, culturali e tecnici del Ministero e a consentire, pur nelle rispettive competenze, un organico coordinamento tra l'Amministrazione dei beni culturali e le Regioni”⁷⁸.

A questo scopo è prevista l'istituzione di sette servizi centrali a livello di direzione generale, corrispondenti a settori omogenei, d'interventi differenziati metodologicamente. Per ciascun servizio è ipotizzato un gruppo di tecnici con il compito di garantire un supporto di competenze tecnico-scientifiche all'Amministrazione centrale.

I servizi si costituiscono in:

- a) servizio per l'archeologia, la paleontologia e l'etnografia;
- b) servizio per l'arte medievale, moderna e contemporanea;
- c) servizio per i monumenti e i beni paesistici ed ambientali;

⁷⁷ Cfr. Ibidem.

⁷⁸ Cfr. Ivi, p. 470.

- d) servizio per le accademie e le biblioteche;
- e) servizio per i beni archivistici;
- f) servizio per la documentazione ed informazione artistica e storica;
- g) direzione generale degli affari generali e del personale⁷⁹.

Tra le riforme proposte, si ritiene rilevante quella che prevede il riordino delle Soprintendenze, affiancando al soprintendente, architetti, archeologi e storici dell'arte, in modo tale che siano in grado di svolgere le proprie funzioni in base a criteri di interdisciplinarietà. Inoltre, il numero totale delle Soprintendenze non può essere superiore a novanta e dovranno essere almeno tre per ciascuna Regione. Per giunta la circoscrizione di competenza di ciascuna Soprintendenza non può estendersi oltre l'ambito territoriale delle singole Regioni. Al fine di assicurare l'organicità e il coordinamento dell'intervento nel territorio regionale, è predisposta la creazione di un organo formato dai soprintendenti in ogni capoluogo di Regione, presieduto dal soprintendente più anziano⁸⁰.

Un ulteriore criterio direttivo è quello della distinzione delle competenze e delle rispettive metodologie per i singoli settori dei beni archeologici, artistici e storici, delle bellezze naturali e ambientali, delle biblioteche e degli archivi⁸¹.

Proseguendo l'analisi dei principi direttivi della norma, si rileva il riordinamento e il potenziamento tecnico-scientifico degli istituti ed organismi nell'ambito delle Amministrazioni delle antichità e belle arti, bellezze naturali e ambientali, accademie, biblioteche, archivi di Stato, e la discoteca di Stato; l'istituzione di un Istituto centrale per la catalogazione del patrimonio culturale; il potenziamento e coordinamento dei servizi di sicurezza con compiti di prevenzione per la protezione dei beni culturali e di recupero di quelli trafugati; l'impiego di giovani volontari anche in forma di servizio civile, nella protezione e valorizzazione dei beni culturali. Infine è promossa l'adozione di forme particolari di autonomia amministrativa e

⁷⁹ Cit. Ivi, art. 7, p. 476.

⁸⁰ Cfr. Ivi, p. 471.

⁸¹ Cfr. Ivi, art. 7, p. 477.

contabile e una speciale disciplina di bilancio, in modo che gli stanziamento siano iscritti in capitoli di spesa corrispondenti a settori di intervento omogenei⁸².

Attraverso l'articolo 8 è poi definito l'inquadramento del personale nei ruoli del nuovo Dicastero. L'esigenza, che viene dichiarata fondamentale in materia, è quella dell'adeguamento dei ruoli organici e dell'adeguamento di norme e misure volte a garantire la qualificazione, ad ogni livello del personale, in modo che sia messo in grado di corrispondere a specifici compiti nel sistema di gestione dei beni culturali, secondo criteri di funzionalità adeguati. Secondo queste premesse il personale degli uffici centrali e periferici passa alle dirette dipendenze del Ministero. Il Governo è dunque delegato ad emanare le norme sia per l'inquadramento nei ruoli del Dicastero, sia per lo stato giuridico ed economico del personale secondo i seguenti criteri direttivi:

- 1) la consistenza dei ruoli organici dovrà corrispondere alle esigenze funzionali ed operative degli Uffici centrali e periferici prevedendosi, a tal fine, anche mediante concorsi a carattere regionale, incrementi annuali, per un periodo di cinque anni, a partire da quello successivo all'entrata in funzione del Ministero ed entro limiti di spesa che non eccedano complessivamente la somma di L...;⁸³
- 2) le nuove dotazioni organiche risultanti da tali incrementi non dovranno superare alla fine del quinquennio le 1.600 unità per la carriera direttiva, le 1.570 unità per la carriera di concetto, le 2.500 unità per la carriera esecutiva, le 7.000 unità per la carriera ausiliaria e le 1.700 unità per gli operai;
- 3) dovranno essere previste norme e misure atte a garantire la qualificazione del personale rispondente, ad ogni livello, ai compiti peculiari degli uffici del Ministero;
- 4) saranno previsti, in via transitoria, concorsi riservati per posti di qualifiche diverse da quelle iniziali;

⁸² Cfr. Ibidem.

⁸³ Nella bozza del disegno di legge che si è preso in analisi, l'importo della cifra non viene indicato.

5) sarà prevista l'utilizzazione di esperti, anche stranieri, particolarmente qualificati, mediante contratti di opera professionale, di studio e di ricerca⁸⁴.

Per quanto concerne il rapporto tra Stato e Regioni, il progetto di Ripamonti immagina uno strumento di collegamento e coordinamento nell'ambito regionale. A questo scopo, l'articolo 9, tenendo come riferimento l'art. 117 della Costituzione, stabilisce che ogni Regione debba costituire, tramite legge regionale, una commissione presieduta dall'assessore regionale competente e composta da sovrintendenti ed esperti nominati dal Ministro e di rappresentanti della Regione. Alla commissione deve essere attribuito il compito di redarre piani di intervento regionali annuali o degli interventi statali e regionali pluriennali, oltre che schemi di intervento esecutivi. Questa documentazione si prevede che venga sottoposta al Consiglio nazionale dei beni culturali, che ha il compito di esprimere il proprio parere su di essi⁸⁵.

In un'intervista a Ripamonti realizzata da Antonio Cederna per il Corriere della sera del 16 gennaio 1974, viene resa dal giornalista un'analisi critica della situazione in cui versa il settore del patrimonio culturale in Italia. Partendo dall'iniziativa del disegno di legge Ripamonti, che dovrebbe istituire il Ministero dei beni culturali, afferma:

“Si riapre così l'annoso dibattito sul nostro patrimonio storico, artistico, ambientale, paesistico, bibliografico, dopo un quinquennio che ha visto, da un lato, oltre a solenni quanto vani impegni di Camera e Senato, il lavoro di numerose Commissioni per la riforma dell'Amministrazione e delle leggi di tutela vigenti: il travolgente saccheggio del bel paese, la lottizzazione delle coste e delle aree archeologiche, la degradazione dei centri storici, la depredazione di chiese e musei, il vertiginoso aumento dei furti (8.250 opere rubate nel 1973). [...] il nostro unico maggiore titolo di prestigio di fronte al mondo: un patrimonio per la cui salvaguardia spendiamo ogni anno l'equivalente del costo di una trentina di chilometri di autostrade, che è curato da un organico che non arriva a trecento persone (quante sovrintendono a un solo grande museo russo o americano), sorvegliato per così dire da meno

⁸⁴ Cit. *Ricerca sui beni culturali* op. cit. Ministero dei Beni Culturali. *Istituzione del Ministero dei beni culturali, Bozza di disegno di legge d'iniziativa del Ministro del Turismo e dello Spettacolo, Ripamonti ma non discusso e approvato dal Consiglio dei Ministri*, Gennaio 1974, art. 8, p. 478.

⁸⁵ Cfr. Ivi, art. 9, pp. 478-479.

di quattromila custodi quando ce ne vorrebbero il doppio, e difeso da leggi che risalgono all'anteguerra”⁸⁶.

Dalle risposte di Ripamonti, che nel luglio precedente, è stato nominato Ministro senza portafoglio per i beni culturali, emerge chiaramente la sua impossibilità ad agire:

“La nostra operatività è nulla, non abbiamo poteri di controllo, tutte le competenze sono ancora al Ministero della Pubblica Istruzione, apprendiamo i fatti dalla stampa. Questo “Ministero” non è nemmeno menzionato nella legge speciale per Venezia, e nemmeno figura nel Comitato italiano per l’annata europea dei centri storici, bandita dal Consiglio d’Europa per il 1975”⁸⁷.

Proseguendo nell’articolo di Cederna, si legge che il Ministero, nel suo complesso, conta poco più di una ventina di persone e una dozzina di stanze. I fondi a sua disposizione sono cinquantasette milioni di lire, ventisette dei quali sono spesi per stipendi e compensi, tre milioni e mezzo per l’acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni ed infine soltanto cinque sono destinati a studi, indagini e rilevazioni⁸⁸.

Quanto si evince da questa testimonianza conferma che nonostante le intenzioni e l’impegno legislativo, almeno nella sua forma propositiva, ancora all’inizio 1974 la politica culturale statale non si è dotata degli organi e delle funzioni necessarie a dare avvio ad una nuova gestione dei beni culturali. Bisogna quindi aspettare l’iniziativa del Governo Moro-La Malfa, per la fondazione di un nuovo Ministero che possa agire nel pieno delle sue funzioni.

I.IV Il dibattito parlamentare sulla nascita del Ministero

Proseguendo nell’analisi del periodo costituente il Ministero per i Beni culturali e ambientali, si mostra particolarmente significativo focalizzare l’attenzione sul

⁸⁶ Cit. Corriere della sera, 16 gennaio 1974, p. 3, A. Cederna, *La difesa del nostro patrimonio storico, artistico, ambientale. L’Italia vale meno di 30 km di asfalto*.

⁸⁷ Cit. Ibidem.

⁸⁸ Cfr. Ibidem.

dibattito parlamentare che si è svolto all'inizio del 1975 e sulle principali questioni che emergono dalle fonti consultate, nel tentativo di individuare quegli elementi di inerzia nell'attività politica e allo stesso tempo, se possibile, di modernità. In tal senso, durante il discorso di investitura alle due Camere del presidente del Consiglio Aldo Moro, pronunciato il 2 dicembre 1974, nel rivolgere un augurale saluto al senatore Giovanni Spadolini, dichiara la precisa volontà del nuovo esecutivo di affidare allo storico fiorentino il compito di presiedere un nuovo Ministero per la gestione dei Beni culturali, compresi quelli riguardanti lo spettacolo e la tutela dell'ambiente, attraverso l'utilizzo di una forma legislativa tanto urgente quanto l'esigenza richiede⁸⁹. Con queste dichiarazioni si afferma la decisione di inserire nel programma di governo l'utilizzo del decreto legge, che come potremo vedere viene spesso criticato da più parti politiche, per la nascita di un nuovo dicastero al fine di contrastare la situazione in cui versa, da molto tempo, tutta l'area dei Beni culturali in Italia. Da questo momento in avanti si sviluppa l'iter legislativo, ed è nella prima seduta del Consiglio dei ministri, il 14 dicembre, che viene approvato il decreto legge n.657 istitutivo del Ministero per i Beni culturali e per l'Ambiente (doc.040), presentato dopo cinque giorni al Senato della Repubblica dal Ministro, senza portafoglio, Giovanni Spadolini.

All'inizio del nuovo anno e più precisamente tra l'8 e il 9 gennaio si svolgono i lavori delle commissioni all'interno delle quali viene dibattuta la conversione del decreto-legge da poco varato. In particolare si riuniscono la Commissione speciale per i problemi ecologici presieduta dal Senatore Zanon, la Commissione per l'Istruzione Pubblica e Belle Arti presieduta dal Senatore Cifarelli, la Commissione per la Programmazione Economica Bilancio presieduta dal Senatore Caron ed infine la Commissione Affari Costituzionali presieduta dal Senatore Tesauro⁹⁰. Già dai pareri delle commissioni emergono le principali questioni, come il rapporto con le neonate Regioni a statuto ordinario, l'utilizzo di un mezzo straordinario come il decreto legge, e i contenuti del disegno di legge, che vengono successivamente prese in esame trasversalmente dagli schieramenti politici al Senato e alla Camera.

⁸⁹ Cfr. *Una politica per i beni culturali*, op. cit.

⁹⁰ Cfr. *I Beni Culturali*, op. cit. pp. 13-32.

Uno dei nodi cruciali sin dall'inizio del dibattito è specificamente quello del rapporto tra Stato e Regioni, nate queste ultime a livello amministrativo all'inizio degli anni Settanta, che pongono centrale il loro ruolo nella gestione dei Beni culturali. Fin dalle prime battute del dibattito si può rilevare come da parte dei vari schieramenti politici, in modo particolare a sinistra con il Partito Comunista, vengano espresse le perplessità circa la nascita di un'istituzione centrale; è infatti il Sen. Papa (PCI) che, sollecitando un confronto con le Regioni, dichiara:

“Se il Partito Comunista non si è mai pregiudizialmente opposto all'istituzione del Ministero, ha però sempre ritenuto che tale istituzione si dovesse collocare nel contesto di una vasta ed organica riforma del settore, basata sui principi di un ampio decentramento e di una profonda democratizzazione, da realizzarsi attraverso un confronto diretto e positivo con il ruolo delle regioni e con le proposte e le iniziative da esse già promosse in ordine alla valorizzazione dei beni culturali [...] ma l'assenza di un confronto con le esperienze positive delle regioni ha portato a dare al nuovo Ministero un'impronta centralizzata e verticistica”.⁹¹

Sempre sullo stesso argomento alla Camera l'On. Achilli (PSI) sottolinea e suggerisce la necessità di fare chiarezza nel rapporto con i nuovi organi periferici:

“Il nodo centrale di tutti i problemi del settore risiede comunque nella necessità di chiarire finalmente i rapporti tra gli organi centrali e gli organi periferici, e in particolare le regioni. Altrimenti il nuovo Ministero diverrà fatalmente portatore di una politica basata su principi vincolistici e accentratori. Il settore dei beni culturali e ambientali potrà invece essere riorganizzato soltanto tramite un adeguato collegamento dell'organo centrale con gli organi regionali della programmazione economica ed urbanistica”.⁹²

Da destra, al contrario l'On. Aloï (MSI-DN) afferma:

“A proposito del rapporto fra gli organi centrali e quelli periferici, che le regioni non sono in grado di gestire un immenso patrimonio artistico come quello italiano, poiché è evidente che l'organo periferico ha delle tendenze centrifughe rispetto allo Stato e nel contempo delle tendenze centripete rispetto agli altri organi locali”.⁹³

⁹¹ Cit. Senato della Repubblica, VI legislatura, 373° seduta, resoconto stenografico, 15 gennaio 1975, p. 17850.

⁹² Cit. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, seduta del 22 gennaio 1975, p. 19313.

⁹³ Cit. Ivi, p. 19326.

Nella sua replica al Senato, il Ministro Spadolini afferma chiaramente la volontà di procedere nel rispetto delle funzioni spettanti al centro e alla periferia:

“Le Regioni e lo dico una volta per tutte al fine di evitare equivoci, hanno una competenza primaria in materia di beni culturali. La Costituzione è chiara: lascia allo Stato la funzione di guida e di orientamento della difesa unitaria del patrimonio della repubblica e conferisce alle Regioni le competenze nei musei locali e nelle biblioteche locali. [...] sta il fatto che esistono precise e primarie competenze regionali in materia che nessun potere centrale potrebbe né disattendere né limitare, anche perché le Regioni hanno dato buona prova in questo campo, accentuando l’interesse per i valori artistici, promuovendo moti spontanei di società civile, alimentando interessi innovatori, interpretando correnti di opinione larghe e vitali meglio del potere centrale.”⁹⁴

Si reputa opportuno, a questo punto dell’analisi, volgere lo sguardo a quelle politiche culturali attuate dalle Regioni negli stessi anni del dibattito sopracitato. Giunge, di fatto, dalle iniziative periferiche che, come potremo vedere, non vanno in contrasto con la decisione del Governo Moro, una sorta di spinta alla modernizzazione delle politiche per i Beni culturali. Infatti, dalla congiuntura secondo cui vengono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di musei e biblioteche di enti locali (doc.026), la loro libertà di azione è sufficiente a far sì che emergano proposte e iniziative come quella della Regione Toscana, che redige un documento per conferire vita a una riforma del settore in una prospettiva di decentramento⁹⁵. Come viene dichiarato, nel documento presentato dalla Commissione Beni culturali della Regione, nella situazione di stallo e indeterminatezza in cui si trova il patrimonio culturale, la Regione viene prevista come organismo con ragguardevole aderenza ai problemi concreti e pertanto come integrazione e non contrapposizione allo Stato, al quale nella struttura di organismi centrali resta affidato il compito di orientamento generale, sia tecnico che amministrativo, di approvazione delle strutturazioni di organismi interregionali e nazionali. Proseguendo attraverso le esperienze regionali della metà degli anni Settanta, troviamo un’ulteriore iniziativa che viene promossa dalla Regione Emilia-

⁹⁴ Cit. Senato della Repubblica, VI legislatura, 375° seduta, resoconto stenografico, 16 gennaio 1975, p. 17923.

⁹⁵ Cfr. I. Bruno, *La nascita del Ministero per i Beni culturali e ambientali. Il dibattito sulla tutela*, Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2011.

Romagna, la nascita dell'Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali con legge regionale n.46 del 26 agosto 1974 (doc.039).

Quanto emerge è prima di tutto la responsabilità da parte dell'Istituto di quelle attività di catalogazione dei Beni culturali regionali e il suo potere consultivo sull'attività di ricerca, valorizzazione e restauro⁹⁶. È questa una delle iniziative più strutturate e considerevoli di quegli anni per un piano di decentramento delle politiche, che pone come dominante il tema delle politiche per i Beni culturali nel rapporto tra Stato e Regioni. È, di fatto, quanto emerge dalle parole del presidente della Regione Guido Fanti, durante il già menzionato intervento all'Archiginnasio di Bologna, nell'inverno del 1975:

“Abbiamo seguito attentamente l'azione del ministro dei beni culturali e ambientali sia nella fase di definizione dei compiti e funzioni del nuovo Ministero, [...] sia nello sviluppo delle prime iniziative; e non ci è sfuggito il rilievo particolare assegnato al rapporto con le regioni, inteso come condizione per assicurare una reale possibilità di svolgimento a un'attività che si presenta intensa e complessa. [...] Il grande problema da risolvere è ancora quello del rapporto fra centralismo e decentramento”⁹⁷.

Nel contributo all'incontro del Ministro Spadolini viene sottolineata, dal punto di vista della necessità di uscire dalle possibili divergenze, la questione del rapporto tra centro e periferia:

C'è un problema di coordinamento e di integrazione che si pone, l'ho detto in Parlamento e lo ripeto volentieri qui a Bologna, fra il potere dello stato e il potere delle regioni. Bisogna uscire dal clima di conflittualità burocratica che non è mancato in questi ultimi anni e che rischierebbe di vanificare gli obiettivi dello stato e di indebolire le forze di rinnovamento e l'apporto prezioso di energia delle società locali, quali si esprimono nelle regioni e nei comuni⁹⁸.

Le affermazioni dei due esponenti, rivelano la volontà di una sinergia tra centro e periferia che probabilmente e che riflettono nelle diverse azioni dei rispetti apparati

⁹⁶ Cit. A. Emiliani, *Per una politica dei beni culturali*, Einaudi, Torino, 1974, p. 240.

⁹⁷ Cit. Ufficio Stampa della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, op. cit. pp. 5-10.

⁹⁸ Cit. *Beni Culturali. Diario Interventi Leggi*, op. cit. p. 253.

istituzionali azioni propositive e presumibilmente moderne nella gestione del patrimonio culturale.

Un ulteriore tema dal carattere tipicamente politico-giuridico emerge in merito all'utilizzo di un mezzo legislativo come il decreto-legge che suscita non poche perplessità tra i parlamentari. Durante la seduta della VII Commissione Istruzione del Senato dell'8 gennaio 1975, il Sen. Papa pur riconoscendo l'istituzione del nuovo Ministero come una risposta alle esigenze avvertite dall'opinione pubblica e dal mondo della cultura, ritiene che la creazione del dicastero non avrebbe dovuto precedere una riforma del settore dei Beni culturali e a suo avviso:

“il ricorso al decreto-legge sarebbe stato giustificabile solo al fine di provvedere urgentemente ad una riforma del settore dei beni culturali a cui non si è voluto provvedere, limitandosi ad uno spostamento di direzioni generali dal Ministero della pubblica istruzione, ciò non giustifica affatto l'uso di tale forma di formazione”.⁹⁹

L'utilizzo del decreto-legge viene indicato come strumento che dimostra l'incapacità da parte degli ultimi governi di legiferare se non tramite l'uso di procedimenti legislativi eccezionali, come risulta dalla dichiarazioni, durante il dibattito a palazzo Madama, del Sen. Dinario (MSI-DN):

“Per ciò che concerne le perplessità sulla forma, osserva che la maggioranza da tempo non riesce a legiferare se non con il ricorso all'uso del decreto-legge [...] risulta certamente difficile pensare che l'istituzione di un ministero rappresenti un caso straordinario di necessità e di urgenza e si deve constatare con rammarico che il nuovo Ministero nasce con un atto giuridicamente e politicamente scorretto”.¹⁰⁰

Viene, comunque, affermata la necessità di un mezzo legislativo di urgenza Sen. Valitutti (PLI):

“Nel rilevare quindi come non si possa constatare con rammarico che, se non si fosse fatto uso della decretazione d'urgenza il nuovo Ministero non sarebbe mai nato, sottolinea che il ricorso al decreto-legge rappresenta un atto di forza che scaturisce in realtà da uno stato di debolezza, consistente nella mancanza della volontà politica che sarebbe occorsa per realizzare l'obbiettivo della istituzione del Ministero con strumenti più legittimi; se vi fosse

⁹⁹ Cit. *I Beni Culturali*, op. cit. p. 19.

¹⁰⁰ Cit. Ivi, p. 60.

stata infatti una seria e coerente volontà politica, il Governo avrebbe seguito la strada maestra del disegno di legge”¹⁰¹.

Nella sua replica al Senato il Ministro Spadolini dichiara l’assoluta eccezionalità dello strumento, che risponde allo stesso modo all’emergenza dello stato dei beni culturali nel paese:

“La scelta che ha ispirato il provvedimento del governo, tanto eccezionale quanto l’eccezionalità dell’esigenza richiedeva, è stata una scelta culturale prima ancora che politica. Sotto questo profilo il governo si è rivolto a tutti i settori di questa assemblea, al di là dei confini fra maggioranza ed opposizione [...]. Quindi per quanto riguarda il decreto-legge mi limiterò a questo aspetto di ordine politico, alla connessione fra l’eccezionalità del provvedimento e l’impostazione governativa che non aveva suscitato obiezioni nel Parlamento nel momento in cui fu annunciata e che ha trovato del resto autorevoli sostegni negli stessi oratori non della maggioranza come il collega Valitutti, che hanno sollevato obiezioni di ordine formale pur ammettendo che senza il decreto-legge questo ministero non sarebbe mai nato, cioè rendendo omaggio alla volontà politica di questo Governo.”¹⁰²

Al di là dello strumento legislativo utilizzato per la creazione del nuovo Ministero, è lo stesso contenuto del decreto a suscitare diverse affermazioni in merito ai soli sei articoli che costituiscono il testo presentato dal governo, e che secondo il giudizio dei parlamentari non pone, in maniera considerevole, le basi per una futura legislazione efficace e mirata, ma promuove, non di più di un riordino organizzativo. Secondo affermazioni come quella per esempio del Sen. Plebe (MSI-DN), viene espressa una evidente critica al fatto che il decreto non regolamenta la tutela dei Beni culturali, ma pone dei limiti nel momento in cui crea un’istituzione, e pospone la dichiarazione delle sue prerogative/funzioni:

“La fretta, d’altra parte, ha lasciato evidenti tracce nel decreto, come si può riscontrare nel terzo comma dell’art.1, in cui la legge dovrebbe stabilire e non promettere”¹⁰³.

¹⁰¹ Cit. Ivi, p. 50.

¹⁰² Cit. Senato della Repubblica, VI legislatura, 375° seduta, resoconto stenografico, 16 gennaio 1975, pp. 17924-17930.

¹⁰³ Cit. Senato della Repubblica, VI legislatura, 373° seduta, resoconto stenografico, 15 gennaio 1975, p. 17847.

Un'ulteriore critica viene avanzata dal Senatore Papa, che nelle sue dichiarazioni pone l'accento sul timore che la nascita del nuovo dicastero svolga solo la funzione di trasferire competenze dal Ministero della Pubblica Istruzione, creando l'incognita di una eccessiva burocratizzazione e rimandando una necessaria riforma del settore:

“Il nuovo Ministero, che nasce al di fuori di una prospettiva organica di riforma e di qualsiasi scelta di una politica culturale diversa, si presenta unicamente come una nuova struttura burocratica ritagliata nella struttura accentrata e gerarchica del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro Spadolini ha sostenuto che la fase attuale deve considerarsi solo come la fase ‘costituente’ del nuovo Ministero, e che alla istituzione di esso seguirà preso la riforma; ma, al di là dell’indiscutibile riconoscimento delle qualità professionali e delle intenzioni del sen. Spadolini, permane la preoccupazione che possano in futuro prevalere indirizzi ed orientamenti di Governo volti ancora una volta a rinviare o ad affossare la riforma”¹⁰⁴.

Al contrario delle affermazioni precedenti il repubblicano sen. Cifarelli supporta il testo legislativo che secondo la sua opinione è volto a creare un necessario punto di riferimento, sia per il centro che per la periferia, al fine di una nuova politica nella tutela del patrimonio culturale:

“L’istituzione del Ministero ha inteso perseguire il conseguimento di obiettivi pienamente apprezzabili, attinenti alla creazione di un nuovo e valido punto di agglomerazione per l’azione amministrativa; all’individuazione di un punto di riferimento per una responsabilità politica specificamente legata alla tutela dei beni culturali ed ambientali; alla promozione di una nuova coscienza dei problemi del settore, soprattutto sui fronti operativi delle organizzazioni culturali, delle regioni, degli altri organismi dell’apparato statale”¹⁰⁵.

Tuttavia, lo stesso Senatore auspica un impegno concreto al fine di poter operare efficacemente attraverso la nuova istituzione:

“Dopo aver osservato che si può essere più o meno fiduciosi sulla operatività del nuovo Ministero ma che non ci si può porre nei suoi confronti in una posizione di scetticismo pregiudiziale, conclude auspicando che i fatti possano consentire al Ministro Spadolini, la

¹⁰⁴ Cit. Ivi p. 17850.

¹⁰⁵ Cit. Ivi, p. 17864.

cui dinamicità democratica infonde fiducia per l'avvenire, di poter dimostrare di operare su un terreno fecondo”¹⁰⁶.

Proseguendo nel dibattito al Senato riguardo ai contenuti del decreto-legge e alla necessità di un nuovo organismo, il democristiano Treu, nel dare la sua fiducia al provvedimento, afferma che:

“Il nuovo Ministero dovrà svolgere un’opera propulsiva ed attiva anche nei riguardi di quelle resistenze che si nascondono dietro formalismi giuridici e dietro incrostazioni burocratiche, conclude mettendo in evidenza che, anche se il provvedimento in discussione potrà rivelarsi incompleto o tecnicamente poco perfezionato, esso potrà comunque dare risultati positivi ai fini della tutela e della valorizzazione di beni che si rivelano sempre più preziosi per l’uomo”¹⁰⁷.

Da parte del partito liberale il Sen. Valitutti, che in precedenza aveva criticato l’utilizzo del decreto legge, non nega che un istituto come il Ministero sia l’unico mezzo per rilanciare una nuova politica per la tutela dei Beni culturali del Paese, che a suo giudizio necessita di una struttura guida:

“Rimane indubbia la necessità di istituire un Ministero dei beni culturali, di fronte all’impotenza degli attuali organi di tutela del patrimonio artistico, storico e culturale del paese, che sono stati incapaci finora persino di predisporre seriamente una riforma della normativa vigente in materia, ormai chiaramente inadeguata. Una delle cause fondamentali di ciò va ravvisata nel fatto che è mancato un organo unico di guida e di propulsione del settore, capace di assumersi la responsabilità politica della tutela dei beni culturali e di fungere da centro unificatore, di fronte alla pluralità delle amministrazioni dei vari Ministeri che hanno competenza in materia”¹⁰⁸.

Per il Sen. Dinaro il nuovo organismo dovrebbe nascere dalle indicazioni della Commissione Franceschini, mentre secondo la sua opinione nasce in modo dubbio e incompleto nei confronti della tutela dei Beni culturali:

“Dopo essersi soffermato a ricordare l’opera svolta a suo tempo dalla Commissione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, la

¹⁰⁶ Cit. *Ibidem*.

¹⁰⁷ Cit. *Ivi*, p. 17870.

¹⁰⁸ Cit. *I Beni Culturali*, op. cit., p. 51.

quale giunse a formulare la proposta che per i beni culturali si provvedesse all'organizzazione di un'amministrazione autonoma, facente capo al Ministro della pubblica istruzione ed affiancata da un organo esterno, il Consiglio nazionale dei beni culturali, dichiara che avrebbe forse preferito che il nuovo organismo, invece che nascer nel modo incerto ed insufficiente previsto dal decreto-legge, fosse sorto proprio secondo le linee indicate dalla commissione Franceschini, anche perché in tal modo si sarebbe certamente assicurata una più idonea tutela dei valori culturali e ambientali del paese e, al contempo, si sarebbe salvaguardato il principio della inscindibilità della cultura, su varie manifestazioni didattiche e non didattiche”¹⁰⁹.

Di fronte alle perplessità espresse da una parte dei colleghi, Spadolini risponde ad ogni punto, e in particolare alle questioni sul trasferimento di competenze dalle preesistenti strutture ministeriali a quella nascente. A riguardo, dichiara:

“Il trasferimento meccanico delle varie competenze da solo non basta a generare la trasformazione del settore; ma basta se non altro a dare anche a questi nuclei dell'amministrazione delle belle arti e delle accademie, negletti e in posizione periferica, un nuovo slancio, un nuovo fervore, una nuova coscienza dell'autonomia, un nuovo senso di priorità che il governo, che il potere politico, dopo tre decenni di proteste e di denunce, compie in loro favore”¹¹⁰.

In relazione ai pareri di superficialità dei contenuti del decreto-legge il Ministro, Spadolini replica, dichiarando la ferma intenzione di assicurare future azioni, quali ad esempio la riorganizzazione della Direzione generale di antichità e belle arti in un Consiglio superiore unificato dei Beni culturali:

“Ribadisco [...] la volontà del Governo di procedere con provvedimento a parte alla definizione delle competenze di un Consiglio superiore unificato dei beni culturali [...]. Questo Consiglio superiore deve comprendere le antichità e belle arti, le accademie e le biblioteche e gli archivi ma non può essere una consulta nazionale”¹¹¹. E prosegue: “Credo che, nonostante tutti gli ipotizzabili rischi, la formula del Ministero, con alcune competenze specifiche e non calato nel vuoto dei Ministeri uffici-studi, possa permettere di iniziare i

¹⁰⁹ Cit. Ivi, pp. 59-60.

¹¹⁰ Cit. Senato della Repubblica, VI legislatura, 375° seduta, resoconto stenografico, 16 gennaio 1975, p. 17926.

¹¹¹ Cit. Ivi, p. 17930.

primi necessari passi verso quella meta di riordinamento, di razionalizzazione, di ammodernamento degli strumenti di difesa del patrimonio culturale che, dalla destra alla sinistra, complessivamente ho trovato in questa discussione un largo consenso, auspicio e conforto per chi ha assunto questa responsabilità non cercata e si è sobbarcato ad un compito così tremendo e pesante da non suscitare grandi invidie in questo Parlamento”¹¹².

Un tema, poi, che spicca nel dibattito alle Camere e che può essere inteso come modernizzante nella gestione del patrimonio culturale, si ritiene essere quello della fruizione dei Beni da parte della società civile. In merito alla questione il Sen. Bloise (PSI) afferma che:

“Una politica moderna dei beni culturali e dell’ambiente deve essere connessa al superamento dei residui di una visione arcaica ed estetizzante del settore, per una riconsiderazione globale degli interessi collettivi connessi al godimento di tali beni”¹¹³.

Esprime le sue preoccupazioni il Sen. Papa, lamentando che:

“In definitiva, con il provvedimento in discussione si è rinunciato ad affrontare il problema della democratizzazione dell’amministrazione, e sottolinea che una struttura ministeriale ancora modellata sulla base dei vecchi organismi burocratici non potrà assicurare una reale partecipazione della collettività ai fini di un uso pubblico dei beni culturali”¹¹⁴.

Possiamo osservare in che modo anche alla Camera dei Deputati, i vari schieramenti politici discutano sulla fruizione del patrimonio culturale da parte della società civile. In questo senso, l’On. Achilli (PSI) ribadisce: “[...] la necessità di estendere il godimento dei beni culturali anche alle masse popolari, poiché soltanto in questo modo sarà possibile attuare una politica di loro effettiva valorizzazione”¹¹⁵.

Prosegue, in questa direzione, l’On. Masullo (PCI):

¹¹² Cit. *Ibidem*.

¹¹³ Cit. *I Beni Culturali*, op. cit., p. 57.

¹¹⁴ Cit. Senato della Repubblica, VI legislatura, 373° seduta, resoconto stenografico, 15 gennaio 1975, p. 17850.

¹¹⁵ Cit. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, seduta del 22 gennaio 1975, p. 19313.

“Va inoltre affrontato il problema del rapporto tra bene culturale e masse popolari, le quali debbono essere portate ad un diverso e più vitale approccio nei confronti di esso”¹¹⁶.

Viene sottolineata la necessità di politiche volte alla fruizione dei Beni culturali per stimolare l'educazione della società. L'On. Biasini (PRI) in proposito sostiene che:

“Non bisogna fermarsi ad una concessione ‘statica’ di tutela del nostro patrimonio culturale; ma è necessario porsi in una prospettiva ‘dinamica’, impostando cioè un’azione che abbia effetti di stimolo sotto il profilo educativo”¹¹⁷.

A sua volta, l'On. Bardotti (DC) dichiara:

“Il Ministero non dovrà limitarsi ad un’azione di mera conservazione del patrimonio esistente, ma dovrà proseguire il fine di un suo sempre maggiore arricchimento e di una sua utilizzazione a fini educativi, soprattutto per le nuove generazioni. Rivolgersi alla cultura del passato dovrà servire di stimolo per lo sviluppo della società di domani”¹¹⁸.

Nella sua replica alla Camera, il Ministro Spadolini chiarisce le intenzioni dell'intervento legislativo in atto, evidenziando il ruolo promotore del nuovo dicastero. Pertanto cercando di porre rimedio alle mancate politiche nella gestione del patrimonio culturale, attraverso un'azione conservatrice ma allo stesso tempo capace di determinare i presupposti per il godimento dei Beni culturali da parte della società:

“Si è molto discusso su questi due momenti, conservazione e promozione, e sono d'accordo che questo deve essere un Ministero promotore [...] ma non può promuovere se non conserva quello che sta andando a pezzi in tante parti d'Italia. Quindi, promozione nella linea di tendenza, ma conservazione nella urgenza immediata. Però, conservazione non antiquariale (questo è il punto); conservazione, vorrei dire, non conservatrice nel senso caratteristico di una certa estetica cui obbediva, appunto il conservatore dei musei; ma conservazione nel senso di creare le premesse per una fruizione più larga di questi beni culturali ad opera di un'intera società civile che ha dimostrato, soprattutto in questi dieci anni (Firenze e Venezia sono gli esempi più alti), di possedere interiormente questi valori meglio di molti di noi

¹¹⁶ Cit. *I Beni Culturali*, op. cit., p. 145.

¹¹⁷ Cit. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, seduta del 22 gennaio 1975, p. 19323.

¹¹⁸ Cit. *I Beni Culturali*, op. cit., p. 148.

appartenenti alla classe politica, che non abbiamo saputo ascoltare queste voci o tradurle tempestivamente in atti legislativi e di governo”¹¹⁹.

Ora su queste basi si intende proseguire approfondendo gli aspetti emersi in questa fase della ricerca. In particolare esaminando le successive iniziative intraprese dal Ministero nell’organizzazione e nelle funzioni delle sue strutture nell’ottica della conservazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale. Questo in rapporto con le istituzioni periferiche e nel confronto con gli osservatori (giornalisti e intellettuali) e con l’opinione pubblica.

I.V Primi interventi legislativi

Il primo intervento dopo la nascita del Ministero riguarda le misure da intraprendere per la protezione del patrimonio culturale. In questo senso, inizia nel febbraio del 1975, il dibattito intorno all’approvazione del disegno di legge (1891) “*Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale*”.

Si tratta di un provvedimento volto ad arginare le difficoltà che vengono constatate in quel periodo, riguardo allo stato del patrimonio culturale. L’intervento legislativo è considerato urgente, in particolare dopo i fatti di Urbino. Infatti nella notte tra il 5 e il 6 febbraio del 1975, vengono rubati dalla Galleria del Palazzo Ducale, il dipinto “La muta” di Raffaello e le opere di Piero della Francesca, la “Flagellazione” e la “Madonna di Senigallia”. L’accaduto colpisce profondamente l’opinione pubblica e come descrive Spadolini:

“La commozione del paese è enorme. Il furto di Urbino ha generato un caso nazionale, è stato sentito dalla stessa classe politica come un motivo di espiazione e di colpa. Sono giorni affannosi. Mi precipito con un elicottero a Urbino”¹²⁰.

In questo clima prendono avvio i lavori parlamentari per approvare il testo legislativo. Il 19 febbraio del 1975, durante la seduta della Commissione Istruzione del Senato, viene sottolineata l’urgenza di attuare il provvedimento dalle varie parti politiche. Il senatore Papa (PCI) rileva che il disegno di legge dispone di misure

¹¹⁹ Cit. Ivi, pp. 164-165.

¹²⁰ Cit. *Beni culturali, Diario Interventi Leggi*, op. cit. p. 31.

modeste per la crisi in atto, in particolare lamenta come non sia ancora stato fatto niente per colpire le centrali responsabili dei furti delle opere d'arte. Seppur sottolineando i limiti della normativa, ritiene necessario che la legge entri quanto prima in vigore. Auspica poi che sia per il Governo un impegno a provvedere al più presto e in modo adeguato, varando una riforma organica del settore, in prospettiva di un vero decentramento e di una democratizzazione dell'amministrazione dei beni culturali¹²¹. Il senatore Venturi (DC) richiama l'attenzione del Ministro sulla necessità di salvaguardare anche alcune opere minori di arte popolare, quali le edicole sacre, che costituiscono una preziosa testimonianza della civiltà contadina¹²². La complessità della materia trattata dal provvedimento viene sottolineata dal senatore Scarpino del gruppo comunista, che chiede l'utilizzo razionale delle scarse risorse destinate al Ministero, si raccomanda al Ministro di procedere in tempi brevi alla riforma del settore e conclude preannunciando l'astensione del suo gruppo¹²³. Si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge il sen. Dante Rossi (PSIUP) esprimendo l'auspicio che venga al più presto predisposto un programma pluriennale di interventi che tenga conto delle necessità di personale, ma soprattutto degli investimenti da compiere nel campo del restauro, della catalogazione e della sistemazione dei beni culturali, e sottolinea la necessità che in questa prospettiva si operi in corretto rapporto con gli enti locali¹²⁴. Il senatore Urbani (PCI) dando atto a Spadolini di questo primo passo verso una concreta tutela del patrimonio, prospetta l'occasione di svolgere a breve un dibattito sullo stato attuale di questo settore, in modo particolare sull'utilizzo del personale e sulle strutture dell'amministrazione delle antichità e belle arti¹²⁵. Conclude gli interventi dei membri della Commissione il sen. Dinaro (MSI-DN) dichiarando il suo parere favorevole al provvedimento mettendo in luce l'esigenza di un adeguamento dei numeri dell'organico sia dal

¹²¹ Cfr. Senato della Repubblica, *VII Commissione Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport*, 56° Resoconto stenografico, seduta del 19 febbraio 1975, p. 966.

¹²² Cfr. Ivi, p. 967.

¹²³ Cfr. Ivi, pp. 968-969.

¹²⁴ Cfr. Ivi, p. 971.

¹²⁵ Cfr. Ivi, p. 972.

punto di vista quantitativo che qualitativo, nonché la necessità di reperire i fondi necessari nella buona riuscita delle intenzioni del disegno di legge¹²⁶.

Nella replica il Ministro Spadolini si sofferma sui recenti episodi di furto di opere d'arte che rendono ancora più urgente l'approvazione del provvedimento legislativo in discussione. Pone in evidenza poi il recente utilizzo di nuove tecniche di furto che sono state spesso favorite da particolari condizioni ambientali. Per cercare di ovviare a questi pericoli, Spadolini intende integrare la normativa con la presentazione di un successivo disegno di legge che dia ai sovrintendenti poteri e fondi necessari alla installazione di sistemi antifurto che permetta la loro messa in funzione nei musei e nelle collezioni di competenza statale. Prosegue il Ministro sottolineando come queste misure di prevenzione devono essere collegate ad una maggiore attività di custodia per far sì che siano efficaci e che dunque sia fondamentale l'aumento del personale¹²⁷.

Sempre sul tema dell'assunzione di nuovi operatori Spadolini sottolinea che il provvedimento si propone di provvedere alla copertura dei posti in quel momento vacanti ed inoltre quelli che si verranno a creare entro il 1976 per il pensionamento di personale permettendo un ricambio immediato non sottoposto alla lentezza delle procedure di concorso per le quali viene proposta una revisione volta a superare i tempi morti. Il Ministro conclude il suo intervento affermando che con questa legge si vuole compiere un primo passo sulla via della soluzione dei problemi più urgenti che dovrà essere raggiunta attraverso un'azione concorde di tutte le forze politiche al fine di salvaguardare il patrimonio artistico del Paese¹²⁸.

Il disegno di legge sulla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni del Presidente della Commissione Istruzione del Senato Cifarelli, è un tentativo di rispondere all'allarme suscitato nell'opinione pubblica dagli ultimi avvenimenti riguardo ai furti e manomissioni del patrimonio artistico. In questo senso l'intervento legislativo non solo provvede all'assunzione di nuovi addetti ma anche a adeguare le funzioni degli organi periferici in maniera tale che possano intervenire direttamente e con rapidità

¹²⁶ Cfr. Ivi, pp. 972-973.

¹²⁷ Cfr. Ibidem.

¹²⁸ Cfr. Ibidem.

sia attraverso misure straordinarie di pronto intervento, sia in quelle ordinarie di difesa, conservazione, manutenzione, restauro e ripristino¹²⁹.

A questo scopo mirano i primi articoli (artt.1-9) della normativa. Stabiliscono una serie di criteri tali da accelerare l'assunzione in ruolo di personale. Trasferiscono alle Sovrintendenze alle antichità e belle arti e agli Istituti ad ordinamento speciale: le competenze in materia di realizzazione di opere per la prevenzione dei furti e degli incendi nei musei statali. Devono inoltre provvedere alle opere necessarie per assicurare la conservazione e impedire il deterioramento delle cose di interesse artistico e storico. Ulteriormente è previsto lo snellimento delle procedure per l'esecuzione dei lavori di interesse archeologico, storico e artistico e di tutela del paesaggio. L'ultima parte (artt.10-21) riguarda le disposizioni in situazioni particolari e finanziarie. Infine sono previste norme che mirano a aumentare le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni di tutela delle cose di interesse artistico e storico¹³⁰. Il provvedimento in definitiva è approvato dalla Camera e dal Senato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 marzo del 1975 (doc.042)

Il 31 gennaio del 1975 alla presenza del Presidente della Repubblica Leone e con la partecipazione del presidente del Consiglio Moro viene inaugurata la Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emauele II" di Roma presso la nuova sede del Castro Pretorio. L'evento è considerato da Sapdolini una vera festa della cultura¹³¹. Una circostanza questa, afferma il Ministro, attesa fin dalla prima apertura dell'Istituto nel 1876 quando l'allora Ministro della Pubblica Istruzione Ruggero Bonghi sottolineava la provvisorietà della sistemazione nelle sale del Collegio Romano e prospettava una nuova sistemazione, adeguata e definitiva¹³². Nel 1958, Moro nel ruolo di Ministro della Pubblica Istruzione dopo molti accertamenti e indagini individua nel comprensorio del Castro Pretorio il luogo adatto alla costruzione del nuovo edificio per la Biblioteca nazionale. L'anno successivo viene indetto il concorso per la

¹²⁹ Cfr. *I Beni Culturali*, op. cit. pp. 199-200.

¹³⁰ *Ibidem*.

¹³¹ cfr. *Ivi*, p. 246.

¹³² cfr. *Ivi*, p. 247.

progettazione dell'edificio che vede la partecipazione di ben cinquanta progettisti tra i quali nel 1960 viene scelta l'idea di Vitellozzi, Castellazzi e Dall'Anese¹³³.

La realizzazione del progetto procede ma non senza difficoltà derivanti, sia dalle particolari dimensioni dell'opera, sia dal ritrovamento di resti romani. L'area dell'edificio comprende quarantaquattromila metri quadrati e dodici sono i miliardi di lire spesi per la sua esecuzione. Come dichiarato da Spadolini, la Biblioteca nazionale ha bisogno di un immediato provvedimento di legge per sopperire alle elementari esigenze di manutenzione funzionamento dell'istituto¹³⁴. In questo senso nella primavera di quello stesso anno viene presentata in Parlamento la proposta di legge: "*Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma*". Attraverso questa proposta si intende conferire autonomia amministrativa e contabile all'istituto per consentire il suo regolare funzionamento. In dettaglio è prevista la nomina di un comitato per la gestione amministrativa, eletto tramite un regolamento ministeriale e disposto tramite decreto dello stesso Ministero. Al comitato spettano le funzioni di gestione dei fondi assegnati alla biblioteca sulla base di un bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuale che devono essere approvati dal Ministero e trasmessi alla Ragioneria centrale e alla Corte dei conti. Con l'art. 3 si stabilisce che le risorse finanziarie della biblioteca sono costituite da un contributo annuale del Ministero e che l'entità del contributo viene stabilita annualmente nel bilancio dello Stato. Per l'anno 1975 viene previsto un contributo straordinario di 850 milioni, una misura questa eccezionale che viene inquadrata nel piano organico dell'iniziativa politica per la migliore tutela del patrimonio storico e culturale italiano¹³⁵.

Durante il dibattito al Senato emerge che il provvedimento presenta un carattere speciale e mira a rendere possibile il funzionamento della Biblioteca nazionale dopo il suo trasferimento nella nuova sede e inoltre rappresenta l'anticipazione di alcuni punti della futura riforma del settore verso una maggiore autonomia organizzativa degli organi del Ministero¹³⁶. In definitiva la legge viene approvata il 27 maggio del 1975 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 giugno successivo (doc.045)

¹³³ Cfr. Ivi, p. 249.

¹³⁴ Cfr. Ivi, p. 222.

¹³⁵ Cfr. Ivi, pp. 222-223.

¹³⁶ Cfr. Ivi, pp. 216-217.

Un'ulteriore normativa viene proposta dal Governo al Parlamento e riguarda l'adeguamento dell'organico dei custodi e guardie notturne dei musei e scavi di antichità dello Stato.

In sede deliberante la Commissione Istruzione del Senato si esprime in merito al disegno di legge dichiarando che con questo si supplisce, almeno in parte, alle carenze di personale di custodia nel settore delle antichità e belle arti, aumentando le dotazioni organiche e diminuendo del 50 per cento le riserve disposte a favore di determinate categorie. Viene inoltre sottolineata l'urgenza del provvedimento rilevando che dovrà poi essere affrontato il problema della revisione del trattamento economico del personale di custodia¹³⁷. D'altro canto durante la discussione il senatore Scarpino (PCI) ricordando la drammatica situazione del patrimonio artistico, rileva che con questo intervento legislativo non si risolve il problema del personale di sicurezza: l'adeguamento degli organici avrebbe dovuto essere ben più ampio, tenendo conto dei risultati delle precedenti indagini delle Commissioni in materia di patrimonio culturale; si è invece di fronte ad un provvedimento settoriale, giustificabile solo per l'estrema urgenza di intervenire. Egli rileva quindi la necessità di evitare che i custodi siano adibiti a mansioni diverse dal servizio di vigilanza, e di provvedere che i servizi notturni siano svolti a turno da tutto il personale di custodia¹³⁸. Proseguendo nel dibattito interviene il senatore Bertola (DC) dichiarando che date le condizioni di tutela del patrimonio artistico minacciato dalle intemperie e dai furti è auspicabile l'espletamento dei concorsi in maniera rapida selezionando il personale di custodia con i requisiti necessari di efficienza e anche culturali¹³⁹.

In risposta alle questioni emerse, il Sottosegretario per i beni culturali Spigaroli ribadisce la volontà del Governo di fare fronte ai problemi riguardanti la valorizzazione e la tutela del patrimonio artistico, archeologico e storico attraverso l'elaborazione dei decreti delegati che delineeranno il nuovo Ministero. Proseguendo, ricorda comunque la necessità di adottare delle norme particolari come quella in discussione per far fronte ai problemi immediati¹⁴⁰. In questo senso, gli avvenimenti

¹³⁷ Cfr. Ivi, p. 229.

¹³⁸ Cfr. Ivi, p. 230.

¹³⁹ Cfr. Ibidem.

¹⁴⁰ Cfr. Ibidem.

come il furto di dipinti, verificatosi ad Urbino e la ricorrente chiusura al pubblico dei più importanti musei e gallerie dello Stato a causa della mancanza di personale di custodia, a rendere necessarie ed urgenti norme come questa. Viene infatti disposto l'aumento della dotazione di custodi e guardie notturne a disposizione delle Soprintendenze alle antichità e belle arti. Secondo l'articolo 1 è previsto l'incremento di circa 750 posti da 4.253 a 5.000. Il provvedimento conferisce quindi al Ministro la possibilità di determinare il contingente del personale di custodia da assegnare in ciascuna Regione al servizio di custodia notturna. Questo tenendo conto dell'articolazione territoriale dei beni da vigilare. Sono quindi previsti concorsi che si svolgeranno tramite un esame orale su argomenti di carattere generale e riguardanti temi inerenti al servizio. La Legge (20 maggio 1975, n.175) viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 giugno 1975 (doc.043).

Sempre nello stesso periodo viene preso in esame dal Parlamento il disegno di legge riguardante le norme di prevenzione antifurto e antincendio delle opere d'arte (doc.044). Come illustra Spadolini nella relazione al provvedimento:

“La catena di furti di opere d'arte culminata nel criminoso fatto di Urbino, che ha sconvolto la coscienza dell'intera nazione ed ha accentuato l'allarme nel mondo della cultura per le condizioni già gravi del nostro patrimonio artistico, rende necessario e urgente un disegno di legge che consenta all'Amministrazione dei beni culturali di mettere in opera le misure di prevenzione contro nuove e terribili minacce della delinquenza organizzata, tali da compromettere l'integrità di tesori inestimabili e arrecare discredito alle istituzioni”¹⁴¹.

È questo un provvedimento che stanziava sei miliardi di lire per l'installazione di sistemi antifurto ed antincendio, dando ai sovrintendenti competenti, la facoltà di procedere secondo le necessità presenti. Infatti si ritiene necessario conferire ampi poteri ai sovrintendenti svincolandoli dall'osservanza di ogni formalità nella scelta dei fornitori che provvederanno alla fornitura e messa in funzione delle misure antifurto e antincendio in modo da poter procedere rapidamente all'adeguamento dei luoghi e delle opere che ne hanno bisogno. I sovrintendenti hanno inoltre la facoltà di favorire, attraverso la concessione di contributi, le iniziative di enti o istituti

¹⁴¹ Cit. *Beni culturali, diario interventi leggi*, op. cit. p. 348.

legalmente riconosciuti, compresi gli edifici ecclesiastici di grande valore artistico e culturale, volte alla tutela di opere di importante interesse artistico e culturale¹⁴². Il fine rilevante di questo intervento, oltre la salvaguardia del patrimonio è la fruizione delle opere da parte del pubblico che una volta messe in sicurezza possano essere esposte.

I.VI La struttura del Ministero

Dal mese di febbraio del 1975 si insedia il gruppo di studio incaricato per una prima stesura delle norme delegate che devono delineare l'istituzione dei ruoli, la struttura degli uffici e la riorganizzazione degli organi consultivi del Ministero, secondo quanto previsto dalla legge che sancisce la nascita del nuovo Dicastero del 29 gennaio di quello stesso anno (doc041). Il comitato di lavoro è presieduto dal Pof. Massimo Severo Giannini ed è composto dai professori Franco Borsi, Mario Pacelli, Fabio Merui, Umberto Pototsching, Alberto Predieri, Silvano Tosi, Fabio Roversi Monaco e gli avvocati Umberto Tatin e Michele Savarese¹⁴³.

Dalle riunioni del gruppo di studio emergono alcune linee generali delle nuove strutture amministrative, in particolare vengono espresse opinioni riguardo all'organizzazione periferica del Ministero, gli organi dell'amministrazione centrale, il Consiglio nazionale dei Beni Culturali e i Comitati di settore. In particolare per quanto riguarda gli organi periferici, secondo i membri del gruppo di studio sarebbe possibile configurare una struttura diversa da quella esistente. Si ritiene dunque possibile prevedere l'istituzione di strutture il cui ambito di competenza territoriale coincida con quella dell'area delle singole regioni. Nonostante questo viene ritenuto preferibile mantenere inalterata la struttura degli enti periferici in quanto la legislazione in vigore sulla tutela dei beni culturali ed ambientali, tutte le modifiche di ordine strutturale finirebbe per determinare una discrasia tra la struttura modificata e le funzioni da esercitare attraverso un procedimento la cui disciplina resterebbe invece inalterata e che non potrebbe essere modificata dalle norme delegate, non esistendo delega al Governo in questo campo¹⁴⁴. È però ritenuto necessario

¹⁴² Cfr. *I Beni Culturali* op. cit., pp. 248-249.

¹⁴³ Cfr. *I Beni Culturali* op. cit., p. 253.

¹⁴⁴ Cfr. *Ivi*, p. 254.

introdurre il principio di collegamento tra gli organi periferici del Ministero che operano in ciascuna regione, allo scopo di consentire la trattazione di problemi di interesse comune e di armonizzare l'azione svolta dagli stessi enti. A questo scopo viene individuato uno strumento operativo nella Conferenza dei sovrintendenti che dovrebbe riunirsi periodicamente e alla quale si prevede possano essere invitati anche i rappresentanti degli altri organi periferici dello Stato, le cui competenze istituzionali abbiano rilevanza ai fini del coordinamento dell'azione amministrativa nell'ambito del settore specifico dei beni culturali e ambientali¹⁴⁵. Attribuire alla Conferenza funzioni che vanno al di là del coordinamento rischia però di incidere sulla disciplina del procedimento amministrativo che come sottolineato in precedenza non può essere modificato. In questo contesto viene quindi considerata la possibilità di istituire un organo misto statale e regionale, al quale si pensa di attribuire la funzione di armonizzare e coordinare l'azione svolta dai rispettivi organi statali e regionali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze senza alterarne l'ordine. Al fine della tutela dei beni culturali e ambientali nell'idea del gruppo di studio l'insediamento di questo ente potrebbe rivelarsi particolarmente utile al fine dei provvedimenti di tutela che coinvolgono la gestione del territorio, attraverso una stretta collaborazione tra le competenze dello Stato e quelle delle regioni.¹⁴⁶ Alla luce di queste considerazioni viene prevista la possibilità da parte dei rappresentanti regionali di partecipare alla Conferenza dei sovrintendenti al fine di uno scambio di informazioni sull'attività in programma o svolta nei rispettivi territori¹⁴⁷.

Per quanto riguarda l'organizzazione delle Sovrintendenze, viene riscontrata l'opportunità di introdurre profonde innovazioni sulla struttura esistente, in modo accentuare il profilo scientifico e culturale dell'attività svolta. Pertanto è ritenuto necessario che nell'ambito di ciascuna Soprintendenza si debba procedere alla separazione degli uffici. Una divisione, per lo svolgimento delle funzioni amministrative da un lato e scientifiche e culturali dall'altro. Quest'ultime dovrebbero a loro volta, essere trasformati in istituti o laboratori specializzati, con autonomia funzionale. Ogni Soprintendenza si comporrrebbe così, di uno o più istituti/ laboratori e da un ufficio amministrativo. Al Soprintendente viene attribuita

¹⁴⁵ Cfr. *Ibidem*.

¹⁴⁶ Cfr. *Ivi*, p. 255.

¹⁴⁷ Cfr. *Ibidem*.

la funzione di indirizzo e coordinamento, oltre a quella di emanazione degli atti amministrativi con rilevanza esterna, nell'ambito stabilito dalle norme in vigore. Inoltre è presa in analisi anche la possibilità di creare un consiglio di soprintendenza. Non essendo questa materia sul quale la delega possa stabilire norme viene rimandata la sua formalizzazione. Viene poi prospettata l'opportunità di attribuire autonomia funzionale e contabile ai musei e alle gallerie di maggiore rilevanza e dimensione mediante l'istituzione di consigli di museo costituiti da un ristretto numero di rappresentanti del personale, di studiosi, di rappresentanti dell'ente locale più direttamente interessato, nominati con decreto dal Ministro. Le funzioni del Consiglio riguardano le questioni concernenti la gestione del museo, come ad esempio: l'impiego dei fondi disponibili, le iniziative culturali, i collegamenti esterni con enti ed associazioni a carattere culturale e con le istituzioni scolastiche¹⁴⁸.

Per quanto riguarda l'organizzazione dell'amministrazione centrale il gruppo di studio si esprime sottolineando il problema relativo all'identificazione dei vari organi. La questione viene esaminata tenendo conto delle proposte formulate dalla Commissione Papaldo nello schema del disegno di legge istitutivo del Ministero predisposto dall'allora Ministro senza portafoglio per i beni culturali, Ripamonti e seguendo inoltre le più recenti tendenze in tema di organizzazione della pubblica amministrazione.¹⁴⁹ Il punto di partenza è costituito dalla constatazione della necessità di un'organizzazione atipica del nuovo Ministero, in relazione alle funzioni di promozione culturale che gli sono state attribuite istituzionalmente. Ne consegue l'esigenza di realizzare un'integrazione, a livello decisionale, tra le istanze scientifiche e culturali, per la stessa natura flessibili e soggette a continue revisioni ed adattamenti, e formule di organizzazione, predeterminate dalla norma giuridica e quindi rigide. Sulla base di quanto affermato, il gruppo di studio ritiene opportuna l'istituzione di organi centrali per la realizzazione e l'attuazione delle scelte operate dal Consiglio nazionale per i beni culturali e dai comitati di settore. Il rapporto tra organi centrali e periferici si deve dunque configurare in termini di sovra ordinazione solo nei limiti in cui è necessario per il rispetto dei criteri e dei metodi di intervento e delle direttive di carattere generale¹⁵⁰.

¹⁴⁸ Cfr. Ivi, p. 256.

¹⁴⁹ Cfr. Ivi, pp. 256-257.

¹⁵⁰ Cfr. Ibidem.

In particolare vengono pensati sette organi centrali così denominati:

- 1) per gli affari generali ed il personale;
- 2) per l'archeologia;
- 3) per i beni di interesse artistico;
- 4) per le accademie, le biblioteche e mezzi audiovisivi;
- 5) per gli archivi di Stato;
- 6) per i beni ambientali;
- 7) per i beni monumentali ed ambientali¹⁵¹.

Si ritiene inoltre di prevedere un ampliamento delle attribuzioni della direzione generale delle accademie e biblioteche estendendo la relativa sfera di competenza anche alla discoteca di Stato al fine di realizzare un'unità amministrativa finalizzata alla conservazione di tutti i beni mobili rilevanti allo scopo della promozione culturale. Viene infine proposta la creazione di tre istituti, anch'essi centrali, dotati di autonomia funzionale e contabile: l'istituto per il catalogo; per il restauro; per la patologia del libro. Questi enti sono posti alle dirette dipendenze del Ministro per i beni culturali e ambientali¹⁵².

Per quanto riguarda il Consiglio nazionale dei beni culturali e i comitati di settore, il gruppo di studio si esprime dopo aver esaminato attentamente le questioni legate alla composizione del Consiglio e delle competenze che dovranno essere attribuite a quest'ultimo. In questo senso è ritenuto necessaria un'ampia rappresentatività al suo interno da parte dell'ambito culturale, degli enti delle comunità locali e dell'amministrazione dei beni culturali. Si suggerisce quindi che il Consiglio sia composto da esperti designati dalle regioni e della province di Trento e Bolzano; da venti docenti universitari di materie afferenti all'ambito di competenza del Ministero (eletti dai docenti stessi); dieci rappresentanti delle accademie riconosciute con decreto dal Ministero (eletti dalle stesse accademie); da dieci illustri personalità del mondo della cultura e dell'arte e infine da quaranta rappresentanti del Ministero ripartiti per i loro diversi ruoli (eletti dai dipendenti del Dicastero). La presidenza del Consiglio è attribuita al Ministro in carica allo scopo di creare un raccordo

¹⁵¹ Cfr. Ibidem.

¹⁵² Cfr. Ivi, p. 258.

istituzionale tra l'organo consultivo e l'Amministrazione attiva nella persona del Ministro. Si prevede che debba essere rinnovato ogni tre anni. Il Consiglio nazionale per i beni culturali è dunque un organo consultivo del nuovo Ministero e secondo le indicazioni del gruppo di lavoro gli viene attribuita la funzione di esprimere parere:

- a) sull'indirizzo generale dell'attività del Ministero, in particolare sui criteri e i metodi di intervento;
- b) sui programmi annuali e pluriennali di spesa, in particolare sulla ripartizione per settori;
- c) sulle questioni previste dalla legge;
- d) su qualsiasi problema sottoposto dal Ministro, attinente al patrimonio culturale e all'ambiente¹⁵³.

Il Consiglio dovrebbe essere ripartito poi in cinque comitati di settore:

- 1) per i beni di interesse artistico;
- 2) per le accademie e le biblioteche;
- 3) per gli archivi di Stato;
- 4) per l'archeologia;
- 5) per i beni di interesse storico e ambientale¹⁵⁴.

Proseguendo sempre secondo le indicazioni del gruppo di studio ciascun comitato dovrebbe essere presieduto da un membro eletto a maggioranza semplice dal comitato stesso e assumerebbe *de jure* la carica di vicepresidente del Consiglio nazionale. La composizione dei comitati di settore dovrebbe essere poi determinata con decreto del Ministro per assicurare la presenza di tutte le componenti del Consiglio nazionale e nella stessa proporzione. Il Comitato dovrebbe poi procedere, per il settore di sua competenza, sulla base delle scelte adottate dal Ministro e approvate dal Consiglio nazionale, alla disposizione dei piani annuali e pluriennali degli interventi da realizzare e alla elaborazione dei criteri di carattere generale da

¹⁵³ Cfr. Ivi, p. 259.

¹⁵⁴ Cfr. Ibidem.

adottare in ordine agli interventi stessi, formulando così proposte al Ministro che se approvate diverrebbero vincolanti per gli organi di amministrazione del Ministero¹⁵⁵.

Il 15 maggio 1975 proseguono i lavori per l'elaborazione delle norme che avrebbero tracciato la nuova struttura del neonato Ministero, secondo la legge n. 5 del 29 gennaio 1975 (doc.041). La Commissione consultiva per l'emanazione delle norme delegate relative al riordinamento dei ruoli ed alla riorganizzazione degli uffici e degli organi consultivi del Ministero per i beni culturali e ambientali è inoltre nota come Commissione Giannini¹⁵⁶ dal nome del suo presidente Prof. Massimo Severo Giannini. Il gruppo di lavoro è composto da 34 membri selezionati tra i maggiori esponenti del mondo culturale e artistico del periodo, oltre che dai rappresentanti sindacali del settore e da quelli regionali. Fanno parte della Commissione il Ministro Giovanni Spadolini, il Sottosegretario ai Beni Culturali Alberto Spigaroli, il Capo di Gabinetto del Ministero Michele Savarese, il Capo dell'ufficio legislativo Umberto Tarin, il Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti Salvatore Accardo, il Direttore Generale degli Archivi di Stato Marcello Del Piazzo, il Direttore Generale delle Accademie e Biblioteche Beniamino Macaluso e Salvatore Italia della stessa Direzione Generale; i membri del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti Giulio Carlo Argan, Guglielmo De Angelis D'Ossat, Massimo Pallottino e Giorgio Vigni come ispettore Centrale presso la Direzione Generale Antichità e Belle Arti; Gino Barbieri del Consiglio Superiore degli Archivi di Stato; Giovanni Cassandro del Consiglio Superiore delle Accademie e Biblioteche, Romano Cammarata come rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione, Bixio Cappucci del Ministero del Tesoro, Emilio Dacunto come rappresentante del Ministero degli Interni, Pasquale De Rosa dell'Ufficio per l'Organizzazione della Pubblica Amministrazione, Vittorio Raimondo per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Mario Schinaia del Ministero per le Regioni. Come rappresentanti delle Regioni prendono parte alla Commissione, Augusto Barbera (Emilia- Romagna), Vito Bozzi (Puglia), Carlo Fontana (Lombardia); i rappresentanti sindacali Alessandra Mellucco (CGIL), Vincenzo De Luca (CISL), Luciano Arganelli (UIL); in qualità di esperti vengono

¹⁵⁵ Cfr. *Ibidem*.

¹⁵⁶ Cfr. A. Ragusa, *I giardini delle muse. Il patrimonio culturale ed ambientale in Italia dalla Costituente all'Istituzione del Ministero (1946-1975)*, Franco Angeli, Milano, 2014, p. 394.

chiamati Franco Borsi, Fabio Merusi, Mario Pacelli, Umberto Potoschnig, Alberto Predieri, Fabio Roversi Monaco, Silvano Tosi, oltre allo stesso Massimo Severo Giannini¹⁵⁷.

Durante la prima seduta al Palazzo del Collegio Romano, vengono illustrati da Spadolini i lavori del gruppo di studio che, come si è potuto osservare in precedenza, indicano le linee generali delle norme delegate che dovranno dare un carattere atipico al nuovo Dicastero con delle strutture che consentano “il raccordo tra il momento scientifico e quello amministrativo, avvalendosi della collaborazione del nuovo Consiglio superiore per i beni Culturali”¹⁵⁸. Prosegue il Prof. Giannini affermando come sia stata uniformemente seguita dal gruppo di studio la tendenza a realizzare il massimo decentramento possibile delle funzioni e che sia necessario affrontare le questioni relative alla struttura e alle funzioni da attribuire ai Comitati di settore previsti dal documento elaborato¹⁵⁹.

In particolare per quanto riguarda la struttura amministrativa del settore dei musei e dei monumenti Spadolini ritiene che il settore debba essere unificato con quello dell’ambiente in un più vasto quadro della tutela della situazione ambientale sotto il profilo dei valori culturali che in essa si identificano¹⁶⁰. Dalla riunione emergono i diversi punti di vista degli esperti che pongono esigenze e questioni riguardo alla nuova struttura. Per De Angelis D’Ossat è opportuno mantenere le strutture esistenti oppure prevedere tre settori distinti rispettivamente per i beni storico-artistici, per l’archeologia e per i monumenti e l’ambiente. Per Del Piazzo sarebbe opportuno affrontare il problema degli organi periferici della Direzione Generale degli Archivi di Stato. Prospetta quindi come soluzione auspicabile sotto il profilo tecnico-scientifico l’attribuzione alla stessa Direzione Generale delle competenze relative ai mezzi audiovisivi. Per l’archeologo Pallottino è necessario mantenere distinto almeno sotto il profilo organizzativo, il settore dell’archeologia dagli altri settori. Il Prof. Macaluso pone la questione della Direzione Generale delle Biblioteche che è

¹⁵⁷ Cfr. Ivi, pp. 273-274.

¹⁵⁸ Cit. Fondazione Spadolini-Nuova Antologia, Archivio Giovanni Spadolini, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, fald.IV, Relazione: *Commissione consultiva per la emanazione delle norme delegate relative al riordinamento dei ruoli ed alla riorganizzazione degli uffici e degli organi consultivi del Ministero per i beni culturali e ambientali* p. 1.

¹⁵⁹ Cfr. Ibidem.

¹⁶⁰ Cfr. Ivi, p. 2.

priva di organi periferici e concorda con la soluzione di Dal Piazzo per quanto riguarda i mezzi audiovisivi. Con il suo intervento Barbieri, evidenzia che nel documento predisposto dal gruppo di studio viene enfatizzata la struttura periferica a danno di quella centrale alla quale non possono spettare le funzioni di elaborazione scientifica e di indirizzo generale. A questo punto interviene Barbera, rappresentante della Regione Emilia-Romagna, ricordando che come previsto nella recente riforma sulla pubblica amministrazione in esame al parlamento, devono essere chiesto il parere alle Regioni in materia di ristrutturazione degli organi periferici del Ministero. Dello stesso parere è Schinaia, allo scopo di un raccordo tra azione statale e azione regionale. Dal punto di vista del rappresentante sindacale della CISL De Luca è opportuno avere chiare indicazioni sui problemi relativi alla sistemazione del personale e formula alcune critiche sulla mancata formalizzazione delle nuove strutture a livello regionale, circa il riordinamento delle soprintendenze archivistiche e sulla previsione di appositi servizi di sicurezza che secondo il suo parere devono essere oggetto di ulteriori approfondimenti per evitare possibili equivoci sulle soluzioni proposte. Conclude poi rilevando la mancanza di coordinamento tra la relazione elaborata dal gruppo di studio ed il provvedimento sulla riforma della pubblica amministrazione in esame al Parlamento¹⁶¹.

Nella replica di Spadolini si rileva che i rapporti tra organi statali e regionali in materia di beni culturali ed ambientali devono essere regolati secondo quanto disposto dall'art. 9 della Costituzione in un quadro generale dell'articolazione dei poteri pubblici. In questo senso la funzione di promozione e di elaborazione culturale rimane demandata agli organi dell'amministrazione centrale. Prosegue fornendo alcuni chiarimenti in merito alle soprintendenze archivistiche, i cui responsabili faranno parte delle conferenze dei soprintendenti mentre per quanto riguarda l'organizzazione periferica del settore delle biblioteche sottolinea la sua particolarità costituita dall'esistenza delle biblioteche nazionali. Si dichiara poi concorde sull'autonomia organizzativa del settore dell'archeologia, anche se potrebbero sorgere questioni relative agli oneri finanziari indotti dal notevole aumento degli organi dell'amministrazione centrale¹⁶². Per quanto riguarda invece il provvedimento sulla riforma della pubblica amministrazione, secondo Spadolini: “[...] il vero

¹⁶¹ Cfr. Ivi, p. 3.

¹⁶² Cfr. Ivi, pp. 4-5.

problema non è di contrastarne lo spirito, anticipando anzi nelle norme delegate da emanare alcuni principi innovatori[...]”¹⁶³. Per quanto riguarda l’invio dello schema delle norme alle Regioni in modo che possano esprimere il loro parere, il Ministro si esprime in senso favorevole¹⁶⁴.

Conclude la seduta il Prof. Giannini rilevando che nel documento, elaborato dal gruppo di studio, è prevista anche l’autonomia dei maggiori musei e gallerie e afferma che la questione relativa all’esatta individuazione dei settori di competenza degli organi centrali, in particolare per quanto riguarda i monumenti, potrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti¹⁶⁵.

Durante la seduta del 28 maggio, facendo riferimento alla prevista autonomia dei musei, Argan interviene ponendo la questione su una loro possibile libertà sugli acquisti. Questo secondo la risposta di Giannini implicherebbe la necessità di intervenire sulla legge vigente ed esula dalle funzioni di delega al Governo. Durante il suo intervento il prof. Accardo, sottolinea l’obbligo di ricordare la separazione tra interventi diretti e interventi indiretti delle Soprintendenze per ciò che riguarda la manutenzione e il ripristino dei beni e di allargare l’ambito di interventi indiretti, ponendo poi in rilievo il nesso indissolubile che esiste, per quanto riguarda gli enti dell’amministrazione centrale, tra le funzioni legate all’assetto territoriale, alla tutela dei monumenti ed alla archeologia. Per quanto riguarda la problematica relativa agli organi periferici, afferma l’esigenza di demandare le funzioni relative alla catalogazione, al restauro ed alla patologia del libro a enti centrali che trovano nei laboratori la loro estensione periferica. Conclude il suo intervento rilevando il bisogno di prevedere in ogni Regione un organo che funga da interlocutore per l’amministrazione periferica. Su sollecitazione di Giannini in merito a quanto affermato, Accardo dichiara di credere opportuna la delega alle Regioni, ad esempio, in materia di vigilanza sui musei e sulle biblioteche degli enti locali e chiarisce che l’organo cui fa riferimento, dovrebbe essere tale da rendere possibile un rapporto istituzionale tra Amministrazione statale e regionale in materia di Beni Culturali¹⁶⁶.

¹⁶³ Cit. Ivi, p. 4.

¹⁶⁴ Cfr. Ibidem.

¹⁶⁵ Cfr. Ivi, p. 5.

¹⁶⁶ Cfr. Ivi, Seduta del 28 maggio 1975, p. 2.

Nel suo intervento il Prof. Pallottino, dopo aver sottolineata l'esigenza di mantenere distinto dagli altri settori quello dell'archeologia e la necessità di introdurre un rapporto tra organi periferici, organi centrali e Comitati di settore, si sofferma sulla questione delle istituzioni scientifiche; secondo il suo pensiero, dovrebbero essere separate dal settore dei beni librari. Prospetta inoltre l'esigenza di una precisa individuazione degli organi periferici che si intendono creare e si dichiara favorevole all'autonomia amministrativa, solamente per i maggiori musei archeologici. Ritiene altresì che debbano essere individuate delle Soprintendenze speciali. Enti periferici aventi funzione di gestione dei musei e organi speciali solo per singoli specifici settori come ad esempio: l'architettura medievale, la numismatica e l'arte moderna e contemporanea. Dopo aver evidenziato il bisogno di stabilire che il personale specializzato possa avere uno sviluppo di carriera nell'ambito delle sue funzioni, individua tra gli istituti centrali da fondare, quello per la documentazione e la pubblicazione, per le ricerche tecnologiche e per i restauri oltre ad un eventuale centro elettronico, ai servizi didattici e di sicurezza. Conclude poi il suo intervento ponendo in evidenza il ruolo di promozione culturale delle Accademie e esprimendo il suo parere favorevole sulla configurazione del Consiglio nazionale dei Beni Culturali, a condizione che i membri dei Comitati di Settore, siano di alta qualificazione scientifica e che allo stesso Consiglio siano attribuite funzioni di rilevanza culturale e scientifica¹⁶⁷.

Nell'intervento di Franco Borsi si sottolinea la necessità di comprendere nel concetto di ambiente anche i beni architettonici e indica tra gli istituti centrali da realizzare quello per la rilevazione e la catalogazione dei beni e come suggerito in precedenza da Pallottino, ritiene necessaria l'individuazione di un elenco preciso degli istituti da creare oltre a un maggior chiarimento sull'inserimento nella organizzazione del Ministero delle Soprintendenze centrali¹⁶⁸. Il Direttore Generale degli Archivi di Stato, Del Piazzo, interviene sollecitando la presenza degli archivisti di Stato nel Consiglio nazionale in misura maggiore di quella prevista nella Giunta esecutiva del Consiglio nazionale degli Archivi di Stato. Termina sottolineando l'importanza degli

¹⁶⁷ Cfr. Ivi, p. 3.

¹⁶⁸ Cfr. Ivi, p. 3.

archivi presenti in alcune accademie e auspicando un'intensa partecipazione degli Archivi di Stato all'attuazione della politica generale dei beni culturali¹⁶⁹.

Proseguendo nell'analisi del dibattito interno alla Commissione emerge la questione posta nell'intervento del Prof. Vigni della Direzione Generale Antichità e Belle Arti sulla struttura degli enti periferici. Egli rileva una contraddizione nel documento del Gruppo di Studio, nel quale viene affermata l'esigenza di mantenere inalterata la struttura delle Soprintendenze ma che allo stesso tempo si prevedono profonde modifiche alla loro composizione, sollevando in questo senso, dei dubbi sulla possibilità di istituzionalizzare, oltre un certo limite, il principio di autonomia per questi organi periferici. In merito risponde Giannini, dichiarando che i cambiamenti sono da riferirsi alla organizzazione degli organi periferici nel suo complesso¹⁷⁰.

Rispondendo alle problematiche sollevate dai membri intervenuti, il Ministro Spadolini dichiara che il Consiglio nazionale per i Beni Culturali dovrà configurarsi come organo aperto agli apporti della società civile: pertanto le sezioni da cui dovranno emanare i Comitati di Settore, potranno in questo contesto, essere successivamente aumentate. Affermando poi, l'esigenza di rimanere rigorosamente nell'ambito della delega conferita al Governo, rileva l'impossibilità di modificare il numero delle Soprintendenze esistenti¹⁷¹. Per quanto riguarda poi i rapporti con le Regioni, dopo aver sottolineato che in questo ambito non è possibile procedere ad una delega di funzioni ribadisce la necessità di non voler imporre attraverso norme statali, soluzioni che questi enti sarebbero tenuti a realizzare. Per assicurare il collegamento con l'amministrazione statale: "occorre soprattutto che le regioni svolgano funzioni promozionali nel settore dei beni culturali, restando demandate allo Stato quelle di coordinamento della metodologia scientifica"¹⁷². Rispondendo alla questione sollevata da Borsi, sull'inerenza all'ambiente dei beni architettonici, rileva che le competenze relative ai beni ambientali, si collocano in una zona di confine tra diversi ministeri e che una soluzione al problema si potrà conseguire

¹⁶⁹ Cfr. Ivi, p. 4.

¹⁷⁰ Cfr. Ivi, p. 5.

¹⁷¹ Cfr. Ibidem.

¹⁷² Cit. Ivi p. 6.

solamente con l'emanazione di nuove norme relative alla tutela dei beni culturali e ambientali. In particolare con la promulgazione di una legge-quadro urbanistica¹⁷³.

Sulla base dell'articolato del testo legislativo elaborato dal Gruppo di Studio, si svolge la seduta del 19 giugno 1975. La Commissione si riunisce all'interno dell'edificio restaurato dell'ex Biblioteca Nazionale Centrale presso il Collegio Romano dove ha tutt'ora sede il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Un luogo questo, afferma Spadolini, che ben esprime il pluralismo culturale che dovrà caratterizzare l'attività del neonato Ministero in quanto prima convento dell'ordine dei Gesuiti e successivamente dal 1870 destinato dallo Stato liberale a centro culturale¹⁷⁴. Dopo le considerazioni del Ministro prende la parola il Capo dell'Ufficio Legale Michele Savarese, illustrando le norme relative al Consiglio Nazionale per i beni culturali e ambientali e all'amministrazione centrale:

Art.1

È istituito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali con le seguenti attribuzioni:

- a) pronunciarsi per la tutela degli interessi concernenti i beni culturali e ambientali, sugli strumenti per la programmazione generale e settoriale dello Stato, nonché sulla attuazione dei medesimi;
- b) esprime parere sui programmi nazionali per i beni culturali e ambientali predisposti dall'Amministrazione;
- c) verificare i rapporti annuali di attività e di attuazione di programmi predisposti dagli Uffici e dagli Istituti speciali;
- d) esprimere pareri, a richiesta del Ministro, su schema di atti normativi e amministrativi generali;
- e) esprimere pareri sulle questioni di carattere generale relative ai beni culturali e ambientali e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Ministro, anche a richiesta di Regioni e di Enti culturali;
- f) pronunciarsi sulle questioni ad esso demandate da leggi o regolamenti.

¹⁷³ Cfr. Ibidem.

¹⁷⁴ Cfr. Fondazione Spadolini-Nuova Antologia, Archivio Giovanni Spadolini, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali fald.IV Relazione: *Commissione consultiva per la emanazione delle norme delegate relative al riordinamento dei ruoli ed alla riorganizzazione degli uffici e degli organi consultivi del Ministero per i beni culturali e ambientali* 19 giugno 1975 p. 1.

Art. 2

Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali è presieduto dal Ministro.

Si compone di 61 membri dei quali:

- a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del Bilancio e della Programmazione Economica, dell'Interno, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste e della Pubblica Istruzione;
- b) 10 rappresentanti delle Regioni designati dalla Commissione consultiva interregionale di cui all'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;
- c) 17 professori universitari di ruolo;
- d) 17 rappresentanti del personale scientifico dell'Amministrazione;
- e) 6 rappresentanti del restante personale designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- f) 5 rappresentanti degli Enti locali designati dall'ANCI;
- g) 1 rappresentante dell'arte sacra scelto dal Ministro

I membri di cui alle lettere c) e d) sono eletti dai rispettivi corpi eligenti determinati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e secondo modalità del medesimo stabilite.

I membri del Consiglio nazionale sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e durano in carica quattro anni; sono confermabili per una sola volta. Cessando, in durata di carica, uno dei membri elettivi, subentra il primo dei non eletti; cessando uno dei membri designati si provvede, entro 30 giorni, alla sostituzione; in difetto provvede il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto.

Art.3

Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno un vice presidente; adotta un regolamento interno; si riunisce almeno due volte l'anno o quando lo convochi il Ministro o ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti; per la trattazione di

particolari questioni possono aggregarsi con voto consultivo rappresentanti di Amministrazioni statali, regionali e locali, di enti culturali, nonché esperti.

Presso il Consiglio nazionale è costituita una segreteria permanente, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali¹⁷⁵.

Sul tema interviene il rappresentante della CISL Vincenzo De Luca a nome delle organizzazioni sindacali. Egli afferma che il Consiglio dovrebbe essere un organo politico del Ministero, e che i rappresentanti di tutte le Regioni ne devono far parte, in particolare quelle aventi competenza legislativa esclusiva in materia, diminuendo contemporaneamente di cinque membri ciascuno la rappresentanza dei professori universitari e del personale scientifico. Inoltre il Consiglio, in base ad un proprio regolamento interno, dovrebbe ripartirsi in gruppi di studio ai quali dovrebbe essere affidata la funzione di pronunciarsi su questioni di particolare urgenza¹⁷⁶. Sull'aumento del numero dei rappresentanti delle Regioni nel Consiglio, si dichiara d'accordo anche il Prof. Augusto Barbera della Regione Emilia-Romagna. Prosegue poi affermando che questi dovrebbero essere scelti tra esperti e membri di organismi culturali locali. Anche secondo lui si dovrebbe procedere alla riduzione dei professori, aumentando a due, gli esperti di arte sacra, da designarsi dalla Pontificia Commissione competente¹⁷⁷. Il Prof. Pallottino esprimendosi a titolo personale e a nome della prima sezione del Consiglio superiore è concorde con la proposta di inserire un rappresentante per ogni Regione, nella misura in cui si possa trovare un soluzione ideata per quanto riguarda la rappresentanza delle associazioni culturali di maggiore rilevanza. Conclude il suo intervento esprimendo preoccupazioni per uno svuotamento del contenuto culturale del Ministero:

“tale tendenza può, a suo avviso, riscontrarsi nella tendenza a ridurre il numero dei docenti universitari e dei Soprintendenti membri del Consiglio e a comprimere le

¹⁷⁵ Fondazione Spadolini-Nuova Antologia, Archivio Giovanni Spadolini, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, fald.IV, *Schema di Decreto delegato*, artt.1-3

¹⁷⁶ Cfr. Fondazione Spadolini-Nuova Antologia, Archivio Giovanni Spadolini, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali fald.IV *Relazione: Commissione consultiva per la emanazione delle norme delegate relative al riordinamento dei ruoli ed alla riorganizzazione degli uffici e degli organi consultivi del Ministero per i beni culturali e ambientali*, 19 giugno 1975 pp. 2-3

¹⁷⁷ Cfr. *I Beni Culturali Op. Cit.*, p. 291

funzioni del Comitato di settore”¹⁷⁸. Di seguito, il prof. Argan, si associa alla proposta di immettere nel Consiglio un rappresentante per ciascuna Regione, mantenendo inalterato il livello della competenza specifica¹⁷⁹.

Nel suo intervento il Prof. De Angelis d’Ossat, fa rilevare che il testo in esame si apre con le norme relative al Consiglio nazionale, e che questo esprime il significato di una esaltazione del profilo culturale scientifico delle funzioni del Ministero. In risposta agli interventi, Spadolini sottolinea che:

“[...] l’aver premesso le norme relative al Consiglio ad ogni altra norma ha voluto essere espressione dell’intendimento di sottolineare l’atipicità del Ministero: è in questo quadro che debbono collocarsi anche i rapporti tra comitati di settore ed organi amministrativi centrali, e, dall’altro lato le norme relative alla composizione del Consiglio nazionale. Da ciò deriva, tra l’altro, che, per motivi inerenti alla stessa snellezza dell’azione amministrativa, non è possibile elevare il numero dei rappresentanti delle regioni nel Consiglio nazionale, né è opportuno modificare il rapporto tra le varie componenti il Consiglio stesso [...]”¹⁸⁰.

Proseguendo nell’analisi della struttura centrale del nuovo Ministero all’articolo 5 e 6 vengono definiti i Comitati di Settore e le loro funzioni:

Art.5

I membri si cui alle lettere c), d), f) e g) dell’art. 2¹⁸¹ vanno a costituire i seguenti Comitati di settore:

- 1) Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;
- 2) Comitato di settore per i beni archeologici;
- 3) Comitato di settore per i beni storici e artistici;
- 4) Comitato di settore per i beni archivistici;
- 5) Comitato di settore per i beni librari e i mezzi audiovisivi.

¹⁷⁸ Cit. Ivi, p. 289.

¹⁷⁹ Cfr. Ivi, p. 290.

¹⁸⁰ Cit. Ivi, pp. 290-291.

¹⁸¹ Sono questi c) i professori universitari di ruolo, d) i rappresentanti del personale scientifico dell’Amministrazione, f) i rappresentanti degli enti locali, g) i rappresentanti dell’arte sacra;

Il Comitato per i beni ambientali si compone di 9 membri; gli altri Comitati di 7 membri.

Ogni Comitato elegge a maggioranza nel proprio seno un presidente e un vice presidente.

La composizione di ciascun Comitato è determinata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Su richiesta del Ministro e dei presidenti sei singoli Comitati e per materie di comune interesse, più Comitati possono riunirsi in seduta comune.

Art.6

I Comitati di settore:

- a) adottano, per la materia di propria competenza, programmi annuali o pluriennali redatti per obiettivi o comunque determinano obiettivi di intervento;
- b) determinano metodologie e criteri di intervento;
- c) esprimono parere vincolante sugli acquisti e gli interventi su e per i beni culturali di particolare impegno.

Il Ministro può, con propri decreti, sentito il Consiglio nazionale, fissare misure, limiti e direttive.

- d) danno parere sulla istituzione, la modificazione, la soppressione di uffici, scuole e servizi del settore;
- e) danno parere su questioni loro sottoposte dal Ministro;
- f) possono chiedere agli uffici ministeriali che siano loro sottoposte questioni di particolare rilevanza;
- g) si pronunciano sulle questioni ad essi demandate da leggi e da regolamenti¹⁸².

Il Ministro Spadolini nel suo intervento alla seduta del 28 maggio sottolinea che il Consiglio nazionale dovrà configurarsi come organo aperto ai contributi della società civile e per questo le sue sezioni, dal quale dovranno emanare i Comitati di settore, potranno, in questo contesto essere successivamente aumentate¹⁸³. Il 19 giugno

¹⁸² Fondazione Spadolini-Nuova Antologia, Archivio Giovanni Spadolini, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali fald.IV *Schema di Decreto delegato*, artt. 5-6

¹⁸³ Cfr. Fondazione Spadolini-Nuova Antologia, Archivio Giovanni Spadolini, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali fald.IV *Relazione: Commissione consultiva per la emanazione delle norme*

interviene sulla questione, De Luca rilevando la necessità di eliminare le norme relative ai Comitati di settore, ai quali vengono affidate funzioni troppo ampie e tali da condizionare il Ministro stesso, come ad esempio nel caso dell'espressione di pareri vincolanti¹⁸⁴. Sulla stessa questione interviene Pasquale De Rosa, dell'Ufficio per l'organizzazione della Pubblica Amministrazione, formulando alcune considerazioni critiche e soffermandosi su alcune contraddizioni riguardo al numero dei componenti dei Comitati. Nel ribadire poi, l'esigenza di operare nel settore culturale con metodi e strumenti particolari, da cui deriva l'atipicità del Ministero e al fine di garantire la libertà e il pluralismo culturale, egli dichiara che è necessario avvalersi della collaborazione di forze culturali anche esterne al Dicastero. In questo quadro si inseriscono le norme relative ai Comitati, certamente suscettibili di perfezionamento, ma che comunque corrispondono ad una effettiva esigenza organizzativa¹⁸⁵. Con l'articolo 8, formulato nella bozza del Decreto Legge in due versioni, A e B, si prevede l'istituzione degli Uffici Centrali. Questi enti sono previsti come organi di coordinamento delle attività tra gli enti periferici e centrali del Ministero.

Art. 8 (versione A)

Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali sono istituiti:

- 1) l'ufficio centrale per i beni ambientali e architettonici;
- 2) l'ufficio centrale per i beni archeologici;
- 3) l'ufficio centrale per i beni artistici e storici;
- 4) l'ufficio centrale per i beni archivistici;
- 5) l'ufficio centrale per i beni librari e per i mezzi audiovisivi.

Gli uffici centrali coordinano le attività degli organi periferici, degli istituti centrali e locali; predispongono quanto necessario per il funzionamento dei Comitati di settore; attuano le determinazioni del Ministro e dei Comitati.

delegata relative al riordinamento dei ruoli ed alla riorganizzazione degli uffici e degli organi consultivi del Ministero per i beni culturali e ambientali, 28 maggio 1975 p. 5.

¹⁸⁴ Cfr. Ivi, Seduta del 19 giugno 1975, p. 3.

¹⁸⁵ Cfr. Ivi, p. 5.

Con decreto del Ministro è fissata la struttura degli uffici centrali e determinata la competenza delle divisioni.

A ogni ufficio centrale è preposto un dirigente generale che è membro di diritto del Comitato di settore.

(versione B)

Omissis

- 1) L'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;
- 2) l'ufficio centrale per i beni archivistici;
- 3) l'ufficio centrale per i beni librari e per i mezzi audiovisivi.

*Omissis*¹⁸⁶

In sostanza, con la seconda versione si propone un numero ridotto degli uffici; questo richiede il raggruppamento dei settori dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici. A questo proposito gli interventi in Commissione propendono a favore della prima versione: il prof. Pallottino ritiene che gli Uffici centrali dovrebbero essere strutturati come previsto dall'art.8A, mentre la soluzione 8B potrebbe essere accolta solamente come soluzione di carattere transitorio, in attesa di giungere ad una più precisa definizione dei settori di competenza. Si dichiarano favorevoli anche Giorgio Vigni della Direzione Generale Antichità e Belle Arti e Carlo Giulio Argan. Di diverso pensiero è Augusto Barbera che si ritiene d'accordo con la struttura della versione B, richiedendo peraltro ad una unificazione degli uffici centrali per gli archivi ed i beni librari o comunque di aggiungere la definizione "per le biblioteche nazionali" all'ufficio centrale per i beni librari. Il Ministro Spadolini si dichiara contrario all'unificazione proposta; sottolinea in tal senso, le differenze qualitative esistenti tra beni in delega, rispetto ai quali devono essere esercitate funzioni amministrative sulla base di diverse metodologie scientifiche¹⁸⁷.

¹⁸⁶ Fondazione Spadolini-Nuova Antologia, Archivio Giovanni Spadolini, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali fald.IV *Schema di Decreto delegato*, art. 8/A-B.

¹⁸⁷ Cfr. *I Beni Culturali* op. cit., pp. 288-291.

Infine secondo l'articolazione delle strutture viene prevista l'istituzione di una Direzione Generale del personale e un Ufficio studi, programmazione e tecnologia alle dirette dipendenze del Ministro¹⁸⁸.

Proseguendo, l'avvocato Michele Savarese fornisce alla commissione delucidazioni sui nuovi Istituti centrali che sulla base dell'Art. 11 si costituiscono in:

- a) Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione;
- b) Istituto Centrale per la patologia del libro;
- c) Istituto Centrale per il restauro;
- d) Istituto Centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche¹⁸⁹.

I nuovi enti centrali fanno capo all'Ufficio Centrale Studi, Programmazione e Tecnologia e sono dotati di autonomia amministrativa e contabile per le spese che si riferiscono all'attività svolta e a quelle di funzionamento, con l'esclusione di quelle per il personale. Alla direzione di ciascun Istituto centrale è assegnato un dirigente superiore e al loro interno devono comprendere uno o più laboratori di ricerca oltre ad un ufficio amministrativo.

Secondo il documento presentato, l'Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione deve svolgere funzioni in materia di catalogazione e documentazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico-artistico e ambientale e in particolare elaborare programmi di catalogazione generale dei beni culturali fissandone la metodologia; deve coordinare e controllare l'attività esecutiva di catalogazione e documentazione; costituire e gestire il catalogo generale dei beni culturali; curare le pubblicazioni inerenti alla attività svolte; curare i rapporti con istituzioni straniere, pubbliche e private, e con organismi internazionali interessati alla catalogazione e documentazione dei beni culturali. All'interno dell'Istituto si prevede che siano trasferite le competenze, il personale e le attrezzature tecniche del

¹⁸⁸ Fondazione Spadolini-Nuova Antologia, Archivio Giovanni Spadolini, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali fald.IV *Schema di Decreto delegato*, art. 9

¹⁸⁹ Cit. Ivi, art. 11.

Gabinetto fotografico nazionale del quale si prevede la soppressione all'articolo 13 del documento¹⁹⁰.

L'istituto centrale per la patologia del libro svolge funzioni in materia di restauro di materiale bibliografico e in particolare studia i processi di fabbricazione del libro e la natura, l'origine e la genesi delle alterazioni fisiche e biologiche; elabora adeguati mezzi di previsione e di lotta tanto nei casi particolari quanto nella profilassi e nel risanamento dei depositi librari; esegue, a scopo di studio e con l'ausilio di mezzi sperimentali, il restauro di materiale bibliografico con particolare riguardo a quello raro e di pregio¹⁹¹. In merito al Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di Stato troviamo nel volume *I Beni Culturali* troviamo l'articolo 15 viene riportato in due versioni¹⁹². Nella prima versione è prevista la ristrutturazione del Centro come sezione autonoma dell'Istituto centrale per la patologia del libro, mentre nella seconda è soppresso e trasferito all'Istituto. Secondo quanto ricostruito recentemente da Andrea Ragusa nel suo volume, "I giardini delle muse", questa scelta scaturisce la dura reazione del Direttore Generale degli Archivi di Stato, Marcello Del Piazzo, che tramite una lettera inviata a Spadolini il 18 giugno del 1975, accusa la Commissione di non aver voluto informarsi sulla materia di competenza del Centro trascurando la sua rilevanza¹⁹³. La norma nonostante questo intervento viene mantenuta. Per quanto riguarda l'Istituto centrale per il restauro, secondo le indicazioni del testo presentato, ha il compito di svolgere ricerca finalizzata agli interventi di preservazione, tutela e restauro dei beni culturali di interesse archeologico e storico-artistico. In particolare viene previsto lo svolgimento di indagini sistematiche sull'influenza che fattori chimici, fisici e biologici esercitano nei processi di deterioramento e sui mezzi atti a prevenirne e fermarne gli effetti. Inoltre ha il compito di eseguire analisi dettagliate, chimiche e strutturali dei prodotti dell'attività umana che abbiano rilevanza sotto il profilo storico e artistico, fino alla determinazione di fase ed alla ricerca di isotopi radioattivi; presta consulenza, assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero nonché alle

¹⁹⁰ Cfr. Ivi, art. 12-13.

¹⁹¹ Cfr. Ivi, art. 14.

¹⁹² Cfr. *I Beni Culturali* Op. Cit. pp. 264-265.

¹⁹³ Cfr. *I giardini delle muse* Op. Cit. p. 403.

Regioni; provvede all'insegnamento del restauro e a corsi di aggiornamento per il personale tecnico; effettua restauri per interventi di particolare complessità¹⁹⁴.

Le funzioni dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche e per le informazioni bibliografiche, riguardano la catalogazione del patrimonio librario conservato nelle biblioteche pubbliche. Nello specifico fornisce agli studiosi italiani e stranieri informazioni bibliografiche per agevolare le loro ricerche, segnalando le biblioteche o le collezioni in cui possono essere trovati pubblicazioni, manoscritti o documenti di loro interesse; corrisponde con gli Istituti bibliografici degli altri Stati e funziona da organo intermediario per lo scambio di informazioni di carattere bibliografico; redige, pubblica e diffonde il catalogo unico delle biblioteche italiane¹⁹⁵.

All'articolo 19 del disegno preso in esame è prevista la costituzione presso ciascun Istituto di un comitato di gestione composto da:

- a) il direttore dell'Istituto, presidente;
- b) i direttori dei laboratori e il capo del servizio amministrativo;
- c) due funzionari della carriera direttiva appartenenti, rispettivamente al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro;
- d) un rappresentante del personale in servizio presso l'Istituto, eletto dal personale stesso secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Inoltre

Le funzioni di segretario sono esercitate da un ragioniere economo dell'Istituto. I componenti di cui alle lettere c), d) e il segretario sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni e sono riconfermabili¹⁹⁶.

Sempre secondo il dettato proposto rimangono in vigore le norme, fino ad allora vigenti, relativa al Gabinetto delle stampe, alla Calcografia nazionale, all'Opificio delle pietre dure, al Museo delle arti e tradizioni popolari e al Museo nazionale d'arte orientale. Al loro riordinamento si sarebbe provveduto con decreto del Ministro per i

¹⁹⁴ Cfr. Fondazione Spadolini-Nuova Antologia, Archivio Giovanni Spadolini, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali fald.IV *Schema di Decreto delegato*, art. 17.

¹⁹⁵ Cfr. Ivi, art.18.

¹⁹⁶ Cfr. Ivi, art.19.

beni culturali e ambientali, di concerto con gli altri Ministri interessati dopo aver sentito i Comitati di settore competenti¹⁹⁷.

Non sono previste innovazioni all'ordinamento dell'Archivio Centrale dello Stato, della Discoteca di Stato e della Divisione I dei servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, salva la possibilità di un riordino attraverso Decreto del Ministro e sentiti i Comitati competenti¹⁹⁸.

Con l'articolo 26, viene proposto il funzionamento e la configurazione, in istituti separati di: musei, complessi archeologici e altri stabilimenti che conservino beni culturali dello Stato e che abbiano "preminente importanza", nonché delle biblioteche. Questi dovrebbero avere autonomia finanziaria, contabile e contrattuale secondo un regolamento emanato dal Ministro per i beni culturali e del tesoro. È prevista inoltre la figura di un Soprintendente con funzione di direttore scientifico e amministrativo¹⁹⁹. Secondo il Prof. Mario Pacelli che la disposizione nasce dall'esigenza di immettere le forze culturali nella gestione di questo tipo di enti culturali. Durante la seduta del 27 giugno intervengono sulla questione vari membri della Commissione: il prof. Bozzi dichiara di non essere d'accordo sulla formulazione dell'articolo per quanto riguarda le biblioteche che sono rette da un Rettore e non da un Soprintendente. Salvatore Italia, della Direzione Generale delle Accademie e Biblioteche, chiede che nel testo venga specificato che quelle a cui fa riferimento la norma sono le biblioteche pubbliche statali ed il prof. Pallottino esprime la sua perplessità sull'applicazione dell'articolo ai complessi archeologici. A questo punto Spadolini chiede alla Commissione di esprimersi sul tema. Il prof. Argan ritiene che la norma possa trovare applicazione solo per un numero limitato di grandi istituti da individuare con atto normativo e inoltre secondo la sua opinione l'articolo eccede la delega conferita al Governo in quanto darebbe luogo ad un aumento dei posti di dirigente. Su quest'ultimo punto esprimono la loro perplessità anche Spadolini e il rappresentante della CISL De Luca che dichiara inoltre opportuna la formazione di consorzi dei musei con minore rilevanza. Barbera e De Angelis d'Ossat si esprimono sul tema degli acquisti ritenendo possibile un'autonomia limitata attraverso l'istituzione di comitati di patronato che abbiano la

¹⁹⁷ Cfr. Ivi, art. 23.

¹⁹⁸ Cfr. Ivi, art. 24-25

¹⁹⁹ Cfr. Ivi, art. 26

funzione di decidere circa gli acquisti da effettuare avvalendosi di finanziamenti privati²⁰⁰.

Gli ultimi articoli (28-34) del testo proposto prospettano la nuova disciplina riguardo gli organi periferici del nuovo Ministero seguendo il modello delle Soprintendenze.

Come afferma Spadolini durante un suo intervento in Commissione²⁰¹, mosso dalla richiesta di chiarimenti da parte di Barbera, con l'art. 28 si tende solo a confermare strutture già esistenti. Sono difatti istituite le Soprintendenze centrali alle antichità egizie²⁰², con sede a Torino e dell'arte moderna e contemporanea²⁰³ con sede a Roma. Il Museo egizio e la Galleria nazionale d'arte moderna hanno autonomia amministrativa e i loro rapporti con le Soprintendenze centrali dovranno essere disciplinati con decreto del Ministro²⁰⁴.

L'articolo successivo delinea le strutture periferiche del Ministero:

- a) le Soprintendenze archeologiche;
- b) le Soprintendenze per i beni artistici e storici;
- c) le Soprintendenze archivistiche;
- d) gli Archivi di Stato.

Il numero e la sede degli organi periferici vengono mantenuti con la possibilità di modificare circoscrizioni, competenze e tramite Decreto del Ministro e sentito il parere del Comitato di settore competente²⁰⁵.

Durante la seduta del 27 giugno, l'archeologo Massimo Pallottino, soffermandosi sulle Soprintendenze centrali, rileva l'opportunità di istituire oltre a quelle previste, una Soprintendenza per la preistoria e l'etnografia e altre con compiti di alta specializzazione. Procede dichiarando che l'art. 30 sulle tutele affidate alle diverse

²⁰⁰ Cfr. *I Beni Culturali* Op. Cit. pp. 292-294

²⁰¹ Cfr. Ivi, p. 291

²⁰² L'ente nasce nel 1904, con regio decreto n. 431, come Sovrintendenza sugli scavi, sui musei e sugli oggetti d'antichità.

²⁰³ La Galleria d'arte moderna diviene Soprintendenza secondo la legge del 22 maggio 1939 n. 823

²⁰⁴ Cfr. Fondazione Spadolini-Nuova Antologia, Archivio Giovanni Spadolini, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali fald.IV *Schema di Decreto delegato*, art. 28.

²⁰⁵ Cfr. Ivi, art. 29.

Soprintendenze, costituisce una tautologia e lo definisce superfluo, purché non ne venga integrato il contenuto. Spadolini risponde facendo rilevare che le responsabilità assegnate alle Soprintendenze archivistiche e ai beni ambientali rappresentano un'innovazione rispetto alla normativa vigente²⁰⁶. Alle prime è affidata la vigilanza sugli archivi degli Enti pubblici e sugli archivi di interesse storico, di cui sono proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, i privati; istituiscono, invece, permanenti relazioni con le amministrazioni regionali e comunali secondo le leggi regionali eventualmente esistenti, le Soprintendenze ai beni ambientali, secondo l'assetto urbanistico dei beni medesimi. Rispetto alle Soprintendenze archeologiche è affidata la tutela degli interessi archeologici, mentre per quelle per i beni artistici e storici e per i beni ambientali e architettonici sono affidate competenze rispettivamente alla legge 1° giugno 1939, n.1089 e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497²⁰⁷.

Continuando nell'analisi del decreto in esame alla Commissione, nell'articolo 31 si dispone che i Soprintendenti affidati agli uffici di ciascuna Regione si debbano incontrare presso la sede del Soprintendente più anziano, almeno quattro volte durante l'anno. Questo organizzando conferenze allo scopo di scambiare reciproche informazioni e proposte sull'attività di rispettiva competenza e del coordinamento intersettoriale delle attività stesse. Agli incontri devono essere invitati anche rappresentanti di altri organi periferici dello Stato, le cui competenze istituzionali abbiano rilevanza ai fini del coordinamento dell'azione amministrativa nell'ambito del settore dei beni culturali e ambientali. Alle conferenze deve partecipare inoltre, un rappresentante della Regione, designato dall'organo regionale competente. I risultati e le proposte che scaturiscono dalle riunioni, costituiscono la base dei programmi operativi predisposti dalle singole Soprintendenze e devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale dei beni culturali.

Per ciò che riguarda il funzionamento interno degli enti periferici, presso ciascuna Soprintendenza è istituito un Consiglio presieduto dal Soprintendente o in sua assenza dal funzionario più elevato in grado. Fanno parte del Consiglio i funzionari

²⁰⁶ Cfr. *I Beni Culturali Op. Cit.* p. 289.

²⁰⁷ Cfr. Fondazione Spadolini-Nuova Antologia, Archivio Giovanni Spadolini, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali fald.IV *Schema di Decreto delegato*, art. 30.

della carriera dei Soprintendenti in sede, il funzionario amministrativo insieme a tre rappresentanti del personale eletti dai restanti addetti interni. L'organo ha il compito di esprimere parere sull'organizzazione e lo svolgimento dei servizi, sul migliore impiego delle risorse umane e sulle questioni poste in esame dal Soprintendente.

Le modalità di elezione, convocazione e funzionamento del Consiglio devono essere stabilite tramite decreto del Ministro. Per ogni città sede di organi del Ministero per i beni culturali e ambientali si prevede l'istituzione di un Ufficio amministrativo alla cui direzione è preposto un dirigente della carriera amministrativa del Ministero. La struttura predisposta presta collaborazione giuridico-amministrativa agli organi periferici dell'Amministrazione.

In particolare si dispone che debba provvedere:

- a) alla stipulazione dei contratti deliberati dall'organo competente ed ai relativi impegni di spesa;
- b) alla concessione di congedi straordinari e aspettative per motivi di salute;
- c) alla liquidazione di indennità di missione e trasferimento;
- d) al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità dell'impiegato fino alla fase del parere del Collegio medico-militare compresa;
- e) alla attribuzione di benefici combattentistici;
- f) all'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio, anche anticipati;
- g) al riconoscimento di anzianità ai fini di carriera;
- h) al riscatto di servizio pre-ruolo ai fini del trattamento di quiescenza;
- i) alla liquidazione delle pensioni;
- l) alle spese di funzionamento degli organi periferici;
- m) e ad ogni altro adempimento previsto dagli artt. 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

L'Ufficio amministrativo deve inoltre prevedere ai bandi e allo svolgimento dei concorsi regionali sulla base delle ordinanze ministeriali²⁰⁸.

Infine all'articolo 34 si predispose che in ogni capoluogo di Regione venga istituito un Comitato regionale per i beni culturali, composto dai Soprintendenti che

²⁰⁸ Cfr. Fondazione Spadolini-Nuova Antologia, Archivio Giovanni Spadolini, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali fald.IV *Schema di Decreto delegato*, artt. 32-33

costituiscono la conferenza regionale e in numero pari di membri rappresentanti della Regione. Al suddetto Comitato sono affidate funzioni di:

- a) collegamento permanente tra lo Stato e la Regione;
- b) coordinamento delle iniziative e delle attività esecutive dello Stato e della Regione;
- c) di promozione e di proposta di interventi, amministrativi e tecnici, da parte dello Stato e della Regione²⁰⁹.

Sulla costituzione del Comitato regionale interviene Fabio Roversi Monaco rilevando che la funzione a questo attribuita è di auto-coordinamento e che non contrasta con alcun principio di carattere generale. Augusto Barbera in merito afferma che il coordinamento a livello locale, tra Stato e Regione deve essere realizzato su base paritaria e sottolinea la possibilità che il Comitato in questione possa essere integrato con rappresentanti degli enti locali. Propone pertanto di aggiungere dopo il penultimo comma dell'art. 34, i seguenti commi:

“Il coordinamento di cui al punto 3 si esplica mediante lo scambio di informazioni reciproche, la predeterminazione di disegni comuni di attività, la programmazione annuale e pluriennale di iniziative comuni o comunque di iniziative singole dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, nel rispetto delle competenze previste dalle leggi vigenti.

In relazione agli argomenti dell'ordine del giorno, di volta in volta, possono essere chiamati a prendere parte ai lavori della Commissione anche rappresentanti degli enti locali interessati e delle altre amministrazioni la cui attività abbia incidenza sul territorio e sulla politica culturale, nonché i rappresentanti delle organizzazioni culturali, sociali e sindacali interessate.

La Commissione può altresì chiamare a partecipare alle proprie sedute esperti, cui possono anche essere affidati incarichi di ricerca e di studio ai sensi dell'art. 380 del Testo Unico 10 gennaio 1957 n. 3 sugli impiegati civili dello Stato”²¹⁰.

²⁰⁹ Cfr. Ivi, art. 34.

²¹⁰ Cit. Fondazione Spadolini-Nuova Antologia, Archivio Giovanni Spadolini, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali fald.IV Relazione: *Commissione consultiva per la emanazione delle norme delegate relative al riordinamento dei ruoli ed alla riorganizzazione degli uffici e degli organi consultivi del Ministero per i beni culturali e ambientali*, 19 giugno, 1975 pp. 6-7.

Secondo quanto afferma la rappresentante della CGIL Alessandra Melucco nell'azione di raccordo e di programmazione del Comitato regionale è necessario anche coinvolgere la scuola e le organizzazioni sindacali. Di diverso parere è Pallottino che ritiene che con la previsione di questo comitato si rischia di creare un doppione rispetto alle Consulte già presenti in varie Regioni²¹¹.

Per quanto concerne la presidenza di questo organo collegiale intervengono il Prof. Bozzi e nuovamente il Prof. Barbera ritenendo che debba essere affidata all'assessore regionale alla cultura²¹².

Chiudendo l'ultima seduta della Commissione tenutasi il 27 giugno 1975, Spadolini ringrazia gli intervenuti e invita coloro che hanno formulato osservazioni o proposto modifiche al testo, di volerle mettere per iscritto. Si riserva di incontrare entro breve tempo i Prof. Argan, Pallottino e De Angelis d'Ossat come membri del Consiglio superiore delle Antichità e Belle Arti, oltre che ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Preannuncia quindi che salvo un'ulteriore convocazione della Commissione, lo schema del Decreto delegato sarà sottoposto all'esame della Commissione parlamentare consultiva e trasmesso ai Ministeri interessati. Viene inoltre ricordato che, come stabilito, verrà inviato lo schema del provvedimento alle Regioni in modo tale da ricevere il loro parere in merito²¹³.

Nell'autunno successivo si insedia la Commissione parlamentare mista formata dai senatori: Egidio Ariosto (PSDI), Ermenegildo Bertola (DC), Luigi Burtulo (DC), Michele Cifarelli (PRI), Carmelo Dinero (MSI/DN), Giuseppe Ermini (DC), Gaspare Papa (PCI), Giovanni Pieraccini (PSI), Ada Valeria Ruhl Bonazzola (PCI), Giovanni Battista Scaglia (DC), Giovanni Urbani (PCI) e dai deputati: Fortunato Alois (MSI/DN), Vittorio Badini Confalonieri (PLI), Martino Bardotti (DC), Pierantonio Bertè (DC), Gerardo Bianco (DC), Antonio Canepa (PSI), Antonello Trombadori (PCI), Erminio Pennacchini (DC), Marino Raicich (PCI), Bruno Vecchiarelli (DC), Ugo Vetere (PCI).

²¹¹ Cfr. *I Beni Culturali Op. Cit.* pp. 288-289

²¹² Cfr. *Ivi*, pp. 292-293.

²¹³ Cfr. *Ivi*, p. 295.

Alle ore 16:15 del 2 ottobre 1975, nella sede della VIII Commissione Istruzione e Belle Arti della Camera si riunisce la Commissione alla presenza dei senatori, Bertola, Burtulo, Dinaro, Ermini, Papa, Pieraccini, Ruhl Bonazzola, Scaglia, Urbani e dei deputati Bertè, Raicich e Vecchiarelli. Sono inoltre presenti il Ministro Spadolini, il Sottosegretario Spigaroli, il Capo di Gabinetto Savarese, e il Capo dell'ufficio legislativo Tarin.

La presidenza viene affidata al senatore Pieraccini, la vice presidenza ai senatori Papa e Bertè e la segreteria al deputato Bardotti e alla senatrice Ruhl Bonazzola. Relatore della Commissione viene nominato il senatore Ermini. Successivamente viene fissato un calendario dei lavori e stabilito che il linea di massima si terranno due sedute alla settimana nella sede del nuovo Ministero presso il Palazzo del Collegio Romano.

Durante la seduta successiva dell'8 ottobre, il senatore Ermini illustrando il testo del Decreto osserva che il nuovo Ministero si presenta con una struttura necessariamente atipica, comprendendo alcuni organismi come il Consiglio nazionale e i Comitati di settore. In merito ai rapporti con le Regioni, il relatore facendo riferimento alle osservazioni presentate, sottolinea come non sia accettabile la richiesta di alcuni degli enti di soprassedere all'emanazione delle norme che delineano la struttura del Dicastero sulla base della legge n. 382.

Il giorno seguente, alla ripresa dei lavori, prende la parola Raicich, del gruppo comunista alla Camera, affermando che l'amministrazione dei beni culturali deve essere affidata agli uomini di cultura. Il parlamentare prosegue facendo riferimento alle origini del Ministero, sottolinea come i settori delle belle arti e delle biblioteche siano sempre stati considerati come delle "cenerentole" del Ministero della pubblica istruzione. Ricorda inoltre come in diversi testi e atti parlamentari, siano state evidenziate le lacune nel campo specifico dei beni culturali, dove l'apparato centralistico e burocratico spesso non ha saputo resistere ad attacchi speculativi. In questo contesto, il partito comunista vuole proporre una nuova linea per affrontare la questione richiedendo alcuni emendamenti²¹⁴.

Raicich proseguendo nell'intervento ricorda che il suo partito ha votato contro l'istituzione del Ministero attraverso l'uso del Decreto legge. Per il PCI, non si ravvisavano gli elementi della necessità e dell'urgenza. Inoltre il deputato afferma

²¹⁴ Cfr. *I beni culturali*, op. cit. p. 350.

che c'è sempre stata diffidenza verso la creazione di nuovi Ministeri; anche se sono definiti atipici, corrono il rischio di essere inseriti nella struttura tipica degli altri Dicasteri. Sottolineando che questi pericoli vanno tenuti ben presenti, auspica che con il nuovo Ministero possa nascere una chiara politica per i beni culturali che dovrebbe influenzare positivamente la stessa struttura ed organizzazione del Dicastero. Il testo del provvedimento, secondo il deputato, contiene però elementi per un ritorno ad una concezione di centralismo. Egli rileva che esaminando l'articolato si può constatare come la delega sia costellata di sub deleghe, in particolare per quanto riguarda gli organi centrali. Ritiene pertanto che siano necessarie delle attente riflessioni, tenendo presente la recente legge sul trasferimento di competenze alle Regioni e sulla organizzazione della pubblica amministrazione. Conclude il suo intervento ribadendo la necessità di porre la massima attenzione verso i problemi della tutela e della fruizione dei beni culturali: "Occorre ricondurre questo patrimonio alla giusta vigilanza da parte delle Regioni, (la cultura infatti, si è formata localmente)"²¹⁵.

Nell'intervento del senatore Burtolo del gruppo democristiano viene affermato che:

"[...] la valutazione del PCI sul testo del decreto è di pregiudiziale riserva. La formulazione dello schema non dovrebbe dare adito a polemiche; in esso è viva, infatti, la preoccupazione di consentire al nuovo Ministero una funzionalità rispondente ai fini per cui nasce. La caratterizzazione atipica non può far venire meno la componente amministrativa, ugualmente necessaria"²¹⁶.

Sempre secondo Burtolo, all'opposto, se non ci fosse stato l'intervento statale per la salvaguardia del patrimonio culturale, la sua condizione sarebbe stata peggiore di quella presente in tale momento. Considera quindi qualificante che lo schema invece di prevedere un passaggio di competenze alle Regioni abbia cercato la collaborazione con gli stessi enti. Proseguendo dichiara che la DC ha sempre sostenuto le autonomie locali ma ritiene che il patrimonio artistico-culturale abbia un carattere nazionale e necessita dunque di direttive dal centro, specialmente in un periodo di emergenza:

²¹⁵ Cit. Ivi, p. 351.

²¹⁶ Cit. Ibidem.

“Mettere le Soprintendenze alle dipendenze delle Regioni significherebbe eccedere sicuramente la delega, la quale concerne il definitivo assetto strutturale e l’organizzazione del Ministero”²¹⁷.

Procedendo nell’analisi dei punti più rilevanti dello schema di legge, Burtolo, trova nel Consiglio nazionale l’organo basilare, dalla rappresentatività ampia, estesa anche alle Regioni. Concorda con l’articolazione del Consiglio nei Comitati di settore definendoli organismi di attiva propulsione. Ritiene poi che il Consiglio di Soprintendenza e le Conferenze rendano possibile la collaborazione tra gli enti locali e l’attuazione di una politica di programmazione anche pluriennale.²¹⁸ Sul tema delle norme che riguardano il personale, il senatore democristiano, nota uno sforzo di razionalizzazione e di svincolo dalla struttura preesistente e consolidata, con prospettive di maggiore snellezza e adeguamento. Affermando il suo assenso allo schema del Decreto, manifesta il suo apprezzamento per il metodo con cui Spadolini ha operato e per le innovazioni proposte. Concorda che su alcuni punti si possa fare un esame più attento ma facendo però attenzione a non svuotare sul nascere il Ministero²¹⁹.

Durante il dibattito il senatore repubblicano Cifarelli si dichiara preoccupato per le discussioni sorte nella Commissione in merito al rapporto Stato-Regioni. Secondo il suo parere, tanto la formazione del Consiglio nazionale quanto gli altri organismi rispondono ad un criterio di presenza e peso per le componenti regionali, perciò ritiene che non sia opportuno: “perdere tempo sulla questione Stato-Regioni; occorre rispettare la Costituzione”²²⁰. Per Cifarelli difatti, il Ministero per i beni culturali e ambientali, nasce nel pieno rispetto del dettato costituzionale, e delle autonomie locali. Sottolinea come il progetto predisposto da Spadolini presenta il pregio di rispondere a due esigenze e cioè: il controllo democratico che si opera attraverso il Consiglio d’istituto e le conferenze regionali, e la necessità di limitare il potere dei soprintendenti²²¹.

²¹⁷ Cit. Ibidem.

²¹⁸ Cfr. Ibidem.

²¹⁹ Cfr. Ivi, p. 352.

²²⁰ Cit. Ibidem.

²²¹ Cfr. Ibidem.

Prende poi la parola il senatore Bertola affermando che il nuovo Dicastero deve essere in grado di salvaguardare il patrimonio culturale e che a questo scopo è necessario che sia agile e funzionale, sotto la guida e l'esperienza del personale tecnico. Sulla questione del rapporto tra centro e periferia ritiene di chiarire che:

“[...] un conto è la cessione del potere alle Regioni, un conto è il decentramento amministrativo (quest'ultimo non significa attribuzione di competenze). Molti beni culturali sono patrimonio della nazione e, spesso, dell'umanità, non si possono ricondurre ad un ambito regionalistico. Il Ministro Spadolini deve usare la delega concessagli in pieno, nel rispetto, naturalmente, dei limiti in essa contenuti”²²².

La quarta seduta della Commissione si tiene il 21 ottobre 1975 nella sede della Commissione Istruzione del Senato. Il dibattito si apre con l'intervento del deputato democristiano Bertè che sottolinea come il testo preparato dal Governo si costituisca in una proposta organica che dà l'avvio ad una nuova fase per la politica culturale. Anticipando alcune riflessioni dice che:

“Per la salvaguardia del nostro immenso patrimonio culturale, del quale è nota l'allarmante situazione, stanno emergendo nuovi orientamenti nel Paese e di essi sarà bene tener conto. Infatti non si dovrebbe correre il rischio di limitarsi alla difesa dell'ambiente. Si difende il passato per il presente ed il presente per il futuro”²²³.

In concreto il deputato propone che sia presa in considerazione l'organizzazione della produzione di beni culturali elaborati in settori che, secondo il suo pensiero, sono proiettati verso il futuro come il cinema, il teatro e la musica. Rileva che gli istituti culturali sono già considerati nello schema, ma auspica che si possa riservare loro maggior spazio nell'assetto organizzativo, conseguendo un miglior risultato. Conviene inoltre che il Ministero non debba proporsi una politica *della* cultura, ma sottolinea che, se questo non si dovesse proporre come struttura aperta alle istituzioni culturali correrebbe il rischio di ottenere degli esiti negativi sia sul piano economico che quello culturale²²⁴.

²²² Cit. Ivi, p. 353.

²²³ Cit. Ibidem.

²²⁴ Cfr. ibidem.

Proseguendo nel suo intervento afferma che sarebbe necessario cercare anche dei collegamenti con il mondo della scuola e che si dovrebbe riuscire a formare personale che racchiuda in un'unica figura quella dell'operatore culturale e dell'organizzatore culturale perché secondo il suo pensiero l'organizzazione è cultura. Conclude dichiarando che:

“[...] il Ministero deve assolvere ad una funzione essenzialmente di organizzazione, deve essere il coordinatore di iniziative altrui, non dirigista, né centralista: deve essere un Ministero trainante e non trainato. Anche a livello regionale andrà promossa la partecipazione alla cultura, evitando la “museizzazione” dei beni culturali”²²⁵.

L'intervento del deputato comunista Vetere muove numerose critiche al Decreto in discussione, a partire dal sospetto che la normativa ecceda dai limiti della delega concessa al Governo. Dopo aver affermato che da una sintesi dei pareri delle Regioni, nessuna di queste è favorevole al testo, indipendentemente da colore politico della maggioranza consiliare, procede ad un esame delle norme. Considerando innanzitutto lo schema normativo farraginoso, con troppi rinvii e riferimenti ad altre leggi che lo rendono talvolta incomprensibile e dimostrando che sia opera di burocrati.

Secondo il parlamentare, anche in quest'occasione si prosegue con la politica della proliferazione degli organici, smentendo il Governo sugli impegni presi di recente con le Confederazioni sindacali. Segnala, in tal senso, due caratteristiche per lui negative: l'accentramento burocratico e l'aumento indiscriminato del personale. Inoltre le norme riguardanti l'inquadramento dell'organico vengono considerate agevolazioni e norme di favore. Circa la verifica della costituzionalità dello schema si deve esaminare il ruolo assegnato alle Regioni e soprattutto l'uso definito soffocante rilevando che viene utilizzato 21 volte, della delega nella delega, in particolare in materia organizzativa²²⁶. Prosegue dichiarando che:

“Chiamare l'Ufficio una direzione generale non è risolvere il problema dell'atipicità dell'Amministrazione dei beni culturali.

²²⁵ Cit. Ibidem.

²²⁶ Cfr. Ivi, p. 355.

L'efficienza non si ottiene con la moltiplicazione degli uffici, soprattutto in sede periferica, né aumentando il numero delle unità di personale; essa postula, invece, una migliore utilizzazione del personale già in servizio anche presso Amministrazioni diverse. Ciò in particolare per i custodi dei musei.

L'aumento indiscriminato degli organici determina con procedimento inarrestabile, la necessità di una profluvie di agevolazioni. Ciò provocherà ripercussioni incontrollabili in altri settori del pubblico impiego.”²²⁷.

Risponde all'intervento il Ministro Spadolini ricordando che i criteri che la legge delega impone di seguire sul personale sono il suo adeguamento numerico e la sua riqualificazione e che entrambi trovano una sufficiente ed equilibrata risposta nel testo. Dichiarò inoltre:

“Le carenze del corpo dei custodi sono un problema specifico del Ministero per i beni culturali, sia per la qualificazione che tale personale deve possedere e sia per la estrema difficoltà di coprire alcune sedi del nord con un numero appena sufficiente di unità”²²⁸.

La seduta prosegue con l'intervento del deputato del PCI Trombadori che si sofferma sulla proposta di Soprintendenze speciali. Sottolinea che il contenuto può ritenuto di particolare pericolosità, soprattutto per quel che riguarda la Soprintendenza speciale all'arte moderna e contemporanea: “Occorre evitare, [...] che qualcuno si senta investito della parte di demiurgo dell'arte moderna. Gli esperti del settore e, soprattutto, i creatori d'arte debbono trovare posto nel CNBCA, ma non debbono avere potere di conformazione del gusto”²²⁹. Si dichiara favorevole, per opposto, a una rete decentrata di musei d'arte moderna.

Durante la seduta del 22 Ottobre, Spadolini commentando il dibattito, afferma che esiste la possibilità di accogliere alcuni degli emendamenti come la partecipazione delle Regioni ai Comitati di settore e quella dei Comuni e delle Province nel Consiglio nazionale. Ritiene inoltre importante, coinvolgere i poteri locali nella

²²⁷ Cit. Ivi, p. 355-356.

²²⁸ Cit. Ivi, p. 356.

²²⁹ Cit. Ibidem.

programmazione della tutela anche al fine di una migliore valutazione delle esigenze locali²³⁰.

Proseguendo pone in rilievo il problema di razionalizzare i confini territoriali delle Soprintendenze e in particolare le osservazioni avanzate sulla Galleria nazionale d'arte moderna, concorda con le perplessità ma non ritiene possibile procedere all'abolizione della II Soprintendenza alle Gallerie di Roma, in quanto incorrerebbe ad un eccesso di delega.

Sul tema dei provvedimenti che riguardano il personale, il Ministro ritiene opportuno insistere affinché non si costringa con misure ingiuste un settore di grande importanza e da troppo tempo trascurato: "Trent'anni di incuria e di negligenza esigono una riparazione urgente e sostanziale"²³¹.

Secondo il parere conclusivo della Commissione, nel corso del dibattito è stata più volte richiamata l'attenzione sul tema dei rapporti tra Stato e Regioni per quanto concerne il settore dei beni culturali. La Commissione ritiene che l'art. 34 dello schema di legge delegata, istituendo un organo misto statale o regionale in ciascuna regione consenta di avviare proficui rapporti di collaborazione tra centro e periferia.

Passando all'esame del primo titolo, la Commissione ha rilevato con favore come l'ordinamento del nuovo Ministero sia davvero *sui generis*.²³²

In questo senso ha valutato positivamente l'equilibrio raggiunto tra sfera dell'Amministrazione e sfera scientifico-culturale di elaborazione e di indirizzo, nella consapevolezza che ogni ulteriore ampliamento delle funzioni attribuite agli organi consultivi condurrebbe a vanificare di fatto la responsabilità politica del Ministro davanti al Parlamento, costituzionalmente prevista.²³³

La Commissione ritiene pertanto che debba essere eliminato ogni equivoco che potrebbe eventualmente sorgere, circa le funzioni consultive e di indirizzo scientifico-culturale del Consiglio nazionale dei beni culturali e dei Comitati di settore. Per questo motivo i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali nel Consiglio devono essere persone particolarmente qualificate ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni culturali. Inoltre si prevede come rappresentanti degli

²³⁰ Cfr. Ivi, p. 359.

²³¹ Cit. Ivi, p. 361.

²³² Cfr. Ivi, p. 382.

²³³ Cfr. Ibidem.

enti culturali la nomina, con decreto del Ministro, di quattro esperti di fama nazionale, scelti fra personalità dell'arte e della cultura contemporanea. Viene poi dichiarato opportuno che anche i docenti universitari non di ruolo possano essere eletti membri del Consiglio, assicurando un'equa rappresentanza delle discipline scientifiche inerenti alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale²³⁴.

Per quanto riguarda l'organizzazione degli uffici, in sede di Commissione, viene prospettata, per intervento di Pieraccini, l'opportunità di creare un Istituto nazionale per la grafica nel quale potrebbero confluire la Calcografia nazionale ed il Gabinetto nazionale delle stampe, in modo tale di poter disporre di un organismo unitario di conservazione e promozione culturale in questo settore²³⁵.

La norma relativa all'istituzione dell'ufficio studi, programmazione e tecnologia è soppressa, e la struttura viene inserita nella Direzione generale per il personale²³⁶.

Sulla questione degli organi periferici la Commissione si è espressa eliminando la possibilità di forme di autonomia ai singoli musei perché ritenuta complessa e richiedendo una separata menzione per le biblioteche pubbliche statali. L'istituto per la fotoreproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di Stato, si propone che rimanga inalterato nella sua organizzazione e per le sue attribuzioni, non confluendo più nell'Istituto per la patologia del libro e del documento²³⁷.

Infine nel parere viene affrontato il tema del personale. In proposito, pur riconoscendo il bisogno di un congruo aumento numerico dell'organico, soprattutto dati i vasti compiti affidati al Ministero, la Commissione ritiene che dove possibile, si possa contenere il numero dei nuovi posti, in particolare quelli del personale direttivo della carriera amministrativa. Si chiede inoltre che l'attribuzione di particolari benefici di carriera venga contenuta nei limiti derivanti dall'interesse pubblico in una rapida eliminazione dei posti vacanti ai vari livelli, tali da consentire una maggiore e celere funzionalità delle nuove strutture²³⁸.

²³⁴ Cfr. Ivi, p. 381.

²³⁵ Cfr. Ivi, p. 382.

²³⁶ Cfr. Ibidem.

²³⁷ Cfr. Ivi, p. 383.

²³⁸ Cfr. Ivi, p. 384.

Il 22 luglio del 1975 viene inviato, tramite raccomandata, lo schema del provvedimento delegato per l'organizzazione del Ministero, al Presidente della Giunta regionale dell'Emilia Romagna. Nella lettera il Ministro Spadolini chiede di inviare eventuali osservazioni entro il 15 settembre successivo. Il documento viene inoltrato da Guido Fanti all'assessore regionale alla cultura Angelo Pescarini e a Renzo Santini assessore agli affari istituzionali e legali con la richiesta di far pervenire entro il 10 settembre le osservazioni della Giunta. Con l'atto n. 3068 del 9 settembre 1975 il governo regionale dell'Emilia delibera in merito alla bozza delle Norme di organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali. Il testo viene inviato a Spadolini definitivamente dopo la delibera del Consiglio regionale a Spadolini il 25 settembre 1975.

Nella relazione si legge che pur riconoscendo la difficoltà di aggregare e riordinare i settori lasciati fino ad allora nell'abbandono amministrativo, la bozza non sembra sfuggire al pericolo da molte parti paventato di predisporre situazioni, considerate irreversibili, di accentramento delle competenze e di sviluppo smisurato dell'apparato burocratico. In particolare, secondo il parere della Regione, il ruolo delle regioni, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali, appare del tutto marginale, sia per le competenze di gestione e programmazione, sia per il grado di partecipazione agli organi consultivi previsti nella norma²³⁹.

L'approvazione della legge 22 luglio 1975, n.382, che impegna il Governo ad emanare entro un anno i decreti di trasferimento e delega alle Regioni, delle funzioni, degli organi e degli istituti statali relativi alle competenze previste dalla Costituzione, si prospetta come un elemento di novità rispetto all'approvazione dei decreti delegati che devono disciplinare la struttura del nuovo Dicastero. In questo senso, costituisce un'eccezione rispetto agli altri settori amministrativi.

Viene, infatti, affermato che:

“Di fatto si opera un rovesciamento di tempi e modi previsti per altre materie di interesse regionale che verranno trasferite prima del riordino dei rispettivi ministeri. Il progetto di ristrutturazione in esame resta così separato da un preciso discorso sui

²³⁹ Cfr. Archivio della Regione Emilia-Romagna, Fondo Presidenza di Giunta, B. 95, *Osservazioni alla bozza delle "norme sull'organizzazione del ministero per i beni culturali e ambientali"* p. 1

contenuti delle competenze da decentrare e non può non restringere l'arco delle scelte e mortificare la linea di decentramento inaugurata con l'attuazione delle regioni»²⁴⁰.

Le osservazioni inviate fanno riferimento preciso alla definizione dell'assetto centrale, mentre evitano di fare ipotesi di riordino degli uffici periferici del Ministero, in quanto, secondo il commento della Regione, questa materia non pare prevista dalla delega ricevuta dal Governo ed è comunque subordinata all'attuazione della legge n. 382. Nonostante quanto espresso, non viene esclusa la possibilità di una norma transitoria che stabilisca, fino al trasferimento delle deleghe in materia di beni culturali, modi e forme di collaborazione tra gli attuali organi periferici del Ministero e le Regioni²⁴¹.

Per quanto riguarda le osservazioni in dettaglio sull'articolato, viene allegato un dettaglio suddiviso con i commenti alle norme:

Artt.1-2 Gli emendamenti proposti tendono ad un più corretto rapporto tra Stato e Regioni e consentono al Ministero una più agevole possibilità di collaborazione con istituti universitari o con altri enti pubblici. Art. 3-8 L'accentuazione dei poteri del Consiglio Nazionale e una più naturale articolazione dei comitati di settore lasciata alle determinazioni del Consiglio stesso; possibilità per tutti i membri del Consiglio Nazionale di partecipare ai comitati di settore; possibilità di iniziativa autonoma dei rappresentanti di almeno cinque regioni per la convocazione del Consiglio e la formulazione degli ordine del giorno; possibilità che regioni, province e comuni sottopongano problemi specifici al Consiglio²⁴².

Quanto alla composizione del Consiglio Nazionale, occorre prevedere una più ampia partecipazione dei comuni e delle province, che spesso gestiscono ingenti patrimoni culturali. A questo riguardo, non si propongono tuttavia emendamenti in quanto saranno le stesse associazioni degli enti locali a formulare proposte adeguate.

Per quanto attiene al riordino degli uffici centrali (ex direzioni generali), scartata la versione A dell'art.10, si propone la versione B che prevede l'accorpamento dell'ufficio centrale per i beni archivistici con quello dei beni librari e degli istituti

²⁴⁰ Cit. Ivi, p. 2.

²⁴¹ Cfr. Ibidem.

²⁴² Cfr. Ivi, pp. 2-3.

culturali. La separazione di tali uffici contrasta, infatti con l'apprezzabile intento di interdisciplinarietà che caratterizza il primo ufficio previsto nella versione B che unisce i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici. Si promuove inoltre, la soppressione dell'ufficio studi, in quanto non previsto dalla delega e ritenuto lesivo dei compiti degli istituti centrali. Tra i compiti degli uffici centrali si sottolinea come rilevante, l'attività preparatoria per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento da parte dei competenti organi di governo, in rapporto all'amministrazione che le regioni e gli enti locali potranno esercitare a seguito dei decreti delegati previsti dalla legge n.382. Circa infine gli istituti centrali, è posta l'esigenza che le attività scientifiche e didattiche da essi svolte siano collegate con analoghe attività promosse dagli istituti delle regioni e degli enti locali²⁴³.

Per quello che attiene agli organi periferici del Ministero, la loro ristrutturazione, così come è prevista nell'articolato, contrasta sia con la delega conferita al Governo di disciplinare la struttura degli uffici e di riorganizzare gli organi consultivi. Questo comporta la necessità di sospendere ogni tentativo di riordino di una materia subordinata al nuovo assetto decentrato dello Stato. Tuttavia, in attesa dei Decreti delegati, secondo il parere delle Regione, si può dar vita a un comitato paritetico con compito di raccordare i programmi già avviati dallo Stato e dalla Regione e di predisporre gli adempimenti relativi al trasferimento delle funzioni e degli uffici territoriali dello Stato in attuazione della legge 382²⁴⁴.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, gli emendamenti apportati all'articolato della bozza di ristrutturazione del Ministero per i beni culturali e ambientali tendono a consentire l'agilità delle strutture centrali, l'ampio riconoscimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento spettanti al Governo e la corretta impostazione dei rapporti di collaborazione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali²⁴⁵.

Del resto la politica dei beni culturali inaugurata in questi anni dalla Regione Emilia-Romagna, con la costituzione dell'Istituto dei beni culturali, individua proprio nella globalità del patrimonio artistico e culturale il nesso tra il "bene", l'ambiente e il tessuto socio-culturale che l'ha prodotto. Peraltro nella prospettiva di una nuova

²⁴³ Cfr. Ivi, pp. 3-4.

²⁴⁴ Cfr. Ivi, pp. 4-5.

²⁴⁵ Cfr. ibidem.

legge di tutela, secondo quanto espresso dalla Regione, non è pensabile che la conservazione del patrimonio artistico continui a fondarsi su una difesa che resta sterile. In particolare, se separata da un processo esteso di socializzazione delle conoscenze e quindi da un'autentica partecipazione. Da ciò scaturisce, la necessità di adeguare l'amministrazione dei beni culturali al livello della comunità e del territorio, di ridefinire le competenze nel superamento di ogni forma impropria di controllo burocratico, di favorire la collaborazione tra gli enti per evitare la duplicazione degli apparati amministrativi e le dannose interferenze, cause non ultime della degradazione del patrimonio storico e artistico del Paese²⁴⁶.

Si ritiene interessante, al fine di comprendere come a livello regionale viene recepita l'organizzazione del Ministero, il punto di vista della Regione Campania. A differenza degli altri enti regionali che hanno inviato le loro osservazioni con riferimenti dettagliati nell'articolato della legge delega, la Campania invia un parere globale senza riferimento ai singoli articoli²⁴⁷.

La Regione propone in primo luogo, che sia dato un assetto definitivo ed esplicito ai vari livelli di competenza del nuovo ramo dei beni culturali e ambientali. In particolare che siano stabiliti prioritariamente i due livelli d'intervento, quello statale e quello regionale, col trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative necessarie, riconsiderate per settori organici e attualmente attribuite ad amministrazioni statali ed enti pubblici nazionale e interregionali. Questo con attribuzione agli enti locali minori, privilegiandone le aggregazioni consortili nell'ambito dei beni culturali e ambientali²⁴⁸.

La Campania sottolinea l'inderogabilità che siano resi effettivi, da una parte il coordinamento delle funzioni statali con quelle regionali, e dall'altra parte, l'adeguamento delle leggi nazionali alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni, secondo la IX disposizione transitoria della Costituzione²⁴⁹. Questo viene ritenuto auspicabile nella prospettiva di abolire quelli che nella relazione, sono ritenuti dei dualismi come le Soprintendenze²⁵⁰.

²⁴⁶ Cfr. Ivi, pp. 5-6.

²⁴⁷ Cfr. I Beni Culturali, op. cit. *Parere Regione Campania*, pp. 342-343.

²⁴⁸ Cfr. Ivi, p. 342.

²⁴⁹ Cfr. Ibidem.

²⁵⁰ Cfr. Ibidem.

Nel documento viene rilevato in senso positivo, il tentativo, nel decreto delegato, dell'agevolazione nei rapporti del Ministero con le Regioni e la previsione di un organo partecipativo delle Regioni alla elaborazione ed attuazione dei programmi²⁵¹. Inoltre, per quello che attiene la composizione del Consiglio nazionale, si rileva positivamente, una maggiore presenza dell'ente Regione e delle autonomie locali nel Consiglio e la possibilità di far parte dei Comitati di settore aperta ai rappresentanti regionali membri del Consiglio.

Infine osserva che non siano istituzionalizzati gli attuali uffici periferici del Ministero ma che la loro ristrutturazione abbia carattere transitorio fino all'entrata in vigore dei decreti delegati prevista dalla legge 382. Si condivide l'istituzione del Comitato regionale previsto dalla norma con la richiesta che possa essere un rapporto di programmazione partecipata e non di mero collegamento informativo e conoscitivo.²⁵²

In definitiva con il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975 (doc.047) sono dettate le norme di organizzazione del nuovo Ministero. Una struttura che risponde al dibattito sulla gestione del patrimonio che si sviluppa a partire dagli anni Cinquanta e che prende avvio dopo l'Unità d'Italia. Una nuova configurazione per l'amministrazione dei beni culturali, da un lato centralizzata ma allo stesso delineata sulla base delle richieste che da tempo provengono dai vari settori della società e del territorio.

²⁵¹ Cfr. Ibidem.

²⁵² Cfr. Ivi, p. 342-343.

II. La politica per i beni culturali in Italia tra centro e periferia

II.I La nascita delle Regioni e il trasferimento delle deleghe in materia di beni culturali

In base alle questioni emerse, si intende proseguire nell'analisi delle vicende storiche legate all'attuazione del Ministero per i Beni Culturali, da cui si profilano, in modo particolare, gli intensi scambi tra lo Stato centrale e i governi locali. Si ritiene opportuno, in questo senso, analizzare il contributo politico intellettuale che si delinea all'interno del dibattito sul tema della gestione del patrimonio culturale. A questo scopo, si valuta necessario approfondire le vicende politico-intellettuali relative alle iniziative regionali, e in maniera particolare studiare la nascita dell'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna.

La mancata riforma degli organi centrali dello Stato, come ad esempio la diminuzione e l'accorpamento di alcuni ministeri e lo snellimento delle procedure parlamentari, contribuisce alla definizione di una difficile e tormentata stagione di attuazione delle Regioni. Le relazioni sostanzialmente conflittuali tra centro e periferia sottolineano l'incapacità, da parte delle forze politiche e amministrative, di tradurre la spinta riformatrice che emerge nei primi anni Settanta. Pertanto, si ritiene necessario, in questo contesto, confrontarsi con le conseguenze che sono scaturite dalla nascita dei governi regionali, nonché dalle loro iniziative, programmi politici e rapporti con le società locali di riferimento. In tale senso, i quesiti che si pongono, tra gli altri, possono essere così riassunti: quali sono i terreni sui quali le Regioni esercitano prioritariamente la propria iniziativa politica e progettuale? Quali sono le politiche che i governi regionali individuano come ambiti privilegiati di iniziativa? Queste sono domande che Neri Serneri si è posto per il suo studio sulla Regione Toscana, ma che presentano un valore fondante anche per questa ricerca. È proprio attraverso le questioni che si pone Neri Serneri nel suo volume *“Alle origini del governo regionale. Culture, istituzioni, politiche in Toscana”*²⁵³, che si intende proseguire l'indagine sull'evoluzione del concetto

²⁵³ Cfr. S. Neri Serneri (a cura di), *Alle origini del governo regionale Culture, istituzioni, politiche in Toscana*, Carocci, 2004 p. 12.

di patrimonio culturale. Appunto perché è proprio dalle prime esperienze delle Regioni che emergono numerose iniziative nel campo della gestione dei beni culturali.

In questa direzione, le elezioni dei consigli regionali del giugno 1970 rappresentano sicuramente un importante passaggio istituzionale che mette in moto un progressivo processo di trasformazione del nostro sistema politico nazionale e dell'amministrazione regionale e locale. La stagione statutaria delle regioni rappresenta una prima fase di passaggio di funzioni; secondo il D.P.R. n. 3 del 14 gennaio 1972 (doc.026) vengono, di fatto, trasferiti compiti e funzioni in materia di beni culturali ai nuovi enti:

Art.7 "Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di musei e biblioteche di enti locali".

Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:

“a) la istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali e gli archivi storici a questi affidati;

b) la manutenzione, la integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale;

c) gli interventi finanziari diretti al miglioramento delle raccolte dei musei e delle biblioteche suddette e della loro funzionalità;

d) il coordinamento dell'attività dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale;

e) le mostre di materiale storico ed artistico organizzate a cura e nell'ambito dei musei e biblioteche di enti locali o di interesse locale”²⁵⁴.

²⁵⁴ G.U. n.15 del 19-1-1972 - Suppl. Ordinario D. P. R. 14 gennaio 1972, n. 3 *Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici.*

Le funzioni più tipicamente di tutela restano invece allo Stato, ma per la protezione viene stabilita un'ampia delega alle Regioni secondo la legge n. 281 del 16 maggio 1970 (doc.023). La norma riguarda la cura della conservazione e riproduzione di codici, antichi manoscritti, incunaboli, stampe, incisioni rare e di pregio oltre che la compilazione del catalogo generale di questo materiale. Inoltre, sono affidate alla Regione, le proposte di: restauro di manoscritti; di esproprio del materiale prezioso e raro in pericolo di deterioramento ai privati che non provvedono ai restauri necessari; di acquisto di materiale ogni volta che si ritiene che il Governo debba esercitare il diritto di prelazione. Proseguendo, viene affidata all'Ente regione, la ricognizione delle raccolte private, la promozione di nuove biblioteche e la vigilanza sulle biblioteche popolari non di enti locali²⁵⁵. Anche per queste deleghe, come per quelle trasferite dal D.P.R. n. 3 del 1972, restano comunque riservato allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle competenze regionali. Per quanto riguarda l'art. 8 viene previsto il passaggio alla Regioni delle Soprintendenze ai beni librari.

Si comprende anche dalle riflessioni di intellettuali come Andrea Emiliani, quanto in questo periodo storico, sia ritenuto essenziale, il decentramento delle funzioni. In particolar modo, il trasferimento di compiti in materia di patrimonio culturale, al fine di migliorare il rapporto tra lo Stato e la società civile:

“Soltanto l'articolazione regionale dello Stato, insieme al decentramento funzionale e dell'amministrazione e della democratizzazione di alcuni grandi servizi pubblici, secondo gli obiettivi proposti dal rapporto sulla programmazione, possono consentire allo Stato di aprirsi alla società civile. Proprio per questo, e più che in altri settori, in quello della tutela del patrimonio pubblico decentramento o democratizzazione sono la condizione per realizzare quella pianificazione attraverso l'indicazione e il consenso che è l'unica atto a guidare efficacemente una società policentrica, dinamica, diversificata”²⁵⁶.

²⁵⁵ Cfr. Legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 17.

²⁵⁶ A. Emiliani, *Una politica dei beni culturali*, Einaudi, Torino, 1974, pp. 131-132.

Osservando, poi, le vicende politiche riguardanti l'istituzione delle regioni a statuto ordinario, si rileva che all'inizio degli anni Settanta in Italia, la nascita dei nuovi enti locali, si deve confrontare, prima di tutto, con un ritardo di ventidue anni (1948-1970) rispetto al dettato costituzionale, e di conseguenza con le profonde trasformazioni sociali ed economiche che si sono verificate nel paese²⁵⁷. In secondo luogo, con le controverse posizioni della politica in materia di decentramento e le visioni avverse degli apparati burocratici centrale. Come afferma difatti, l'allora ministro per i problemi dell'attuazione regionale (1970-1972) Eugenio Gatto, una parte del governo era ostile a sostanziali mutamenti:

“[...] ho sempre avuto l'impressione che alcuni non credessero che le Regioni sarebbero state fatte. L'ostilità, la mancanza di collaborazione era sempre mascherata da molte parole, ma esistente nei fatti. Il tentativo di fare i decreti assieme alle amministrazioni interessate, malgrado i miei inviti ai ministri e le mie lamentele al Presidente del Consiglio, fallì completamente. Varie mie lettere al Presidente del Consiglio testimoniano questa vicenda. Non uno, dico non uno, dei decreti (di trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni) riuscì a fare in tale modo”²⁵⁸.

Ed è proprio con questo sistema di strutture politiche centrali, che i nuovi enti regionali devono confrontarsi nel rivendicare poteri, apparati e finanza, rendendo necessaria una riforma dell'amministrazione e dello Stato²⁵⁹.

Il punto di vista delle Regioni sulla materia del trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni è ben espresso dalle parole di Guido Fanti²⁶⁰, uno dei principali attori della prima legislatura dell' Emilia-Romagna:

²⁵⁷ Cfr. G. Crainz, *Storia del miracolo italiano Culture, identità, trasformazioni fra anni cinquanta e sessanta*, Donzelli Editore, Roma, 1996.

²⁵⁸ Cit. E. Gatto, *Come nacquero le Regioni*, Giunta regionale del Veneto, Venezia, 1978, p. 65 cit. in U. De Siervo, op. cit. pp. 394-395.

²⁵⁹ Cfr. U. De Siervo, op. cit., pp. 392-393.

²⁶⁰ Guido Fanti (1925-2012) sindaco di Bologna dal 1966 al 1970 è stato il primo presidente della Regione Emilia-Romagna dal 1970 al 1976, in seguito parlamentare nelle file del PCI dal 1976 al 1987, parlamentare europeo fino al 1989 e vice presidente di quella stessa assemblea nel 1984.

“Cominciava a divenire esplicita la denuncia del pericolo che ormai con nettezza si stava profilando e cioè l’azione centralistica mirante a snaturare il ruolo costituzionale delle Regioni, non più considerate come enti di governo, per relegarle a divenire solo enti di pura gestione amministrativa. I mezzi usati dall’Amministrazione centrale per soffocare le Regioni e farle diventare enti svuotati da ogni scelta o indirizzo di programmazione sono stati innanzitutto il difficoltoso e parcellizzato trasferimento delle funzioni, che continuavano così a rimanere, nella sostanza affidate agli organi centrali dello stato e in secondo luogo la finanza regionale intesa come una finanza non dotata di risorse autonome, ma derivata dal bilancio statale [...]”²⁶¹.

Nel contempo, nei dibattiti interni sia tra giuristi²⁶², sia tra consiglieri dello Stato²⁶³, viene ipotizzata una razionalizzazione del sistema dei poteri pubblici. Si pensa, infatti, che si possa procedere rapidamente ad una modifica e ad uno snellimento degli apparati centrali in funzione della distribuzione dei poteri alle Regioni. Nonostante questo, le previsioni riformatrici rimangono disattese, tanto da parlare di una “mancata rifondazione”²⁶⁴.

Malgrado ciò, vengono comunque messi in moto fattori rilevanti, quali l’emergere di una nuova classe politica, in maggioranza proveniente dalle amministrazioni locali, ma anche formata da personalità significative, come Piero Bassetti, Guido Fanti, Lelio Lagorio e Nicola Mancino²⁶⁵, che produrranno insieme una nuova spinta nelle politiche dei partiti nazionali in senso regionalistico. La nascita del nuovo ente Regione si può, quindi, definire, come momento ed elemento di discontinuità con i decenni precedenti²⁶⁶.

Alla luce di queste osservazioni, considerata la ricerca in atto, ossia sulla nascita del nuovo Ministero per i Beni Culturali, in cui il rapporto tra immobilismo politico e modernizzazione nella gestione del patrimonio

²⁶¹ Cit. “IBC”, I, 1993, 5, pp. 34-37.

²⁶² Cfr. S. Cassese, *Burocrazia ed economia pubblica*, Bologna, il Mulino, 1978.

²⁶³ Cfr. S. Sepe, *La crisi dello Stato. La pubblica amministrazione fra continuità e innovazione*, in G. De Rosa, A. Monina (a cura di), op.cit. p. 431.

²⁶⁴ Ibidem.

²⁶⁵ Cfr. U. De Siervo op. cit. p. 395-396.

²⁶⁶ Cfr. Ivi, p. 432

culturale costituisce il suo nodo centrale, si intende focalizzare l'attenzione sul rapporto tra centro e periferia, in materia di patrimonio culturale.

II.II Le prime iniziative regionali

Prima di volgere lo sguardo alle Regioni a Statuto ordinario, si ritiene necessario osservare come in precedenza le Regioni ad autonomia speciale, insieme alle province di Trento e Bolzano, siano intervenute nel campo della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. In questo senso, all'interno dei loro statuti sono infatti previste diverse attribuzioni anche se con formulazioni non sempre omogenee in questi ambiti. La legislazione del Friuli-Venezia Giulia è sicuramente vasta in materia. Con la legge 30 marzo 1973, n.23 (doc.034), rielaborando una normativa precedente del 1969 (doc.022) si prevedono norme che disciplinano gli interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali, all'interno del suo territorio. Questo intervento costituisce un tentativo di predisporre un sistema regionale di interventi il più possibile completo ed omogeneo per il settore dei beni culturali, con esclusione però dei beni ambientali che in questo caso sono oggetto di altre leggi.²⁶⁷ In particolare sono oggetto della normativa, il patrimonio bibliografico, storico-artistico, archeologico ed etnografico oltre a quello documentaristico, filmografico e fotografico. Inoltre presso le biblioteche della Regione, viene auspicata la creazione e diffusione di servizi di lettura aperti a tutti i cittadini anche a mezzo di reti provinciali di prestito e sistemi bibliotecari territoriali mentre è incoraggiata per i musei, le gallerie, e le pinacoteche la funzione di centri culturali e formativi a disposizione della comunità²⁶⁸.

Altra iniziativa è l'istituzione della funzione di servizio culturale regionale che può essere riconosciuta dall'assessore competente, su parere della

²⁶⁷ Cfr. Camera dei Deputati, Segretariato generale, Servizio studi legislazione e inchieste parlamentari, *Ricerca sui Beni Culturali* Vol.II, Novembre 1975, p. 167

²⁶⁸ Cfr. Regione Friuli-Venezia Giulia, legge regionale 2 luglio 1969, n.11 art. 10.

Commissione regionale per la cultura²⁶⁹, agli enti e alle istituzioni che svolgono attività culturali qualificate e che operino con obiettivi programmatici d'interesse regionale²⁷⁰. Di rilievo è l'istituzione di una rete di centri culturali, collegati con scuole, musei e biblioteche, destinati al servizio delle comunità territoriali come luoghi d'incontro e di fruizione di servizi culturali gestiti degli enti locali come i Comuni e le Province²⁷¹. Altri interventi sono previsti dalla norma sotto forma di sovvenzioni, acquisto di opere d'arte di artisti della Regione oltre che quelle di particolare pregio. Un ulteriore intervento legislativo è la legge regionale n. 27 del 21 luglio 1971 (doc.024), che risponde ad un'esigenza di cui si discute in questo periodo storico, come la catalogazione del patrimonio culturale e ambientale e il relativo inventario. Si dichiara all'articolo 2, che questo intervento ha lo scopo di accertare la consistenza e il valore del patrimonio, di favorirne la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione oltre che a facilitare la predisposizione di organici piani di ricerca, di conservazione e di restauro da parte dell'Amministrazione competente. Viene poi disposto che questa catalogazione sia effettuata, d'intesa con il Ministero competente e possibilmente con gli stessi sistemi di classificazione, schedatura e riproduzione adottati a livello centrale. In ogni caso il lavoro deve essere svolto seguendo criteri rigorosamente scientifici²⁷². Anche nel caso di questo intervento, la nozione di bene culturale è più ampia rispetto a quella che sta emergendo, in quel periodo, a livello di indagini parlamentari. La definizione difatti comprende tutti quei beni indicati nelle dichiarazioni della Commissione Franceschini come: i beni archeologici, artistici e storici, ambientali e urbanistici, archivistici, bibliografici; ma come elemento che si può considerare nuovo, include tra i beni documentari elementi come: le fotografie, diapositive e film di avvenimenti e personaggi o riguardanti edifici oltre che alle zone paesaggistiche e urbane dove: "l'opera dell'uomo abbia successivamente

²⁶⁹ La Commissione viene istituita nel 1973 all'art. 21 della legge n.23 del 30 marzo 1973, con funzioni consultive, presso l'assessorato all'istruzione e alle attività culturali.

²⁷⁰ Cfr. Regione Friuli-Venezia Giulia, legge regionale 30 marzo 1973, n. 23 art. 4.

²⁷¹ Cfr. Ivi, artt. 16-17.

²⁷² Cfr. Regione Friuli-Venezia Giulia, legge regionale, 21 luglio 1971, n. 27, art. 2-3.

profondamente mutato l'ambiente"²⁷³. Superando così anche la categoria dei beni audiovisivi introdotta nello schema di legge della Commissione Papaldo²⁷⁴. È poi prevista la creazione del Centro regionale per la catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia. Questo ente ha come compiti, l'impianto, la redazione, l'aggiornamento e la conservazione di un inventario, che prevede tra l'altro la consultazione pubblica e il rilascio di copie agli enti e agli studiosi²⁷⁵. Da questi interventi si può rilevare come il legislatore, trattando la nozione di bene culturale e della sua funzione, risenta dell'influenza degli elementi scaturiti dal dibattito politico e culturale in corso su questi temi.

Per quanto riguarda invece il tema dei beni ambientali, la Regione Friuli, interviene con diversi interventi normativi tra i quali si evidenziano la legge del 13 marzo 1972, n.6 *Provvidenze regionali per la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici della città di Grado e per promuovere sistemazioni urbanistiche dei centri archeologici, delle fortezze, dei borghi medioevali e di altre zone di notevole valore ambientale della Regione* (doc.027) e la legge urbanistica del 17 luglio 1972, n.30²⁷⁶. Il primo provvedimento, in particolare, non realizza però direttamente la sistemazione urbanistica dei beni culturali indicati, ma si limita a promuovere per conto della Regione, studi specifici per la predisposizione di strumenti urbanistici per quei Comuni dove sono situati i beni. Nello specifico per la città di Grado, la Regione è autorizzata a predisporre a propria cura e spesa, in accordo con l'Amministrazione comunale, un piano particolareggiato per il nucleo storico. La legge urbanistica invece prevede un piano generale con la funzione di riconoscere le zone a carattere storico, ambientale e paesistico.

²⁷³ Cit. Ivi, art. 4, lettera f

²⁷⁴ Cfr. Ricerca sui Beni Culturali, op. cit., *Relazione della Commissione di Studio presieduta dal prof. Antonino Papaldo sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali*, p. 112.

²⁷⁵ Cfr. Regione Friuli-Venezia Giulia, legge regionale, 21 luglio 1971, n. 27, art. 8

²⁷⁶ In questo caso si tratta di modifiche ed integrazioni alla legge regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 9 aprile 1968, n. 23, in materia urbanistica.

La Regione Trentino-Alto Adige è strutturata dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano che si sono entrambe dotate di leggi per la tutela del paesaggio. A partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta, la Provincia di Bolzano adotta una prima disciplina di protezione del paesaggio²⁷⁷ in risposta al trasferimento delle competenze ai suoi organi, facendo riferimento al dettato statale n. 1497 del 1939. Nel luglio del 1970 lo stesso ente, prendendo come riferimento i recenti pareri espressi dagli organi parlamentari, elabora una nuova legge per la tutela del paesaggio. Con la norma n. 16 del 25 luglio 1970 si stabilisce che la tutela del paesaggio consiste nella conservazione e restauro dell'aspetto dei paesaggi e siti naturali, rurali e urbani che presentano un interesse culturale o estetico o che costituiscono un ambiente tipico²⁷⁸. A tale scopo possono essere individuati accanto alla tutela generica del paesaggio:

- a) i monumenti naturali, consistenti in elementi o parti limitate della natura, che abbiano un valore preminente dal punto di vista scientifico, estetico, etnologico o tradizionale, con le relative zone di rispetto, che debbano essere tutelate per assicurare il migliore godimento dei monumenti stessi;
- b) le zone corografiche costituenti paesaggi naturali o trasformanti ad opera dell'uomo, comprese le strutture insediative, che presentino singolarmente o come complesso, valore di testimonianza di civiltà;
- c) gli elementi naturali del paesaggio (biotopi), anche se dovuti all'opera dell'uomo, aventi una speciale funzione ecologica sull'ambiente antropizzato circostante;
- d) i parchi e le riserve naturali, ancora integre nell'equilibrio ecologico o che presentino particolarmente interesse scientifico, destinato alla ricerca, all'educazione ed eventualmente alla ricreazione della popolazione;
- e) i giardini ed i parchi che si distinguono per la loro bellezza o per la rilevanza della flora o fauna ivi stanziate²⁷⁹.

²⁷⁷ Provincia Autonoma di Bolzano, legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8

²⁷⁸ Cfr. Provincia Autonoma di Bolzano, legge provinciale 25 luglio 1970, n.16, art.1

²⁷⁹ Cit. Ibidem.

Si può notare come l'individuazione dei punti elencanti nella norma fanno riferimento alla Dichiarazione XXXIX sui beni culturali e ambientali della Commissione Franceschini (doc.019), a dimostrazione dell'attenzione allo sviluppo del nuovo concetto di bene culturale che si stava evolvendo in quegli anni. Sempre seguendo gli auspici dichiarati dalla Commissione, all'articolo 15 viene regolata l'efficacia dei vincoli paesaggistici nei confronti delle pubbliche Amministrazioni. Questo viene fatto, precisando che le Amministrazioni sono tenute ad osservare la prescrizioni per qualunque utilizzazione di beni anche se per scopi di interesse pubblico.

Nella Provincia di Trento la tutela del paesaggio è adottata con la legge del 6 settembre 1971, n.12 (doc.025), modificata poi due anni più tardi con la norma n.12 del 20 marzo 1973. In questo caso l'organo preposto alla tutela è la Giunta provinciale, incaricata del coordinamento e dell'incentivo per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio²⁸⁰. Secondo l'articolo 3 viene costituita la Commissione per la tutela del paesaggio con funzioni consultive o di proposta affiancata da Commissioni comprensoriali con compiti di amministrazione attiva. I beni tutelati sono suddivisi in due gruppi, i beni singoli e i complessi di beni, rispettivamente:

- a) i beni immobili che, anche se non compresi nei territori di cui alla lettera precedente, hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o formano punti di vista o di belvedere, nonché quelli costituiti da opere di infrastrutturazione del territorio, ville, costruzioni tipiche, giardini o parchi, i quali, indipendentemente dalla loro soggezione alle norme per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, si distinguono, singolarmente o nell'insieme, per la loro non comune bellezza o per la loro peculiare configurazione locale;
- b) i territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, che presentano singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, di coltura agraria, ovvero che costituiscono strutture insediative, urbane o non urbane, di particolare pregio per i loro valori di civiltà o che si integrano con l'ambiente

²⁸⁰ Cfr. Provincia Autonoma di Trento, legge provinciale 6 settembre 1971, n.12, art. 2.

naturale circostante, nonché quei territori che per la loro bellezza ricevano o siano suscettibili di ricevere un vasto apprezzamento turistico²⁸¹.

Facendo riferimento alle proposte della Commissione Franceschini nella Dichiarazione XXXIX (doc.019), si può osservare come le definizioni più attuali citate, rappresentino, anche in questo caso, una loro ricezione e rielaborazione.

La Valle d'Aosta è la prima Regione che adotta una legge contenente allo stesso tempo la disciplina urbanistica e la tutela del paesaggio (doc.013). L'articolo uno di questa legge esordisce dichiarando l'intero territorio della Valle: "bellezza naturale di interesse pubblico e zona di particolare importanza turistica"²⁸², La disposizione viene però dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale nel 1962 per violazione del "giusto procedimento"²⁸³. Secondo la sentenza, a causa dell'affermazione tramite legge di particolare interesse paesaggistico della Valle, si omette di prevedere un apposito procedimento amministrativo per l'imposizione del vincolo che avrebbe permesso agli organi competenti di intervenire e al cittadino di far valere le proprie ragioni²⁸⁴. In merito alla tutela del paesaggio, nei successivi articoli del provvedimento si stabilisce, la necessità di apposite autorizzazioni per compiere opere che possano alterare il paesaggio e le relative sanzioni in caso di inosservanza. Inoltre è previsto un unico piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico, attraverso il quale sono attuati, la tutela del paesaggio e lo sviluppo urbanistico. Con un procedimento successivo, la Regione stabilisce le norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela delle antichità, monumenti, belle arti e paesaggio²⁸⁵. Anche in questo caso la norma viene dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.76 del 1963 (doc.015), nelle parti in cui sono attribuiti agli organi della Regione,

²⁸¹ Cit. Ivi, art. 1.

²⁸² Cit. Regione Valle d'Aosta, legge regionale 28 aprile 1960 n. 3, art. 1.

²⁸³ Sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 1962, G. U. n. 65, 10 marzo 1962.

²⁸⁴ Cfr. Ricerca sui beni culturali... op. cit. vol. II p. 176.

²⁸⁵ Regione Valle d'Aosta, legge regionale approvata il 4 ottobre 1962.

poteri che spettano al Ministro della Pubblica Istruzione e al Governo nazionale²⁸⁶.

Proseguendo nell'analisi degli interventi legislativi delle Regioni a Statuto Speciale in materia di beni culturali, l'intervento primario della Regione Sicilia riguarda l'istituzione dell'Ente per le Ville e i Palazzi di Sicilia (doc.018). Lo scopo dell'ente è di provvedere alla valorizzazione e un miglior utilizzo dei palazzi e delle ville di Sicilia con notevole interesse artistico. Tenendo come riferimento la legge n. 1089 del 1939, l'istituto svolge attività di segnalazione di opere necessarie ad assicurare la conservazione o a impedire il deterioramento delle strutture sotto tutela, all'assessore competente. L'altro tipo di intervento riguarda la concessione di mutui, contributi e agevolazioni finanziarie ai proprietari che si assumono le spese delle opere necessarie alla salvaguardia dell'edificio. L'Ente può inoltre acquistare immobili o promuovere la loro espropriazione, quando il valore del monumento da restaurare, non è in grado di garantire il proprio credito per l'esecuzione delle opere previste.

Infine la Sardegna con la legge del 7 febbraio 1958, n. 1 (doc.012) stabilisce le disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche e il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti. Riguardo ai musei e alle biblioteche, la vigilanza viene affidata agli organi competenti della Regione mentre l'amministrazione, la conservazione così come il loro incremento sono affidati agli enti locali. Per i lavori di restauro del materiale è necessaria l'autorizzazione della Regione così come per l'introduzione o l'esportazione di materiale. Le spese per la costruzione di nuovi musei e i contributi agli enti locali per la costruzione, il riadattamento, l'incremento e le attrezzature degli enti, spettano alla Regione²⁸⁷. Per quel che concerne la ricerca, l'Amministrazione regionale può finanziare lavori e studi con l'intento di sviluppare e valorizzare il patrimonio. I contributi possono anche riguardare opere urgenti necessarie alla conservazione dei monumenti e beni di riconosciuto interesse archeologico,

²⁸⁶ Cfr. Ricerca sui beni culturali, op. cit. vol. II p. 177.

²⁸⁷ Cfr. Regione Sardegna, legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1, artt. 1-2-3

artistico, storico, etnografico, numismatico e speleologico. L'esecuzione di questi interventi come l'assistenza tecnico-scientifica e l'eventuale progettazione, devono essere affidati dalla Regione alle Soprintendenze competenti con il consenso del Ministro referente²⁸⁸. Inoltre all'articolo 7 della nuova formulazione della legge n. 2 del 1969 (doc.021), le spese di questi lavori sono a carico della Regione. Sempre in Sardegna nel 1972, in occasione del centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda, viene fondato l'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde (doc.030).

Si reputa opportuno, a questo punto dell'analisi, volgere lo sguardo a quelle politiche culturali attuate dalle Regioni a statuto ordinario, negli stessi anni del dibattito menzionato. Giunge, di fatto, dalle iniziative periferiche che, come potremo vedere, non sono in contrasto con la decisione del Governo Moro, una sorta di spinta alla modernizzazione delle politiche per i beni culturali. Infatti, dalla congiuntura secondo cui vengono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di musei e biblioteche di enti locali,²⁸⁹ la loro libertà di azione è sufficiente a far sì che emergano proposte e iniziative. Le Regioni di fatto, in quanto nuovi soggetti politici locali, possono aspirare a rappresentare l'interesse della società locale e degli studiosi in una attiva azione di tutela e conservazione del patrimonio culturale.

La competenza delle Regioni a statuto ordinario in materia di patrimonio culturale, come si è avuto occasione di osservare, secondo l'art. 117 della Costituzione fa riferimento ai musei e biblioteche degli enti locali e al settore dell'urbanistica. Nel momento in cui sono nate, le Regioni hanno interpretato in modo ampio la norma costituzionale, inserendo nel loro statuti la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale²⁹⁰. Prima

²⁸⁸ Cfr. Ivi, artt. 4-5

²⁸⁹ Cfr. D.P.R. n.3, 14 gennaio 1972

²⁹⁰ Si riportano qui di seguito gli articoli che fanno riferimento al patrimonio culturale dei primi statuti regionali: Abruzzo art.4; Basilicata art. 5; Calabria art. 56; Campania art. 5; Emilia-Romagna art. 3; Lazio art. 45; Liguria art. 4; Lombardia art. 3; Marche art. 5; Molise art. 4; Puglia artt. 4-8-11; Toscana art. 4; Umbria artt- 8 e 22; Veneto artt. 2 e 4. Cfr. Ricerca sui beni culturali op. cit. p. 180

dell'adozione del decreto D.P.R. del 14 gennaio 1972, secondo l'indagine condotta dal segretariato generale della Camera, diversi studiosi tentano di definire la materia affidata alla competenza regionale. Per esempio, argomentando sulla riserva a favore dello Stato di ogni compito di tutela dell'art. 9 della Costituzione, si afferma che: “[...] essa avrebbe dovuto essere limitata al solo ordinamento delle raccolte, mentre il profilo protettivo avrebbe dovuto rimanere attribuito allo Stato”²⁹¹. Ed ancora in riferimento all'art. 119, 4° comma della Costituzione viene dichiarato che:

“[...] si sottraeva alla potestà legislativa regionale il regime di appartenenza dei beni (e quindi il regime del demanio e patrimonio, le alienazioni, l'espropriazione, il vincolo di destinazione, lo smembramento ecc.), mentre si riteneva imposto alla competenza delle Regioni un vero e proprio vincolo positivo, consistente nel fine dello sviluppo della cultura nazionale tramite la valorizzazione della dimensione locale”²⁹².

Tutte le leggi adottate dalle Regioni (doc.028-029-031-032-035-036-037) assegnano le funzioni amministrative, espressamente attribuite dalla legge delega del 1972, al Consiglio regionale, mentre affidano i compiti restanti alla Giunta²⁹³.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito i primi 5 articoli della legge regionale del Lazio del 1973 (doc.035):

Art. 1

Le funzioni amministrative concernenti musei e biblioteche di Enti locali trasferite o delegate alle Regioni con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 ed in relazione agli articoli 117 e 118 della Costituzione

²⁹¹ Cit. Ricerca sui beni culturali, op. cit. pp. 180-181

²⁹² Cit. Ibidem

²⁹³ Si riportano i riferimenti agli articoli riguardanti la suddivisione dei compiti del Consiglio e della Giunta, secondo le leggi adottate dalle Regioni tra il 1972 e il 1973: Regione Lazio, legge regionale 5 aprile 1973, n. 14, Artt. 3 e 5; Regione Toscana, legge regionale 17 giugno 1972, n. 13, artt. 2 e 4; Regione Lombardia, legge regionale 23 giugno 1972, n. 15, artt. 3 e 5; Regione Umbria, legge regionale 19 luglio 1972, n. 10, artt. 2 e 3; Regione Liguria, legge regionale 18 luglio 1973, n. 25, artt. 2 e 6; Regione Basilicata, legge regionale 4 maggio 1973, n. 7, artt. 2 e 4; Regione Molise, legge regionale 22 maggio 1973, n. 7, artt. 2 e 4; Regione Veneto, legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, artt. 2 e 6.

ed all' art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in attesa che la materia sia organicamente disciplinata dalla legislazione regionale, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche competenze stabilite dalla presente legge.

Art. 2

La Regione, nell'esercizio delle funzioni previste dal precedente articolo, promuove e coordina le iniziative, dirigendone l'attuazione, ed eroga i contributi necessari per:

- a) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei musei e delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari e i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da Enti locali e gli archivi storici a questi affidati;
- b) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento di sistemi di biblioteche pubbliche di Enti locali, con la possibilità di sperimentare nuove tecniche di animazione e di documentazione, di promuovere le iniziative atte a caratterizzare le biblioteche come centri culturali polivalenti e di educazione permanente, di collegare i piani di sviluppo delle biblioteche con le esigenze didattiche della scuola;
- c) la manutenzione, l'integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale, al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura e dell'educazione civica;
- d) il miglioramento e l'incremento delle raccolte dei musei e delle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale e loro funzionalità;
- e) l'attività dei musei e delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale, l'inventario e la catalogazione dei beni culturali nell'ambito regionale, anche al fine di favorire l'istituzione di musei e biblioteche di Enti locali o di interesse locale;

- f) le iniziative culturali e scientifiche nell'ambito delle biblioteche, dei musei, nonché degli istituti di ricerca e di documentazione di interesse locale e regionale;
- g) le mostre di materiale storico, archeologico artistico e folkloristico organizzate a cura e nell'ambito dei musei e biblioteche di Enti locali o di interesse locale;
- h) la formazione professionale e l'aggiornamento ricorrente degli addetti ai musei e alle biblioteche;
- i) la riproduzione di cimeli, manoscritti, materiale bibliografico ed artistico di pregio che, in base alla legge del 1° giugno 1939, n. 1089, e in quanto materia delegata, sarà effettuata secondo le direttive statali; l) la funzionalità degli uffici competenti in materia.

Art. 3

Al Consiglio regionale, nelle materie di cui agli articoli precedenti, competono le seguenti funzioni:

- 1) l'approvazione dei programmi e dei piani generali;
- 2) l'approvazione dei piani d' intervento finanziario e la determinazione dei criteri analitici di riparto;
- 3) la delega di funzioni amministrative agli Enti locali e la determinazione degli indirizzi da osservarsi nell'esercizio di tali funzioni delegate;
- 4) il Consiglio regionale, sentita la Commissione Pubblica Istruzione, esercita le attribuzioni già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato in materia di designazione di componenti di commissioni, comitati ed organismi collegiali operanti, a livello tecnico o amministrativo, nei settori concernenti le materie di cui al precedente art. 1.

Art. 4

La Giunta regionale predispone gli schemi dei programmi e dei piani di cui all' articolo precedente, ne cura l' attuazione ed esercita altresì le funzioni previste dall' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Art. 5

La Giunta regionale esercita tutte le altre funzioni amministrative nelle materie di cui all' art. 1 non demandate dalla presente legge ad altri organi della Regione e non delegate ad altri Enti.

La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative ivi compresa quella di controllo sull' attività , non riservate alla competenza del Consiglio regionale ai sensi del precedente art. 3, nei confronti degli enti, consorzi, istituti ed organismi locali operanti nell' ambito del territorio regionale nei settori afferenti alle materie di cui al precedente art. 1²⁹⁴.

Per le cinque leggi regionali del Lazio, Toscana, Umbria, Lombardia e Liguria, che disciplinano specificamente la materia, le attribuzioni del Consiglio consistono nel deliberare sugli indirizzi di massima e sugli orientamenti programmatici, oltre che sugli interventi finanziari che riguardano i diversi aspetti della tutela dei musei e delle biblioteche (doc.028-029-031-035-037).

A proposito delle competenze trasmesse alle Regioni, mentre alcune di queste leggi si limitano a riportare integralmente o in parte l'elenco di funzioni contenuto nell'art. 7 del D.P.R. n. 3 del 1972 come nel caso della Liguria, o a riassumerne il contenuto come la legge della Toscana e dell'Umbria, altre, come quelle del Lazio e della Lombardia, pur riproducendo l'elenco delle funzioni lo integrano. Nello specifico, queste ultime, prevedono tra le attività regionali: l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento di sistemi di biblioteche pubbliche ed enti locali, con la possibilità di sperimentare nuove tecniche, la promozione di iniziative che caratterizzino le biblioteche come centri culturali qualificati ed infine, di collegare i piani di sviluppo delle biblioteche con le esigenze didattiche della scuola.

²⁹⁴Cit. legge regionale del Lazio del 5 aprile 1973, n. 14, artt. 1-5.

Quasi tutte le Regioni prevedono l'istituzione di un catalogo e di un inventario del patrimonio culturale regionale, come il Lazio, la Lombardia e la Liguria. Questi vengono considerati strumenti indispensabili per favorire l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei musei e delle biblioteche. Altre disposizioni riguardano la nascita di corsi professionali qualificanti degli operatori culturali. Ad esempio è il caso della Regione Lombardia, Lazio e in particolare dell'Emilia-Romagna, che si avrà modo di approfondire più avanti. Infine sono previste le programmazioni di interventi per l'utilizzazione delle raccolte private come nel caso della legge dell'Umbria.

Per quanto riguarda gli interventi e le proposte in tema di protezione del patrimonio culturale, in questi anni è molto intensa l'attività di indagine, di studio e di critica svolta specialmente da alcune Regioni a statuto ordinario. Considerano infatti la dimensione regionale, la sede più appropriata per soddisfare le esigenze connesse alla salvaguardia del patrimonio culturale²⁹⁵. Frutto di questo atteggiamento, sono una serie di iniziative e norme intese ad integrare la legislazione statale in materia di beni culturali. Tra queste iniziative, vengono presentate anche proposte di legge al Parlamento, su temi che esulano dalla competenza regionale. È il caso, ad esempio, del progetto di legge presentato dal Consiglio regionale dell'Umbria, di iniziativa del consigliere Vinicio Baldelli, riguardante l'istituzione di una scuola professionale regionale per la preparazione di personale idoneo alla manutenzione e al restauro dei beni culturali²⁹⁶, oltre alla proposta della Regione Abruzzo, su iniziativa del consigliere Lucci, per la catalogazione e l'inventario dei beni culturali, presentata al Consiglio il 7 settembre 1971²⁹⁷. Tra le altre proposte regionali al Parlamento, si segnala inoltre quella della Regione Lombardia che propone la costituzione di un Ente per le Ville Lombarde e presentata dalla Giunta al Consiglio il 13 febbraio 1973²⁹⁸. L'iniziativa fa quasi sicuramente riferimento ai precedenti interventi legislativi

²⁹⁵ Cfr. Ricerca sui beni culturali, op. cit. vol. II pp. 189-190.

²⁹⁶ Bollettino Ufficiale Regione Umbria, n. 7 del 10 novembre 1972.

²⁹⁷ Cfr. Ricerca sui beni culturali, op. cit. vol. II p. 190.

²⁹⁸ Cfr. Ibidem.

statali che hanno istituito l'Ente per le Ville Venete²⁹⁹ e quello delle Ville Vesuviane³⁰⁰ oltre all'intervento regionale siciliano per la creazione dell'Ente per le Ville e i Palazzi di Sicilia³⁰¹ (doc.018). La Regione Lombardia, nella consapevolezza che la tutela del patrimonio storico e artistico non spetta alla Regione, ma che nella Regione debba trovare il fulcro e il suo centro propulsore³⁰², afferma che:

“[...] la proposta non innova alle competenze statali attualmente vigenti per quanto più specificamente concerne il profilo protettivo della legislazione sull'argomento, ma affianca ad esse un'azione, da parte dell'Ente, di sostegno e di valorizzazione di questo patrimonio, sia mediante un'attività di collaborazione con le funzioni statali, sia mediante interventi diretti, quali il promuovimento degli studi necessari, la stipulazione e la concessione di mutui, la sostituzione ai proprietari delle Ville nella progettazione ed esecuzione dei lavori di consolidamento, manutenzione e restauro per assicurare la conservazione degli immobili o impedirne il deterioramento”³⁰³.

Sempre secondo la proposta lombarda, l'Ente per le Ville Lombarde è un istituto pubblico a struttura consorziale, vigilato dalla Regione. Di esso fanno parte: lo Stato, le Province della Lombardia e facoltativamente i Comuni, i Consorzi e gli enti locali competenti. Per comprendere il concetto elaborato dalla Regione, sul bene culturale, come ad esempio le Ville storiche, si ritiene

²⁹⁹ Con la legge 6 marzo 1958, n. 243, nasce l'Ente per le Ville venete, quale consorzio tra Amministrazioni Provinciali per il Turismo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Venezia, Vicenza, al quale lo stato delegava compiti specifici di tutela attraverso l'intervento economico (mutui e contributi) ma anche di competenza, quali l'espropriazione e la salvaguardia, attraverso la presenza di alcuni Soprintendenti nel Consiglio di amministrazione dell'Ente.

³⁰⁰ Con la legge 29 Luglio 1971, n. 578, nasce l'Ente per le Ville Vesuviane, Consorzio tra lo Stato, la Regione Campania, la Provincia di Napoli ed i Comuni Vesuviani, con il fine di conservare e salvaguardare il cospicuo patrimonio architettonico ed ambientale delle Ville Vesuviane del XVIII secolo.

³⁰¹ Con la legge regionale della Regione Sicilia n.49 del 20 aprile del 1967 viene istituito l'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia con lo scopo di provvedere alla valorizzazione e alla migliore utilizzazione dei palazzi urbani e delle ville di Sicilia, di notevole interesse artistico, soggetti alla legge n.1089 del 1 giugno 1939.

³⁰² Cfr. *Ricerca sui beni culturali*, op. cit. vol. II p. 192.

³⁰³ Cit. Ivi, pp. 192-193.

interessante riportare la sua definizione espressa nella proposta di legge all'articolo 2:

Per “villa” si intende qualsiasi complesso edilizio residenziale originariamente costruito in territorio extra-urbano, avente carattere monumentale e rilevante interesse storico, artistico, ambientale e paesistico [...] ³⁰⁴.

Prima di affrontare le iniziative della Regione Toscana ed Emilia- Romagna, si ricordano le proposte di legge dei Consigli regionali della Puglia e del Piemonte per la tutela del patrimonio linguistico e culturale. La prima è intesa ad attuare le iniziative necessarie a compiere i compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale insieme con le Università di Bari e Lecce e con gli enti interessati. La Regione si assume il carico del funzionamento presso le due Università, di cattedre di cultura e arte pugliese oltre a finanziare, attraverso contributi, iniziative volte a conservare e valorizzare il patrimonio culturale regionale. La seconda proposta di legge, presentata dal Consiglio regionale del Piemonte, prevede l'istituzione di corsi gratuiti di preparazione e perfezionamento per l'insegnamento della cultura piemontese, oltre che dei dialetti piemontesi. Dispone altresì che la Regione riconosca i suddetti corsi tenuti nelle scuole di ogni ordine e grado e che provveda al loro totale finanziamento; fornendo gratuitamente il materiale didattico necessario. Si propone inoltre l'istituzione di una cattedra di cultura piemontese presso l'università di Torino sempre a carico della Regione ³⁰⁵.

L'iniziativa della Regione Toscana, come è dichiarato nel documento presentato ³⁰⁶, definisce l'ente regionale come un organo istituzionale con una ragguardevole aderenza ai problemi concreti del territorio. La Regione è, pertanto, intesa come apparato d'integrazione e non contrapposizione allo Stato. Alla struttura degli apparati centrali rimane il compito di orientamento

³⁰⁴ Cit. ibidem

³⁰⁵ Cfr. Ivi, p. 192

³⁰⁶ Regione Toscana, *Beni culturali e naturali, proposta della Regione Toscana per un'iniziativa legislativa delle regioni per la riforma dell'Amministrazione dei Beni culturali e naturali*, a cura della Regione Toscana, Firenze 1973.

tecnico e amministrativo generale, nonché di approvazione delle strutturazioni di organismi interregionali e nazionali.

La proposta di legge per l'amministrazione dei beni culturali viene presentata dalla Regione Toscana al Parlamento già nel 1973. La tempestività di questa iniziativa testimonia come l'azione della Regione Toscana sia, fin da subito, fortemente orientata a perseguire il decentramento amministrativo varato nel 1970 e che vede nel tema del patrimonio culturale un aspetto non marginale di azione³⁰⁷. A questo scopo viene istituita una *Commissione regionale per la riforma dell'Amministrazione dei Beni culturali e naturali*³⁰⁸. La Commissione elabora una proposta di riforma per l'amministrazione dei beni culturali, facendo riferimento a un ampio decentramento. Tale iniziativa, viene presentata al Parlamento italiano il 9 ottobre del 1973. In previsione del successivo trasferimento di funzioni e competenze alle regioni, dopo quello effettuato con i DPR del 1972, sarà in seguito utilizzata anche da altri consigli regionali.

Il progetto di riforma parte da una definizione del concetto di bene culturale come testimonianza in grado di produrre "nuova cultura": in quest'ottica, quindi, i musei, gli archivi, le biblioteche sarebbero dovuti essere "non magazzini, e quasi obitori, ma istituti di progresso culturale"³⁰⁹. Cioè soggetti dinamici e capaci di incidere sul progresso culturale della collettività. Le proposte di decentramento delineate nel documento pongono il ruolo delle Regioni ad integrazione e non in contrapposizione a quello dello Stato, e viene individuata nella Regione stessa un organismo capace «per sua stessa natura, di adempiere a talune funzioni di tutela e valorizzazione con maggiore efficienza, con maggiore aderenza ai problemi concreti, con maggior speditezza di

³⁰⁷ Cfr. C. Borgioli, E. Pellegrini, *Analisi della politica della Regione Toscana in materia di sistemi museali*, <http://eprints.imtlucca.it>, p. 2.

³⁰⁸ La Commissione, presieduta dall'assessore all'Istruzione e cultura Silvano Filipelli era formata da: Ranuccio Bianchi Bandinelli, Eugenio Garin, Alberto Predieri, Giovanni Previtali, Roberto Abbondanza, Emanuele Casamassima, Salvatore D'Albergo, Giuseppe Barbieri, Mario Ferrari, Riccardo Gizdulich, Italo Insolera, Emilio Lo Pane, Eugenio Luporini, Edoardo Mirri, Giacinto Nudi.

³⁰⁹ Cit. *Beni culturali e naturali*, op. cit., p. 3.

interventi che non l'amministrazione centralizzata e verticistica³¹⁰. Poiché la Commissione regionale riconosce quale obiettivo irrealizzabile che il personale degli uffici di tutela possa provvedere anche al funzionamento pubblico di promozione scientifica e divulgativa dei musei, ritiene che il conferimento di maggiore autonomia, sia fattore necessario per trasformare i musei da luoghi di sola conservazione ed esposizione in centri culturali attivi. A tale proposito, si segnala la necessità di dotare le istituzioni di cataloghi scientifici e sale di studio³¹¹.

Inoltre, con l'articolo 9 della proposta di riforma viene prevista l'istituzione di *Consulte dei beni culturali a carattere regionale*, il cui compito è di formulare proposte ed esprimere pareri in merito a questioni relative l'attività degli istituti culturali: "nonché per i provvedimenti riguardanti la tutela e la conservazione del patrimonio culturale regionale". Queste consulte, con carica quadriennale, sarebbero dovute essere formate da non meno di trenta membri: "in maggioranza esperti nelle discipline attinenti ai beni culturali, in rappresentanza degli enti locali territoriali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, della scuola e della vita culturale e del personale scientifico degli istituti culturali della Regione, designati dalle rispettive istituzioni e nominati dal Consiglio regionale"³¹².

Successivamente, la Regione Toscana, con la legge regionale n. 61 del 31 maggio 1975, istituisce una *Consulta regionale dei beni culturali e naturali* (doc.046), con la funzione di organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni legislative e amministrative relative al patrimonio e agli istituti culturali³¹³.

Dopo uno sguardo sintetico sulle vicende dell'iniziativa regionale toscana, si intende proseguire analizzando le attività della Regione Emilia-Romagna nel campo dei beni culturali. Si ritiene quest'ultimo, un caso di studio peculiare:

³¹⁰ Cfr Ivi, p. 7.

³¹¹ Cfr. *Analisi della politica della Regione Toscana*, op. cit. p.3.

³¹² Cit. *Beni culturali e naturali*, op. cit., pp. 13-14.

³¹³ Cfr. *Analisi della politica della Regione Toscana*, op. cit. p. 3.

per il suo acceso dibattito in tema di patrimonio e per le vicende che portano nel 1974 alla Nascita dell'Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali, ad opera di intellettuali e studiosi, come Pier Luigi Cervellati, Andrea Emiliani, Lucio Gambi, Cesare Gnudi, Giuseppe Guglielmi, Ezio Raimondi e dello stesso Presidente della Regione Guido Fanti.

L'analisi del dibattito fa emergere l'evoluzione del concetto di patrimonio culturale negli anni Settanta. Si considera, in questo senso, che la fondazione dell'Istituto sia un momento di essenziale importanza per il suo contributo innovativo alla gestione dei beni culturali nel panorama nazionale.

Il pensiero di Andrea Emiliani è utile per fare luce sulle ragioni della nuova impresa culturale che si avvia in quegli anni a Bologna:

Il patrimonio culturale, proprio per la sua gigantesca vitalità di fatto e di fattore; per l'estensione connaturata ad ogni concreto momento della dimensione spazio-temporale, in ogni modo e in ogni forma; per la sua esplicita connivenza e convivenza con la società che, lungo l'arco dei secoli, l'ha capillarmente generato: non può davvero essere considerato come fenomeno appartato, e tanto meno separato, rispetto ai metodi e alle generali volontà che la società democratica tenta ora di esprimere nel rispetto della Costituzione repubblicana. È proprio il nuovo concetto di bene culturale che, reso dinamico da un'interpretazione finalmente sociale, accertato sotto ogni illuminazione dalla verifica scientifica e storica nonché dalla stessa utilità informativa, rivelatosi in realtà così esteso e diffuso da penetrare ogni momento della nostra vita, può esigere di entrare di forza, all'interno degli atti decisivi che la società esige a propria costruzione. [...] è sintomatico che il dibattito circa il patrimonio italiano sia sostanzialmente nato dall'opinione pubblica, dall'associazionismo, dai raggruppamenti (spesso avvenuti anche all'interno della stessa amministrazione statale); e che sia stato raccolto dagli enti locali nel momento coagulante, dell'individuazione del ruolo e dei compiti dell'ente Regione. Il patrimonio culturale raffigura in modo emblematico, e sostanziale, l'entità originaria del possesso locale³¹⁴.

Sono sostanzialmente due gli interventi legislativi che avviano il processo di costruzione di una nuova politica dei beni culturali in Emilia-Romagna. Il primo è l'istituzione di corsi professionali per gli operatori del settore del

³¹⁴ Cit. *Una politica per i beni culturali*, op. cit., pp. 127-130.

patrimonio culturale, e il secondo è l'adozione di una legge per la conservazione dei centri storici.

Ripercorrendo le vicende legislative e il dibattito all'interno del consiglio regionale troviamo negli atti consiliari del 14 dicembre 1972 la discussione intorno al progetto di legge sull' *Istituzione di corsi per operatori di musei e biblioteche e di addetti alle attività conservative dei beni culturali*, promossa per iniziativa dell'allora assessore all'Istruzione e alla Cultura Angelo Pescarini.

Nell'intervento del relatore Giancarlo Guarelli (Psdi) emerge l'indirizzo che la Regione ha intenzione di intraprendere in materia di gestione del patrimonio culturale:

“Il presente progetto di legge, di iniziativa della Giunta Regionale, rappresenta il momento di avvio, da parte della Regione Emilia-Romagna, di una politica dei beni culturali, intesa come gestione e difesa del patrimonio artistico, conservatorio e fruizione dei beni culturali medesimi. Ciò in considerazione del trasferimento alle Regioni delle competenze amministrative statali, in materia di biblioteche e musei degli enti locali e di interesse locale in cui al D.P.R. n.3 del 14 gennaio 1972 e per consentire, nell'ambito di tali competenze, una qualificata inversione di tendenza della politica dei beni culturali rispetto alla gestione burocratica e alle insufficienze finanziarie della Amministrazione centrale”³¹⁵.

Proseguendo nel dibattito il consigliere Antonio Panieri (Pci) dichiara che:

“La Giunta ha considerato come un atto primario questo progetto di legge che regoli la formazione professionale di quanti operano nel settore dei beni culturali e che la regoli prima di dare vita ad altri atti legislativi fondamentali che possono costituire il presupposto per l'istituzione di un vero centro regionale dei beni culturali, centro regionale che dovrebbe proprio partire da una profonda e radicale trasformazione dei compiti[...]”³¹⁶.

³¹⁵ Cit. Regione Emilia-Romagna, Atti Consiliari I Legislatura III Quadimestre, seduta del 14 dicembre 1972, p. 1994.

³¹⁶ Cit. *ivi*, p. 1996.

La Regione istituisce così, nel gennaio del 1973, corsi gratuiti di preparazione e riqualificazione degli operatori culturali addetti ai musei, alle attività conservatrice e alle biblioteche del territorio (doc.033). Vengono previsti gruppi di lavoro e seminari organizzati in corsi propedeutici e corsi settoriali-metodologici. Secondo la bozza di programma dell'anno 1974-1975 gli insegnamenti sono concepiti nel tentativo di creare: “uno spazio culturale e storico di vasta sinossi, pur nella costante determinazione dell'incidenza spazio-temporale”³¹⁷.

Il secondo intervento legislativo si intitola *Adozione di primi provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici* e viene adottato nel gennaio del 1974 (doc.038). Il provvedimento rappresenta, in termini giuridico-amministrativi, l'orientamento politico della Regione in materia di utilizzo e in ancor prima di ruolo, che intende attribuire agli insediamenti storici e ai complessi architettonici del territorio regionale. Il testo legislativo viene elaborato in rapporto alle norme nazionali che regolamentano in materia di urbanistica ancora nel 1974 (legge n.1150 del 1942, la legge ponte n.765 del 1967 e le leggi sulla casa n.167 del 1962 e n.865 del 1971). Da questi riferimenti normativi vengono estrapolate le indicazioni e gli articoli riguardo agli interventi operativi e amministrati nei centri storici. Secondo Pier Luigi Cervellati, la legge costituisce il primo autentico contributo alla difesa di questo patrimonio culturale e rappresenta il nuovo modo di governare della Regione. Inoltre, dichiara:

“La legge, e non poteva essere altrimenti, deriva anche da quell'insieme di richieste fatte dalle amministrazioni comunali per la difesa del loro centro storico, le quali non trovano nelle leggi vigenti sufficiente e valida normativa e soprattutto mezzi finanziari adeguati per realizzare una politica di tutela e conservazione”³¹⁸.

Al fine di un'adeguata gestione del patrimonio urbanistico vengono individuati, poi, tre aspetti fondamentali della legge che si ritrovano anche nel programma del nuovo Istituto:

³¹⁷ Cit. G. Guglielmi, *Una scuola interdisciplinare*, in A. Emiliani, op. cit. p. 280.

³¹⁸ Cit. P. L. Cervellati, *La legge per i centri storici*, in A. Emiliani op. cit. p. 254.

- il censimento dei beni architettonici e urbanistici; l'identificazione delle caratteristiche morfologiche dei centri storici e degli assetti territoriali;
- i criteri di intervento; la problematica dei rapporti tra le vecchie e le nuove strutture urbane;
- le modalità di finanziamento; le norme che definiscono la condizione di sussistenza e di utilizzo delle strutture antiche nell'ambito della programmazione regionale³¹⁹.

II.III La nascita dell'IBC Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna

Nel luglio del 1973, al Consiglio regionale, viene presentato il progetto di legge regionale d'iniziativa della Giunta per la costituzione dell'*Istituto per i Beni Culturali Naturali della Regione Emilia-Romagna*:

“La Giunta della Regione Emilia Romagna, consapevole del carattere strettamente interdisciplinare dei settori di intervento ad essa assegnati, e della necessità non dilazionabile di dare attuazione ad una gestione globale di dette materie secondo una politica di piano indicata nelle sue linee programmatiche, che hanno trovato il largo consenso dei gruppi politici consiliari della regione stessa, propone in prima istanza alla società civile, e quindi al dibattito del Consiglio regionale, la costituzione di un Istituto per il Censimento dei Beni Artistici, Culturali e Naturali presenti nell'area della regione”³²⁰.

Uno degli aspetti fondanti e innovativi dell'Istituto è la metodologia che intende utilizzare per avviare la sua attività, e cioè il censimento e l'inventariazione del patrimonio culturale presente sul territorio regionale:

“Censire per conoscere potrebbe suonare appena uno slogan se non si postulasse che per conoscere, intervenire e operare occorre una metodologia, non solo politica e amministrativa, ma anche scientifica. [...] La giunta regionale ritiene infatti tanto urgente quanto indifferibile una corretta attività conoscitiva anteposta ad ogni atto volto a incidere, sulla complessa condizione conservativa e progettuale che al nostro

³¹⁹ Cfr. Ivi, p. 262

³²⁰ Cit. Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, supplemento speciale n. 72, 31/7/1973, p. 1

paese è imposta dalla sua particolare struttura storica e dalla sua dinamica culturale”³²¹.

L’intenzione dell’Istituto è quella di creare un grande inventario generale, con la funzione di ricostruire una mappa storico-antropologica dei beni culturali. Un inventario che, come dichiara Giuseppe Guglielmi, assume due aspetti:

“Il primo è che l’inventario è subordinato alla politica di piano regionale; il secondo, che la sua massa di dati, convenientemente formalizzati e memorizzati, consente la fruizione sociale del patrimonio culturale [...] anche se non sappiamo bene come tale fruizione possa avvenire, né come una sua autogestione possa applicarsi. Ora lo strumento del catalogo, organizzato come “opera aperta”, costituisce indubbiamente un mezzo che può rendere effettiva questa partecipazione”³²².

Successivamente, il 12 ottobre del 1973 viene presentato pubblicamente il progetto presso il Teatro Comunale di Bologna. Alla presenza della popolazione, degli studenti e dei docenti, viene illustrato il progetto per la costituzione dell’Istituto.

Così commenta il giornalista Vittorio Monti sul “Corriere della Sera”:

“Nel teatro comunale si è trovato un pubblico (intellettuali ma soprattutto studenti) al quale le linee costitutive dell’istituto per i beni artistici culturali naturali dell’Emilia-Romagna sono state illustrate da Andrea Emiliani con l’utilizzazione dei sussidi audiovisivi. Il presidente Fanti ha sottolineato l’urgenza dell’intervento in quanto la organizzazione della società di oggi, basata sui rapporti di produzione capitalistici, il suo sviluppo esasperato basato sullo sfruttamento indiscriminato del lavoro dell’uomo e della natura e sull’uso improprio delle conquiste tecnologiche e scientifiche, i falsi e aberranti miti della cosiddetta società dei consumi, hanno già colpito questo patrimonio e tendono a colpirlo a morte a sbarazzarsene come di un peso inutile. Il progetto di legge affida al nuovo istituto compiti di rilievo: oltre all’opera di censimento, quella di formazione di specialisti del settore o di organizzazione di corsi per museologi, bibliotecari e addetti alle attività conservative. Ovviamente l’istituto

³²¹ Cit. Ivi, p. 2.

³²² Cit. G. Guglielmi, *I tre tempi del presente emiliano*, in *Rinascita* n. 43, 2/11/1973, p. 28.

sarà l'organo di consulenza tecnica per gli interventi della regione in materia di indagini, valorizzazione e restauro del patrimonio storico artistico»³²³.

L'iniziativa viene così messa in risalto, da Alfonso Testa del quotidiano nazionale "Paese Sera":

“Con la decisione di dare il via ad una iniziativa come questa, l'Emilia-Romagna sorprende ancora una volta per l'originalità, la tempestività e diremmo il lusso dei suoi interventi su questioni che altrove attingerebbero la sfera del futuribile, dal momento che incombono sinistramente (vedi Roma, ad esempio) problemi semiprimitivi come quello della pulizia spicciola della città.”³²⁴

Diversa è l'opinione del giornalista Antonio Ferri, che sulle pagine de "Il Resto del Carlino" titola "Istituto o "Baraccone" per i Beni Culturali?". Esprimendo le sue perplessità sull'iniziativa, afferma:

“Non sappiamo chi abbia elaborato il progetto per l'istituzione del nuovo Centro regionale, ma ci sembra il frutto di uno studio di burocrati solo apparentemente inclini a favorire lo sviluppo di una nuova politica del settore. La stessa proposta della giunta cade dall'alto, se è vero che operatori culturali impegnati e attenti non sono stati neppure consultati. Si passa dall'accentramento statale a quello regionale”.³²⁵

La presentazione dell'Istituto coinvolge anche l'interesse dell'Istituto di Ricerca delle Nazioni Unite per la Difesa Sociale (UNSDRI) di Roma. Nel corso del 1973, infatti, all'interno dell'UNSDRI, prendono il via una serie di indagini sui sistemi di tutela del patrimonio artistico e archeologico in Italia, Messico e India.

Il passaggio di tutele in materia di patrimonio culturale dallo Stato alle Regioni, è un momento istituzionale che interessa l'Istituto delle Nazioni Unite. In particolare, secondo la relazione preliminare³²⁶, viene dedicata

³²³ Corriere della sera, 12/10/1973 pag.10

³²⁴ Paese Sera, 12/10/1973 pag.9

³²⁵ Il Resto del Carlino, 13/10/1973 pag.16

³²⁶ Cfr. Archivio Regione Emilia Romagna, Corrispondenza I.B.C. Presidenza Giunta, Segreteria di Presidenza, Faldone 318 UNSDRI, *Ricerca sulla tutela del patrimonio artistico in Italia*. Relazione preliminare.

attenzione al caso dell'Emilia-Romagna, che con la creazione di un Istituto regionale dei Beni Artistici, Culturali e Naturali, rappresenta una chiara testimonianza di uno sforzo di sensibilizzazione e promozione sociale³²⁷.

L'inchiesta si svolge in collaborazione con le Sovrintendenze dell'Emilia Romagna e con l'Assessorato alla Cultura della Regione, seguendo tre linee di ricerca che emergono dopo la presentazione dell'Istituto del 12 ottobre 1973:

- 1) La rivelanza del “bene culturale” in termini di percezione da parte del pubblico. Ci si propone di condurre un'inchiesta con questionario aperto tra gli studenti bolognesi che hanno assistito al dibattito sui beni culturali per vedere se e come il messaggio sia stato recepito e quale sia la concezione del “bene culturale” che al momento attuale e in quel particolare contesto sia culturalmente più rappresentativa.
- 2) Effetto deterrente del catalogo. L'effetto deterrente della catalogazione verrà esaminato sia in termini di acquisizione e sensibilizzazione del pubblico che di effettiva contrazione del numero dei furti, dei trafugamenti e di altre forme di dispersione del patrimonio artistico e culturale.
- 3) Motivazioni socio-culturali ed economiche dei comportamenti devianti³²⁸.

Nel 1976 l'Istituto di Difesa Sociale delle Nazioni Unite di Roma divulga l'esito dei lavori di ricerca in lingua inglese dal titolo *The Protection of the Artistic and Archaeological Heritage*.

All'interno del rapporto viene dedicata una corposa sezione di analisi sulla protezione del Patrimonio Culturale in Italia. Nel dettaglio, vengono riportati i risultati delle due ricerche condotte sul campo in Sicilia e in Emilia-Romagna. Giuliana Luna, la collaboratrice dell'istituto che ha seguito il caso dell'Emilia, rileva una propensione degli attori del territorio ad una cooperazione per il processo di “socializzazione della cultura”. In particolare, la creazione dell'Istituto regionale viene considerata come segno concreto di una spinta verso la tutela, gestione e fruizione sociale del patrimonio:

³²⁷ Cfr. Ivi p. 2

³²⁸ Cit. Ivi, pp. 8-9

“In reality, I found in Emilia-Romagna a high degree of objectivity, interest, sensitivity and co-operation not only among the experts, who have, in fact, guided and encouraged my field work, but also at less specialized and less involved levels. This seems to confirm that the interest in the problems of the artistic and cultural heritage is part of the process of « socialization » of culture which has been promoted in the region, and which has inspired the field activities of the Bologna Superintendency and the creation and structure of the Regional Institute”³²⁹.

Il 5 dicembre del 1973 il sindaco di Reggio Emilia, Renzo Bonazzi, invia una nota con alcune osservazioni³³⁰ sul progetto regionale a Guido Fanti. Secondo il documento si rileva che i comuni hanno ampie competenze nei settori di intervento dell’Istituto. In particolare si suggerisce una gestione organica e unitaria ai vari livelli istituzionali per i compiti propri degli enti locali e le funzioni regionali che riguardano il campo di gestione del patrimonio culturale e naturale. In questo senso, l’Istituto non deve essere un organismo che separa la gestione dei beni artistici, culturali e naturali, già esercitate dai comuni e dalle province. Si legge che:

“[...] essendo ben chiaro che l’attribuzione ad un istituto regionale di funzioni in parte già proprie dei comuni e delle province, e in parte proprie della regione, non solo non costituisce delega ai comuni e alle province, ma anzi propone l’assorbimento da parte della regione di funzioni comunali e provinciali”³³¹.

Per questo motivo, secondo Bonazzi, non possono essere attribuite all’Istituto le funzioni che si intendono delegare nell’ambito delle competenze regionali, sui beni artistici, culturali e naturali né tanto meno le competenze che fino a quel momento sono proprie degli enti locali nella gestione di musei e biblioteche oltre che quelle in materia di urbanistica, assetto del territorio, agricoltura e lavori pubblici³³². Pertanto non vengono condivise alcune attribuzioni al nuovo Istituto. In particolare, dal punto di vista del Sindaco, il

³²⁹ United Nations Social Defence Research Institute, *The Protection of the Artistic and Archaeological Heritage*, Publication n°13, March 1976, Rome, pp. 151-152

³³⁰ Archivio Regione Emilia- Romagna Fondo Segreteria di presidenza b.318

³³¹ Cit. Ivi, p. 1

³³² Cfr. Ibidem.

censimento e la costituzione di un inventario dei beni culturali dovrebbe essere un'attività svolta dai comuni; mentre la Regione dovrebbe avere il compito di uniformare e programmare questa attività fornendo aiuto tecnico-culturale ai comuni, ordinando e studiando il materiale e valutando l'attività condotta da questi enti. Inoltre, anche per quanto riguarda le attività culturali si propone la funzione da parte dell'IBC, soltanto di coordinamento, promozione e supporto tecnico-culturale, in quanto:

“L'attività culturale è propria dei comuni e delle province ed è svolta con apprezzabili risultati dagli enti locali emiliani. Non vi è ragione per separare da essa quella relativa ai beni artistici culturali e naturali attribuendola ad un istituto regionale”³³³.

In merito alla programmazione viene proposta la collaborazione da parte di tutti gli enti locali attraverso un rapporto di intervento che qualifichi e approfondisca i temi generali d'intervento in questo settore da parte della Regione. Proseguendo nella relazione è illustrata una proposta di composizione degli organi dell'Istituto. Viene suggerita una struttura di soli organi deliberanti quali: un consiglio di amministrazione, un presidente e un collegio di revisori. Secondo le indicazioni, al consiglio di amministrazione dovrebbero partecipare i comuni e le province. Per quest'ultime la partecipazione si traduce nella nomina di un rappresentante per ciascuna di esse mentre per i comuni sono proposti due rappresentanti per ogni provincia designati nei consigli dei singoli comuni. E ancora, il presidente dovrebbe essere eletto da consiglio di amministrazione dell'Istituto e non dal Consiglio regionale³³⁴. Infine non sono ritenuti necessari organi consultivi, non quello regionale:

“[...] poiché la partecipazione dei comuni e delle province alla gestione dei beni culturali ed alla programmazione di questa attività deve avvenire con l'esercizio diretto delle funzioni che loro competono o che saranno loro delegate e con un rapporto di partecipazione, non di consulenza. Né per questa vi si soddisfa l'esigenza di una reale partecipazione di enti e associazioni la cui attività ha attinenza con questa materia. Non quelle provinciali e presso i centri storici; perché ogni provincia ed ogni comune ha già, o dovrà avere, propri organi di consulenza, di partecipazione e di

³³³ Cit. Ivi, p. 2.

³³⁴ Cfr. Ivi, p. 3.

decentramento per le attività culturali e per quelle che riguardano i beni artistici, culturali e naturali³³⁵.

Procedendo con l'analisi dei passaggi istituzionali, nell'estate del 1974 viene promulgato dalla Regione il testo legislativo che regola la nascita dell'Istituto.

Con la legge regionale del 26 agosto 1974, n. 46 (doc.039) viene istituito l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturale della Regione Emilia-Romagna. Il testo legislativo approvato dal consiglio regionale e vistato dal commissario del governo è composto da 19 articoli e stabilisce che:

Art. 2 Compiti dell'istituto

L'istituto, sulla base degli indirizzi del Consiglio regionale e delle direttive della Giunta in considerazione di analoghe attività svolte dallo Stato e in eventuale collaborazione con lo stesso svolge attività conoscitive, operative, di ricerca, di consulenza e di informazione.

L'istituto provvede:

- a) a costituire un inventario regionale dei beni artistici, culturali e naturali e ad elaborare il materiale in relazione alle esigenze della Regione, delle Province e dei Comuni;
- b) a definire i programmi e le metodologie uniformi per il censimento di detti beni;
- c) a stabilire convenzioni con Province, Comuni, o Comunità montane e Comprensori ai fini del censimento svolto da tali Enti, a coordinare l'attuazione o ad assicurarla con intervento diretto;
- d) a fornire consulenze e sussidi tecnici agli Enti locali interessati per l'effettuazione del censimento e per l'attività culturale e di diffusione dei risultati;
- e) a formare personale specializzato nei settori di attività dell'Istituto nell'ambito della normativa predisposta dalle leggi regionali.

³³⁵ Cit. Ibidem.

L'Istituto è organo di consulenza della Regione e degli Enti locali per quanto attiene alle indagini, alla valorizzazione e al restauro del patrimonio storico ed artistico e ad ogni funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, nonché alla tutela, valorizzazione e conservazione dei centri storici.³³⁶

Ciò che si evidenzia è prima di tutto la responsabilità da parte dell'Istituto di quelle attività di catalogazione dei beni culturali regionali e il suo potere consultivo sull'attività di ricerca, valorizzazione e restauro. È questa una delle iniziative più strutturate e considerevoli di quegli anni per un piano di decentramento delle politiche, che pone come dominante il tema delle politiche per i beni culturali nel rapporto tra Stato e Regioni.

All'articolo 5 l'istituto prevede un *Consiglio di Amministrazione* presieduto dal Presidente e tra le sue funzioni di delibera dei programmi generali e di attuazione in collaborazione con il Comitato regionale per i beni culturali e li sottopone all'approvazione del Consiglio regionale oltre alla delibera dei singoli programmi di ricerca. Viene, inoltre, previsto il *Comitato consultivo per i beni artistici, culturali e naturali*, presieduto dal Presidente dell'Istituto con il compito di proporre, formulare, orientamenti sull'attività dell'ente e su temi generali relativi alla politica regionale in materia di beni culturali. La caratteristica del comitato è nella sua eterogenea composizione che prevede numerosi (circa 120) rappresentanti degli enti amministrativi locali, delle Sovrintendenze, delle Università, delle Associazioni culturali e sindacali, delle Commissioni diocesane e dei delegati delle Regioni di confine.

Inoltre, con l'articolo 13 sono istituite le Commissioni provinciali, comprensoriali e comunali con il compito di partecipare all'attività promozionale delle singole comunità, in ordine alla politica dei beni culturali, in particolare per il censimento e l'inventario dei beni nel territorio.

In questo modo si intende conferire all'istituto una particolare struttura decentrata. L'ente infatti, non si vuole costituire come uno strumento di propulsione scientifica isolato, ma intende così inserirsi nella realtà culturale e politica delle comunità locali.

³³⁶ Cit. Regione Emilia-Romagna, legge regionale del 26 agosto 1974, n. 46.

Sempre nel 1974 la Giunta regionale nomina una Commissione di studio per i problemi generali connessi all'insediamento dell'Istituto. Il gruppo composto tra gli altri da Andrea Emiliani, Pier Luigi Cervellati e Biagio Dradi Maraldi ha il compito di esaminare il tema dell'elaborazione del programma di attività, della composizione del Consiglio di Amministrazione e dell'organico di partenza dell'Istituto³³⁷. Per ciò che attiene la programmazione, la Commissione prende in esame il bilancio dell'Istituto che ammonta a 200 milioni di lire e le leggi regionali che regolano gli ambiti di afferenza dell'Istituto. Affrontando questo tema rileva nel problema connesso ai centri storici, l'urgenza di un intervento sia per motivi di conservazione che per ragioni sociali.

“Nella nozione complessa di centro storico si enucleano infatti le presenze determinanti di un ritratto storico e artistico (urbanistica in generale, presenze monumentali, memorie storiche, istituzioni culturali ecc.) senza che con ciò non venga meno il rapporto vitale con il territorio circostante, la cui conoscenza costituirà uno dei mezzi indispensabili per l'intervento sui centri storici medesimi. Al problema posto dai centri storici si addicono infatti, entro le linee generali dettate dalla programmazione regionale, alcune fra le leggi [...], tali da portare all'Istituto un congruo e anche necessario contributo finanziario”³³⁸.

In questo senso, nelle sue dichiarazioni la Commissione auspica, che il Consiglio di amministrazione voglia intraprendere iniziative rivolte all'assetto delle coltivazioni e degli insediamenti sparsi sul territorio, non solo ai fini della loro salvaguardia e protezione ma anche di un loro inserimento valido ed efficiente nella società³³⁹. Per quanto riguarda le istituzioni culturali, come le biblioteche, gli archivi e musei, si intende considerarli connessi al problema dei centri storici, facendo questi parte del territorio nella sua accezione più vasta. In questa direzione:

“[...] la Commissione sottolinea la necessità di incrementare con forza la creazione di un centro per l'archeologia rurale collegato all'Istituto e insediamento in villa Smeraldi

³³⁷ Archivio Regione Emilia-Romagna, Fondo segreteria di presidenza, b. 598.

³³⁸ Cit. Ivi, p. 2.

³³⁹ Cfr. Ivi, p. 3.

a San Marino di Bentivoglio, sede del Museo provinciale del lavoro contadino. Anche da questo centro potranno emanare quindi sollecitazioni e determinazioni metodologiche in ordine alla *facies* territoriale della regione, che è un tutt'uno con il lavoro agricolo”³⁴⁰.

Supponendo una gerarchia nell'attenzione ai settori dell'ambito delle istituzioni culturali, il gruppo di studio ritiene che in primo luogo, debba essere preso in considerazione il problema, definito, imponente, delle biblioteche; sia dal punto di vista del profilo conservativo che da quello del servizio di lettura. In secondo luogo, viene posta la questione degli archivi storici degli enti locali. E per ultimo, l'ambito relativo alle istituzioni museografiche di interesse locale³⁴¹. Proseguendo nelle indicazioni della Commissione, si pone la questione riguardo alle competenze giuridiche regionali, nei confronti di quelle che rimangono compito della tutela degli organi centrali nel settore delle biblioteche, archivi e musei. L'esigenza che si rileva è quella di esaminare che tipo di rapporto istituire con lo Stato per ciò che attiene gli archivi e i musei e le autorità ecclesiastiche per quel che riguarda il patrimonio ecclesiastico. Presumibilmente questo rapporto deve essere trattato con le Soprintendenze locali e con l'Ufficio del Catalogo centrale che sta portando avanti un'opera di catalogazione³⁴². Individuando tra le attività prevalenti dell'Istituto, la schedatura e la formalizzazione dei reperti conoscitivi, la Commissione raccomanda che il Consiglio di Amministrazione prenda in considerazione la questione della creazione di schede inventariali nei numerosi campi di indagine, queste devono essere:

“[...] di funzionale e perfetta formulazione: e ciò nei diversi e talora non facili settori dei beni artistici, librari, archivistici o storici, urbanistici e architettonici, ma anche sei settori pressoché insondati dei beni naturali, dei beni rurali, paleo-industriali, di archeologia medioevale, dei beni antropogeografici o etnografici ecc.”³⁴³

³⁴⁰ Cit. Ibidem.

³⁴¹ Cfr. Ivi, p. 4.

³⁴² Cfr. Ibidem.

³⁴³ Cit. Ivi, p. 5.

Il gruppo di studio rivolge poi molta attenzione alla determinazione delle funzioni e alla composizione del Consiglio di Amministrazione che svolge un ruolo fondamentale nel funzionamento dell'Istituto. Per questo motivo raccomanda che i partiti, chiamati ad esprimere le loro volontà per la composizione di questo organo, tengano conto di tre suggerimenti e nello specifico che:

- 1) le persone da suggerire per l'ammissione e la nomina in tale organo possiedano livello politico e livello scientifico adeguati all'attesa;
- 2) che queste persone esprimano, dall'interno del loro lavoro o della loro esperienza, pertinenza non generica con problemi di moderna cura territoriale, se non tecnico scientifica;
- 3) che infine, anche nelle scelte da operarsi a livello di enti locali giudizio prevalente sia quello che conduce a fare emergere scelte di impegno politico e culturale di effettiva sostanza³⁴⁴.

Inoltre, suggerendo un accordo fra i due partiti componenti la maggioranza nel Consiglio regionale, formula una suddivisione della partecipazione al Consiglio di Amministrazione composto da 30 membri. Supponendo che alla minoranza debbano essere riservati 10 membri, al PCI spetterebbero 13 membri, compreso il presidente e al PSI 7 membri. Viene specificato che questa ipotesi è comunque subordinata alla composizione degli altri Istituti regionali.³⁴⁵ Una parte dei componenti del CdA, per di più, deve avere la capacità di poter seguire e gestire la direzione di ricerche tecnico-scientifiche. A questo scopo una parte del Consiglio deve essere costituita da:

“[...] uomini di scienza, indispensabili anche alla ricerca; e che comunque lo spirito del progetto generale dell'Istituto era proprio quello di far sì che tutti i membri del consiglio partecipassero alla gestione dei temi operativi sotto il profilo politico-tecnicoterritoriale; e fossero dunque anch'essi interessati alla ricerca.”³⁴⁶

³⁴⁴ Cit. Ivi, p. 6.

³⁴⁵ Cfr. Ibidem.

³⁴⁶ Cit. Ivi, p. 7.

L'ultimo punto sul quale si sofferma l'analisi della Commissione, riguarda il tema dell'organico che deve essere impiegato o assunto per l'avviamento dell'Istituto. Come si rileva dalla relazione, le condizioni economiche in quel momento, non permettono una valutazione sulla parte inerente, il lavoro scientifico di base e la strumentazione tecnica. Limitando le indicazioni, pertanto, al solo organico di funzionamento direttivo e amministrativo sono previsti: un presidente, un direttore incaricato, un segretario economo, due segretari personali, un archivistica e cinque impiegati, per un totale di dieci unità³⁴⁷. Per giunta, viene impostata anche una ripartizione dello stanziamento iniziale di 200 milioni così ripartita:

- Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	25 milioni
- Funzionamento del Comitato Regionale	5 milioni
- Spese eventuali dei due organi	5 milioni
- Stipendi del personale	50 milioni
- Spese generali di affitto, e utenze	40 milioni
- Attività editoriali e di relazioni pubbliche	25 milioni
- Automezzi, trasferte e straordinari	20 milioni ³⁴⁸

Come si rileva lo stanziamento iniziale previsto viene per la quasi totalità assorbito dal solo funzionamento dell'Istituto, lasciando scoperta la struttura tecnico-scientifica per le attività culturali e di ricerca. Per questo settore la Commissione auspica un maggiore finanziamento per il 1976 che consenta la creazione dei servizi necessari alle attività culturali e scientifiche dell'Istituto³⁴⁹.

Dopo la fase legislativa e istituzionale di redazione e approvazione della normativa che definisce la struttura e le funzioni dell'Istituto, si svolge un

³⁴⁷ Cfr. Ivi, p. 9.

³⁴⁸ Cit. Ibdem.

³⁴⁹ Cfr. Ivi, p. 10.

confronto tra i dirigenti emiliani e il titolare del neonato Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. In questo senso, il 15 Febbraio del 1975 presso l'archiginnasio di Bologna si svolge l'incontro con il ministro Giovanni Spadolini, dal titolo significativo "*Una Politica per i Beni Culturali Stato e Regioni*". Si tratta di un momento cruciale, a detta anche dello stesso ministro, che nel suo volume *Beni Culturali*³⁵⁰ lo definisce un franco e aperto dibattito con il mondo culturale emiliano.

Le affermazioni dei principali esponenti che partecipano al convegno, rivelano la volontà di una sinergia tra centro e periferia. Apre l'incontro il Presidente della Regione Guido Fanti, affermando che:

"Abbiamo seguito attentamente l'azione del ministro dei beni culturali e ambientali sia nella fase di definizione dei compiti e funzioni del ministero [...] sia nello sviluppo delle prime iniziative; non ci è sfuggito il rilievo particolare assegnato al rapporto con le regioni, inteso come condizione per assicurare una reale possibilità di svolgimento a un'attività che si presenta intensa e complessa. [...] L'iniziativa di oggi, su un tema di così vasto respiro politico e culturale, si colloca nell'ambito di una impostazione generale, secondo la quale un corretto rapporto fra regioni e organi centrali dello stato costituisce la condizione e il presupposto per una positiva soluzione dei grandi problemi nazionali. [...] è reale la possibilità che il confronto fra gli elementi di novità proposti dal nuovo ministero e il nostro fare produca un reciproco arricchimento.[...] L'impegno politico di fondo è quello di favorire, tramite la pratica del censimento capillare progressivamente esteso a tutti i settori dell'attività umana, l'acquisizione e la fruizione sociale di questo ricchissimo patrimonio, come patrimonio collettivo da conoscere e da difendere in stretta correlazione con una politica di programmazione e di pianificazione che indica nel territorio il punto essenziale di riferimento e il momento unificante di ogni scelta"³⁵¹.

Prosegue poi Cesare Gnudi, ex Sovrintendente di Bologna che auspica a sua volta, un'azione di collaborazione tra i compiti dello Stato e quelli della

³⁵⁰ Cfr. G. Spadolini, *Beni Culturali Diario Interventi Leggi*, Vallecchi editore, Firenze, 1976, p. 118

³⁵¹ Cit. Regione Emilia-Romagna, *Una Politica per i Beni Culturali Stato e Regioni incontro col ministro Giovanni Spadolini*, Quaderni della Giunta Regionale, Bologna, 1975, pp. 5-12.

Regione, in funzione di un miglioramento nella gestione del patrimonio culturale:

“L’istituto identifica nel modo più preciso la natura propria e caratterizzante dell’azione di tutela regionale, che dovrà essere estremamente diradata e capillare di fronte a quella unificatrice dello stato. Lo stato ha, è vero, il dovere di tutelare il patrimonio artistico della nazione e di pretendere sempre nell’opera di conservazione l’applicazione di quei metodi tecnici e scientifici che esso ha perfezionato attraverso una lunga esperienza e attraverso lunghe ricerche e studi. [...] Ma la regione, da parte sua, ha il grande nuovo compito, di incalcolabile portata, di promuovere l’azione conoscitiva e conservativa che viene dal basso, dagli enti locali, dal territorio in tutti i suoi aspetti e articolazioni; di estendere la conoscenza del patrimonio artistico culturale e naturale a valori che sfuggono alla tutela statale: ed è appunto questo compito che l’istituto per i beni culturali della regione si propone di svolgere. [...] Quando questa sua azione decentrata e periferica si sarà perfettamente saldata con quella unificatrice che lo stato è chiamato ad adempiere si sarà fatto veramente un grande passo avanti nella conservazione dei beni culturali”³⁵².

Nel contributo all’incontro del Ministro Spadolini viene dichiarata la necessità di uscire dalle possibili divergenze nel rapporto tra apparato centrale e enti locali:

“C’è un problema di coordinamento e di integrazione che si pone, l’ho detto in parlamento e lo ripeto volentieri qui a Bologna, fra il potere dello stato e il potere delle regioni. Bisogna uscire da quel clima di conflittualità burocratica che non è mancato in questi anni e che rischierebbe di vanificare gli obbiettivi dello stato e di indebolire lo sforzo di rinnovamento e l’apporto prezioso di energia delle società locali, quali si esprimono nelle regioni e nei comuni. [...] È preciso intendimento del governo di procedere sulla strada di un franco e aperto confronto con le regioni, di cui la mia stessa presenza qui a Bologna vuole essere concreta testimonianza e ideale impegno. [...] esiste ancora un capitale prezioso di energia che dalla società civile avanza verso forme giuridiche inadeguate e invecchiate e cerca di romperlo. Noi vorremmo assecondare questo processo inalveandolo nella visione di una democrazia repubblicana articolata e molteplice, dove allo stato competono funzioni di guida e

³⁵² Cit. Ivi, pp. 25-26.

orientamento, e dove la gestione, il più possibile ricca e feconda, si svolga a livello degli organi regionali e locali”³⁵³.

Quello che emerge dagli interventi citati, è la chiara intenzione delle istituzioni locali e nazionali di promuovere iniziative innovative e propositive per una moderna gestione del patrimonio culturale.

Il 3 giugno 1975 nell’aula del Consiglio Regionale di Bologna si insediano degli organi dell’istituto. Si riporta qui di seguito alcuni significativi frammenti degli interventi tenuti dal Presidente della Regione e dal Presidente dell’Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali.

Guido Fanti dichiara che:

“L’istituto intende misurarsi con un concetto di cultura che coinvolge in senso antropologico una serie di operazioni distinte ma interdipendenti, unificabili come “linguaggi” o come sistemi di significazione. [...] L’esigenza di una catalogazione del tessuto storico di una società variamente stratificata nei suoi livelli o gradi di “civilizzazione”, come quella emiliana, muove dall’ipotesi che il recupero di un concetto globale di cultura costituisca il fondamento di una logica unitaria, di una filosofia generale del sapere. Così la catalogazione, che si esprime nell’analisi scientifica del territorio, dei cosiddetti centri storici, grandi e meno grandi, o delle antiche abitazioni rurali, dell’opera d’arte come degli oggetti d’uso, culturali od appartenenti al mondo del lavoro, fornisce ineguagliabili informazioni su ciò che è stato chiamato “l’immaginario intellettuale della nostra epoca”³⁵⁴.

Lucio Gambi, richiamando alla lezione di Farini e Minghetti, afferma che:

“Una via grazie a cui la nozione di bene culturale e di bene naturale si fa totalmente nuova e piglia valori finora ignoti alla norma giuridica, e non correnti neanche nella prassi scientifica. Il bene culturale inteso come qualunque oggetto o manifestazione pertinente ai patrimoni della storia, che sia giunto fino a noi – non importa se da lontano o da vicina età – e che conservi la vitalità di funzione sociale (quella ad esempio della rete viabile nei nostri agri centuriati o dei nostri centri storici) e perciò sia ritenuto utile, congruo alla organizzazione di qualche fase o elemento della nostra

³⁵³ Cit. Ivi, pp. 54-58.

³⁵⁴ Cit. Regione Emilia-Romagna, *Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali l’insediamento degli organi direttivi*, Bologna, 1975, pp. 8-9.

vita. E il bene naturale inteso come una entità o un fenomeno che partecipa in notevole misura o con episodi emergenti a edificare le caratteristiche di fondo delle condizioni ambientali della regione [...] Ma questa nuova concezione di bene culturale e ambientale implica l'adozione di un diverso modo di concepire l'organizzazione del conoscere, di interpretare gli strumenti e i canoni con cui si forma l'informazione: in una parola di fare scuola. Implica cioè l'abbattimento di insostenibili quadri e ripartizioni disciplinari, la circolarità della scienza, la convinzione che questa non è formata da un numero indefinibile di campi disciplinari, ma di problemi”³⁵⁵.

Successivamente, il 31 ottobre 1975 il presidente Gambi, invia a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, lo schema predisposto dalla Commissione programmi dell'Istituto, sulle linee programmatiche delle attività dell'IBC.³⁵⁶ Il documento, che deve essere discusso durante il Consiglio di Amministrazione del 7 novembre 1975, propone un quadro generale delle questioni programmatiche, e della dimensione operativa dell'Istituto. A questo riguardo, per quanto concerne il ruolo dell'ente, si riconosce la sua funzione istituzionale di programmazione in collaborazione con i principali interlocutori regionali, promuovendo il controllo e la difesa del patrimonio artistico, culturale e naturale.

“[...] si rende indispensabile interpretare in termini dialettici e non schematici l'attività dell'Istituto. Ciò nel senso che occorre che l'Istituto, attraverso in processo di successive approssimazioni, sappia rendere fin dall'inizio incisiva la propria azione e non solo quando sarà pienamente sviluppato quel processo di conoscenza della realtà regionale capace di garantire all'azione dell'Istituto una piena rispondenza scientifica”³⁵⁷.

In altre parole viene sottolineato il bisogno di sviluppare fin dal principio un processo di conoscenza e di iniziativa capace di garantire il loro livello scientifico-culturale. Tenendo poi presente il dibattito che si svolge in questo periodo sulla definizione di beni culturali, la Commissione intende collocare l'azione dell'Istituto in favore di un processo di appropriazione e

³⁵⁵ Cit. Ivi, pp. 20-21.

³⁵⁶ Archivio Regione Emilia-Romagna, Fondo I.B.C, Corrispondenza, *Prima ipotesi di lavoro sulle linee programmatiche cui riferire la prossima attività dell'Istituto*.

³⁵⁷ Cit. Ivi, p. 4.

riappropriazione collettiva del bene culturale da parte della società considerandolo nella sua dimensione antropologica come fattore efficace di integrazione³⁵⁸. In questo quadro viene stabilito che i temi della programmazione sono i “beni mobili”, i centri storici, i beni naturali-storico-ambientali e la cartografia tematica regionale³⁵⁹. Su questi quattro settori si sviluppano le indicazioni della Commissione al Consiglio. Con il termine “beni mobili” si fa riferimento ai beni museografici, bibliografici, archivistici, nelle loro numerose accezioni. In questo campo, la Commissione ritiene di individuare un obiettivo unificante con le sue implicazioni:

“[...] nelle fasi operative, nella necessità di sottrarre tutti questi problemi ai pericoli ricorrenti di una cultura statica ed accademica e di giungere invece, attraverso la ricca articolazione che questi temi consentono, ad un modo nuovo e moderno di fare cultura in termini aderenti alle esigenze della società regionale”³⁶⁰.

In questo senso, l’Istituto intende rispondere alle richieste che provengono dalla società, con l’impostazione della sua attività, sulla base delle operazioni di catalogazione, classificazione e censimento del patrimonio culturale regionale, a livello museografico, bibliografico e archivistico. Al fine di evidenziare gli obiettivi dell’Istituto, il censimento non si deve limitare ai beni intesi in senso stretto, ma a questo di deve affiancare il rilevamento delle organizzazioni e degli operatori culturali, perché come viene affermato: “[...] tutto questo insieme di cose rappresenta il vero patrimonio di cui la Regione oggi dispone [...]”³⁶¹.

Il tema dei centri storici rappresenta un secondo momento centrale dell’iniziativa dell’IBC. Per questo viene promossa la catalogazione e classificazione di ordine normativo e tipologico e soprattutto il censimento dei diversi usi sociali dei centri storici. Sono inoltre previsti successivi approfondimenti, che come si legge, hanno lo scopo di:

³⁵⁸ Cfr. Ivi, pp. 5-6.

³⁵⁹ Cfr. Ivi, p. 6.

³⁶⁰ Cit. Ivi, p. 7.

³⁶¹ Cit. Ivi, p. 9.

“[...] rendere in una certa misura incisiva la propria azione fin dalle prime fasi conoscitive. Queste ultime dovranno essere applicate preliminarmente a criteri definitivi e di classificazione in ragione delle dimensioni, delle caratteristiche socioeconomiche, delle situazioni geografiche, per giungere progressivamente a più approfonditi livelli di analiticità complessiva”³⁶².

Nell'intenzione di dare un carattere dinamico all'operazione di ricerca, censimento e classificazione, viene sottolineata l'importanza che queste attività possono avere nei confronti di simili iniziative a livello nazionale e internazionale. Pertanto, in un quadro più ampio, questi interventi devono essere affiancati dallo sviluppo di una serie di analisi non solo in riferimento agli edifici come le case coloniche, le ville o le pievi, ma anche al sistema di coltivazione che, come affermato, si traduce nell'espressione dei rapporti di produzione nelle campagne e delle loro evoluzioni storiche³⁶³. Infine, l'Istituto deve essere in grado di fornire il proprio contributo organico all'elaborazione di norme legislative regionali nella materia dei centri storici.

Proseguendo nell'analisi dei temi individuati dalla Commissione, anche nel caso dei beni ambientali, il censimento deve partire dall'analisi scientifiche sull'uso sociale delle risorse, applicate in questo caso a problemi di ordine ecologico, ambientale e agrario. Secondo questo profilo la rilevazione e la catalogazione del patrimonio deve tener conto dei rapporti di accessibilità e della possibilità di fruizione, in particolare da parte dell'utenza proveniente dalle aree metropolitane regionali e extraregionali. In aggiunta, particolare attenzione deve essere dedicata alla possibilità che il patrimonio ambientale possa essere considerato come una risorsa occupazionale, sia a livello di campionatura sia a livello di salvaguardia³⁶⁴.

Affrontando il tema della cartografia si precisa che l'Istituto può sviluppare una propria attività nel caso della cartografia tematica, con particolare riguardo al problema della serie storica di tale documentazione. A riguardo la Commissione dichiara che:

³⁶² Cit. Ivi, p. 11.

³⁶³ Cfr. Ivi, p. 13.

³⁶⁴ Cfr. Ivi, p. 14.

“[...] il tema della cartografia tematica, in Emilia Romagna, va correlato prioritariamente alle problematiche della pianificazione comprensoriale, [...] occorre che l’Istituto sappia fornire un proprio preciso contributo culturale ad una esperienza di pianificazione, [...] che può essere arricchita con riguardo ai temi propri ad esempio della geografia storica”³⁶⁵.

Nel caso particolare della cartografia tematica, la finalità dell’IBC, è rappresentata soprattutto, dall’inserimento del lavoro dell’Istituto all’interno dei meccanismi di pianificazione che si sviluppano nella Regione.

Quanto emerge dalle considerazioni sviluppate dalla Commissione è il ruolo dell’Istituto come organo inserito nel processo di programmazione regionale. In questo senso, l’IBC è portato a sviluppare una propria attività culturale in intesa dialettica con la Regione. Per questo lo stesso Istituto deve essere un organismo di ricerca e di promozione scientifica, differente dai tradizionali enti culturali che sono operativi in Emilia-Romagna. Per giunta, secondo quanto sottolineato nel documento, l’Istituto, “deve essere visto e interpretato come un autentico organizzatore della propria cultura”³⁶⁶. Pertanto, “[...] dovrà provvedere a costruire e formare progressivamente suoi propri interlocutori-operatori, capaci di fornire una attività utile nel senso di fare cultura nel modo programmaticamente diverso che il ruolo dell’Istituto richiede”³⁶⁷. Come organo della programmazione, l’IBC non deve fare riferimento soltanto all’Ente Regione ma deve trovare degli interlocutori negli enti come i Comprensori e le Comunità Montane. Infine, per impostare una politica interregionale dei beni culturali deve cercare di stabilire contatti solidi con le altre Regioni³⁶⁸.

Dopo aver osservato le indicazioni per le linee di programmazioni, si ritiene opportuno soffermarsi sulla bozza di programma relativo alle indicazioni di lavoro per l’anno 1976. Nel dicembre del 1975 viene infatti elaborato un

³⁶⁵ Cit. Ivi, pp. 16-17.

³⁶⁶ Cit. Ivi, p. 18.

³⁶⁷ Cit. Ibidem.

³⁶⁸ Cfr. Ivi, p. 22.

documento che delinea le ricerche che dovrà perseguire l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali³⁶⁹. La relazione si suddivide in quattro sezioni:

- Sezione A: Beni Storici, Artistici e Culturale
- Sezione B: Beni Ambientali e Lavoro Contadino
- Sezione C: Centri Storici e Territorio
- Sezione D: Rapporti con la Scuola e l'Associazionismo ed il Turismo³⁷⁰

Le sezioni a loro volta si compongono di varie voci che indicano i temi delle ricerche previste:

- Sezione A1: Ricerca globale a riguardo di strutture museografiche e bibliografiche di servizio pubblico nell'ambito di n. 7 Comprensori della regione Emilia-Romagna.
- Sezione A2: Ricerca e identificazione dei nuclei artistici, bibliografici, archivistici e di beni documentari relativi al possesso di enti morali e di interesse locale (opere pie, ospedali, fondazioni assistenziali ecc.) della regione Emilia-Romagna.
- Sezione A3: Ricerca e identificazione dei nuclei conservativi dei tessuti nell'ambito delle proprietà dei musei locali, delle chiese del demanio degli enti locali ovvero di interesse locale.
- Sezione B1: Ricerca sui beni relativi al paesaggio rurale e alla storia agricola.
- Sezione B2: Ricerca sui beni naturalistici ed ambientali.
- Sezione C1: Ricerca generale sugli insediamenti storici.
- Sezione D1: Costituzione di un primo archivio di materiali visivi e audiovisivi e di corredi didattici per la scuola, le attività associative ed il turismo³⁷¹.

³⁶⁹ Archivio Regione Emilia-Romagna, Fondo Segreteria di presidenza, b. 319, *Bozza di programma relativo alle linee di lavoro 1976*.

³⁷⁰ Cfr. *Ibidem*.

Possiamo osservare dai titoli delle ricerche come l'attività dell'Istituto punti, attraverso il suo carattere interdisciplinare, a coprire tutti gli ambiti dei beni culturali. Si rileva un'attenzione, alla fruizione da parte della popolazione e per questo alla possibilità di rendere un servizio di alta qualità culturale e scientifica. In aggiunta, un ulteriore aspetto che viene sottolineato è quello della inventariazione e catalogazione del patrimonio culturale e naturale del territorio regionale. Questo conducendo le attività, con uno sguardo alla sua evoluzione e all'utilizzo che le società precedenti ne hanno fatto. Infine, come punto cardine dell' inventariazione viene evidenziata la sua fondamentale funzione di conoscenza dei beni e della loro condizione per poter poi procedere ad loro uno studio *ad hoc*.

Il 10 dicembre del 1975, il Consiglio di Amministrazione approva lo statuto dell'Istituto che regola il funzionamento dell'IBC, integrando la legge regionale nr. 46 del 26 agosto 1974 che istituisce l'Ente. Sulla base dell'ordinamento si stabiliscono in via definitiva i compiti dell'Istituto che consistono in: attività conoscitive, di consulenza e di intervento relative al restauro, alla salvaguardia, alla ricerca, alla promozione di informazioni e divulgazioni, alla didattica³⁷². Per attività conoscitive s'intende il censimento dei beni artistici, storici, bibliografici, documentari e naturali, che per giunta, costituisce lo scopo fondamentale dell'Istituto³⁷³. Il censimento si basa su metodologie che sono elaborate con il confronto e in rapporto a iniziative di organismi e istituti nazionale e internazionali specializzati nel settore. Allo scopo di coordinare i programmi settoriali e territoriali proposti dagli enti locali vengono stabilite convenzioni con le province, i comprensori, i comuni e gli istituti culturali del territorio regionale. È previsto inoltre il coordinamento della realizzazione delle analisi conoscitive e dell'inventario che garantisce l'elaborazione dei dati di censimento e ne assicura la diffusione e l'uso anche nel settore scolastico e della promozione culturale³⁷⁴. Per quanto attiene alle

³⁷¹ Cfr. Ibidem.

³⁷² Cfr. Archivio Regione Emilia-Romagna, Fondo I.B.C., Delibere, *Statuto approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10.XII.1975*, Art. 2.

³⁷³ Cfr. Ivi, Art. 3.

³⁷⁴ Cfr. Ibidem.

attività propositive e di consulenza, l'Istituto svolge queste funzioni nei confronti della Regione e degli Enti locali; in particolare, per quel che riguarda la salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale nei processi di pianificazione territoriale. Al fine della difesa, valorizzazione e diffusione dei beni culturali viene prevista la consulenza tramite pareri scientifici e proposte di intervento per enti o privati proprietari di patrimonio tutela dalla legge³⁷⁵. Proseguendo nell'analisi dello statuto, si rileva che, per quanto concerne l'attività di restauro, l'IBC è considerato strumento tecnico-scientifico della Regione. In tal senso, il riattamento di opere mobili e immobili deve essere condotto secondo metodi e principi tecnico-scientifici, oltre che alle conoscenze storiche e in rapporto alla metodologia utilizzata dagli istituti di restauro nazionali e internazionali. Sulla base delle disponibilità finanziarie, l'Ente provvede all'attuazione dei lavori, privilegiando gli istituti locali e i centri di ricerca idonei; conducendo indagini fisiche, chimiche, microbiologiche e l'analisi storica. Lo stesso rilievo è riservato al recupero di aree naturali, agricole e di fondamento territoriale. Per favorire il processo di pubblicizzazione del restauro di tutto il patrimonio regionale, l'Istituto ha il compito di promuovere rapporti concreti con gli enti di formazione professionale e di incentivare nuove forme associative in questo ambito³⁷⁶. Inoltre, attraverso i mezzi e gli strumenti di comunicazione e informazione e tramite i programmi di promozione culturale della Regione e degli Enti locali, l'IBC ha la funzione di divulgazione delle proprie attività, allo scopo di una migliore conoscenza e socializzazione dei beni culturali.³⁷⁷ Il settore della formazione degli operatori culturali rientra nell'ambito dei compiti dell'Istituto, come si evince dall'articolo 7. Pertanto, provvede all'educazione di personale specializzato, secondo le leggi regionali previste in questo senso. A tal fine formula programmi didattici, sia sulla base delle sue necessità, sia sulle richieste degli Enti locali interessati alla didattica dei beni culturali.

³⁷⁵ Cfr. Ivi, Art. 4.

³⁷⁶ Cfr. Ivi, Art. 5.

³⁷⁷ Cfr. Ivi, Art. 6.

La fase statutaria e di avvio dell'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali si conclude con le dimissioni del suo presidente Lucio Gambi, rassegnate il 12 luglio del 1976:

“Mi sono formato la convinzione di non essere stato in grado di fare acquisire (per ciò che dai compiti a me assegnati poteva dipendere) una soddisfacente omogeneità ed efficienza operativa al Consiglio di Amministrazione: come documentano le difficoltà con cui è stato elaborato, nel corso di otto mesi, un programma di ricerche per il 1976, e le caratteristiche metodologiche, a mio parere ispirate a finalità non consentanee fra loro, dei vari campi d'azione in cui s'articola il programma”³⁷⁸.

Gambi, proseguendo nelle motivazioni delle sue dimissioni, sottolinea le divergenze nate all'interno del Consiglio di Amministrazione:

“[...] le discussioni svoltesi in Consiglio di Amministrazione e nel più ristretto Consiglio di Presidenza – soprattutto per quanto riguarda la questione dei centri storici – hanno fatto emergere, da parte dei consiglieri che rappresentano un campo ben qualificato ben professionalmente – cioè architetti e urbanistici – una diversa interpretazione di quella che dovrebbe essere la metodologia d'indagine e studio dei patrimoni culturali. Si è cioè sostenuto, [...], che una “direzione conoscitiva” [...], non ha motivo di predominare nel lavoro a cui si dedica l'Istituto, e ad essa è da preferirsi una metodologia operativa che si basi sui documenti statistici e descrittivi già noti, e che sfoci a corto termine in interventi”³⁷⁹.

La diversa interpretazione, da parte di alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione, della metodologia di lavoro che dovrebbe adottare l'Istituto è probabilmente la principale causa dell'abbandono della presidenza da parte di Lucio Gambi. D'altronde uno dei fini fondamentali su cui si fonda l'ente è proprio il lavoro di censimento, anagrafe, rivelazione e catalogazione. Non si può, quindi, prescindere da una conoscenza esaustiva dello stato del patrimonio sul territorio, per poter programmare gli interventi in modo rigoroso e chiaro. In definitiva, secondo l'analisi fino a qui condotta, si ritiene plausibile ipotizzare che il cambio di presidenza dell'Istituto segni simbolicamente la conclusione

³⁷⁸ Cit. Archivio Regione Emilia-Romagna, Fondo I.B.C., Corrispondenza, Lettera di dimissioni

³⁷⁹ Cit. Ivi, p. 5

del momento di progettazione e fondazione della nuova politica per i beni culturali promossa in Emilia-Romagna.

III. Istituzioni e politiche culturali in Francia

III.I L'invenzione della politica culturale

Nel volume “L’invention de la politique culturelle”, Philippe Urfalino si chiede in che cosa consista, quando ha inizio e come si sia formata e sviluppata, quella che in Francia viene definita la *politique culturelle*³⁸⁰ Afferma pertanto, che la politica culturale in Francia, nasce nel 1959 con la creazione del Ministero degli Affari culturali per opera di André Malraux.³⁸¹ Secondo l’autore la politica culturale viene definita come il momento di convergenza e di coerenza tra, le rappresentazioni del ruolo che lo Stato può far interpretare all’arte e alla cultura nei confronti della società da una parte, l’organizzazione di un intervento pubblico, e dall’altra.³⁸² Per condurre questo intervento politico occorre un’unità di azione da parte del potere pubblico. In questo senso, la politica intrapresa dalla dirigenza del Dicastero, delle *Maisons de la culture* può aiutare a comprendere quale sia stata l’evoluzione di questa invenzione. La nascita nel 1959, durante la V° Repubblica francese, di un Ministero degli Affari Culturali, affidato a André Malraux costituisce un momento di rottura fondamentale. In primo luogo il Ministro compie una cesura nei confronti dell’impostazione e della gestione, fino a quel momento intrapresa dal Segretariato delle Belle Arti. Inoltre attraverso la progettazione della *politique culturelle*, definita da Urfalino, si assiste all’interpretazione della dottrina di Charles de Gaulle nelle politiche che riguardano la cultura e l’azione culturale dello Stato. Questa rottura consiste anche nella strategia assunta dagli amministratori dello Stato che intendono istituire una nuova forma d’intervento pubblico.³⁸³ Ministro all’informazione dal novembre del 1945 al

³⁸⁰ P. Urfalino, *L’invention de la politique culturelle*, La Documentation française, Paris, 1996.

³⁸¹ Cfr. Ivi, p. 13.

³⁸² Cfr. Ivi, p. 14.

³⁸³ Cfr. P. Poirrier, *Les politiques culturelles en France*, La Documentation française, Paris, 2002, p. 182.

gennaio 1946, presso il Governo di De Gaulle successivamente viene nominato Ministro di Stato il 9 gennaio del 1959 e nel luglio dello stesso anno gli viene affidata la guida del nuovo Ministero degli Affari culturali³⁸⁴.

In un clima intellettuale dominato dalla sinistra, Malraux, che stringe un rapporto singolare con il Generale de Gaulle, essendo uno dei pochi intellettuali vicino alla nuova maggioranza politica.³⁸⁵ La sua nomina a ministro della cultura è dovuta alla volontà di de Gaulle di inserire all'interno del Governo, un intellettuale vicino alle sue idee, ma in un posto politicamente meno sensibile come può sembrare il settore all'informazione. Gli interventi di Malraux come la difesa della cultura universale dell'Acropoli di Assouan e la celebrazione di personaggi della cultura nazionale come Georges Braques e Le Corbusier, fanno in modo che la sua azione venga ampiamente conosciuta dall'opinione pubblica. Con il decreto del 3 febbraio 1959 sono trasferite al Ministro di Stato, settori che precedentemente erano affidati al Ministero dell'Industria e soprattutto al Ministero dell'Educazione nazionale, quali il Centro nazionale di cinematografia, la Direzione generale delle arti e delle lettere, la Direzione dell'architettura, la Direzione degli Archivi di Francia³⁸⁶. Il 22 luglio dello stesso anno Malraux riceve il titolo di Ministro di Stato incaricato degli Affari culturali³⁸⁷. Ulteriormente anche nei compiti affidati al nuovo Ministero, secondo lo storico Philippe Poirrier, si rileva l'inizio di una rottura con il sistema preesistente, considerato elitario, delle Belle Arti³⁸⁸. In effetti il decreto del 24 luglio 1959 sull'organizzazione del Ministero all'articolo uno si dispone come funzione primaria quella di rendere accessibile le opere patrimonio dell'umanità, e in primo luogo della Francia, al più grande numero possibile di francesi oltre che assicurare al patrimonio culturale un vasto pubblico e di favorire la creazione di opere d'arte.

“Le ministère chargé des Affaires culturelles a pour mission de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France, au plus grand nombre possible des Français;

³⁸⁴ Cfr. Ibidem.

³⁸⁵ Cfr. Ibidem.

³⁸⁶ Cfr. *Journal officiel de la République française* (JORF), 4 febbraio 1959, p. 1556.

³⁸⁷ Cfr. JORF, 26 luglio 1959, p. 7413.

³⁸⁸ Cfr. *Les politiques culturelles en France*, op. cit. p. 182

d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel, et de favoriser la création des œuvres de l'art et de l'esprit qui l'enrichissent³⁸⁹.

Come si rileva la questione dell'eguaglianza e la volontà di democratizzazione culturale sono considerati fondamentali per la nuova politica intrapresa durante la presidenza di De Gaulle. In questo senso, Malraux considera che solamente l'arte ha la capacità di unire le diverse componenti di una società che fino a quel momento è dominata dal razionalismo. La sua filosofia emerge dai numerosi interventi pubblici e in particolare dai discorsi pronunciati durante le inaugurazioni delle *Maison de la culture* di Bourges, Amiens e Grenoble a metà anni Sessanta e nei quali considera la cultura quasi come forma di religione nella quale l'uomo può trovare risposta al perché della sua esistenza sulla terra:

“[...] le problème que notre civilisation nous pose n'est pas du tout celui de l'amusement, c'est que jusqu'alors, la signification de la vie était donnée par les grandes religions, et plus tard par l'espoir que la science remplacerait les grandes religions, alors qu'aujourd'hui il n'y a plus de signification de l'homme et il n'y a plus de signification du monde, et si le mot culture a un sens, il est ce qui répond au visage qu'a dans la glace un être humain quand il regarde ce qui sera son visage de mort. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur terre³⁹⁰”.

Afferma inoltre che l'intenzione dell'azione politica intrapresa è quella, di dare l'opportunità di conoscere la cultura a ciascuno:

“Nous ne prétendons pas, comme l'Union soviétique, donner leur chance à tous, et nous le regrettons, mais nous prétendons formellement donner sa chance à chacun³⁹¹”.

Sottolinea inoltre che la cultura ha un ruolo fondamentale nella trasmissione dei valori senza i quali la società non sarebbe evoluta:

³⁸⁹ Cfr. JORF, 26 luglio 1959, p. 7413.

³⁹⁰ Cit. *Les politiques culturelles en France*, op. cit. Documento nr. 18 *Discours d'André Malraux lors de l'inauguration de la maison de la culture de Bourges*, 18 Avril 1964. nr. 27 *Discours d'André Malraux lors de l'inauguration de la maison de la culture de Grenoble*, 13 Février 1968.

³⁹¹ Cit. Ivi, Documento nr. 22 *Discours d'André Malraux lors de l'inauguration de la maison de la culture d'Amiens*, 19 Mars 1966.

“Si bien que nous commençons à comprendre pourquoi la culture joue aujourd’hui un si grand rôle: elle est le domaine de transmission des valeurs. Une civilisation sans valeurs ne serait pas une civilisation, ce serait une société d’infusoires. Cherchez-en vous-même: vous n’y trouverez pas une seule valeur non chrétienne qui ne vous soit apportée par la culture”³⁹².

La cultura s’inserisce per la prima volta nel piano quinquennale di modernizzazione economica e sociale. Nell’ambito della preparazione del *IVe Plan* (1962-1966)³⁹³, viene istituita la Commissione della cultura e del patrimonio artistico³⁹⁴. Questo In primo luogo, porta a una nuova organizzazione territoriale del Ministero. L’organizzazione del territorio, la pianificazione e la riforma incentrata sulla creazione d’istituzioni amministrative regionali sono infatti strettamente legate. Nel febbraio del 1963, la nascita dei comitati regionali degli affari culturali e dei funzionari permanenti fa prendere avvio alla decentralizzazione del Ministero.³⁹⁵ I primi tre direttori regionali degli affari culturali sono nominati nel maggio del 1969³⁹⁶.

La creazione di un ufficio per gli studi e le ricerche denominato Service des études et recherches (SER), è dovuto all’integrazione del settore della cultura nella programmazione dello Stato. Infatti, nel 1963 Jacques Delors, allora consigliere per gli affari sociali del *IVe Plan*, incarica Augustin Girard della creazione di un servizio di studi e ricerche presso il Ministero, seguendo le indicazioni della Commissione della cultura e del patrimonio artistico. L’ufficio ha il compito di fornire strumenti d’analisi per la preparazione della pianificazione successiva nel *V° Plan*.

³⁹² Cit. Ivi, Documento nr. 27 *Discours d’André Malraux lors de l’inauguration de la maison de la culture d Grenoble*, 13 Février 1968.

³⁹³ Si fa qui riferimento al modello di programmazione nazionale che prende il via in Francia nel 1946.

³⁹⁴ Cfr. *Les politiques culturelles en France*, op. cit., Document 8, *Rapport général de la Commission de l’équipement culturel et du patrimoine artistique*. La Commissione viene costituita all’interno del Commissariato du Plan e de la Productivité nell’ambito della preparazione del IV° Piano, nel gennaio 1961 e le sedute si svolgeranno dal febbraio al luglio dello stesso anno.

³⁹⁵ Cfr. *Les politiques culturelles en France*, op. cit., Documento nr. 14 *Circulaire créant dans chaque circonscription régionale un Comité régional des affaires culturelles*.

³⁹⁶ Cfr. Ivi, Documento nr. 32 *Lettre de mission d’André Malraux aux trois premiers directeurs régionaux des affaires culturelles*.

La nuova missione culturale dello Stato s'incarna così nelle politiche settoriali, più o meno rinnovate a seconda dei settori di intervento. Nell'ambito della protezione del patrimonio, interventi come la pulizia delle facciate dei palazzi parigini, colpiscono molto l'opinione pubblica. Questo settore beneficia di sussidi rilevanti durante gli anni Sessanta, tali da permettere d'intervenire su monumenti di primo piano. La legge n. 62-880, relativa al restauro di monumenti storici, prevede per il periodo 1962-1966 un intervento finanziario di 180 milioni e 500 mila franchi, così suddivisa: 40 milioni per i monumenti storici, 120 milioni per i palazzi nazionali e 20 milioni e 500 mila franchi per i musei nazionali³⁹⁷. Per il periodo successivo 1968-1970 una seconda legge in materia aggiunge 110 milioni di franchi per un programma di salvaguardia e restauro dei monumenti appartenenti allo Stato e alle collettività locali³⁹⁸. Proseguendo negli interventi legislativi, nel 1962 la legge sulla tutela estende il campo della protezione a quegli insiemi di immobili che presentino carattere storico, estetico o naturale che ne giustifichi il restauro o la loro valorizzazione.³⁹⁹ Si considera rilevante l'iniziativa che nel 1964 fa prendere il via al progetto di creazione dell'Inventario generale dei monumenti e delle ricchezze artistiche della Francia, affidato da Malraux allo storico dell'arte André Chastel⁴⁰⁰. L'istituzione di due squadre regionali, in Alsazia e in Bretagna, inaugurano la nascita di questa fondamentale impresa di ricerca che coniugando studi e documentazione da avvio ad una esperienza di innovazione della politica culturale.

Nello stesso anno sono istituiti l'Ufficio degli scavi e delle antichità e il Consiglio superiore della ricerca archeologica, presso l'amministrazione centrale del Ministero⁴⁰¹. Secondo Poirrier la progressiva istituzione di una rete di salvaguardia in

³⁹⁷ Cfr. Ivi, Documento nr. 11 Loi de programme n.62-880 relative à la restauration de grands monuments historiques pour la période 1962-1966.

³⁹⁸ Cfr. Ivi, Documento nr. 28 Deuxième loi de programme n. 67-1174 relative à la restauration de monuments historiques et à la protection des sites.

³⁹⁹ Cfr. Ivi, Documento nr. 12 Loi n. 62-903 sur le secteurs sauvegardés.

⁴⁰⁰ Cfr. *Malraux et l'Inventaire général*, Journée d'études, Bibliothèque nationale de France, 23 mai 2003.

⁴⁰¹ Cfr. JORF, 2 febbraio 1964, Décret et arrêté portant création d'un Bureau des fouilles et antiquités et portant transfert d'attributions, 29 janvier 1964.

provincia non nasconde la modestia dei provvedimenti realizzati durante gli anni Sessanta per promuovere l'archeologia metropolitana⁴⁰².

La creazione della sezione *Service de la création architecturale* presso la Direzione dell'architettura nel 1966 e del Centro d'Arte Contemporanea nel 1967, testimonia la volontà da parte dello Stato di sostenere gli artisti. Ciò trova conferma nella legge del 26 dicembre 1964 n. 64-1338. La norma stabilisce pertanto, che gli artisti pittori, scultori e incisori che fanno della loro arte la loro principale fonte di sostegno, possano beneficiare dell'assicurazione di malattia, maternità e decesso⁴⁰³.

Uno dei settori della cultura in cui interviene notevolmente il Ministero francese è il teatro, è difatti uno degli ambiti che diventano privilegiati nell'azione dello Stato. L'aumento dei fondi per la decentralizzazione teatrale e al teatro popolare (TNP) di Jean Villar oltre alla creazione del Teatro di Francia affidata a Jean-Louis Barrault nei primi mesi d'incarico di Malraux, definiscono le politiche riservate a questo settore da parte del Ministro. Il decentramento di questa struttura viene affiancata dalla creazione di nuovi centri e il riconoscimento ufficiale di truppe teatrali stabili. Allo stesso modo viene sostenuto anche l'iniziativa privata con il decreto n.64-1079 che prevede la creazione di fondi di sostegno al teatro privato⁴⁰⁴. L'azione di Malraux si esprime anche nella difesa della libertà creativa degli artisti, nel 1966 infatti, di fronte a una maggioranza parlamentare conservatrice, rifiuta di censurare lo spettacolo di Jean Genet *Les Paravents*: Opera teatrale ambientata nella Guerra d'Algeria che esprime una forte critica nei confronti dell'esercito, viene messa in scena il 16 Aprile di quello stesso anno al Teatro Odéon di Parigi⁴⁰⁵.

L'intervento nell'ambito musicale è più tardivo rispetto ad altre disposizioni. Se infatti nel 1962 Malraux istituisce una Commissione per studiare la condizione della musica in Francia, bisogna attendere il 1966 per vedere nascere il *Service de la musique*, un ufficio dedicato a questo settore e affidato al compositore e ispettore

⁴⁰² Cfr. *Les politiques culturelles en France*, op. cit. p. 183.

⁴⁰³ Cfr. *Ibidem*.

⁴⁰⁴ Cfr. JORF, 24 ottobre 1964, *Décret n. 64-1079 portant création du Fonds de soutien du théâtre privé*.

⁴⁰⁵ Cfr. *Les politiques culturelles en France*, op. cit. p. 183.

generale dell'insegnamento musicale, Marcel Landowski⁴⁰⁶. L'anno successivo vengono poi stabiliti i principi fondamentali per una riforma di questo campo artistico. In particolare è definita la priorità all'insegnamento, alla decentralizzazione e al sostegno della diffusione e produzione musicale di qualità. Nel 1969 viene pubblicato il documento *Plan de dix ans pour l'organisation des structures musicales françaises*⁴⁰⁷, che prevede un'azione di intervento su 10 anni che dovrà sfociare nella creazione delle *Région musicales*, che si strutturano nell'istituzione per ciascuna regione di: un conservatorio, un orchestra, un teatro lirico e un programma regionale⁴⁰⁸.

All'inizio degli anni Sessanta, il distretto del cinema si deve confrontare con una crisi sempre più sostanziale. La diminuzione degli ingressi al cinema diventa tale da rendere necessaria la richiesta dell'intervento pubblico, da parte degli operatori del settore⁴⁰⁹.

L'annessione del Centro nazionale della cinematografia al nuovo Dicastero permette una nuova logica di intervento che stabilisce l'attenzione al valore estetico delle opere cinematografiche. La politica degli aiuti di Stato si fa più selettiva e contribuisce a imporre una logica culturale a spese delle sole motivazioni economiche⁴¹⁰. La norma del 16 giugno del 1959 sui finanziamenti all'industria cinematografica⁴¹¹, prevede: prestiti alla produzione cinematografica francese e ai lavori di messa in sicurezza, pulizia e ammodernamento tecnico delle sale oltre che la creazione di nuovi locali. Secondo lo stesso dettato, le sovvenzioni statali sono accordate oltre che alla produzione cinematografica, al rinnovamento delle attrezzature e dell'industria tecnica del cinema; alla produzione di video-giornali; all'espansione del cinema francese all'estero e alla sua promozione in Francia,

⁴⁰⁶ Cfr. Ibidem.

⁴⁰⁷ Cfr. A. Girard, G. Gentil (a cura di), *Les Affaires culturelles au temps d'André Malraux*, La Documentation française, Parigi, 1996, pp. 194-195.

⁴⁰⁸ Cfr. Ibidem.

⁴⁰⁹ Cfr. *Les politiques culturelles en France*, op. cit. p. 183.

⁴¹⁰ Cfr. Ibidem.

⁴¹¹ Cfr. JORF, 18 giugno 1959, *Décret n. 59-733 relatif au soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique*, pp. 6019-6020.

specialmente per la sensibilizzazione del pubblico; al sostegno della produzione considerata di qualità, sia tramite l'assegnazione di premi ai cortometraggi, sia sotto forma di vantaggi economici per i lungometraggi. Sono inoltre previste forme di sostegno finanziario alla produzione di pellicole in funzione della natura del loro soggetto, delle caratteristiche di qualità cinematografica e delle condizioni di realizzazione valutate da una Commissione del Ministero formata da personalità competenti dal punto di vista finanziario, artistico e tecnico o dallo stesso Ministro competente⁴¹². Si tratta insomma, di permettere la salvaguardia di quella parte di offerta del cinema d'autore che risente della diversa domanda del mercato. In questo senso si interviene anche tramite la creazione, nel 1961, delle sale *d'essai*, che grazie a specifiche misure fiscali, contribuiscono alla diffusione dei film di qualità⁴¹³.

III.II L'esperienza delle *Maisons de la Culture*

Uno dei progetti probabilmente tra i più ambiziosi di André Malraux, come ministro degli affari culturali, è quello delle *Maisons de la Culture*. Come si può leggere nel documento *L'expérience des maisons de la culture* pubblicato l'8 gennaio 1974 da La Documentation française, conservato presso l'Archivio di Giovanni Spadolini⁴¹⁴, l'istituzione di queste strutture a livello locale costituisce l'esito di un lungo cammino nella decentralizzazione culturale. I centri d'arte drammatica e le compagnie stabili creati durante la IV° Repubblica ad opera di Jeanne Laurent, vice direttore allo spettacolo e alla musica al Ministero dell'educazione nazionale, hanno preparato il contesto per la creazione della prima *Maisons de la culture* che viene istituita per la prima volta nel 1936 a Bourges e che vede molto probabilmente la partecipazione alle sue attività dello stesso Malraux⁴¹⁵. Il modello della *Maisons* di

⁴¹² Cfr. Ibidem.

⁴¹³ Cfr. JORF, 22 novembre 1961, *Décret n. 61-1244 portant définition et classement des salles de cinéma d'art et d'essai pour l'administration fiscale*, p. 10718.

⁴¹⁴ Fondazione Spadolini Nuova Antologia, Archivio Giovanni Spadolini, Ministero per i beni culturali e ambientali, iter legislativo, faldone 1, Notes et Etudes Documentaires, 8 janvier 1974, *L'expérience des maisons de la culture*, La Documentation française. Questo documento insieme ad un'indagine sulle pratiche culturale dei francesi, sono inviati a Spadolini da Paolo Ungari.

⁴¹⁵ Cfr. Ivi, p. 6.

Bourges voluta dal *Front populaire*, è comunque sicuramente differente⁴¹⁶ da quello elaborato successivamente da Pierre Moinot, Gaëtan Picon, Emile Biasini, intellettuali francesi chiamati da Malraux alle dirigenze del Ministero. Il nuovo concetto appare per la prima volta nelle dichiarazioni del *IVe Plan*, dove le *Maisons de la culture* sono presentate come luoghi di incontri culturali. Questa definizione ritorna spesso nei discorsi tenuti da Moinot all'inizio degli anni Sessanta, allora consigliere del Gabinetto di Malraux. Durante un intervento alla Sottocommissione *Action Culturelle* del *IVe Plan*⁴¹⁷ afferma che le *Maisons de la culture* hanno come obiettivo primario quello di creare un momento di conoscenza e approfondimento della cultura e far in modo che chi vi partecipa, possa misurare se stesso con i prodotti culturali:

“la Maison de la Culture au premier chef propose, je voudrais presque dire qu'elle offre l'occasion, la tentation de la culture et que pour celui qui s'est laissé tenter elle organise une rencontre. D'une rencontre peut naitre une familiarité, un choc, une passion, une autre façon peut-être d'envisager sa propre condition. Les œuvre de la culture étant par essence le bien de tous et notre miroir, il import que chacun puisse mesurer sa richesse et s'y contempler”⁴¹⁸.

Nell'ottobre del 1962, Biasini, Direttore al Teatro, Musica e Azione Culturale, elabora il documento *Action Culturelle*⁴¹⁹ che in parte può essere considerato come il manifesto delle *Maisons de la culture*. Facendo sua la definizione dell'allora Direttore alle Arti e Lettere, Gaëtan Picon⁴²⁰, Biasini dichiara che le nuove strutture sono un luogo d'incontro, strumento sociale e decentramento territoriale dove si può usufruire della cultura e inconsapevolmente crearla. Una visione questa, definita teorica ma che deve essere concretizzata nella politica culturale in applicazione delle direttive del Ministro Malraux:

⁴¹⁶ Cfr. Ibidem.

⁴¹⁷ Cfr. Ivi, p. 7.

⁴¹⁸ Cit. Ibidem.

⁴¹⁹ Ministère de la Culture e de la Communication, Comité d'histoire, Fonds Documentaire, E. J. Biasini, *Action Culturelle An I 1961-1962*.

⁴²⁰ Cfr. Ivi, p. 2.

“Lieu de rencontre où l’image inachevée de la culture vivante sera montrée à ceux qui participent d’elle sans toujours le savoir par ceux-là mêmes qui la façonnent, source de tentation culturelle, instrument d’épanouissement social et de décentralisation territoriale, telle apparaît la maison de la culture, dans une vision théorique qu’il était nécessaire d’actualiser pour concrétiser la politique dont elle doit être le support en application des directives du Ministre d’Etat et des objectifs du IVe Plan quadriennal.”⁴²¹

Per quanto riguarda le definizioni date da André Malraux, sia in occasione dei discorsi di inaugurazione⁴²² o durante i dibattiti parlamentari⁴²³, egli ritiene che le *Maisons* sono il luogo di contatto tra il pubblico e i capolavori della cultura. Utilizzando poi pubblicamente il termine *cathédrale*⁴²⁴ contribuisce ad una vera e propria sacralizzazione dell’arte:⁴²⁵ “Religion en moins, les maison de la culture sont les modernes cathédrales”⁴²⁶. Alla base della nascita di queste strutture a livello locale ci sono la decentralizzazione e la democratizzazione culturale. La volontà da parte della politica, di una delocalizzazione per mezzo delle *Maisons*, deriva dalla preponderanza che ha Parigi in quegli anni, nel campo della cultura, oltre che in altri settori. Lo spiega Biasini nel suo rapporto del 1962 affermando che l’intenzione di questa iniziativa è quella di modificare profondamente la diffusione culturale in Francia, e rispondere alle richieste che vengono dalla periferia del paese, precisando per di più, che quest’azione è volta a diminuire l’effettiva egemonia della capitale:

⁴²¹ Cit. Ibidem.

⁴²² Cfr. *Les politiques culturelles en France*, op. cit. Documento nr. 18 *Discours d’André Malraux lors de l’inauguration de la maison de la culture de Bourges*, 18 Avril 1964; nr. 22 *Discours d’André Malraux lors de l’inauguration de la maison de la culture d’Amiens*, 19 Mars 1966; nr. 27 *Discours d’André Malraux lors de l’inauguration de la maison de la culture d’Grenoble*, 13 Février 1968.

⁴²³ Cfr. Fondazione Spadolini Nuova Antologia, Archivio Giovanni Spadolini, Ministero per i beni culturali e ambientali, iter legislativo, faldone 1, *Notes et Etudes Documentaires*, 8 janvier 1974, *L’expérience des maisons de la culture*, La Documentation française, p. 7.

⁴²⁴ Cfr. *L’invention de la politique culturelle*, op. cit. p. 171.

⁴²⁵ Cfr. *Les politiques culturelles en France*, op. cit. p. 183.

⁴²⁶ Cit. A. Malraux, Assemblée nationale, 26 octobre 1966, in *L’invention de la politique culturelle*, op. cit. p. 171.

“[...] on peut attendre de ce programme qu’il modifie de façon profonde les courants de l’irrigation culturelle de la France et qu’il donne leurs voix aux appels jusqu’ici étouffés de la province. Que le plus moderne musée de France soit au Havre, Planchon choisisse Villeurbanne contre Paris, que Fabbri accepte à Aix ce qui eut été jusqu’ici un exil, qu’un de nos plus grands orchestres de chambre soit à Toulouse - et, citant des exemples, on s’expose à l’injustice, car il faudrait les nommer tuos!- voilà qui dit clairement combien la mutation des anciennes valeurs est déjà dans ce domaine très largement engagée. C’est l’hégémonie de Paris qu’elle vise”⁴²⁷.

Lo stesso Malraux ricorda più volte l’intenzione di creare una diffusione della cultura basata su strutture create sul territorio. Durante l’inaugurazione della *Maisons de la culture* di Amiens, il 19 marzo del 1966, dichiara che non ci saranno mai *Maisons* che faranno capo allo Stato o al Comune ma semplicemente si baseranno su quello che richiede la popolazione locale:

“Il n’y a pas, il n’y aura pas des Maisons de la Culture sur la base de l’Etat, ni d’ailleurs de la municipalité, la Maisons de la culture c’est vous. Il s’agit de savoir si vous voulez le faire ou si vous ne le voulez pas. Et si vous le voulez je vous dis que vous tentez une des plus belles choses qu’on ait tentées en France, parce qu’alors avant dix ans ce mot hideux de province aura cessé d’exister en France”⁴²⁸.

Ad ulteriore conferma, il 13 novembre del 1968 durante un suo intervento al Parlamento, Malraux ribadisce il concetto di decentralizzazione e la volontà di far sì che anche in provincia si possa fruire e creare cultura:

“[...] l’essentiel des Maisons de la Culture c’est la décentralisation, la fin du privilège parisien et le développement en province des foyers de diffusion mais aussi de création artistique, c’est la conquête progressive d’un public qui ne serait allé ni au théâtre, ni au

⁴²⁷ Cit. Ministère de la Culture e de la Communication, Comité d’histoire, Fonds Documentaire, E. J. Biasini, *Action Culturelle An I 1961-1962*, p. 13.

⁴²⁸ Cit. *Les politiques culturelles en France*, op. cit. Documento nr. 22 *Discours d’André Malraux lors de l’inauguration de la maison de la culture d’Amiens*, 19 Mars 1966.

concert, ni au musée parce qu'il n'en avait pas la possibilité matérielle au parce qu'il pensait que cela ne le concernait pas”⁴²⁹.

La costruzione delle *Maisons* proposta dalla Commissione della cultura e del patrimonio del *Ive Plan* tiene conto di queste finalità stabilendo che la quasi totalità delle strutture devono essere create in provincia e che le loro iniziative si devono estendere su tutta l'area regionale in coordinamento con le altre attività culturali del territorio⁴³⁰.

Il secondo obiettivo dichiarato delle politica di creazione delle *Maisons* consiste nella ricerca di una sostanziale democratizzazione culturale tramite l'estensione territoriale delle attività come scrive nel suo rapporto Biasini:

“On peut en conclure que la décentralisation n'est pas en soi une panacée, mais qu'elle doit à l'extension territoriale des activités ajouter l'intensité d'une démarche sociale brisant en profondeur les structures sur lesquelles repose l'univers du loisir et du divertissement. La situation n'est donc pas si simple, ce qui explique et justifie toute l'importance donnée au caractère pragmatique de l'entreprise qui se donne pour but cette véritable révolution”⁴³¹.

In questo senso la creazione di questi edifici è finalizzata a raggiungere tutta la popolazione senza distinzione di appartenenza sociale e quindi non solo per soddisfare le richieste delle élite locali, come dichiara senza equivoci Malraux durante le inaugurazioni ad Amiens e a Grenoble, affermando che le *Maisons de la culture* sono per tutti⁴³² e che non devono essere solo luoghi di intrattenimento o di impiego del tempo libero ma bensì devono poter collocare la cultura alla portata di ciascuno:

⁴²⁹ Cit. Fondazione Spadolini Nuova Antologia, Archivio Giovanni Spadolini, Ministero per i beni culturali e ambientali, iter legislativo, faldone 1, *Notes et Etudes Documentaires*, 8 janvier 1974, *L'expérience des maisons de la culture*, La Documentation française, p. 8.

⁴³⁰ Cfr. Ibidem.

⁴³¹ Cit. Ministère de la Culture e de la Communication, Comité d'histoire, Fonds Documentaire, E. J. Biasini, *Action Culturelle An I 1961-1962*, p. 13.

⁴³² Cfr. *Les politiques culturelles en France*, op. cit. Documento nr. 22 *Discours d'André Malraux lors de l'inauguration de la maison de la culture d'Amiens*, 19 Mars 1966.

“J’insiste sur ceci, ne voir dans la culture qu’emploi des loisirs, c’est assimiler le public des Maisons de la Culture à la bourgeoisie de naguère. La distraction de cette bourgeoisie c’étaient les tournées. La collectivité qui s’inscrit aux Maisons de la Culture attend de nous tout autre chose que le tournées pour tous”⁴³³.

A conferma di questo impianto, nelle dichiarazioni della Commissione della cultura del *Ve Plan* viene sottolineato come l’obiettivo di tale programmazione sia pensato a favore di tutte le classi sociali e che questo sia il cuore stesso dell’azione culturale improntata in quegli anni⁴³⁴.

Le *Maisons* costituiscono un momento chiave nello sviluppo della collaborazione tra lo Stato, le collettività locali e gli artisti. Come afferma nel suo volume lo storico Poirrier, manifestano un problema di congestione tra lo Stato e le città ma la parità dei finanziamenti ha dato sicuramente una certa stabilità a questa configurazione⁴³⁵. Prosegue Poirrier spiegando che le dotazioni a disposizione permettono la messa in opera della filosofia estetica di Malraux, al servizio di una concezione giacobina del servizio pubblico, lasciando poco spazio al potere dei sindaci in materia di politica culturale. La vicenda intorno a queste nuove strutture gioca comunque un ruolo non trascurabile nella presa di coscienza delle questioni culturali da parte delle Città e apre la strada ad una reale politica culturale locale⁴³⁶.

Negli statuti delle *Maisons* possiamo trovare la definizione dei compiti cui devono adempiere queste nuove istituzioni. Questi si possono raggruppare in tre campi d’azione principali: *création, diffusion, animation*. Per la loro interpretazione si ritiene opportuno fare riferimento alla definizione che da Jean-Claude Bècane nel suo articolo “L’expérience des maisons de la culture” rinvenuto tra la documentazione di Spadolini.⁴³⁷ Per *création* si intende la volontà di fare di questi luoghi dei centri di

⁴³³ Cit. *Les politiques culturelles en France*, op. cit. Documento nr. 27 *Discours d’André Malraux lors de l’inauguration de la maison de la culture d Grenoble*, 13 Février 1968.

⁴³⁴ Cfr. Fondazione Spadolini Nuova Antologia, Archivio Giovanni Spadolini, Ministero per i beni culturali e ambientali, iter legislativo, faldone 1, *Notes et Etudes Documentaires*, 8 janvier 1974, *L’expérience des maisons de la culture*, La Documentation française, p. 8.

⁴³⁵ Cfr. *Les politiques culturelles en France*, op. cit. p. 183.

⁴³⁶ Cfr. *Ibidem*.

⁴³⁷ Fondazione Spadolini Nuova Antologia, Archivio Giovanni Spadolini, Ministero per i beni culturali e ambientali, iter legislativo, faldone 1, *Notes et Etudes Documentaires*, 8 janvier 1974, *L’expérience des maisons de la culture*, La Documentation française.

ricerca artistica, e che, come viene affermato nei loro statuti, devono favorire la ricerca al più alto livello di tutti i campi della vita artistica e intellettuale e permettere di fruire dei suoi prodotti. A questo scopo ad esempio vengono formate delle *cellule de création* che spesso si traducono in compagnie teatrali⁴³⁸.

Per quanto concerne il concetto di *diffusion* come afferma Bécane, si tratta della funzione per la quale le *Maisons* spesso assomigliano a delle imprese di spettacolo⁴³⁹.

Nel caso dell'*animation* si fa invece riferimento al coinvolgimento dei diversi attori in uno scambio tra interpreti, creatori e pubblico assegnando un compito di mediazione alle *Maisons*⁴⁴⁰.

Analizzando poi, quali devono essere le caratteristiche di questi luoghi della cultura, nella sua relazione Biasini sottolinea come le *Maisons de la culture* per evitare di assumere una natura amatoriale devono scongiurare di essere sale per le feste o ritrovi di associazioni locali:

“Une maison de la Culture n’est pas la salle des fêtes, le Centre culturel communal, le siège des Associations, ou le foyer tant attendu par les vaillantes cohortes littéraires ou musicales de l’endroit – elle n’est pas le local rêvé par les comédiens amateurs, le professeurs de cours du soir, les peintres du dimanche ou les sociétés folkloriques, ni le conservatoire don-on-a-cruellement-besoin, ni même l’espace culturel jumeau de l’espace vert sans lesquels les plans d’urbanismes ne seraient pas tout à fait ce qu’ils sont”⁴⁴¹.

Hanno bensì il compito di assumere la caratteristica di strutture di riferimento di alto livello culturale grazie anche con il coinvolgimento di professionisti del settore. Devono quindi essere un punto cardine per le iniziative territoriali nell’ambito della cultura:

⁴³⁸ Cfr. Ivi, p. 9.

⁴³⁹ Cfr. Ivi, p. 8.

⁴⁴⁰ Cfr. Ibidem.

⁴⁴¹ Cit. Ministère de la Culture e de la Communication, Comité d’histoire, Fonds Documentaire, E. J. Biasini, *Action Culturelle An I 1961-1962*, p. 5.

“La Maison de la Culture doit offrir les moyens d’une expression parfaite dans le domaine du théâtre, de la musique, du cinéma, des arts plastiques, de la connaissance littéraire, scientifique ou humaine, posséder les instruments d’une rémanence permanente des actions entreprises dans les divers ordres, exciter la promotion culturelle locale, susciter la vie de club et les échanges”⁴⁴².

L’altro principio che viene affermato è quello della vocazione polivalente che devono assumere queste strutture. La loro versatilità riguarda in particolare la natura delle attività culturali che dovrebbero essere tali da permettere di offrire una gamma di differenti forme d’espressione. La loro polivalenza si basa anche sull’origine o provenienza delle attività culturali che sono eseguite nelle *Maisons*. Cosicché, le opere possono venire da Parigi, altre dall’estero e altre dalle diverse regioni della Francia.

Per quel che riguarda la gestione delle *Maisons de la culture*, sono stabiliti degli statuti redatti dal Ministero degli affari culturali e approvati dal sindaco della città interessata. I principali organi che fanno parte della struttura sono: l’assemblea generale, il consiglio di amministrazione, e la direzione. I finanziamenti derivano principalmente dallo Stato e dal Comune che si assumono in parti uguali l’onere delle spese per il funzionamento delle strutture. Secondo gli ordinamenti quindi, il Municipio e il Ministero svolgono soltanto il compito di autorità di tutela delle *Maison de la culture*, tuttavia, la chiave di una buona riuscita delle loro attività, si ritrova nel dialogo e il rapporto tra centro e periferia.

Secondo quanto previsto dalla Sotto-commissione *Action culturelle* in preparazione del *IVe Plan* del 1961 le *Maisons de la culture* nel loro complesso devono essere strutturate in modo tale da poter ospitare un largo pubblico e specifiche attività culturali. A tale scopo devono essere composte da due sale, di cui una grande da 800-1200 posti e una piccola da 250-400 posti. Queste sono riservate alle attività teatrali e musicali e devono essere dotate di un buon sistema audio e per le proiezioni cinematografiche, devono anche poter essere adibite a luogo per riunioni, conferenze. Sono previsti inoltre uno spazio d’accoglienza, una sala di lettura e una sala di ascolto per la musica⁴⁴³.

⁴⁴² Cit. Ivi, p. 4.

⁴⁴³ Cfr. Ivi, p. 12.

In conclusione quando finisce il mandato di Malraux nel 1969, soltanto otto *Maisons* della ventina previste inizialmente sono edificate: Le Havre nel 1961, Caen, Bourges e il Teatro dell'Est parigino nel 1963, Amiens nel 1965, Thonon-les-Bains e Firminy nel 1966 e Grenoble nel 1968.

III.III Un *printemps culturel* le politiche culturali nella Francia degli anni Settanta

Nel documento “French cultural life and role of the State” conservato nell’archivio di Giovanni Spadolini⁴⁴⁴ vengono illustrate, attraverso la lettura del sondaggio condotto nel 1973 da *Analyse, Recherche et Conseil en Marketing et Communication*, le pratiche culturali dei francesi. Dalla ricerca emerge una consistente evoluzione della vita culturale avvenuta durante i precedenti 15 anni. Questa evoluzione è dovuta alla crescita del livello di educazione che ha creato nuove aspirazioni culturali tra i giovani, insieme all’impatto dei nuovi mezzi di comunicazione e delle nuove politiche dello Stato nel settore della cultura. Viene rilevata inoltre una maggiore possibilità di accesso alle attività culturali. La fruizione dei beni e servizi in questo campo, come l’acquisto di libri e dischi, o la frequentazione di mostre, musei, concerti e teatri da parte dei francesi è più che raddoppiata rispetto al 1960. Per esempio, durante quell’ultimo decennio, la vendita di libri è raddoppiata e quella dei dischi triplicata. Nel suo complesso la spesa riservata al settore della cultura da parte dei francesi nel 1973 può essere stimata in 12 milioni di franchi⁴⁴⁵.

Per quanto riguarda la lettura, la percentuale dei francesi che non leggono è scesa di un terzo dal 41% del 1960 al 29% nel 1973. Il numero di libri pro-capite è aumentato del 40% in sei anni e le letture più frequenti riguardano romanzi di autori contemporanei (esclusi i thriller). Il numero degli operai che leggono o possiedono libri è cresciuto del 70% circa, sulla media nazionale⁴⁴⁶. Analizzando poi il settore del mercato musicale, emerge che la percentuale di proprietari di giradischi è salita dall’11% del 1960 al 53% del 1973 e che la media del tempo passato ad ascoltare

⁴⁴⁴ Fondazione Spadolini Nuova Antologia, Archivio Giovanni Spadolini, Ministero per i beni culturali e ambientali, iter legislativo, faldone 1, *French cultural life and role of the State*.

⁴⁴⁵ Cfr. Ivi, p. 1.

⁴⁴⁶ Cfr. Ivi, p. 2.

musica è duplicato dal 1967. Inoltre emerge che le canzoni sono in testa alla tipologia di musica prescelta dai francesi, seguite da quella della musica classica⁴⁴⁷. Sempre secondo il sondaggio, nel 1960 le abitazioni in cui è presente il televisore sono 1,9 milioni mentre 13 anni dopo gli apparecchi sono 13 milioni, con una loro presenza nell' 86% delle abitazioni. Attraverso la televisione, l'audience delle varie forme d'arte e intrattenimento è cresciuto ampiamente: il 76% dei francesi ha guardato film al televisore, il 60% commedie teatrali, e tra il 15 e il 30% opere e balletti⁴⁴⁸.

Il settore della cinematografia è quello che più risente del progresso tecnologico ma allo stesso tempo beneficia di un ammodernamento della strumentazione a sua disposizione per la creazione di nuove opere. In questo senso, la concorrenza della televisione ha causato una diminuzione degli spettatori nelle sale del 56% tra il 1957 e il 1969 quando il numero d'ingressi nei cinema si è stabilizzato a circa 180 milioni per anno⁴⁴⁹. Contemporaneamente si assiste ad una riorganizzazione delle sale di proiezione, in linea con l'urbanizzazione di quegli anni. Il numero di sale è diminuito del 30% dal 1960 ma nel 1973 questo trend si è fermato, per la prima volta, infatti, il numero di aperture di nuovi cinema è più alto delle chiusure. Inoltre, in questo stesso periodo, la qualità delle pellicole proiettate è migliorata e dal 1969 il numero di cinema specializzati in cinematografia sperimentale e artistico è salito da 200 a 500⁴⁵⁰.

Le disposizioni di bilancio dello Stato per il settore cinematografico sono più che raddoppiate con un incremento del 125% rispetto al 1969, grazie ad esempio, al contributo da parte del Fondo per l'industria cinematografica di 150 milioni di franchi per l'anno 1974. Queste politiche di finanziamento, hanno fatto sì che si possa rilevare un incremento nella produzione di film e di co-produzioni francesi che sono passate dalle 90 del 1962 alle 150 del 1973.

Le altre attività culturali che risentono in maniera minore del contributo tecnologico, come ad esempio i musei, sono comunque a pieno ritmo nello sviluppo di questo settore, grazie alle politiche attuate dallo Stato a loro riguardo.

⁴⁴⁷ Cfr. Ibidem.

⁴⁴⁸ Cfr. Ivi, pp. 2-3.

⁴⁴⁹ Cfr. Ibidem.

⁴⁵⁰ Cfr. Ibidem.

La cifra assegnata alle strutture museali è infatti quintuplicata dal 1960 e il numero di presenze è cresciuto, specialmente in provincia. I visitatori paganti nei musei nazionali sono cresciuti da 3 milioni del 1958 a 5 milioni e mezzo del 1973. Nei musei di provincia controllati dallo Stato la cifra delle presenze è invece duplicata fino a 5 milioni in 5 anni⁴⁵¹. Motivo di successo è in quegli anni, l'organizzazione di mostre ed eventi sul patrimonio culturale del Paese (450 mostre in musei di provincia nel 1973) è che fa moltiplicare fino a dieci volte il numero dei visitatori in dieci anni. La promozione e decentralizzazione delle attività culturali è accompagnata dallo sviluppo della creatività artistica, e a testimoniarlo è l'aumento del 100% dei lavori pubblicati tra il 1960 e il 1970⁴⁵².

Nel settore dell'insegnamento lo Stato interviene nei confronti di materie come l'arte, la musica e l'architettura dalle quali dipende il futuro della diversificazione culturale. Quanto emerge dall'indagine condotta, è l'incremento dei fondi assegnati a questo settore che nel 1974 sono cresciuti di dieci volte rispetto a quelli del 1958: 130 milioni di franchi dal bilancio del Ministero degli affari culturali oltre a quelli del Ministero dell'educazione. Questi numeri e considerazioni rendono bene il quadro dei progressi raggiunti tramite l'intervento delle politiche intraprese nel campo della diffusione delle attività culturali in Francia.

Nel documenti sono inoltre esposte le azioni che si intendono intraprendere.

In particolare per quel che riguarda l'ambiente si propone la promozione di un programma di tutela del paesaggio francese⁴⁵³ mentre sul tema del decentramento delle strutture e degli interventi del Ministero degli affari culturali sono proposte politiche nel settore della musica, dei musei e delle compagnie d'arte drammatica oltre che nel campo della ricerca archeologica⁴⁵⁴. Tra i nuovi interventi per la promozione della vita culturale sono previsti tra gli altri: il completamento e l'entrata in servizio del centro d'arte e cultura "Pompidou" di Parigi, la nuova sala del Palazzo di Chaillot, l'ammodernamento del teatro della Comédie Française, il ripristino della

⁴⁵¹ Cfr. Ibidem.

⁴⁵² Cfr. Ibidem.

⁴⁵³ Cfr. Ivi, p. 5.

⁴⁵⁴ Cfr. Ibidem.

vecchia Stazione d'Orsay come museo, il rinnovo dell'equipaggiamento tecnico dell'Opéra Garnier e l'ultimazione degli archivi interministeriali di Fontainebleau⁴⁵⁵.

Procedendo nell'analisi delle vicende intorno allo sviluppo delle politiche culturali, l'inizio degli anni Settanta si può considerare un momento di cambiamento nell'impostazione degli interventi da parte dello Stato in questo settore.

Se il generale De Gaulle ha lasciato a Malraux una grande libertà di azione, i due presidenti che gli succedono, Georges Pompidou e Valéry Giscard d'Estaing, incideranno molto di più sugli orientamenti della politica culturale, che, anche se in modo diverso, andranno comunque ad intervenire direttamente nella gestione delle attività culturali⁴⁵⁶. Pompidou, collezionista e amante dell'arte contemporanea, ha un suo approccio ben marcato agli affari culturali e crede che la figura del Capo dello Stato abbia il dovere di accompagnare simbolicamente la modernizzazione del Paese⁴⁵⁷. Giscard d'Estaing appare forse meno interessato alla politica culturale, questo tema è peraltro assente dal manifesto della sua politica, *Démocratie française*, pubblicato nel 1976⁴⁵⁸ ma la modernità dei suoi interventi passa per la liberalizzazione della società francese (la legge che legalizza l'aborto ne è un simbolo).

Dopo la sua elezione, Pompidou fissa subito i punti che marcheranno il suo mandato. Nelle sue intenzioni vuole ridonare a Parigi il ruolo di crocevia internazionale dell'arte e della cultura. Quest'obiettivo si afferma nel complesso programma del *Centre national d'art et de culture*, che si installa nell'area del Beaubourg di Parigi. Giscard d'Estaing, a sua volta non abbandona queste nuove prerogative, promuovendo progetti come: il Museo d'Orsay, la *Cité des sciences* nel quartiere parigino La Villette e l'Istituto del mondo arabo⁴⁵⁹.

Nel 1971, il rapporto del *VIe Plan* registrando le iniziative politiche nel tentativo di una democratizzazione culturale, rileva una certa debolezza nei mezzi e nelle

⁴⁵⁵ Cfr. Ivi, pp. 6-7.

⁴⁵⁶ Cfr. *Les politiques culturelles en France*, op. cit. p. 271.

⁴⁵⁷ Cfr. Ibidem.

⁴⁵⁸ Cfr. Ibidem.

⁴⁵⁹ Cfr. Ibidem.

innovazioni intraprese fino a quel momento dal Ministero degli affari culturali⁴⁶⁰. In questo contesto, un nuovo concetto di sviluppo culturale, presenta la capacità di rispondere alla necessità di nuovi interventi e a quella destabilizzazione che nel frattempo era scaturita dal movimento del Maggio 1968. In questo senso, il ministero di Jacques Duhamel (1971-1973) tenta di modernizzare lo Stato culturale favorendo la trasversalità delle funzioni all'interno del Ministero e aprendo a prospettive interministeriali. Inoltre richiede un aumento rilevante del budget a partire dal 1972 e riconosce un ruolo primario di intervento agli enti locali⁴⁶¹.

Lo sviluppo culturale come filosofia d'azione, del Governo di Jacques Chaban-Delmas, porta a una profonda rottura con la dottrina di azione culturale, tanto cara a Malraux. La democratizzazione della cultura rimane comunque presente nelle intenzioni del nuovo ministro ma il suo concetto cambia attraverso due nuovi approcci al tema. In tal senso, l'accezione antropologica sostituisce il valore universale della cultura "alta" e l'individuazione di nuove strade per ottenere la democratizzazione sostituisce il bisogno dell'esperienza estetica⁴⁶². Lo Stato conserva comunque un ruolo rilevante ed ha il compito di sostenere la diffusione della cultura e rifiutare le logiche dell'economia di mercato. Nonostante le intenzioni la politica di Duhamel viene influenzata dal fallimento della politica del Primo Ministro Chaban-Delmas⁴⁶³.

Il suo successore Maurice Druon, scrittore e membro dell'*Académie française* dal 1966, viene incaricato di rivedere la struttura del Ministero della cultura. Durante i suoi mesi di mandato dall'aprile 1973 al febbraio 1974 non mette mai veramente in discussione l'orientamento del Ministero⁴⁶⁴.

⁴⁶⁰ Cfr. Ivi, *Rapport de la commission du VIe Plan sur l'action culturelle*, Mars 1971, pp. 279-286.

⁴⁶¹ Cfr. Ivi, *Discours de Jacques Duhamel lors de l'installation du Conseil du développement culturel*, 2 Décembre 1971, pp. 287-291.

⁴⁶² Cfr. Ivi, p. 272.

⁴⁶³ Cfr. Ibidem.

⁴⁶⁴ Cfr. Ibidem.

Per poter parlare di quella che viene chiamata dalla storiografia francese⁴⁶⁵, *printemps culturel*, si deve attendere la gestione di Michel Guy, dal giugno 1974 all'agosto 1976.

Gli avvenimenti del Maggio 1968 hanno cambiato profondamente la politica francese e come afferma Michèle Dardy-Cretin nel suo volume su Michel Guy, in Francia regna ancora un clima di controversie ideologiche intense e talvolta violente⁴⁶⁶. Alla morte di Pompidou, avvenuta nel corso del suo mandato il 2 aprile 1974, si candida alla presidenza il liberale Valéry Giscard d'Estaing. La sua campagna elettorale, condotta da nel maggio del 1974, a soli 48 anni, è incentrata, in parte sull'idea che la sua figura di giovane candidato possa incarnare, il rinnovamento e l'innovazione per il Paese. Dopo aver vinto le elezioni il 18 maggio dello stesso anno, in risposta alla crisi sociale e politica, il nuovo capo dell'Eliseo intende promuovere velocemente le riforme sociali. Per questo compito sceglie volutamente persone della società civile. È in questo contesto che viene affidata a Michel Guy la gestione della politica culturale. Personalità della società civile e avanguardista, la sua nomina non può che rallegrare la nuova generazione di artisti⁴⁶⁷. Sulla vicenda del suo incarico, Dardy-Cretin, attraverso la sua ricostruzione, pone due versioni differenti: la prima secondo cui Claude Pompidou, moglie dell' ex presidente della Repubblica, prendendo a cuore la situazione, chiede direttamente a Giscard che venga chiamato Michel Guy a gestire il settore culturale mentre la seconda fa credere ad un'auto candidatura da parte di Guy tramite una lettera al nuovo Presidente della Repubblica, scritta con l'aiuto del segretario del Fonds d'intervention culturelle, Gérard Montasser⁴⁶⁸. Comunque sia, la nomina di un Segretario di Stato alla cultura che non appartiene né al circolo dei grandi intellettuali o degli scrittori come Malraux e Druon né a quello della politica come Michelet e Duhamel, suscita reazioni diverse. Se da un lato questo incarico è accolto con favore da chi già conosce la cultura e le scelte di Guy come direttore e fondatore della manifestazione d'arte contemporanea Festival d'Automne di Parigi, e rassicura le

⁴⁶⁵ Cfr. Ivi, p. 273 oltre che M. Dardy-Cretin. *Michel Guy. Secrétaire d'Etat à la culture 1974-1976 un innovatuer méconnu*, Comité d'histoire du ministère de la culture, Paris, 2007.

⁴⁶⁶ Cfr. Ivi, p. 17.

⁴⁶⁷ Cfr. Ivi, p. 18.

⁴⁶⁸ Cfr. Ibidem.

personalità vicine a Pompidou conoscendo il suo legame con l'ex Presidente, dall'altro desta la preoccupazione di alcuni ambienti culturali e settori del Ministero. In quell'ambito infatti, si teme la sua inesperienza amministrativa e/o politica e perfino la revisione delle scelte fatte dai suoi predecessori⁴⁶⁹. Altro motivo di inquietudine in questo periodo di cambiamenti, è il declassamento del Ministero a Segretariato di Stato. Questa nuovo statuto amministrativo suscita il sospetto di voler far retrocedere nella gerarchia delle politiche pubbliche, il settore culturale insieme ad una conseguente diminuzione dei mezzi finanziari. Secondo le dichiarazioni del Presidente Giscard invece, si tratta soltanto della volontà di voler diminuire il numero dei Ministeri⁴⁷⁰.

Michel Guy diviene segretario di Stato a 47 anni ed è pertanto, della stessa generazione del Presidente Giscard di 48 anni e del Primo ministro Jacques Chirac di 42 anni. A 25 anni ha l'occasione di conoscere Georges Pompidou e sua moglie Claude, dei quali ammira la grande cultura e il gusto per l'arte contemporanea. In particolare condivide con loro l'ambizione di ridonare a Parigi un ruolo internazionale nel dominio delle arti. Tra il 1964 e il 1971 è incaricato di seguire il settore della danza contemporanea al Festival internazionale di Parigi e nel 1971 su incarico di Pompidou e con il supporto di Duhamel, fonda un festival dell'arte contemporanea conosciuto come *Festival d'Automne*⁴⁷¹. Prima di arrivare al Ministero, Guy conosce poco la sua struttura e servizi. Tantomeno conosce la gerarchia dell'amministrazione e le sue categorie. In compenso durante la creazione del Festival ha modo di frequentare due settori minori del ministero: il *Centre national d'art contemporain* e in particolare il *Fonds d'intervention culturelle*, da dove sceglie il segretario generale, Gérard Montassier, come Direttore del suo Gabinetto⁴⁷². Anche se definito come personalità atipica per i suoi rapporti con il mondo politico e culturale, egli si affida fin dall'inizio alla sua esperienza e sensibilità personale per poter prendere misure concrete e portare avanti il suo programma di riforma delle politiche culturali.

⁴⁶⁹ Cfr. Ibidem.

⁴⁷⁰ Cfr. Ibidem.

⁴⁷¹ Cfr. Ivi, p. 20.

⁴⁷² Cfr. Ivi, p. 26.

Durante il suo mandato contribuisce a donare una posizione centrale alla creazione d'arte e cultura contemporanea, moltiplica i circuiti di diffusione culturale e imposta una forma di dialogo con gli enti locali in modo da limitare i danni di un'urbanizzazione selvaggia che già si diffusa nel decennio precedente.⁴⁷³ Per quanto riguarda le riforme, interviene in due settori fondamentali dell'industriale culturale: quello del cinema e quello dell'editoria.

La politica di Guy è soprattutto sensibile all'ambito dello spettacolo, egli sostiene ad esempio il lavoro di Rolf Liebermann all'Opéra di Parigi e promuovendo la fiducia delle istituzioni nel talento dei giovani registi di scena. Tra il 1974 e il 1976 vengono difatti concessi aiuti alle compagnie coreografiche per più di 17 milioni di franchi⁴⁷⁴.

Durante quel periodo si concretizza l'indebolimento della censura cinematografica. Dopo l'interdizione dalle sale, nel 1966, del film di Jacques Rivette, *La Religieuse*, sotto la pressione dell'area cattolica, gli avvenimenti del 1968 indeboliscono questa pratica⁴⁷⁵. Se in seguito Duhamel rinuncia alla censura, Guy fa un passo supplementare alla censura, inserendo un'imposizione fiscale per il cinema pornografico o violento. Per fare questo viene prevista una classificazione, cosiddetta "X" che sancisce l'aumento dell'iva e delle imposte per i film e le sale di proiezione classificate da questo contrassegno⁴⁷⁶. Allo stesso tempo Guy raddoppia i contributi al cinema durante il periodo in cui la televisione, attraverso la sua diffusione, mette in crisi il settore cinematografico.

L'immagine di Michel Guy è spesso associata prima di tutto alla promozione dell'avanguardia artistica ma il suo intervento riguarda anche il patrimonio culturale in tutte le sue forme. Per fare un parallelo con le politiche che come si è visto si sono sviluppate in Italia in quegli stessi anni, ci si sofferma adesso sull'iniziativa intraprese nella tutela del patrimonio in Francia.

L'inizio degli anni Settanta è un momento cardine della tutela del patrimonio per una nuova sensibilità e un nuovo sguardo, in particolare verso l'architettura e la sua produzione. In questo ambito Guy infatti interviene con azioni politiche che

⁴⁷³ Cfr. Ivi, p. 27.

⁴⁷⁴ Cfr. Ivi, p. 54.

⁴⁷⁵ Cfr. *Les politiques culturelles en France*, op. cit. p. 272.

⁴⁷⁶ Cfr. *Michel Guy*, op. cit. pp. 139-140.

riguardano: la tutela degli edifici del XIX° e XX° Secolo e una messa a freno degli interventi che non tengono conto del valore dei centri storici. L'interesse per questi edifici storici inizia nei primi anni Settanta da parte di numerosi intellettuali attraverso la denuncia di atti di vandalismo nei confronti dei monumenti e in modo particolare con l'affermazione di indagini, ricerche e studi sull'architettura francese come ad esempio l'opera architettonica di Haussmann⁴⁷⁷. L'azione di Guy fa sì che l'intenzione di tutelare questo patrimonio diventi ufficiale. Nell'ottobre del 1974 propone di inscrivere nell'inventario del patrimonio da preservare, non solo l'8°, 9°, 10°, 16°, e 17° *arrondissements* del Comune di Parigi, ma anche tutti i centri cittadini dei comuni con più di 20 mila abitanti. La gestione di questa iniziativa viene affidata ad un ufficio preposto denominato *Bureau des villes protégées* all'interno della Sotto-direzione *Sites et Espaces protégés*. Questa politica che prende di contropiede la tendenza al rinnovo di un gran numero di centri cittadini. In meno di 2 anni, tra il 1975 e il 1976, trenta città rispondo all'appello del Segretario alla cultura dimostrando un interesse per la salvaguardia da parte degli enti locali. Questa iniziativa porta inoltre ad un cambio di mentalità all'interno di alcuni Comuni, come ad esempio dimostra la decisione della Commissione dei comuni urbani, dell'associazione dei sindaci di Francia, di sostenere la conservazione degli edifici esistenti e l'architettura storica⁴⁷⁸.

Questo atteggiamento è assunto anche all'interno dei lavori preparatori al *VIIe Plan*, dove il gruppo responsabile per la cultura, presieduto dal prof. Jean Sirinelli⁴⁷⁹, raccomanda la tutela del paesaggio naturale e degli edifici urbani e rurali:

- réexaminer les conditions juridiques d'une véritable protection du cadre de vie afin d'aboutir à une préservation de l'ensemble du paysage naturel ou bâti, rural ou urbain;
- faire des interventions coordonnées entre administrations lorsque des opérations sont entreprises pour adapter des quartier anciennes ou des villages aux nécessités de la vie moderne sans le défigurer:

⁴⁷⁷ Cfr. X. Laurent, *Grandeur et misère du patrimoine d'André Malraux à Jaques Duhamel*, Comité d'histoire du ministère de la culture/ École des Chartes, Paris, 2003.

⁴⁷⁸ Cfr. Michel Guy, op. cit. p. 111.

⁴⁷⁹ Cfr. Ivi, p. 112.

-généraliser la constitution d'équipes d'aide architecturale au niveau local dans le cadre d'associations financées à la fois par les collectivités locales et les Administrations centrales (Equipement, Culture, Agriculture, Qualité de la vie)⁴⁸⁰.

Michel Guy, attraverso il suo intervento fa sì che 100 centri storici, insieme alla maggior parte degli *Arrondissement* di Parigi, siano inseriti nella lista dei siti salvaguardati e in questo modo regolare la loro gestione dalle norme di tutela sul patrimonio.

Tra il 1975 e il 1976 sono ampliati per la prima volta, dopo il 1959 i settori di competenza dello Stato con la creazione di un intervento pubblico nell'intera catena dell'editoria, dallo scrittore al lettore. Questa missione viene affidata a Michel Guy che interviene in primo luogo con l'aumento dei finanziamenti statali al Centro nazionale del libro che nel 1975 passa da 870 mila a 2 milioni e 400 mila franchi. Il 29 ottobre di quello stesso anno le competenze in materia di libri e lettura, del Ministero dell'Industria e del Ministero degli Affari Esteri, vengono trasferite al Segretariato di Stato alla Cultura con il decreto n.75-1003. Tramite la stessa disposizione vengono definiti i compiti della nuova Direzione del Libro che viene creata poco tempo più tardi, il 23 Dicembre 1975 tramite il decreto n. 75.1218⁴⁸¹.

In conclusione il periodo di Guy può essere considerato un momento fondamentale per il suo intervento giuridico e amministrativo in ambiti nuovi come quello della lettura, e che in modo particolare sono caratterizzati da innovazioni e contributi che modificano la gestione della cultura in Francia. Inoltre partecipa all'evoluzione di un modello di politica culturale, riferimento per i successivi interventi nel settore della cultura in Europa.

⁴⁸⁰ *Bulletin d'information* du secretariat d'Etat à la Culture, n.82, 1er juillet 1976.

⁴⁸¹ Cfr. Michel Guy, op. cit. pp. 216-217.

Appendice documentaria

In questa sezione sono raccolti i principali interventi legislativi citati nella tesi e che hanno contribuito all'evoluzione delle politiche per i beni culturali in Italia.

La documentazione è riportata in ordine cronologico e progressivamente numerata con il codice alfanumerico doc.00.

doc.01

Regio Decreto 28 marzo 1875 n. 2440

Fonte: Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia nr. 98 del 27 aprile 1875

Il Num. **2440** (serie 2^o) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti le Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri,
sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una Direzione centrale degli scavi e musei del Regno che risiederà presso il Ministero dell'Istruzione Pubblica e farà parte integrale di esso.

Art. 2.

Per rispetto all'esecuzione degli scavi e all'amministrazione di questi nelle varie parti del Regno, l'Italia continentale è divisa in tre regioni:

- a) La settentrionale comprenderà i territori del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia e della Toscana;
- b) La centrale comprenderà Roma e sua provincia, l'Umbria, le Marche e gli Abruzzi;
- c) La meridionale comprenderà Terra di Lavoro, Napoli e la sua provincia, le Puglie, i Principati e le Calabrie.

Il direttore e i due commissari, oltre l'ufficio che tengono nella Direzione centrale, soprintenderanno ciascuno gli scavi di una delle tre regioni. La Direzione centrale curerà l'osservanza delle leggi e regolamenti in vigore intorno l'estrazione dal Regno delle opere d'arte antica ed all'esecuzione degli scavi privati, provinciali e comunali.

Art. 3.

La Scuola d'archeologia, istituita in Pompei per il decreto del 13 giugno 1866, sarà accresciuta di due altre sezioni, l'una residente in Roma, l'altra in Atene. Essa prenderà nome di Scuola italiana d'archeologia e dipenderà dalla Direzione centrale degli scavi e musei. Il numero dei posti in ciascuna sezione sarà determinato annualmente nella legge di bilancio. I posti saranno conferiti per concorso agli studenti delle Facoltà di filosofia e lettere, che avranno conseguito la laurea in lettere.

Art. 4.

Per tutte le province nelle quali parrà opportuno, saranno nominati per decreto Regio ispettori degli scavi e dei monumenti annessi, i quali corrisponderanno con la Direzione centrale. Il loro ufficio è gratuito.

Art. 5.

Quando un comune o una provincia vogliono assumere la conservazione degli scavi e dei monumenti esistenti nella loro circoscrizione, sarà lecito alla Direzione centrale entrare per questo fine in accordo con essi, mantenendo sempre a se la suprema vigilanza e determinando i modi e i patti della conservazione.

Art. 6.

Un ufficio tecnico speciale potrà essere istituito per dirigere sul luogo gli scavi di lunga durata, quante volte ciò sia stimato necessario.

Art. 7.

Nelle isole di Sicilia e di Sardegna gli scavi ed i musei di antichità saranno soggetti a Commissioni speciali, le quali corrisponderanno colla Direzione centrale.

Art. 8

Sono abolite le Soprintendenze agli scavi e alle antichità di Napoli o di Roma istituito dai decreti Luogotenenziali del 7 dicembre 1860 e 10 novembre 1870 e sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alle presenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 28 marzo 1875.

VITTORIO EMANUELE

R. BONGHI

doc.02

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte

Fonte: Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 149 del 27 giugno 1902

Il Numero **185** della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge :

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Le disposizioni della presente legge si applicano ai monumenti, agl'immobili ed agli oggetti mobili che abbiano pregio di antichità o d'arte.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

Art. 2

Le collezioni di oggetti d'arte e di antichità, i monumenti ed i singoli oggetti d'importanza artistica ed archeologica, appartenenti a Fabbricerie, a Confraternite, ad Enti ecclesiastici di qualsiasi natura, e quelli che adornano chiese e luoghi dipendenti o altri edifici pubblici, sono inalienabili.

Sono altresì inalienabili tanto le collezioni, quanto i singoli oggetti d'arte e di antichità non facienti parte di collezioni, ma compresi fra quelli che nel catalogo di cui all'articolo 23 sono qualificati come di sommo pregio, quando tali collezioni od oggetti appartengano allo Stato, a Comuni, a Provincie o ad altri Enti legalmente riconosciuti, e non compresi fra quelli indicati nel primo comma di questo articolo.

Art. 3

Il Ministero della Pubblica Istruzione, inteso il parere della competente Commissione, potrà autorizzare la vendita e la permuta di dette collezioni, o dei singoli oggetti, purché tali alienazioni abbiano luogo da uno ad un altro degli Enti di cui all'articolo precedente, od a favore dello Stato.

Contro il divieto di alienazione è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale decide anche in merito.

Art. 4

Gli oggetti d'arte e di antichità non compresi fra quelli di sommo pregio nei cataloghi di cui all'articolo 23, né facienti parte di collezioni, quando appartengono agli Enti di cui all'articolo 2, non potranno alienarsi senza l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Al divieto di detto Ministero si applicherà la disposizione dell'articolo precedente.

Art. 5

Colui che, come proprietario, o anche a semplice titolo di possesso, sia detentore di un monumento o di un oggetto di antichità o d'arte compreso nel catalogo di cui all'articolo 23, è obbligato a denunciarne subito qualunque contratto di alienazione o mutamento di possesso.

Uguale obbligo potrà essergli imposto dalla notificazione del pregio dell'oggetto o monumento, quando per ragioni d'urgenza il Ministro della Pubblica Istruzione, dietro avviso della competente Commissione, proceda a tale notificazione prima ancora della iscrizione in catalogo.

L'effetto di tale notificazione è temporaneo, e duraturo fino all'iscrizione o meno nel catalogo stesso.

Nell'atto stesso dell'alienazione, il venditore deve rendere edotto il compratore che il monumento o l'oggetto di antichità o d'arte è compreso nel catalogo, ovvero è stata fatta la notificazione, di cui al comma precedente; e il compratore per effetto di tale notizia resterà vincolato, sotto la sanzione di cui agli articoli 26 e 27, a non disporre del monumento o dell'oggetto che previa denuncia.

Art. 6

Ove alcuno intenda vendere un monumento, un oggetto d'arte o di antichità di cui nel precedente articolo, il Governo avrà diritto di prelazione a parità di condizioni.

Quando sia stata fatta la denuncia di alienazione, tale diritto deve essere esercitato entro tre mesi dalla denuncia stessa. Questo termine potrà essere prorogato fino a sei mesi, quando per la simultanea offerta di numerose opere di antichità o d'arte il Governo non abbia in pronto tutte le somme necessarie agli acquisti.

Quando tale diritto di prelazione si esercita sopra un oggetto mobile ed in base ad offerta dall'estero, sia di privati, sia di istituti, il prezzo sarà stabilito deducendo dall'offerta l'ammontare della tassa di esportazione di cui all'articolo 8 della presente legge.

Art. 7

Il diritto di promuovere l'espropriazione di monumenti immobili spetterà, oltre che agli Enti indicati nell'articolo 83 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 anche a quegli Enti morali legalmente riconosciuti che hanno per fine speciale la conservazione dei monumenti.

Art. 8

Indipendentemente da quanto è stabilito nelle leggi doganali, l'esportazione di qualunque oggetto d'arte e di antichità, esclusi quelli indicati nel capoverso dell'articolo 1, è soggetta ad una tassa progressiva applicabile sul valore di ogni singolo oggetto, secondo la tabella annessa alla presente legge.

Il valore è stabilito in base alla dichiarazione del proprietario riscontrata con la stima di appositi uffici.

In caso di dissenso fra la dichiarazione e la stima, il prezzo è determinato da una Commissione di periti nominati per una metà dall'esportatore e per l'altra metà dal Ministero dell'Istruzione.

Quando si abbia parità di voti, deciderà un arbitro scelto di comune accordo; e ove tale accordo manchi, l'arbitro sarà nominato dal primo presidente della Corte d'appello.

Il Governo avrà il diritto di acquistare l'oggetto, che si vuole esportare, al prezzo come sopra fissato, diminuito della corrispondente tassa di esportazione.

L'acquisto dovrà essere fatto entro due mesi dalla stima definitiva, salvo il caso eccezionale di cui all'articolo 6.

Art. 9

La tassa d'esportazione non è applicabile agli oggetti d'arte e di antichità importati da paesi stranieri, qualora ciò risulti da certificato autentico secondo le norme da prescriversi nel Regolamento.

Art. 10

Nei monumenti o negli oggetti d'arte e di antichità contemplati agli articoli 2, 3 e 4, salvo i provvedimenti di comprovata urgenza, non potranno farsi lavori senza l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Tale consenso è pure necessario per i monumenti di proprietà privata, quando il proprietario intenda eseguirvi lavori i quali modificano le parti di essi che sono esposte alla pubblica vista.

Art. 11

E vietato demolire od alterare avanzi monumentali esistenti anche in fondi privati; ma il proprietario avrà diritto di fare esaminare da ufficiali del Governo se l'avanzo monumentale meriti di essere conservato.

Art. 12

Il Governo ha diritto di eseguire i lavori necessari ad impedire il deterioramento dei monumenti. Nel caso di accertata utilità economica di tali lavori sarà applicabile l'articolo 1141 del Codice civile.

Art. 13

Nei Comuni, nei quali esistono monumenti soggetti alle disposizioni della presente legge, potranno essere prescritte, per i casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed alzamenti di edifizii, le distanze e misure necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dalla natura dei monumenti stessi, salvo un compenso equitativo secondo i casi, di cui al Regolamento in esecuzione della presente legge.

Art. 14

Chiunque voglia intraprendere scavi, per ricerca di antichità, deve farne domanda al Ministero della Pubblica Istruzione, il quale avrà facoltà di farli sorvegliare e di fare eseguire studi e rilievi; e potrà farne differire l'inizio non però oltre un triennio, od anche sospenderli, quando, per numerose e simultanee domande, non sia possibile vigilare contemporaneamente su tutti gli scavi, ovvero non siano osservate le norme pel buon andamento scientifico degli scavi stessi.

Gli Istituti esteri od i cittadini stranieri che, col consenso del Governo ed alle condizioni da stabilirsi caso per caso, intraprenderanno scavi archeologici, dovranno cedere gratuitamente ad una pubblica collezione del Regno gli oggetti rinvenuti.

In tutti gli altri casi, il Governo avrà diritto alla quarta parte degli oggetti scoperti o al valore equivalente.

Le modalità per l'esercizio di questo diritto saranno indicate nel Regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 15

L'intraprenditore di uno scavo deve dare immediata denuncia della scoperta di qualunque monumento od oggetto d'arte o d'antichità. Lo stesso obbligo incombe al fortuito scopritore.

L'uno e l'altro devono provvedere alla conservazione dei monumenti scoperti, e lasciarli intatti sino a quando non siano visitati dalle Autorità competenti. Il Governo ha l'obbligo di farli visitare o studiare entro brevissimo termine.

Nei casi di scoperte di monumenti, o di oggetti d'arte antica, avvenute negli scavi di qualunque natura, le Autorità governative potranno prendere tutti i provvedimenti di tutela e di precauzione che riputeranno necessari, o utili per assicurarne la conservazione ed impedirne il trafugamento o la dispersione.

Art. 16

Per ragioni di pubblica utilità scientifica, il Governo potrà eseguire scavi nei fondi altrui. Il proprietario avrà diritto a compenso pel lucro mancato e pel danno che da tali scavi gli fosse pervenuto.

La pubblica utilità dello scavo viene dichiarata con decreto del Ministro di Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio di Stato. Il compenso, ove non possa stabilirsi amichevolmente, sarà determinato con le norme indicate dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto esse siano applicabili.

Degli oggetti scoperti nello scavo o del loro equivalente in denaro, un quarto spetterà al proprietario del fondo e il rimanente al Governo.

Art. 17

Quando vengono scoperti ruderi o monumenti di tale importanza che il generale interesse richieda che essi siano conservati e ne sia reso possibile l'accesso al pubblico, il Governo potrà espropriare definitivamente, il suolo nel quale i ruderi o i monumenti si trovano, e quello necessario per ampliare lo scavo o per costruire una strada di accesso.

La dichiarazione di pubblica utilità di tale espropriazione, previo parere della Commissione competente, è fatta con decreto Reale, sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, nel modo indicato dall'articolo 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 18

Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo il parere di speciali e competenti Commissioni e con le cautele da determinarsi nel Regolamento, è autorizzato a fare cambi con musei stranieri e a vendere duplicati di oggetti di antichità o d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato.

Ha eziandio facoltà di porre in vendita le pubblicazioni ufficiali relative a collezioni o a monumenti.

Art. 19

La riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità di proprietà governativa sarà permessa con le norme e alle condizioni da stabilirsi nel Regolamento e verso il pagamento di un adeguato compenso.

Art. 20

Oltre ai fondi annuali che saranno stanziati nella parte ordinaria del bilancio della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per provvedere ad acquisti di opere di notevole importanza archeologica o artistica, e alle spese necessarie per la loro conservazione, sarà iscritta allo scopo medesimo, in apposito capitolo del bilancio stesso, una somma corrispondente al complessivo ammontare degli introiti che nell'esercizio finanziario antecedente si siano ottenuti dalle vendite di cui all'articolo 18, dall'applicazione delle tasse, pene pecuniarie e indennità stabilite nella presente legge, e dagli eventuali proventi di cui agli articoli 14, 16 e 19.

Art. 21

La somma, che ai termini dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1875 viene annualmente iscritta nel bilancio della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione, sarà divisa in due parti, l'una delle quali rimarrà destinata agli scopi di cui nell'articolo stesso, e l'altra, costituita in un unico fondo, sarà devoluta ad acquisti di oggetti di antichità o d'arte, i quali verranno assegnati a musei o gallerie di quella regione cui appartengono per riguardi storici o artistici, o anche a musei e gallerie di altre regioni, quando questi siano mancanti di oggetti dovuti al medesimo autore o alla stessa scuola. Questa seconda parte corrisponderà alla metà dei proventi ottenuti nel precedente esercizio finanziario con le tasse d'ingresso ai musei ed alle gallerie del Regno.

Art. 22

Con le somme di cui agli articoli 20 e 21 il Governo è autorizzato a fare acquisti, senza obbligo di speciali disegni di legge, qualunque sia l'ammontare della spesa per ciascun acquisto.

Le somme, che sui fondi anzidetti rimanessero disponibili alla fine dell'anno finanziario, saranno riportate integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo, in aumento della competenza dei corrispondenti capitoli.

Art. 23

Il Ministero della Pubblica Istruzione con le norme che saranno indicate nel Regolamento, procederà alla formazione dei cataloghi dei monumenti o degli oggetti d'arte e di antichità.

I cataloghi stessi saranno divisi in due parti, l'una delle quali comprenderà i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichità spettanti ad Enti morali, o l'altra i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichità di proprietà privata che sieno iscritti in catalogo o per denuncia privata o d'ufficio. Nel catalogo dei monumenti e oggetti d'arte e di antichità di proprietà degli Enti morali saranno espressamente indicati quei monumenti e quegli oggetti, i quali per la somma loro importanza non sono alienabili ai privati, secondo la disposizione dell' articolo 3.

I sindaci, i presidenti delle Deputazioni provinciali, i parroci, i rettori di chiese, ed in genere tutti gli amministratori di Enti morali, presenteranno al Ministero della Pubblica Istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel Regolamento, l'elenco dei monumenti immobili e degli oggetti d'arte o di antichità di spettanza dell'Ente morale da loro amministrato.

L'iscrizione d'ufficio nel catalogo di oggetti d'arte o di antichità di proprietà privata, si limiterà agli oggetti d'arte o d'antichità di sommo pregio, la cui esportazione dal Regno costituisca un danno grave per il patrimonio artistico e per la storia.

Art. 24

Il Ministero della Pubblica Istruzione, entro un mese dalla iscrizione in catalogo di un oggetto d'arte o di antichità di proprietà privata, ne darà partecipazione al proprietario stesso agli effetti dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 25

Le alienazioni fatte in onta al divieto di cui agli articoli 2 e 3 sono nulle di pieno diritto.

Gl'impiegati governativi, provinciali e comunali e gli amministratori degli Enti morali di qualsiasi specie, che abbiano contravvenuto, sono puniti con multa da lire 50 a lire 10.000. Le medesime disposizioni si applicano alle violazioni dell'articolo 4, meno quanto riguarda la nullità della vendita.

La multa viene pure applicata al compratore, ove sia a sua conoscenza che il monumento o l'oggetto d'arte o di antichità è compreso fra quelli di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 26

L'omissione delle dichiarazioni, di cui all'articolo 5, è punita con la multa da lire 500 a lire 10.000.

Art. 27

Se per effetto della violazione degli articoli 2, 3, 4 e 5, l'oggetto di antichità o d'arte non si può più rintracciare, o è stato esportato dal Regno, o, nel caso dell'articolo 4, è passato in proprietà privata, alle dette pene si aggiunge un'indennità equivalente al valore dell'oggetto.

Nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 25, il compratore sarà solidale col venditore per il pagamento dell'indennità.

Art. 28

Per l'esportazione clandestina di opere d'antichità o d'arte sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo IX del testo unico della legge doganale, approvato col R. decreto 22 gennaio 1896, n. 20. Però la confisca seguirà a favore dello Stato, e la ripartizione delle multe sarà fatta nel modo che verrà stabilito dal Regolamento in esecuzione della presente legge.

Art. 29

Alle violazioni degli articoli 10 e 11 sono applicabili le multe indicate nell'articolo 26.

Se il danno è in tutto o in parte irreparabile, il contravventore dovrà pagare una indennità equivalente al valore del monumento o dell'oggetto d'arte e di antichità perduto o alla diminuzione del valore.

Art. 30

Le contravvenzioni agli articoli 14 e 15 sono punite con la multa da lire 100 a lire 2.000, e, in caso di danni in tutto o in parte irreparabili, si applicherà la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Art. 31

L'amministratore dell'Ente morale, che, entro sei mesi dall'invito direttogli dal Ministero della Pubblica Istruzione, non presenterà l'elenco dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità di spettanza dell'Ente morale da lui amministrato, secondo quanto è prescritto all'articolo 23, o presenterà una denuncia dolosamente inesatta, sarà punito con la multa da lire 50 a lire 10.000.

Art. 32

Ai codici, agli antichi manoscritti, agli incunabuli, alle stampe ed incisioni rare e di pregio, alle collezioni numismatiche di spettanza degli Enti contemplati negli articoli 2 e 3 sono applicabili le disposizioni degli articoli stessi e quelle degli articoli 25, 27, 31 e del secondo capoverso dell'articolo 23.

Ove tali oggetti appartengano a privati, il Governo, per quelli di notorio gran pregio, che abbiano valore esclusivamente storico od artistico, potrà diffidare il proprietario a non disporne che ai termini dell'articolo 5 e sotto le sanzioni di cui agli articoli 26 e 27, e salvo al Governo il diritto di prelazione in conformità di quanto è disposto all'articolo 0. Saranno pure applicabili in tali casi gli articoli 8 e 28.

Art. 33

Nel caso di non eseguito pagamento delle multe stabilite nella presente legge, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 19 del Codice penale.

Art. 34

Le prescrizioni e sanzioni penali della presente legge non saranno applicabili alle copie, riproduzioni od imitazioni degli oggetti d'arte o d'antichità in essa contemplati.

Art. 35

Sono abrogate dal giorno della pubblicazione della presente legge, tutte le disposizioni in materia vigenti nelle diverse parti del Regno, salvo quanto è disposto nell'articolo 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2a), e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3a), e 7 febbraio 1892, n. 31.

Dalla pubblicazione della legge restano in, vigore per un anno, entro il quale termine dev'essere compilato il catalogo, le disposizioni restrittive delle leggi esistenti relative all'esportazione degli oggetti d'arte e di antichità.

Art. 36

Con Regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Col Regolamento medesimo potranno istituirsi, in aggiunta di quelle già esistenti, speciali Commissioni e Uffici per dare pareri sulle materie di cui nella presente legge, e per provvedere all'esecuzione di essa.

Art. 37

Le tasse d'esportazione preesistenti sono abolite, e sono surrogate da quelle indicate nella seguente tabella:

Tabella per la tassa d'esportazione

Sulle	prime	L. 5000 il 5 per cento
»	seconde	» 5000 il 7 »
»	terze	» 5000 il 9 »

» quarte » 5000 l' 11 »
e così di seguito fino a raggiungere con l'intera tassa il 20 per cento del valore dell'oggetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1902
VITTORIO EMANUELE

N. Nasi.

Visto, *Il Guardasigilli*: Cocco-Ortu.

doc.03

Per la conservazione della Pineta di Ravenna

Fonte: Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 179 del 1° agosto 1905

Il numero **411** della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge :

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Sono dichiarati inalienabili i relitti marittimi posti nella provincia di Ravenna, pervenuti al Demanio dello Stato in forza dell'atto di transazione 30 giugno 1904 fra il Demanio stesso e le signore Pergami-Belluzzi, e quegli altri che si formeranno in avvenire oltre la detta zona. Sono escluse quelle parti dei relitti stessi che trovansi attualmente già a cultura agraria od occupati da fabbricati.

Art. 2

I relitti presenti e i futuri, di cui all'articolo precedente, sono amministrati, a scopo di rimboscimento, dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, colle forme e nei modi stabiliti per gli altri boschi demaniali, a norma della legge del 20 giugno 1871, n. 283.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 16 luglio 1905
VITTORIO EMANUELE

Rava.
A. Maiorana.

Visto *il Guardasigilli*: C. Finocchiaro-Aprile.

Legge 27 giugno 1907, n. 386

Fonte: Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 158 straordinario del 4 luglio 1907

Il numero **386** della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

La tutela degli interessi archeologici e artistici è esercitata, sotto la direzione del Ministero dell'istruzione, per mezzo dei seguenti uffici:

- 1° soprintendenze ai monumenti;
- 2° soprintendenze agli scavi e ai musei archeologici;
- 3° soprintendenze alle gallerie, ai musei medioevali e moderni e agli oggetti d'arte.

Art. 2

I prefetti e le autorità che ne dipendono, i procuratori del Re e gli ufficiali di polizia giudiziaria, i funzionari e gli agenti della dogana, i sindaci, gli economisti dei benefici vacanti coadiuvano le soprintendenze e gli analoghi uffici più prossimi, dando notizia di qualunque fatto che attenga alla tutela degli interessi archeologici e artistici e intervenendo dovunque lo richieda l'osservanza della legge che regola tale tutela.

La stessa coadiuvazione spetta ai fabbricieri, ai parroci, ai rettori di chiese, ed in generale a tutti i rappresentanti di quegli enti morali che posseggono cose di arte e d'archeologia.

Art. 3

Alle soprintendenze ai monumenti spetta la custodia, la conservazione, l'amministrazione dei monumenti che sono in consegna del Ministero dell'istruzione. Ad esse spetta inoltre la vigilanza sui monumenti di proprietà privata ai termini della legge per le antichità e belle arti.

Art. 4

Le soprintendenze ai monumenti sono le seguenti:

1. Soprintendenza di Torino. (Province di Torino, Novara, Alessandria, Cuneo col circondario di Bobbio).
2. Soprintendenza di Genova. (Province di Genova e Porto Maurizio).
3. Soprintendenza di Milano. (Province di Milano, Como, Bergamo, Sondrio, Brescia, Cremona, Pavia, meno il circondario di Bobbio).
4. Soprintendenza di Verona. (Province di Verona, Mantova e Vicenza).
5. Soprintendenza di Venezia. (Province di Venezia, Belluno, Udine, Treviso, Padova e Rovigo).
6. Soprintendenza di Ravenna. (Province di Ravenna, Forlì e Ferrara).
7. Soprintendenza di Bologna. (Province di Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena).
8. Soprintendenza di Firenze. (Province di Firenze, Lucca, Massa, Livorno, Arezzo e Pisa, meno Volterra).
9. Soprintendenza di Siena. (Province di Siena, Grosseto e la città di Volterra).
10. Soprintendenza di Perugia. (Provincia di Perugia).
11. Soprintendenza di Ancona. (Province di Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli, Teramo e Chieti).
12. Soprintendenza di Roma. (Province di Roma e Aquila).
13. Soprintendenza di Napoli. (Province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino e Salerno).
14. Soprintendenza di Bari. (Province di Bari, Foggia, Lecce e Campobasso).
15. Soprintendenza di Reggio Calabria. (Province di Reggio Calabria, Potenza, Catanzaro e Cosenza).
16. Soprintendenza di Palermo. (Province di Palermo, Messina, Caltanissetta, Girgenti e Trapani).
17. Soprintendenza di Siracusa. (Province di Siracusa e Catania).

18. Soprintendenza di Cagliari. (Province di Cagliari e Sassari).

Art. 5

Le soprintendenze degli scavi e dei musei archeologici:

- a)* hanno la custodia e l'amministrazione dei terreni di proprietà dello Stato in cui si eseguono gli scavi, e dei monumenti in essi esistenti;
- b)* provvedono agli scavi archeologici che si eseguono per conto dello Stato;
- c)* sorvegliano gli scavi che, previo regolare permesso, si eseguono dagli altri enti e da privati;
- d)* invigilano affinché, a norma delle vigenti leggi, non s'intraprendano scavi clandestini, siano denunciate le scoperte fortuite e siano conservati i monumenti e gli oggetti scavati;
- e)* tengono in consegna e amministrazione le raccolte governative di opere d'antichità esistenti nelle rispettive regioni;
- f)* invigilano sulla conservazione e le alienazioni di simili raccolte e dei singoli oggetti posseduti da altri enti e da privati;
- g)* hanno l'alta sorveglianza sugli uffici per l'esportazione per quanto riguarda oggetti d'antichità;
- h)* propongono i restauri ai monumenti dell'epoca classica e ne invigilano i lavori;
- i)* tengono al corrente gli inventari e compilano i cataloghi.

Art. 6

Le soprintendenze degli scavi e i musei sono le seguenti:

1. Soprintendenza di Torino (con il Piemonte e la Liguria).
2. Soprintendenza di Parma (province di Parma e di Piacenza).
3. Soprintendenza di Pavia (con la Lombardia).
4. Soprintendenza di Padova (col Veneto).
5. Soprintendenza di Bologna (con le province di Bologna, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì e Ravenna).
6. Soprintendenza di Ancona (con le Marche e gli Abruzzi).
7. Soprintendenza di Firenze (con la Toscana e l'Umbria).
8. Soprintendenza di Roma (con la provincia di Roma).
9. Soprintendenza di Napoli (con le province di Napoli, Caserta, Avellino, Salerno, Benevento e Campobasso).
10. Soprintendenza di Reggio Calabria (con le province di Reggio Calabria, Potenza, Cosenza e Catanzaro).
11. Soprintendenza di Taranto (museo archeologico e scavi delle province di Foggia, Bari e Lecce).
12. Soprintendenza di Palermo (museo archeologico e scavi delle Province di Palermo, Messina, Trapani e Girgenti).
13. Soprintendenza di Siracusa (museo archeologico e scavi delle province di Siracusa, Catania e Caltanissetta).
14. Soprintendenza di Cagliari (museo archeologico e scavi della Sardegna).

Art. 7

Le soprintendenze sulle gallerie, i musei medioevali e moderni e gli oggetti d'arte:

- a)* tengono in consegna e amministrazione le raccolte governative di oggetti di arte del medio evo, della rinascenza e dell'età moderna;
- b)* invigilano la conservazione e le alienazioni di tali raccolte e dei singoli oggetti posseduti da enti e da privati nel rispettivo territorio;
- c)* hanno l'alta sorveglianza sugli oggetti d'arte appartenenti ai privati e sugli uffici di esportazione rispetto agli oggetti d'arte del medio evo, della rinascenza e dell'età moderna;
- d)* tengono al corrente gli inventari e compilano i cataloghi.

Art. 8

Nei luoghi dove non sono gallerie, né musei medioevali e moderni, la soprintendenza alla conservazione e alle alienazioni delle raccolte governative degli oggetti del medio evo, della rinascenza e dell'età moderna e dei singoli oggetti consimili posseduti da enti e da privati spetta alle soprintendenze ai monumenti entro il rispettivo territorio.

Art. 9

Le soprintendenze alle gallerie, ai musei medioevali e moderni e agli oggetti d'arte sono le seguenti:

1. Soprintendenza di Torino. (Province di Torino, Novara, Alessandria, Cuneo, Genova e Porto Maurizio).
2. Soprintendenza di Milano. (Province di Milano, Como, Bergamo, Sondrio, Brescia, Cremona e Pavia).
3. Soprintendenza di Venezia. (Province di Venezia, Belluno, Udine, Treviso, Padova, Rovigo, Mantova, Verona e Vicenza).
4. Soprintendenza di Bologna. (Province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna).
5. Soprintendenza di Parma. (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena).
6. Soprintendenza di Roma. (Province di Roma ed Aquila).
7. Soprintendenza di Napoli. (Province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino e Salerno).
8. Soprintendenza Di Firenze. (Province di Firenze, Lucca, Massa, Livorno, Arezzo, Pisa, Siena e Grosseto).
9. Soprintendenza di Ancona. (Province di Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli, Teramo e Chieti).
10. Soprintendenza di Siracusa. (Province di Siracusa, Catania e Messina).
11. Soprintendenza di Palermo. (Province di Palermo, Caltanissetta, Girgenti e Trapani).
12. Soprintendenza di Cagliari. (Province di Cagliari E Sassari).
13. Soprintendenza di Perugia. (Provincia di Perugia).
14. Soprintendenza di Bari. (Province di Bari, Foggia, Lecce e Campobasso).
15. Soprintendenza di Reggio Calabria. (Province di Reggio, Potenza, Catanzaro e Cosenza).

Art. 10

A cominciare dall'anno finanziario 1900-910, sarà iscritta nel bilancio della pubblica istruzione la somma di lire 19.900, per la istituzione di una soprintendenza ai monumenti a Pisa.

Con decreto Reale saranno determinati: la circoscrizione di tale soprintendenza; il numero e la qualità del personale che vi dovrà essere addetto.

Dallo stesso esercizio 1909-910 la tassa d'ingresso ai monumenti sottoposti alla detta soprintendenza sarà riscossa a loro vantaggio secondo le disposizioni vigenti per la tassa d'ingresso agli altri monumenti dello Stato.

Art. 11

Con decreti Reali, promossi dal ministro della pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio superiore di antichità e belle arti, si potrà modificare la circoscrizione di ciascuna soprintendenza.

Art. 12

Le raccolte che comprendono insieme oggetti d'antichità e oggetti posteriori all'epoca classica rimarranno riunite e affidate a una sola soprintendenza o direzione a seconda della maggiore importanza dell'una o dell'altra parte della raccolta.

Capo II

Delle attribuzioni del personale

Art. 13

Il personale addetto agli uffici per le antichità e belle arti forma un ruolo unico e si suddivide nelle seguenti categorie:

- 1° Soprintendenti ai monumenti, agli scavi e ai musei archeologici, alle gallerie, ai musei medioevali e agli oggetti d'arte;
- 2° Direttori;
- 3° Ispettori;
- 4° Architetti;
- 5° Disegnatori;

6° Segretari ed economi;
7° Amanuensi;
8° Soprastanti;
9° Restauratori;
10° Custodi.

Art. 14

Ai soprintendenti spetta la direzione di tutti i servizi della loro circoscrizione. A loro spetta pure di dividere le varie incombenze fra i funzionari dipendenti e di vigilarne la disciplina.

In caso di temporanea assenza del soprintendente o del direttore ne farà le veci il funzionario designato dal soprintendente stesso, sotto la sua responsabilità.

Art. 15

Ai direttori è affidata la custodia e l'amministrazione dei monumenti, dei musei archeologici, degli scavi, delle gallerie, dei musei medioevali e moderni e degli oggetti d'arte.

Art. 16

Gli ispettori attendono presso ogni direzione alla compilazione dei cataloghi, allo studio e alla illustrazione storico-artistica dei monumenti, degli oggetti di antichità e degli scavi archeologici e a tutte quelle funzioni d'indole tecnica e scientifica che siano loro affidate dai direttori.

Ad un ispettore può essere affidato l'incarico di dirigere un museo o uno scavo o una galleria e in tal caso gli incomberanno tutte le responsabilità dei direttori.

Art. 17

Gli architetti provvedono presso le soprintendenze ai monumenti al servizio di essi per la parte tecnica e artistica.

Fanno ispezioni agli edifici monumentali e ai ruderi per verificarne le condizioni di stabilità e proporre gli opportuni provvedimenti.

Compilano i progetti d'arte per la manutenzione e il restauro di tali edifici e ruderi.

Hanno la direzione tecnica e contabile dei lavori intorno ai monumenti.

Eseguiscono sotto la guida del direttore le opere architettoniche inerenti agli scavi.

Rivedono i progetti compilati da altre amministrazioni e da privati, quando riguardino edifici monumentali e ne possano interessare la conservazione.

Invigilano sull'esecuzione di tali progetti.

Art. 18

I disegnatori coadiuvano gli architetti e gli ispettori nelle operazioni necessarie allo studio dei monumenti, degli scavi e degli oggetti di antichità e d'arte e nella composizione dei progetti di lavori, eseguendo rilievi, disegni, copie e quant'altro possa occorrere per l'illustrazione grafica di tali studi.

Art. 19

I segretari attendono a tutto il servizio di amministrazione e d'ordine.

Art. 20

L'ufficio di economo sarà affidato a uno dei segretari che abbia la necessaria attitudine e presti la dovuta cauzione. esso terrà la cassa dell'ufficio, e avrà in consegna, sotto la propria responsabilità, gli arredi dell'istituto.

Nelle città dove sono più istituti di economo o alcuni di essi possono essere riuniti in un solo ufficio.

Art. 21

Gli amanuensi disimpegnano il servizio di scrittura e d'archivio.

Art. 22

I soprastanti dirigono e sorvegliano i custodi e invigilano alla esazione delle tasse d'entrata.

Visitano le opere sottoposte alla loro vigilanza, assistono alla esecuzione di esse, tengono al corrente i libretti, i giornali, il registro delle misure e gli altri documenti inerenti alla liquidazione dei lavori.

Art. 23

I restauratori attendono a lavori manuali di restauro nei musei archeologici e negli scavi sotto la guida e la responsabilità dei direttori.

Possono essere adibiti a tali lavori anche i custodi, qualora ne abbiano speciali attitudini a giudizio del direttore.

Art. 24

I custodi vigilano all'integrità e pulizia dei monumenti e degli scavi, ed attendono all'integrità e pulizia dei musei archeologici, delle gallerie, dei musei medioevali e moderni e degli oggetti d'arte.

Sorvegliano gli operai che eseguono i lavori.

Attendono alla vendita dei biglietti d'entrata.

Possono essere adibiti anche a opere di servizio di pulizia degli uffici e fanno per turno la guardia di notte.

Art. 25

I soprastanti e i custodi sono riconosciuti quali agenti di pubblica sicurezza, giusta l'art. 36 del testo unico, 21 agosto 1901, n. 409, della legge sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza a tutti gli effetti di legge.

Art. 26

Nei casi di temporaneo bisogno potrà il ministero dell'istruzione ordinare agli addetti a un istituto di prestare precariamente l'opera loro in un altro.

Capo III

Della nomina e delle promozioni del personale

Art. 27

Nessuno può essere nominato agli uffici delle antichità e belle arti né essere promosso ai gradi superiori se non per concorso. i concorsi saranno indetti dal ministero per titoli o con esame oppure per titoli e con esame.

I concorsi agli uffici di direttore, ispettore, architetto e disegnatore si riferiranno a un ufficio determinato.

Art. 28

Chi è nominato a un grado superiore occupa l'ultimo posto nella rispettiva graduatoria.

Chi è nominato nello stesso grado ad altra sede conserva il proprio stipendio e il proprio posto nel ruolo.

Art. 29

I soprintendenti sono destinati per incarico del ministero dell'istruzione tra i direttori e gli ispettori d'istituti d'arte e d'archeologia, i professori d'Università e le persone che per studi o per cognizioni dimostrate sieno venute in meritata fama di singolare perizia nelle cose d'arte o di archeologia.

L'indennità di lire 1,500 annue spetta ai soprintendenti dei musei e degli scavi, ai soprintendenti delle gallerie di Torino, Milano, Venezia, Bologna, Parma, Roma, Napoli e Firenze; e ai soprintendenti dei monumenti d'Ancona, Siracusa, Palermo, Cagliari, Perugia, Bari e Reggio Calabria, finché anche in queste circoscrizioni non sieno istituite gallerie governative, o musei governativi, medioevali e moderni.

Art. 30

I direttori dei musei archeologici e degli scavi, delle gallerie e dei musei medioevali e moderni sono nominati per concorso tra gli altri direttori e gli ispettori che prestano servizio da due anni in tale qualità.

Titoli principali saranno l'opera già prestata in qualità di ispettore e gli studi e le pubblicazioni fatte in materia di archeologia, di storia dell'arte, di critica artistica e simili.

La commissione giudicatrice sarà composta di due soprintendenti su i musei e le gallerie e di tre consiglieri del consiglio superiore delle antichità e belle arti.

La commissione nominerà nel suo seno il presidente e il segretario.

Art. 31

I direttori dei monumenti sono nominati per concorso tra gli altri direttori, gli ispettori e gli architetti che prestano servizio da due anni in tale qualità. Titoli principali nel concorso saranno l'opera prestata in qualità di ispettori o architetti, gli studi e le pubblicazioni fatte in materia di archeologia, di storia dell'arte, di critica artistica, e specialmente gli studi relativi alla tecnica per la conservazione e il restauro dei monumenti.

La commissione giudicatrice sarà composta come nell'articolo precedente, sostituendosi però a due soprintendenti per i musei e le gallerie due soprintendenti per i monumenti.

Art. 32

Nei concorsi di che ai due articoli precedenti possono prender parte anche coloro che già sono direttori in altri uffici.

Art. 33

Gli ispettori sono nominati in seguito a concorso per titoli e per esame.

Saranno di volta in volta indicati i titoli necessari per essere ammessi al concorso e il programma dell'esame, nel quale i concorrenti dovranno dimostrare di possedere estese e sicure cognizioni d'archeologia o di storia dell'arte.

A parità di merito sarà titolo di preferenza il diploma conseguito nelle regie scuole di archeologia o di storia dell'arte medioevale e moderna.

Al concorso a ispettore negli scavi e nei musei archeologici non sono ammessi che i laureati in lettere.

Art. 34

Gli architetti sono nominati in seguito a concorso per titoli e per esame.

Sono ammessi al concorso coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto e di ingegnere civile in una scuola di applicazione per gli ingegneri, o di professore di disegno architettonico in un istituto di belle arti.

Sarà di volta in volta indicato il programma dell'esame, nel quale i concorrenti dovranno dimostrare di avere le necessarie cognizioni tecniche, artistiche e di storia dell'arte, specialmente nei riguardi dell'architettura.

Art. 35

I disegnatori sono nominati in seguito a concorso per titoli e per esame.

Saranno di volta in volta indicati i titoli necessari per l'ammissione al concorso e il programma dell'esame.

Sarà tema necessario d'esame la pratica della fotografia.

Art. 36

I segretari sono nominati su concorso per titoli e per esame tra i licenziati dai licei, dagli istituti tecnici e dalle scuole normali.

I concorrenti debbono avere compiuto i ventun anni e non superato i trenta.

I concorsi sono giudicati a Roma da una commissione composta di un soprintendente e di un ispettore per le antichità e belle arti, di un capo divisione del Ministero dell'istruzione, di un professore di lingua italiana e di un professore di lingua francese in un istituto Regio.

Art. 37

Gli amanuensi sono nominati su concorso per esame.

L'esame consiste in prove scritte e orali intorno al comporre, alla calligrafia, all'aritmetica e allo scrivere a macchina.

Art. 38

I restauratori sono nominati su concorso per esame. L'esame verserà intorno a esperimenti di restauro ed a saggi già eseguiti.

Art. 39

I soprastanti sono nominati su concorso per esame tra i custodi, i restauratori e gli amanuensi, che abbiano almeno cinque anni di servizio prestato in tali qualità.

Art. 40

I custodi sono nominati per concorso.

Sono requisiti necessari per concorrere la licenza elementare, lo stato di sana costituzione fisica, l'attestato di non riportate condanne e di buona condotta; l'età non inferiore ai 21 anno né superiore ai 35.

Nelle nomine dei custodi sarà osservata la legge sullo stato dei sottufficiali in data 2 giugno 1904, n. 217.

Art. 41

I concorsi agli uffici di amanuense, restauratore, soprastante e custode sono giudicati da una Commissione di tre funzionari delle antichità e belle arti nominati di volta in volta dal ministro dell'istruzione.

Capo IV

Degli uffici di esportazione

Art. 42

Gli uffici per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte:

- a) invigilano sulla esportazione clandestina di tali oggetti;
- b) rilasciano il permesso di esportazione degli oggetti di cui consente la legge per le antichità e belle arti;
- c) determinano e riscuotono la tassa di esportazione a norma di detta legge;
- d) promuovono l'esercizio del diritto spettante allo stato di acquistare gli oggetti presentati per l'esportazione.

Art. 43

Gli uffici di esportazione risiedono nelle città in cui è una direzione di galleria o museo e una soprintendenza ai monumenti.

Il Ministero dell'istruzione determina presso quale delle varie soprintendenze e direzioni deve risiedere l'ufficio.

Art. 44

Fanno parte dell'ufficio di esportazione i soprintendenti e i direttori, gli ispettori e gli architetti residenti nella città dov'è l'ufficio.

Il Ministero dell'istruzione designerà il funzionario che dovrà essere a capo dell'ufficio assumendo il titolo e le funzioni di direttore e indicherà quali tra i suddetti impiegati dovranno prestare ordinario servizio nell'ufficio.

È riservata sempre ai soprintendenti ed ai direttori la facoltà di eseguire essi stessi la stima e le altre operazioni relative alla esportazione o di consultare altro funzionario che ritengano singolarmente competente.

Art. 45

Il giudizio sull'esportabilità delle cose presentato per l'esportazione sarà pronunziato da tre funzionari dell'ufficio a maggioranza di voti.

Art. 46

Con decreto Reale potranno essere autorizzati uffici, enti, accademie e singole persone a fungere da uffici d'esportazione al solo effetto di rilasciare il *nulla osta* per la esportazione di oggetti d'arte contemporanea.

Capo V

Degli ispettori onorari e delle commissioni provinciali

Art. 47

Coadiuvano alla tutela e alla conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte:

- a) gli ispettori onorari;

b) le commissioni provinciali.

Art. 48

In ogni circondario o comune in cui parrà opportuno sarà nominato per decreto reale uno o più ispettori onorari dei monumenti e degli scavi.

La circoscrizione dell'ispettorato onorario è determinata di volta in volta nel decreto di nomina.

Art. 49

Gli ispettori onorari vigilano sui monumenti e gli oggetti di antichità e d'arte esistenti nel territorio di loro giurisdizione, e danno notizia alla soprintendenza competente di quanto può interessare la conservazione e la custodia, promuovendo i necessari provvedimenti.

La stessa vigilanza esercitano sotto la dipendenza della soprintendenza competente, su gli scavi già in corso e su quelli che saranno permessi in avvenire, curando l'osservanza delle disposizioni di legge e denunciando gli abusi.

Adempiono, inoltre, a tutte le incombenze che siano loro affidate dalle soprintendenze in materia di tutela monumentale e artistica.

Art. 50

Gli ispettori durano in carica tre anni, e potranno essere rieletti.

Anche prima della scadenza dei tre anni, essi potranno essere dispensati dal loro ufficio, ove non vi attendano con diligenza e la loro opera non si dimostri giovevole agli interessi dell'amministrazione.

Art. 51

Il loro ufficio è gratuito.

Essi hanno diritto al rimborso delle spese che giustificheranno aver dovuto sostenere per determinate incombenze che siano state loro commesse.

Art. 52

L'ispettore onorario che esce di carica dovrà far consegna al pubblico funzionario che sarà designato dal Ministero di tutti gli atti e documenti che egli detenesse per ragione del suo ufficio.

Uguale obbligo spetta all'erede dell'ispettore.

Il Ministero provvederà affinché siano consegnati al nuovo ispettore quelli fra i detti atti e documenti, che gli siano necessari per il suo ufficio.

Art. 53

È istituita in ciascun capoluogo di provincia una commissione per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte.

Art. 54

Le Commissioni provinciali danno parere sopra ogni argomento riguardante la tutela e la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte della rispettiva Provincia su cui siano interrogate dalle soprintendenze o dal Ministero.

Possono di loro iniziativa far proposte relative alla conservazione dei monumenti, all'esecuzione di scavi, ad acquisti di oggetti d'antichità e d'arte utile ai musei e alle gallerie nazionali, provinciali, comunali nel territorio di loro circoscrizione.

Art. 55

La Commissione provinciale si compone di non meno di sette commissari, nominati per decreto reale.

I soprintendenti dei monumenti, dei musei e gallerie della provincia ne fanno parte di diritto.

La commissione nomina nel suo seno il presidente e il segretario.

Art. 56

La commissione si adunerà presso la Prefettura.

Il presidente, almeno cinque giorni prima della convocazione della Commissione, invierà ai singoli commissari l'ordine del giorno.

L'adunanza è valida quando intervengano almeno quattro commissari.

Art. 57

Le commissioni provinciali tengono due sessioni annuali, la prima nel mese di maggio, la seconda del mese di novembre.

Possono essere convocate straordinariamente altre volte, quando il Ministero lo richieda o il presidente lo creda opportuno.

Art. 58

Le funzioni di commissari provinciali sono gratuite.

Ai commissari residenti fuori della città dove ha luogo l'adunanza spetta il rimborso della spesa di viaggio.

Art. 59

Nessun verbale o estratto di verbale delle commissioni provinciali può essere pubblicato né comunicato a persona estranea senza il permesso del Ministero.

Capo VI

Del Consiglio superiore di antichità e belle arti

Art. 60

È istituito un Consiglio superiore per le antichità e belle arti composto di ventun consiglieri.

È ripartito in tre sezioni: la prima per le antichità, la seconda per l'arte medioevale e moderna, la terza per l'arte contemporanea.

A ciascuna sezione sono aggregati due consiglieri supplenti.

Art. 61

Ciascuna sezione è composta di sette consiglieri. Quelli delle due prime sezioni sono nominati con decreto reale su proposta del ministro della pubblica istruzione. Tre della terza sono eletti dagli artisti italiani, con le norme da stabilire nel regolamento, essendo scelti uno tra gli architetti, uno tra gli scultori e l'altro tra i pittori; gli altri quattro sono nominati con decreto Reale.

Art. 62

Quando nella legge si fa richiamo al Consiglio superiore s'intende designata quella sezione che è competente a conoscere per ragioni di materia.

Art. 63

Una Giunta di nove consiglieri scelti dal ministro nel seno del consiglio, dà pareri su tutti gli argomenti d'urgenza i quali non possono essere deferiti, senza danno per l'indugio, alle distinte sezioni.

Art. 64

Fino a quando non sia costituito il Consiglio superiore, le sue funzioni saranno esercitate dalla commissione centrale per i monumenti e le opere di antichità e arte e dalla giunta superiore di belle arti.

Capo VII

Disposizioni generali

Art. 65

Il ruolo organico del personale dei monumenti, approvato col decreto Reale 15 settembre 1895, n. 604, e quello del personale delle gallerie, dei musei e degli scavi, approvato con i decreti reali 11 marzo 1897, n. 96, e 29 giugno 1902, n. 365, sono aboliti.

Ad essi è sostituito il ruolo unico per il personale addetto agli uffici per le antichità e belle arti secondo la tabella a annessa alla presente legge.

Sono abolite del pari le disposizioni dall'art. 1 all'art. 61 del regolamento approvato con decreto Reale 17 luglio 1904, n. 431, non che tutte quelle disposizioni che siano contrarie alla presente legge.

Art. 66

La riforma organica di cui all'art. 65 sarà completamente attuata nei tre esercizi finanziari 1907-908, 1908-909, 1909-910, ed all'uopo il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-908 le necessarie variazioni per l'aumento della spesa, provvedendo altresì alla prelevazione dai capitoli corrispondenti ai capitoli 66, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 76, 81, 82 e 97 del bilancio per l'esercizio 1906-907 delle somme indicate nella tabella *B*.

Art. 67

La maggiore spesa di lire 393.998,95 graverà sui tre esercizi predetti nel modo seguente:

1907-908 per L.	271.798,20
1908-909 per L.	70.000,00
1909-910 per L.	52.200,75

Art. 68

Per la prima applicazione del presente ruolo saranno nominati ai posti del nuovo organico con il grado e l'anzianità che lor spetta gli impiegati di ruolo che attualmente occupano i posti corrispondenti.

Il giudizio sulla corrispondenza tra i gradi e le rispettive classi del presente ruolo e i gradi e le rispettive classi dei due ruoli fin oggi in vigore sarà pronunciato da una commissione da nominarsi dal ministro dell'istruzione.

Le pronuncie della Commissione avranno lo stesso effetto di quelle delle commissioni giudicatrici dei concorsi.

Art. 69

Gli straordinari, i comandati, e così gli avventizi e gli operai custodi, inservienti, scrivani, che attualmente prestano servizio nell'amministrazione delle antichità e belle arti, potranno, nella prima applicazione del ruolo stesso e al seguito di deliberazione della commissione suddetta, essere nominati

agli uffici cui all'articolo precedente, eccettuato quello di direttore, prendendo posto, dopo i funzionari di ruolo, nell'ultima classe del grado a cui ciascuno sarà assegnato. I posti a cui, a norma della legge 2 giugno 1904, n. 217, hanno diritto i sottufficiali, saranno a loro conferiti dopo il collocamento in ruolo del personale predetto, di mano in mano che si faranno vacanti.

Art. 70

Eccettuato sempre il posto di direttore, la Commissione suddetta formerà un elenco di funzionari di ruolo che hanno ordinariamente e lodevolmente coperto uffici appartenenti a categoria diversa da quella a cui appartengono. I funzionari stessi potranno essere trasferiti alla categoria corrispondente alle funzioni che esercitano, di mano in mano che si avranno posti disponibili.

Al momento del passaggio da una categoria all'altra assumeranno il nuovo grado con l'anzianità che loro sarebbe spettata, se avessero fatto passaggio di categoria nella prima applicazione della presente legge.

Art. 71

I direttori attualmente incaricati potranno prender parte al concorso per i posti di direttori effettivi.

Quelli che rimarranno incaricati ed hanno, anziché un'indennità, uno stipendio, lo conserveranno.

Art. 72

I professori ordinari di archeologia o di storia dell'arte o di altre materie strettamente affini in una Università del Regno possono sostenere contemporaneamente, e soltanto per incarico, un ufficio dell'amministrazione delle antichità e belle arti.

Coloro che, essendo già impiegati in detta amministrazione, assumeranno un insegnamento universitario come sopra non potranno rimanere nel ruolo dell'amministrazione se non per incarico.

Ciascuno degli uffici a stipendio fisso contemplati nella presente legge, anche se coperto per incarico, tranne il caso previsto nel primo comma, è incompatibile con l'esercizio di qualunque professione e con ogni altro pubblico impiego stabile e retribuito. Non potrà in nessun caso essere tollerata qualsiasi occupazione che risulti incompatibile con l'orario normale e con gli altri doveri dell'ufficio.

Art. 73

Al personale straordinario, a quello avventizio ed a quello degli operai custodi, inservienti e scrivani, così qualificati nelle tabelle annesse al bilancio dell'istruzione 1906-907, che saranno nominati agli uffici del nuovo ruolo con uno stipendio minore della retribuzione che attualmente percepiscono, sarà corrisposta la differenza come retribuzione personale a rate mensili a carico dei capitoli del personale, nei quali vengono all'uopo trasportate le somme necessarie.

Art. 74

Non sono ammessi, sotto qualunque titolo, come *comandati* agli uffici delle antichità e belle arti impiegati di altri uffici.

È vietato ai direttori di adibire operai ad uffici di custodia, a servizio continuo o simili.

Art. 75

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Per il Consiglio superiore delle antichità e belle arti sarà stabilito che sia presieduto dal ministro o per lui da un vice-presidente di sua scelta; che ogni sezione abbia un vice-presidente di nomina ministeriale; che i membri del Consiglio durino in carico tre anni e possano essere riconfermati. Saranno inoltre determinate le materie riservate al Consiglio plenario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1907
VITTORIO EMANUELE

Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Giolitti. Carcano. Rava.

doc.05

Legge 20 giugno 1909, n. 364
Che stabilisce e fissa norme per l'inalienabilità delle Antichità e delle Belle Arti

Fonte: Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 150 del 28 giugno 1909

Il numero **364** della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico o artistico.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunabuli, le stampe e incisioni rare e di pregio e le cose d'interesse numismatico.

Art. 2

Le cose di cui all'articolo precedente sono inalienabili quando appartengono allo Stato, a Comuni, a Province, a fabbricerie, a confraternite, a enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e ad ogni ente morale riconosciuto.

Il Ministero della pubblica istruzione, su le conformi conclusioni del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, istituito con la legge 27 giugno 1907, n. 386, potrà permettere la vendita e la permuta di tali cose da uno a un altro degli enti sopra nominati quando non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

Art. 3

I sindaci, i presidenti delle Deputazioni provinciali, i fabbricieri, i parroci, i rettori di chiese, ed in generale tutti gli amministratori di enti morali presenteranno al Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel regolamento, l'elenco descrittivo delle cose di cui all'art. 1, di spettanza dell'ente morale da loro amministrato.

Art. 4

Il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti, ha facoltà di provvedere, ove occorra, all'integrità e alla sicurezza delle cose previste nell'art. 2, facendole trasportare e custodire temporaneamente in pubblici istituti.
In caso di urgenza il Ministero potrà procedere ai provvedimenti conservativi di cui sopra anche senza parere della Giunta suddetta, ma gl'interessati potranno richiamarsi al Consiglio superiore.

Sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore il Ministero ha anche la facoltà di far restaurare, ove occorra, le predette cose e di adottare tutte le provvidenze idonee ad impedirne il deterioramento. Le spese saranno a carico dell'ente proprietario, se ed in quanto l'ente medesimo sia in grado di sostenerle.

Contro il giudizio sulla necessità della spesa e la possibilità dell'ente a sostenerla è dato ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato.

Art. 5

Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose di cui all'art. 1, della quale l'autorità gli abbia notificato, nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, l'importante interesse, non può trasmetterne la proprietà o dimetterne il possesso senza farne denuncia al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6

Il Governo avrà il diritto di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto di alienazione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro due mesi dalla data della denuncia; il termine potrà essere prorogato fino a quattro mesi quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti.

Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di prelazione e l'alienante non potrà effettuare la tradizione della cosa.

Art. 7

Le cose di che all'art. 5, siano mobili o immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di deterioramento e il proprietario non provveda ai necessari restauri in un termine assegnatogli dal Ministero dell'istruzione pubblica, potranno essere espropriate.

Il diritto di tale espropriazione spetterà oltre che allo Stato, alle provincie ed ai comuni, anche agli enti che abbiano personalità giuridica e si propongano la conservazione di tutte le cose in Italia, ai fini della cultura e del godimento pubblico.

Art. 8

È vietata l'esportazione dal Regno delle cose che abbiano interesse storico, archeologico o artistico tale che la loro esportazione costituisca un danno grave per la storia, l'archeologia o l'arte ancorché per tali cose non sia stata fatta la diffida di cui all'art. 5.

Il proprietario o possessore delle cose di che all'art. 1, il quale intende esportarle, dovrà farne denuncia all'Ufficio di esportazione, il quale giudicherà, in numero di tre funzionari a ciò preposti, sotto la loro personale responsabilità, se sono della natura di quelle di cui è vietata l'esportazione come sopra.

Nel caso di dubbio da parte dell'Ufficio o di contestazione da parte di chi chiede la esportazione intorno alla natura delle cose presentate all'esame dell'ufficio, la risoluzione del dubbio o della contestazione sarà deferita al Consiglio superiore.

Art. 9

Entro il termine di due mesi che può essere prorogato a quattro per la ragione di cui all'art. 6, il Governo potrà acquistare la cosa denunciata per l'esportazione. L'acquisto seguirà al prezzo dichiarato dall'esportatore, e la cosa, durante il termine anzidetto, sarà custodita a cura del Governo.

Se però si riscontrino nella cosa le qualità per cui a norma del precedente articolo, è vietata l'esportazione e il Governo intenda addivenirne all'acquisto, avrà facoltà, quando l'offerta non venga accettata e ove l'esportatore vi consenta, di provocare il giudizio di una Commissione peritale, la quale determinerà il prezzo ponendo a base della stima il valore della cosa all'interno del Regno. Quando il prezzo determinato dalla Commissione peritale non sia accettato dalle parti, ovvero quando l'esportatore non acconsenta di addivenire al giudizio dei periti o comunque il Governo non acquisti la cosa, essa verrà restituita al proprietario col vincolo di non esportarla e di mantenerla secondo le norme stabilite dalla presente legge e dal relativo regolamento.

La Commissione peritale di cui sopra sarà nominata per metà dall'esportatore e per metà dal Ministero dell'istruzione. Quando si abbia parità di voti deciderà un arbitro scelto di comune accordo, e dove tale accordo manchi, l'arbitro sarà nominato dal primo presidente della Corte d'appello.

Art. 10

Indipendentemente da quanto è stabilito nelle leggi doganali, l'esportazione di qualunque cosa di cui all'art.1°, è soggetta ad una tassa progressiva applicabile sul valore della cosa, secondo la tabella annessa alla presente legge.

Il valore è stabilito in base alla dichiarazione dell'esportatore riscontrata con la stima degli uffici di esportazione.

In caso di dissenso il prezzo è determinato da una commissione nominata come è detto sopra. La stima sarà fatta coi criteri di che all'articolo precedente; ma il giudizio dei periti sarà definitivo e non soggetto a richiamo, così da parte dell'esportatore come del Governo.

Art. 11

La tassa di esportazione non è applicabile alle cose importate da paesi stranieri, qualora ciò risulti da certificato autentico, secondo le norme da prescriversi dal regolamento purché la riesportazione non avvenga oltre il termine di cinque anni, e salvi i diritti acquisiti avanti alla promulgazione della presente legge.

Questo termine sarà prorogato di cinque in cinque anni, alla sua scadenza, su richiesta degli interessati.

Art. 12

Le cose previste nell'art. 2 non potranno essere demolite, rimosse, modificate, né restaurate senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Contro il rifiuto dell'autorizzazione è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 13

La stessa disposizione è applicabile alle cose di cui all'art. 5, immobili per natura o reputate tali per destinazione a norma dell'art. 414 del Codice civile, quando sono di proprietà privata.

Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 14

Nei luoghi nei quali si trovano monumenti o cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazione di piani regolatori, possono essere prescritte dall'autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinché le nuove opere non danneggino la prospettiva e la luce richiesta dai monumenti stessi.

Art. 15

Il Governo può eseguire scavi per intenti archeologici in qualunque punto del territorio dello Stato, quando con decreti del Ministero della pubblica istruzione ne sia dichiarata la convenienza.

Il proprietario del fondo, ove si eseguiscano gli scavi, avrà diritto a compenso per il lucro mancato e per il danno che gli fosse derivato. Ove il detto compenso non possa fissarsi amichevolmente, esso sarà determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto siano applicabili.

Le cose scoperte appartengono allo Stato. Di esse sarà rilasciata al proprietario del fondo una quarta parte, oppure il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della pubblica istruzione. Il valore delle cose verrà stabilito come all'art. 9; ma il giudizio dei periti sarà definitivo, salvo il richiamo al Consiglio superiore.

Invece del compenso di cui al secondo comma, il Governo potrà rilasciare al proprietario del fondo, che ne faccia richiesta, una maggior quota delle cose scoperte, o anche la loro totalità, quando esse non siano giudicate necessarie per le collezioni dello Stato.

Art. 16

Ove il Governo lo creda opportuno, potrà espropriare i terreni in cui dovranno eseguirsi gli scavi.

La stessa facoltà gli compete quando occorra provvedere così alla conservazione di ruderi e di monumenti, venuti in luce casualmente o in seguito a scavi, come alla delimitazione della zona di rispetto e alla costruzione di strade di accesso.

La dichiarazione di pubblica utilità di tale espropriazione, previo parere del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, è fatta con decreto reale su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nel modo indicato all'art. 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e il prezzo dello stabile da espropriarsi sarà determinato con le norme del Capo IV (titolo I), di detta legge.

Nella stima del fondo non sarà però tenuto conto del presunto valore delle cose di interesse archeologico, che si ritenga potervisi rinvenire.

Art. 17

Potrà il Ministero della pubblica istruzione concedere a enti ed a privati licenza di eseguire ricerche archeologiche, purché essi si sottopongano alla vigilanza degli ufficiali dell'Amministrazione e osservino tutte le norme che da questa saranno imposte nell'interesse della scienza.

Delle cose scoperte sarà rilasciata agli enti o ai privati la metà oppure il prezzo equivalente alla metà, a scelta del Ministero della pubblica istruzione. Il valore delle cose sarà stimato come all'art. 15.

La licenza sarà immediatamente ritirata ove non si osservino le prescrizioni di cui nella prima parte di questo articolo.

Il Governo potrà pure revocare la licenza, quando voglia sostituirsi ai detti enti o ai privati nella iniziativa o nella prosecuzione dello scavo. In tale caso però dovrà concedersi ad essi il rimborso delle spese per gli scavi già eseguiti, senza pregiudizio della eventuale partecipazione loro, nella misura sopraindicata, alle cose che fossero già state scoperte al momento della revoca della licenza.

Potrà il Ministro, sul conforme parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, consentire che tutte le cose scavate rimangano in proprietà di Provincie o di Comuni che siano proprietari di un museo.

Art. 18

Tanto il fortuito scopritore di oggetti di scavo o di resti monumentali, quanto il detentore di essi debbono farne immediata denuncia all'autorità competente e provvedere alla loro conservazione temporanea lasciandoli intatti fino a quando non siano visitati dalla predetta autorità.

Trattandosi di oggetti di cui non si possa altrimenti provvedere alla custodia potrà lo scopritore rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione fino alla visita di cui sopra.

Il Ministero della pubblica istruzione li farà visitare entro trenta giorni dalla denuncia.

Delle cose scoperte fortuitamente sarà rilasciata la metà o il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della pubblica istruzione, al proprietario del fondo, fermi stando i diritti riconosciuti al ritrovatore dal Codice civile verso il detto proprietario.

Art. 19

Le stesse facoltà spetteranno al Governo allorché si tratti di cose scoperte in seguito a scavi di cui fosse stata concessa licenza a istituti o cittadini stranieri o che da loro fossero state fortuitamente scoperte; e qualora il Governo ritenga di poter rilasciare a detti istituti o cittadini stranieri parte delle cose scoperte a norma dei due precedenti articoli, esse non potranno venire

esportate dal territorio dello Stato, ma dovranno essere mantenute in condizioni da giovare alla pubblica cultura in Italia, qualora siano di quelle di che al primo comma dell'art. 8.

Art. 20

Per le licenze di scavo concesse anteriormente alla promulgazione della presente legge e per le ricerche archeologiche comunque intraprese a tale epoca dallo Stato, da enti o da privati varranno le norme della legge 12 giugno 1902, n. 185.

Art. 21

La riproduzione delle cose di cui all'art. 1, che siano di proprietà dello Stato, quando sia di volta in volta permessa, andrà soggetta alle norme e alle condizioni da stabilirsi nel regolamento.

Art. 22

L'introito della tassa d'ingresso alle gallerie ed ai musei del Regno è destinato interamente a beneficio dei singoli istituti da cui proviene. Gli istituti, il cui introito superi ventimila lire, non avranno più alcun assegno a titolo di dotazione, e il fondo relativo si devolgerà ad esclusivo vantaggio degli istituti che hanno proventi minori.

Le somme rimaste disponibili alla chiusura dell'esercizio finanziario sul capitolo "Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata" saranno conservate fra i residui anche se non impegnate; e sul fondo complessivo delle assegnazioni di competenza e dei residui potranno imputarsi tanto le spese di competenza propria dell'esercizio, quanto le spese residue, senza distinzione dell'esercizio cui le spese stesse si riferiscono, purché pertinenti ai fini della presente legge e di quella del 27 maggio 1875.

Art. 23

Alla denominazione del capitolo iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, agli effetti dell'art. 3 della legge 27 giugno 1903, n. 242, con lo stanziamento di L. 300,000 è sostituita la seguente: "Somme da versarsi al conto corrente istituito presso la cassa depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e d'antichità".

In aumento a tale capitolo verranno altresì portate, mediante decreto del Ministro del tesoro, le somme corrispondenti ai proventi ottenuti dalla vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di cose di antichità e d'arte, dall'applicazione delle tasse, delle pene pecuniarie e delle indennità stabilite dalla presente legge.

Art. 24

Presso la Cassa depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero intestato al Ministero della pubblica istruzione, al quale dovranno affluire:

- a) la somma di L. 1,000,000, già versata in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti in virtù dell'art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500;
- b) gli interessi della rendita consolidata di lire 4,000,000 regolarmente versati alla Cassa stessa, a norma della legge summentovata. Detti interessi verranno riscossi alle scadenze semestrali a cura della Cassa dei depositi e prestiti;
- c) le somme stanziate da stanziarsi in bilancio come all'art. 23;
- d) gli interessi da liquidarsi annualmente sul credito del conto corrente;
- e) le somme che da enti morali o da privati vengono destinate ad accrescere il fondo di che al comma c.

Art. 25

Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di disporre degli interessi di cui al comma b dell'articolo precedente e degli interessi delle somme di cui al comma e, al fine di contrarre mutui e costituire rendite vitalizie destinate agli acquisti di cui alla legge 14 luglio 1907, n. 500.

Gli interessi su detti mutui e l'ammontare delle rendite vitalizie non potrà mai superare complessivamente le somme disponibili secondo il comma precedente.

Art. 26

Con regolamento si determinano le norme con le quali, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, si può procedere a detti acquisti con mutui o costituzione di rendite vitalizie.

Art. 27

Il Ministero della pubblica istruzione potrà valersi del credito risultante dal conto corrente istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per gli eventuali acquisti di cui alla presente legge e a quella del 14 luglio 1907, n. 500, prelevando da esso, mediante appositi decreti, le somme all'uopo occorrenti. Però dalla somma di L. 1,000,000 versata al conto corrente suddetto, potrà il Ministero della pubblica istruzione prelevare non oltre L. 700,000 nell'esercizio finanziario 1909-910 e L. 300,000 nel 1910-911, con facoltà di valersi negli esercizi successivi delle somme non prelevate precedentemente.

Art. 28

Le somme prelevate dal conto corrente, a norma del precedente articolo, verranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo del bilancio dell'entrata con la denominazione: "Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate all'acquisto di cose d'arte e di antichità", e iscritte, mediante decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione con la denominazione: "Acquisto di cose d'arte e di antichità".

A carico del detto capitolo verrà altresì imputato pel residuo debito il pagamento dell'annua somma di L. 100,000, di cui all'art. 2, comma terzo, delle legge 9 giugno 1901, n. 203, concernente l'acquisto del museo Boncompagni-Ludovisi.

Art. 29

Le alienazioni, fatte contro i divieti contenuti nella presente legge, sono nulle di pieno diritto.

Art. 30

Gli amministratori e gli impiegati degli enti morali, che abbiano trasgredito alle disposizioni dell'art. 2 sono puniti con multa da 200 a 10,000 lire.

Art. 31

L'omissione della denuncia, di cui all'art. 5 o la violazione delle disposizioni, di cui al secondo comma dell'art. 6, sono punite con multa da 500 a 10,000 lire.

Art. 32

Senza pregiudizio di quanto si dispone per i casi di cui al successivo articolo, se per effetto della violazione degli articoli 2, 5 e 6 la cosa non si può più rintracciare o è stata esportata dal Regno, il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa. L'indennità, nel caso di violazione dell'art. 2, potrà essere devoluta all'ente danneggiato.

Art. 33

Sarà considerato contrabbando e come tale punito a norma degli articoli 97 a 107, 109 e 110 del testo unico della legge doganale, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, l'esportazione consumata o tentata delle cose di cui nella presente legge:

- a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;
- b) quando la cosa sia presentata, ma con falsa dichiarazione o nascosta, o frammista ad oggetti di altro genere, in modo da far presumere il proposito di sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa.

La cosa sarà inoltre confiscata a favore dello Stato, o, qualora concorra il caso di violazione dell'art. 2 della presente legge, dell'ente direttamente danneggiato. Ove non sia più possibile d'impossessarsene, saranno applicabili le disposizioni di cui all'articolo precedente.

La ripartizione delle multe sarà fatta nel modo che verrà stabilito dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 34

Alle violazioni degli articoli 12 e 13 è applicabile la multa indicata nell'art. 31.

Se il danno è in tutto o in parte irreparabile il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa perduta od alla diminuzione del suo valore.

Art. 35

Le violazioni degli articoli 17 e 18 sono punite con la multa da 1000 a 2000 lire e in caso di danni in tutto o in parte irreparabili si applicherà la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Le cose rinvenute sono confiscate.

Art. 36

L'amministratore dell'ente morale che, entro il termine di tre mesi, prorogabile a nove, dall'invito direttogli dal Ministero della pubblica istruzione, non presenterà l'elenco delle cose di che all'art. 3 o presenterà una denuncia dolosamente inesatta, sarà punito nel primo caso con la multa da 200 a 10,000 lire e nel secondo con la multa da 1000 a 10,000 lire.

Art. 37

Alle pene di cui agli articoli 30 e 31 soggiace altresì il compratore quando sia a conoscenza dei divieti quivi menzionati.

Se il fatto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento dell'indennità.

Qualora per lo stesso fatto si incorra anche in sanzioni penali stabilite da altre leggi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 77 del codice penale.

Art. 38

Quando nella presente legge si fa richiamo al Consiglio superiore si intende designata quella Sezione che è competente a conoscere per ragioni di materia.

Art. 39

Con regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Fino a quando detto regolamento non avrà vigore varranno, agli effetti degli articoli 5, 6, 7 e 13 della presente legge, le notificazioni di pregio fatte a norma della legge 12 giugno 1902, n. 185, e del relativo regolamento.

Art. 40

Sono abrogate le leggi 12 giugno 1902, n. 185, 27 giugno 1903, n. 242, e 020708, n. 396, e tutte le altre disposizioni in materia, salvo quanto è stabilito con l'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286, con gli articoli 2 e 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500, e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461, e 7 febbraio 1892, n. 31.

Art. 41

Le tasse di esportazione sono applicate secondo la seguente tabella:

- sulle prime L. 5000 il 5 per cento
 - sulle seconde L. 5000 il 7 per cento
 - sulle terze L. 5000 il 9 per cento
 - sulle quarte L. 5000 l'11 per cento
- e così di seguito fino a raggiungere con l'intera tassa il 20 per cento del valore della cosa esportata.

Art. 42

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico questa legge e le altre sulla medesima materia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1909

VITTORIO EMANUELE

Rava – Carcano - Orlando

Visto, *il guardasigilli*: Orlando

doc.06

Regio Decreto-Legge 21 settembre 1938, n. 1673
Istituzione del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti

Fonte: Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n.253 del 7 novembre 1938

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per Volontà della Nazione
Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Veduto il R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1735, modificato dal R. decreto 8 marzo 1934-XII, n. 501;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 55;

Veduto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, convertito nella legge 16 marzo 1936-XIV, n. 498;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere al riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero dell'educazione nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

È istituito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, che si pronuncia sugli argomenti di carattere generale attinenti all'insegnamento e alla cultura. Il Consiglio è ripartito in sei Sezioni:

la prima, per l'istruzione elementare, composta di 14 membri;

la seconda, per l'istruzione media tecnica e artistica, composta di 24 membri;

la terza, per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale, composta di 15 membri;

la quarta, per l'istruzione superiore, composta di 38 membri;

la quinta, per le antichità e belle arti, composta di 28 membri;

la sesta, per le biblioteche, composta di 14 membri.

Del Consiglio fanno parte di diritto il Segretario del Partito Nazionale Fascista e il Presidente della Reale Accademia d'Italia.

Art. 2

La prima Sezione si pronuncia sugli argomenti attinenti all'insegnamento elementare e all'educazione morale ed intellettuale dell'infanzia.

Fanno parte della Sezione:

il direttore generale dell'istruzione elementare;

il direttore generale degli italiani all'estero;

il fiduciario nazionale della Sezione scuola elementare dell'Associazione fascista della scuola;

il capo di stato maggiore della Gioventù italiana del Littorio;

il presidente della Confederazione fascista dei professionisti e artisti;

cinque membri scelti tra gli ispettori centrali per l'istruzione elementare;

quattro membri scelti tra persone particolarmente competenti.

Art. 3

La seconda Sezione si pronuncia sugli argomenti attinenti all'istruzione media tecnica e artistica.

Fanno parte della Sezione:

il direttore generale dell'istruzione media tecnica;

il direttore generale delle antichità e belle arti;

il direttore generale degli italiani all'estero;

due rappresentanti del Ministero delle corporazioni;

due ispettori centrali per l'insegnamento medio;

un preside o direttore o professore di istituto di istruzione media tecnica;

un presidente di Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica;

un presidente o direttore di Regia scuola o istituto d'arte;

il capo di stato maggiore della Gioventù italiana del Littorio;

il fiduciario nazionale della Sezione scuola media dell'Associazione fascista della scuola;

i presidenti delle Confederazioni fasciste;

tre membri scelti tra persone particolarmente competenti.

Art. 4

La terza Sezione si pronuncia sugli argomenti attinenti all'istruzione media classica, scientifica e magistrale.

Fanno parte della Sezione:

il direttore generale dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale;

il direttore generale degli italiani all'estero;

tre ispettori centrali per l'insegnamento medio;

due presidi o professori di istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale;

il presidente della Confederazione fascista dei professionisti e artisti;

il capo di stato maggiore della Gioventù italiana del Littorio;
il fiduciario nazionale della Sezione scuola media dell'Associazione fascista della scuola;
cinque membri scelti tra persone particolarmente competenti.

Art. 5

La quarta Sezione si pronuncia sugli argomenti attinenti all'insegnamento universitario e all'alta cultura.

Fanno parte della Sezione:

il direttore generale dell'istruzione superiore;
il fiduciario nazionale della Sezione professori e assistenti universitari dell'Associazione fascista della scuola;
il vice segretario del G. U. F.;
i presidenti delle Confederazioni fasciste;
venti membri scelti tra i rettori e i professori di istituti di istruzione superiore;
sei membri scelti fra persone particolarmente competenti.

Art. 6

La quinta Sezione si pronuncia sugli argomenti attinenti alle arti musicale e drammatica, alla tutela e all'incremento del patrimonio artistico, archeologico e paleontologico nazionale, alla tutela delle bellezze naturali e paesistiche.

Fanno parte della Sezione:

il direttore generale delle antichità e belle arti;
il direttore generale del turismo;
il direttore generale del teatro;
il direttore generale dell'edilizia e delle opere igieniche;
il fiduciario nazionale della Sezione belle arti e biblioteche dell'Associazione fascista della scuola;
il presidente della Federazione nazionale fascista degli artigiani;
il presidente della Consociazione turistica italiana;
tre rappresentanti della Confederazione fascista dei professionisti e artisti;
un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, designato dal Ministro per i lavori pubblici;
due membri scelti tra i soprintendenti alle antichità e all'arte medioevale e moderna;
quindici membri scelti tra persone particolarmente competenti:
in archeologia;
in architettura;

in pittura;
in scultura;
in musica;
in arte drammatica;
in storia dell'arte.

Art. 7

La sesta Sezione si pronuncia sugli argomenti attinenti all'ordinamento dei servizi delle biblioteche pubbliche di qualsiasi natura, alla tutela bibliografica, alla diffusione e all'arte del libro.

Fanno parte della Sezione:

il direttore generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale;
il fiduciario nazionale della Sezione belle arti e biblioteche della Associazione fascista della scuola;
il presidente della Confederazione fascista dei professionisti e artisti;
il direttore generale della stampa italiana;
un rappresentante del Ministero dell'interno, appartenente all'amministrazione degli Archivi di Stato;
due professori universitari;
quattro membri scelti tra i soprintendenti bibliografici, gli ispettori bibliografici e i direttori di biblioteche pubbliche governative;
tre membri scelti tra persone particolarmente competenti.

Art. 8

Il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti è presieduto dal Ministro. Il Ministro nomina un vice presidente tra i consiglieri.

Il Consiglio si aduna in sessione ordinaria una volta all'anno e in sessione straordinaria quando il Ministro lo ritenga opportuno.

Art. 9

Il vice presidente del Consiglio presiede le Sezioni per la trattazione degli affari che vengono sottoposti alle Sezioni dai competenti uffici del Ministero.

Quando il Ministro lo ritenga necessario, può disporre la riunione in unica adunanza di due o più Sezioni per la trattazione di determinati affari che interessino la competenza delle Sezioni stesse.

Art. 10

I consiglieri sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale. Essi durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Coloro che vengono nominati nel corso del triennio decadono dalla carica, insieme con tutti gli altri, allo scadere del triennio.

Art. 11

In seno ad ogni Sezione è costituita, con decreto del Ministro, una Giunta composta del vice presidente del Consiglio e di cinque consiglieri, la quale si pronuncia sulle questioni che il Ministro ritenga, per ragioni di urgenza, di sottoporre al suo esame.

Art. 12

I componenti delle Giunte delle singole Sezioni costituiscono la Giunta generale del Consiglio nazionale, la quale si pronuncia sulle questioni di competenza del Consiglio stesso che il Ministro ritenga, per ragioni di urgenza, di sottoporre al suo esame.

Art. 13

Il Ministro ha facoltà di limitare la partecipazione di alcuni membri delle Sezioni alle sole adunanze in cui siano da trattare questioni che richiedano la loro specifica competenza.

Art. 14

Il Ministro può, per singole materie, costituire in seno al Consiglio nazionale speciali Commissioni, alle quali possono essere anche aggregate persone che non fanno parte del Consiglio medesimo.

Art. 15

In seno alla Sezione per l'istruzione superiore è costituita una Corte di disciplina per i procedimenti disciplinari riguardanti i professori di ruolo delle Regie università e dei Regi istituti di istruzione superiore.

Detta Corte è composta del vice presidente del Consiglio, che la presiede, e di otto membri nominati dal Ministro tra i consiglieri.

Art. 16

Le attribuzioni in materia disciplinare per il personale direttivo ed insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole e degli istituti di istruzione artistica sono deferite ad un Consiglio di disciplina per il personale direttivo ed insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione media ed artistica.

Esso è composto del vice presidente del Consiglio nazionale, che lo presiede, di tre professori universitari e di un Regio provveditore agli studi.

Il funzionario del Ministero incaricato di disimpegnare davanti al Consiglio le mansioni di cui agli articoli 112, 113, 114 e 115 del R. decreto 27 novembre 1924-III, n. 2367, deve essere di grado non inferiore al 6°.

Le attribuzioni disciplinari per il personale di segreteria degli istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, per il personale tecnico amministrativo e di vigilanza degli istituti e scuole di istruzione media tecnica (che non a carico di Enti locali) e per il personale di segreteria e tecnico degli istituti e scuole di istruzione artistica sono deferite alla Commissione di disciplina del Ministero.

Alla stessa Commissione sono deferite le attribuzioni disciplinari per il personale subalterno degli istituti e delle scuole predette.

Sui provvedimenti riguardanti il personale indicato nel 4° comma del presente articolo si pronuncia il Consiglio di amministrazione del Ministero.

Sui provvedimenti riguardati il personale indicato nel 5° comma si pronuncia il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno del Ministero.

Art. 17

Le funzioni di segretario del Consiglio nazionale e del Consiglio di disciplina per il personale direttivo ed insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione media ed artistica saranno disimpegnate da funzionari di gruppo A dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 18

La liquidazione della indennità e delle diarie e il rimborso delle spese di viaggio ai componenti del Consiglio nazionale è effettuata in base alle norme del R. decreto 11 novembre 1923-II n. 2395, dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, del R. decreto 10 luglio 1924-II, n. 1368 e del decreto interministeriale in data 20 novembre 1924-III, salvo le due riduzioni del 12 per cento stabilite con i Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Il pagamento delle indennità suddette è effettuato su ordini di accreditamento al cassiere-consegnatario del Ministero. La liquidazione relativa sarà fatta dal segretario del Consiglio, il quale firmerà i relativi ordini di pagamento.

Art. 19

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi:

il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

il Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

la Commissione centrale per le biblioteche;

la Consulta per la tutela delle bellezze naturali;

la Corte di disciplina per i professori universitari, prevista dall'art. 89 del R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

il Consiglio di disciplina per il personale direttivo ed insegnante degli istituti di istruzione media, istituito con l'articolo 3 del decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845;

la Commissione di disciplina per il personale dei Regi istituti di istruzione artistica, di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;

il Consiglio di amministrazione e di disciplina per i macchinisti ed i bidelli degli istituti di istruzione media, di cui all'art. 192 del R. decreto 27 novembre 1924-III, numero 2367;

il Comitato centrale per i consorzi di istruzione, tecnica, istituito con l'art. 23 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII n. 1946.

Le funzioni del Comitato centrale per i consorzi di istruzione tecnica sono attribuite alla Sezione dell'istruzione media tecnica ed artistica.

Art. 20

Si applica al Consiglio nazionale la disposizione dell'articolo 5 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070.

È abrogata la disposizione dell'art. 35 del R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1735.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto o con esse incompatibili.

Art. 21

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 22

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

doc.07

Legge 22 maggio 1939, n. 823
Riordinamento delle Soprintendenze alle antichità e all'arte

Fonte: Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n.143 del 20 giugno 1939

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per Volontà della Nazione
Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

La cura degli interessi archeologici, artistici, monumentali e panoramici è affidata al Ministero dell'educazione nazionale, Direzione generale delle antichità e belle arti, che la esercita per mezzo delle Soprintendenze: a) alle antichità, b) ai monumenti, c) alle gallerie, d) ai monumenti e gallerie.

Art. 2

Alle Soprintendenze alle antichità è affidata la tutela degli interessi archeologici e dei monumenti dell'antichità, degli scavi e dei musei archeologici compresi nella loro circoscrizione.

Alle Soprintendenze ai monumenti è affidata la tutela dei monumenti e relative pitture murali del Medio Evo e dell'età moderna, compresi nella loro circoscrizione.

Alle Soprintendenze ai monumenti sono affidati anche la tutela per le bellezze naturali e panoramiche e l'esame di tutte le questioni urbanistiche relative ai piani regolatori.

Alle Soprintendenze alle gallerie è affidata la tutela delle gallerie comprese nella loro circoscrizione e delle cose d'interesse storico artistico del Medio Evo e dell'età moderna.

Le Soprintendenze ai monumenti e gallerie accentrano in un unico ufficio le funzioni stabilite per le Soprintendenze alle gallerie e ai monumenti.

Per i monumenti, i musei, le gallerie ed in genere per tutte le cose aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico o artistico appartenenti allo Stato le varie Soprintendenze assolvono, rispettivamente, anche le funzioni direttive e di amministrazione.

Art. 3.

I problemi che incidono su diverse competenze tecniche e principalmente quelli che riguardano la statica dei monumenti e la conservazione dei dipinti murali, saranno trattati e risolti dal soprintendente (al quale spetta la tutela fondamentale) con la collaborazione degli altri soprintendenti.

Il materiale dell'antichità cristiana trovato negli scavi archeologici sarà affidato, di regola, alla competente Soprintendenza alle gallerie.

Gli avanzi di monumenti dell'antichità cristiana, presentatisi in uno scavo archeologico, saranno affidati, di regola, alla competente Soprintendenza ai monumenti.

Art. 4

Le Soprintendenze sono di tre classi.

Capo delle Soprintendenze di 1a classe è sempre un soprintendente (5° o 6° grado).

Capo delle Soprintendenze di 2a e di 3a classe è di regola un direttore di 1a e 2a classe (gradi 7° o 8°).

Art. 5

Le Soprintendenze alle antichità di la classe sono le seguenti:

1° Firenze: provincie di Firenze, Apuania, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Perugia (alla destra del Tevere), Pisa, Pistoia, Siena, Terni (alla destra del Tevere).

2° Roma I: Roma città (escluso il Palatino e Foro Romano, il Museo preistorico etnografico, il Museo di Villa Giulia e Ostia Antica e le delegazioni di Isola Farnese e Cesano, territorio dell'antica Vejo, e le provincie di Roma (esclusi i mandamenti di Civitavecchia, Bracciano e Castelnuovo di Porto e i comuni di Mazzano, Campagnano e Formello), Frosinone, Littoria e Rieti.

3° Napoli: provincie di Napoli, Avellino e Benevento.

4° Siracusa: provincie di Siracusa, Catania, Enna, Messina e Ragusa.

Le Soprintendenze alle antichità di 2a classe sono le seguenti:

1° Padova: provincie di Padova, Belluno, Bolzano, Fiume, Gorizia, Pola, Rovigo, Trento, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza e Treviso.

2° Bologna: provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.

3° Roma II: (Etruria meridionale): Museo di Villa Giulia, e Delegazioni di Isola Farnese e Cesano (territorio dell'antica Vejo), provincia di Viterbo e i mandamenti di Civitavecchia, Bracciano e Castelnuovo di Porto, nonché i comuni di Mazzano, Campagnano e Formello della provincia di Roma.

4° Roma III: Ostia Antica.

5° Roma IV: Palatino e Foro Romano.

6° Taranto: provincie di Taranto, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Matera.

7° Palermo: provincie di Palermo e Trapani.

Le Soprintendenze alle antichità di 3a classe sono le seguenti:

1° Torino I: provincie di Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli.

2° Torino II: Museo di Antichità (Egittologia).

3° Genova: provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

4° Milano: provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

5° Ancona: provincie di Ancona, Ascoli-Piceno, Macerata, Perugia (alla sinistra del Tevere), Pesaro, Terni (alla sinistra del Tevere) e Zara.

6° Chieti: provincie di Chieti, Aquila, Campobasso, Pescara e Teramo.

7° Roma V: Museo preistorico etnografico.

8° Reggio Calabria: provincie di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza.

9° Agrigento: provincie di Agrigento e Caltanissetta.

10° Cagliari: province della Sardegna.

11° Salerno: province di Salerno e Potenza.

Art. 6

Le Soprintendenze ai monumenti di 1a classe sono le seguenti:

1° Milano: province di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Pavia, Sondrio e Varese.

2° Venezia: province di Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso e Vicenza.

3° Firenze: province di Firenze, Arezzo e Pistoia.

4° Roma: province di Roma, Frosinone, Littoria, Rieti e Viterbo.

5° Napoli: province di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno.

6° Bologna: province di Bologna, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Le Soprintendenze ai monumenti di 2a classe sono le seguenti:

1° Torino: province di Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli.

2° Palermo: province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

3° Genova: province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

Le Soprintendenze ai monumenti di 3° classe sono le seguenti:

1° Verona: province di Verona, Cremona e Mantova.

2° Ravenna: province di Ravenna, Ferrara e Forlì.

3° Ancona: province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Urbino e Zara.

4° Catania: province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa.

Art. 7

Le Soprintendenze alle gallerie di 1a classe sono le seguenti:

1° Milano: province di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Pavia, Sondrio e Varese.

2° Venezia: province di Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso e Vicenza.

3° Firenze: province di Firenze, Arezzo e Pistoia.

4° Roma I: province di Roma, Frosinone, Littoria, Rieti e Viterbo.

5° Napoli.: province di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno.

Le Soprintendenze alle gallerie di 2a classe sono le seguenti:

1° Torino: province di Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli.

2° Bologna: province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna.

3° Genova: province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

4° Urbino: province di Pesaro Urbino, Ancona, Ascoli Piceno e Macerata.

5° Palermo: provincie della Sicilia.

6° Roma II: R. Galleria nazionale d'arte moderna – Arte contemporanea.

Le Soprintendenze alle gallerie di 3a classe sono le seguenti:

1° Mantova: provincie di Mantova, Cremona e Verona.

2° Parma: provincie di Parma e Piacenza.

3° Modena: provincie di Modena e Reggio Emilia.

Art. 8

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di 1a classe è la seguente:

Bari: provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza e Taranto.

Le Soprintendenze ai monumenti e gallerie di 2a classe sono le seguenti:

1° Trento: provincie di Trento e Bolzano.

2° Trieste: provincie di Trieste, Fiume, Gorizia, Pola e Udine.

3° Siena: provincie di Siena e Grosseto.

4° Pisa: provincie di Pisa, Apuania, Livorno e Lucca.

5° Perugia: provincie di Perugia e Terni.

6° Aquila: provincie di Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara e Teramo.

7° Cosenza: provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.

8° Cagliari: provincie della Sardegna.

Art. 9

In relazione a quanto è detto nell'art. 2 circa le competenze e le attribuzioni delle Soprintendenze, e tenendo presenti le disposizioni dell'art. 4, ad archeologi saranno affidate tutte le Soprintendenze alle antichità, ad architetti tutte le Soprintendenze ai monumenti e preferibilmente le Soprintendenze ai monumenti e gallerie di Trieste, Pisa, Aquila, Bari, Cosenza e Cagliari, ed agli storici dell'arte tutte le Soprintendenze alle gallerie e preferibilmente le Soprintendenze ai monumenti e gallerie di Siena e Perugia.

Art. 10

Il Ministro per l'educazione nazionale fisserà, con successivo decreto, il personale minimo di ruolo che deve essere assegnato a ciascuna Soprintendenza, perché ne sia assicurato il normale funzionamento.

Art. 11

È in facoltà del Ministro per l'educazione nazionale di fissare, in dipendenza dei bisogni dell'Amministrazione, nei concorsi di ammissione per ispettori aggiunti, il numero dei posti riservati agli archeologi e quello riservato agli storici dell'arte.

Nelle promozioni a direttore di 2a o 1a classe e a soprintendente, il Ministro terrà presente quanto è disposto nell'articolo 9 predetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel - Bottai

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi

doc.08

Legge 1 giugno 1939, n. 1089
Tutela delle cose d'interesse artistico o storico

Fonte: Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 184 dell'8 agosto 1939

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per Volontà della Nazione
Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Capo I

Disposizioni Generali

Art. 1

Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose d'interesse numismatico;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.

Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga oltre cinquanta anni.

Art. 2

Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica; militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute, di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione; in forma amministrativa, del Ministro per la educazione nazionale.

La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.

Art. 3

Il Ministro per l'educazione nazionale notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate nell'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante.

Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo comma, dell'articolo precedente.

L'elenco delle cose mobili, delle quali si è notificato l'interesse particolarmente importante, è conservato presso il Ministero dell'educazione nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del Regno.

Chiunque abbia interesse può prenderne visione.

Art. 4

I rappresentanti delle Provincie, dei Comuni, degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti devono presentare l'elenco descrittivo delle cose indicate nell'art. 1 di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano.

I rappresentanti anzidetti hanno altresì l'obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione e quelle che in seguito vengano ad aggiungersi per qualsiasi titolo al patrimonio dell'ente o istituto.

Le cose indicate nell'art. 1 restano sottoposte alle disposizioni della presente legge, anche se non risultino comprese negli elenchi e nelle dichiarazioni di cui al presente articolo.

Art. 5

Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 6

Sono soggette alla vigilanza del Ministro per l'educazione nazionale le cose che hanno l'interesse di cui agli articoli 1, 2 e 5.

Le cose immobili e mobili di proprietà dello Stato le quali hanno l'interesse di cui agli articoli 1, 2 e 5 della presente legge sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per l'educazione nazionale per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenute in uso o in consegna.

Art. 7

Il Ministro per l'educazione nazionale vigila perché siano rispettati i diritti di uso e di godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose soggette alla presente legge.

Art. 8

Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro per l'educazione nazionale, nell'esercizio dei suoi poteri, procederà per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica.

Art. 9

I soprintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia delle cose soggette alla presente legge.

Nei confronti con i privati la presente disposizione si applica alle sole cose che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5.

Art. 10

I provvedimenti, adottati dal Ministro per l'educazione nazionale, sono definitivi.

Contro i provvedimenti delle autorità inferiori è ammesso, entro trenta giorni, ricorso gerarchico al Ministro per l'educazione nazionale.

Capo II

Disposizioni per la conservazione, integrità e sicurezza delle cose

Art. 11

Le cose previste dagli articoli 1 e 2, appartenenti alle Province, ai Comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Le cose medesime non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità. Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla Soprintendenza, competente.

Art. 12

Le disposizioni di cui al 1° e 2° comma dell'articolo precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata notificate ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della presente legge. Nel caso in cui il trasporto di cose mobili notificate sia in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi dovrà darne notizia alla competente Soprintendenza, la quale potrà prescrivere le misure che ritenga necessarie perciò le cose medesime non subiscano danno.

Art. 13

Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, deve ottenere l'autorizzazione dal Ministro per l'educazione nazionale, anche se non sia intervenuta la notifica del loro interesse.

Art. 14

Il Ministro sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ha facoltà di provvedere diretta niente alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose indicate negli articoli 1 e 2, appartenenti a provincie, comuni; enti o istituti, legalmente riconosciuti, e, se trattasi di cose mobili, di farle anche trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti.

In caso di urgenza il Ministro può adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui al comma precedente.

Art. 15

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5.

Art. 16

Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle, scienze e delle arti, ha facoltà d'imporre, per le cose di cui all'art. 14, le provvidenze necessarie per assicurarne la conservazione ed impedirne il deterioramento.

La spesa occorrente è a carico dell'ente proprietario. Qualora l'ente dimostri di non essere in condizione di sostenerla, il Ministro può, con suo decreto, stabilire che l'onere sia assunto in tutto o in parte dallo Stato.

Art. 17

Nei casi di cui agli articoli 14, 15 e ultimo comma dell'articolo precedente, gli enti e privati interessati hanno l'obbligo di rimborsare allo Stato la spesa sostenuta per la conservazione della cosa.

L'ammontare della spesa è determinato con decreto del Ministro. Qualora la spesa non sia rimborsata, il Ministro ha facoltà di acquistare la cosa al prezzo di stima, che essa aveva prima delle riparazioni.

Ove il Ministro non ritenga di avvalersi di detta facoltà, l'ammontare della spesa sarà riscosso con le forane previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 18

I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, delle cose mobili od immobili, contemplate dalla presente legge, hanno l'obbligo di sottoporre alla competente Sopra-intendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.

La disposizione del comma precedente si applica alle cose di proprietà privata, nel solo caso in cui sia intervenuta la notificazione di cui agli articoli 2, 3 e 5.

In sede di ricorso gerarchico avverso i provvedimenti del soprintendente, il Ministro per l'educazione nazionale decide sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

Art. 19

Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all'opera, purché ne sia lata immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.

Art. 20

Il soprintendente può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 18 e 19.

La stessa facoltà spetta al soprintendente per i lavori relativi alle cose di cui agli articoli 2, 3 e 5, anche, quando non sia per esse intervenuta la notifica.

In tal caso la notifica deve essere fatta dal Ministro non più tardi di 60 giorni dall'ordine di sospensione. Trascorso tale termine senza che il Ministro abbia provveduto alla notifica, l'ordine di sospensione si intende revocato.

Art. 21

Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

L'esercizio di tale facoltà è indipendente dall'applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione di piani regolatori. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo devono essere, su richiesta del Ministro, trascritte nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.

Art. 22

Con disposizione dei competenti soprintendenti, sarà vietato il collocamento o l'affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità, che danneggiano l'aspetto, il decoro o il pubblico godimento degli immobili indicati negli articoli 1, 2 e 3.

Capo III

Disposizioni sulle alienazioni e gli altri modi di trasmissione delle cose

SEZIONE I - Delle cose appartenenti allo Stato o ad altri enti morali

Art. 23

Le cose indicate negli articoli 1 e 2 sono inalienabili quando appartengono allo Stato o ad altro ente o istituto pubblico.

Art. 24

Il Ministro per l'educazione, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare l'alienazione di cose di antichità e d'arte, di proprietà dello Stato o di altri enti o istituti pubblici, purché non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

Il Ministro può altresì autorizzare l'alienazione di duplicati e, in genere, di cose di antichità e d'arte che non abbiano interesse per le collezioni dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.

Art. 25.

Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare con le cautele da determinarsi col regolamento, la permuta di cose d'antichità e d'arte con altre appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri.

Art. 26

Le cose appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti, diversi da quelli indicati nell'art. 23, possono essere alienate, previa autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può rifiutare l'autorizzazione, qualora ritenga che l'alienazione produca un grave danno al patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge o al pubblico godimento della cosa.

Art. 27

È vietata l'alienazione delle collezioni o serie di oggetti, di proprietà di enti o istituti legalmente riconosciuti, per le quali sia intervenuta, la notificazione di cui all'art. 5.

Il Ministro per l'educazione nazionale può autorizzarne l'alienazione anche parziale, nei casi e modi di cui all'articolo 24.

Art. 28

Le disposizioni degli articoli 23, 24, 26 e 27 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno e, in generale, a tutti i negozi giuridici che possono importare alienazioni.

Ove si tratti di alienazione a titolo oneroso è riservato allo Stato il diritto di prelazione, da esercitarsi nel termine e nei modi di cui agli articoli 31 e 32. Tale diritto può essere esercitato anche nel caso in cui la cosa sia, a qualunque titolo, data in pagamento.

Art. 29

Quando si proceda per conto dello Stato o di altro ente istituto pubblico alla demolizione di un immobile, non si intendono comprese, fra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'imprenditore dei lavori di demolizione, le cose che abbiano l'interesse di cui all'art. 1 anche se vengano in luce soltanto per il fatto dell'abbattimento.

È nullo ogni patto contrario.

SEZIONE II - Delle cose appartenenti a privati.

Art. 30

Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose che abbiano formato oggetto di notifica a norma degli articoli precedenti è tenuto a denunciare al Ministro per l'educazione nazionale ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione.

Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte, l'obbligo della denuncia spetta all'erede.

Art. 31

Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro per l'educazione nazionale ha, facoltà, di acquistare la, cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.

Qualora la cosa sia alienata insieme con altre per un unico corrispettivo, il prezzo è determinato d'ufficio dal Ministro.

Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dal Ministro, il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

Nel caso in cui il Ministro eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.

Art. 32

Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di mesi due dalla data della denuncia.

In pendenza di detto termine, il contratto rimane condizionato sospensivamente all'esercizio del diritto di prelazione: all'alienante è vietato di effettuare la tradizione della cosa.

La proprietà passa allo Stato dalla data del provvedimento col quale è esercitata la prelazione.

Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.

Art. 33

Il diritto di prelazione può essere esercitato dal Ministro per l'educazione nazionale nei modi indicati negli articoli precedenti, anche quando la cosa, sia a qualunque titolo data in pagamento.

Art. 34

Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle, scienze e delle arti, può vietare l'alienazione delle collezioni e serie di oggetti di proprietà privata, notificate ai sensi dell'art. 5, quando ne derivi danno alla loro conservazione o ne sia menomato il pubblico godimento.

In caso di alienazione, totale o parziale, è riservato allo Stato il diritto di prelazione da esercitarsi nei termini e modi di cui agli articoli 31 e 32. Tale diritto può essere esercitato anche nel caso in cui la collezione o serie, in tutto o in parte, sia a qualunque titolo data in pagamento.

Capo IV

Disposizioni sulla esportazione ed importazione

SEZIONE I - Esportazione

Art. 35

È vietata l'esportazione dal Regno delle cose indicate nell'art. 1 quando presentino tale interesse che la loro esportazione costituisca un ingente danno per il patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.

Art. 36

Chiunque intenda esportare dal Regno cose di cui all'art. 1 deve ottenerne licenza.

A tale scopo deve fare denuncia e presentare all'ufficio di esportazione le cose che intende esportare, dichiarando per ciascuna di esse il valore venale.

Le contestazioni tra, l'esportatore e l'ufficio di esportazione sul pregio della cosa sono decise dal Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

Art. 37

Salvo quanto è stabilito nelle leggi doganali e valutarie, l'esportazione è soggetta alla tassa progressiva sul valore della cosa secondo la tabella seguente:

sulle prime L. 20.000, otto per cento,

sulle successive L. 80.000, quindici per cento,

sulle successive L. 100.000, venti per cento,

sulle successive L. 300.000, venticinque per cento,

sul resto trenta per cento.

Ove l'esportatore non ritenga di accettare il valore determinato dal Ministro per l'educazione nazionale, il valore stesso è stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'esportatore ed il terzo dal presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'esportatore.

Art. 38

Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per gli scambi e per le valute, può, di volta in volta, prescrivere che la tassa di esportazione di cui al precedente articolo venga pagata in una determinata valuta estera.

Art. 39

Entro il termine di mesi due dalla denuncia, il Ministro ha facoltà, di acquistare, per il valore dichiarato nella denuncia stessa, le cose che presentino importante interesse per il patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.

Art. 40

Le disposizioni dei precedenti articoli della presente sessione si applicano anche nei casi di esportazione temporanea.

La licenza di esportazione temporanea è concessa per un periodo di tempo determinato e può essere prorogata dal Ministro su richiesta dell'interessato.

La tassa di esportazione è riscossa a titolo cauzionale. Essa è incamerata ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano riimportati nel termine stabilito.

Art. 41

Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, può concedere l'esportazione temporanea in franchigia di oggetti indicati nell'art. 1, destinati a mostre o esposizioni d'arte all'estero oppure all'arredamento delle Regie sedi diplomatiche o consolari.

Può inoltre concedere l'esportazione temporanea in franchigia agli agenti diplomatici e consolari che si rechino all'estero per servizio, per gli oggetti di cui all'art. 1 costituenti il mobilio privato.

SEZIONE II - Importazione temporanea

Art. 42

Le cose indicate nell'art. 1, che siano importate dall'estero, non sono soggette alla tassa di esportazione qualora la loro importazione sia temporanea, risulti da certificato dell'ufficio di esportazione e la riesportazione avvenga nel termine di anni cinque.

Detto termine sarà prorogato di cinque in cinque anni su richiesta, dell'interessato.

Capo V

Disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte

Art. 43

Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà, di eseguire ricerche archeologiche, o in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio del Regno.

A tale scopo può, con suo decreto, ordinare l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.

Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, è determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Invece dell'indennizzo, il Ministro può rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, le cose ritrovate, o parte di esse, quando non interessino le collezioni dello Stato.

Art. 44

Le cose ritrovate appartengono allo Stato.

Al proprietario dell'immobile sarà corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio, che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

In caso di disaccordo, il premio è determinato insindacabilmente e in modo irrevocabile da una Commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal proprietario ed il terzo dal Presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.

Art. 45

Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può fare concessione a enti o privati di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio del Regno, e, a tale scopo, autorizzare, con suo decreto, l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.

Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'Amministrazione ritenga di prescrivere.

In caso di inosservanza, la concessione è revocata.

La concessione può altresì essere revocata quando il Ministro intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministro.

Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione delle spese fatte dal Ministro, le spese stesse saranno determinate insindacabilmente e in modo irrevocabile da una Commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal concessionario ed il terzo dal presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.

Art. 46.

Nel caso di cui all'articolo precedente, le cose ritrovate appartengono allo Stato.

Al proprietario dell'immobile è corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

Egual premio spetta al concessionario, salvo quanto possa essere stato stabilito fra concessionario e proprietario dell'immobile.

In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni di cui all'art. 44, terzo comma.

Quando solo il concessionario non accetti il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della Commissione è nominato dal concessionario, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla Commissione stessa.

Art. 47

Chiunque intenda eseguire su immobile proprio ricerche archeologiche o, in genere opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1 deve ottenere autorizzazione dal Ministro per l'educazione nazionale.

Si applicano in questo caso le disposizioni di cui all'articolo 45 per quanto riguarda la osservanza delle norme imposte per i lavori, la revoca dell'autorizzazione ed il rimborso delle spese occorse per le opere eseguite.

Le cose ritrovate appartengono allo Stato.

Al proprietario è corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non può superare la metà del valore delle cose stesse.

In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 44.

Art. 48

Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di cui all'art. 1 deve farne immediata denuncia all'autorità competente e provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

Agli stessi obblighi è soggetto ogni detentore delle cose scoperte fortuitamente.

Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 49

Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato.

Allo scopritore è corrisposto dal Ministro in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose scoperte, un premio che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

Egual premio spetta al proprietario della cosa in cui avvenne la scoperta.

In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 44.

Quando solo lo scopritore non accetti il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della Commissione è nominato dallo scopritore, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla Commissione stessa.

Art. 50

Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto o abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

Capo VI

Disciplina delle riproduzioni e del godimento pubblico

Art. 51

È vietato di trarre calchi dagli originali di cose indicate nell'art. 1 di proprietà dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.

Il Ministro per l'educazione nazionale sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare la esecuzione di calchi, qualora le condizioni dell'originale lo consentano.

Art. 52

Il pubblico è ammesso alla visita delle cose indicate nell'art. 1 di proprietà dello Stato o di altro ente o istituto, legalmente riconosciuto secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 53

Il Ministro per l'educazione nazionale può fare obbligo ai privati proprietari di cose immobili di eccezionale interesse, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui agli articoli 2 e 3, e di collezioni o serie notificate à sensi dell'art. 5, di ammettere a visitare per scopi culturali le cose, le collezioni e le serie stesse, con le modalità da stabilirsi caso per caso, inteso il proprietario.

Capo VII

Disciplina delle espropriazioni

Art. 54

Le cose, mobili o immobili, soggette alla presente legge, possono essere espropriate dal Ministro per l'educazione nazionale per ragioni di pubblica utilità, quando l'espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione alla conservazione o incremento del patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.

Il Ministro per l'educazione nazionale può autorizzare l'espropriazione a favore delle Provincie, dei Comuni o di altro ente o istituto legalmente riconosciuti.

Art. 55

Possono essere espropriate per causa di pubblica utilità aree ed edifici quando il Ministro per l'educazione nazionale ravvisi ciò necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.

Art. 56

Il Ministro per l'educazione nazionale può procedere alla espropriazione di immobili al fine di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1.

Art. 57

Nei casi di cui al presente capo, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Capo VIII

Sanzioni

Art. 58

I rappresentanti delle Provincie, dei Comuni, degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto dal Ministro non presentino senza giustificato motivo l'elenco di cui all'art. 4 o presentino una denuncia inesatta, sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 10.000 senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale. Indipendentemente dall'azione penale, il Ministro può disporre la compilazione dell'elenco a spese degli inadempienti. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministro e rimessa, a mezzo dell'Intendenza di finanza, all'esattore delle imposte che provvede alla riscossione con le forme e la procedura privilegiata stabilite per l'esazione delle imposte dirette.

Art. 59

Chiunque trasgredisca alle disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con la multa da lire 1000 a lire 50.000.

Il trasgressore è tenuto inoltre ad, eseguire quei lavori che il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, riterrà di prescrivergli per riparare ai danni da lui prodotti alla cosa.

Quando la riduzione della cosa in pristino non sia possibile, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa per effetto della trasgressione.

Ove il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal Ministro, la somma stessa è stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una Commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro l'altro dal trasgressore ed il terzo dal Presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal trasgressore.

Art. 60

Chiunque, contro il divieto del soprintendente, proceda al collocamento o all'affissione di manifesti, di cartelli, pitture, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 10.000.

Indipendentemente dall'azione penale, il soprintendente può disporre la rimozione d'ufficio dei sopraindicati mezzi di pubblicità chiedendo all'uopo, ove occorra, l'ausilio della forza pubblica.

Le spese sono a carico del trasgressore.

Art. 61

Le alienazioni, le Convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte, sono nulli di pieno diritto.

Resta sempre salva la facoltà del Ministro per l'educazione nazionale di esercitare il diritto di prelazione a norma degli articoli 31 e 32.

Art. 62

I rappresentanti delle Provincie, dei Comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichità e d'arte, sono puniti con la multa da lire 2.000 a lire 50.000.

Art. 63

Chiunque ometta la denuncia prevista dall'art. 30 e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta nel secondo comma, dell'art. 32, è punito con la multa da lire 1000 a 50.000.

La stessa pena si applica a chiunque trasgredisca il divieto di cui all'art. 34.

Art. 64

Senza pregiudizio di quanto è disposto con l'art. 66, se per effetto della violazione degli articoli 4, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 la cosa non si può più rintracciare o risulti esportata dal Regno, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa.

Il Ministro per l'educazione nazionale, in caso di violazione dell'art. 4, può disporre che la somma sia devoluta all'ente o istituto cui la cosa apparteneva.

Ove la violazione sia imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento della somma.

Nel caso in cui il trasgressore non accetti la determinazione della somma, fatta dal Ministro, la somma stessa è stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione da nominarsi ai sensi dell'art. 59.

Art. 65

Se la cosa, temporaneamente esportata ai sensi degli articoli 40 e 41, non viene reimportata nel termine prescritto, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa determinato in occasione della esportazione.

La presente disposizione non si applica nei casi di mancata reimportazione per motivi di dimostrata forza maggiore e nel caso in cui il Ministro, a richiesta dell'interessato, conceda la trasformazione dell'esportazione temporanea in definitiva, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 66

È punita con la multa da lire 2.000 a lire 150.000, l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge:

- a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;
- b) quando la cosa sia presentata con dichiarazione falsa o dolosamente equivoca, ovvero venga nascosta o frammista ad altri oggetti per sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa.

La cosa è confiscata. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

Quando si tratti di cose di proprietà di enti o Istituti legalmente riconosciuti, il Ministero per l'educazione nazionale può disporre che le cose stesse siano attribuite all'ente o istituto che ne era proprietario.

Ove non sia possibile recuperare la cosa, sono applicabili le disposizioni dell'art. 64.

Art. 67

Chiunque s'impossessa di cose di antichità e d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, è punito ai sensi dell'art. 624 del codice penale.

Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne fatta la concessione o data l'autorizzazione di cui agli articoli 45 e 47, sono applicabili le disposizioni dell'art. 625 del Codice penale.

Art. 68

Senza pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo precedente, chiunque trasgredisca alle disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000.

Ove la trasgressione produca un danno in tutto o in parte irreparabile, si applica la disposizione dell'art. 59.

Art. 69

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 51 è punito con l'ammenda fino a lire 5000.

Art. 70

Salvo che non sia prevista una pena più grave, chiunque trasgredisce ad un ordine, dato dal Ministro per l'educazione nazionale, in conformità della presente legge, è punito con le pene di cui all'art. 650 del codice penale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 71

Il Ministro per l'educazione nazionale nel termine che verrà stabilito nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, rinnoverà le notifiche per gli immobili di cui agli articoli 2 e 3.

Frattanto continueranno ad aver vigore, agli effetti stabiliti dalla presente legge, le notifiche precedentemente fatte a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento, e della legge 11 giugno 1922, n. 778.

Per quanto riguarda le cose mobili di proprietà privata il Ministro provvederà, nel termine che sarà indicato nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, alla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3 ed al suo deposito presso le Regie prefetture. Conserveranno frattanto efficacia le notifiche di importante interesse fatte per tali cose.

Art. 72

Nulla è innovato per quanto riguarda le raccolte artistiche ex-fidecommissarie, regolate con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, R. decreto 23 novembre 1891, n. 653, e legge 7 febbraio 1892, n. 31, nonché le bellezze naturali panoramiche regolate con legge 11 giugno 1922, n. 778.

Art. 73.

Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge, varranno, in quanto siano applicabili, le norme del regolamento approvato con R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Bottai - Solmi - Di Revel
- Lantini - Alfieri - Guarneri

Visto *il Guardasigilli*: Grandi

doc.09

LEGGE 29 giugno 1939, n. 1497
Protezione delle bellezze naturali.

Fonte Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 241 del 14 ottobre 1939

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per Volontà della Nazione
Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

- 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
- 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 2

Delle cose di cui ai nn. 1 e 2 e delle località di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo sono provincia per provincia, due distinti elenchi.

La compilazione di detti elenchi è affidata a una Commissione istituita in ciascuna Provincia con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

La Commissione è presieduta da un delegato del Ministero dell'educazione nazionale scelto preferibilmente fra i membri del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ed è composta:

del Regio soprintendente ai monumenti competente per sede;

del presidente dell'Ente provinciale per il turismo o di un suo delegato.

Fanno parte di diritto della Commissione:

i podestà dei Comuni interessati;

i rappresentanti delle categorie interessate.

Il presidente della Commissione aggrega di volta in volta singoli esperti in materia mineraria o un rappresentante della Milizia nazionale forestale, o un artista designato dalla Confederazione professionisti e artisti, a seconda della natura delle cose e località oggetti della presente legge.

L'elenco delle località, così compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi s'introduca sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati della Provincia, e depositati oltretutto nelle Segreterie dei Comuni stessi, presso le sedi delle Unioni provinciali dei professionisti e degli artisti, delle Unioni provinciali degli agricoltori e delle Unioni provinciali degli industriali.

Art. 3

Entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione i proprietari, possessori o detentori comunque interessati possono produrre opposizione al Ministero a mezzo della Soprintendenza. Nello stesso termine, chiunque ritenga, di avere interesse, può far pervenire alle rispettive organizzazioni sindacali locali reclami e proposte in merito all'elenco, che, coordinati e riassunti ad opera di queste saranno trasmessi al Ministero dell'educazione nazionale entro il successivo trimestre per il tramite delle Sovrintendenze.

Il Ministro, esaminati gli atti, approva l'elenco, introducendovi le modificazioni che ritenga opportune.

Art. 4

L'elenco delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1, approvato dal Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Una copia del numero della Gazzetta Ufficiale che lo contiene è affissa per tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati; e altra copia, con la planimetria, è contemporaneamente depositata presso il competente ufficio di ciascun comune ove gli interessati hanno facoltà di prendere visione.

Entro il successivo termine di tre mesi, i proprietari possessori o detentori interessati hanno facoltà di ricorrere al Governo del Re che si pronuncia, sentiti i competenti corpi tecnici del Ministero dell'educazione nazionale e il consiglio di Stato.

Tale pronuncia ha carattere di provvedimento definitivo.

Art. 5

Delle vaste località incluse nell'elenco di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo e al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.

Il detto piano se compilato successivamente alla pubblicazione dell'elenco, è pubblicato a parte mediante affissione per un periodo di tre mesi all'albo dei Comuni interessati, e una copia di esso è depositato nella segreteria dei Comuni stessi affinché chiunque ne possa prendere visione.

Contro il piano territoriale paesistico gli interessati di cui all'art. 3, hanno facoltà di ricorrere nel termine e agli effetti di cui al terzo comma del precedente articolo.

Art. 6

Sulla base dell'elenco delle cose di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 1, compilato dalla Commissione provinciale, il Ministro per l'educazione nazionale ordina la notificazione in via amministrativa, della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili.

Tale dichiarazione trascritta a richiesta del Ministro, sui registri della Conservatoria delle ipoteche, ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore.

Contro la dichiarazione, così notificata, è ammesso il ricorso di cui al terzo comma dell'art. 4.

Art. 7

I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia stato compreso nei pubblicati elenchi delle località non possono distruggerlo né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge.

Essi, pertanto debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla competente Regia Soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

È fatto obbligo al Regio soprintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione.

Art. 8

Indipendentemente dall'inclusione nell'elenco delle località o dalla notificazione di cui all'art. 6, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà:

1) di inibire che si eseguano senza preventiva autorizzazione lavori comunque capaci di recar pregiudizio all'attuale stato esteriore delle cose e delle località soggette alla presente legge;

2) di ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui al numero precedente la sospensione degli iniziati lavori.

Art. 9

Il provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo precedente s'intende revocato se entro il termine di tre mesi non sia dato comunicato all'interessato che la Commissione cui all'art. 2 ha espresso parere favorevole all'apposizione del vincolo che giustifica l'inibizione d'intraprendere lavori o la sospensione dei lavori iniziati.

Il provvedimento stesso è considerato definitivo dal trentesimo giorno da quello della notifica dell'approvazione dell'interessato.

Art. 10

Per lavori su cose precedentemente incluse nel pubblicato elenco delle località, ne precedentemente dichiarate e notificate di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'art. 8 n. 1, è data azione per ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.

Le opere già eseguite sono demolite a spese del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 11

Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 1 della presente legge, ovvero in prossimità delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dello stesso articolo, il Regio soprintendente ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica dell'intrapreso lavoro, valgano ad evitare pregiudizio alle cose e luoghi protetti dalla presente legge.

Art. 12

L'approvazione dei piani regolatori o d'ampliamento dell'abitato deve essere impartita, quanto ai fini della presente legge, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 13

I provvedimenti da adottare ai sensi della presente legge relativi ai luoghi che interessano aziende patrimoniali del Demanio dello Stato devono essere emessi di concerto con il Ministro per le finanze.

I provvedimenti che riguardano beni compresi nell'ambito del Demanio pubblico marittimo devono essere emessi di concerto con il Ministro per le comunicazioni e, qualora si riferiscano ad opere portuali, di concerto anche con il Ministro per i lavori pubblici.

I provvedimenti di carattere generale interessanti le località riconosciute stazioni di soggiorno, di cura, di turismo ai sensi del Regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, devono essere emessi di concerto con il Ministro per la cultura popolare.

Tutti i provvedimenti, infine che riguardano opere pubbliche, devono essere emessi di concerto con le singole Amministrazioni interessate.

Art. 14

Nell'ambito e in prossimità dei luoghi e delle cose contemplati dall'art. 1 della presente legge non può essere autorizzato la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della competente Regia Soprintendenza ai monumenti all'arte medioevale e moderna, alla quale è fatto obbligo di interpellare l'Ente provinciale per il turismo.

Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di ordinare per mezzo del prefetto, la rimozione, a cura e spese degli interessati, dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità non preventivamente autorizzati che rechino, comunque, pregiudizio all'aspetto o al libero godimento delle cose e località soggette alla presente legge.

È anche facoltà del Ministro ordinare per mezzo del prefetto che nelle località di cui ai nn. 8 e 4, dell'articolo 1 della presente legge, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.

In caso di inadempienza, il prefetto provvede all'esecuzione d'ufficio ai termini e agli effetti di cui all'art. 20 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 15

Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal Codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente legge è tenuto, secondo che il Ministro dell'educazione nazionale ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento d'una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.

Se il trasgressore non provvede alla demolizione entro il termine prefissogli ha facoltà a provvedere d'ufficio il Ministero dell'educazione nazionale per meno del prefetto. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministro ed è riscossa secondo le norme della vigente legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'indennità di cui al primo comma è determinata dal Ministro per l'educazione nazionale in base a perizia degli uffici del Genio civile o della Milizia forestale assistiti dal Regio soprintendente.

Se il trasgressore non accetta la misura fissata dal Ministro l'indennità è determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti da nominarsi uno dal Ministro l'altro dal trasgressore e il terzo dal presidente del Tribunale. Le relative spese sono anticipate dal trasgressore.

Il provvedimento emesso dal Ministro ai sensi del terzo comma di questo articolo è esecutivo quando l'interessato abbia dato la sua adesione in iscritto, o quando entro tre mesi dalla notificazione, egli non abbia aderito né, facendo il prescritto deposito delle spese, abbia dichiarato di voler provocare il giudizio del collegio peritale.

Il provvedimento emesso dal Ministro in seguito alla pronuncia del collegio dei periti è immediatamente esecutivo.

L'indennità, comunque determinata, è riscossa nei modi di cui al comma 2° di questo articolo e affluisce a uno speciale capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

Art. 16

Non è dovuto indennizzo per i vincoli imposti agli immobili di proprietà privata a norma dei precedenti articoli.

Tuttavia, nei soli casi di divieto assoluto di costruzione sopra aree da considerarsi come fabbricabili, potrà essere concesso, previa perizia estimativa dell'Ufficio tecnico erariale, uno speciale contributo

nei limiti della somma da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione delle spese dell'educazione nazionale, in relazione al gettito dei proventi di cui all'articolo 15 della presente legge, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Allo stesso capitolo vanno imputate le spese inerenti alla protezione delle cose o località di cui all'articolo 1, comprese quelle per commissioni, missioni o sopraluoghi ed esclusi i premi di operosità e rendimento.

Art. 17

Se l'imposizione del vincolo a termini della presente legge, determina un'effettiva riduzione del reddito degli immobili, il possessore può richiedere la variazione dell'estimo dei terreni ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, ancorché nel Comune sia in vigore il vecchio catasto, ovvero la revisione parziale del reddito dei fabbricati ai sensi dell'art. 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e dell'art. 10 della legge 11 luglio 1889, n. 6244, sempreché ricorrano gli estremi previsti dalle disposizioni medesime.

Art. 18

Le notifiche d'importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778 sono da considerare valide a tutti gli effetti della presente legge.

Art. 19

La legge 11 giugno 1922, n. 778, e ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle della presente legge, sono abrogate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Bottai - Solmi - Di
Revel - Cobolli - Gigli -
Rossoni- Benni - Lantini -
Alfieri

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

doc.010

Legge 22 dicembre 1939, n. 2006
Nuovo ordinamento degli Archivi del Regno

Fonte: Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 13 del 17 gennaio 1940

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per Volontà della Nazione
Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a Mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I

Ordinamento degli archivi

Art. 1

Lo Stato, per mezzo del Ministero dell'interno, provvede:

a) a conservare gli atti e le scritture di pertinenza dello Stato stesso, sia quelli riguardanti le sue Amministrazioni, sia quelli depositati negli archivi statali in virtù di altre leggi o perché abbiano importanza storica e scientifica riconosciuta;

b) a esercitare la vigilanza;

1° sugli archivi degli enti parastatali, degli enti ausiliari dello Stato e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

2° sugli archivi degli istituti di credito di diritto pubblico e delle associazioni sindacali;

3° sugli archivi privati.

Art. 2

La conservazione degli atti o delle scritture di cui alla lettera a) dell'art. 1 è effettuata:

a) nell'Archivio del Regno;

b) negli Archivi di Stato;

c) nelle sezioni di Archivio di Stato.

L'Archivio del Regno ha sede in Roma; le sedi degli Archivi di Stato e delle Sezioni di Archivio di Stato sono stabilite nelle tabelle A) e B) annesse alla presente legge.

Art. 3

Per il servizio di vigilanza di cui alla lettera b) dell'art. 1 sono istituite le Soprintendenze Archivistiche. Le sedi e le circoscrizioni di esse sono determinate nella tabella C annessa alla presente legge.

Art. 4

È istituito presso il Ministero dell'interno il Consiglio superiore per gli Archivi del Regno.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro e, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, ed è composto:

- a) di un vice presidente e quattro Consiglieri, scelti dal Ministro per l'interno fra persone competenti in materia archivistica;
- b) di un Consigliere, designato dalla Reale Accademia d'Italia;
- c) di due Consiglieri, designati dalla Giunta centrale degli Studi storici;
- d) di un Consigliere rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;
- e) di un Consigliere rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, designato dal Ministro;
- f) di due Consiglieri rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale, designati dal Ministro;
- g) di un Consigliere rappresentante del Ministero delle corporazioni, designato dal Ministro;
- h) di un Consigliere rappresentante del Ministero della cultura popolare, designato dal Ministro;
- i) di un Consigliere rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, designato dall'Avvocato generale dello Stato.

Il Direttore generale dell'Amministrazione civile ed il Capo dell'ufficio centrale degli Archivi di Stato fanno parte di diritto del Consiglio.

Il Consiglio superiore per gli archivi del Regno è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'interno.

I componenti non di diritto durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Art. 5

In seno al Consiglio superiore per gli Archivi del Regno è costituita una Giunta, composta: del Presidente; del vice Presidente; di due componenti il Consiglio superiore per gli Archivi del Regno, designati dal Ministro per l'interno; del Direttore generale dell'Amministrazione civile; del Capo dell'ufficio centrale degli Archivi di Stato.

Art. 6

Il parere del Consiglio superiore per gli Archivi del Regno è richiesto:

- a) per la compilazione dei progetti di leggi e regolamenti sugli archivi;
- b) per le questioni attinenti all'ordinamento generale degli archivi e del corrispondente servizio;
- c) per il metodo dei lavori di coordinazione e di pubblicazione degli atti e per le regole per la compilazione degli inventari, degli indici, dei repertori, dei registi e di ogni altro lavoro generale di archivio.

Il Consiglio dà inoltre parere in tutti gli altri casi in cui il parere stesso sia richiesto per legge o per regolamento e sugli affari per i quali lo richieda il Ministro per l'interno.

Art. 7

Il parere della Giunta per gli Archivi del Regno è richiesto:

- a) per le proposte di eliminazione degli atti iscritti negli inventari degli archivi pubblici;
- b) per le domande di comunicazione ai privati degli atti che non sono pubblici;
- c) nei casi in cui esso è prescritto per legge o quando creda di richiederlo il Ministro per l'interno.

La Giunta può essere richiesta di parere anche sulle materie di competenza del Consiglio superiore per gli Archivi del Regno, quando l'urgenza sia tale da non rendere possibile la convocazione del Consiglio, salvo a riferirne a questo nella sua prima adunanza.

TITOLO II

Scuole

Art. 8

Negli Archivi di Stato designati dal Ministero per l'interno sono istituite scuole di paleografia e diplomatica e di archivistica.

A coloro che abbiano regolarmente frequentato le scuole e superato gli esami viene rilasciato apposito attestato.

Le norme relative alla istituzione e al funzionamento delle scuole sono determinate dal Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale.

TITOLO III

Nomine relative agli atti pubblici

Art. 9

Gli atti e le scritture pertinenti allo Stato ed agli altri enti pubblici sono inalienabili.

Sono, altresì, inalienabili, ovunque siano conservati, gli atti notarili che debbono essere custoditi dai notari.

Art. 10

È fatto obbligo a tutti gli uffici, istituti ed enti pubblici che conservino od ai quali pervengano, a qualsiasi titolo, atti pertinenti allo Stato di data anteriore al 1870, di farne denuncia, rispettivamente, non oltre due anni dalla pubblicazione della presente legge o sessanta giorni dalla loro acquisizione, alla Soprintendenza archivistica competente per territorio.

Il Ministro per l'interno, quando lo ritenga necessario, può disporre, su conforme avviso della Giunta per gli Archivi del Regno, il versamento, dei detti atti nell'Archivio di Stato o Sezione di Archivio di Stato competente per territorio.

Sono eccettuati dall'obbligo di tale versamento:

a) le biblioteche pubbliche, qualunque sia l'ente o l'istituto da cui dipendono, e i musei, salvo accordi relativamente a determinati atti, da stabilirsi di volta in volta, e sempre che non si tratti di documenti attribuiti a solo titolo di deposito provvisorio;

b) gli uffici ed enti pubblici presso i quali, in base a speciali disposizioni di legge o di regolamento, siano costituiti archivi o istituti consimili con ordinamento autonomo.

Art. 11

Sono riuniti presso gli Archivi di Stato e le Sezioni di Archivio di Stato gli atti notarili ricevuti dai notari che cessarono dall'esercizio professionale anteriormente al 1° gennaio 1800.

Quelli fra i detti atti che, alla data, di entrata in vigore della presente legge, siano conservati presso archivi notarili distrettuali, con sede in comuni non capoluoghi di provincia, o presso archivi notarili mandamentali o comunali, possono essere riuniti presso sotto sezioni di Archivio di Stato, da istituire su domanda e a spese dei comuni interessati.

Le modalità relative al deposito degli atti notarili sono determinate dal Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 12

È fatto obbligo ai funzionari ed alle persone che abbiano avuto incarichi pubblici, o connessi con questioni di pubblico interesse, di depositare nell'archivio della competente amministrazione, all'atto della cessazione delle rispettive funzioni, gli atti che interessano lo Stato, da essi temporaneamente detenuti per causa delle funzioni esercitate.

Lo stesso obbligo è fatto agli eredi nel caso che il loro dante causa sia deceduto prima di farne la consegna.

Art. 13

Spetta ai Soprintendenti degli Archivi, con l'intervento, ove occorra, del Prefetto, e premesse, in caso di urgenza, le cautele che le leggi civili consentono:

a) promuovere la rivendicazione o la espropriazione, con le norme da determinarsi nel regolamento, dei documenti di pubbliche amministrazioni e, rispettivamente, delle carte d'importanza storico-scientifica, esistenti presso privati, quando tali atti siano stati o siano per essere posti in vendita o comunque distolti dalla sede ordinaria e vengano ad essere sottratti alla possibilità di consultazione;

b) accertare, nel caso di morte di pubblici funzionari o di persone che abbiano avuto incarichi pubblici, o connessi con questioni di pubblico interesse, se presso di essi si trovino atti che interessano lo Stato, curandone il sollecito versamento nell'archivio al quale spettano per ragioni di materia e di luogo;

c) promuovere, ove lo ritengano necessario, l'azione giudiziaria per la rivendicazione degli atti di cui alla precedente lettera b), premessa, occorrendo, la richiesta al Pubblico Ministero di valersi delle facoltà di cui all'art. 849, n. 3, del Codice di procedura civile.

TITOLO IV

Pubblicità degli atti

Art. 14

Gli atti conservati negli archivi sono pubblici, ad eccezione di quelli riguardanti la politica estera o l'amministrazione interna di carattere politico e riservato, che siano di data posteriore al 1870.

Tuttavia, ove le direzioni degli Archivi giudichino inopportuna la comunicazione di determinati atti, ne riferiscono al Ministro per l'interno, il quale decide sentita la Giunta per gli Archivi del Regno.

Il Ministro per l'interno può concedere, con determinate garanzie, anche la comunicazione di atti non pubblici.

I processi giudiziari penali sono pubblici dopo 70 anni dalla loro conclusione.

Gli atti amministrativi diventano pubblici 30 anni dopo la data dell'atto con il quale ebbero termine i relativi affari.

Gli atti e documenti depositati negli archivi, che per la loro origine e per la loro natura sono di carattere privato, divengono pubblici dopo 50 anni dalla loro data. Tale limitazione, peraltro, non riguarda coloro ai quali gli atti direttamente si riferiscono ed i loro aventi causa. Questi ultimi possono consultarli in qualunque tempo, sempreché, però, trattisi di atti concernenti oggetti patrimoniali ai quali i medesimi siano interessati in vista del titolo di acquisto.

Degli atti amministrativi o di quelli che hanno carattere privato, di data più recente, rispettivamente, di 30 e di 50 anni, può essere data notizia, con l'autorizzazione del Ministro per l'interno.

Art. 15

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili, in quanto sia consentito dalla natura degli atti e dalle leggi ed ordinamenti particolari relativi:

- a) agli Archivi di deposito delle Amministrazioni governative centrali e provinciali ed anche ai rispettivi archivi correnti;
- b) agli Archivi degli Enti pubblici di cui alla lettera b), n. 1), dell'articolo 1.

TITOLO V

Servizio e Diritti di Archivio

Art. 16

Gli Archivi di Stato e le Sezioni di Archivio di Stato percepiscono i diritti stabiliti dalla tabella D, annessa alla presente legge, osservando, per l'accertamento e per la riscossione, le norme ivi indicate.

Art. 17

La riscossione dei diritti di archivio è fatta mediante il rilascio di ricevuta staccata da apposito bollettario a madre e figlia.

Il Soprintendente o il Direttore di Archivio versa quindicinalmente la somma introitata al competente Ufficio del Registro, previa esibizione del bollettario per gli opportuni controlli.

Art. 18

I diritti di ricerca lettura, rilascio di copie e tutti gli altri diritti previsti dal decreto Luogotenenziale 28 luglio 1866, n. 3160, appartengono interamente all'Erario.

Art. 19

Le copie delle sentenze e delle deliberazioni dell'autorità giudiziaria sono rilasciate dai Soprintendenti e dai Direttori degli Archivi di Stato o delle Sezioni di Archivio di Stato.

I Cancellieri delle Corti, dei Tribunali e delle Preture da cui i singoli atti promanano, vi appongono la formula esecutiva, dopo di che le copie stesse sono autenticate dal Soprintendente o Direttore o da chi ne fa le veci.

La spedizione degli atti notarili è fatta dal notaio designato dal Presidente del Tribunale competente, il quale designa, altresì, il notaio che deve eseguire le operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi e segreti depositati nell'Archivio, con l'osservanza delle disposizioni del Codice civile; il notaio riscuote i diritti relativi alla spedizione in forma esecutiva ed alla apertura, pubblicazione e restituzione dei testamenti olografi e segreti.

TITOLO VI

Vigilanza sugli Archivi degli Enti Pubblici non statali

Art. 20

È fatto obbligo agli enti parastatali, agli enti ausiliari dello Stato, agli istituti di credito di diritto pubblico, alle associazioni sindacali e alle persone giuridiche pubbliche in genere:

- a) di provvedere alla conservazione ed all'ordinamento degli atti dei rispettivi archivi;
- b) di formare l'inventario degli atti aventi carattere storico-politico, depositandone copia nell'Archivio di Stato o Sezione di Archivio di Stato competente per territorio. I comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti debbono istituire separate sezioni di archivio per gli atti anteriori al 1870, affidandone la custodia ad impiegati che siano in possesso del diploma di idoneità

conseguito nelle scuole di paleografia, diplomatica e di archivistica, annesse agli Archivi di Stato, od istituite presso le Regie Università agli Studi.

L'obbligo di cui al precedente comma è esteso anche agli altri comuni, alle provincie ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, quando siano in possesso di atti di particolare importanza.

A tal fine le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza possono riunirsi in consorzio, affidando ad un unico impiegato la direzione e la vigilanza dei propri Archivi.

Gli atti iscritti nell'inventario della sezione storica non possono in alcun modo essere eliminati senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'interno, su conforme parere della Giunta per gli Archivi del Regno.

In caso di inadempienza al disposto del 1° comma del presente articolo il Ministro per l'interno assegna un congruo termine per il riordinamento degli archivi. Trascorso infruttuosamente detto termine, gli archivi sono ordinati a cura dello Stato, ed a spese dell'ente possessore, ovvero trasferiti e custoditi nell'Archivio di Stato o Sezione di Archivio di Stato competente per territorio.

Il Ministero ha anche facoltà di far restaurare i singoli atti dei predetti archivi e di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedirne il deterioramento. Le spese sono a carico dell'ente proprietario.

TITOLO VII

Vigilanza sugli Archivi Privati

Art. 21

I proprietari, i possessori o detentori, a qualunque titolo, di archivi privati o di materiale archivistico che abbia interesse storico sono tenuti a darne, entro trenta giorni dalla loro acquisizione, notizia per iscritto al Prefetto della provincia, nella quale gli archivi si trovano o è custodito il materiale archivistico.

Il Prefetto trasmette la dichiarazione alla competente Soprintendenza archivistica.

Art. 22

I Soprintendenti degli Archivi di Stato, esaminato il materiale documentario, possono dichiarare l'interesse particolarmente importante di tutto o di parte di esso, notificando formalmente al proprietario il divieto di alienazione senza un preventivo avviso al Ministero dell'interno.

Il Ministero, entro sei mesi, può esercitare il diritto di prelazione, al medesimo prezzo stabilito nel relativo contratto.

Nelle alienazioni a titolo gratuito il prezzo è determinato da perizia e la somma va messa a disposizione dell'alienante o della persona alla quale, in vista dei rapporti giuridici con essa intercorsi, gli atti erano destinati.

Art. 23

Contro il provvedimento del Soprintendente è ammesso ricorso, nel termine di 30 giorni, al Ministro per l'interno, che decide udita la Giunta per gli Archivi del Regno.

Contro la decisione del Ministro non è ammesso ulteriore ricorso, né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.

Art. 24

In caso di morte del proprietario, gli archivi per i quali è stata fatta dichiarazione di interesse particolarmente importante rimangono di proprietà comune dei soli coeredi appartenenti alla famiglia, salvo che il proprietario non abbia disposto altrimenti per testamento.

Gli stessi coeredi provvedono, di comune accordo, alla conservazione ed alla custodia degli archivi.

Art. 25

Gli archivi privati, le singole scritture che ne fanno parte ed ogni altra scrittura di particolare interesse storico, comunque in possesso di privati, non possono essere esportati dal Regno se non con l'autorizzazione del Ministro per l'interno, su conforme parere della Giunta per gli Archivi del Regno.

Il Ministero, entro il termine di sei mesi, può acquistare gli archivi o le scritture denunziati per la esportazione, al prezzo dichiarato dall'esportatore, non superiore in ogni caso a quello risultante dalla stima degli uffici di esportazione.

Art. 26

Nel caso di trasferimento di proprietà di archivi privati è fatto obbligo alle parti interessate e, in caso di intervento notarile, anche al notaio, di darne notizia, all'atto stesso del trasferimento, alla Soprintendenza archivistica competente per territorio. È fatto comunque divieto di scindere le serie costituenti detti archivi, i quali debbono essere conservati nella loro unità ed integrità.

L'alienazione non può aver luogo se non nel Regno.

Art. 27

Qualora si abbia fondato motivo di ritenere che la conservazione di un archivio privato corra pericolo, il Ministro per l'interno, udita la Giunta per gli Archivi del Regno, può ordinarne il deposito nell'Archivio di Stato o Sezione di Archivio di Stato competente per territorio.

Art. 28

Spetta alle Soprintendenze archivistiche di esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione degli atti contemplati Della presente legge e di adempiere a tutte le relative attribuzioni, promuovendo, quando occorra, le determinazioni del Ministero dell'interno per l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti all'Amministrazione a norma degli articoli 22 e 25.

TITOLO VIII

Scarto di Atti

Art. 29

I proprietari, possessori o detentori di archivi privati o di materiale archivistico non possono inviare al macero scritture che, per la loro origine e per la loro natura, si presumono offrire interesse storico-politico, se non previa autorizzazione del Ministero dell'interno, al quale debbono far pervenire gli elenchi delle scritture medesime per il tramite della direzione di Archivio di Stato competente per territorio. Tale autorizzazione deve essere esibita alle cartiere, all'atto della cessione del materiale da macero.

Per le carte provenienti da scarti di uffici statali o degli altri enti pubblici di cui alla lettera b), n. 11, dell'art. 1, è fatto obbligo alle cartiere di richiedere ai venditori copia autentica degli elenchi degli scarti debitamente approvati.

Art. 30

I pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari debbono verificare se tra gli oggetti affidati alle loro cure siano compresi documenti e scritture di carattere storico e politico, facendone, in caso affermativo, subito denuncia alla Soprintendenza archivistica competente per territorio.

Effettuata la denuncia, le operazioni di vendita degli atti e documenti elencati nella denuncia stessa rimangono sospese per il termine di tre mesi, entro il quale il Ministero dell'interno adotta le determinazioni di sua spettanza.

All'osservanza delle disposizioni del presente articolo sono tenuti anche gli amministratori e i direttori delle case di vendita, autorizzate all'esercizio.

TITOLO IX

Sanzioni

Art. 31

Le alienazioni fatte contro i divieti contenuti nella presente legge sono nulle di pieno diritto.

Tale nullità è dichiarata dal Governo del Re in confronto dei privati, tanto alienanti quanto acquirenti, quando intende esercitare il diritto di prelazione riconosciutogli dall'art. 22 della presente legge.

Le relative norme sono determinate dal regolamento.

Art. 32

Gli amministratori delle persone giuridiche pubbliche, che abbiano omissa la denuncia di cui al 1° comma dell'art. 10, sono puniti con l'ammenda da N. 500 a N. 5000.

Gli amministratori e gli impiegati delle stesse persone giuridiche pubbliche, che abbiano trasgredito alle disposizioni di cui all'art. 20, sono puniti con una ammenda da N. 1000 a N. 10.000.

Art. 33

Chiunque ometta la denuncia di cui agli articoli 21 e 26 è punito con l'ammenda da N. 500 a N. 5000.

Alla stessa pena soggiace il trasgressore delle disposizioni del 1° comma dell'art. 29.

Art. 34

Il detentore che abbia tentato l'esportazione o la divisione del materiale archivistico, senza la prescritta autorizzazione, è punito con la multa da N. 2.000 a N. 8000.

Alla stessa pena soggiace chi abbia tentato la distruzione o la dispersione del detto materiale.

Alla multa è aggiunta, la confisca, del materiale archivistico, ai sensi del Codice penale, qualora si tratti del proprietario del materiale medesimo.

Nel caso in cui il colpevole raggiunga l'intento, la multa è stabilita da N. 6000 a N. 24.000 oltre il pagamento di una indennità, pari al valore delle scritture.

In tutti i casi sono fatte salve le disposizioni delle vigenti leggi doganali, quando l'esportazione tentata o consumata presenti gli estremi del contrabbando.

Art. 35

Nel caso di violazione della norma di cui al 2° comma dell'art. 29, il Prefetto può disporre per la sospensione dell'esercizio della cartiera da giorni 5 a 30.

Art. 36

I pubblici ufficiali che non osservino le disposizioni di cui all'art. 30 sono puniti con l'ammenda di N. 500, salvo l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Se l'infrazione sia commessa dagli amministratori o direttori delle case di vendita, viene ad essi applicata l'ammenda da N. 500 a N. 5000 e può essere revocata nei casi gravi la relativa autorizzazione all'esercizio.

TITOLO X

Disposizioni relative al personale

Art. 37

I ruoli del personale degli Archivi di Stato sono stabiliti in conformità della tabella E) annessa alla presente legge, rimanendo in conseguenza abrogati i corrispondenti ruoli approvati con R. decreto 11 maggio 1931-IX, n. 560, e con R. decreto 22 settembre 1932-X, n. 1391, allegato 1-bis. Per le promozioni ai vari gradi dei ruoli del personale si applicano le norme generali vigenti.

Art. 38

Il ruolo di gruppo B) del personale degli Archivi provinciali di Stato, approvato con R. decreto 22 settembre 1932-X, n. 1391, allegato n. 1, è reso transitorio. I posti attualmente vacanti in detto ruolo e quelli che via via si renderanno vacanti per cessazione dal servizio dell'attuale personale, restano soppressi, a cominciare da quelli di grado meno elevato, e sono portati in aumento nei corrispondenti gradi del ruolo ordinario di gruppo A del personale degli Archivi di Stato.

TITOLO XI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 39

Ai fini della prima applicazione della norma di cui all'art. 21, il termine ivi prescritto è stabilito in un anno, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 40

Nella prima attuazione della presente legge il periodo di anzianità di grado, richiesto per la promozione ai posti di grado 6°, gruppo A, è ridotto alla metà, per i posti disponibili all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 41

Nella prima attuazione della presente legge, il concorso per merito distinto e l'esame di idoneità per la promozione al grado 8° del gruppo A possono essere indetti anche in deroga, alle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 42

Sono a carico dello Stato le spese relative ai locali, illuminazione, riscaldamento, fornitura dei mobili, suppellettili e scaffalature dell'Archivio del Regno e quelle inerenti alla illuminazione, riscaldamento e fornitura dei mobili delle Soprintendenze di Archivio.

Sono a carico della provincia le spese per la provvista e per il mantenimento dei locali, per la illuminazione, per il riscaldamento e per la fornitura delle scaffalature e dello altre suppellettili e per i mobili, occorrenti al rispettivo Archivio di Stato o Sezione di Archivio di Stato.

Art. 43

Qualora, nell'adozione dei provvedimenti contemplati nella presente legge, sorga il dubbio se i materiali cartacei abbiano prevalente carattere archivistico o bibliografico e se, nei confronti degli stessi, prevalga, l'interesse archivistico-amministrativo o l'interesse storico-letterario-scientifico, deve essere previamente inteso il parere della Regia Soprintendenza Bibliografica competente per territorio.

Art. 44

È trasferito, con i relativi oneri, alle dipendenze del Ministero dell'interno l'Archivio della Dogana delle Pecore, ricostituito giusta l'art. 12 della legge 20 dicembre 1908, n. 746, e riordinato con il R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3244.

Nulla è innovato alle attuali competenze del Ministero dell'agricoltura per quanto riguarda il servizio di riordinamento, raccolta, ricerca e rilascio di documenti che interessano il demanio tratturale.

Art. 45

Con decreto del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 46

È abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 47

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Grandi - Di Revel - Bottai - Tassinari
- Ricci - Pavolini

Visto, *il Guardasigilli*: Grandi

Tabella A

ARCHIVI DI STATO

1. - Torino	11. - Modena
2. - Genova	12. - Parma
3. - Milano	13. - Firenze
4. - Mantova	14. - Lucca
5. - Venezia	15. - Pisa
6. - Trento	16. - Siena
7. - Bolzano	17. - Roma
8. - Trieste	18. - Napoli (con sezione a Caserta)
9. - Zara	19. - Palermo
10. - Bologna	20. - Cagliari

Tabella B

SEZIONI DI ARCHIVIO DI STATO

1. - Agrigento	27. - Ferrara
2. - Alessandria	28. - Fiume
3. - Ancona	29. - Foggia (con sezione a Lucera).
4. - Aosta	30. - Forlì
5. - Apuania	31. - Frosinone
6. - Aquila	32. - Gorizia
7. - Arezzo	33. - Grosseto
8. - Ascoli Piceno	34. - Imperia
9. - Asti	35. - La Spezia
10. - Avellino	36. - Lecce
11. - Bari (con sezione a Trani).	37. - Littoria

12. - Belluno	38. - Livorno
13. - Benevento	39. - Macerata
14. - Bergamo	40. - Matera
15. - Brescia	41. - Messina
16. - Brindisi	42. - Novara
17. - Caltanissetta	43. - Nuoro
18. - Campobasso	44. - Padova
19. - Catania	45. - Pavia
20. - Catanzaro	46. - Perugia
21. - Chieti	47. - Pesaro
22. - Como	48. - Pescara
23. - Cosenza	49. - Piacenza
24. - Cremona	50. - Pistoia
25. - Cuneo	51. - Pola
26. - Enna	52. - Potenza
53. - Ragusa	64. - Taranto
54. - Ravenna	65. - Teramo
55. - Reggio Calabria	66. - Terni
56. - Reggio Emilia	67. - Trapani
57. - Rieti	68. - Treviso
58. - Rovigo	69. - Udine
59. - Salerno	70. - Varese
60. - Sassari	71. - Vercelli
61. - Savona	72. - Verona
62. - Siracusa	73. - Vicenza
63. - Sondrio	74. - Viterbo

Tabella C

SOPRINTENDENZE ARCHIVISTICHE

1. - Torino. - Provincie di: Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Torino).
2. - Genova. - Provincie di: Genova, Imperia, La Spezia, Apuania, Savona, Cagliari, Sassari e Nuoro (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Genova).
3. - Milano. - Provincie di: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Milano).
4. - Venezia. - Provincie di: Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia, Fiume, Pola e Zara (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Venezia).
5. - Bologna. - Provincie di: Bologna, Modena, Ferrara, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Forlì, Ravenna (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Bologna).
6. - Firenze. - Provincie di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Firenze).
7. - Roma. - Provincie di: Roma, Frosinone, Littoria, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo, Ancona, Pesaro, Ascoli Piceno, e Macerata (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Roma).

8. - Napoli. - Provincie di: Napoli, Avellino, Benevento, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Salerno, Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara, Teramo, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Potenza e Matera (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Napoli).

9. - Palermo. - Provincie di: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Palermo).

Tabella D

1. - Diritti di ricerca:

- a) per un atto singolo, di cui il richiedente indichi con precisione la data e la serie di archivio in cui è contenuto. L. 3
- b) qualora nella richiesta gli estremi anzidetti manchino o risultino errati, per ogni ora impiegata nella ricerca L. 6

2. - Diritti di ispezione o lettura:

- a) di un singolo atto L. 3
- b) di più atti, per ogni singola ora di presenza nella sala di consultazione a pagamento L. 6

3. - Diritti di trascrizione di documenti od atti di archivio, per ogni facciata di dimensione legale di trascrizione:

- a) documenti o atti in carattere latino ed in lingua latina od italiana o in altra lingua neo-latina, dal 1801 in poi L. 4
- b) documenti od atti in carattere latino e in lingua nè latina, nè neo-latina (inglese, tedesca, ecc.), dal 1801 in poi L. 5
- c) documenti od atti in carattere latino ed in lingua latina o italiana od in altra lingua neo-latina, dal 1701 al 1800 L. 6
- d) documenti od atti in carattere latino e in lingua nè latina nè neo-latina (inglese, tedesco, ecc.), dal 1701 al 1800 L. 7
- e) documenti od atti scritti in carattere latino e in lingua latina, o italiana o in altra lingua neolatina durante i secoli XVI-XVII (1501-1700) L. 10
- f) documenti od atti in lingue né latine né neo-latine dei secoli XVI e XVII, documenti od atti scritti in carattere non latino (greco, tedeschi, arabi, ecc.), di qualsiasi età, documenti od atti scritti in qualsiasi idioma ed in qualsiasi carattere in epoca anteriore al 1501, documenti od atti scritti in carattere bollatico di qualsiasi età, documenti od atti deperiti e che presentino particolari difficoltà di interpretazione, documenti od atti che, a giudizio insindacabile del Soprintendente o del Direttore di Archivio, richiedano per la trascrizione una particolare competenza, per ogni ora di tempo impiegata nella trascrizione (con un minimo di L. 10 per ogni facciata) L. 10

4. - Compilazione di stati di servizio, di dichiarazioni per svincolo di cauzione e qualsiasi attestato (per ogni ora di lavoro occorsa, così per la ricerca delle notizie come per la compilazione dei relativi attestati) L. 4
5. - Copia di disegni e tipi geometrici:
 a) onorario al disegnatore o geometra per ogni ora di lavoroL. 5
 b) diritto di copia per ogni facciata di carta da bollo, commisurata in ragione della superficie del disegno-tipoL. 3
6. - Riproduzioni fotografiche ad uso privato di atti di archivio, oltre il diritto di ricerca e l'onorario al fotografo nella misura fissata al n. 5, lettera a), per ogni facciata di dimensione legale del documento riprodottoL. 8
7. - Riproduzione a penna od a colori di stemmi, sigilli e simili, oltre il diritto di ricerca e l'onorario al disegnatore, nella misura fissata al n. 5, lettera a), per ogni facciata di dimensione legale del documento riprodottoL. 6
8. - Autenticazioni di arma o sigillo di autorità non più esistenti o di notaro, previo, in quanto occorra, il bollo straordinario dell'atto in cui la firma ed il sigillo sono appostiL. 6

AVVERTENZE

- § 1. - Per la comunicazione degli atti per ragioni di privato interesse sonò dovuti due diritti: quello di ricerca e quello di lettura.
- § 2. - Per i diritti stabiliti in ragione del tempo impiegato, la relativa certificazione viene fatta, sotto la propria responsabilità, dal capo della sezione del reparto ed è riportata per iscritto sulla domanda. Le frazioni di ora vengono abbonate se inferiori ai trenta minuti, computate come un'ora intera se superiori.
- § 3. - Il diritto è sempre dovuto anche, se fatte le ricerche, non si è trovato il documento richiesto.
- § 4. - Qualora venga richiesto un attestato negativo, questo viene rilasciato sulla prescritta carta da bollo e sempre con la formula «non si trova», escludendo la dichiarazione di non esistenza.
- § 5. - Il diritto di ricerca è dovuto anche quando si faccia istanza per ottenere copie di documenti dei quali non si desidera comunicazione nella sala di consultazione a pagamento.
- § 6. - La domanda ed il pagamento del diritto di ricerca hanno effetto per un mese dal giorno in cui il documento fu messo a disposizione del richiedente.
- § 7. - Il diritto di ispezione o di lettura è raddoppiato quando la parte chiede l'assistenza di un funzionario di archivio.
- § 8. - Per la copia dei disegni e tipi geometrici il disegnatore o geometra deve essere scelto dal Soprintendente o dal Direttore dell'Archivio. Qualora si tratti di lavori di lunga durata la parte interessata potrà prendere particolari accordi con il disegnatore circa l'onorario da corrispondergli, senza tenere conto dell'onorario stabilito dal numero 5°, lettera a), della presente tabella.
- § 9. - Le copie degli atti dello stato civile, compresi documenti allegati a doppio registro di cui all'art. 16 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono pagate a norma degli articoli 190 e 191 del decreto stesso.
- § 10. - Per la riproduzione fotografica e fototipica degli atti, il richiedente, nell'istanza da presentare alla Direzione dell'archivio, deve designare il nome del tecnico, che deve essere di gradimento della Direzione stessa. L'autorizzazione è subordinata alle restrizioni e garanzie prescritte con gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento approvato con R. decreto 7 gennaio 1909, n. 126, e le operazioni di riproduzione saranno sempre compiute nei locali di Archivio e sotto la costante vigilanza di un

impiegato incaricato dalla Direzione. Nel caso che si tratti di atti in condizione di conservazione non soddisfacenti e che possano soffrire danno per le ripetute riproduzioni e per qualsivoglia altro motivo, la Direzione può negare il permesso della riproduzione. Qualora si tratti di domande di riproduzioni con procedimenti fotografici a scopo editoriale, il richiedente deve sottostare agli obblighi fissati dal Regolamento 7 gennaio 1909, n. 126, secondo verrà, di volta in volta, stabilito dal Ministero dell'interno sentita la Giunta per gli Archivi del Regno.

Il permesso di riproduzione non attribuisce alcun diritto di proprietà artistica o letteraria di fronte a terzi. Le riproduzioni fotografiche per uso di studio sono esenti dal pagamento degli speciali diritti; debbono però essere osservate tutte le altre prescrizioni.

§ 11. - Le norme del paragrafo precedente debbono essere osservate anche per i calchi ed i lucidi. Per tali lavori l'esecutore deve essere scelto dal Soprintendente o dal Direttore dell'Archivio, salva restando alla parte interessata la facoltà, di stabilire particolari accordi con l'esecutore stesso circa l'onorario da corrispondergli, prescindendo da quello stabilito nella presente tabella numero 7.

§ 12. - La Direzione dell'Archivio non può certificare che le riproduzioni fotografiche, le copie di disegni, i calchi ed i lucidi siano conformi all'originale, ma solo che sono stati riprodotti dall'originale esistente in Archivio.

§ 13. - Non sono ammesse le domande per ottenere autenticazioni di alberi genealogici completati da particolari.

§ 14. Gli studiosi sono ammessi gratuitamente a far ricerche, lettura e copie per uso letterario o scientifico purché ne richiedano l'autorizzazione, indicando chiaramente lo scopo dei loro studi ed assoggettandosi alle disposizioni che saranno stabilite nel regolamento.

§ 15. - Sono esenti dal pagamento dei diritti di Archivio:

a) le autorità governative, quando il documento sia necessario per motivi di servizio e nella richiesta sia fatto cenno di tale necessità, da menzionarsi poi nella formula di autenticazione;

b) le Provincie, i Comuni, gli enti morali per gli atti di loro appartenenza spontaneamente depositati negli Archivi di Stato e per i ruoli, bilanci, conti ed altri documenti versati, in osservanza alla legge, negli Archivi delle prefetture, quando si

provi che l'esame e la copia di tali atti occorre nell'interesse delle amministrazioni che li versarono;

c) i privati, per gli atti concernenti il servizio militare, la liquidazione di pensioni a carico dello Stato, lo svincolo delle cauzioni contabili dello Stato e per gli atti di proprietà dei privati stessi, liberamente depositati in Archivio.

Tabella E

RUOLI DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO

Ruolo del personale di gruppo A

Grado 5° - Ispettori generali archivistici.	N. 2
Grado 6° - Soprintendenti e Direttori capi.	N. 10
Grado 7° - Direttori di 1ª classe.	N. 19
Grado 8° - Direttori di 2ª classe.	N. 21
Grado 9° - Primi archivisti di Stato.	N. 35
Grado 10° - Archivisti di Stato.	N. 34

Totale N. 121

Ruolo del personale di gruppo C.

Grado 9° - Coadiutori capi.	N. 6
Grado 10° - Primi coadiutori.	N. 17
Grado 11° - Coadiutori.	N. 30
Grado 12° - Aiutanti	N. 65
Grado 12° - Operatori.	N. 3
Grado 13° - Aiutanti aggiunti.	N. 17

Totale N. 138

Ruolo del personale subalterno.

Custodi N. 38
Uscieri N. 49
Inservienti.N. 28

Totale N. 115

doc.011

Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357

Regolamento, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali

Fonte: Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n.234 del 5 maggio1940

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per Volontà della Nazione
Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Ritenuta l'opportunità di un regolamento per l'esecuzione della legge medesima;

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per la giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Con il decreto Ministeriale di costituzione della Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali sono nominati, oltre che il presidente, il Regio soprintendente ai monumenti, competente per circoscrizione, il presidente dell'Ente provinciale per il turismo e i rappresentanti, uno per ciascuna categoria, delle Unioni provinciali dei professionisti e artisti, degli agricoltori e degli industriali.

La scelta del rappresentante degli agricoltori deve cadere su un proprietario, degli industriali su un proprietario di fabbricati.

Vice presidente della Commissione è il Regio soprintendente.

Art. 2

Le nomine di cui all'articolo precedente hanno la durata d' un quadriennio.

Il presidente, che sia scelto fra i membri del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, non cessa dalla carica se perda tale qualità.

Chi non prenda parte a tre consecutive adunanze della Commissione provinciale può, con provvedimento del Ministro, esser dichiarato decaduto e sostituito sino al termine del quadriennio.

Tutti i componenti della Commissione provinciale possono essere confermati allo scadere del quadriennio.

Art. 3

La Commissione provinciale ha sede nel capoluogo della Provincia presso l'ufficio della locale Regia soprintendenza ai monumenti e, ove questo manchi, presso gli uffici della Provincia.

Nel primo caso è segretario della Commissione un impiegato della Regia soprintendenza, nel secondo un impiegato della Provincia scelto dal preside.

Art. 4

Il podestà del Comune deve essere convocato a quelle adunanze nelle quali si discute delle bellezze naturali che si trovino nel suo territorio.

I membri aggregati di cui al 5° comma dell'art. 2 della legge sono rispettivamente designati dai competenti Distretto minerario e Sindacato degli artisti e dal comandante della coorte o centuria della Milizia forestale nella cui circoscrizione è compresa la Provincia. Essi sono convocati dal presidente allorché lo richieda la natura degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il podestà e i membri aggregati hanno voto deliberativo, limitatamente a quegli oggetti che ne determinarono la convocazione.

Art. 5

La Commissione provinciale è convocata dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta del vicepresidente.

Le adunanze della Commissione provinciale sono valide quando siano presenti almeno quattro dei suoi componenti. La Commissione provinciale si pronuncia a maggioranza di voti. Prevale, in caso di parità, il voto del presidente.

Art. 6

Ai membri della Commissione provinciale spetta a carico del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale un'indennità di L. 25, al lordo del doppio dodici per cento, per ogni giornata di adunanza.

Le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno a favore dei membri effettivi o aggregati che risiedono fuori del capoluogo della Provincia sono a carico degli enti, associazioni e amministrazioni da essi rappresentate.

Art. 7

La Commissione provinciale si pronuncia, in ciascuna adunanza, sugli oggetti posti all'ordine del giorno che è compilato dal presidente d'intesa con il Regio soprintendente.

Può la Commissione richiedere che altri oggetti siano iscritti all'ordine del giorno di una successiva adunanza.

Art. 8

Gli atti della Commissione provinciale si conservano presso la competente Regia soprintendenza ai monumenti. Ogni adempimento relativo alle pronuncie della Commissione stessa compete al Regio soprintendente.

Art. 9

Nel pronunciarsi se uno degli oggetti contemplati dall'articolo 1 della legge meriti di essere protetto, la Commissione provinciale deve conciliare, per quanto è possibile, l'interesse pubblico con l'interesse privato.

Deve poi tener presente, in modo particolare:

1° che fra le cose immobili contemplate dall'art. 1, n. 1, della legge sono da ritenere compresi quegli aspetti e quelle conformazioni del terreno o delle acque o della vegetazione che al cospicuo carattere di bellezza naturale uniscano il pregio della rarità;

2° che la singolarità geologica è determinata segnatamente dal suo interesse scientifico;

3° che a conferire non comune bellezza alle ville, ai giardini, ai parchi concorrono sia il carattere e l'importanza della flora sia l'ambiente, soprattutto se essi si trovino entro il perimetro di una città e vi costituiscano una attraente zona verde;

4° che nota essenziale d'un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale è la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

5° che sono bellezze panoramiche da proteggere quelle che si possono godere da un punto di vista o belvedere accessibile al pubblico, nel qual caso sono da proteggere l'uno e le altre.

Art. 10

La Commissione provinciale si può pronunciare sulle bellezze così individue (numeri 1 e 2 dell'art. 1 della legge) come d'insieme (numeri 3 e 4 del citato articolo) o mediante un unico elenco o facendo seguire al primo elenco uno o più elenchi suppletivi.

L'elenco appena compilato è trasmesso se si tratta di bellezze individue dal Regio soprintendente al Ministero affinché questo possa provvedere à sensi dell'art. 6 della legge; è invece pubblicato e depositato à sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge stessa se si tratta di bellezze d'insieme.

La trasmissione dell'elenco delle bellezze d'insieme ai Comuni interessati e alle Unioni provinciali dei professionisti e artisti, degli agricoltori e degli industriali, affinché sia pubblicato agli albi rispettivi, è fatta contemporaneamente.

Art. 11

L'approvazione dell'elenco delle bellezze individue è data dal Ministro con decreto motivato per ciascuna delle cose indicate nell'elenco stesso.

Tale provvedimento deve contenere tutti quei dati che valgono a bene individuare la cosa che si vuole proteggere e deve indicare, altresì, per quanto è possibile, le concrete limitazioni derivanti dal vincolo.

L'originale e una copia del provvedimento sono trasmesse, per la notificazione all'interessato, dal Ministero al podestà del luogo, il quale restituisce al Ministero l'originale con la relazione dell'avvenuta notificazione.

Altra copia è trasmessa dal Ministero al Regio soprintendente affinché provveda alla sua trascrizione presso la Regia conservatoria delle ipoteche, rimettendo poi al Ministero la prova dell'eseguita trascrizione.

Art. 12

L'elenco delle bellezze d'insieme è approvato dal Ministro con decreto motivato da pubblicarsi integralmente nella Gazzetta Ufficiale del Regno insieme con l'elenco stesso.

La trasmissione ai Comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente il decreto e l'elenco suddetti, come pure la trasmissione della relativa planimetria è fatta dal Ministero, per il tramite della Regia soprintendenza, entro un mese dalla data di pubblicazione del numero predetto.

La Regia soprintendenza comunica al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta Ufficiale all'albo dei Comuni interessati.

Art. 13

Il ricorso al Governo del Re, consentito dagli articoli 4 e 6 della legge, deve essere presentato al Ministero dell'educazione nazionale.

Il competente Corpo tecnico che il Ministro ha l'obbligo di consultare a termini del citato art. 4 della legge, è la V Sezione del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti. Può inoltre il Ministro richiedere del loro avviso, intorno alle questioni tecniche sollevate dal ricorso, collegi, uffici

e istituzioni che abbiano particolare competenza sull'argomento, ma questi avvisi debbono precedere il parere della detta V Sezione e del Consiglio di Stato ai quali hanno da essere comunicati.

Art. 14

Quando siano venute a mancare o a mutare le esigenze che lo avevano determinato, può il Ministro, di sua iniziativa o su domanda degli interessati, togliere o restringere il vincolo, sentita la Commissione provinciale, sia su bellezze individue sia su bellezze d'insieme.

Art. 15

I progetti di lavori da presentarsi alla Regia soprintendenza ai sensi dell'art. 7 della legge possono limitarsi a rappresentare, mediante fotografie e disegni, l'aspetto esteriore dell'immobile così come si trova e a indicare i dati e le linee essenziali delle opere che si vogliono intraprendere in modo che sia possibile apprezzare in che cosa precisamente consista la modificazione che quell'esteriore aspetto dell'immobile debba subire per effetto dei progettati lavori.

I progetti sono presentati in triplice esemplare. Uno di essi è conservato dalla Regia soprintendenza, un altro è restituito all'interessato con l'annotazione di approvazione o di ripulsa e il terzo è trasmesso al Ministero.

Art. 16

Il Regio soprintendente prima di provvedere sui progetti di lavori presentatigli a termini del precedente articolo può consigliare quelle modificazioni le quali valgono a ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colore armonizzino le nuove o rinnovate costruzioni con l'ambiente in cui esse debbano sorgere.

Egli può consigliare altresì norme particolareggiate sulla vegetazione da introdurre come elemento sussidiario dell'architettura.

Quando l'entità o la natura dei lavori lo richieda, il Regio soprintendente, concessa l'autorizzazione di massima, ha facoltà di richiedere, prima di concedere l'autorizzazione definitiva, che gli siano presentati i progetti d'esecuzione.

L'autorizzazione vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale, l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Art. 17

Il divieto di eseguire lavori senza preventiva autorizzazione, contemplato nell'art. 8 della legge, è dato dal Ministro ed è comunicato all'interessato per mezzo del Regio soprintendente.

L'ordine di sospendere i lavori, contemplato nello stesso articolo di legge è dato dal Ministro e trasmesso al prefetto, il quale provvede alla notificazione dell'ordine stesso entro il terzo giorno da quello del suo ricevimento.

Altra copia dell'ordine di sospensione è trasmessa dal Ministero alla competente Regia soprintendenza.

Tanto il divieto di eseguire lavori quanto l'ordine di sospenderli debbono essere motivati.

Art. 18

Quando ricorrano gli estremi per l'applicazione dell'articolo 13 della legge i provvedimenti del Regio soprintendente e del Ministro contemplati nei due precedenti articoli debbono essere adottati d'accordo con le Amministrazioni interessate.

Art. 19

Entro trenta giorni dalla notificazione del divieto di eseguire lavori o dell'ordine di sospenderli anche quando sia stato accordato un termine, deve il Regio soprintendente curare che sia convocata la

Commissione provinciale affinché questa si pronunci se l'immobile al quale si riferiscono i vietati o sospesi lavori sia da proteggere ai sensi dell'articolo 1 della legge.

Entro i successivi dieci giorni il Regio soprintendente comunica al Ministero il parere pronunciato dalla Commissione provinciale.

Art. 20

Il parere pronunciato dalla Commissione provinciale ai termini del precedente articolo, ove sia favorevole all'imposizione del vincolo, è comunicato dal Ministero all'interessato entro il termine di cui all'art. 9 della legge per mezzo del messo comunale.

Art. 21

I provvedimenti ministeriali che debbono ritenersi revocati ai sensi dell'art. 9 della legge non possono essere rinnovati se il pregiudizio allo stato esteriore delle cose e delle località di cui all'art. 8 della legge stessa non provenga da nuovi elementi che giustifichino diversi apprezzamenti.

Art. 22

La domanda per il rimborso delle sostenute spese ai sensi dell'art. 10 della legge è rivolta al Ministero per il tramite della Regia soprintendenza. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti dimostrativi delle spese e l'elenco riassuntivo del loro ammontare.

Il Regio soprintendente, ottenuto il parere dell'Ufficio del genio civile, fa la proposta di liquidazione al Ministero, cui spetta di provvedere al riguardo.

Art. 23

I piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge hanno il fine di stabilire:

- 1° le zone di rispetto;
- 2° il rapporto fra aree libere e aree fabbricabili in ciascuna delle diverse zone della località;
- 3° le norme per i diversi tipi di costruzione;
- 4° la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati;
- 5° le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora.

La redazione d'un piano territoriale paesistico è commessa dal Ministro alla competente Regia soprintendenza, la quale vi attende secondo le ricevute direttive, valendosi della collaborazione degli uffici tecnici dei Comuni interessati.

Art. 24

Il piano territoriale paesistico, redatto a norma del precedente articolo, è sottoposto, prima dell'approvazione ministeriale, al parere di una speciale Commissione nominata volta a volta dal Ministro, della quale dovrà far parte un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici.

Per la pubblicazione e deposito del piano territoriale paesistico valgono le norme stabilite per le bellezze d'insieme.

Art. 25

Sia nella zona dei piani territoriali paesistici sia nell'ambito delle bellezze d'insieme, quando sia stato imposto il vincolo ai termini della legge e del presente regolamento, i podestà non possono concedere licenza di costruzione se non previo favorevole avviso della competente Regia soprintendenza.

Tale avviso può essere provocato direttamente dall'interessato prima di chiedere la detta licenza.

Sono applicabili in materia gli articoli 16 e 17 del presente regolamento.

Art. 26

Il Ministro che di sua iniziativa o su domanda degli interessati intenda modificare i vincoli imposti dal piano territoriale paesistico deve consultare la medesima Commissione speciale che diede il parere ai sensi del precedente art. 24 e, ove questa non si possa più convocare, altra Commissione costituita in guisa non diversa.

Art. 27

Il ricorso al Governo del Re, di cui all'art. 5 della legge, contro il piano territoriale paesistico è presentato al Ministero dell'educazione nazionale.

Vale anche per detto ricorso la norma di cui al secondo comma dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 28

I criteri da seguire nella redazione dei piani regolatori e d'ampliamento dell'abitato debbono essere preventivamente concordati, quanto ai fini della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, fra gli uffici interessati e la locale Regia soprintendenza, la quale li comunicherà al Ministero.

Il Ministero prima di consentire l'approvazione dei piani stessi, potrà udire, ove sembri opportuno, la Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali.

Art. 29

Gli uffici tecnici delle Amministrazioni governative o locali ai quali compete di pronunciarsi sui progetti dell'apertura di strade, delle condotte per impianti industriali e delle palificazioni contemplate dall'art. 11 della legge, debbono chiedere il preventivo avviso del Regio soprintendente.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle palificazioni delle linee telegrafiche e telefoniche.

Art. 30

I provvedimenti a termini della legge e del presente regolamento quando si riferiscono all'apertura o all'esercizio di cave sono adottati previo avviso dell'Ufficio minerario distrettuale; quando si riferiscono a impianti industriali sono adottati di concerto col Ministero delle corporazioni.

Art. 31

Nell'esercizio delle facoltà di cui al primo e secondo comma dell'art. 14 della legge dovrà essere sentito l'avviso del competente ufficio dell'Azienda autonoma statale della strada.

Art. 32

Il Regio soprintendente nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 14 della legge può richiedere al proprietario d'un fabbricato che sia dato alla facciata di esso un diverso colore.

Ove il proprietario non soddisfi entro il termine d'un anno la richiesta del Regio soprintendente, questi ne riferisce al Ministero.

L'ordine del Ministero conterrà l'ingiunzione che debba essere eseguito entro un termine non inferiore ai sei mesi.

Art. 33

Il Ministero nel fissare la misura dell'indennità di cui al primo comma dell'art. 15 della legge può consentire che essa sia pagata in un congruo numero di rate bimestrali.

Art. 34

Per l'applicazione dell'art. 17 della legge, i competenti organi finanziari richiedono l'avviso del Regio soprintendente.

Disposizioni transitorie

Art. 35

Gli impianti pubblicitari situati nell'ambito o in prossimità delle zone protette à sensi della legge saranno mantenuti sino alla scadenza della rispettiva concessione salvo quelle immediate rimozioni che in via eccezionale il Ministro per l'educazione nazionale reputi necessarie.

Art. 36

Entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento saranno costituite le Commissioni provinciali di cui all'art. 2 della legge.

I componenti delle medesime rimarranno in carica sino al 31 dicembre 1943.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, ala inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Bottai - Grandi -
Di Revel - Serena - Tassinari - Host -
Venturi - Ricci - Pavolini

Visto, *il Guardasigilli*: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 426, foglio 7. - Mancini

doc.012

Regione Sardegna - Legge Regionale 07 febbraio 1958, n. 1
Disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti

Fonte: Leggi regionali anni Cinquanta Regione Sardegna

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

La vigilanza sui musei degli enti locali della Sardegna è esercitata dalla Regione tramite l'Assessorato alla pubblica istruzione.

Art. 2

Gli enti locali devono provvedere all'amministrazione, alla conservazione e all'incremento dei musei di loro pertinenza, col rispetto della funzione pubblica della istituzione.

Salva l'osservanza delle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti, gli stessi non possono alienare o comunque cedere sotto qualsiasi titolo i beni dei musei senza l'autorizzazione dell'Assessorato alla pubblica istruzione.

Detta autorizzazione è altresì necessaria per procedere a lavori di restauro o di modificazione del materiale custodito nei musei e per l'introduzione o l'esportazione di cose dai medesimi.

Art. 3

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare spese per la costruzione di musei regionali, ed a concedere contributi agli enti locali per la costruzione di nuovi musei, il riattamento, l'attrezzatura e l'incremento di quelli esistenti.

Art. 4

Ad integrazione della tutela esercitata dallo Stato a norma dell'articolo 9 della Costituzione della Repubblica e delle vigenti leggi in materia di antichità e belle arti, la Regione vigila, a mezzo dell'Assessorato alla pubblica istruzione, sul patrimonio storico, artistico, archeologico, etnografico, speleologico della Sardegna.

L'Amministrazione regionale ha facoltà di finanziare l'esecuzione di lavori di ricerche e sistemazione intesi a sviluppare e valorizzare il patrimonio predetto secondo un piano annuale di lavori, proposto dall'Assessorato alla pubblica istruzione.

Le cose mobili ritrovate saranno depositate nel museo di più agevole accesso ed in seguito distribuite secondo accordi col Ministero della pubblica istruzione tra i musei della Sardegna, con preferenza per quello più vicino, fatti salvi i diritti dei terzi e la unitarietà delle collezioni.

Le spese di liquidazione dei detti diritti, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 5

L'Amministrazione regionale ha facoltà di finanziare l'esecuzione di opere urgenti intese ad assicurare la conservazione dei monumenti e di altre opere di riconosciuto interesse archeologico, artistico, storico, etnografico, numismatico e speleologico della Sardegna.

Art. 6

Per l'esecuzione delle opere previste negli articoli 4 e 5 della presente legge, le dichiarazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 4 dello Statuto speciale per la Sardegna vengono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione.

Art. 7

Salva la competenza attribuita all'Amministrazione regionale dalla presente legge, nulla è innovato per quanto dispongono le leggi dello Stato in materia di tutela delle cose di interesse artistico o storico, e per la competenza attribuita da tali leggi al Ministero della pubblica istruzione ed ai propri organi locali.

Per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge - qualora si richiedano particolari competenze tecniche - l'Assessorato alla pubblica istruzione deve richiedere l'assistenza tecnica e scientifica delle competenti Soprintendenze, col consenso del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 124 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1958, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 22 marzo 1958

doc.013

Regione Valle d'Aosta - Legge regionale n. 3 del 28 04 1960
Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta

Fonte: Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta del 30 Aprile 1960

Art. 1
(Dichiarazione di pubblico interesse)

Il territorio della Valle d'Aosta è dichiarato bellezza naturale di pubblico interesse e zona di particolare importanza turistica.

Art. 2
(Ambito di applicazione della legge)

L'attività edificatoria, lo sviluppo urbanistico e la tutela del paesaggio sono disciplinati, in Valle d'Aosta, dalla presente legge. Sarà successivamente emanato un regolamento.

Art. 3
(Divieti ed autorizzazioni)

È vietato eseguire costruzioni o piantagioni, distruggere o modificare quelle esistenti o, comunque, introdurre modificazioni agli immobili, che rechino pregiudizio all'aspetto del paesaggio. Chiunque intenda compiere opere, costruzioni, demolizione o modificazione degli immobili, che possano comunque alterare il paesaggio, deve munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dal Presidente della Giunta regionale nei casi e nei modi previsti dal regolamento.

Art. 4
(Sanzioni)

Chiunque abbia eseguito costruzioni o piantagioni che alterino l'aspetto del paesaggio senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente articolo è tenuto, con ordinanza del Presidente della Giunta regionale, a demolire a proprie spese le opere abusivamente compiute e a mettere in pristino stato i luoghi, nel termine che sarà stabilito nella stessa ordinanza.

Qualora il ripristino non fosse possibile, è tenuto al pagamento di una indennità stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'organo indicato dal regolamento, in misura corrispondente alla maggiore somma fra il danno arrecato e il profitto conseguito, ferme rimanendo le sanzioni previste dalle leggi penali.

Art. 5
(Piano regionale urbanistico e paesaggistico)

La disciplina dell'attività edificatoria, dello sviluppo urbanistico e della tutela del paesaggio si attua a mezzo del piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico da formarsi a cura dell'Amministrazione regionale con le modalità stabilite dal regolamento e da approvarsi con deliberazione del Consiglio regionale.

In detto piano sono incorporati i piani comunali di cui all'articolo 8.

Art. 6
(Conformità delle autorizzazioni al piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico)

Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 non possono essere concesse se le opere o le piantagioni non siano conformi al piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico.

Art. 7

(Indicazioni fondamentali del piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico)

Il piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico deve stabilire:

- a) le zone della Valle d'Aosta da riservare a speciali destinazioni di interesse generale e regionale;
- b) le zone della Valle d'Aosta in cui sia inibita ogni attività edificatoria;
- c) il carattere delle edificazioni nelle singole zone e i vincoli da osservare;
- d) la rete delle vie di comunicazione, escluse le comunicazioni stradali e ferroviarie dello Stato;
- e) gli impianti pubblici di interesse regionale o turistico.

Art. 8

(Piani regolatori comunali urbanistici e paesaggistici)

Ogni Comune della Valle d'Aosta, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, è tenuto nel termine da sei mesi ad un anno dalla richiesta a formare un piano regolatore comunale urbanistico e paesaggistico del proprio territorio, uniformandosi a quanto è stabilito nel piano regionale urbanistico e paesaggistico.

Il piano dovrà entro lo stesso termine essere adottato con deliberazione del Consiglio comunale.

Se i Comuni nei termini predetti non adottano un piano regolatore, alla loro adozione provvede la Regione. In tal caso le spese saranno a carico del Comune.

Art. 9

(Indicazioni fondamentali del piano regolatore comunale)

Il piano regolatore comunale deve indicare essenzialmente, nei limiti di quanto stabilito dal piano regionale:

- 1) la rete della viabilità comunale;
- 2) le zone del territorio comunale da destinarsi all'edificazione di qualunque tipo, i caratteri e i vincoli per ogni zona;
- 3) le aree da destinare ad uso pubblico o sottoposte a speciali vincoli e servitù;
- 4) le aree da riservare a costruzioni, opere ed impianti di pubblico interesse;
- 5) il piano finanziario per l'attuazione del piano regolatore.

Art. 10

(Pubblicazione dei piani regolatori)

Il piano regolatore regionale e i piani regolatori comunali, da formarsi con le modalità stabilite dal regolamento, dopo la loro adozione rispettivamente da parte del Consiglio regionale e da parte dei Consigli comunali, devono essere depositati per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Il deposito deve avvenire per il piano regolatore regionale presso l'Amministrazione regionale e presso tutti i Comuni della Valle d'Aosta e per i piani regolatori comunali presso i singoli Comuni.

Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni sulle quali decidono, in sede di approvazione definitiva del piano, rispettivamente il Consiglio regionale e la Giunta regionale.

Art. 11

(Entrata in vigore del piano regolatore regionale e dei piani comunali)

Il piano regolatore regionale entra in vigore dalla data nella quale diventa esecutiva la deliberazione del Consiglio regionale che lo approva.

I piani regolatori comunali entrano in vigore dalla data delle deliberazioni della Giunta regionale che li approvano e che dovranno essere assunte entro un anno dalla adozione dei piani da parte dei Consigli comunali.

Art. 12

(Varianti al piano regolatore regionale e ai piani regolatori comunali)

Le varianti al piano regolatore regionale e ai piani regolatori comunali sono approvate con la stessa procedura prevista per i piani regolatori originari.

Art. 13

(Espropriazione degli immobili)

In conseguenza alla approvazione del piano regolatore regionale e dei piani regolatori comunali, ed allo scopo di predisporre la ordinata attuazione dei piani stessi, la Regione ed i Comuni hanno facoltà di promuovere l'espropriazione degli immobili, sempre che non debba riferirsi ad opere a carico dello Stato.

Per la determinazione dell'indennità di espropriazione non si dovrà tenere conto degli incrementi di valore conseguenti, sia direttamente che indirettamente, alla pubblicazione ed alla approvazione del piano regolatore regionale e dei piani regolatori comunali.

Art. 14

(Piani particolareggiati)

Il piano regolatore regionale ed i piani regolatori comunali vengono attuati a mezzo di piani particolareggiati da approvarsi, secondo le modalità stabilite dal regolamento, rispettivamente dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale.

L'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e dei vincoli in essi previsti. Se per l'esecuzione di dette opere, sempre che non siano a carico dello Stato, si rendesse necessaria l'espropriazione, per la determinazione dell'indennità di espropriazione non si dovrà tenere conto degli incrementi di valore di cui all'articolo precedente.

Art. 15

(Regolamento ed esercizio delle funzioni amministrative)

Il regolamento potrà istituire, per l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge, un Ufficio regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio, organi consultivi regionali urbanistici e paesaggistici e circoscrizioni territoriali urbanistiche e paesaggistiche controllate da appositi architetti e urbanisti.

Art. 16

(Contributi di miglioria)

Con separata legge sarà disciplinata la istituzione dei contributi di miglioria dovuti in seguito all'adozione dei piani regolatori previsti dalla presente legge, in analogia a quanto disposto dal Capo XV del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 17

(Norma finale)

Restano ferme le norme della legge regionale 31 maggio 1956 n. 1, per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio.

Art. 18
(Norme transitorie)

Il piano regolatore della Città di Aosta, già adottato dal Consiglio comunale, ed i piani regolatori degli altri Comuni della Valle d'Aosta, adottati dai Consigli comunali, potranno entrare in vigore anche prima dell'approvazione del piano regolatore regionale, con deliberazione del Consiglio regionale.

Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento previsto dalla presente legge, le autorizzazioni di cui all'articolo 3 saranno rilasciate dal Presidente della Giunta regionale sentito il parere di un Comitato regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio, che esprimerà anche il parere richiesto dal capoverso dell'articolo 4, composto:

- a) da 4 esperti o tecnici designati, rispettivamente, dagli Assessori regionali all'Agricoltura, al Turismo, ai Lavori Pubblici e dal Sindaco del Comune interessato;
- b) da un rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri della Valle d'Aosta;
- c) da un rappresentante degli Architetti della Valle d'Aosta; d) - dal Medico regionale;
- e) da un rappresentante dell'Ordine dei Geometri della Valle di Aosta.

Art. 19

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

doc.014

Legge 21 dicembre 1961, n. 1552
Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico

Fonte: Gazzetta Ufficiale n.39 del 13 febbraio 1962

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'obbligo per il Ministro per la pubblica istruzione di sentire il Consiglio superiore a norma degli articoli 14 e 15 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, è limitato al caso in cui le opere ivi previste per l'ammontare del totale restauro comportino una spesa superiore a lire venti milioni. Relativamente alle cose di interesse paleografico o bibliografico il limite è di lire tre milioni.

Oltre i limiti di spesa di cui al comma precedente il Ministro è tenuto a sentire il Consiglio superiore anche nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

Art. 2

Nell'adottare i provvedimenti di cui agli articoli 14 e 15 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, il Ministro per la pubblica istruzione comunica al proprietario il progetto delle opere, il preventivo di spesa ed i termini per l'esecuzione dei lavori.

La stessa disposizione si applica nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge medesima, qualora il proprietario non presenti il progetto delle opere e il preventivo di spesa nel termine fissatogli oppure l'Amministrazione non abbia approvato il progetto e il preventivo presentati.

Il Ministro per la pubblica istruzione può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 16 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, anche per cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, e 5 della detta legge.

Art. 3

Nei casi di cui agli articoli 14, 15 e ultimo comma dell'articolo 16 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Ministro per la pubblica istruzione può, con suo decreto, disporre che la spesa sia in tutto o in parte posta definitivamente a carico dello Stato qualora trattasi di opere di particolare interesse in relazione alla conservazione, al ripristino o all'incremento del patrimonio artistico o storico della Nazione, ovvero di opere eseguite su cose in uso o godimento pubblico, protette dalla citata legge 1 giugno 1939, n. 1089.

Quando la spesa per l'esecuzione delle opere, sia stata sostenuta dal proprietario della cosa protetta, il Ministro, a lavori ultimati e collaudati, ha facoltà di disporre, con suo decreto, che lo Stato concorra nella spesa stessa per un ammontare non superiore alla metà, sentito in ogni caso il Consiglio superiore per contributi di oltre lire dieci milioni.

In ogni caso gli immobili di proprietà privata restaurati a carico totale o parziale dello Stato, restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero della pubblica istruzione ed i singoli proprietari.

Il Ministro, su parere conforme del Consiglio superiore, può adottare i provvedimenti di cui ai precedenti commi anche per lavori eseguiti tra il 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia ancora in corso una procedura di liquidazione.

Art. 4

In caso di assoluta urgenza il Ministro può adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui a gli articoli 14, 15 e 16 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, e all'articolo 2 della presente legge.

Art. 5

In quanto compatibili con la presente legge, restano in vigore le disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1989, del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e le altre disposizioni in materia di tutela delle cose di interesse o storico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1961

GRONCHI

Fanfani - Bosco - Taviani

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella

doc.015

**Sentenza della Corte Costituzionale
N. 76 del 24 maggio 1963**

Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 153 dell'8 giugno 1963

Pres. Ambrosini - Rel. Papaldo

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri contro una legge regionale - Omessa menzione della deliberazione consiliare autorizzativa della proposizione - Irrilevanza - Deposito in cancelleria di deliberazione anteriore alla proposizione del ricorso - Sufficienza - Ammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Regione della Valle d'Aosta - Mancata partecipazione del Presidente della Giunta regionale alla seduta del Consiglio dei Ministri in cui è stato deliberato il promuovimento della questione di legittimità o di merito nei confronti di una legge regionale - Insussistenza nella specie di una deliberazione riguardante " particolarmente" la Regione - Finalità diverse della deliberazione - Inammissibilità del ricorso dello Stato - Esclusione.

(Statuto speciale della Valle d'Aosta, art. 44, terzo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 31, secondo comma).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Impugnazione di legge regionale emanata in mancanza di norme di attuazione - Anteriore univoco comportamento dello Stato nel senso di non impugnare o non contestare la legittimità di leggi regionali aventi contenuto analogo - Irrilevanza ai fini della interpretazione delle norme costituzionali.

Regioni - Trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni - Preventiva emanazione di norme statali di attuazione - Necessità - Silenzio in merito dello Statuto della Valle d'Aosta - Non implica adozione di un sistema diverso da quello generale.

(Costituzione, disp. trans. VIII).

Regioni - Trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni - Necessità - Potere delle Regioni di emanare leggi in materia di propria competenza anche prima del passaggio ad esse dei servizi amministrativi - Limiti.

Regioni - Trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni - Inerzia legislativa dello Stato nell'emanazione delle norme di attuazione - Conseguente differimento nel tempo della normazione regionale in materia ad essa riservata - Inconveniente non adducibile contro il sistema.

Regione della Valle d'Aosta - Legge riapprovata il 4 ottobre 1962, recante norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, antichità, monumenti e belle arti - Attribuzione ad organi regionali di poteri spettanti ad organi dello Stato diversi dalle Sovrintendenze - Mancata emanazione di norme di attuazione - Illegittimità costituzionale.

(D.L. Lgt. 7 settembre 1945, n. 545; D.L. C. P. S. 23 dicembre 1946, n. 532).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. Gaspare Ambrosini, Presidente - Prof. Giuseppe Castelli Avolio - Prof. Antonino Papaldo - Prof. Giovanni Cassandro - Prof. Biagio Petrocelli - Dott. Antonio Manca - Prof. Aldo Sandulli - Prof. Giuseppe Branca - Prof. Michele Fragali - Prof. Costantino Mortati - Prof. Giuseppe Chiarelli - Dott. Giuseppe Verzi', Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma della Valle d'Aosta, approvata il 18 luglio 1962 e riapprovata, in sede di rinvio, il 4 ottobre 1962, recante norme per

l'esercizio di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, antichità, monumenti e belle arti, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 23 ottobre 1962, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 27 successivo ed iscritto al n. 10 del Registro ricorsi 1962.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della Regione autonoma della Valle d'Aosta;

udita nell'udienza pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati Antonio Canino e Pietro Gasparri, per il Presidente della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Ritenuto in fatto:

In data 4 ottobre 1962 il Consiglio della Valle d'Aosta ha approvato, in sede di rinvio, una legge regionale recante norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, antichità, monumenti e belle arti.

L'art. 1 dispone che le funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, di antichità, monumenti e belle arti, devolute alla Regione della Valle d'Aosta ai sensi degli artt. 2, lett. q, 3, lett. m, e 4 dello Statuto speciale, sono esercitate dall'Assessore regionale per il turismo.

L'art. 2 stabilisce che, fino a quando non diverrà operante la legislazione regionale in materia di tutela del paesaggio, le attribuzioni demandate dalla legislazione statale al Ministero della pubblica istruzione ed alle Sovrintendenze alle antichità e belle arti sono esercitate, nella Regione, dall'Assessore regionale per il turismo e dalla Sovrintendenza regionale alle antichità, monumenti e belle arti.

A norma dell'art. 3 contro i provvedimenti del Sovrintendente regionale alle antichità, monumenti e belle arti e dell'Assessore regionale per il turismo, è ammesso, entro venti giorni dalla comunicazione, ricorso alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso del 20 ottobre 1962, ha impugnato la legge perché in contrasto con l'VIII disposizione transitoria della Costituzione. Il ricorso è stato notificato alla Regione il 23 di quello stesso mese e depositato nella cancelleria della Corte il 27 successivo. Ne è stata fatta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 10 novembre 1962, n. 286, e sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'ottobre 1962.

Con il ricorso, seguito da una memoria depositata il 2 febbraio 1963, si espone: ai sensi degli artt. 2, lett. q, e 3, lett. m, dello Statuto regionale, la Valle d'Aosta ha competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio e competenza integrativa in materia di antichità e belle arti. In queste materie, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano, a norma dell'art. 51 dello Statuto speciale, le leggi dello Stato. Lo Statuto della Valle d'Aosta non prevede la emanazione di norme statali di attuazione, neppure per quanto riguarda il trasferimento di funzioni e di uffici dallo Stato alla Regione. E pertanto nella specie va applicata l'VIII disposizione transitoria della Costituzione, la quale stabilisce che il passaggio delle funzioni statali alle Regioni è regolato da leggi statali.

Un trasferimento immediato di funzioni e uffici dallo Stato alla Valle, che prescindendo da norme di attuazione, non potrebbe ricavarsi dagli artt. 2, 3, 4 e 51 dello Statuto speciale, perché questi concernono soltanto l'attribuzione alla Regione di potestà legislativa, la quale, dal punto di vista sostanziale, può essere esercitata anche prima che avvenga quel trasferimento, mentre una legge è necessaria per l'esercizio di funzioni amministrative già esercitate dallo Stato. Codesta necessità si può dedurre, con argomento a contrario, anche dalla considerazione che l'art. 5 del D.L.C.P.S. 23 dicembre 1946, n. 532, ha devoluto alla Regione l'esercizio delle attribuzioni spettanti alle Sovrintendenze alle antichità e belle arti, ma non anche quelle spettanti al Ministero della pubblica istruzione o ad altri organi dello Stato.

La Regione, costituitasi nel giudizio, nelle deduzioni originarie e nella memoria, depositate, rispettivamente, il 9 novembre 1962 e il 20 febbraio 1963, deduce anzitutto l'improcedibilità del ricorso per due motivi:

1) nel ricorso dello Stato, notificato alla Regione, manca qualsiasi indicazione circa la data della deliberazione del Consiglio dei Ministri che autorizzava il Presidente del Consiglio ad impugnare la legge regionale. E tale omissione mette la controparte nella impossibilità di controllare la ritualità dell'iter formativo del procedimento di impugnazione.

Né, a soddisfare tale esigenza, può bastare il generico accenno, contenuto nel ricorso in esame, che "sarà" provveduto al deposito della copia di detta deliberazione;

2) a norma dell'art. 44 dello Statuto speciale della Valle, il Presidente della Regione sarebbe dovuto intervenire alla seduta del Consiglio dei Ministri nella quale fu deliberato di impugnare la legge regionale, trattandosi di questione che "interessa particolarmente" la Regione.

A queste deduzioni della Regione in ordine alla inammissibilità del ricorso, l'Avvocatura dello Stato, nella sua memoria, ha replicato:

1) l'eccezione fondata sul fatto che nel ricorso dello Stato, notificato alla Regione, non è indicata la data della deliberazione con la quale il Consiglio dei Ministri autorizzava il suo Presidente ad impugnare la legge regionale, non è basata su alcuna disposizione di legge, né costituzionale né ordinaria, la quale imponga tale formalità, e tanto meno sotto pena di nullità. È vero che la deliberazione del Consiglio dei Ministri è un presupposto per l'ammissibilità del ricorso del Presidente del Consiglio e che essa deve precedere la proposizione del ricorso - ciò che nella specie è avvenuto - ma da questo non può dedursi il principio, sostenuto dalla Regione, secondo il quale sarebbe inammissibile il ricorso che non indichi la data della deliberazione consiliare. Del resto, il tempestivo deposito in cancelleria della deliberazione in parola consentiva alla Regione di controllare, prima del deposito delle sue deduzioni, la regolarità sia della deliberazione che del ricorso;

2) la seconda eccezione sollevata dalla Regione, e fondata sulla circostanza che il Presidente della Giunta regionale non intervenne alla seduta del Consiglio dei Ministri nella quale fu deliberato di impugnare la legge valdostana, ad avviso dell'Avvocatura non ha alcun rilievo, in quanto la deliberazione del Governo di ricorrere alla Corte costituzionale per l'annullamento di una legge regionale non rientra tra le questioni che "interessano particolarmente" la Regione: l'impugnativa di una legge regionale, infatti, è questione che interessa esclusivamente lo Stato e concerne l'esercizio di un suo diritto potestativo, e non è un atto adottato "nell'interesse" della Regione.

Nel merito, la Regione, con le deduzioni e con la memoria dianzi richiamate, oppone che il ricorso è infondato.

La Valle ha potestà legislativa esclusiva in materia di turismo e di tutela del paesaggio (art. 2, lett. q) e competenza legislativa integrativa in materia di antichità e belle arti (art. 3, lett. m), materie nelle quali la Regione ha il potere di esercitare ed in realtà esercita le funzioni amministrative in virtù dell'art. 4 dello Statuto speciale. Con la legge impugnata, la Regione, trasferendo in concreto alla Valle le materie già attribuite alla sua competenza legislativa, si è limitata a determinare gli organi regionali competenti ad esercitare le funzioni prima esercitate da organi dello Stato. E questo è il minimum della disciplina che la Regione, a norma del suo Statuto, poteva adottare nella soggetta materia; e l'ha adottata senza nessuna di quelle innovazioni sostanziali che pure avrebbe potuto apportare ai sensi degli artt. 2 e 3 dello Statuto.

Del resto già sei volte la Regione ha emanato leggi in materie attribuite alla sua sfera legislativa primaria o sussidiaria, senza che lo Stato le abbia mai impuginate. Il che, se non costituisce un elemento giuridico determinante, è certamente significativo.

Né è esatto affermare che la Valle non può trasferire agli organi propri le funzioni amministrative già spettanti ad organi statali, perché ciò rientrerebbe nella competenza dello Stato. Tale tesi è resistita non solo dallo stesso art. 51 dello Statuto, il quale dispone che "nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato", ma anche dalla considerazione che se l'attuazione dello Statuto speciale fosse affidata alla discrezionalità dello Stato, questo - in ipotesi - potrebbe, con la sua inerzia, paralizzare la vita legislativa della Regione.

La disposizione transitoria VIII della Costituzione non è applicabile nella specie.

Vero è che la Corte costituzionale ha ritenuto che quella disposizione ha portata generale ed è, quindi, applicabile anche alle Regioni a Statuto speciale, ma non ha stabilito che essa si estenda anche alla Valle d'Aosta, per cui la questione della sua applicabilità alla Regione valdostana rimane tuttora aperta.

Si osserva in proposito che il silenzio dello Statuto speciale della Valle circa le norme di attuazione non può ascriversi ad una involontaria omissione dei costituenti, perché quando essi ritennero la necessità di norme di attuazione per determinati settori lo dissero espressamente. Così l'art. 14 dello Statuto speciale, istituendo la "zona franca" in Val d'Aosta, espressamente dispone che le modalità di attuazione della "zona franca" saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato.

Inoltre, mentre per le altre tre Regioni a Statuto speciale ben può lo Stato emanare norme di attuazione dei rispettivi Statuti perché è la stessa legge costituzionale a prevederlo, per quanto riguarda la Valle d'Aosta lo Stato non può emanare tali norme, non previste dallo Statuto, salvo il caso, espressamente previsto, della istituzione della zona franca di cui al citato art. 14.

È da ritenere, pertanto, che i costituenti non ravvisarono la necessità di norme di attuazione dello Statuto della Valle sia perché i benefici di vario genere accordati alla Regione valdostana, stante la limitata estensione del suo territorio, la scarsa popolazione ed i modesti interessi economici della Regione, rappresentavano ben poca cosa nel quadro degli interessi generali dello Stato; sia perché prima dell'entrata in vigore della Costituzione il decreto legislativo n. 545 del 7 settembre 1945 aveva accordato alla Valle piena autonomia, "in considerazione delle sue condizioni geografiche, economiche e linguistiche del tutto particolari". Il provvedimento fu poi integrato con il successivo decreto legislativo del 23 dicembre 1946, n. 532, che trasferì "in concreto" alla Regione vari servizi già appartenenti allo Stato.

Al momento dell'emanazione dello Statuto valdostano, dunque, l'ordinamento giuridico di piena autonomia della Valle era un fatto già compiuto, per cui apparirono superflue norme disciplinatrici di poteri già spettanti alla Regione.

Il trasferimento dei poteri amministrativi dallo Stato alla Regione valdostana è stato legislativamente disposto con gli artt. 2, 3, 4 e 51 dello Statuto speciale. Già in occasione del ricorso dello Stato contro la legge valdostana n. 1 del 1958 in materia di miniere, il Governo non disconobbe che in virtù dell'art. 11 dello Statuto della Valle, poteri già spettanti allo Stato potessero essere trasferiti alla Regione senza necessità di norme di attuazione. E la Corte costituzionale non avrebbe respinto quel ricorso, come fece con sentenza del 27 gennaio 1958, n. 8, se non avesse implicitamente riconosciuto che non esisteva una pregiudiziale circa la legittimità del trasferimento di quei servizi dalla Valle allo Stato con legge regionale.

Considerato in diritto.

1. - Non sono fondate le eccezioni di inammissibilità proposte dalla difesa della Valle.

Nessuna disposizione di legge stabilisce che nel ricorso debba essere menzionata la deliberazione del Consiglio dei Ministri, con la quale è autorizzato il Presidente a proporre il ricorso contro una legge regionale.

Né tale menzione è necessaria per il raggiungimento degli scopi dell'atto o al fine di assicurare il contraddittorio. Necessario è che la deliberazione del Consiglio dei Ministri sia di data anteriore a quella del ricorso; e nella specie lo è stata, come risulta dagli atti depositati nel giudizio e non è contestato dalla difesa della Regione, che ha potuto prenderne conoscenza in tempo utile per controllare la regolarità della deliberazione e del ricorso.

Quanto all'altra eccezione riferentesi al mancato intervento del Presidente regionale alla seduta del Consiglio dei Ministri in cui fu deliberata la proposizione del ricorso, basterà richiamare la recente sentenza n. 12 del 7 febbraio 1963, con la quale la Corte, giudicando di una identica questione basata sull'art. 47, secondo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna, che usa la stessa espressione contenuta nell'art. 44, terzo comma, dello Statuto valdostano, ha escluso che la deliberazione del Governo sul promuovimento di una questione di legittimità o di una questione di merito nei confronti di una legge regionale possa riguardare "particolarmente" la Regione, essendo, invece, rivolta ad ottenere il rispetto o della sfera di competenza riservata allo Stato o dei principi sanciti dalla Costituzione o degli interessi nazionali.

2. - Nel merito, l'unica questione, che è alla base del contrasto fra lo Stato e la Regione in ordine alla legittimità della legge impugnata, è quella se anche per la Valle d'Aosta occorra che una legge dello Stato regoli il passaggio alla Regione dei servizi statali che gli Statuti speciali hanno assegnato alla sfera regionale.

La Corte rileva essere esatto che, a differenza di altri Statuti, lo Statuto speciale per la Valle non ha previsto l'emanazione di norme di attuazione, all'infuori dell'art. 14 relativo alla "zona franca", che fa espresso richiamo ad una legge dello Stato per le modalità di attuazione. E anche vero che con disposizioni precedenti all'emanazione dello Statuto speciale erano stati trasferiti alla Regione vari servizi statali. E risponde pure a verità che lo Stato non ha sollevato alcuna eccezione contro varie leggi valdostane, che hanno un contenuto strettamente analogo a quello della legge ora impugnata e che, nell'unica impugnazione proposta - quella contro la legge valdostana in materia di miniere - non venne contestata dal Governo la legittimità del trasferimento, con legge regionale, di un servizio statale alla Regione.

Per cominciare dall'ultimo argomento, tratto dal comportamento dello Stato, effettivamente univoco per diversi anni, la Corte ritiene che questo comportamento non può offrire un sussidio ai fini dell'interpretazione delle norme costituzionali, giacché, anche se quel comportamento avesse determinato una prassi (il che nel caso attuale non è stato dimostrato), ci si troverebbe di fronte ad una prassi contra legem che non potrebbe essere invocata a quei fini.

Né giova alla tesi della Regione il precedente costituito dalla sentenza n. 8 del 1958 di questa Corte relativa alla legge mineraria: solo con ordinanza n. 22 del 5 aprile 1960, in sede di risoluzione di un conflitto di attribuzioni fra lo Stato e la Regione siciliana, la Corte ha, per la prima volta, sollevato una questione di legittimità costituzionale non proposta con l'ordinanza di rimessione o con il ricorso.

D'altra parte, è da tener presente che il motivo essenziale, in base a cui la Corte emise la sua decisione, fu quello che la concessione ex art. 11 dello Statuto valdostano è da considerare come attribuzione alla Regione di un complesso di poteri che essa deve esercitare, in luogo degli organi statali, per fini di decentramento, restando allo Stato i poteri che gli spettano nella veste di concedente. Fu una soluzione particolare, che non richiedeva la definizione di questioni generali.

Venendo all'esame dell'argomento fondamentale addotto dalla Regione, la Corte osserva che il silenzio dello Statuto valdostano circa le norme di attuazione può significare effettivamente che non si ritenne necessario, nei riguardi della Valle, conferire al Governo il potere di emanare norme di attuazione; ma ciò non significa che si fosse voluto adottare per la Valle un sistema diverso da quello generale.

Il legislatore costituente, con esplicite norme contenute in tutti gli Statuti speciali del 1948, escluso quello valdostano, e nel recente Statuto speciale per il Friuli- Venezia Giulia (art. 65), nonché nella disposizione transitoria VIII della Costituzione, ha disposto che l'assunzione di funzioni amministrative da parte delle Regioni, a Statuto speciale o a statuto ordinario, non può aver luogo se le relative modalità non siano dettate con norme legislative statali.

Su questo punto la giurisprudenza della Corte è costante (se ne veda il richiamo nelle sentenze n. 22 del 7 maggio 1961, n. 14 del 7 marzo 1962, n. 67 del 7 giugno e n. 83 del 3 luglio dello stesso anno e in numerose altre). Dalle stesse sentenze ora ricordate e da quelle alle quali esse fanno riferimento si rileva che la giurisprudenza della Corte è altresì costante nel ritenere che la disposizione transitoria VIII della Costituzione sancisce un principio generale ed inderogabile, che afferma la necessità di una attuazione coordinata dei principi costituzionali dell'autonomia e del decentramento nel campo dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e dello Stato.

A nulla rileva, dunque, il fatto che nello Statuto della Valle siano state conferite alla Regione diverse attribuzioni amministrative senza la espressa indicazione della necessità di norme statali di attuazione, se questa necessità era stata già espressa nella Costituzione con una disposizione generale valevole per tutte le Regioni.

Né, ad isolare la situazione della Valle, servono gli argomenti fondati sugli artt. 14 e 51 dello Statuto. Il fatto che, nello Statuto valdostano, sia stata prevista una legge di attuazione per il solo caso della zona franca non significa che si sia voluto escludere la possibilità o addirittura la legittimità di altre leggi di attuazione.

Neppure giova il richiamo all'art. 51, secondo il quale nelle materie attribuite alla competenza della Regione si applicano le leggi dello Stato fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali. Ad un argomento identico basato sull'art. 57 dello Statuto sardo, che ha lo stesso contenuto dell'art. 51 dello Statuto valdostano, la Corte con la citata sentenza n. 22 del 1961 rispondeva che l'art. 57 prevede il caso della permanenza della legislazione statale anche dopo l'emanazione delle norme di attuazione ove la Regione si astenga dal legiferare: quella norma, quindi, non può essere invocata per dimostrare che la Regione potrebbe regolare il passaggio dei servizi con proprie leggi prima che intervengano le norme di attuazione.

Non si contesta alle Regioni il potere di emanare leggi nelle materie di propria competenza anche prima del passaggio dei servizi, purché, però, non siano modificate le attribuzioni degli organi statali (si vedano, tra le altre, le sentenze n. 2 del 22 gennaio 1960 e n. 13 del 22 febbraio 1962).

Non è decisivo l'altro argomento addotto dalla Regione - anch'esso di portata generale - secondo cui l'affermata esigenza di norme statali di attuazione potrebbe rendere possibile un differimento anche sine die dell'inizio dell'attività delle Regioni, in settori che la legge costituzionale ha ad esse affidato, ove lo Stato non provveda ad emanare le norme occorrenti. Che questo inconveniente possa verificarsi e che, anzi, si sia già verificato è cosa innegabile; ma dal fatto che il sistema abbia prodotto e possa produrre degli inconvenienti non può essere tratto un argomento contro il sistema. Tanto più che non è detto che l'ordinamento costituzionale sia assolutamente privo di rimedi contro l'ingiustificata inerzia degli organi ai quali è demandato il compito di dettare le norme di attuazione.

È da osservare, infine, che l'argomento addotto dalla Regione e fondato sulle norme che anteriormente allo Statuto disposero il passaggio dei servizi alla Valle è, invece, decisivo contro la tesi regionale. Difatti, il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, sull'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta, all'art. 13, dispose che le modalità dell'assunzione da parte della Valle dei servizi indicati nel precedente art. 12 sarebbero state determinate con separati provvedimenti legislativi. E, per quanto concerne la materia che interessa la presente controversia, è da ricordare che l'art. 5 del D. L. C. P. S. 23 dicembre 1946, n. 532, dispose che nella circoscrizione della Valle le attribuzioni spettanti alle Sovraintendenze alle antichità e belle arti sono esercitate dalla Valle che vi provvede con uffici e personale propri.

La situazione attuale è ancora quella determinata dalla norma del 1946, la quale dispose il trasferimento alla Valle delle funzioni delle Sovraintendenze, non quelle del Ministero della pubblica istruzione né quelle del Governo della Repubblica ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, contenente norme sulla protezione delle bellezze naturali, né qualunque altra spettante ad organi dello Stato diversi dalle Sovraintendenze.

E, pertanto, la legge regionale impugnata, mentre ha legittimamente statuito circa le attribuzioni degli organi della Valle nelle materie già di competenza delle Sovraintendenze, ha indebitamente attribuito ad organi della Valle funzioni che spettano, e dovranno spettare, ad organi dello Stato diversi dalle Sovraintendenze, fino a quando una legge statale non ne disciplinerà il trasferimento.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Valle d'Aosta, approvata, in sede di rinvio, il 4 ottobre 1962, recante norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, antichità, monumenti e belle arti, nelle parti in cui detta legge attribuisce ad organi della Valle poteri spettanti al Ministero della pubblica istruzione ed al Governo della Repubblica o ad altri organi dello Stato diversi dalle Sovraintendenze alle antichità e belle arti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1963.

Gaspare Ambrosini - Giuseppe Castelli Avolio - Antonino Papaldo - Giovanni Cassandro - Biagio Petrocelli - Antonio Manca - Aldo Sandulli - Giuseppe Branca - Michele Fragali - Costantino Mortati - Giuseppe Chiarelli - Giuseppe Verzi.

Deposito in cancelleria: 30 maggio 1963.

doc.016

Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409
Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato

Fonte: Gazzetta Ufficiale n.285 del 31 ottobre 1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 dicembre 1962, n. 1863, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

TITOLO I

Attribuzioni e organi dell'Amministrazione degli archivi di Stato

CAPO I

Attribuzioni

Art. 1.

È compito dell'Amministrazione degli archivi di Stato:

a) conservare:

- 1) gli archivi degli Stati italiani pre-unitari;
- 2) i documenti degli organi legislativi, giudiziari ed amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie del servizio; 3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo;

b) esercitare la vigilanza:

- 1) sugli archivi degli enti pubblici;
- 2) sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari, i possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.

L'Amministrazione degli archivi di Stato ha altresì facoltà di consultare, ai fini della ricerca scientifica e dei servizi di documentazione, gli archivi e i documenti indicati nella lettera b) del precedente comma.

CAPO II

Direzione Generale degli Archivi di Stato
Archivi di Stato e Sovrintendenze Archivistiche

Art. 2

Direzione generale degli archivi di Stato

Per l'attuazione dei compiti stabiliti, dal precedente articolo 6 istituita presso il Ministero dell'interno la Direzione generale degli archivi di Stato.

Art. 3

Organi preposti alla conservazione

Gli organi che provvedono alla conservazione degli archivi e dei documenti di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 1 sono:

- a) l'archivio centrale dello Stato, con sede in Roma;
- b) gli archivi di Stato, con sede nei capoluoghi di Provincia. In non più di quaranta Comuni, nei quali esistano archivi statali rilevanti per qualità e quantità, possono essere istituite sezioni di archivio di Stato, con decreto del Ministro, per l'interno, su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi.

Art. 4
Organi preposti alla vigilanza

Gli organi che provvedono alla vigilanza sugli archivi di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 1 sono le sovrintendenze archivistiche, le sedi e circoscrizioni delle quali sono stabilite nella tabella A annessa al presente decreto.

CAPO III
Consiglio Superiore degli Archivi

Art. 5
Composizione

È istituito presso il Ministero dell'interno il Consiglio superiore degli archivi.

Il Consiglio è composto da:

- a) il Ministro per l'interno, presidente. Il Ministro può delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato per l'interno o uno dei due vice presidenti di cui al comma quarto;
- b) quattro componenti scelti tra persone particolarmente competenti in discipline archivistiche, storiche o amministrative;
- c) un componente designato dall'Accademia dei lincei, uno designato dalla Giunta centrale degli studi storici, e quattro professori di ruolo di discipline storiche o di discipline ausiliarie della storia nella scuola speciale per archivisti e bibliotecari presso le Università degli studi o nelle Facoltà di lettere e filosofia, o di giurisprudenza, o di scienze politiche, o di economia e commercio, o di Magistero delle Università degli studi, designati dal Ministero della pubblica istruzione;
- d) quattro impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivestano qualifica non inferiore a quella di direttore, designati mediante elezioni dagli impiegati della medesima carriera.

Il direttore generale degli archivi di Stato e il sovrintendente all'archivio centrale dello Stato fanno parte di diritto del Consiglio.

Il Consiglio elegge nel proprio seno, a maggioranza di voti, due vice presidenti.

Sono chiamati di volta in volta a partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, rappresentanti delle Amministrazioni statali, quando vengano trattate questioni che interessano le Amministrazioni stesse.

I componenti non di diritto del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.

Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Se durante il triennio si verificano vacanze nei posti riservati ai componenti elettivi, vengono nominati, per la restante durata di esso, coloro che seguivano immediatamente, per numero di voti, nella graduatoria dei candidati.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva della Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta una qualifica non inferiore a quella di sovrintendente-direttore capo di 2^a classe.

Art. 6
Competenze

È compito del Consiglio superiore degli archivi dare parere su tutte le questioni di carattere generale attinenti allo organizzazione e al funzionamento degli archivi di Stato, delle Sovrintendenze archivistiche, degli archivi delle Amministrazioni statali e degli enti pubblici.

In particolare, sono sottoposti all'esame del Consiglio per il parere:

- a) i progetti di legge e di regolamenti attinenti agli oggetti indicati nel comma precedente;
- b) i programmi delle scuole di cui al capo IV, nonché dei corsi di formazione e di perfezionamento per il personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato;
- c) il metodo e i criteri generali dell'ordinamento degli archivi e dei lavori archivistici in genere;
- d) la disciplina dell'esercizio della vigilanza attribuita allo Stato sugli archivi privati di notevole interesse storico;
- e) la nomina del sovrintendente all'archivio centrale dello Stato.

Art. 7
Riunioni

Il Consiglio superiore degli archivi si riunisce in sessione ordinaria tre volte l'anno all'inizio di ciascun quadrimestre, e in sessione straordinaria ogni qualvolta il Ministro lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta da almeno la metà dei consiglieri.

In una delle sessioni ordinarie vengono sottoposti all'esame del Consiglio la relazione annuale sull'attività dell'Amministrazione degli archivi di Stato, i programmi per l'ulteriore svolgimento di essa e la situazione del personale.

Art. 8
Giunta del Consiglio

In seno al Consiglio è costituita una Giunta composta da:

- a) il Ministro, presidente. Il Ministro può delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato per l'interno o uno dei due vice presidenti;
- b) i due vice presidenti;
- c) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'art. 5;
- d) tre consiglieri, uno per ciascuna delle categorie indicate nelle lettere b), c), d) del secondo comma del ricordato art. 5, designati dal Consiglio.

Le funzioni di segretario della Giunta sono disimpegnate dal segretario del Consiglio.

Art. 9
Competenze della Giunta

È compito della Giunta:

- a) esercitare le attribuzioni che il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, conferisce al consiglio di amministrazione per il personale della carriera direttiva avente qualifiche non superiori a quelle di ispettore generale o di sovrintendente-direttore capo di la classe, e per quello delle carriere di concetto ed esecutiva. Nell'esercizio di tali attribuzioni la Giunta è integrata da due rappresentanti del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato da nominarsi all'inizio di ogni triennio con le modalità previste dall'art. 146 del citato testo unico;
- b) dar parere in tutti i casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

In particolare, sono sottoposti all'esame della Giunta per il parere:

- 1) le proposte di scarto di documenti ai sensi dell'art. 26;
- 2) le autorizzazioni alla comunicazione ai privati di documenti non compresi tra quelli dichiarati dalla legge consultabili senza limitazioni;
- 3) le proposte di acquisto di documenti di particolare importanza;
- 4) i trasferimenti a carattere permanente da uno ad altro archivio di Stato;
- 5) le richieste di prestito di documenti per l'estero.

La Giunta può inoltre provvedere su questioni di competenza del Consiglio, allorché l'urgenza sia tale da non consentire l'immediata convocazione di questo. In tali casi le deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoposte alla ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 10 Riunioni della Giunta

La Giunta del Consiglio superiore degli archivi si riunisce in via ordinaria quattro volte l'anno all'inizio di ciascun trimestre e in via straordinaria ogni qualvolta il Ministro lo ritenga necessario.

Per l'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 9, valgono le disposizioni dell'art. 9 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

Art. 11 Comitato per le pubblicazioni

In seno al Consiglio è costituito un Comitato per le pubblicazioni composto da:

- a) i due vice presidenti, il più anziano dei quali presiede;
- b) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'art. 5;
- c) tre consiglieri designati dal Consiglio.

Del Comitato fa altresì parte il capo dell'ufficio studi e pubblicazioni della Direzione generale degli archivi di Stato, che esercita anche le funzioni di segretario.

È compito del Comitato dare parere sulle pubblicazioni che sono edite a cura dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Possono essere chiamate di volta in volta a partecipare alle sedute del Comitato, con voto consultivo, persone particolarmente esperte nelle materie da trattare, anche estranee al Consiglio.

Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.

Art. 12 Commissione per la fotocoproduzione dei documenti

In seno al Consiglio è costituita una Commissione per la fotocoproduzione dei documenti composta da:

- a) i due vice presidenti, il più anziano dei quali presiede;
- b) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'art. 5;
- c) tre consiglieri designati dal Consiglio.

Della Commissione fa altresì parte il direttore della divisione della fotocoproduzione, legatoria e restauro della Direzione generale degli archivi di Stato, che esercita anche le funzioni di segretario.

Sono chiamati di volta in volta a partecipare alle riunioni della Commissione, con voto consultivo, rappresentanti di altre Amministrazioni quando sono trattate questioni che interessano le Amministrazioni stesse.

È compito della Commissione:

- a) fissare i criteri generali per la fotocoproduzione dei documenti degli archivi di Stato e degli enti pubblici;
- b) dar parere sui progetti di legge e di regolamenti attinenti alla fotocoproduzione dei documenti di archivio;
- c) dar parere su tutte le questioni che le siano sottoposte dal Ministro per l'interno;
- d) determinare, sulla base dei relativi costi, le tariffe delle fotocoproduzioni e delle copie ottenute mediante procedimenti meccanici o combinati eseguite negli archivi di Stato a richiesta di terzi. Le tariffe sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze.

La Commissione per la fotocoproduzione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

Art. 13

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Consiglio, della Giunta, del Comitato per le pubblicazioni e della Commissione per la fotocoproduzione dei documenti è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità, prevale il voto del presidente. Le deliberazioni e i pareri concernenti persone sono adottati a scrutinio segreto.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta quando esercita le attribuzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 9 è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti.

CAPO IV

Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica

Art. 14

Scuole presso gli archivi di Stato e corsi per il personale

Presso gli archivi di Stato indicati nella tabella annessa al presente decreto sono istituite scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. Le scuole rilasciano il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica.

Le norme per l'istituzione e l'ordinamento didattico delle scuole sono stabilite con regolamento da emanare su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.

Per lo svolgimento di corsi previsti dagli articoli 150 e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'Amministrazione degli archivi di Stato si avvale, oltre che delle scuole di cui al presente articolo, della collaborazione delle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Università degli studi, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

CAPO V

Servizio di Fotocoproduzione, Legatoria e Restauro

Art. 15

Centro di fotocoproduzione, legatoria e restauro

È istituito, con sede in Roma, il Centro di fotocoproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato.

È compito del Centro:

- a) studiare e sperimentare le attrezzature ed i procedimenti da usare nel servizio di fotocoproduzione legatoria e restauro;
- b) curare l'addestramento del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato addetto al servizio di fotocoproduzione, legatoria e restauro mediante corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento di specializzazione e di qualificazione tecnica. Ai corsi possono essere ammessi anche impiegati di altre Amministrazioni dello Stato, a spese delle Amministrazioni stesse;
- c) esercitare la vigilanza sulle attrezzature e sui procedimenti tecnici delle sezioni di cui all'art. 16;
- d) gestire gli impianti mobili per la fotocoproduzione e la disinfestazione.

La direzione del Centro è affidata ad un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta qualifica non inferiore a quella di sovrintendente-direttore capo di 2^a classe.

Art. 16

Sezioni di fotocoproduzione

Presso gli archivi di Stato, che sono elencati nel regolamento di esecuzione del presente decreto in numero non superiore a quaranta, sono istituite sezioni di fotocoproduzione. Il regolamento indica anche, fra i quaranta predetti, dieci archivi in cui alla sezione di fotocoproduzione è annesso un laboratorio di legatoria, e altri dieci in cui è annesso un laboratorio di legatoria e restauro.

Art. 17
Schedario nazionale degli archivi fotocoperti

Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici danno notizia della fotocopiatura dei propri archivi rispettivamente al sovrintendente all'archivio centrale dello Stato, ai direttori degli archivi di Stato e ai sovrintendenti archivistici competenti, che provvedono ad informare il centro di fotocopiatura, legatoria e restauro degli archivi di Stato.

Presso l'archivio centrale dello Stato è istituito lo schedario nazionale degli archivi fotocopiati.

TITOLO II
Documenti dello Stato e degli enti pubblici

Art. 18
Condizione giuridica degli archivi e dei documenti dello Stato e degli enti pubblici.

Gli archivi che appartengono allo Stato fanno parte del demanio pubblico.

Gli archivi che appartengono alle Regioni, alle Province e Comuni sono soggetti al regime del demanio pubblico.

I singoli documenti che appartengono allo Stato, alle Regioni, alle Province o ai Comuni e gli archivi e i singoli documenti che appartengono agli enti pubblici non territoriali sono inalienabili.

Art. 19
Tutela dei documenti dello Stato

Spetta ai sovrintendenti archivisti la tutela dei documenti appartenenti allo Stato che si trovino fuori gli archivi dello Stato.

La tutela è esercitata nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 823 del Codice civile.

Art. 20
Tutela dei documenti degli enti pubblici

I sovrintendenti archivisti, qualora accertino che documenti di proprietà degli enti pubblici si trovino in possesso altrui ne informano immediatamente l'ente proprietario perché provvede alla tutela dei suoi diritti, notificando in pari tempo al detentore l'obbligo di restituire i documenti all'ente.

Art. 21
Limiti alla consultazione dei documenti

I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento.

Il Ministro per l'interno, previo parere del direttore dell'archivio di Stato competente e udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente.

I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal primo e dal secondo comma del presente articolo.

I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato documenti agli archivi di Stato, possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dello ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal primo comma, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti

degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per il titolo d'acquisto.

Art. 22

Estensione delle norme contenute nell'articolo precedente

Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili, in quanto non siano in contrasto con gli ordinamenti particolari:

- a) agli archivi correnti e di deposito degli organi legislativi, giudiziari e amministrativi dello Stato;
- b) agli archivi degli enti pubblici.

TITOLO III

Conservazione degli archivi e dei documenti

Art. 23

Versamenti

Gli organi indicati nel n. 2) della lettera a) del primo comma dell'art. 1 versano ai competenti archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni. Le liste di leva e di estrazione sono versate 70 anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notari che cessarono dall'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.

Il sovrintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.

Nessun versamento può essere ricevuto se non siano state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per i versamenti sono a carico delle Amministrazioni che li effettuano.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli affari esteri.

Art. 24.

Archivi degli uffici statali soppressi

Gli archivi degli uffici statali soppressi sono versati ai competenti archivi di Stato.

Art. 25.

Commissioni di sorveglianza

Presso gli uffici centrali, interregionali, regionali, interprovinciali e provinciali delle Amministrazioni dello Stato, esclusi i Ministeri degli affari esteri e della difesa, e presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali sono istituite Commissioni di sorveglianza sui rispettivi archivi, composte dal capo dell'ufficio, o da un suo delegato, da un impiegato della carriera direttiva del medesimo ufficio, che disimpegna anche le funzioni di segretario, dal sovrintendente all'archivio centrale dello Stato o dal direttore dell'archivio di Stato competente per territorio o da impiegati della carriera direttiva dei propri archivi da essi delegati.

È compito delle Commissioni:

- a) esercitare la sorveglianza sulla conservazione e l'ordinamento degli archivi e sulla tenuta dei relativi inventari e degli altri strumenti di consultazione;
- b) esercitare le funzioni di Commissioni di scarto
- c) esercitare la sorveglianza sulla applicazione delle norme dettate dalla Commissione per la fotocoproduzione di cui all'art. 12;
- d) curare la preparazione dei versamenti nei competenti archivi di Stato.

Le Commissioni istituite presso gli uffici centrali curano altresì la compilazione e l'aggiornamento dei massimari di scarto.

Le Commissioni sono nominate per un triennio con decreto del Ministro da cui dipende l'ufficio interessato e si riuniscono almeno due volte l'anno e ogni qual volta sia richiesto dal capo dell'ufficio o dal rappresentante dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Per ogni seduta cui partecipano viene corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza nella misura stabilita dalle disposizioni in vigore. La relativa spesa, fa carico alle Amministrazioni presso le quali sono costituite le Commissioni.

Art. 26.

Scarto di documenti conservati negli archivi di Stato

Il Ministro per l'interno può consentire, su conforme parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, lo scarto di documenti conservati negli archivi di Stato.

Art. 27.

Scarto di documenti degli uffici dello Stato

Il Ministro per l'interno, sentita, se lo ritiene necessario, la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, decide sulle proposte di scarto formulate dalle Commissioni di cui all'art. 25.

Gli uffici dello Stato ai quali non si applica l'art. 25 provvedono a costituire, con le medesime norme stabilite da detto articolo, e fatta sempre eccezione per i Ministeri degli affari esteri e della difesa, apposite Commissioni ogni volta che si rende necessario effettuare operazioni di scarto.

Anche sulle proposte formulate dalle Commissioni di cui al precedente comma decide il Ministro per lo interno, sentita, se lo ritiene necessario, la Giunta del Consiglio superiore degli archivi.

Art. 28.

Ricerche di studio

Le ricerche e letture per ragioni di studio di documenti conservati negli archivi di Stato sono gratuite.

Art. 29.

Richieste per ragioni non di studio

Le richieste di lettura e copia od estratti di documenti conservati negli archivi di Stato fatte dagli enti pubblici e dai privati per ragioni che non siano di studio, devono essere redatte in carta bollata.

Il direttore dell'archivio di Stato appone sulle richieste il nulla osta che è assoggettato ad imposta di bollo nella misura di L. 200 ed a tassa di concessione governativa nella misura di L. 300 per la richiesta di lettura dei documenti, e di L. 600 per il rilascio della copia od estratto dei documenti stessi.

I suddetti: tributi devono corrispondersi mediante applicazione di marche sulle richieste di lettura dei documenti o di rilascio della copia dei documenti stessi.

Le copie od estratti dei documenti sono redatti in carta bollata.

Restano salve le esenzioni in materia di imposta di bollo previste dalla tabella allegato B, annessa ai decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

I privati sono esenti dall'imposta di bollo per le richieste di lettura e di copia od estratto nonché per il rilascio delle copie od estratti dei documenti di loro proprietà volontariamente depositati presso gli archivi di Stato.

Le domande e le copie, esenti dall'imposta di bollo, sono esenti anche dalla tassa di concessione governativa.

TITOLO IV

Vigilanza

Capo I

Vigilanza sugli Archivi degli Enti Pubblici

Art. 30.

Obblighi degli enti

Gli enti pubblici hanno l'obbligo di:

- a) provvedere alla conservazione e all'ordinamento dei propri archivi;
- b) non procedere a scarti di documenti senza osservare la procedura stabilita dall'art. 35;
- c) istituire separate sezioni di archivio per i documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni, redigendone l'inventario che deve essere inviato in triplice copia alla sovrintendenza archivistica, la quale provvede a trasmetterne una all'archivio di Stato competente per territorio e un'altra all'archivio centrale dello Stato prima del passaggio dei documenti alle sezioni separate d'archivio devono essere effettuate le operazioni di scarto;
- d) consentire agli studiosi, che ne facciano richiesta, tramite il competente sovrintendente archivistico, la consultazione dei documenti conservati nei propri archivi e che siano consultabili ai sensi degli articoli 21 e 22.

Per l'attuazione di quanto disposto dalla lettera c) gli enti pubblici possono riunirsi in consorzio, affidando ad un unico impiegato la direzione delle sezioni separate d'archivio.

Art. 31.

Direzione delle sezioni separate d'archivio

La Direzione delle sezioni separate d'archivio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 30 deve essere affidata a impiegati che siano in possesso del diploma conseguito nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di Stato o nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Università degli studi, allorché si tratti di:

- a) archivi delle Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario;
- b) archivi delle Province;
- c) archivi dei Comuni capoluoghi di Provincia;
- d) consorzi di cui al secondo comma, dell'art. 30;
- e) archivi che il Ministro per l'interno, su proposta del sovrintendente archivistico competente e udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, giudichi di particolare importanza.

Art. 32.

Archivi degli enti estinti

Nel caso di estinzione di enti pubblici i rispettivi archivi sono versati nei competenti archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento in tutto o in parte, ad altri enti pubblici.

Art. 33.

Inadempienza degli enti

In caso di totale o parziale inadempienza, da parte degli enti agli obblighi loro posti dagli articoli 30 e 31, il sovrintendente archivistico assegna ad essi un congruo termine perché vi adempiano. Trascorso questo infruttuosamente, il Ministro per l'interno, su proposta del sovrintendente, ordina il deposito, negli archivi di Stato competenti di quella parte degli archivi degli enti che costituiscono, o che avrebbero dovuto costituire, la sezione separata di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 30.

Qualora l'inadempienza consista nella mancata istituzione della predetta sezione, il sovrintendente, invece di proporre il deposito di cui al precedente comma, può proporre al Ministro per l'interno, che provvede udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, l'istituzione della sezione con relativo ordinamento ed inventariazione dei documenti a cura dello Stato e a spese dell'ente.

Il Ministro per l'interno, su proposta del sovrintendente archivistico, o questi direttamente, in caso di assoluta urgenza, ha anche facoltà di disporre il restauro di singoli documenti degli archivi degli enti e di adottare tutti gli altri provvedimenti necessari per impedirne il deterioramento. Le spese sono a carico dell'ente.

Art. 34.

Deposito volontario

Gli enti pubblici possono chiedere di depositare presso i competenti archivi di Stato i documenti dei loro archivi che dovrebbero costituire le sezioni separate di cui alla lettera e) del primo comma dell'art. 30.

Il Ministro per l'interno decide sulla richiesta, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi.

Le spese per le operazioni di deposito sono a carico dell'ente.

Art. 35.

Scarto di documenti degli enti pubblici

Gli enti pubblici stabiliscono con provvedimento motivato dei rispettivi organi deliberanti quali documenti dei propri archivi siano da scartare. Il provvedimento è sottoposto all'approvazione dell'autorità che esercita la vigilanza sull'ente, previo nulla osta del competente sovrintendente archivistico.

CAPO II

Vigilanza sugli Archivi Privati di Notevole Interesse Storico

Art. 36.

Dichiarazione di notevole interesse storico

È compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con provvedimento motivato da notificare in forma amministrativa, il notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.

Contro i provvedimenti dei sovrintendenti i privati possono ricorrere, nel termine di sessanta giorni, al Ministro per l'interno che decide, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi.

Art. 37.

Accertamento dell'esistenza degli archivi privati di notevole interesse storico

I privati proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi di cui facciano parte documenti di data anteriore all'ultimo settantennio, hanno l'obbligo, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto e, in caso di successiva acquisizione, entro tre giorni da essa, di darne notizia per iscritto al sovrintendente archivista competente e al prefetto della Provincia.

I sovrintendenti archivistici accertano d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti anche di data più recente, di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati, e di cui sia presumibile il notevole interesse storico.

Tutti coloro che esercitano il commercio di documenti, nonché i titolari di case di vendita, hanno lo obbligo di comunicare al competente sovrintendente archivistico l'elenco dei documenti posti in vendita.

I pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al competente sovrintendente archivistico l'eventuale esistenza di documenti tra gli oggetti da vendere.

Entro tre mesi dalle comunicazioni di cui ai due precedenti commi il sovrintendente notifica ai denunzianti i provvedimenti di sua competenza, dandone notizia al prefetto. Il silenzio del sovrintendente vale come autorizzazione alla vendita.

Art. 38.

Obblighi per il privato

I privati proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico hanno l'obbligo di:

a) conservare gli archivi e i singoli documenti, nonché ordinarli e inventarli, o consentire che allo ordinamento e all'inventariazione provveda il competente sovrintendente archivistico. Copia dell'inventario deve comunque essere inviata al sovrintendente che provvede a rimborsarne il costo.

b) permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il competente sovrintendente archivistico, la consultazione dei documenti che, d'intesa con il sovrintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato. La consultazione può avvenire, a scelta del privato, mediante riproduzione fotografica eseguita a cura del sovrintendente, oppure mediante temporaneo deposito dei documenti presso il competente archivio di Stato, oppure in altro modo che venga concordato volta a volta fra il sovrintendente e il privato. Le spese sono a carico dello studioso;

- c) comunicare entro 30 giorni dall'evento al sovrintendente archivistico competente la perdita o la distruzione degli archivi o dei singoli documenti, nonché il trasferimento di essi in altra sede;
- d) procedere al restauro dei documenti deteriorati, o consentire che vi provveda il competente sovrintendente archivistico;
- e) non trasferire, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà, il possesso o la detenzione degli archivi o dei singoli documenti, senza darne preventiva notizia al competente sovrintendente archivistico. La stessa comunicazione debbono fare coloro che acquistano a titolo di eredità o di legato gli archivi o i singoli documenti, nonché il notaio, nei casi di suo intervento;
- f) non esportare dal territorio della Repubblica gli archivi o i singoli documenti senza la preventiva autorizzazione della competente sovrintendenza archivistica, che esercita le funzioni di ufficio di esportazione;
- g) non smembrare gli archivi, i quali debbono essere conservati nella loro organicità;
- h) non procedere a scarti senza osservare la procedura prescritta dall'art. 42;
- i) consentire al sovrintendente archivistico di procedere, previa intese, a visite per accertare l'adempimento degli obblighi posti dal presente articolo.

Art. 39.
Deposito volontario

I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti possono chiedere di depositarli presso i competenti archivi di Stato. I privati possono revocare il deposito assumendo gli obblighi di cui all'art. 38.

Art. 40.
Diritto di prelazione

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 37 e dalla lettera e) dell'art. 38 il Ministro per l'interno può esercitare, entro tre mesi dalla comunicazione fatta al sovrintendente archivistico, il diritto di prelazione.

Art. 41.
Nullità delle alienazioni

Sono nulle le alienazioni non precedute dalle notifiche previste dal terzo e dal quarto comma dell'art. 37 e dalla lettera c) dell'art. 38, nonché quelle effettuate prima della scadenza del termine indicato nell'art. 40.

Art. 42.
Scarto di documenti dei privati

I proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico non possono procedere a scarti se non previa autorizzazione del competente sovrintendente archivistico.

Il sovrintendente può disporre il deposito, presso il competente archivio di Stato, dei documenti che i privati propongono per lo scarto.

Art. 43.
Inadempienze dei privati

Qualora i proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico non ottemperino, in tutto o in parte, agli obblighi sanciti dalle lettere a) e d) dell'art. 38, il sovrintendente archivistico assegna ad essi un congruo termine perché vi adempiano o permettano al sovrintendente stesso di provvedere direttamente. Trascorso questo termine infruttuosamente, il Ministro per l'interno, nei casi di particolare gravità, ordina, su proposta del sovrintendente e su conforme parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, il deposito dello archivio o dei singoli documenti nell'archivio di Stato competente.

Il deposito con le stesse modalità, può essere ordinato anche nei casi di trasgressione dei divieti stabiliti dalle lettere f), g), h) del menzionato art. 38.

CAPO III *Ispettori Onorari*

Art. 44. Ispettori archivistici onorari

Il Ministro per l'interno, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, ha facoltà di nominare ispettori archivistici onorari col compito di collaborare con i sovrintendenti archivistici nell'esercizio della vigilanza.

In particolare, gli ispettori onorari segnalano:

- a) gli archivi o i singoli documenti di cui i privati siano proprietari, possessori o detentori e che abbiano un presumibile notevole interesse storico;
- b) i documenti dello Stato e degli enti pubblici che si trovino avulsi dagli archivi cui spettano;
- c) il commercio abusivo di archivi o di singoli documenti;
- d) gli scarti di archivi o di singoli documenti.

Compiti senza l'osservanza delle norme previste dal presente decreto.

Gli ispettori onorari sono scelti fra gli impiegati a riposo dell'Amministrazione degli archivi di Stato, fra i membri delle società e delle deputazioni di storia patria, di associazioni e di istituti culturali, nonché fra gli studiosi in genere di discipline storiche, con particolare riguardo alla storia locale.

Gli ispettori onorari restano in carica per un triennio e possono essere confermati.

CAPO IV *Espropriazione per Pubblica Utilità*

Art. 45 Espropriazione degli archivi e dei documenti

Con decreto del Ministro per l'interno gli archivi e i singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico possono o essere espropriati per ragioni di pubblica utilità e salvo indennizzo a sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Ministro per l'interno, sia conforme parere del Consiglio superiore degli archivi.

TITOLO V Disposizioni relative al personale

Art. 46 Ruoli

I ruoli del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato solo stabiliti nella tabella C annessa al presente decreto.

Art. 47 Titoli di studio richiesti per l'ammissione alle singole carriere.

I titoli di studio richiesti per l'ammissione alla qualifica iniziale delle singole carriere del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato sono:

- a) per la carriera direttiva: laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in lettere, o in filosofia, oppure laurea in materie letterarie o in pedagogia conseguita presso le Facoltà di magistero;
- b) per la carriera di concetto, ruolo segretari: diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale;
- c) per la carriera di concetto ruolo ragionieri diploma di abilitazione tecnica commerciale;
- d) per la carriera esecutiva, ruolo aiutanti: licenza di scuola media;
- e) per la carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi: licenza di scuola media o di scuola di avviamento.

Art. 48

Esami di ammissione e di promozione

Le prove di esame dei concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali e per le promozioni nelle singole carriere del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato si svolgono in base ai programmi stabiliti dal regolamento. Il regolamento stabilisce anche la composizione delle Commissioni giudicatrici.

Art. 49.

Promozione alla qualifica di primo archivista di Stato

Non sono scrutinabili per la promozione alla qualifica di primo archivista di Stato gli archivisti di Stato che non hanno conseguito il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle scuole di cui all'art. 14.

Art. 50.

Promozione alla qualifica di primo operatore fotografo

Non possono essere ammessi alle prove di esame per la promozione alla qualifica di primo operatore-fotografo gli impiegati che non abbiano frequentato con esito favorevole il corso di qualificazione tecnica in fotoriproduzione, legatoria e restauro presso il centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato.

Art. 51.

Promozione alla qualifica di sovrintendente direttore capo di 2ª classe

Le promozioni alla qualifica di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe sono conferite mediante concorso per titoli riservato agli impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato i quali abbiano compiuto almeno un triennio di servizio nella qualifica di direttore.

Art. 52.

Nomina a ispettore generale

La qualifica di ispettore generale è conferita mediante concorso per titoli al quale possono partecipare gli impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivestano la qualifica di sovrintendente-direttore capo di 1ª classe, nonché quelli che rivestano da almeno tre anni la qualifica di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe.

Art. 53.

Commissioni giudicatrici

La Commissione giudicatrice nei concorsi per titoli di cui all'art. 51 è nominato dal Ministro per l'interno ed è composta da un vice presidente del Consiglio superiore degli archivi, che la presiede; dal direttore generale degli archivi di Stato; da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta qualifica non inferiore a quella di sovrintendente-direttore capo di 1ª classe o di ispettore generale; da due componenti del Consiglio superiore designati dal Consiglio stesso.

La Commissione giudicatrice nei concorsi per titoli di cui all'art. 52 è nominata dal Ministro per l'interno ed è composta da un vice presidente del Consiglio superiore degli archivi, che la presiede; dal direttore generale degli archivi di Stato; da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta qualifica o di sovrintendente allo archivio centrale dello Stato o di ispettore generale; da due componenti del Consiglio superiore designati dal consiglio stesso.

Il Consiglio superiore designa altresì i membri che, in caso di assenza o di impedimento, sostituiscono i due componenti delle Commissioni designati da esse Consiglio.

Le funzioni di segretario delle Commissioni di cui sopra sono disimpegnate dal direttore della divisione del personale della Direzione generale degli archivi di Stato.

Art. 54.

Vestiario protettivo e disintossicanti

L'Amministrazione degli archivi di Stato fornisce agli impiegati della, carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, ed agli operai permanenti del ruolo ad esaurimento di cui al successivo art. 70, il vestiario e le altre apparecchiature protettive nonché i necessari disintossicanti.

Art. 55.

Volontari

Il Ministro per l'interno, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, può, con suo decreto, consentire che persone particolarmente idonee, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera a) dell'art. 47 nonché dei requisiti generali di legge, siano ammesse a prestare, a titolo gratuito, opera di collaborazione presso l'Amministrazione degli archivi di Stato.

Coloro che hanno lodevolmente svolto l'attività predetta in modo continuativo e regolare per più di sei mesi, in caso di successiva assunzione in ruolo nella Amministrazione degli archivi di Stato, sono esonerati dal servizio di prova.

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitoria

Art. 56.

Vigilanza sugli archivi delle Regioni

Le norme del presente decreto relative alla vigilanza sugli archivi degli enti pubblici si applicano anche agli archivi delle Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario, nonché agli archivi degli enti pubblici istituiti nel territorio delle Regioni medesime.

L'esercizio della vigilanza si effettua in armonia con quanto previsto dai singoli Statuti e dalle loro norme di attuazione.

Art. 57

Trasformazione o soppressione delle sottosezioni di archivio di Stato

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per l'interno provvede a trasformare in sezioni di archivio di Stato le sottosezioni di archivio di Stato per le quali sussistono le condizioni previste dalla lettera b) dell'art. 3, seguendo la procedura del medesimo articolo prescritto. Le sottosezioni non trasformate sono soppresse.

Gli archivi e i documenti di proprietà dei Comuni, già conservati presso le sottosezioni, sono trasferiti alle sezioni separate dell'archivio comunale da istituire ai sensi della lettera c) del primo comma dell'art. 30, a meno che i Comuni non intendano depositarli presso i competenti archivi di Stato. Tutti gli altri documenti e archivi già conservati dalle sottosezioni sono versati nei competenti archivi di Stato.

Art. 58.

Archivi notarili comunali

Gli atti notarili, sia in originale che in copia, conservati negli archivi notarili comunali, sono versati nei competenti archivi di Stato.

Tuttavia gli archivi notarili comunali che alla data di entrata in vigore del presente decreto:

- a) conservano atti di data posteriore all'ultimo centennio;
- b) sono retti da conservatori nominati con decreto ministeriale, continueranno a sussistere sino a che nel caso sub a) non sia decorso un centennio per tutti gli atti conservati, nel caso sub b) i rispettivi conservatori non lascino il servizio.

Gli archivi suddetti non potranno però ricevere ulteriori versamenti di atti.

Art. 59

Termine per gli adempimenti da parte degli enti pubblici

Gli enti pubblici debbono adempiere agli obblighi Sanciti dagli articoli 30 e 31 entro tre anni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 60

Limite temporaneo per le assunzioni alle qualifiche iniziali

Fino al 30 giugno 1964 le assunzioni alle qualifiche iniziali nelle varie carriere secondo i ruoli stabiliti dalla tabella C annessa al presente decreto non potranno superare il 25% della disponibilità dei nuovi organici.

È fatto salvo il disposto dell'art. 69.

Art. 61.

Programmi di esame

Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento, i programmi di esame dei concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali e per le promozioni nelle singole carriere del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato saranno stabiliti con decreto ministeriale, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi.

Art. 62.

Inquadramento nelle nuove qualifiche ed assorbimento del soprannumero

Il personale della carriera direttiva è inquadrato nelle nuove qualifiche che sostituiscono quelle precedenti di uguale coefficiente, conservando l'anzianità posseduta.

L'ampliamento degli organici assorbe i posti soprannumerari determinati nelle qualifiche di ispettore generale degli archivi di Stato, di sovrintendente-direttore capo di 1^a classe, di segretario principale e di aiutante capo, in applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

Art. 63

Unificazione di qualifiche

Le qualifiche di sovrintendente di 1^a classe e di direttore capo di 1^a classe sono unificate nella nuova qualifica di sovrintendente-direttore capo di 1^a classe. Le qualifiche di sovrintendente di 2^a classe e di direttore capo di 2^a classe sono unificate nella nuova qualifica di sovrintendente-direttore capo di 2^a classe.

Gli impiegati che alla data di entrata, in vigore del presente decreto rivestono le qualifiche unificate sono collocati rispettivamente in quelle nuove secondo l'ordine di anzianità nella qualifica rivestita e, a parità di questa, secondo l'ordine di graduatoria, dei concorsi in base ai quali sono pervenuti alle qualifiche di sovrintendente di 2^a classe o di direttore capo di 2^a classe. In caso di parità di graduatoria nello stesso concorso oppure di partecipazione soltanto a concorsi distinti che abbiano dato luogo a promozioni nella stessa data, ha precedenza l'impiegato con maggiore anzianità di servizio nella carriera direttiva. Nel caso che anche questa sia pari, ha la precedenza l'impiegato più anziano di età.

Art. 64

Passaggio degli impiegati della carriera di concetto nel ruolo ragionieri

Entro un mese dalla data, di entrata in vigore del presente decreto gli impiegati appartenenti, alla data anzidetta, alla carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato possono chiedere di essere inquadrati nella qualifica, di uguale coefficiente, della carriera, di concetto, ruolo ragionieri, previo parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi.

Agli impiegati inquadrati ai sensi del presente articolo si applicano le norme di cui al terzo comma dello art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 65

Passaggio degli impiegati della carriera esecutiva nel ruolo operatori-fotografi

Entro un mese dalla data di entrata, in vigore del presente decreto gli impiegati appartenenti, alla data anzidetta, alla carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato e che prestino servizio da almeno un anno presso il centro microfotografico degli archivi di Stato o presso le sezioni microfotografiche, possono chiedere di essere inquadrati nella qualifica, di uguale coefficiente, della carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, previo parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi.

Agli impiegati inquadrati ai sensi del presente articolo si applicano le norme di cui al terzo comma dell'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 66

Passaggio alla qualifica iniziale della carriera di concetto, ruolo ragionieri

Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli impiegati della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che, alla data anzidetta, siano stati da almeno un anno nominati economi con decreto ministeriale ai sensi dello art. 51 del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 e che siano in possesso di licenza di scuola media superiore o titolo equipollente, possono chiedere di essere ammessi, previo parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, ad un colloquio sulle materie attinenti ai servizi di ragioneria e di economato che saranno indicate nel bando di concorso. Coloro che avranno superato con esito favorevole il colloquio saranno inquadrati nella qualifica di vice ragioniere della carriera di concetto, ruolo ragionieri, nei limiti dei posti disponibili dopo effettuato l'inquadramento ai sensi dell'art. 64.

La Commissione per il colloquio è nominata dal Ministro per l'interno ed è composta dal direttore generale degli archivi di Stato, presidente, dal direttore della divisione del personale della Direzione generale degli archivi di Stato e da tre impiegati della carriera direttiva degli archivi di Stato che rivestano qualifica non inferiore a quella di direttore. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate di un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta qualifica non inferiore a quella, di archivista di Stato.

Art. 67

Passaggio dai ruoli aggiunti ai ruoli organici

Il personale dei ruoli aggiunti Istituiti a norma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza, dei ruoli organici dell'Amministrazione degli archivi di Stato sostituiti da quelli di cui alla tabella C annessa al presente decreto, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Il personale inquadrato nei ruoli organici ai sensi del presente articolo non può essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta.

Art. 68

Passaggio nei ruoli dell'Amministrazione degli archivi gli Stato di impiegati di altre Amministrazioni statali

Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, prestino da almeno un anno lodevole servizio, esclusivo e continuativo, nei servizi di economato o tra il personale esecutivo ed ausiliario dell'Amministrazione degli archivi di Stato, possono, entro un mese dalla data suddetta, chiedere di essere inquadrati, previo parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, e udita l'Amministrazione di appartenenza, nei ruoli del personale degli archivi di Stato, rispettivamente nella carriera di concetto, ruolo ragionieri, nella carriera esecutiva, ruolo aiutanti e ruolo operatori-fotografi, o nella carriera ausiliaria. L'inquadramento avviene nella carriera e nella qualifica corrispondente a, quella rivestita nel ruolo di

provenienza, nei limiti dei posti disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui agli articoli 65 e 66. Gli impiegati così inquadrati conservano l'anzianità di qualifica e di carriera maturata nei ruoli di provenienza e sono collocati nel ruolo dopo l'ultimo degli impiegati iscritti con pari anzianità di qualifica.

Art. 69
Concorsi riservati

Nella prima applicazione del presente decreto, effettuato l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, i posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva, della carriera di concetto, ruolo segretari e ruolo ragionieri, nonché della carriera esecutiva, ruolo aiutanti e ruolo operatori-fotografi, saranno conferiti mediante concorsi per esami riservati, limitatamente, ad eccezione che per il ruolo degli operatori-fotografi, ad un terzo dei posti stessi, agli impiegati dell'Amministrazione degli archivi di Stato che, alla data di entrata, in vigore del presente decreto, si trovino in servizio da almeno tre anni e siano, alla data del bando di concorso, in possesso rispettivamente dei titoli di studio indicati nelle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 47. Gli impiegati della carriera ausiliaria possono partecipare al concorso riservato per la qualifica iniziale della, carriera esecutiva, ruolo aiutanti, anche se muniti di un titolo di studio equipollente alla licenza di scuola media.

Ai predetti concorsi possono anche partecipare gli impiegati delle carriere di concetto ed esecutiva della Amministrazione degli archivi di Stato che, alla data del bando di concorso, si troveranno rispettivamente nelle condizioni previste dal quarto comma dell'art. 161 o dal quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3.

A detti concorsi possono altresì partecipare: a) gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in servizio da almeno due anni presso le sezioni o le sottosezioni di archivio di Stato e che siano in possesso dei titoli di studio richiesti dal ricordato art. 47 per le singole carriere e per i singoli ruoli; b) limitatamente alla qualifica, iniziale della carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, gli operai permanenti del servizio microfotografico, di legatoria e restauro degli archivi di Stato, del ruolo istituito con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1961, che siano in possesso della licenza di scuola media o titolo equipollente. A coloro che avranno superato con esito favorevole il concorso si applica, per quanto riguarda il trattamento economico, quanto disposto dall'art. 1 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256; c) limitatamente alla qualifica iniziale della carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, coloro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla lettera e) dell'art. 47 e che, anteriormente alla data di entrata; in vigore del presente decreto, abbiano prestato lodevole servizio presso il centro microfotografico degli archivi di Stato o presso le sezioni microfotografiche in base a contratto di diritto privato, approvato con provvedimento registrato alla Corte dei conti.

Art. 70.
Ruolo ad esaurimento degli operai permanenti

Il ruolo degli operai permanenti del servizio microfotografico, di legatoria e restauro degli archivi di Stato, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1961, è conservato come ruolo ad esaurimento.

In corrispondenza dei posti occupati nel ruolo ad esaurimento sono accantonati altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo operatori-fotografi della carriera esecutiva.

Art. 71.
Rinvio al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

Per quanto non contemplato dal presente decreto valgono, se con esso compatibili, le norme stabilite dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonché le norme di esecuzione stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 72

Norme provvisorio relative al Consiglio superiore

Fino al momento della emanazione del regolamento di esecuzione del presente decreto, per la elezione dei membri del Consiglio superiore degli archivi indicati nella lettera d) del secondo comma dell'art. 5 si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite dall'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione del 7 maggio 1948, contenente le modalità per la designazione dei membri elettivi del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche.

Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto dovrà procedersi alla costituzione del Consiglio superiore, fino all'insediamento del quale rimarrà in carica il Consiglio che si trova costituito alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 73

Disposizioni abrogate

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: gli articoli 246 e 247 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326; il quinto comma dell'art. 7 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84; il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1313; la legge 19 giugno 1936, n. 624; la legge 22 dicembre 1939, n. 2006; gli articoli 43-45 del regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481; il regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361; il regio decreto 20 maggio 1943, n. 417; il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 466; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 99; il secondo comma dell'art. 3 della legge 17 maggio 1952, n. 629; la legge 13 aprile 1953, n. 340; il n. 3 della parte I dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 da "Per le copie" a "visto per bollo"; gli articoli da 239 a 244 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; la legge 30 aprile 1959, n. 287; il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1961; e ogni altra norma in contrasto con il presente decreto.

Fino al momento della emanazione del regolamento di esecuzione del presente decreto rimarranno in vigore, in quanto con esso compatibili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1963

SEGNI

Leone - Rumor - Colombo

Visto, il Guardasigilli: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 101. - Villa

TABELLA A

SOVRINTENDENZE ARCHIVISTICHE

- 1) Torino: per il Piemonte e la Valle d'Aosta;
- 2) Genova: per la Liguria;
- 3) Milano: per la Lombardia;
- 4) Venezia: per il Veneto;
- 5) Trento: per il Trentino-Alto Adige;
- 6) Trieste: per il Friuli-Venezia Giulia;
- 7) Bologna: per l'Emilia-Romagna;
- 8) Firenze: per la Toscana;
- 9) Ancona: per le Marche;
- 10) Perugia: per l'Umbria;
- 11) Roma: per il Lazio;

- 12) Pescara: per gli Abruzzi e Molise;
- 13) Napoli: per la Campania;
- 14) Potenza: per la Basilicata;
- 15) Bari: per le Puglie;
- 16) Reggio Calabria: per la Calabria;
- 17) Palermo: per la Sicilia;
- 18) Cagliari: per la Sardegna.

Visto, il Ministro: RUMOR

TABELLA B

ARCHIVI DI STATO PRESSO I QUALI SONO ISTITUITI SCUOLE DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

- 1) Torino;
- 2) Milano;
- 3) Mantova;
- 4) Venezia;
- 5) Bolzano;
- 6) Trieste;
- 7) Genova;
- 8) Parma;
- 9) Modena;
- 10) Bologna;
- 11) Firenze;
- 12) Perugia;
- 13) Roma;
- 14) Napoli;
- 15) Bari;
- 16) Palermo;
- 17) Cagliari.

Visto, il Ministro: RUMOR

TABELLA C

RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI DI STATO

1) CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente	Numero dei posti
900 Sovrintendente all'archivio centrale dello Stato...	1
670 Ispettore generale degli archivi di Stato.....	3
670 Sovrintendente-direttore capo di 1 ^a classe.....	27
500 Sovrintendente-direttore capo di 2 ^a classe.....	59
402 Direttore.....	70
325 Primo archivista di Stato.....	
271 Archivista di Stato.....>	120
229 Vice archivista di Stato.....	

Totale... 280	

2) CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo di segretari	Numero dei posti
Coefficiente	
500 Segretario capo.....	2

402 Segretario principale.....	6
325 Primo segretario.....	10
271 Segretario.....	
229 Segretario aggiunto.....>	30
202 Vice segretario.....	

Totale... 48	

3) CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo ragionieri	
Coefficiente	Numero dei posti
500 Ragioniere capo.....	1
402 Ragioniere principale.....	3
325 Primo ragioniere.....	6
271 Ragioniere.....	
229 Ragioniere aggiunto.....>	20
202 Vice ragioniere.....	

Totale... 30	

4) CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo aiutanti	
Coefficiente	Numero dei posti
325 Assistente archivistico.....	12
271 Aiutante capo.....	33
229 Primo aiutante.....	64
202 Aiutante.....	
180 Aiutante aggiunto.....>	291
157 Vice aiutante.....	

Totale... 400	

5) CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo operatori fotografi	
Coefficiente	Numero dei posti
325 Operatore fotografo capo.....	2
271 Operatore fotografo principale.....	6
229 Primo operatore fotografo.....	12
202 Operatore fotografo.....	
180 Operatore fotografo aggiunto.....>	14
157 Aiuto operatore fotografo.....	

Totale... 64	

6) CARRIERA AUSILIARIA

Coefficiente	Numero dei posti
173 Custode capo.....	30
19 Custode.....	
151 Uscire.....>	290
142 Inserviente.....	

Totale... 320	

7) OPERAI PERMANENTI DEL SERVIZIO DI FOTORIPRODUZIONE, LEGATORIA E RESTAURO

Ruolo ad esaurimento: vedi art. 70

Coefficiente	Numero dei posti
167 Operaio specializzato (I categoria).....	26

Visto, il Ministro: RUMOR

doc.017

LEGGE 26 aprile 1964, n. 310
Costituzione di una Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio

Fonte: Gazzetta Ufficiale n.128 del 26 maggio 1964

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È affidato ad una Commissione l'incarico di condurre una indagine sulle condizioni attuali e sulle esigenze in ordine alla tutela e alla valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio e di formulare proposte concrete al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- 1) revisione delle leggi di tutela (in coordinamento, quando necessario, con quelle urbanistiche) nonché delle strutture e degli ordinamenti amministrativi e contabili;
- 2) ordinamento del personale, in rapporto alle effettive esigenze;
- 3) adeguamento dei mezzi finanziati.

Art. 2.

La Commissione, di cui all'articolo precedente, sarà composta di 27 membri, nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per i lavori pubblici. I componenti della Commissione saranno scelti in numero di 16 tra i membri del Parlamento, dallo stesso designati, e di 11 esperti.

La Commissione potrà avvalersi anche della collaborazione di altri esperti, nonché di funzionari dell'Amministrazione statale e di rappresentanti di Enti pubblici e di Associazioni di categoria.

Il presidente della Commissione sarà nominato dal Consiglio dei Ministri fra i membri designati dal Parlamento.

La Commissione è autorizzata a interrogare le persone e a consultare i documenti che siano indispensabili all'espletamento del suo mandato.

Art. 3

La Commissione, di cui all'articolo precedente, riferirà al Ministro per la pubblica istruzione con apposita relazione, da rendersi pubblica, entro 9 mesi dal provvedimento di nomina.

Entro 6 mesi dalla consegna della relazione, il Governo presenterà al Parlamento i relativi schemi dei provvedimenti legislativi, che riterrà necessari, proposti dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 4

All'onere di lire 100 milioni, previsto per il funzionamento della Commissione di cui alla presente legge, si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi carattere penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le opportune variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1964

SEGNI

Moro - Gui - Colombo
- Pieraccini

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

doc.018

Regione Sicilia - Legge Regionale n. 49 del 20 aprile 1967
Istituzione dell'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n. 18 del 22 aprile 1967

Regione Siciliana
L'assemblea Regionale ha Approvato
Il Presidente Regionale promulga
la seguente legge:

Art. 1

E' istituito l'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia, con personalità giuridica pubblica, avente lo scopo di provvedere alla valorizzazione ed alla migliore utilizzazione dei palazzi urbani e delle ville di Sicilia, di notevole interesse artistico, soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.
L'Ente è sottoposto alla vigilanza e tutela del Presidente della Regione ed ha sede in Palermo.

Art. 2

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dal fondo di dotazione formato con i versamenti della Regione Siciliana e degli enti indicati al successivo articolo;
- b) da eventuali dotazioni e lasciti;
- c) dagli immobili che ad esso pervengano in virtù della presente legge.

Art. 3

Possono partecipare al fondo di dotazione dell'Ente le Amministrazioni provinciali, gli Enti provinciali del turismo siciliani, le Amministrazioni comunali, gli istituti di credito ed altri Enti pubblici, operanti nella Regione, con una contribuzione annua non inferiore a L. 1.000.000 e per un periodo non inferiore a dieci anni. I Comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti possono aderire con una contribuzione annua di L. 500.000.

Art. 4

Organi dell'Ente sono:

- 1) il presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Comitato esecutivo;
- 4) il Collegio dei revisori.

Il Presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta degli Istituti universitari siciliani di storia dell'arte medioevale e moderna delle facoltà di lettere e di quello di storia e stili dell'architettura della facoltà di architettura.

Art. 5

Il Consiglio di amministrazione è composto:

- a) del presidente dell'Ente;
- b) di un rappresentante dell'Amministrazione regionale con funzioni di vice presidente, nominato con decreto del Presidente della Regione di concerto con gli Assessori per il turismo, per la pubblica istruzione e per i lavori pubblici;

- c) di uno dei presidenti delle Amministrazioni provinciali partecipanti nominato dal Presidente della Regione;
 - d) di uno dei presidenti degli Enti provinciali del turismo partecipanti nominato dal Presidente della Regione su designazione dell'Assessore per il turismo;
 - e) di uno dei sindaci delle Amministrazioni comunali partecipanti nominato dal Presidente della Regione su designazione dell'Assessore per gli enti locali;
 - f) di due membri scelti fra i rappresentanti degli Istituti di credito e degli altri Enti pubblici partecipanti;
 - g) di un rappresentante designato dalla Associazione "Italia Nostra", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, n. 1111;
 - h) dei soprintendenti ai monumenti ed alle gallerie della Sicilia;
 - i) di un rappresentante designato dalla Sezione siciliana dell'Istituto nazionale di urbanistica;
 - l) di un rappresentante designato dalla Facoltà di architettura di Palermo.
- I membri indicati alle lettere f), g), h), i), l) sono nominati con decreto del Presidente della Regione.

Art. 6

Il Consiglio di amministrazione:

- a) delibera entro il 30 ottobre di ciascun anno il bilancio preventivo di ciascun esercizio, che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, da sottoporre all'approvazione del Presidente della Regione.
Il bilancio preventivo è redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 17 e diviene esecutivo con l'approvazione del Presidente della Regione;
- b) determina, tenuto conto dell'importanza storico-artistica dei monumenti, nonché dell'urgenza e dell'entità dei lavori, l'ordine di precedenza, secondo il quale gli immobili indicati nell'art. 1 devono essere consolidati e restaurati;
- c) delibera sulla richiesta di mutui agli Istituti di credito, nonché sulle proposte di espropriazione, sugli acquisti, sulle alienazioni, e sulle accettazioni di lasciti e donazioni, chiedendo, ove occorra, le necessarie autorizzazioni;
- d) delibera, entro il 31 marzo di ogni anno, sul conto consuntivo dell'esercizio scaduto da sottoporre entro un mese alla approvazione del Presidente della Regione;
- e) delibera l'ordinamento interno dell'Ente che è sottoposto all'approvazione del Presidente della Regione;
- f) adotta ogni altra determinazione di massima attinente al conseguimento dei fini indicati nell'art. 1.

Art. 7

Il Comitato esecutivo è composto:

- a) dal presidente dell'Ente;
- b) di uno dei soprintendenti indicati all'art. 5, designato dal Consiglio di amministrazione;
- c) del rappresentante dell'Associazione "Italia Nostra";
- d) di un rappresentante della sezione palermitana dell'Istituto nazionale di urbanistica;
- e) del rappresentante della Facoltà di architettura.

Art. 8

Il Comitato esecutivo attua le deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed esercita tutti i poteri che il Consiglio stesso ritiene di delegargli con determinazione da approvarsi da parte del Presidente della Regione.

Art. 9

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente, sovrintende a tutti i servizi e convoca il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Ad esso il Presidente potrà delegare particolari attribuzioni e compiti con delibera da approvarsi da parte del Presidente della Regione.

Art. 10

Il Collegio dei revisori è composto:

- a) di un funzionario della Presidenza della Regione con funzioni di Presidente;
- b) di un funzionario dell'Assessorato regionale del turismo;

c) di un funzionario dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

Essi sono nominati con decreto del Presidente della Regione.

Art. 11

Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni secondo le norme previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

In particolare provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente, assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato esecutivo.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Collegio dei revisori trasmette al Presidente della Regione una dettagliata relazione sulla gestione svolta dall'Ente nel corso del passato esercizio finanziario.

Art. 12

Indipendentemente dall'esercizio delle facoltà e dall'adempimento degli obblighi indicati nell'articolo precedente, i singoli membri del Collegio dei revisori sono tenuti a riferire immediatamente al Presidente della Regione su ogni irregolarità nel funzionamento dell'Ente della quale siano venuti a conoscenza.

Art. 13

I membri del Consiglio di amministrazione nonché i membri del Collegio dei revisori durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

In caso di sostituzione di uno o più membri nel corso del quadriennio, i membri di nuova nomina restano in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Art. 14

Le cariche di componente il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo ed il Collegio dei revisori sono gratuite. Ai componenti dei detti organi collegiali sono rimborsate solamente le spese da essi sostenute per la partecipazione alle sedute.

Art. 15

Salvo quanto disposto dall'art. 26 i fondi disponibili in ogni esercizio possono essere adibiti soltanto per le seguenti categorie di spesa:

- a) servizio dei mutui;
- b) concessione di contributi ed erogazione di fondi per l'applicazione degli articoli 18 e 20;
- c) acquisto di ville e palazzi dei quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione, e spese derivanti dall'esecuzione di opere di consolidamento o restauro degli immobili stessi, nonché oneri derivanti dalle espropriazioni;
- d) onere finanziario, che il Consiglio di amministrazione delibera di assumere a carico del bilancio dell'Ente, per opere di pronto intervento necessarie al consolidamento strutturale ovvero al restauro di affreschi, stucchi ed altre decorazioni pericolanti che ornano ville o palazzi, di eccezionale interesse artistico-storico ovvero aperte al godimento del pubblico, i cui proprietari si trovino, a giudizio del Consiglio di amministrazione, in disagiate condizioni economiche, o per i quali non si ravvisi la convenienza di procedere alla espropriazione o all'acquisto;
- e) spese generali per missioni, studi, pubblicazioni ed altre eventuali.

Alla categoria di spesa di cui alle lettere c) d) e) del comma precedente non può essere assegnata una somma superiore rispettivamente al 30, al 20 e al 10% dei fondi disponibili in ogni esercizio finanziario.

Art. 16

Il servizio di tesoreria è affidato ad un Istituto di credito che abbia la sede centrale in Sicilia.

Art. 17

Ove le ville ed i palazzi, che abbiano formato oggetto delle modificazioni previste dalla legge nazionale 1° giugno 1939, n. 1089, abbisognino di opere per assicurare la loro conservazione e monumentalità o impedirne il deterioramento, l'Ente delibera di segnalarlo all'Assessore per la pubblica istruzione.

L'Assessore provvede ad esercitare tutte le attribuzioni previste dalla legge nazionale 1° giugno 1939, n. 1089, e nel caso in cui il proprietario non esegua direttamente le opere indicate al comma precedente, si sostituisce ad esso a norma degli articoli 14, 15 e 16 della citata legge nazionale anche a mezzo dell'Ente stesso, che eseguirà i relativi lavori sotto la vigilanza della competente Soprintendenza.

Ogni deliberazione relativa all'esecuzione delle opere previste nel presente articolo, a carico dello Ente, è di competenza del Comitato esecutivo dell'Ente stesso. Tale deliberazione dovrà essere preceduta dall'accertamento che il credito derivante dall'Ente per effetto dell'esecuzione delle opere soprapreviste sia sufficientemente garantito.

Prima di iniziare i lavori, l'Ente deve redigere regolare stato di consistenza, previo avviso al proprietario di notificarsi almeno cinque giorni prima. Redatto lo stato di consistenza, l'Ente ha diritto di provvedere a tutte le opere.

La liquidazione delle opere effettuate, alla fine del lavoro, sarà fatta dall'Ente sentito il Soprintendente ai monumenti e l'ingegnere capo del Genio civile competenti per territorio e costituirà titolo esecutivo per il rimborso.

Contro la liquidazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Regione che provvede in via definitiva.

Le norme del presente articolo si applicano anche per la ricostruzione e la sistemazione dei parchi annessi alle ville, purché siano stati oggetto delle notificazioni previste dalla legge nazionale sopracitata.

Art. 18

Il Comitato esecutivo può concedere dilazioni di pagamento, applicando un saggio di interesse non inferiore al 3%.

Art. 19

Su richiesta del proprietario che si assume l'onere dell'esecuzione delle opere indicate al precedente articolo, l'Ente può concedere mutui ipotecari ammortizzabili, in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni né superiore a venti.

Il Comitato esecutivo può disporre che l'Ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, avuto riguardo alle condizioni economiche del proprietario ed al reddito che ritrae dall'immobile. Qualora le condizioni del proprietario siano particolarmente disagiate, il Comitato esecutivo può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 % della somma capitale.

Al proprietario, che trovandosi nelle condizioni previste dal precedente comma, esegua, senza beneficiare del mutuo, le opere indicate all'art. 17 può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta.

Art. 20

A garanzia dei crediti che gli derivano dall'esecuzione delle opere indicate all'art. 17, l'Ente iscriverà ipoteca sul monumento restaurato. La iscrizione sarà effettuata a semplice richiesta dello Ente, su presentazione della deliberazione del Comitato di cui all'art. 17, per l'importo presuntivo dei lavori.

Effettuati i lavori sarà fatta annotazione a margine della iscrizione per precisare l'importo che il proprietario deve rimborsare e le condizioni a lui concesse per il rimborso.

Art. 21

Nel caso in cui il valore del monumento da restaurare non sia sufficiente a garantire il credito dell'Ente o qualora si tratti di monumenti di eccezionale interesse artistico-storico, il Consiglio di amministrazione può deliberare di acquistare l'immobile o di promuovere l'espropriazione, comprese le pertinenze e le adiacenze necessarie od utili per assicurarne o migliorarne la prospettiva e le condizioni di ambiente o di decoro ovvero atte a garantire la perfetta funzionalità.

Nel caso in cui al comma precedente, la acquisizione all'Ente degli immobili di cui si tratta è riconosciuta di pubblica utilità.

Il Presidente della Regione, accertate le condizioni indicate al primo comma del presente articolo è autorizzato a procedere alla espropriazione con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 22

Alla cessazione dell'attività dell'Ente, i beni di proprietà dell'Ente sono devoluti al Demanio regionale.

Art. 23

L'Assessore per la pubblica istruzione è tenuto a far conoscere all'Ente le denunce di atti di alienazione di palazzi e ville che gli pervengano da parte dei proprietari, a norma degli articoli 30 e 31 della legge nazionale 1° giugno 1939, n. 1089.

L'Ente ha facoltà di proporre all'Assessore per la pubblica istruzione di avvalersi del diritto di prelazione previsto dalla citata legge nazionale.

L'Assessore può esercitare tale diritto anche a mezzo dell'Ente.

Art. 24

La progettazione e l'esecuzione dei lavori previsti per le opere indicate all'art. 17, sono curate dall'Ente sotto la vigilanza della competente Soprintendenza ai monumenti.

Art. 25

L'Ente può contrarre mutui con istituti di credito.

Il Presidente della Regione può autorizzare l'Ente a scontare i contributi di cui alla lettera a) dell'art. 2 allo scopo di provvedere alla spesa di cui alle lettere a) e b) dell'art. 15.

L'ammontare complessivo dei mutui non potrà comportare una annualità di ammortamento superiore al 25 per cento dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 2 ad esclusione dei contributi già scontati.

Art. 26

A favore degli immobili di cui all'art. 1 e per i trasferimenti aventi ad oggetto gli immobili stessi, nonché per tutti gli atti che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere di consolidamento o restauro e quelli relativi alla concessione di mutuo, alle dilazioni, agli appalti, alle iscrizioni ipotecarie a favore dell'Ente e relative annotazioni e cancellazioni e ogni altro atto connesso con la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge si applicano i benefici fiscali previsti all'art. 28 della legge statale 6 marzo 1958, n. 243 e all'art. 6 della legge statale 5 agosto 1962, n. 1336.

Art. 27

Per quanto riguarda la disciplina delle espropriazioni e per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 28

Possono essere addetti a prestare servizio presso l'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia non più di sei impiegati regionali di ruolo così distribuiti:

- un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a capo divisione o equiparata;
- un impiegato di carriera di concetto o direttiva appartenente ad un ruolo tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici;
- un impiegato di carriera di concetto appartenente a un ruolo di ragioneria;
- due impiegati di carriera esecutiva;
- un impiegato di carriera ausiliaria.

Art. 29

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'Ente ha la possibilità di acquistare beni immobili.

Art. 30

Per tutti gli atti e le controversie l'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia è equiparato all'Amministrazione regionale e può avvalersi, per la sua rappresentanza e difesa, dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 31

Il contributo della Regione al fondo di dotazione previsto all'art. 2 della presente legge è fissato in lire 250 milioni che graveranno sul bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, in ragione di lire 25 milioni annui.

Alla copertura della spesa di lire 25 milioni ricadente nello esercizio 1967 si provvede mediante prelievo della somma iscritta al cap. 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo 20 aprile 1967.

doc.019

ATTI DELLA COMMISSIONE FRANCESCHINI
Dichiarazioni I-LVII
PARTE PRIMA - BENI CULTURALI
TITOLO I: Dichiarazioni generali

Fonte: Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, *Per la salvezza dei beni culturali in Italia. Atti e documenti della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio*, Colombo editore, Roma, 1967, 3 voll.

DICHIARAZIONE I

Patrimonio culturale della Nazione

Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà.

DICHIARAZIONE II

Provvedimenti per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali

Se non diversamente disposto, i provvedimenti previsti dalla legge sono di competenza dei Soprintendenti. Per l'adozione dei suoi provvedimenti il Soprintendente può richiedere pareri ai Comitati nazionali e può costituire appositi comitati di studio e di accertamento, anche secondo istituzioni generali del Consiglio di amministrazione.

I provvedimenti dei Soprintendenti sono definitivi.

La legge dovrà regolare con appositi procedimenti sostitutivi i casi in cui i Soprintendenti non provvedano. L'esercizio dei poteri dei Soprintendenti è regolato dai principi esposti dalla Dich. LXX.

DICHIARAZIONE III

Natura giuridica dei beni culturali

I beni culturali dello Stato sono beni demaniali. Dei beni culturali di qualunque altro soggetto, pubblico o privato, questi può disporre o godere nei limiti della legge.

DICHIARAZIONE IV

Dichiarazione di bene culturale

La qualità di bene culturale è accertata mediante dichiarazione; tuttavia detta qualità esiste indipendentemente dalla dichiarazione. Questa è atto dichiarativo della qualità di bene culturale; producendo l'effetto di costituire certezza legale della quantità medesima, assoggetta i beni ai poteri dell'autorità, secondo le norme della legge.

La dichiarazione di bene culturale è motivata; spetta al Soprintendente competente per materia. La dichiarazione di bene culturale è notificata al proprietario, possessore o detentore; per i beni appartenenti a più soggetti o a soggetti difficilmente identificabili, dovranno essere adottate idonee forme di notificazione e pubblicità.

Il possessore o detentore deve dare immediatamente notizia al proprietario dell'intervenuta dichiarazione.

Le dichiarazioni concernenti beni immobili e raccolte sono trascritte su richiesta del Soprintendente.

DICHIARAZIONE V

Raccolte di beni culturali

Le raccolte di beni culturali dello stato e degli enti territoriali sono inalienabili come tali e per i singoli beni che la compongono, secondo quanto stabilito dalla Dich. XIX. Le raccolte di beni culturali di soggetti diversi da quelli suindicati possono essere dichiarate, come complesso, bene culturale unitario

inscindibile, quando siano espressione di un particolare gusto ed orientamento culturale, o quando presentino singolare interesse per il valore dei beni che le compongono.

Esse non possono essere smembrate salvo casi straordinari nei quali l'alienazione dei singoli beni potrà essere autorizzata con l'adozione di appositi procedimenti. La legge dovrà provvedere a disciplinare la redazione degli inventari, le nuove accessioni e i rapporti fra i vari Soprintendenti competenti.

Spetta alle Conferenze dei Soprintendenti l'individuazione delle raccolte; la dichiarazione di bene culturale è attribuita ai Soprintendenti ai beni artistici e storici. Le raccolte librarie restano disciplinate dalle norme speciali che le concernono.

DICHIARAZIONE VI

Richiesta di dichiarazione negativa

Il proprietario di un bene culturale non assoggettato a dichiarazione può chiedere alla competente Soprintendenza che sia accertato se il bene stesso, in relazione alle norme di successivi titoli che disciplinano le diverse categorie di beni culturali, possiede caratteri tali da essere assoggettato a dichiarazioni.

La dichiarazione di accertamento negativo., da motivare comporta esonero da vincoli e rende i beni mobili esportabili secondo il disposto della Dich. XX.

Tale dichiarazione è suscettibile di revoca motivata. Per i beni ambientali essa ha la validità sinché un piano regolatore sopravvenuto non disponga diversamente.

DICHIARAZIONE VII

Elenchi dei beni culturali

Presso ogni Soprintendenza sono istituiti elenchi dei beni culturali, a chiunque appartenenti. Norme applicative e regolamentari particolarmente accurate dovranno disciplinare questi elenchi, in modo che sia assicurata l'esattezza dell'individuazione del bene, la prontezza del reperimento e la facilità della consultazione.

DICHIARAZIONE VIII

Obblighi e diritti dei proprietari

I proprietari, possessori e detentori di beni culturali, come tali dichiarati, in correlazione ai benefici stabiliti dalla legge per i beni medesimi, hanno l'obbligo di custodirli e di preservarli da offese di agenti esterni o da altre cause di deterioramento, di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria in modo che ne sia salvaguardato il decoro, di non alterarne lo stato fisico, di permetterne il pubblico godimento nei modi previsti dalla legge.

I beni culturali non possono essere adibiti ad usi o non consoni alla loro dignità o tali da arrecare pregiudizio alla loro conservazione. Il Soprintendente, in caso di inosservanza di tali obblighi, ordina che si provveda alla custodia, alla manutenzione, alla cessazione degli usi non permessi, e può prescrivere che si adottino misure particolari. In caso di inosservanza dell'ordine dato, il Soprintendente provvede d'ufficio ai sensi della Dich. XVI.

La dichiarazione di bene culturale comporta per l'Amministrazione l'obbligo di assistenza al proprietario, per ciò che possa concernere lo studio, gli interventi di conservazione, l'assistenza amministrativa, la valorizzazione. Nel quadro di quanto enunciato nella Dich. XIII, la legge dovrà prendere ampia assistenza anche patrimoniale da parte dell'amministrazione autonoma.

DICHIARAZIONE IX

Accessi, riproduzioni, rilievi

Il Soprintendente e altre persone da lui indicate possono accedere ai luoghi ove si trovino beni culturali, con preavviso se questi sono abitazioni private.

Per l'accesso a luoghi costituenti beni militari, portuali, ferroviari o penitenziari, e a luoghi ove si trovino beni adibiti a culti, si procede in base a preavviso concordato con le autorità statali od ecclesiastiche.

Il Soprintendente può disporre riproduzioni, rilievi calchi dei beni culturali dichiarati secondo le direttive stabilite dall'Amministrazione autonoma.

Saranno da studiare convenzioni per accessi con il consenso dei proprietari, con opportuni incentivi per questi.

DICHIARAZIONE X

Intervento cautelare su beni non dichiarati

Quando il Soprintendente si avveda che un bene culturale non dichiarato corre o possa correre pregiudizio, vieta che ne sia alterato lo stato fisico o giuridico, e in breve termine successivo, fissato dalla legge, emette la dichiarazione, notificandola al più presto agli interessati. Se la dichiarazione non è emessa, il divieto decade.

DICHIARAZIONE XI

Poteri di ordinanza del Soprintendente

Quando un bene culturale, anche non dichiarato, sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabilmente, e non sia possibile provvedere mediante atti previsti dalla legge, o provvedere tempestivamente, il Soprintendente adotta, anche nei confronti di autorità statali, provvedimenti contingibili e urgenti, che secondo le circostanze, siano più idonei ad assicurare la conservazione del bene culturale.

Essi decadono se entro trenta giorni dalla emanazione non si intervenga mediante provvedimenti previsti dalla legge. Nel disegno che viene suggerito alla Commissione, questa dichiarazione è un complemento della dichiarazione precedente. In quella infatti si contemplava l'ipotesi che potrebbe dirsi più frequente, di un bene culturale non dichiarato, minacciato da un pericolo, ma in una situazione tale per cui, se esso fosse stato tempestivamente dichiarato, l'Amministrazione autonoma avrebbe la possibilità di intervenire, con i provvedimenti che ha a propria disposizione, per scongiurare il pericolo. Sicché nella dichiarazione precedente in sostanza si dà un potere straordinario di intervento al Soprintendente, ma solo a fini soprassessori.

Con la presente dichiarazione si contemplano invece quei casi, del tutto imprevedibili e quindi, rispetto ai precedenti, si potrebbe dire di carattere ancor più straordinario, nei quali un potere soprassessorio del Soprintendente non sarebbe commisurato al fine di conservazione del bene culturale minacciato dal pericolo.

La Commissione ritiene che si possa attribuire al Soprintendente un potere di ordinanza, analogo a quello che, nel nostro ordinamento, è attribuito ai sindaci, in materia di polizia locale, di edilizia e di igiene, ai prefetti in materia di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, e ad alcuni ministri (Interni e Sanità) in casi di estrema gravità di rilevanza nazionale. Con il potere di ordinanza il Soprintendente adotta quell'atto che le vicende straordinarie possano mostrargli più idoneo alla bisogna. Detto potere deve essere attribuito al Soprintendente, secondo il concorde opinamento della Commissione, anche nei confronti di altre autorità statali, poiché l'esperienza insegna che troppe volte distruzioni di beni culturali sono da imputare ad iniziative di autorità statali non edotte e non consapevoli. Il potere di ordinanza attribuito al Soprintendente, per il suo carattere straordinario, deve essere circondato da limiti. Si suggerisce, a titolo esemplificativo, il limite temporale: entro 30 giorni dall'emanazione dell'atto di ordinanza si deve provvedere mediante uno degli strumenti previsti dalla legge. In tal modo l'atto di ordinanza, esaurito il proprio scopo, affida ai normali strumenti della legge il bene culturale da tutelare.

DICHIARAZIONE XII

Autorizzazioni per rimozione e modificazione

È necessaria l'autorizzazione del Sovrintendente per rimuovere beni culturali dichiarati, o modificarne lo stato fisico; all'autorizzazione possono essere apposte clausole speciali, prescriventi la adozione di misure idonee alla salvaguardia del bene.

DICHIARAZIONE XIII

Manutenzione e restauro dei beni culturali

Qualora si avveri un danno o un pericolo di danno di un bene culturale dichiarato, i proprietari possessori o detentori di esso, debbono dare immediata notizia alla Soprintendenza. In caso d'urgenza, debbono direttamente provvedere ai lavori necessari ad evitare l'aggravamento del danno o l'avverarsi di danni irreparabili, dandone contemporanea notizia alla Soprintendenza.

La straordinaria manutenzione o il restauro dei beni culturali dichiarati sono eseguiti secondo le prescrizioni della Soprintendenza, la quale può anche ordinare che vi provvedano imprese particolarmente attrezzate o istituti specializzati, pubblici o privati.

La Soprintendenza può ordinare che si proceda entro il tempo fissato, il Soprintendente sequestra il bene il bene mobile e lo fa restaurare d'ufficio, addebitando al proprietario le spese di sequestro; se il

bene è immobile, il Soprintendente nomina un Provveditore al restauro, emanando le prescrizioni del caso. Il Provveditore è pubblico ufficiale, e agisce in vece e in luogo del proprietario.

Le spese dei restauri, ad iniziativa dei proprietari o d'ufficio, sono a carico dei proprietari; la legge prevede in quali casi esse possano essere messe a carico parziale o totale dell'Amministrazione; e prevede altresì misure consistenti in prestiti o in sussidi indiretti per facilitare l'esecuzione delle opere. Tra l'Amministrazione e il proprietario possono intervenire apposite convenzioni sulle modalità di pagamento. L'Amministrazione, nel caso di restauri coattivi o eseguiti d'ufficio, e a sue spese anche parziali, può disporre che il bene sia esposto a pubblico godimento, nei modi stabiliti da convenzioni col proprietario.

Se i restauri sono stati eseguiti a spese totali dell'Amministrazione autonoma, questa può acquistarne la proprietà, anche pro quota, imputando sul valore di stima dei beni prima dei restauri l'importo delle spese sostenute.

DICHIARAZIONE XIV

Deposito dei beni culturali mobili

Il Soprintendente può ordinare che un bene culturale mobile dichiarato sia temporaneamente depositato in musei o locali a ciò attrezzati, quando il proprietario, possessore o detentore non dia affidamento per un'adeguata conservazione. Nel riconsegnarlo al proprietario, il Soprintendente prescrive le misure adeguate; le eventuali spese di conservazione sono a carico del proprietario.

I privati possono provvedere a depositi volontari presso istituzioni pubbliche; parimenti lo Stato e gli enti territoriali possono depositare propri beni culturali presso altri musei o istituzioni scientifiche, per motivi d'interesse pubblico e giusti procedimenti che la legge regolerà in modo rigoroso.

DICHIARAZIONE XV

Ordine di sospensione dei lavori

Quando in ordine ad un bene culturale mobile o immobile dichiarato siano iniziati lavori che attengono al bene stesso o all'ambiente in cui si trova, per i quali sia richiesta autorizzazione e questa non sia stata chiesta o ottenuta il Soprintendente ordina la sospensione dei lavori e dispone l'intervento del Servizio di sicurezza; nei quindici giorni successivi o rilascia l'autorizzazione con le clausole idonee, ovvero ordina la restituzione in pristino. In caso di adempimento, procede d'ufficio, previo ordine di consegna del bene.

DICHIARAZIONE XVI

Impiego del servizio di sicurezza

Per i provvedimenti d'ufficio e per l'esecuzione dei propri provvedimenti, il Soprintendente si avvale del Servizio di Sicurezza dell'Amministrazione autonoma, provvedendo con propri ordini di servizio ad impartire le prescrizioni opportune.

DICHIARAZIONE XVII

Godimento pubblico dei beni culturali

Dei beni culturali debbono essere assicurate adeguate forme di godimento pubblico e la più ampia facoltà di studio.

Per i beni culturali appartenenti a privati che presentino pregio eccezionale, il principio di cui al comma precedente si può realizzare mediante atti del Consiglio di amministrazione secondo direttive stabilite dal Consiglio nazionale.

DICHIARAZIONE XVIII

Espropriazioni dei beni culturali

I beni culturali possono essere espropriati per motivi d'interesse generale, e quando il proprietario non dia affidamento di adeguata conservazione.

La dichiarazione di pubblica utilità è emessa dal Consiglio di amministrazione.

L'espropriazione può anche essere richiesta da enti pubblici territoriali.

Possono essere altresì espropriati immobili adiacenti ai beni culturali immobili, al fine di assicurare il miglior godimento e la valorizzazione dei medesimi.

DICHIARAZIONE XIX

Alienazioni e acquisto coattivo

I beni culturali dello Stato e degli enti territoriali non possono essere venduti , se non in casi del tutto eccezionali e per legge. Sono invece permutabili, con beni anche di privati, e al livello internazionale, quando ricorrano interessi culturali specifici di migliore distribuzione di raccolte e di incremento del patrimonio culturale nazionale. Nei relativi procedimenti dovranno intervenire i Comitati nazionali competenti e nei casi di maggiore importanza il Consiglio nazionale: la legge dovrà prevedere che in proposito si adottino procedimenti particolarmente rigorosi.

Per l'alienazione dei beni culturali dichiarati, appartenenti a soggetti diversi dallo Stato e dagli enti territoriali, occorre autorizzazione del Soprintendente; è soggetta ad autorizzazione anche la costituzione di diritti reali parziali sui beni medesimi. Si dovrà prevedere che il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni sia disciplinato con prefissioni di termini e con garanzia di contraddittorio; per le alienazioni relative a bene di maggior rilievo, dovrà prevedersi l'intervento dei Comitati nazionali competenti.

All'autorizzazione possono essere apposte clausole concernenti l'uso e la conservazione del bene culturale.

Entro il termine che sarà fissato per l'autorizzazione all'alienazione, il Soprintendente può dichiarare che intende acquistare il bene al prezzo che dovrà essere dichiarato dalla parte richiedente l'autorizzazione, e provvede al trasferimento con successivo decreto, pagando contestualmente il prezzo.

Nelle successioni a causa di morte gli aventi causa dovranno dichiarare , entro un termine breve, gli acquisti di beni culturali dichiarati di cui siano beneficiari. L'amministrazione autonoma ha il potere previsto dal comma precedente.

La legge dovrà attribuire al Soprintendente poteri di rettificazione di prezzi dichiarati per eccesso, con particolari cautele per gli interessati.

DICHIARAZIONE XX

Esportazione dei beni culturali

I beni culturali dichiarati non possono essere esportati, salvo quanto previsto dalla Dichiarazione precedente e dalla successiva Dich. XXIX.

I beni che abbiano ricevuto accertamento negativo sono liberamente esportabili, e così pure i beni archeologici catalogati e non dichiarati.

Gli altri beni culturali non dichiarati sono esportabili liberamente salvo nulla osta degli speciali uffici di esportazione. Se l'ufficio di esportazione ritiene che un bene culturale presentatogli sia di particolare interesse , provvede a che sia sottoposto a dichiarazione. In tal caso l'Amministrazione autonoma lo acquista a prezzo di stima, determinato da una Commissione permanente di arbitraggio, in contraddittorio tra le parti, a meno che il proprietario non dichiari, prima che abbia inizio il procedimento di stima di voler ritenere il bene con i vincoli derivanti dalla dichiarazione.

La legge provvederà ad assicurare l'indipendenza dei membri della suindicata Commissione.

La legge provvederà altresì allo sveltimento di tutte le procedure relative alla presente dichiarazione.

DICHIARAZIONE XXI

Informazione scientifica

Di ogni attività di rinvenimento, di conservazione e di restauro, di valorizzazione di beni culturali, l'Amministrazione autonoma dà pronta comunicazione al pubblico, nelle forme più idonee sia ai fini scientifici sia a quelli della conoscenza culturale.

Agli stessi fini, si procederà ad un riordinamento delle pubblicazioni ufficiali e ufficiose.

TITOLO II: Dei beni archeologici

DICHIARAZIONE XXII

Beni archeologici e zone archeologiche

Si intendono per beni archeologici, ai fini della legge, indipendentemente dal loro pregio artistico, le cose immobili e mobili costituenti testimonianza storica di epoche, di civiltà, di centri od insediamenti la cui conoscenza si attua preminentemente attraverso scavi e rinvenimenti.

Determinazioni generali o particolari della qualità di bene archeologico in relazione alle varie epoche, civiltà o centri d'insediamenti, potranno essere adottate per iniziativa o su parere conforme dei Comitati nazionali interessati.

La legge dovrà regolare le modalità di costruzione di zone archeologiche costituenti bene archeologico unitario e inscindibile, e tutelabili secondo la Dich. XXIV.

DICHIARAZIONE XXIII

Catalogazione dei beni archeologici

Tutti i beni archeologici, mobili e immobili, a chiunque appartenenti, in qualunque tempo ritrovati o di nuovo ritrovamento, saranno catalogati in modo atto ad assicurarne la più sicura documentazione scientifica in rapporto al loro valore di testimonianza storica, e ai fini della pubblicazione.

Le modalità scientifiche e tecniche sono stabilite dal Consiglio di amministrazione su parere conforme del Comitato nazionale per l'archeologia.

DICHIARAZIONE XXIV

Zone di riserva archeologica

La legge stabilisce appositi procedimenti in base ai quali il Consiglio di amministrazione con proprio decreto determina le zone di riserva archeologica e ne fissa i perimetri. La dichiarazione di zona di riserva archeologica deve essere munita di misure di pubblicità idonee a renderla conoscibile agli interessati. Ai fini del raccordo con la disciplina urbanistica, si applica quanto previsto dalla Dich. XXXVII.

Gli immobili compresi nelle zone di riserva possono essere sottoposti, individualmente o per gruppi, a tempo determinato o indeterminato, a prescrizioni limitatrici delle facoltà dei proprietari di godimento e di utilizzazione. Qualora ne derivino diminuzioni di valore dei beni, si applica quanto previsto dalla Dich. XLVII.

La legge dovrà curare che le prescrizioni siano notificate e trascritte, su richiesta del Soprintendente, e che di qualunque azione giudiziaria, anche esecutiva, relativa ai beni vincolati, sia data notizia al Soprintendente.

DICHIARAZIONE XXV

Espropriazione dei beni archeologici

Possono essere espropriati immobili, al fine di conservazione diretta da parte dell'Amministrazione autonoma e di ricerca, tanto in zone di riserva archeologica quanto fuori di queste.

I beni espropriati non sono retrocessi, salvo che vengano adibiti ad usi diversi dalla conservazione e dalla valorizzazione dei beni archeologici.

La legge regolerà, in tali casi, le modalità della retrocessione.

Quando si rinverranno immobili che il Soprintendente riserva allo Stato, l'area è espropriata, salvo che con il proprietario non si convengano particolari utilizzazioni.

DICHIARAZIONE XXVI

Disciplina delle ricerche e degli scavi

Le ricerche archeologiche possono essere effettuate sia nelle zone di riserva archeologica sia nelle zone non costituenti riserva archeologica, in base a programmi stabiliti dal Comitato nazionale per l'archeologia, il quale ha altresì il potere di dare direttive per garantire un rigoroso controllo scientifico della condotta dei lavori e di tutti i rinvenimenti.

Gli scavi archeologici sono effettuati dall'Amministrazione autonoma, o, mediante concessione, da istituti scientifici, da enti pubblici e da privati, che siano tecnicamente attrezzati in ordine al personale e ai mezzi, e diano sicurezza di serietà scientifica. Sulle concessioni si dovrà pronunciare il Comitato nazionale per l'archeologia.

Non possono essere intrapresi scavi archeologici non contemplati da programmi, salvo casi di provata urgenza; né essere intrapresi o concessi scavi senza che siano assicurate la sufficienza dei mezzi finanziari e l'attrezzatura necessaria per la conservazione e la pubblicazione dei ritrovamenti.

Gli scavi di maggiore importanza sono effettuati previa espropriazione dell'area; altrimenti si procede mediante occupazione temporanea. I beni immobili rinvenuti in aree di privati, dopo essere lasciati ai proprietari; in tal caso la Soprintendenza può prescrivere le modalità per l'uso e può anche autorizzarne la rimozione o la distruzione.

DICHIARAZIONE XXVII

Scoperte fortuite

Chi scopra fortuitamente beni archeologici, deve provvedere alla conservazione e farne denuncia al Soprintendente, ed ha diritto a un premio, che può essere corrisposto anche in beni, dichiarati e non dichiarati; la legge stabilirà l'ammontare del premio in ragione del valore dei beni rinvenuti.

Ha anche il diritto ad un premio il proprietario di aree nelle quali siano stati rinvenuti beni archeologici, fortuitamente o in seguito a scavo.

DICHIARAZIONE XXVIII

Catalogazione dei beni archeologici esistenti

I beni archeologici esistenti e ritrovati al momento dell'entrata in vigore della legge, saranno, dopo la catalogazione, classificati in beni di particolare importanza e sottoposti a dichiarazione ed in beni a circolazione libera. Questi ultimi sono muniti di documentazione di tale loro qualità.

Ai beni dichiarati appartenenti allo Stato o compresi in raccolte di enti locali territoriali si applicano i principi enunciati nelle Dichiarazioni III, V e XIX.

DICHIARAZIONE XXIX

Beni archeologici di nuovo rinvenimento

I beni di nuovo reperimento, comunque rinvenuti, sono temporaneamente indisponibili, sinché non siano stati catalogati.

A catalogazione avvenuta il Soprintendente, secondo i procedimenti previsti dalla legge, li classifica in beni dichiarati e in beni a libera circolazione. I beni dichiarati sono, a seconda della loro importanza, o riservati allo Stato o attribuiti a enti pubblici, istituti scientifici, o a privati che diano adeguate garanzie di conservazione; i beni attribuiti a privati sono trasferibili, ma solo a favore di istituti scientifici o musei italiani o stranieri.

I beni a libera circolazione sono attribuiti ai proprietari delle aree di rinvenimento, quale imputazione sul premio ad essi spettante, o anche a concessionari di scavo, secondo proporzioni stabilite dalla legge; ove le aree siano di proprietà dello Stato, sono ad esso acquisiti e ne è consentita la vendita. Tali beni sono muniti di documentazione della loro qualità.

DICHIARAZIONE XXX

Pubblicazione di campagne di scavo e di beni rinvenuti

Delle campagne di scavo e dei beni rinvenuti dovranno essere rese pubbliche le classificazioni disposte, e dovrà essere fatta idonea pubblicazione scientifica. Possono essere impartite prescrizioni circa le modalità della pubblicazione. La pubblicazione deve avvenire entro i due anni, a cui dovrà però seguire la pubblicazione definitiva entro i successivi tre.

Trascorsi inutilmente detti termini, il funzionario responsabile è sottoposto a provvedimento disciplinare, il concessionario di scavo è revocato, i diritti di esclusiva decadono, e il Soprintendente sarà tenuto a disporre affinché i ritrovamenti siano liberamente concessi allo studio di chiunque ne faccia richiesta; la legge dovrà regolare misure idonee per la pubblicazione d'ufficio.

Sono vietate le riserve di pubblicazione di durata superiore ai cinque anni, anche in ordine a vecchi scavi e a beni archeologici inediti.

DICHIARAZIONE XXXI

Distruzione di beni archeologici

Della distruzione, anche fortuita, di beni archeologici anche non dichiarati deve esser data immediata notizia al Soprintendente.

TITOLO III: Dei beni artistici e storici

DICHIARAZIONE XXXII

I beni artistici e storici

Salvo quanto previsto dagli altri titoli di queste dichiarazioni, sono beni culturali d'interesse artistico o storico le cose mobili o immobili di singolare pregio, rarità o rappresentatività, aventi relazione con la storia culturale dell'umanità.

La legge provvederà a stabilire particolari criteri valutativi per talune categorie di tali beni, se tecnicamente necessario, in modo che si possa provvedere a pertinente tutela non solo dei beni aventi

riferimento all'arte, ma altresì di quelli, a titolo di esempio, aventi riferimento alla storia, all'etnografia, alla numismatica, all'epigrafia, all'arredamento, alle arti applicate, al costume, alla storia della scienza e della tecnica.

Con sue dichiarazioni generali il Consiglio di amministrazione potrà stabilire che determinati beni culturali siano considerati come beni dichiarati, per la sola presenza di definiti caratteri, senza che sia necessario apposito atto di dichiarazione.

DICHIARAZIONE XXXIII

Arte contemporanea e nuovi mezzi espressivi

Nel rispetto della libertà dell'arte, l'Amministrazione autonoma appronta e conserva la più ampia documentazione dell'arte contemporanea, nelle sue varie manifestazioni, anche relative alle arti applicate e ai nuovi mezzi espressivi, e predispone idonei strumenti notiziali e di reperimento.

Di massima le cose d'arte contemporanea non sono assoggettabili a tutela prima di 50 anni dalla loro produzione; tuttavia, quando siano particolarmente significative per valori rappresentativi o intrinseci, cose d'arte, anche decorativa o applicativa, possono essere assoggettate a dichiarazione ancor prima di tale termine.

Possono altresì essere assoggettate a dichiarazione raccolte d'arte contemporanea che presentino peculiare rappresentatività.

Sempre nel rispetto dei principi di libertà, l'Amministrazione autonoma assume le iniziative e adotta le misure più idonee per la promozione dell'arte contemporanea.

In tale quadro si dovrà procedere ad una radicale revisione della legge 29 luglio 1949, n. 717 e modificazioni successive, secondo i seguenti criteri: assicurare una più stretta unità tra opera architettonica e opere d'arte destinate ad integrarla; prevedere commissioni giudicatrici composte di persone di riconosciuta competenza; renderle indipendenti da eventuali influenze esterne.

DICHIARAZIONE XXXIV

Beni immobili e loro pertinenze

Se non altrimenti disposto, la dichiarazione di bene culturale di un edificio artistico o storico si estende, per quanto si riferisce ai valori storici e artistici per i quali l'edificio è stato dichiarato bene culturale, alle pertinenze, agli immobili per destinazione, all'arredamento.

DICHIARAZIONE XXXV

Cose sacre e adibite al culto

L'uso delle cose sacre e delle cose adibite al culto, dichiarate bene culturale, è stabilito dall'Amministrazione autonoma d'intesa con le autorità ecclesiastiche.

DICHIARAZIONE XXXVI

Elementi inseriti in edifici

È necessaria l'autorizzazione del Soprintendente per la rimozione o la modificazione dello stato fisico di elementi inseriti in edifici, quali iscrizioni, stemmi, mosaici, affreschi, fregi, tabernacoli, che potrebbero avere qualità di bene culturale.

DICHIARAZIONE XXXVII

Perimetri di tutela monumentale

Il Soprintendente può disporre che siano inseriti in Piani regolatori perimetri di tutela monumentale, per la salvaguardia e la valorizzazione di beni culturali immobili, e che si adottino, nel Piano, misure relative a distanze, ad altezze e a caratteri tecnici di edifici compresi nel perimetro, al fine di dare luce e prospettiva al bene culturale da valorizzare, o di preservare le condizioni ambientali.

Quando non esistano Piani regolatori, o questi siano in corso di formazione, il Soprintendente provvede direttamente a fissare i perimetri e a stabilire le prescrizioni.

Nell'applicazione di questa Dichiarazione è da osservare quanto stabilito dalle Dichiarazioni XLVI e XLVII.

DICHIARAZIONE XXXVIII

Autorizzazioni del Soprintendente

Le domande relative a licenze edilizie e a qualsiasi altro provvedimento dell'autorità, che abbiano oggetto edifici costituenti beni culturali o compresi nei perimetri di tutela monumentale, devono

essere sottoposte a preventiva autorizzazione del Soprintendente. Egualmente si richiede detta autorizzazione per provvedimenti e atti reali di qualsiasi autorità, ad iniziativa d'ufficio.

Sui beni culturali e nelle immediate adiacenze di essi è vietata ogni forma di pubblicità, di segnaletica, di installazioni od infissioni e comunque di addizione anche provvisoria, salvo dispensa del Soprintendente.

TITOLO IV: Dei beni ambientali

DICHIARAZIONE XXXIX

I beni culturali ambientali

Si considerano beni culturali ambientali le zone corografiche costituenti paesaggi, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, e le zone delimitabili costituenti strutture insediative, urbane e non urbane, che, presentando particolare pregio per i loro valori di civiltà, devono essere conservate al godimento della collettività. Sono specificamente considerati beni ambientali i beni che presentino singolarità geologica, floro-faunistica, ecologica, di cultura agraria, di infrastrutturazione del territorio, e quelle strutture insediative, anche minori o isolate, che siano integrate con l'ambiente naturale in modo da formare un'unità rappresentativa.

Le zone dichiarate bene ambientale possono comprendere anche cose costituenti individualmente beni di interesse storico o artistico o archeologico; in tal caso la legge dovrà prevedere che in sede di Conferenza dei Soprintendenti si adottino misure ed eventuali deleghe di competenza in funzione di coordinamento, da rendere pubbliche anche per norma degli interessati.

DICHIARAZIONE XL

Centri storici e loro tutela

In particolare sono da considerare Centri storici urbani quelle strutture insediative urbane che costituiscono unità culturale o la parte originaria e autentica di insediamenti, e testimoniano i caratteri di una viva cultura urbana. Per essi la legge dovrà prevedere adeguati strumenti, sia finanziari, sia operativi.

A fini operativi, la tutela dei Centri storici si dovrà attuare mediante misure cautelari (quali la temporanea sospensione di attività edilizie ad essi inerenti), e definitive mediante Piani regolatori. Si applichino, in proposito, i principi della Dich. XLVI.

I Piani regolatori relativi ai Centri storici urbani dovranno avere riguardo ai centri medesimi nella loro interezza, e si ispireranno ai criteri di conservazione degli edifici nonché delle strutture viarie e delle caratteristiche costruttive di consolidamento e restauro, di risanamento interno igienico sanitario, in modo che, come risultato ultimo, i centri stessi costituiscano tessuti culturali non mortificati.

Si dovranno anche prevedere opportuni incentivi della iniziativa privata, di ordine tributario e finanziario.

DICHIARAZIONE XLI

Nuovi insediamenti urbani

Per ogni creazione, trasformazione e sviluppo di insediamenti urbani o di loro parti, nel provvedere al soddisfacimento delle esigenze sociali ed economiche, si dovrà affermare l'inerenza in esse delle istanze culturali, e pertanto pervenire alla creazione di significativi paesaggi urbani, in quanto indissociabili da civili ambienti di vita, come beni culturali nel loro farsi, e il cui godimento è da assicurare alle collettività future.

DICHIARAZIONE XLII

Beni ambientali dello Stato e di enti territoriali

In deroga alla Dichiarazione III, i beni culturali ambientali dello Stato e degli enti pubblici conservano la natura demaniale o patrimoniale, che possiedono, sottostando all'ulteriore disciplina dei beni culturali.

DICHIARAZIONE XLIII

Dichiarazione di bene ambientale

La dichiarazione di bene culturale ambientale comporta per il proprietario del bene l'assoggettamento agli obblighi e ai poteri previsti nel Titolo I; obbligo fondamentale e generale permane quello di conservare i beni come tali e in riferimento all'ambiente, in modo da non alterarne i caratteri per i quali sono stati sottoposti a dichiarazione; ad esso saranno aggiunti gli obblighi particolari stabiliti

dalla dichiarazione di bene culturale e quelli previsti dai Piani regolatori per le fattispecie di cui alla dichiarazione seguente.

La dichiarazione di bene culturale ambientale può contenere prescrizioni all'uso, sul frazionamento e sulla destinazione dei beni singoli compresi negli ambiti dei beni ambientali.

DICHIARAZIONE XLV

Utilizzazione di beni ambientali

L'uso, la circolazione e la destinazione dei beni singoli compresi negli ambiti dichiarati beni culturali ambientali sono disciplinati mediante Piani regolatori, i quali debbono altresì stabilire per essi la priorità degli interventi dell'Amministrazione autonoma e degli altri pubblici poteri, e le prescrizioni tecniche per le innovazioni agrarie, industriali ed edilizie, anche se provvisorie.

DICHIARAZIONE XLVI

Piani regolatori

Quando il Comune sia già provvisto di Piano regolatore, la dichiarazione di bene ambientale obbliga il Comune ad adottare, secondo il procedimento e nei termini che saranno stabiliti dalla legge, una variante del piano esistente. Quando il Piano regolatore sia in formazione, le Soprintendenze chiedono ai Comuni che sia in esso inserito il complesso delle prescrizioni attinenti alle aree dichiarate bene ambientale, e sia coordinato con le altre determinazioni del Piano allo studio.

Quando il Comune non possieda Piano regolatore o il procedimento per l'adozione di esso ritardi, in modo da pregiudicare gravemente la conservazione dei beni ambientali, e in caso di perdurante inerzia interviene sostitutivamente con le cautele che stabilirà la legge.

I conflitti che possono eventualmente sorgere tra le Soprintendenze e i Comuni, vanno risolti secondo i procedimenti che, a tal fine, dovranno essere previsti dalla legge urbanistica generale.

DICHIARAZIONE XLVII

Limitazioni all'utilizzazione dei beni ambientali e indennizzi

La dichiarazione di bene culturale ambientale che comporti inedificabilità di aree dichiarate edificabili da precedenti prescrizioni urbanistiche ovvero recessione dell'utilizzazioni agrarie e industriali in atto, obbliga a corrispondere un'indennità compensativa del danno emergente.

La legge regolerà i procedimenti relativi all'accertamento del danno emergente e alla corresponsione dell'indennità, in correlazione alle norme della legge sull'espropriazione per pubblica utilità.

DICHIARAZIONE XLVIII

Patrimonio arboreo, singolarità naturali, particolarità geologiche, fauna

Allo scopo di garantire più particolarmente la conservazione, l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, nelle aree ecologiche naturali, lungo le coste, le sponde e i tracciati stradali, nel paesaggio agrario e boschivo, nel quadro ambientale interno ed esterno dei Centri storici e degli insediamenti urbani in genere, esistenti e in formazione, e negli interventi di infrastrutturazione del territorio, dovranno essere a chiunque vietati gli abbattimenti di alberature e favorite le piantate di rinnovo o di integrazione.

La legge dovrà circoscrivere i casi di deroga e di dispensa e le modalità di esse, e conferire adeguati poteri di vigilanza e di veto alle Soprintendenze per tutela ambientale.

Dovrà inoltre essere riveduta, perfezionata ed integrata la legislazione sulla formazione e manutenzione delle riserve e dei parchi naturali, dei parchi e giardini urbani, e sull'impianto di vivai e di alberature in genere da predisporre anche in connessione con la sistemazione paesaggistica delle opere di infrastrutturazione del territorio, prevedendosi strumenti di attuazione e modalità di incentivazione, ivi compresi piani esecutivi del verde dotati di adeguate forme di finanziamento. Ai suddetti fini sono da prevedere coordinamenti con gli organi preposti alla tutela e allo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste.

Analoghe norme, cautele e provvidenze saranno per legge adottate, secondo i singoli casi, per la protezione delle acque naturali e delle rocce al fine di conservare e valorizzare particolarità di paesaggi, quali laghi, lagune, corsi d'acqua, cascate, fondali, e del pari balze, coste, costoni, grotte, scogliere, manifestazioni vulcaniche, ecc.

Nell'ambito delle particolarità geologiche saranno da curare in special modo la protezione dei giacimenti ricchi di fossili paleontologici (paleobotanici e paleozoologici), il più sicuro controllo scientifico nel recupero dei fossili medesimi, e la conservazione, la classificazione e lo studio dei resti

paleontologici, con norme speciali ispirate a criteri analoghi a quelli delle norme previste per i beni archeologici.

Si dovranno altresì rivedere e perfezionare le norme concernenti la fauna, al fine di ovviare efficacemente ai vari incombenti e gravi pericoli che ne minacciano la distruzione, favorendo, con opportuni incentivi, il ripopolamento.

DICHIARAZIONE XLIX

Norme e misure di tutela ambientale

Le previste norme e misure di tutela ambientale dispiegano la loro efficacia verso chiunque.

Le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad osservarle per qualunque utilizzazione di beni anche per scopi di interesse pubblico, ivi comprese le opere di pertinenza delle autorità militari e delle Amministrazioni statali con ordinamenti autonomi.

TITOLO V: Dei beni archivistici

DICHIARAZIONE L

I beni archivistici

Sono oggetto di questo titolo le fonti documentarie dell'attività dei pubblici poteri sotto specie di documenti prodotti, ricevuti od acquisiti in svolgimento della loro attività; e altresì quelle della attività di ogni altro soggetto il cui notevole lavoro valore di testimonianza storica ne raccomandi la conservazione.

Le norme del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, saranno revisionate per essere adattate, ove occorra, ai principi del Titolo I e alle dichiarazioni seguenti.

DICHIARAZIONE LI

Documenti dei pubblici poteri

Le fonti documentarie dell'attività di tutti i pubblici poteri sono conservate negli appositi archivi, sotto la responsabilità del titolare dell'ufficio che della loro conservazione e completezza risponde anche ai sensi della normazione sui beni culturali.

Nessuno scarto può essere compiuto prima di un congruo numero di anni e senza autorizzazione del Soprintendente. Il Consiglio di amministrazione adotta prescrizioni generali in materia, su proposta del competente Comitato nazionale. Del materiale scartato va tenuta sommaria nota. La legge potrà prevedere che, per alcune amministrazioni, si provveda mediante atti del Governo.

Compiuto lo scarto, le fonti documentarie dell'attività dei pubblici poteri sono considerate beni culturali dichiarati e sono demaniali, anche se di enti pubblici diversi dallo Stato.

Per gli enti pubblici nazionali saranno ripartite le competenze fra i Soprintendenti.

Trascorsi 40 anni dalla data dei documenti, le fonti documentarie dell'attività dei pubblici poteri sono obbligatoriamente versate o affidate dagli archivi di Stato divenendo pubbliche e liberamente consultabili; per singoli documenti o serie di documenti sia il termine per il versamento e l'affidamento, sia il termine di libera consultabilità possono essere in via eccezionale e caso per caso differiti con legge. Per fini e in forma esclusivamente scientifici, l'Amministrazione autonoma potrà render pubbliche fonti documentarie già versate anche prima che sia trascorso il termine dei quarant'anni; fonti documentarie non versate potranno essere rese pubbliche ancor prima di detto termine mediante atti di concerto tra l'Amministrazione autonoma e le amministrazioni interessate. Delle fonti documentarie dell'attività dei pubblici poteri, divenute pubbliche, l'Amministrazione autonoma cura periodicamente la tempestiva e scientifica pubblicazione.

DICHIARAZIONE LII

Documenti dei privati

Le fonti documentarie di attività private o di pubblici poteri in proprietà, possesso o detenzione di privati, possono essere dichiarate di notevole interesse storico con provvedimento del Soprintendente. Qualora tra esse il Soprintendente accerti esservi documenti dello Stato o di enti pubblici, ne ordina la immediata restituzione.

Eccetto che per esplicito consenso dei proprietari, le fonti documentarie di attività private o di pubblici poteri in proprietà, possesso o detenzione di privati, non sono rese pubbliche prima che siano trascorsi 70 anni dalla data di produzione dei singoli documenti.

Trascorso tale termine, di esse dovrà essere consentita la utilizzazione per fini scientifici, inteso il proprietario, tranne che per quei documenti che il Soprintendente abbia qualificato come riservati personali per un ulteriore periodo. Tale qualificazione è revocabile.

DICHIARAZIONE LIII

Richiesta di accertamento del valore culturale di beni archivistici

I proprietari delle fonti documentarie di cui alla dichiarazione precedente possono chiedere al Soprintendente l'accertamento del loro notevole valore storico. La dichiarazione positiva impegna l'Amministrazione autonoma secondo quanto enunciato nella Dich. VIII; il privato ha la possibilità di depositare i beni presso archivi di Stato.

Le fonti documentarie in proprietà di privati, dichiarate di notevole interesse storico, sono intangibili nelle loro consistenza, salvo apposita autorizzazione del Soprintendente; devono essere conservate nell'ordinamento medesimo fissato dalla Soprintendenza.

TITOLO VI: Dei beni librari

DICHIARAZIONE LIV

I beni librari

Sono beni culturali di interesse librario:

- a) i volumi manoscritti di particolare importanza per antichità, valore paleografico, storico, letterario, scientifico, artistico;
- b) i documenti relativi alla produzione letteraria e delle altre opere dell'ingegno anche in ordine alle persone e all'ambiente, ivi compresi gli autografi, i carteggi, gli inediti, i lavori preparatori;
- c) gli incunaboli, i libri rari, i libri di pregio;
- d) le incisioni, le carte geografiche, i manifesti, il materiale filatelico, le fotografie ed ogni altra opera comunque ottenuta con mezzi grafici o meccanici che presenti particolare importanza ai fini della lettera a) nonché le loro raccolte di particolare rappresentatività;
- e) le legature di particolare pregio documentario o artistico;

I beni di cui sopra possono essere sottoposti a dichiarazione a qualunque epoca essi appartengano.

DICHIARAZIONE LV

Raccolte e beni librari singoli

Le raccolte di beni di interesse librario appartenenti a soggetti diversi dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali, sono dichiarate bene culturale quando, per tradizione, fama, rarità o pregio, presentino come complesso carattere di rappresentatività.

Beni singoli appartenenti ai medesimi soggetti sono sottoposti a dichiarazione quando presentino particolare interesse.

DICHIARAZIONE LVI

Stampati e prodotti grafici

Ai fini di conservazione e documentazione gli stampatori o, nei casi stabiliti dalla legge, gli editori, hanno l'obbligo di consegnare entro 30 giorni dalla registrazione tre esemplari degli stampati e delle pubblicazioni, da loro prodotti o editi, alle biblioteche che saranno indicate dall'Amministrazione autonoma.

Sono da consegnare gli stampati e le impressioni comunque ottenuti con mezzi fisici o chimici, compresi le riproduzioni anastatiche realizzate con qualsiasi procedimento e i prodotti sonori, quando siano uniti o che si riferiscano ad un testo letterario.

Le incisioni sono da consegnare in un unico esemplare all'Istituto che verrà indicato dall'Amministrazione autonoma.

La legge determinerà quali altri prodotti grafici sono da consegnare.

DICHIARAZIONE LVII

Fungibilità tra Soprintendenze bibliografiche e archivistiche

In ordine ai beni costituiti da carteggi, documenti, autografi di personaggi illustri, la competenza delle Soprintendenze bibliografiche è fungibile con quella delle Soprintendenze archivistiche secondo quanto sarà stabilito da apposite norme.

doc.020

Legge 14 marzo 1968, n. 292
Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per
lavori che interessano il patrimonio storico e artistico

Fonte: Gazzetta Ufficiale n.88 del 4 aprile 1968

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Ministero dei lavori pubblici, competente - a norma del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544 - ad eseguire opere edilizie per conto dello Stato, è autorizzato a provvedere, assumendo l'onere relativo sui fondi del proprio bilancio:

- a) ai lavori di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro ed impianto di apparecchiature tecniche, in edifici, statali e non statali, di interesse artistico o storico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089;
- b) ai lavori della stessa natura in edifici, statali e non statali, anche privi di interesse artistico o storico, adibiti a sede di raccolte museali dello Stato o di servizi ad esse inerenti che perseguano finalità artistiche e culturali.

È fatta salva la competenza dei soprintendenti ai monumenti o alle antichità per quanto riguarda la tutela dei caratteri monumentali degli edifici oggetto dei lavori di cui alla lettera a), e la competenza dei soprintendenti alle gallerie o alle antichità per quanto riguarda i lavori di cui alla lettera b).

Art. 2

Ai progetti delle opere di cui alle lettere a) e b) dello articolo 1 e alla scelta delle modalità della loro esecuzione, il competente organo del Ministero dei lavori pubblici provvederà di intesa con la soprintendenza competente.

Per gli edifici non statali di interesse artistico o storico valgono le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, con le modifiche apportate dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552.

L'assunzione in via definitiva, totale o parziale, della spesa a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, è disposta dal Ministro per i lavori pubblici, d'intesa col Ministro per la pubblica istruzione. Analogamente si procederà per il recupero della spesa, a norma dell'articolo 17 della legge 10 giugno 1939, n. 1089.

Art. 3

Saranno di regola eseguiti dal Ministero della pubblica istruzione, che in tal caso assumerà la relativa spesa, i lavori o la parte dei lavori previsti nella lettera a) del precedente articolo 1, qualora rivestano un prevalente carattere tecnico-artistico o, sotto tale profilo, richiedano interventi tecnici specializzati o, nella progettazione o nell'esecuzione, particolari cautele.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1968

SARAGAT

Moro - Mancini -
Gui - Colombo

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

doc.021

Regione Sardegna - Legge Regionale 14 gennaio 1969, n. 2 *Modifica alla Legge Regionale 7 febbraio 1958, n. 1, concernente disposizioni per i musei degli Enti Locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti.*

Fonte: Regione Sardegna, leggi regionali anni Sessanta

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1, è così modificato:
“L'Amministrazione regionale affida, con il consenso del Ministero della Pubblica Istruzione, alle competenti Soprintendenze l'esecuzione, nonché l'assistenza tecnica e scientifica e la eventuale progettazione, dei lavori e delle opere di cui alla presente legge relativi alle cose di interesse storico ed artistico soggette alla tutela dello Stato.

A tal fine si provvede alle spese occorrenti per detti interventi con accreditamenti a favore dei Soprintendenti interessati”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 14 gennaio 1969

Del Rio

doc.022

Regione Friuli-Venezia Giulia - Legge regionale 02 luglio 1969 , n. 11
Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali e contributi per la
conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio bibliografico,
storico ed artistico e per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca
scientifica nella Regione Friuli - Venezia Giulia

Fonte: Regione Friuli – Venezia Giulia, Bollettino Ufficiale Regionale 10/07/1969, n. 019

TITOLO I

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

CAPO I

Disposizioni preliminari

Art. 1

La Regione riconosce nella cultura un fattore essenziale per il progresso della comunità e ne favorisce lo sviluppo con il rispetto delle attribuzioni degli organi dello Stato.

Art. 2

In armonia con lo scopo enunciato nell'articolo 1, l'Amministrazione regionale incoraggia e sostiene nelle loro varie manifestazioni:

- a) le attività e le iniziative volte a sviluppare ed a diffondere la cultura letteraria, scientifica, socio - economica ed urbanistica;
- b) le attività musicali, liriche e concertistiche, e le iniziative miranti ad incrementare ed a divulgare gli spettacoli e la cultura musicali;
- c) le attività dei teatri di prosa e le iniziative intese ad incrementare ed a divulgare gli spettacoli teatrali e la cultura teatrale e cinematografica;
- d) le attività e le iniziative dirette a promuovere la cultura artistica ed a diffondere la conoscenza del patrimonio artistico regionale;
- e) le attività e le iniziative intese alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico, linguistico e delle tradizioni popolari della Regione;
- f) le attività e le iniziative rivolte a favorire l'elevazione culturale dei giovani e dei lavoratori;
- g) lo sviluppo degli scambi culturali;
- h) le attività e le iniziative riguardanti il patrimonio culturale delle minoranze linguistiche.

Art. 3

È istituita, presso l'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, la Commissione regionale per la cultura e l'arte. La Commissione è presieduta dall'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali ed è composta da:

- a) i presidenti delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine o assessori provinciali da essi delegati;
- b) un rappresentante dell'Università degli Studi di Trieste;
- c) il Soprintendente ai monumenti e gallerie del Friuli - Venezia Giulia;
- d) il Soprintendente alle antichità competente per territorio;
- e) nove esperti della cultura e dell'arte eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;
- f) il Direttore del Servizio delle attività culturali dell'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali appartenente alla carriera direttiva.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e dura in carica quattro anni.

Art. 4

La Commissione regionale per la cultura e l'arte esprime pareri:

- sullo sviluppo dell'azione culturale dell'Amministrazione regionale e dei rapporti tra l'Amministrazione stessa e le istituzioni che operano nel settore della cultura;
- sull'ammissibilità degli enti e associazioni culturali operanti nella Regione alle sovvenzioni regionali, di cui ai successivi articoli 6 e 7;
- sui problemi generali e particolari che le vengono sottoposti in relazione agli scopi della presente legge.

Art. 5

La Commissione regionale per la cultura e l'arte è convocata dal Presidente.

CAPO II

Servizi culturali di preminente interesse regionale ed altre iniziative culturali

Art. 6

Una speciale funzione di servizio culturale nell'ambito del Friuli - Venezia Giulia è riconosciuta dall'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali, sentito il parere della Commissione regionale per la cultura e l'arte, agli enti ed alle istituzioni che svolgano, nei settori indicati nell'articolo 2, un'attività qualificata e continuativa di interesse regionale ed abbiano una struttura organizzativa adeguata.

A favore degli enti e delle istituzioni di cui al precedente comma sono concesse, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1972, sovvenzioni rapportate all'importanza e alla proiezione regionale della loro attività.

Art. 7

È autorizzata la concessione, a favore di enti e istituzioni diversi da quelli contemplati nel precedente articolo, nonché a favore di associazioni, circoli e comitati, di sovvenzioni per l'attuazione di valide iniziative o manifestazioni nei settori indicati nell'articolo 2.

Le sovvenzioni sono concesse in base ai programmi di attività, al rilievo delle iniziative e ad ogni altro elemento utile per la determinazione dell'opportunità e della misura dell'intervento regionale.

Art. 8

È autorizzata la concessione, a favore dell'Ente regionale teatrale del Friuli - Venezia Giulia, di una sovvenzione annua di 10 milioni di lire, per il finanziamento di particolari piani annuali di interventi nel settore dello spettacolo, secondo gli scopi statutari dell'Ente.

CAPO III

Modalità e termini per la presentazione delle domande di sovvenzione

Art. 9

Le domande per la concessione delle sovvenzioni previste dagli articoli 6, 7 e 8 devono pervenire all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, per l'esercizio 1969, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di febbraio, corredate come segue:

- a) per le sovvenzioni di cui all'articolo 6, del programma di attività e di una relazione illustrativa di esso;
- b) per le sovvenzioni di cui all'articolo 7, del programma delle iniziative o delle manifestazioni e del preventivo delle spese;
- c) per le sovvenzioni di cui all'articolo 8, dei piani annuali d'intervento e di una relazione illustrativa di essi.

TITOLO II

CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE E L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO, STORICO E ARTISTICO E PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA

CAPO I

Contributi a favore di biblioteche, archivi, cineteche, fototeche, musei, gallerie e pinacoteche

Art. 10

È autorizzata la concessione di contributi a favore di enti, associazioni ed istituti, che gestiscono biblioteche, archivi, cineteche, fototeche, musei, gallerie e pinacoteche, per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio bibliografico, documentaristico, filmografico, fotografico, storico, artistico, archeologico ed etnografico della Regione.

I contributi concernenti le biblioteche potranno essere rivolti a promuovere la creazione e la diffusione nella Regione, anche attraverso reti provinciali di prestito e sistemi bibliotecari territoriali, di servizi di lettura aperti a tutti i cittadini.

I contributi concernenti musei, gallerie e pinacoteche potranno inoltre essere rivolti a incoraggiarne e sostenerne la funzione di centri culturali e formativi a disposizione ed al servizio della comunità.

I contributi sono concessi tenendo conto della funzione e dell'attività che gli enti, le associazioni e gli istituti richiedenti svolgono o si propongono di svolgere, nonché di ogni altro elemento utile per la valutazione dell'opportunità e per la determinazione della misura dell'intervento regionale.

Prioritaria considerazione viene rivolta alle iniziative dei Comuni e degli enti pubblici.

Art. 11

Sulle domande di concessione dei contributi previsti dall'articolo 10, l'Assessore all'istruzione e alle attività culturali potrà sentire, a seconda dei casi, il parere del Soprintendente bibliografico, del Soprintendente archivistico, del Soprintendente alle antichità o del Soprintendente ai monumenti e gallerie competenti per territorio.

CAPO II

Contributi per il restauro di monumenti e opere d'arte

Art. 12

È autorizzata la concessione di contributi a favore di istituzioni e di enti per l'esecuzione di lavori di conservazione, restauro e valorizzazione di cose immobili e mobili di interesse storico, archeologico o artistico.

All'erogazione dei contributi si provvede con le modalità che, caso per caso, saranno stabilite nel provvedimento di concessione.

CAPO III

Concessione di premi - acquisto ad artisti della Regione e acquisto di opere d'arte

Art. 13

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, in occasione di mostre, di rassegne e di concorsi, acquisti di opere d'arte figurativa, per premiare artisti della Regione che si siano segnalati per qualità e validità della propria produzione.

L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a procedere eccezionalmente all'acquisto di opere d'arte di particolare pregio, che ritenga opportuno assicurare definitivamente al patrimonio artistico del Friuli - Venezia Giulia.

Le opere d'arte così acquisite potranno essere eventualmente cedute a un museo della Regione, che ne garantisca la conservazione e il pubblico godimento.

CAPO IV

Contributi per la conservazione e la divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari della Regione

Art. 14

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per iniziative e manifestazioni volte alla conservazione e alla divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari del Friuli - Venezia Giulia, anche fuori del territorio regionale.

CAPO V

Contributi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria, per la ricerca scientifica e per corsi speciali di interesse regionale

Art. 15

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nell'ambito della Regione, per le attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università e per lo svolgimento di corsi speciali di interesse regionale.

CAPO VI

Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

Art. 16

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 devono pervenire all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, per l'esercizio 1969, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di febbraio, corredate del preventivo sommario delle spese che si intendono sostenere con l'eventuale contributo regionale.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 12 devono pervenire all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, per l'esercizio 1969, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di febbraio, corredate di una relazione illustrativa della cosa immobile o mobile di interesse storico, archeologico o artistico sulla quale si intende intervenire, del progetto dei lavori, del preventivo delle spese e del nulla osta della competente Soprintendenza, a norma dell'articolo 18 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 14 devono essere presentate all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, per l'esercizio 1969, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di marzo, corredate di una relazione illustrativa delle iniziative e delle manifestazioni in programma e del preventivo sommario delle spese.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 15 devono essere presentate all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, per l'esercizio 1969, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di maggio, corredate del piano di impiego dei contributi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 17

Gli interventi previsti dalla presente legge sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali.

Le sovvenzioni, i contributi e le spese sono disposti con decreto dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali.

È fatto obbligo ai beneficiari delle sovvenzioni e dei contributi di fornire, entro il mese di giugno dell'anno successivo, la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione.

Art. 18

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1972, la spesa di lire un miliardo di cui:

- a) lire 400 milioni per gli interventi di cui agli articoli 6 e 7;
- b) lire 10 milioni per gli interventi di cui all'articolo 8;
- c) lire 80 milioni per gli interventi di cui all'articolo 10;
- d) lire 30 milioni per gli interventi di cui all'articolo 12;
- e) lire 10 milioni per gli interventi di cui all'articolo 13;
- f) lire 20 milioni per gli interventi di cui all'articolo 14;
- g) lire 450 milioni per gli interventi di cui all'articolo 15.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1969, sono apportate le seguenti variazioni:

Al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria III - è istituito il seguente capitolo:

- Capitolo 184 con la denominazione "Spese, in occasione di mostre, rassegne e concorsi, per l'acquisto di opere d'arte figurativa per premiare artisti della Regione, nonché per l'acquisto di opere d'arte di particolare pregio" e con lo stanziamento di lire 10 milioni cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 181 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969.

Al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - sono istituiti i seguenti capitoli:

- Capitolo 202 con la denominazione "Sovvenzioni a favore di enti e istituzioni che svolgono nei settori indicati nell'articolo 2 un'attività qualificata e continuativa di interesse regionale e sovvenzioni a favore di altri enti ed istituzioni, nonché di associazioni, circoli e comitati per l'attuazione di valide iniziative o manifestazioni nei settori indicati nel medesimo articolo 2" e con lo stanziamento di lire 400 milioni, cui si provvede mediante storno dai capitoli 191 e 312 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969, rispettivamente per l'importo di lire 260 milioni e di lire 40 milioni e mediante prelevamento dell'importo di lire 100 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 498 dello stesso stato di previsione (rubrica n. 8 dell'allegato 4 al bilancio medesimo);

- Capitolo 203 con la denominazione "Sovvenzioni a favore dell'Ente regionale teatrale del Friuli - Venezia Giulia per il finanziamento di particolari piani annuali di interventi nel settore dello spettacolo" e con lo stanziamento di lire 10 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 312 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969;

- Capitolo 204 con la denominazione "Contributi a favore di enti, associazioni ed istituti, che gestiscono biblioteche, archivi, cineteche, fototeche, musei, gallerie e pinacoteche, per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio bibliografico, documentaristico, filmografico, fotografico, storico, artistico, archeologico ed etnografico della Regione" e con lo stanziamento di lire 80 milioni, cui si provvede mediante storno dai capitoli 192 e 312 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969, rispettivamente per l'importo di lire 75 milioni e di lire 5 milioni;

- Capitolo 205 con la denominazione "Contributi a favore di istituzioni e di enti per l'esecuzione di lavori di conservazione, restauro e valorizzazione di cose immobili e mobili di interesse storico, archeologico o artistico" e con lo stanziamento di lire 30 milioni, cui si provvede mediante storno

dello stesso importo dal capitolo 181 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969;

- Capitolo 206 con la denominazione "Contributi per iniziative e manifestazioni volte alla conservazione e alla divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari del Friuli - Venezia Giulia, anche fuori del territorio regionale" e con lo stanziamento di lire 20 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 292 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969.

Al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 9 - Categoria XI - è istituito il capitolo 523 con la denominazione "Contributi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nell'ambito della Regione, per le attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università e per lo svolgimento di corsi speciali di interesse regionale" e con lo stanziamento di lire 450 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 521 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969.

L'onere complessivo di lire 1 miliardo relativo all'esercizio finanziario 1969 fa carico ai sopra citati capitoli e quello relativo agli esercizi finanziari dal 1970 al 1972 graverà sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.

Sono soppressi i capitoli 181 - 191 - 192 e 521 nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1969.

La denominazione del capitolo 292 del predetto stato di previsione è così modificata: "Sovvenzioni e sussidi ad enti, associazioni e comitati che si propongono di assistere i friulani ed i giuliani residenti in altre regioni e all'estero (art. 1, punto 6, lettera b) Lr 29 ottobre 1965, n. 23)."

Le succitate variazioni relative ai capitoli 181 - 191 - 192 - 292 - 312 e 521 si intendono conseguentemente apportate anche all'elenco n. 1 approvato con l'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.

Art. 19

È abrogato, per quanto riguarda gli interventi di competenza dell'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, l'art. 1, punti 5), 6a), 6b) e 7) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23.

Art. 20

Le domande di contributo per l'anno 1969, eventualmente già presentate ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, sono considerate valide ai fini della presente legge.

Art. 21

Ferme restando tutte le altre disposizioni della presente legge, le sovvenzioni di cui agli articoli 6 e 7 sono concesse, per l'esercizio finanziario 1969, a prescindere dal parere della Commissione regionale per la cultura e l'arte previsto dall'articolo 4 e dal riconoscimento della speciale funzione di servizio culturale previsto dall'art. 6, primo comma.

Art. 22

La presente legge regionale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

doc.023

Legge 16 maggio 1970, n. 281
Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario

Fonte: Gazzetta Ufficiale n.127 del 22 maggio1970

ESTRATTO ARTICOLO 17

Art. 17

Delega al Governo per il passaggio delle Funzioni e del personale statali alle Regioni.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per regolare, simultaneamente per tutte le Regioni, il passaggio alle Regioni, ai sensi della disposizione VIII transitoria della Costituzione, delle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e del relativo personale dipendente dallo Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione saranno trasferite alle Regioni. Nelle stesse materie resta riservata allo Stato la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività delle Regioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali; saranno altresì stabiliti vincoli atti a garantire l'inalienabilità, l'indisponibilità e la destinazione dei beni di cui alla prima parte del comma quinto dell'articolo 11, quando ciò sia necessario alla tutela degli interessi generali dello Stato in rapporto alla natura dei beni;

b) il trasferimento delle funzioni statali alle Regioni avverrà per settori organici di materie e dovrà effettuarsi mediante il trasferimento degli uffici periferici dello Stato.

Qualora gli uffici stessi siano titolari anche di competenze statali residue e le funzioni trasferite siano prevalenti, si provvede, di massima, alla delega ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, ferma restando, in ogni caso, la necessità di regolare i rapporti finanziari tra Stato e Regioni secondo le disposizioni degli articoli 8 e 18 della presente legge e di prevedere i rimedi da esperire in caso di inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate;

c) per ciascuna delle funzioni statali attribuite alle Regioni verrà stabilito il contingente del personale statale, anche delle amministrazioni centrali, da trasferire alle Regioni stesse, riducendosi contemporaneamente e corrispondentemente i ruoli organici delle Amministrazioni statali interessate;

d) nel trasferimento delle funzioni di cui sopra dovranno essere rispettate le esigenze dell'autonomia e del decentramento, ai sensi degli articoli 5 e 118 della Costituzione; conservando, comunque, alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni di interesse esclusivamente locale, decentrate dalle norme vigenti, fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti locali.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quelli per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica, e con l'obbligo di sentire preventivamente le Regioni, le quali potranno comunicare le proprie osservazioni entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine, le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle Regioni, al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

L'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

"L'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall'articolo 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti.

Le Regioni esercitano la predetta funzione legislativa ad emanazione avvenuta dei corrispondenti decreti previsti dal primo comma dell'articolo 17 della legge concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, o comunque dopo un biennio dall'entrata in vigore della predetta legge.

Entro lo stesso biennio, in attuazione della IX disposizione transitoria della Costituzione, la Repubblica adegua la propria legislazione alle competenze legislative attribuite alle Regioni".

Regione Friuli-Venezia Giulia - Legge regionale 21 luglio 1971, n. 27
Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e
istituzione del relativo inventario

Fonte: Regione Friuli-Venezia Giulia, Bollettino Ufficiale Regionale del 27/07/1971, N. 027

CAPO I

Finalità, criteri e limiti della catalogazione e dell'inventario.

Art. 1

Ad integrazione della tutela esercitata dallo Stato, a norma dell'art. 9 della Costituzione e delle vigenti leggi sulla protezione delle cose d'interesse storico - artistico e delle bellezze naturali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla catalogazione sistematica del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e a istituire il relativo inventario.

Art. 2

La catalogazione del patrimonio culturale e ambientale della Regione e l'istituzione del relativo inventario hanno lo scopo di accertare la consistenza e il valore del medesimo patrimonio; di favorirne la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione; di facilitare la predisposizione da parte delle competenti pubbliche Amministrazioni, di organici piani di ricerca, di conservazione e di restauro.

Art. 3

La catalogazione è condotta d'intesa col Ministero della pubblica istruzione e, per quanto possibile, con gli stessi sistemi di classificazione, schedatura e riproduzione meccanografici già adottati da esso. La catalogazione è, in ogni caso, effettuata con criteri rigorosamente scientifici e razionalmente rispondenti alle caratteristiche proprie di ciascuna categoria di beni.

Art. 4

L'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia risultante dalla catalogazione comprende le seguenti categorie di beni:

- a) beni archeologici (cose immobili e mobili costituenti testimonianza di epoche, di civiltà, di insediamenti e di centri abitati);
- b) beni artistici e storici (cose immobili e mobili di singolare pregio, rarità o rappresentatività, aventi relazione con la storia dell'umanità e, quindi, con l'arte, la storia, la etnografia, la numismatica, l'epigrafia, l'arredamento, le arti applicate, il costume e il lavoro, la storia della scienza e della tecnica);
- c) beni ambientali e urbanistici (zone costituenti paesaggi, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, e zone delimitabili costituenti strutture insediative, urbane e non urbane, che presentino particolare pregio per i loro valori di civiltà o siano integrate con l'ambiente naturale in modo da formare una unità rappresentativa; centri storici urbani costituenti unità culturali);
- d) beni archivistici (fonti documentarie che rivestano notevole interesse di testimonianza storica);
- e) beni bibliografici (manoscritti di particolare importanza per antichità, valore paleografico, storico, letterario, scientifico, artistico; documenti relativi alla produzione letteraria e delle altre opere dell'ingegno, compresi gli autografi, i carteggi, gli inediti, gli incunaboli, i libri rari e di pregio; eventuali altre opere ottenute con mezzi grafici o meccanici che abbiano particolare importanza sotto il profilo paleografico, storico, letterario, scientifico o artistico);
- f) beni documentari (fotografie, diapositive e films di avvenimenti e personaggi o riguardanti edifici, zone paesaggistiche e urbane dove l'opera dell'uomo abbia successivamente profondamente mutato l'ambiente).

CAPO II

Istituzione del Centro regionale per la catalogazione e l'inventario

Art. 5

È istituito il Centro regionale per la catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e per l'impianto, la redazione, l'aggiornamento e la conservazione del relativo inventario.

Il Centro è un organo straordinario dell'Amministrazione regionale alla immediata dipendenza dell'Assessore all'istruzione e alle attività culturali.

Art. 6

La direzione del Centro regionale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia è affidata a un esperto particolarmente qualificato nella materia.

Al Centro è addetto personale direttivo, tecnico, esecutivo e ausiliario, in numero complessivamente non superiore a nove unità, come da tabella allegato 1 alla presente legge.

Il personale del Centro è assunto con contratti a termine, regolati dalle norme sull'impiego privato. L'assunzione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore all'istruzione e alle attività culturali. In tale deliberazione dovranno essere precisate le condizioni e la durata del rapporto di lavoro, nonché la retribuzione da corrispondersi all'interessato.

Al Centro può essere eventualmente assegnato anche altro personale dipendente dalla Regione.

CAPO III

*Collaborazione di istituti ed enti specializzati.
Conservazione, riproduzione e consultazione dei documenti inventariali.
Obbligo di agevolare il rilevamento*

Art. 7

Alla catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e alla redazione del relativo inventario possono essere chiamati a collaborare istituti ed enti specializzati, secondo una opportuna ripartizione territoriale nell'ambito della Regione.

Il conferimento degli eventuali incarichi, con la determinazione della loro natura e dei conseguenti compensi, è disposto con decreto dell'Assessore all'istruzione e alle attività culturali, previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 8

I documenti inventariali sono riprodotti in cinque esemplari e conservati nelle seguenti sedi:

- Centro regionale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia;
- Ministero della pubblica istruzione;
- Soprintendenza territorialmente competente per i vari tipi di beni;
- Ente o istituto proprietario del bene;
- Comune entro il cui territorio si trovi il bene catalogato.

Schede, fotografie, microfilms e altri documenti relativi al censimento possono essere consultati dal pubblico nella sede del Centro regionale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia. Lo stesso Centro può fornire copia dei documenti inventariali a enti e istituti e a privati che ne facciano richiesta per ragioni di studio, con rimborso delle spese.

Art. 9

Enti, istituti e privati, proprietari o detentori a qualsiasi titolo di beni oggetto della catalogazione e dell'inventario previsti dalla presente legge, sono tenuti ad agevolare le operazioni connesse con la catalogazione e l'inventario medesimi.

CAPO IV

Istituzione del Comitato regionale per la catalogazione e l'inventario

Art. 10

È istituito il Comitato regionale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia.

Del Comitato fanno parte:

- l'Assessore all'istruzione e alle attività culturali, che lo presiede;
- il soprintendente alle antichità territorialmente competente;
- il soprintendente ai monumenti e gallerie del Friuli - Venezia Giulia;
- il soprintendente archivistico del Friuli - Venezia Giulia;
- il soprintendente bibliografico territorialmente competente;
- sei esperti, di cui tre eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e tre scelti dall'Assessore all'istruzione e alle attività culturali, uno dei quali particolarmente competente per il patrimonio culturale sloveno;
- il direttore del Centro regionale per la catalogazione e l'inventario.

Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un addetto al Centro.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e dura in carica cinque anni.

Nel caso di un riordinamento, nell'ambito regionale, delle soprintendenze oggi in funzione, i nuovi soprintendenti saranno chiamati a far parte del Comitato in sostituzione degli attuali.

Art. 11

Il Comitato regionale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia è convocato dal Presidente.

Esso esprime pareri:

- a) sulle operazioni di censimento e sui criteri, i modi e i tempi del loro svolgimento nelle varie zone della Regione;
- b) sulla eventuale collaborazione al censimento di istituti ed enti specializzati, ai sensi del precedente articolo 7, e sulle condizioni di tale collaborazione;
- c) su ogni altro rilevante problema che possa sorgere nel corso del censimento o che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al Comitato.

CAPO V

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 12

Al termine delle operazioni connesse con la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia, previsto per il 31 dicembre 1975, il Centro regionale di cui all'articolo 5 sarà soppresso.

L'archivio, lo schedario e le attrezzature del Centro saranno conservati presso l'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali.

Art. 13

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 sono apportate le seguenti variazioni:

- a) in diminuzione:
 - Capitolo 1000 L. 50 milioni
- b) in aumento:
 - Capitolo 448 L. 50 milioni
- c) modifiche agli elenchi 4 e 5 allegati allo stato di previsione della spesa:

- a) l'importo indicato nell'elenco 5 alla voce "Interventi per la proprietà contadina"- Sezione V - Rubrica n. 5 - viene ridotto di 50 milioni;
- b) nell'elenco 4 alla Sezione II - Rubrica n. 8 - viene aggiunta - con lo stanziamento di lire 50 milioni - la seguente voce di spesa: "Spese per il Centro di catalogazione e inventario del patrimonio culturale e ambientale".

Art. 14

Per il funzionamento del Centro regionale per la catalogazione e l'inventario istituito con l'art. 5 della presente legge, comprese le attrezzature, gli oneri per il personale addetto al Centro stesso e quelli per gli incarichi di cui al precedente articolo 7, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria III - è istituito il capitolo 154 con la denominazione: "Spese per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale e per il funzionamento del relativo Centro "e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 448 del medesimo stato di previsione della spesa (Rubrica n. 8 dell'elenco 4 allegato al bilancio stesso).

L'onere annuo di lire 50 milioni farà carico, per l'esercizio finanziario 1971, al sopracitato capitolo 154 e per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975 sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Le spese per il funzionamento del Comitato regionale di cui all'articolo 10 della presente legge fanno carico al capitolo 131 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi

Provincia di Trento - Legge Provinciale 6 settembre 1971, n. 12
Tutela del paesaggio

Fonte: Regione Trentino - Alto Adige, Bollettino Ufficiale del 12 ottobre 1971, n. 41

Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente Della Giunta Provinciale promulga

Capo I

Ambito di applicazione della legge e organi di tutela

Art. 1

Ambito di applicazione della legge

Costituiscono paesaggio e sono soggetti alle norme della presente legge, a causa del loro preminente interesse pubblico:

- a) i territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, che presentano singolarità geologica, florifauistica, ecologica, morfologica, di coltura agraria, ovvero che costituiscono strutture insediative, urbane o non urbane, di particolare pregio per i loro valori di civiltà o che si integrano con l'ambiente naturale circostante, nonché quei territori che per la loro bellezza ricevano o siano suscettibili di ricevere un vasto apprezzamento turistico;
- b) i beni immobili che, anche se non compresi nei territori di cui alla lettera precedente, hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o formano punti di vista o di belvedere, nonché quelli costituiti da opere di infrastrutturazione del territorio, ville, costruzioni tipiche, giardini o parchi, i quali, indipendentemente dalla loro soggezione alle norme per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, si distinguono, singolarmente o nell'insieme, per la loro non comune bellezza o per la loro peculiare configurazione locale.

Art. 2

Poteri della Giunta provinciale

La Giunta provinciale è l'organo preposto alla tutela del paesaggio.
Ad essa spetta, in armonia con la pianificazione urbanistica del territorio, un potere generale di vigilanza, di coordinamento e di stimolo per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio.

Art. 3

Commissione per la tutela del paesaggio e suoi compiti

E' istituita presso la Provincia di Trento la Commissione per la tutela del paesaggio.

Spetta alla Commissione:

- a) esprimere i pareri previsti dalla presente legge;
- b) collaborare nell'individuazione dei beni di interesse paesaggistico e proporre il loro assoggettamento alle norme della presente legge;
- c) segnalare le iniziative di enti pubblici o privati, nonché gli eventi naturali, che possano recare pregiudizio al paesaggio, avvalendosi anche della collaborazione di Comuni o loro Consorzi;
- d) proporre la nomina di ispettori onorari.

Art. 4

Composizione e funzionamento della Commissione

La Commissione per la tutela del paesaggio è composta:

- 1) da un esperto in materia di paesaggio che la presiede;
- 2) dal Soprintendente ai Monumenti e Gallerie o da un suo delegato, sempre che vi sia il consenso dell'organo statale competente, o, in mancanza di tale consenso, da un esperto;
- 3) da un architetto o ingegnere designato, nel proprio seno, dalla Commissione urbanistica provinciale, nella sua composizione integrata, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2;
- 4) da un rappresentante del Museo Tridentino di Scienze Naturali, designato dal Consiglio di Amministrazione del Museo stesso;

5-6) da due esperti, scelti fra due terne proposte, su richiesta della Giunta provinciale, da due associazioni particolarmente interessate alla tutela del paesaggio;
7) da un esperto in materia forestale designato dalla Giunta regionale;
8-9) da un architetto e da un ingegnere della Provincia;
10) da un esperto in materia giuridico - amministrativa, da scegliersi anche fra i non appartenenti all'Amministrazione provinciale;
11-12) da un ingegnere e un architetto liberi professionisti, scelti da due terne proposte dai rispettivi Ordini.

La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti e associazioni particolarmente interessati.

La Commissione assegna le funzioni di Vicepresidente ad uno dei propri membri.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Provincia.

La nomina dei componenti la Commissione è conferita con provvedimento della Giunta provinciale. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La Commissione è convocata dal Presidente o di propria iniziativa o su richiesta della Giunta provinciale o di almeno tre dei componenti la Commissione stessa.

Le adunanze della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri, e le deliberazioni sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 5

Ispettori onorari

E' in facoltà della Giunta provinciale di nominare, tra persone particolarmente competenti, degli ispettori onorari, con il compito di segnalare l'opportunità di interventi sia attivi che repressivi, per il migliore raggiungimento del fine della tutela del paesaggio.

Capo II

I beni tutelati

Sezione I

I territori

Art. 6

Rinvio alle prescrizioni del Piano urbanistico provinciale

Ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, i territori di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 sono individuati nel Piano urbanistico provinciale mediante una apposita planimetria che ne stabilisce i perimetri.

Sezione II

I singoli beni

Art. 7

Individuazione ed inclusione nell'elenco

I beni immobili di cui alla lettera b) dell'articolo 1 sono individuati con deliberazione motivata della Giunta provinciale che ne fissa il perimetro, ed inclusi in apposito elenco.

La deliberazione può essere adottata d'ufficio o su proposta della Commissione per la tutela del paesaggio o anche di chiunque presenti a tal fine una adeguata documentazione. La Giunta provinciale, ove non dichiarò manifestamente infondata tale proposta, è tenuta a provvedere su di essa mediante idonea istruttoria tecnica.

La deliberazione della Giunta provinciale di cui al primo comma del presente articolo, è notificata al proprietario, al possessore o al detentore degli immobili ed è pubblicata all'albo dei comuni interessati per 30 giorni. Qualora la notifica risulti particolarmente difficile in ragione del numero o della non agevole reperibilità dei soggetti, la deliberazione della Giunta provinciale è invece pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La deliberazione è altresì annotata in ogni caso e su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, nel libro fondiario.

Art. 8
Ricorso

Contro la deliberazione di cui al precedente articolo è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica ovvero dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ricorso per opposizione alla Giunta provinciale, che deciderà in via definitiva sentito il parere della Commissione per la tutela del paesaggio.

Art. 9
Cancellazione dall'elenco

Ove per fatti sopravvenuti un bene immobile incluso nell'elenco di cui all'art. 7 abbia perduto le caratteristiche ambientali od intrinseche tutelate dalla presente legge, il proprietario può chiederne la cancellazione dall'elenco mediante domanda motivata corredata dalla necessaria documentazione.

Qualora la Giunta provinciale constati, a seguito di idonea istruttoria, la fondatezza della domanda, ordina la cancellazione del bene dall'elenco dandone comunicazione al richiedente.

Ad analoga cancellazione la Giunta provinciale può addivenire su richiesta del Comune nella cui circoscrizione il bene è situato, ovvero d'ufficio, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

In ogni caso prima di procedere alla eventuale cancellazione deve essere acquisito il parere, in proposito, della Commissione di cui all'articolo 4.

Capo III

Obblighi dei proprietari e di coloro che hanno il godimento dei beni

Art. 10
Obblighi correnti

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni immobili comunque assoggettati alla presente legge hanno l'obbligo di non alterarne lo stato fisico da essa protetto, di permetterne il pubblico godimento nei modi e con le garanzie previste dalle leggi vigenti e di non adibirli ad usi non consoni al loro interesse paesaggistico o tali da arrecare comunque pregiudizio alla loro conservazione.

I proprietari, possessori o detentori di beni immobili inclusi nell'elenco di cui all'articolo 7 hanno altresì l'obbligo di custodirli e di preservarli da offese di agenti esterni o da altre cause di deterioramento, e di provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria in modo che ne sia salvaguardato il decoro. Ai fini dell'adempimento di tali ultimi obblighi, la Giunta provinciale è tenuta a prestare, su richiesta degli interessati, l'opportuna assistenza tecnica. Per la manutenzione straordinaria essa è autorizzata inoltre a corrispondere appositi sussidi sulla base, occorrendo, di apposita convenzione.

La Giunta provinciale, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dai precedenti commi, ordina che si provveda alla custodia e alla manutenzione del bene o alla cessazione degli usi non consentiti e può prescrivere che si adottino le misure necessarie per salvaguardare quelle caratteristiche del bene per cui esso è tutelato ai sensi della presente legge.

Per il ripristino del bene che sia stato danneggiato da atti o fatti non imputabili al proprietario, la Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere appositi sussidi sulla base, occorrendo, di apposita convenzione col proprietario stesso.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Giunta provinciale di chiedere l'espropriazione per pubblica utilità del bene, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 11
Obblighi in caso di eventi particolari

Quando si verifica un evento che comporti danno imminente o pericolo di danno imminente ad un bene protetto dalla presente legge, il proprietario o chi ha il godimento del bene debbono darne notizia alla Giunta provinciale con il mezzo più rapido di cui dispongono. La Giunta provinciale emette gli ordini ed i divieti che reputa opportuni ai fini della protezione del paesaggio.

Capo IV
Gli strumenti di tutela

Sezione I
Piani e prescrizioni generali

Art. 12

Inserzione nei piani urbanistici della disciplina paesaggistica dei territori

La disciplina dei territori di cui all'articolo 1, lettera a) e individuati dal Piano urbanistico provinciale ai sensi del precedente articolo 6, è stabilita, anche ai fini della tutela e valorizzazione paesaggistica, dai piani urbanistici di grado subordinato.

A tal fine i Comuni e gli enti a carattere consorziale previsti dall'articolo 20 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, terranno conto, nel predisporre il progetto di piano urbanistico di propria spettanza, delle esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica di detti territori, formulando le norme opportune in ordine alla tipologia, alle altezze e alle cubature degli edifici, alla tutela di vertici di visuali panoramiche, nonché le altre prescrizioni di carattere tecnico anche relative alla scelta e alla distribuzione della flora, che risultassero convenienti.

La Giunta provinciale, nel formulare sui piani di grado subordinato e sulle successive varianti il giudizio di conformità al Piano urbanistico provinciale ai sensi degli artt. 22 e 32 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, dovrà valutare altresì, sentita la Commissione per la tutela del paesaggio, se la disciplina prevista per l'assetto e lo sviluppo urbanistico di detti territori soddisfa le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica e, in caso negativo, dovrà proporre le modifiche opportune.

Le decisioni della Giunta provinciale sono vincolanti. In occasione del successivo controllo cui sono soggetti, ai sensi degli articoli 24, 26 e 32 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, il piano comprensoriale e il piano regolatore generale, la Giunta provinciale ha sempre il potere di introdurre d'ufficio le modifiche proposte in occasione del giudizio di conformità e non accolte dai Consorzi o dai Comuni.

Se nel piano comprensoriale o in quello regolatore generale sono compresi, anche solo parzialmente, territori soggetti alla presente legge, il termine previsto dall'art. 22, secondo comma, della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, è fissato in 90 giorni.

Art. 13

Assorbimento nei piani urbanistici di ogni tutela paesaggistica di determinate zone

La Giunta provinciale nel predisporre il disegno di legge di approvazione del piano comprensoriale, di cui all'art. 27 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, potrà definire le zone per le quali, in ragione dei vincoli posti dal piano comprensoriale, la disciplina posta dal piano sia tale da soddisfare pienamente la tutela del paesaggio. Per tali zone verrà stabilita, con la legge di approvazione del piano comprensoriale, l'esenzione dalla autorizzazione prevista dall'articolo 15 della presente legge.

Art. 14

Prescrizioni generali in attesa dei piani urbanistici

Sino a quando non siano adottati i piani comprensoriali, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta e previo parere della Commissione per la tutela del paesaggio, potranno essere emanate, tenuto conto delle soluzioni individuate dal Piano urbanistico provinciale, prescrizioni generali aventi ad oggetto i criteri e le modalità della destinazione, dell'uso e del godimento dei beni compresi nei territori di cui all'articolo 1 lettera a). Dette prescrizioni potranno riguardare uno o più territori, come pure potranno distinguere, all'interno di uno stesso territorio, zone diverse.

Una volta emanate, le prescrizioni dovranno essere osservate altresì nella redazione dei relativi piani urbanistici.

Sezione II

Autorizzazione ai lavori

Art. 15

Assoggettamento dei lavori ad apposita autorizzazione

Al fine della tutela del paesaggio, chiunque, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, voglia intraprendere nei territori o sui beni immobili di cui all'art. 1 lavori che possano alterarne lo stato fisico da essa legge protetto, deve presentare il relativo progetto corredato di adeguata documentazione alla Giunta provinciale ed astenersi dall'iniziare i lavori sino a quando non ne abbia ottenuto l'autorizzazione. La Giunta provinciale, sentito eventualmente il parere della Commissione

per la tutela del paesaggio si pronuncerà nel termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione del progetto.

Qualora per tali lavori sia necessaria la licenza edilizia, essa non potrà essere rilasciata se non dopo che il richiedente abbia depositato presso il Comune copia del provvedimento della Giunta provinciale. L'autorizzazione vale per un periodo di due anni, trascorso il quale essa dovrà essere nuovamente richiesta.

Nel rilasciare l'autorizzazione, la Giunta provinciale potrà apporvi clausole particolari prescriventi la adozione delle misure necessarie per la tutela del paesaggio.

L'autorizzazione prevista nel presente articolo è richiesta anche nel caso in cui nei territori o sugli immobili soggetti alla presente legge i lavori debbano svolgersi a cura dei comuni o di altri enti pubblici.

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 11, qualora si verifichi una particolare necessità, per cui ogni indugio possa essere pregiudizievole, i proprietari o coloro che hanno il godimento del bene protetto possono, in deroga al presente articolo, provvedere direttamente ai lavori necessari ad evitare l'aggravamento del danno o l'avverarsi di un danno irreparabile, dandone contemporaneamente notizia alla Giunta provinciale.

Art. 16

Disciplina particolare per determinati lavori

Tra i lavori assoggettati all'autorizzazione prevista all'articolo 15 della presente legge, sono compresi in ogni caso l'apertura o l'ampliamento di strade, gallerie, miniere, cave e torbiere, la costruzione di dighe, di impianti a fune o di impianti fissi su rotaia, la posa di condotte per impianti industriali e qualsiasi tipo di palificazione, da chiunque progettati nell'ambito dei territori o sugli immobili soggetti alla presente legge. Su tali lavori, eccezion fatta per i casi di dimostrata urgenza per opere provvisorie, la Giunta provinciale chiederà il parere della Commissione per la tutela del paesaggio che dovrà esprimerlo entro 20 giorni dalla richiesta.

I lavori di cui al comma precedente, che siano stati, iniziati fuori dei territori o immobili soggetti alla presente legge, ma in loro prossimità, e che possono recare pregiudizio per i loro attuali o prevedibili futuri sviluppi, alla tutela ed alla valorizzazione dei territori ed immobili vincolati, possono essere sospesi in ogni tempo dalla Giunta provinciale, la quale, chiesta ed ottenuta la presentazione di adeguata documentazione e sentito il parere della Commissione per la tutela del paesaggio a sensi del comma precedente, potrà prescrivere entro i successivi 60 giorni varianti da apportare ai progetti, tenendo conto dell'utilità economica dei lavori progettati.

Le disposizioni del presente articolo nonché quelle di cui al precedente articolo 15, non si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale.

Art. 17

Limiti alle facoltà della Giunta provinciale in sede di autorizzazione

Dopo l'approvazione con legge dei piani urbanistici, la Giunta provinciale, nel pronunciarsi sulle domande di autorizzazione per lavori da intraprendere nei territori di cui all'articolo 1, lettera a), non potrà imporre limiti alle altezze e alle cubature diversi da quelli contenuti nei piani suddetti.

Sezione III

Prescrizioni particolari

Art. 18

Colore delle facciate e delle coperture dei fabbricati

Nel caso in cui il colore delle facciate e delle coperture dei fabbricati compresi nei territori o costruiti sugli immobili soggetti alla presente legge, rechi disturbo al paesaggio, la Giunta provinciale può ordinare che sia dato un diverso colore o usato un diverso materiale di copertura che con quello armonizzi. Eccezionalmente, qualora ne derivi una spesa rilevante, la Giunta è autorizzata a concedere appositi sussidi.

Art. 19

Turbamento del paesaggio da fumi o liquidi di scarico

Allo scopo di impedire che l'aspetto e il libero godimento dei territori e degli immobili soggetti alla presente legge siano turbati da fumi persistenti o da liquidi di scarico, la Giunta provinciale potrà imporre all'azienda responsabile dell'impianto le necessarie trasformazioni o accorgimenti tecnici.

Art. 20

Sospensione di lavori non autorizzati e restituzione in pristino

Ove nei territori o sui beni soggetti alla presente legge siano stati iniziati lavori senza la preventiva autorizzazione della Giunta provinciale ovvero l'esecuzione degli stessi avvenga in modo difforme da quanto previsto nell'autorizzazione, la Giunta provinciale ordina la sospensione immediata dei lavori. Entro i successivi 60 giorni essa ha facoltà di ordinare la restituzione in pristino ovvero l'esecuzione delle opere divenute indispensabili, a causa dei lavori abusivamente eseguiti, per tutelare il paesaggio.

Art. 21

Misure di conservazione e sistemazione

In qualunque tempo e indipendentemente da ogni procedimento in corso, la Giunta provinciale può disporre misure od ordinare che si adottino misure di conservazione e di sistemazione nei territori e sui beni protetti dalla presente legge, quali ripristini ed eliminazione di deturpazioni, piantate di rinnovo o di integrazione. Eccezionalmente, qualora ne derivi una spesa rilevante, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere appositi sussidi.

Capo V

Gli interventi sui beni non ancora tutelati

Art. 22

Poteri di immediato intervento

Qualora la Giunta provinciale venga a conoscenza che un bene di interesse paesaggistico, non ancora compreso nell'elenco di cui al precedente articolo 7, riceva o possa ricevere pregiudizio per lo stato in cui si trova o in cui rischia di trovarsi entro breve tempo, ha facoltà di:

- 1) inibire che si eseguano, senza preventiva autorizzazione, lavori comunque capaci di compromettere l'aspetto esteriore del bene o della zona circostante;
- 2) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui al numero precedente, la sospensione dei lavori iniziati;
- 3) adottare, nel caso di pregiudizio imminente e irreparabile, i provvedimenti contingibili e urgenti che secondo le circostanze siano più idonei ad assicurare la tutela del paesaggio.

Art. 23

Effetti in caso di mancata inclusione del bene nell'elenco

I provvedimenti di cui al precedente articolo 22 sono adottati a titolo cautelare e si intendono revocati se entro i successivi 90 giorni non sia stata notificata la deliberazione della Giunta provinciale di inclusione del bene nell'elenco di cui all'articolo 7.

Art. 24

Rimborso spese e demolizione delle opere

Per i lavori su beni non inclusi nell'elenco, dei quali sia stata ordinata la sospensione senza previa diffida, spetta all'interessato il rimborso delle spese sostenute sino al momento della sospensione, sempreché si tratti di lavori intrapresi con l'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento allora in vigore.

Le opere già eseguite sono demolite a spese della Provincia.

Capo VI

Norme generali

Art. 25

Accesso ai luoghi di interesse paesaggistico

Allo scopo di acquisire ogni elemento di conoscenza opportuno ai fini dell'emanazione di provvedimenti previsti dalla presente legge, la Giunta provinciale ha sempre facoltà di autorizzare i membri della Commissione per la tutela del paesaggio, gli ispettori onorari, o funzionari della Provincia, ad accedere ai luoghi di interesse paesaggistico, anche se non compresi nei territori di cui al precedente articolo 1, lettera a) né per altro ancora inclusi nell'elenco di cui al precedente articolo 7.

Il provvedimento di cui al comma precedente dovrà specificare i nominativi delle persone autorizzate e, se concernente proprietà private, dovrà essere notificato, con l'indicazione del giorno dell'accesso, almeno cinque giorni prima di tale giorno al proprietario e all'attuale possessore o detentore.

Alle persone autorizzate all'accesso è consentito disporre le riproduzioni ed i rilievi necessari ai fini di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 26

Cartelli ed altri mezzi pubblicitari

Al di fuori dei centri abitati, in qualunque luogo del territorio provinciale, non è ammessa la posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, se non previa autorizzazione della Giunta provinciale, che potrà concederla solo qualora non ne venga pregiudizio all'aspetto o al libero godimento del paesaggio.

La Giunta provinciale ha facoltà di ordinare la rimozione, a cura e spese degli interessati, dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità, collocati senza la preventiva autorizzazione.

Per il mantenimento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari già legittimamente apposti, gli interessati dovranno richiedere l'autorizzazione ai sensi del presente articolo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata richiesta o di rigetto della stessa si applica il comma precedente.

Art. 27

Ricorsi

Avverso i provvedimenti di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 26 primo comma, entro trenta giorni dall'avvenuta loro comunicazione, è ammesso ricorso per opposizione alla Giunta provinciale, che deciderà in via definitiva entro 120 giorni, sentito il parere della Commissione per la tutela del paesaggio.

La Commissione è tenuta a pronunciarsi entro 60 giorni dalla richiesta del parere.

Art. 28

Esecuzione d'ufficio

In caso di inosservanza degli obblighi e degli ordini di cui alla presente legge, la Giunta provinciale, previa diffida, ha facoltà di provvedere d'ufficio a spese degli inadempienti.

La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale ed è riscossa secondo le disposizioni della legge per la riscossione delle entrate patrimoniali.

Art. 29

Risarcimento del danno

Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale, qualora dall'inadempienza degli obblighi e degli ordini di cui alla presente legge, derivi un danno permanente al paesaggio cui non sia possibile ovviare mediante il ripristino dello stato primitivo, il trasgressore è tenuto al risarcimento del danno arrecato.

Il risarcimento è determinato nel suo ammontare dalla Giunta provinciale, in base a perizia dell'ufficio tecnico della Provincia, assistito da un tecnico designato dal Presidente della Commissione per la tutela del paesaggio.

Il provvedimento della Giunta diventa esecutivo non appena l'interessato abbia comunicato al Presidente della Giunta la sua accettazione ovvero qualora siano trascorsi 90 giorni dalla notificazione del provvedimento senza che l'interessato abbia fatto pervenire al Presidente della Giunta la richiesta di cui al comma successivo, accompagnandola da un congruo deposito per le spese.

Entro il termine indicato, il trasgressore può chiedere che la determinazione della misura del risarcimento sia deferita ad un collegio composto di tre periti, nominati uno dalla Giunta provinciale, uno dal trasgressore ed un terzo dal Presidente del Tribunale di Trento. Le spese sono a carico del trasgressore, a meno che la misura del risarcimento determinata dal collegio, risulti inferiore a quella fissata dalla Giunta provinciale. La pronuncia del collegio è resa esecutiva con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale.

L'importo del risarcimento, comunque determinato, è riscosso nei modi di cui al secondo comma del precedente articolo 28 e affluisce nel bilancio della Provincia.

Nei confronti del provvedimento adottato dal Presidente della Giunta provinciale ai sensi del quarto comma del presente articolo, resta salvo il diritto delle parti a far valere le proprie ragioni dinanzi agli organi di giurisdizione competenti.

Art. 30

Provvedimenti concernenti opere pubbliche o beni dello Stato o della Regione

I provvedimenti da adottare ai sensi della presente legge concernenti opere pubbliche o immobili dello Stato o della Regione saranno emessi d'intesa con le amministrazioni interessate.

Art. 31

Regolamento

La Giunta provinciale, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà provvedere a deliberare uno o più regolamenti per la compilazione e la tenuta dell'elenco previsto dall'articolo 7, per la presentazione dei progetti di cui all'articolo 15 e in generale per l'esecuzione della presente legge.

Capo VII

Disposizioni transitorie

Art. 32

Effetti della legge sui vincoli in atto

Con l'entrata in vigore della presente legge, i vincoli imposti sulle località di cui ai numeri 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e non incluse nei territori individuati, ai sensi del precedente articolo 6, dal Piano urbanistico provinciale, si intendono revocati.

I beni immobili, situati nel territorio della Provincia, di cui all'articolo 1, n. 1 e n. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e per i quali sia intervenuta la notificazione della dichiarazione di interesse pubblico o che siano stati altrimenti dichiarati bellezze naturali a norma di leggi speciali, si intendono assoggettati alle norme della presente legge, senza che la Giunta provinciale debba adottare nei loro confronti la deliberazione di cui all'articolo 7.

Art. 33

Lavori già autorizzati dalla competente Soprintendenza

L'autorizzazione di cui all'articolo 15 non è richiesta per lavori per i quali sia stata concessa l'autorizzazione della competente Soprintendenza, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Detta autorizzazione conserva la sua originaria validità, ma per un periodo comunque non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34

Casi di inapplicabilità dell'art. 17

La disposizione di cui all'articolo 17 non si applica nei confronti dei piani regolatori generali che fossero stati approvati senza la procedura prevista dall'articolo 12.

Capo VIII

Disposizioni finanziarie

Art. 35

Autorizzazione alla spesa

La Giunta provinciale è autorizzata ad affrontare spese per la protezione dei territori e degli immobili di cui alla presente legge.

Art. 36

Compensi ai componenti la Commissione

Ai componenti ed al segretario della Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge, saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive

modificazioni. Tuttavia l'importo massimo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 27 novembre 1964, n. 11, è raddoppiato.

Art. 37
Stanziamento annuo

Per i fini di cui agli articoli 10, 18, 21, 24 e 35 della presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di Lire 30 milioni.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 38
Copertura della spesa

Alla copertura dell'onere annuo di Lire 30 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 10, 18, 21, 24 e 35 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 381 dello stato di previsione della Spesa - Tabella B - per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggior onere annuo, valutato in Lire 3 milioni, derivante dall'applicazione dell'art. 36 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 381 dello stato di previsione della Spesa - Tabella B - per l'esercizio finanziario 1971.

Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle relative somme negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 39
Variazione allo stato di previsione della spesa

Nello stato di previsione della Spesa - Tabella B - per l'esercizio finanziario 1971 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:

in aumento:

di nuova istituzione:

Titolo II - Spese in conto capitale

Sezione V - Azioni ed interventi in campo economico Rubrica V Interventi per la tutela del paesaggio
Cap. 381

Cat. VII - Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso

L. 33.000.000

Cap. 6

Cat. VII - Competenze a membri di Consigli, Comitati, Commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre Amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della Provincia

L. 3.000.000

Cap. 600

Cat. X - Spese inerenti alla tutela del paesaggio

L. 30.000.000

Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione

L. 33.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

VISTO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE

Schiavo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

B. Kessler

doc.026

Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3
Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali
in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei
relativi personali ed uffici.

Fonte: Gazzetta Ufficiale n.15 del 19 gennaio 1972

ESTRATTO: TITOLO II MUSEI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;
Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni;
Sentite le Regioni a statuto ordinario;
Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;

TITOLO II
MUSEI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI

Art. 7

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di musei e biblioteche di enti locali.

Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:

- a) la istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali e gli archivi storici a questi affidati;
- b) la manutenzione, la integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale;
- c) gli interventi finanziari diretti al miglioramento delle raccolte dei musei e delle biblioteche suddette e della loro funzionalità;
- d) il coordinamento dell'attività dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale;
- e) le mostre di materiale storico ed artistico organizzate a cura e nell'ambito dei musei e biblioteche di enti locali o di interesse locale.

Art. 8

Le soprintendenze ai beni librari sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario nel cui territorio hanno sede.

Le soprintendenze stesse cessano contemporaneamente dall'esercitare le loro competenze sul territorio di altre Regioni.

Il Ministero della pubblica istruzione determinerà il proprio organo od ufficio a cui saranno trasferite le competenze delle soprintendenze di Torino, Venezia e Verona inerenti ai territori delle regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

Art. 9

Ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alle Regioni dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 8, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto:

- a) vegliare sulla conservazione ed eventuale riproduzione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunaboli, delle stampe e incisioni rare e di pregio possedute da enti e da privati e curare la compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di detto materiale;
- b) fare le notificazioni di importante interesse artistico o storico a termini dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all'art. 1, comma primo, lettera c) della legge stessa;
- c) vigilare sulla osservanza delle disposizioni della suddetta legge per quanto concerne le alienazioni e le permutate delle raccolte di importante interesse, possedute da enti e da privati, nonché delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1950, n. 328, per quanto concerne le mostre non indicate nel precedente art. 7, lettera e);
- d) proporre al Ministero i restauri ai manoscritti antichi e le provvidenze idonee ad impedire il deterioramento del materiale bibliografico di alta importanza storica ed artistica;
- e) proporre al Ministero gli espropri del materiale prezioso e raro che presenti pericolo di deterioramento e di cui il proprietario non provveda ai necessari restauri nei termini assegnatigli ai sensi delle norme vigenti in materia;
- f) esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione ai termini della suddetta legge 1 giugno 1939, numero 1089;
- g) proporre gli acquisti di materiale prezioso e raro ogni qualvolta ritengano che debba essere esercitato dal Governo il diritto di prelazione;
- h) operare le ricognizioni delle raccolte private;
- i) promuovere l'istituzione di nuove biblioteche e vigilare sulle biblioteche popolari non di enti locali riferendo al Ministero circa le condizioni di esse ed il loro incremento;
- l) preparare i dati per la statistica generale.

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora, le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Art. 10

Il trasferimento alle Regioni degli uffici statali di cui al precedente art. 8, comporta la successione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero della pubblica istruzione e dalla amministrazione regionale.

Art. 11

Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 8, vengono consegnati alla Regione cui l'ufficio viene trasferito, fatta eccezione di quelli relativi ai territori delle Regioni a statuto speciale di cui al terzo comma del medesimo articolo che saranno trasferiti tempestivamente agli organi ed uffici di cui al comma stesso.

La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni trasferite alle Regioni nella materia di cui al precedente art. 7 e quelli inerenti alle attività delegate con l'art. 9.

Nei casi di cui al secondo comma del medesimo art. 8, al successivo passaggio degli atti d'ufficio inerenti al territorio di altre Regioni si provvede a cura della Regione a cui la soprintendenza viene trasferita, previa intesa con l'altra Regione interessata.

Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla Regione.

In ordine agli archivi e documenti consegnati alle Regioni ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Legge regionale 13 marzo 1972, n. 6
Provvidenze regionali per la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici della città di Grado e per promuovere sistemazioni urbanistiche dei centri archeologici, delle fortezze, dei borghi medioevali e di altre zone di notevole valore ambientale della Regione

Fonte: Regione Friuli-Venezia Giulia, Bollettino Ufficiale Regionale del 20/03/1972, N. 010

Art. 1

L'Amministrazione regionale promuoverà studi atti a predisporre gli strumenti urbanistici per quei comuni il cui territorio sia in larga parte caratterizzato dall'esistenza di centri archeologici, di fortezze, di borghi medioevali e di zone di rilevante valore ambientale, secondo un piano organico da predisporre a cura dell'Assessorato dell'urbanistica, al fine di dare impulso e gradualmente attuare una razionale sistemazione e valorizzazione dei centri stessi.

Art. 2

Per la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici della città di Grado, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, a propria cura e spese, d'intesa con l'Amministrazione comunale di Grado, alla compilazione del piano particolareggiato del nucleo antico, nonché a disporre, a propria cura e spese, nell'ambito delle specifiche previsioni di detto piano e con il rispetto delle competenze degli organi statali:

- a) la realizzazione di interventi architettonici ed ambientali unitari;
- b) il consolidamento ed il restauro di edifici pubblici o di beni immobili riconosciuti di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089;
- c) l'esecuzione e la ricostruzione di opere ed impianti pubblici.

Art. 3

Per le finalità di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere al Comune di Grado speciali sovvenzioni da destinare:

- a) alla copertura del 70% della spesa a suo carico per l'esecuzione e la ricostruzione di opere ed impianti pubblici, cui non si sia provveduto ai sensi della lettera c) di detto articolo;
- b) all'eventuale concessione di contributi una tantum sulla spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione di lavori che abbiano formato oggetto dell'ingiunzione prevista dall'art. 20, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- c) all'acquisizione di beni immobili, in via amichevole o mediante espropriazione, nei casi previsti dalla legislazione in vigore;
- d) al potenziamento dell'Ufficio tecnico comunale - anche mediante assunzione con contratto a termine di personale tecnico laureato e mediante affidamento di incarichi a tempo determinato - per la sollecita attuazione degli adempimenti previsti dalla presente legge.

Art. 4

I contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 3, sono cumulabili con ogni altro contributo previsto da leggi statali o regionali.

La misura dei medesimi è indicata nei preventivi di massima e nei programmi di intervento, contemplati dal successivo art. 7.

Art. 5

Le somme ricavate dalla cessione in proprietà od in locazione di immobili acquisiti ai sensi della lettera c) dell'art. 3 dovranno dal Comune essere reimpiagate nei modi previsti dallo stesso art. 3.

Art. 6

L'accertamento che alle sovvenzioni regionali sia data la destinazione, prevista dall'art. 3 e che il reimpiego, di cui all'articolo precedente, avvenga nei modi ivi indicati, è eseguito dal competente Comitato di controllo, nell'esercizio degli ordinari controlli ai sensi della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.

Art. 7

L'assegnazione delle sovvenzioni di cui all'art. 3 è deliberata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica, di concerto con l'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali, in base a preventivi di massima ed a programmi di intervento, predisposti dal comune di Grado.

Le sovvenzioni sono concesse con decreto dell'Assessore all'urbanistica.

All'erogazione delle medesime si provvede con le modalità stabilite nel decreto di concessione.

Art. 8

Per l'attuazione degli interventi considerati alle lettere a), b) e c) dell'art. 3, il Comune di Grado si avvale della consulenza della Commissione edilizia comunale, che a tal fine è integrata dai seguenti componenti:

- a) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'urbanistica;
- b) il Soprintendente ai monumenti, competente per territorio, o un suo delegato;
- c) un esperto designato dall'Assessorato regionale dell'urbanistica;
- d) tre rappresentanti del Consiglio comunale, uno dei quali espresso dalla minoranza.

Art. 9

Le spese derivanti dall'attuazione del disposto dell'articolo 1 graveranno sui capitoli 111, 112 e 113 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

Art. 10

Per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1972, la spesa di lire 200 milioni.

A tale scopo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 12 - Categoria IX - il capitolo 951 con la denominazione "Spese per la compilazione del piano particolareggiato del nucleo antico della città di Grado e per la realizzazione di interventi architettonici e ambientali, nonché per l'esecuzione e la ricostruzione di opere ed impianti pubblici e per il consolidamento ed il restauro di edifici pubblici o di beni immobili riconosciuti di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089" e con lo stanziamento di lire 200 milioni, cui si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1970 con l'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 72.

Art. 11

Per le finalità previste dall'articolo 3 della presente legge è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1972, la spesa di lire 300 milioni.

A tale scopo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito al - Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 12 - Categoria XI - il capitolo 963 con la denominazione: "Sovvenzioni al Comune di Grado per l'esecuzione e la ricostruzione di opere ed impianti pubblici, per l'acquisizione di beni immobili, per il potenziamento dell'Ufficio tecnico comunale, nonché per l'esecuzione di lavori oggetto di ingunzione" e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 8 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

doc.028

Regione Toscana Legge Regionale 17 giugno 1972, n. 13
Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con DPR 14 gennaio 1972, n. 3, in materia di assistenza scolastica, musei e biblioteche di Enti locali

Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Toscana, n. 23 del 23/06/1972

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con DPR 14 gennaio 1972, n. 3 in materia di assistenza scolastica, musei e biblioteche di Enti locali è temporaneamente disciplinato, ai sensi dell' art. 21, lettera p) dello Statuto , della presente legge.

Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'emanazione, nella materia sopraindicata, della legge per la delega delle funzioni agli Enti locali di cui all' art. 64 dello Statuto e, in mancanza, fin quando la Regione non abbia provveduto, con propria legge , a dettare una nuova disciplina organica delle funzioni amministrative nella materia di cui al DPR 14 gennaio 1972, n. 3 .

Art. 2

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

a) in materia di assistenza scolastica:

- approva la ripartizione tra le singole Province dei fondi destinati all'assistenza agli alunni bisognosi, alle casse scolastiche, al trasporto degli alunni della scuola materna statale e non statale e dell'obbligo, ai buoni libro, all'assistenza ai subnormali, agli alunni delle scuole materne statali e non statali dettando i criteri e le modalità dell'assegnazione;

- approva la ripartizione fra le singole Province di fondi destinati a borse di studio e le determina l'ammontare, le condizioni e le modalità di conferimento;

- approva la ripartizione dei fondi tra i singoli istituti tecnici, professionali e di educazione per posti gratuiti o semigratuiti in convitti e stabilisce le condizioni e modalità per il conferimento;

- approva la ripartizione tra i singoli istituti professionali dei fondi destinati al trasporto degli alunni;

- elegge i membri, già nominati dagli organi statali, nei Consigli degli Enti che esercitano attività di assistenza scolastica;

- delibera i criteri programmatici per l'erogazione di ogni altra forma di assistenza diretta a facilitare agli alunni meritevoli la prosecuzione degli studi;

b) in materia di musei e biblioteche di Enti locali:

- delibera sugli orientamenti programmatici e gli indirizzi di attività delle biblioteche e dei musei degli Enti locali;

- delibera gli interventi finanziari a favore dei musei e delle biblioteche di Enti locali, ivi comprese le biblioteche popolari, i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da Enti locali e gli archivi storici a questi affidati, nonché delle mostre di materiale storico e artistico organizzate a cura e nell'ambito dei musei e biblioteche di Enti locali o di interesse locale.

Spetta altresì al Consiglio l'emanazione di atti di carattere normativo.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale:

a) esercita le funzioni di rappresentanza istituzionale della Regione;

b) emana gli atti di mera esecuzione delle deliberazioni della Giunta;

c) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione col DPR di cui all' art. 1 , essendone responsabile verso la Giunta ed il Consiglio e uniformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

In ordine agli atti di cui alla lettera b) può provvedere con proprio atto alla delega ai singoli componenti la Giunta.

Art. 4

La Giunta esercita tutte le funzioni amministrative trasferite o delegate con il DPR 14-1-1972, n. 3 non attribuite alla competenza del Consiglio o del Presidente della Giunta dagli articoli precedenti.

Le funzioni amministrative trasferite con DPR 14 gennaio 1972, n. 3 e attribuite dal precedente comma alla competenza della Giunta possono essere da quest'ultima delegate al Presidente o a singoli componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate. Spetta comunque al Presidente il coordinamento delle funzioni delegate.

La Giunta può altresì delegare funzioni amministrative di cui al comma precedente a funzionari in servizio presso la Regione, che le esercitano secondo direttive vincolanti. I singoli componenti la Giunta curano il rispetto di tali direttive.

La delega prevista dai due comma precedenti ha effetto dal giorno di pubblicazione della deliberazione relativa sul Bollettino Ufficiale della Regione e può essere in ogni momento revocata con le stesse formalità.

La Giunta con propria deliberazione può in ogni tempo avocare a sé l'esercizio di qualsiasi funzione amministrativa delegata.

Art. 5

Fino a diversa disciplina stabilita con legge regionale sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nelle materie oggetto della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana .

Firenze, li 17 giugno 1972.

doc.029

Regione Lombardia Legge Regionale 23 giugno 1972 , N. 15
Norme per l'esercizio temporaneo delle funzioni amministrative trasferite o delegate in materia di musei e biblioteche di enti locali in applicazione del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3

Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, n. 29 del 28 Giugno 1972

Art. 1

1. Le funzioni amministrative concernenti Musei e Biblioteche di Enti locali trasferite alle Regioni ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, ed in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in attesa che la materia sia organicamente disciplinata dalla legislazione regionale, sono temporaneamente esercitate dal Consiglio regionale, dalla Giunta regionale e dal Presidente della Giunta regionale, sulla base della delimitazione delle competenze, quale risulta stabilita negli articoli seguenti.

Art. 2

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni previste dal precedente articolo, assume le iniziative e concede i contributi necessari per:

- a) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali e gli archivi storici a questi affidati;
- b) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento di sistemi di biblioteche pubbliche di enti locali, con la possibilità di sperimentare nuove tecniche di animazione e di documentazione, di promuovere le iniziative atte a caratterizzare le biblioteche come centri di vita sociale, di collegare i piani di sviluppo delle biblioteche con le esigenze didattiche della scuola;
- c) la manutenzione, l'integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche degli enti locali o di interesse locale;
- d) il miglioramento e l'incremento delle raccolte dei musei e delle biblioteche degli enti locali o di interesse locale e loro funzionalità, ivi compresa la riproduzione fotografica di cimeli, manoscritti e materiale bibliografico di pregio;
- e) il coordinamento dell'attività dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, con possibilità di compilazione di inventari e cataloghi dei beni dei musei e delle biblioteche della Lombardia;
- f) l'inventario dei beni culturali nell'ambito regionale, al fine di favorire l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei musei e delle biblioteche degli enti locali o di interesse locale;
- g) le iniziative culturali e scientifiche promosse nell'ambito delle biblioteche, dei musei, nonché dagli istituti di ricerca e di documentazione di interesse locale e regionale;
- h) le mostre di materiale storico e artistico organizzate a cura e nell'ambito dei musei e biblioteche di enti locali o di interesse locale;
- i) la qualificazione degli addetti alle biblioteche e ai musei;
- l) il funzionamento della soprintendenza ai beni librari.

Art. 3

1. Al Consiglio regionale, nelle materie di cui agli articoli precedenti, competono le funzioni amministrative riguardanti:

- 1) l'approvazione dei programmi e dei piani generali;
- 2) l'approvazione dei piani degli interventi finanziari e la determinazione dei criteri analitici di riparto;
- 3) il controllo dell'attuazione dei piani e dei programmi;
- 4) l'esercizio della potestà regolamentare;
- 5) la delega di funzioni amministrative agli enti locali, la determinazione degli indirizzi da osservarsi nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché la revoca delle deleghe;

6) le deliberazioni relative all'utilizzazione organica degli uffici delle Provincie, dei Comuni, e degli altri Enti locali.

Art. 4

1. La Giunta regionale, in collaborazione con la competente Commissione consiliare, predispone gli schemi dei programmi e dei piani di cui all'articolo precedente, ne cura l'attuazione ed esercita altresì le funzioni previste dall'art. 9 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.

Art. 5

1. La Giunta regionale esercita tutte le altre funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 1 non demandate dalla presente legge ad altri organi della Regione o non delegate ad altri enti.

2. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, non riservate alla competenza del Consiglio regionale ai sensi del precedente articolo 3, nei confronti degli enti, consorzi, istituti ed organismi locali operanti nell'ambito del territorio regionale nei settori afferenti alle materie di cui al precedente articolo 1.

3. La Giunta regionale esercita le attribuzioni già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato in materia di designazione di componenti di Commissioni, Comitati ed Organismi collegiali operanti, a livello tecnico o amministrativo, nei settori concernenti le materie di cui al precedente articolo 1, dandone informazione alla competente Commissione consiliare.

Art. 6

1. Il Presidente della Giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione; vigila, avvalendosi dell'opera dell'Assessore regionale competente per materia, sull'andamento degli uffici della Regione e ne assicura il regolare ed efficiente funzionamento.

Art. 7

1. L'Assessore regionale, nelle materie di cui al precedente articolo 1, presiede al funzionamento degli Uffici e dei servizi dell'Assessorato cui è preposto ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.

2. L'Assessore, se delegato dal Presidente, firma gli atti della Regione.

Art. 8

1. Ai fini dell'esercizio, da parte delle Commissioni consiliari, delle funzioni di vigilanza di cui al 5° comma dell'art. 16 dello Statuto, è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, dei provvedimenti amministrativi adottati in attuazione delle delibere consiliari e dei piani e dei programmi regionali.

Art. 9

1. Gli uffici periferici dello Stato trasferiti alle Regioni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 in attesa della nuova disciplina legislativa concernente l'ordinamento delle funzioni e dei servizi regionali, continuano ad esercitare le attività istruttorie ed esecutive in atto svolte nelle materie indicate negli articoli precedenti.

2. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Assessore competente, può delegare i dirigenti dei predetti uffici alla firma di atti di competenza del Presidente, limitatamente a quelli a contenuto vincolato ed espressamente indicati, anche se a rilevanza esterna.

3. I dirigenti ed i funzionari degli uffici periferici statali trasferiti continuano ad esercitare, fino a quando non sia diversamente disposto, le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a Commissioni e Comitati previsti dalla vigente legislazione e operanti nel quadro delle attività connesse con le materie indicate al precedente art. 1.

Art. 10

1. I ricorsi amministrativi, previsti dalla legislazione vigente, nelle materie trasferite di cui ai precedenti articoli, avverso provvedimenti di organi e di enti operanti nell'ambito della Regione, sono prodotti al Presidente della Giunta regionale, che li decide su conforme parere della stessa Giunta.

2. Per i provvedimenti in materia di ricorsi amministrativi si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 11

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

doc.030

Regione Sardegna - Legge Regionale 5 luglio 1972, n. 26
Istituzione con sede in Nuoro dell'Istituto superiore regionale etnografico con
annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della
nascita della scrittrice Grazia Deledda

Fonte: Regione Sardegna, leggi regionali anno 1972

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1

Ai fini dello studio e della documentazione della vita sociale e culturale della Sardegna nelle sue manifestazioni tradizionali e nelle sue trasformazioni, l'Amministrazione regionale istituisce, con sede in Nuoro, l'Istituto superiore regionale etnografico, nell'anno centenario della nascita della scrittrice sarda Grazia Deledda.

Art.2

All'Istituto è annesso l'esistente Museo del costume di Nuoro che prende il nome di "Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde".

Art.3

L'Istituto ha propria personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza della Regione che la esercita tramite l'Assessore regionale alla pubblica istruzione.

Art.4

Entro tre mesi dalla data di insediamento, il Consiglio di amministrazione, di cui al successivo articolo 7, predisporrà lo statuto nel quale saranno compiutamente definiti, in conformità ai fini indicati nel precedente articolo 1 ed alle norme della presente legge, i compiti e le attività dell'Istituto e dei suoi organi. Lo Statuto è approvato dalla Giunta regionale, con decreto del suo Presidente, su proposta dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, sentita la competente Commissione permanente del Consiglio regionale.
Eventuali modifiche saranno apportate con le modalità di cui al precedente comma.

Art.5

L'Istituto superiore regionale etnografico acquisisce, senza alcun onere, al suo patrimonio, con le attrezzature ed i beni in esso contenuti, per farne un centro di documentazione e di ricerca ed un essenziale strumento di conservazione e di divulgazione del patrimonio etnografico e della vita sociale e popolare della Sardegna, il Museo del costume di Nuoro, ora denominato come all'articolo 2.

Art.6

L'Istituto ha un patrimonio e un bilancio propri.
Il patrimonio è costituito dai beni indicati nell'articolo precedente e da altri, a qualsiasi titolo acquisiti, purché il loro uso sia compatibile con le finalità dell'Istituto.
Alle spese di funzionamento si provvede:
a) con i proventi dei beni patrimoniali e di gestione;
b) con un contributo annuale ordinario della Regione;
c) con eventuali contributi di privati, dello Stato, di enti pubblici;
d) con eventuali contributi straordinari della Regione

Art.7

Sono organi dell'Istituto:

- il Presidente
- il Consiglio d'amministrazione
- il Collegio dei revisori.

Art.8

Il Consiglio d'amministrazione è composto oltre che dal Presidente, dai seguenti membri:

- dal Sindaco di Nuoro, o da un suo rappresentante;
- da tre rappresentanti, ciascuno per la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari e per le facoltà di Magistero delle Università di Cagliari e Sassari, eletti dai rispettivi Consigli di facoltà fra docenti di materie particolarmente attinenti alla natura ed ai fini dell'Istituto;
- da tre membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due nomi, scelti fra persone che siano in grado di recare, per particolare competenza e preparazione, un reale contributo all'attività dell'Istituto.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, e durano in carica tre anni.

Il Presidente è eletto dal Consiglio d'amministrazione nel proprio seno e dura in carica tre anni.

Art.9

Per l'espletamento delle sue attività il Consiglio di amministrazione si avvarrà della collaborazione di un Comitato consultivo del quale saranno chiamati a far parte rappresentanti delle diverse zone d'interesse culturale, etnografico, storico, artistico e sociale da individuarsi nell'ambito dell'intera Regione.

La composizione ed i compiti del Comitato consultivo saranno fissati da apposito regolamento che sarà predisposto dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, sentita la competente Commissione permanente del Consiglio regionale, ed approvato dalla Giunta regionale con decreto del suo Presidente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.10

Il Consiglio d'amministrazione può essere sciolto quando, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni di legge o di regolamento, persista nel violarli, ovvero quando sussistano altre gravi circostanze che determinino l'irregolare funzionamento dell'Istituto od ostacolino l'attuazione dei suoi fini.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, previa deliberazione della Giunta medesima.

Con lo stesso decreto la gestione dell'Istituto è affidata ad un Commissario straordinario che non può rimanere in carica più di sei mesi.

Art.11

L'anno finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Il riscontro sulla gestione è effettuato da un Collegio di revisori.

Art.12

Il Collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dell'Assessore regionale alle finanze, in conformità alle norme di cui alla legge regionale 2 dicembre 1971, n. 27.

Art.13

All'espletamento dei suoi compiti l'Istituto provvede, di norma, con personale proprio.

La pianta organica del personale, i relativi ruoli e qualifiche ed il numero delle unità saranno indicati in una tabella organica allegata allo statuto di cui al precedente articolo 4.

Al personale dell'Istituto si applicano le norme dello stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale.

Art.14

I posti in organico debbono essere coperti mediante pubblici concorsi.

Quelli per il personale scientifico sono riservati, sempre per pubblico concorso, a candidati residenti in Sardegna da almeno cinque anni, in possesso di diploma della Scuola di specializzazione in studi sardi di cui alla legge regionale 11 agosto 1970, n. 20, o di altre Scuole di perfezionamento o specializzazione in materie antropologiche, archeologiche, artistiche e linguistiche e, subordinatamente, a laureati nelle materie medesime o affini.

Art.15

In deroga a quanto stabilito nell'articolo 14 è esentato dal pubblico concorso il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge ha prestato servizio per almeno cinque anni presso il Museo del costume di Nuoro.

Il predetto personale viene inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo corrispondente al titolo di studio posseduto.

Per la valutazione ai fini della progressione in carriera del servizio prestato valgono le norme della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6.

Art.16

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto superiore regionale etnografico per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 1 un contributo ordinario annuale non inferiore a L.100.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 è istituito il capitolo 13446: "Contributo a favore dell'Istituto superiore regionale etnografico con sede in Nuoro con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde".

A favore del capitolo 13446 è stornata la somma di L.100.000.000 dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

La spesa per l'attuazione della presente legge graverà per l'anno finanziario 1972 sul capitolo 13446 del bilancio di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 e sul capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

Art.17

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto superiore etnografico un contributo straordinario di L.30.000.000 per la costituzione di un Museo deleddiano nella casa natale di Grazia Deledda.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 è istituito il capitolo 23429: "Contributo straordinario all'Istituto superiore regionale etnografico per la costituzione in Nuoro di un Museo deleddiano nella casa natale di Grazia Deledda"

A favore del predetto capitolo 23429 è stornata la somma di L.30.000.000 dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

La spesa per l'erogazione del predetto contributo graverà sul capitolo 23429 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 luglio 1972

Spano

doc.031

Regione Umbria - Legge Regionale 19 Luglio 1972 ,n. 10
Esercizio delle funzioni in materia di assistenza scolastica, musei e biblioteche

Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 20 del 20/07/1972

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. Fino all' entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall' art. 71 dello Statuto , le funzioni in materia di assistenza scolastica, di musei e di biblioteche di Enti locali elencate dagli articoli 1 e seguenti del DPR 14 gennaio 1972, n. 3 , sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.

Art. 2
Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

- 1) delibera il programma regionale relativo all'assistenza scolastica diretta a facilitare la frequenza della scuola e la prosecuzione degli studi;
- 2) scioglie i Consigli di Amministrazione;
- 3) detta le norme di attuazione relative all'assistenza scolastica comunque configurate dalla legislazione vigente;
- 4) delibera i programmi di finanziamento per l'istituzione, il miglioramento delle raccolte dei musei e delle biblioteche e per la loro funzionalità ;
- 5) programma gli interventi per la utilizzazione pubblica delle raccolte private.

Art. 3
Attribuzioni della Giunta

1. Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall' art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

Art. 4
Attribuzioni del Presidente della Giunta

1. Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie regionali.

Art. 5

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 19 luglio 1972

Conti

doc.032

Regione Veneto - Legge regionale 1 settembre 1972, n. 12
Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione con i
DPR 14 gennaio 1972, dal n. 1 al n. 6, e 15 gennaio 1972, dal n. 7 al n. 11

Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 19/1972

Art. 1

L'esercizio delle funzioni amministrative trasferite coi DPR 14 gennaio 1972, dal n. 1 al n. 6, e 15 gennaio 1972, dal n. 7 al n. 11 o comunque delegate alla Regione, è regolato dalle norme della presente legge.

I progetti di legge per la disciplina organica, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5, 48, 54 dello Statuto, delle materie previste dall'art. 117 della Costituzione, verranno presentati al Consiglio entro il 31 dicembre 1973

Art. 2

Ai fini della presente legge, nelle materie trasferite di cui all'art. 1, il Consiglio, in conformità agli articoli 8 e 9 dello Statuto, approva il documento preliminare sugli obiettivi della programmazione regionale, il programma regionale e i singoli programmi settoriali per ogni materia o per gruppi di materie affini.

Nelle more per l'approvazione dei documenti programmatici di cui al comma precedente il Consiglio emana per ogni materia idonee direttive.

In particolare spetta al Consiglio:

- 1) in materia di polizia urbana e rurale, - determinare le direttive di carattere generale per il coordinamento dei provvedimenti nella stessa materia;
- 2) in materia di acque minerali e termali, cave e torbiere e artigianato,
 - a) determinare le direttive:
 - I) per la concessione dei permessi di ricerca e di utilizzazione delle sorgenti di acque minerali;
 - II) per l'autorizzazione all'apertura e messa in esercizio degli stabilimenti di produzione e utilizzazione di acque minerali, naturali ed artificiali;
 - III) per l'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idroterapici;
 - IV) per la concessione a terzi di cave e torbiere sottratte al proprietario del fondo;
 - V) per l'erogazione di contributi, premi e sussidi per l'assistenza tecnica ed economica dell'artigianato;
 - b) nominare i membri delle Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato;
- 3) in materia di assistenza scolastica, musei e biblioteche di enti locali,
 - stabilire la ripartizione provinciale dei fondi stanziati in bilancio per l'esercizio della assistenza scolastica nelle varie forme previste dalle leggi vigenti, nonché per l'attuazione di interventi finanziari in favore di musei e biblioteche di enti locali;
- 4) in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera,
 - a) approvare il piano di ripartizione della quota parte del fondo nazionale attribuito alla Regione di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132;
 - b) determinare le direttive:
 - I) per la ripartizione delle provvidenze economiche, contributi e sovvenzioni, connessi alla prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie e in particolare per la tutela della salute nei luoghi di lavoro;
 - II) in ordine alla formazione e revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475;
 - III) per l'esercizio delle funzioni regionali relativamente all'istituzione, modificazione e soppressione delle condotte medico - chirurgiche, ostetriche, veterinarie e di altri servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria, nonché per la costituzione di consorzi concernenti gli stessi servizi;
 - c) designare i membri di competenza regionale nei Consigli Provinciali di Sanità e nei Consorzi Provinciali antitubercolari;
- 5) in materia di tramvie e linee automobilistiche regionali e di navigazione e porti lacuali,
 - a) approvare il piano comprensoriale dei trasporti pubblici di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042;

- b) determinare le direttive:
- I) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi;
- II) per il rilascio, la proroga e la revoca delle concessioni di tramvie e linee automobilistiche e dei servizi di navigazione interna di interesse regionale in quanto trasferite alla competenza della Regione;
- 6) in materia di turismo ed industria alberghiera,
- a) deliberare in ordine alla istituzione, alla modifica ed alla soppressione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo;
- b) determinare le direttive:
- I) per l'organizzazione di manifestazioni turistiche e per l'erogazione di contributi, sovvenzioni e sussidi;
- II) per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela sulle attività degli EPT e delle aziende di cura, soggiorno o turismo, nonché per il controllo sugli uffici viaggi e turismo, sugli uffici turistici e sugli uffici di navigazione;
- c) provvedere alla designazione dei presidenti e dei membri di competenza regionale nei consigli di amministrazione degli Enti provinciali del Turismo e delle Aziende autonome di soggiorno e turismo;
- 7) in materia di fiere e mercati, a) deliberare la proposta per il riconoscimento di nuovi enti fieristici;
- b) autorizzare l'istituzione dei mercati per la compravendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;
- c) nominare il Presidente del Consiglio di amministrazione degli enti costituiti per l'organizzazione di fiere classificate come nazionali;
- d) designare i due componenti il Consiglio di amministrazione degli enti costituiti per l'organizzazione di fiere internazionali;
- e) determinare le direttive per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela sulle attività degli enti di cui all'art. 1 del DPR 15 gennaio 1972, n. 7;
- 8) in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale,
- a) approvare i piani territoriali di coordinamento e i piani paesistici territoriali;
- b) deliberare l'elenco dei comuni obbligati a formare il piano regolatore generale, di cui al 2° comma dell'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche;
- c) deliberare l'elenco dei Comuni obbligati a formare il piano di zona per l'edilizia economica e popolare ai sensi del 3° comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche;
- d) determinare l'estensione e le modalità di redazione dei piani regolatori generali intercomunali, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- e) determinare le direttive per l'approvazione dei piani regolatori generali comunali, dei regolamenti edilizi e di quelli fra questi cui sono annessi i programmi di fabbricazione;
- f) approvare i programmi di intervento in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- g) procedere alla classificazione delle strade regionali;
- h) adottare i pareri di cui alla lett. b) del 1° comma e alle lett. a), b) e c) del 2° comma dell'art. 8; e al 5° comma dell'art. 9 del DPR 15 gennaio 1972, n. 8;
- 9) in materia di beneficenza pubblica,
- a) determinare le direttive per la promozione, il riconoscimento, il concentramento, la fusione, la trasformazione nei fini, la federazione, il consorzio fra istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- b) fissare i criteri per l'erogazione di contributi, sovvenzioni e sussidi;
- 10) in materia di istruzione artigiana e professionale,
- a) determinare le direttive:
- I) in ordine all'istituzione dei corsi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), dell'art. 1 del DPR 15 gennaio 1972, n. 10;
- II) per la determinazione dei programmi di insegnamento complementare degli apprendisti e per l'approvazione dei piani annuali di attività degli Istituti professionali di Stato, ai sensi della lett. b) dell'art. 4 del DPR 15 gennaio 1972, n. 10;
- III) per la conseguente erogazione di contributi, sovvenzioni e sussidi;
- b) deliberare l'ordine di priorità vincolante per l'istituzione da parte dello Stato di nuovi Istituti, Scuole, Sezioni e Corsi degli Istituti professionali di Stato;
- c) provvedere alla nomina dei membri di competenza regionale nei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e nei Consigli di amministrazione degli Istituti professionali di Stato;
- 11) in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne,
- a) approvare i piani generali di bonifica, i piani comprensoriali e zonali, i programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse, i programmi di investimento, di intervento e di assistenza tecnica;

- b) provvedere alla classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e montana di seconda categoria, dei bacini montani e delle zone depresse;
- c) deliberare la costituzione delle Comunità montane;
- d) formulare la proposta di ripartizione della quota regionale tra gli Istituti di credito, di cui al 2° comma dell' art. 6 del DPR 15 gennaio 1972, n. 11;
- e) formulare i pareri, di cui alle lett. f) e m) dell' art. 4 del DPR 15 gennaio 1972, n. 11, nonché quelli in merito al riconoscimento dei Consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364;
- f) deliberare la proposta al Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste concernente i programmi regionali in applicazione dei regolamenti della CEE, relativamente alle strutture agricole;
- g) determinare le direttive per l' erogazione di contributi, incentivi, sovvenzioni e sussidi previsti in bilancio sulla base delle leggi vigenti;
- h) approvare il calendario venatorio e disciplinare le bandite, le riserve di caccia ed il ripopolamento;
- i) disciplinare l' esercizio della pesca nelle acque interne, il ripopolamento ittico, le riserve di pesca, la piscicoltura e le relative concessioni.

Art. 3

Spetta alla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare:

- 1) in materia di acque termali e minerali,
 - a) deliberare la concessione di utilizzazione delle sorgenti di acque minerali;
 - b) rilasciare le autorizzazioni all' apertura e all' esercizio degli stabilimenti di produzione ed utilizzazione di acque minerali, naturali e artificiali;
 - c) rilasciare le autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idroterapici;
- 2) in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera,
 - a) deliberare l' istituzione, la modifica e la soppressione delle condotte medico - chirurgiche ed ostetriche, dei servizi ospedalieri e degli altri servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria;
 - b) deliberare la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza medico - chirurgica ed ostetrica;
 - c) deliberare la formazione e revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche;
- 3) in materia di tramvie e linee automobilistiche,
 - deliberare il rilascio e la revoca delle concessioni relative all' impianto e all' esercizio di tramvie e linee automobilistiche, di cui all' art. 1 del DPR 14 gennaio 1972, n. 5, limitatamente a quelle di carattere extraurbano;
- 4) in materia di urbanistica, viabilità , acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale,
 - approvare i piani regolatori generali intercomunali e loro varianti e i piani regolatori generali e loro varianti dei Comuni superiori a 15.000 abitanti

Art. 4

Il Consiglio delibera la costituzione o la cessazione di enti, anche consorziali, istituti, organismi, in quanto la loro disciplina rientri nella competenza della Regione e non sia diversamente regolata.

Art. 5

L'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione è attribuito al Presidente, il quale vi provvede in conformità alle direttive emanate dal Governo centrale e, in quanto compatibile, in attuazione degli indirizzi e delle scelte fondamentali operate dal Consiglio mediante l' approvazione dei relativi piani e programmi.

Art. 6

A norma dell'art. 32 dello Statuto e nei limiti delle leggi vigenti, la Giunta delibera i provvedimenti diretti ad assicurare la gestione amministrativa, la migliore utilizzazione dei beni pubblici e ogni altra attività di esecuzione delle leggi o delle deliberazioni del Consiglio, in quanto non diversamente disciplinati.

Spetta altresì alla Giunta l'esercizio delle funzioni di controllo e dei relativi poteri sostitutivi, nei modi e nei termini fissati dalle leggi vigenti e nell'ambito delle competenze trasferite, sugli organi e sugli Enti, istituti ed organizzazioni, che dalla legislazione in vigore non siano attribuiti alla competenza del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni.

Infine la Giunta esercita le residue funzioni trasferite coi decreti, di cui all' art. 1, e non attribuite alla competenza di altri organi.

Art. 7

Fino a quando non sarà diversamente disposto da apposita legge, la Giunta regionale nell' ambito della propria competenza può delegare la emanazione di atti, anche con rilevanza esterna, ai funzionari in servizio presso la Regione, che vi provvedono in esecuzione delle direttive della Giunta e sotto la sua vigilanza.

I provvedimenti emanati ai sensi del precedente comma sono soggetti a ricorso al Presidente della Giunta.

Art. 8

Fino all' entrata in vigore di una legge regionale che, per ogni materia o gruppi di materie affini, provveda ad una loro diversa organizzazione, gli uffici periferici dello Stato trasferiti alle Regioni continuano ad esercitare le funzioni consultive in atto svolte e conservano la competenza ad emanare per la Regione gli atti dovuti e quelli conseguenti a valutazioni di carattere tecnico o determinati da situazioni di urgente necessità.

La Giunta esercita le funzioni del Provveditorato regionale alle opere pubbliche e le residue funzioni trasferite, in quanto non siano state attribuite alla competenza di altri organi dalla presente legge.

Art. 9

I ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti non definitivi degli uffici periferici dello Stato trasferiti alla Regione, quelli impropri avverso i provvedimenti di Enti o Organi operanti nell' ambito della Regione, i ricorsi in opposizione, previsti dalla legislazione vigente nonché quelli di cui all' articolo 7 della presente legge, sono decisi dal Presidente della Giunta su conforme parere della Giunta stessa.

Per quanto non disciplinato dal precedente comma, ai ricorsi ivi previsti si applicano le disposizioni del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi amministrativi avverso provvedimenti di Enti che operano in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e gli altri ricorsi amministrativi di competenza regionale sono prodotti secondo le norme delle rispettive leggi in vigore e sono decisi dal Presidente della Giunta su conforme parere della Giunta stessa

Art. 10

In sede di prima applicazione e fino alla approvazione delle direttive, di cui al secondo comma dell' art. 2, da adottarsi entro il 21 dicembre 1972, la Giunta, nell' esercizio delle funzioni di competenza, deve far riferimento al documento programmatico, di cui all' art. 26 dello Statuto, nonché agli altri documenti di carattere programmatico già votati dal Consiglio.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

doc.033

Regione Emilia - Romagna Legge Regionale 15 Gennaio 1973, n. 4
Istituzione di Corsi per Operatori di Musei e Biblioteche e di Addetti alle Attività
Conservative dei Beni Culturali

Fonte: Regione Emilia- Romagna, Bollettino Ufficiale Regionale n. 6 del 16 gennaio 1973

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:

Art. 1

La Regione Emilia - Romagna istituisce corsi di preparazione e riqualificazione degli operatori culturali addetti ai musei, alle attività conservative dei beni culturali e alle biblioteche degli enti locali e dei consorzi provinciali di pubblica lettura.

I corsi sono gratuiti e interessano, a vari livelli, tutto il personale addetto alla gestione promozionale del patrimonio artistico, culturale e documentario, compreso quello addetto al restauro, al rilevamento, alla catalogazione e alla memorizzazione dei beni culturali.

Art. 2

I corsi saranno condotti secondo il metodo dei gruppi di lavoro e dei seminari di ricerca e si articoleranno secondo modi che consentano la continua verifica dell'apprendimento teorico con la pratica lavorativa.

A tal fine la Regione Emilia - Romagna, cui spetta l'organizzazione e la gestione dei corsi, potrà chiedere la collaborazione di enti ed istituti per l'utilizzazione delle infrastrutture didattiche e del materiale librario, artistico e documentario da essi posseduto.

Art. 3

La tipologia dei corsi, in ordine al settore, al livello, alla articolazione e alla durata; i programmi di studio, la designazione dei docenti e la sede dei corsi, saranno stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta di una commissione permanente nominata con decreto del Presidente della Regione. Della commissione faranno parte:

- a) l'assessore regionale all'istruzione e cultura, che la presiede, o un suo rappresentante;
- b) il presidente della commissione istruzione e cultura, un consigliere di maggioranza, uno di minoranza;
- c) gli assessori all'istruzione e cultura delle Province e dei Comuni capoluogo della regione Emilia - Romagna, o loro rappresentanti;
- d) due membri per i Comuni non già rappresentati, designati dall'associazione generale dei Comuni;
- e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;
- f) tre rappresentanti delle associazioni ricreativo - culturali popolari più rappresentative;
- g) sei esperti in materia di rilevamento, catalogazione, memorizzazione, restauro e didattica dei beni culturali, designati annualmente dall'Assessore regionale competente su parere conforme della Commissione consiliare istruzione e cultura.

La Commissione permanente, per sua autonoma decisione, può dividersi in gruppi di lavoro, ai fini di agevolare e meglio articolare per settori la propria attività.

Le mansioni di segretario saranno svolte da un funzionario dell'assessorato regionale istruzione e cultura.

Deliberando all'unanimità, la Commissione potrà cooptare fino a tre membri per la risoluzione di problemi tecnici contingenti.

Art. 4

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede per l'esercizio 1973, mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dotato di uno stanziamento di lire 150.000.000.

Alla nuova spesa di lire 150.000.000 prevista nell' esercizio 1973 rispetto all'esercizio precedente, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'incremento naturale della quota di partecipazione al fondo comune assegnata alla Regione ai sensi dell' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.

Bologna, 15 gennaio 1973

doc.034

Regione Friuli- Venezia Giulia Legge regionale 30 marzo 1973, n. 23
Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali nel Friuli - Venezia Giulia

Fonte: Regione Friuli-Venezia Giulia, Bollettino Ufficiale Regionale del 05/04/1973, N. 013

CAPO I

Disposizioni preliminari

Art. 1

La Regione riconosce nella cultura un fattore essenziale per il progresso della comunità e ne favorisce lo sviluppo con il rispetto delle attribuzioni degli organi dello Stato.

Art. 2

È istituita, presso l'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, la Commissione regionale per la cultura e l'arte. La Commissione esprime pareri:

- a) sugli orientamenti della politica e dell'azione culturale della Regione e sui rapporti tra l'Amministrazione regionale e le istituzioni operanti nel settore della cultura;
- b) sui programmi generali e particolari di sviluppo delle attività culturali nel Friuli - Venezia Giulia presentati all'Amministrazione regionale;
- c) sui programmi di attività degli enti e delle istituzioni previsti dall'art. 4;
- d) sulle attività e sulle iniziative di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 11 e sulla loro ammissibilità alle provvidenze della presente legge;
- e) sui piani d'intervento nel settore dello spettacolo predisposti dall'Ente regionale teatrale del Friuli - Venezia Giulia ai sensi dell'art. 10;
- f) sull'istituzione nel territorio regionale dei centri culturali di cui all'art. 16 e sul piano di ripartizione dei contributi di cui all'art. 22;
- g) sugli interventi previsti dall'art. 3 della legge regionale 3 gennaio 1972, n. 1, per agevolare la costruzione, l'acquisto, il ripristino, il riattamento, l'attrezzatura e l'arredamento di sale teatrali;
- h) su ogni altro problema che le venga sottoposto in relazione agli scopi della presente legge.

Art. 3

La Commissione regionale per la cultura e l'arte è presieduta dall'Assessore all'istruzione e alle attività culturali ed è composta da:

- a) i Presidenti delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine o i loro delegati;
- b) il Rettore dell'Università degli studi di Trieste;
- c) il Soprintendente ai monumenti e gallerie del Friuli - Venezia Giulia;
- d) il Soprintendente alle antichità competente per territorio;
- e) dieci esperti della cultura e dell'arte, di cui due della minoranza linguistica slovena, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;
- f) un rappresentante regionale della Federazione unitaria sindacale dei lavoratori;
- g) il Direttore del Servizio delle attività culturali dello Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali.

Alle riunioni della Commissione, in cui siano prese in esame le attività e le iniziative a livello provinciale e locale di cui all'art. 11, possono essere chiamati a partecipare, per ciascuna provincia, tre ulteriori esperti della cultura e dell'arte, di cui due designati dall'Amministrazione provinciale ed uno dall'Amministrazione del Comune capoluogo.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali appartenente alla carriera direttiva.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e dura in carica cinque anni.

CAPO II

Servizi culturali di interesse regionale

Art. 4

La funzione di servizio culturale regionale è riconosciuta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione e alle attività culturali, sentita la Commissione regionale per la cultura e l'arte, agli enti e alle istituzioni che svolgano un'attività culturale qualificata e continuativa d'interesse regionale, che abbiano una struttura e un'organizzazione adeguate e che operino con precisi obiettivi programmatici.

Gli enti e le istituzioni, ai quali venga riconosciuta la funzione prevista dal precedente comma, svilupperanno i loro servizi nel territorio della regione a beneficio della intera comunità regionale.

A favore dei medesimi enti e istituzioni sono concesse sovvenzioni annuali rapportate al rilievo e alla proiezione della loro attività nell'ambito della regione.

Le sovvenzioni, quando siano destinate ad Enti teatrali, possono eccezionalmente essere ripartite anche in più esercizi, purché vengano rispettati i limiti globali di spesa autorizzati dal successivo art. 27, lettera a), e non si vada oltre l'esercizio 1977, previsto dal primo comma dello stesso art. 27.

Art. 5

La Regione sostiene, con apposite sovvenzioni, l'organizzazione e l'allestimento di mostre di preminente interesse regionale volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, etnico e artistico del Friuli - Venezia Giulia.

Le mostre di preminente interesse regionale costituiscono un servizio sociale e sono, come tali, largamente accessibili alla comunità della regione.

Il programma delle mostre di preminente interesse regionale è predisposto triennialmente da un apposito Comitato composto dai direttori dei Musei provinciali di Gorizia, del Museo Civico di Pordenone, del Civico Museo "P. Revoltella" di Trieste, dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste e del Museo Civico e Gallerie d'Arte Antica e Moderna di Udine, sulla base delle proposte pervenute all'Amministrazione regionale.

Sul programma di cui al comma precedente si esprime la Commissione regionale per la cultura e l'arte.

Art. 6

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere contributi per lo sviluppo degli scambi culturali.

Art. 7

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere contributi per promuovere e favorire la partecipazione della gioventù alla vita sociale e culturale comunitaria ed a manifestazioni giovanili internazionali nonché per sostenere eventuali altre iniziative intese allo sviluppo dei servizi riservati alla gioventù.

Art. 8

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere contributi per iniziative e manifestazioni volte alla conservazione ed alla divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari del Friuli - Venezia Giulia, anche fuori del territorio regionale.

Art. 9

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, in occasione di mostre, rassegne e concorsi, acquisti di opere d'arte figurativa per premiare artisti della regione che si siano segnalati per la qualità della propria produzione.

L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a procedere eccezionalmente all'acquisto di opere d'arte di particolare pregio, che ritenga opportuno assicurare definitivamente al patrimonio artistico del Friuli - Venezia Giulia.

Le opere d'arte così acquisite potranno essere eventualmente cedute a musei della regione al fine di garantirne la migliore conservazione e il pubblico godimento.

Art. 10

È autorizzata la concessione di una sovvenzione annua a favore dell'Ente regionale teatrale del Friuli - Venezia Giulia per il finanziamento di particolari piani d'intervento nel settore dello spettacolo secondo gli scopi statutari dell'Ente.

I piani di cui al precedente comma saranno particolarmente rivolti a promuovere, attraverso il ripristino e la attrezzatura di idonei locali, la creazione di nuovi circuiti teatrali e la diffusione degli spettacoli musicali e di prosa in tutto il territorio del Friuli - Venezia Giulia.

CAPO III

Servizi culturali d'interesse provinciale e locale

Art. 11

La Regione incoraggia e soccorre nelle loro varie manifestazioni a livello provinciale e locale:

- a) le attività e le iniziative volte a sviluppare e a diffondere la cultura letteraria, scientifica, socio - economica e urbanistica;
- b) le attività musicali, liriche e concertistiche, e le iniziative miranti ad incrementare e a divulgare gli spettacoli e la cultura musicali;
- c) le attività dei teatri di prosa e le iniziative intese ad incrementare e a divulgare gli spettacoli teatrali e la cultura teatrale e cinematografica;
- d) le attività e le iniziative dirette a promuovere la cultura artistica e a diffondere la conoscenza del patrimonio artistico regionale;
- e) le attività e le iniziative intese alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico, linguistico e delle tradizioni popolari della Regione;
- f) le attività e le iniziative rivolte a favorire l'elevazione culturale dei lavoratori;
- g) le attività e le iniziative delle istituzioni, associazioni ed enti culturali della minoranza slovena.

Art. 12

Una speciale funzione di servizio culturale nell'ambito provinciale può essere riconosciuta agli enti, alle istituzioni e alle associazioni che svolgono, nelle province in cui hanno sede, un'attività qualificata e continuativa a vantaggio dell'intera comunità provinciale nei settori indicati nell'art. 11

Il riconoscimento della speciale funzione di cui al precedente comma è disposto dall'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali su conforme parere della Commissione regionale per la cultura e l'arte integrata come previsto dall'art. 3, secondo comma.

Art. 13

È autorizzata, a favore degli enti, delle istituzioni e delle associazioni, ai quali sia stata riconosciuta una speciale funzione di servizio culturale nell'ambito provinciale, la concessione di sovvenzioni annuali rapportate al rilievo ed alla proiezione provinciale della loro attività.

È altresì autorizzata la concessione di sovvenzioni a favore di enti, istituti, associazioni, circoli e comitati operanti a livello locale per lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative nei settori indicati nell'art. 11.

Le sovvenzioni sono concesse in base ai programmi di attività, all'importanza delle iniziative e ad ogni altro elemento utile per la determinazione dell'opportunità e della misura dell'intervento regionale.

CAPO IV

Disposizioni comuni ai Capi II e III

Art. 14

Le domande per la concessione delle sovvenzioni e dei contributi previsti dagli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 13 devono pervenire all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, per l'esercizio 1973, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di gennaio.

Entro il termine improrogabile di un ulteriore mese da quello stabilito per la loro presentazione, le domande dovranno essere completate con la necessaria documentazione istruttoria comprendente una sintetica relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, il programma delle iniziative e delle manifestazioni progettate, i bilanci consuntivo e preventivo (o, in loro vece, a giudizio dell'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, una relazione sulla situazione finanziaria dell'ente), nonché un preventivo, anche sommario, delle spese che si intendono affrontare con il richiesto contributo regionale.

Art. 15

Le sovvenzioni e i contributi previsti dagli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 13 sono concessi con decreto dell'Assessore all'istruzione e alle attività culturali, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di eventuali piani annuali d'intervento nei vari settori.

I beneficiari delle sovvenzioni e dei contributi sono tenuti a fornire, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione.

Eventuali modifiche apportate per giustificato motivo ai programmi e ai preventivi di spesa originari potranno essere approvate, in via di sanatoria, dall'Assessore alla istruzione ed alle attività culturali.

CAPO V

Interventi per la costituzione di una rete di centri culturali

Art. 16

Allo scopo di assicurare, attraverso un'adeguata rete infrastrutturale, la diffusione delle attività culturali in tutto il territorio del Friuli - Venezia Giulia, la Regione promuove e sostiene la realizzazione di appositi centri culturali, che costituiscono, con la scuola e con gli istituti bibliotecari e museali, ai quali sono opportunamente collegati, i cardini del sistema regionale integrato di formazione permanente.

I centri culturali sono distribuiti nell'ambito della regione tenendo conto, per quanto possibile, delle indicazioni di massima del programma di sviluppo economico e sociale del Friuli - Venezia Giulia per il quinquennio 1971- 75.

Art. 17

I centri culturali sono al servizio di una determinata comunità territoriale od etnica quali luogo d'incontro, di dibattito e di fruizione dei vari veicoli della cultura.

La gestione dei centri è affidata a Consorzi di Comuni, Consorzi fra Comuni e Province o a Comuni ed è disciplinata da un regolamento predisposto dall'ente gestore e approvato dall'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali. Le norme regolamentari sono, in ogni caso, ispirate al principio della gestione e dell'uso democratico dei centri culturali.

Art. 18

I centri culturali sono concepiti e realizzati come strutture polivalenti secondo standard stabiliti dall'Amministrazione regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Ogni centro culturale potrà essere dotato di una sala per attività teatrali e cinematografiche, di una sala per riunioni e incontri, di una sala di lettura, di un locale per attività creative e audiovisive e dei necessari servizi.

Art. 19

È autorizzata la concessione a Consorzi di Comuni, a Consorzi fra Comuni e Province ed a Comuni di contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, nella misura massima del 6% della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l'acquisto, il ripristino, l'attrezzatura e l'arredamento di appositi locali da adibire a centri culturali.

La spesa ammissibile comprende anche quella per l'eventuale acquisto dell'area necessaria e una quota, non superiore al 7% del costo complessivo, per spese generali, tecniche e di collaudo.

Art. 20

I mutui eventualmente contratti da Consorzi di Comuni, da Consorzi fra Comuni e Province e da Comuni per la costruzione, l'acquisto, il ripristino, l'attrezzatura e l'arredamento di locali da adibire a centri culturali possono essere garantiti per capitale ed interessi dalla Regione.

Alla prestazione della garanzia provvede, previa deliberazione della Giunta regionale, l'Assessore alle finanze, che ne determina le condizioni e stabilisce le modalità degli eventuali recuperi.

Art. 21

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 19 devono essere prodotte all'Assessorato della istruzione e delle attività culturali entro il 30 giugno di ciascun anno, corredate di una relazione illustrativa della opera o dell'iniziativa e del preventivo sommario della spesa con l'indicazione dei mezzi di finanziamento.

Art. 22

La Giunta regionale approva il piano, annuale o pluriennale, di ripartizione dei contributi previsti dall'art. 19 su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali di concerto, nel caso di lavori o di opere, con lo Assessore ai lavori pubblici.

I contributi sono concessi previa presentazione, ove occorra, del progetto di massima, oppure, nel caso di acquisto, di un'apposita perizia compilata da un tecnico professionalmente abilitato.

Per la concessione dei contributi e, in genere, per la adozione di tutti i provvedimenti preordinati all'impegno, alla liquidazione e all'ordinazione delle relative spese, lo Assessore all'istruzione ed alle attività culturali ha facoltà di delegare il competente Direttore provinciale dei lavori pubblici ai sensi della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, come modificata ed integrata con la legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, e con la legge regionale 16 agosto 1971, n. 36.

CAPO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 23

Sono abrogati il Titolo I e gli artt. 13 e 14 del Titolo II della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11.

Art. 24

La Commissione regionale per la cultura e l'arte, nominata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, rimane in carica fino all'insediamento della Commissione prevista dall'art. 3 della presente legge.

Art. 25

Le domande eventualmente già presentate per l'anno 1973 all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali ai sensi degli artt. 9 e 16, terzo comma, della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, sono considerate valide agli effetti della presente legge.

CAPO VII

Disposizioni finanziarie

Art. 26

Le spese per il funzionamento della Commissione prevista dall'art. 3 della presente legge fanno carico al capitolo 601 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 27

Per gli interventi previsti dal Capo II e dal Capo III della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977, la spesa di lire 800 milioni e precisamente:

- a) lire 350 milioni per gli interventi di cui all'art. 4;
- b) lire 35 milioni per gli interventi di cui all'art. 5;
- c) lire 35 milioni per gli interventi previsti dall'art. 6, di cui lire 5 milioni per spese dirette;
- d) lire 10 milioni per gli interventi previsti dall'art. 7, di cui lire 5 milioni per spese dirette;
- e) lire 25 milioni per gli interventi previsti dall'art. 8, di cui lire 5 milioni per spese dirette;
- f) lire 10 milioni per gli interventi di cui all'art. 9;
- g) lire 30 milioni per gli interventi di cui all'art. 10;
- h) lire 305 milioni per gli interventi di cui all'art. 13.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1973 sono istituiti - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - i seguenti capitoli:

Categoria III

Cap. 704 con la denominazione: "Spese per lo sviluppo degli scambi culturali" e con lo stanziamento di lire 5 milioni;

Cap. 705 con la denominazione: "Spese per promuovere e favorire la partecipazione della gioventù alla vita sociale e culturale comunitaria e a manifestazioni giovanili internazionali, nonché per sostenere eventuali altre iniziative intese allo sviluppo dei servizi riservati alla gioventù" e con lo stanziamento di lire 5 milioni;

Cap. 706 con la denominazione: "Spese per iniziative e manifestazioni volte alla conservazione e alla divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari del Friuli - Venezia Giulia, anche fuori del territorio regionale" e con lo stanziamento di lire 5 milioni;

Cap. 707 con la denominazione: "Spese, in occasione di mostre, rassegne e concorsi, per l'acquisto di opere d'arte figurativa per premiare artisti della regione, nonché per l'acquisto di opere d'arte di particolare pregio" e con lo stanziamento di lire 10 milioni;

Categoria IV

Cap. 769 con la denominazione: "Sovvenzioni a favore di enti ed istituzioni che svolgono un'attività culturale qualificata e continuativa d'interesse regionale" e con lo stanziamento di lire 350 milioni;

Cap. 770 con la denominazione: "Sovvenzioni per l'organizzazione e l'allestimento di mostre di preminente interesse regionale volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, etnico e artistico del Friuli - Venezia Giulia" e con lo stanziamento di lire 35 milioni;

Cap. 771 con la denominazione: "Contributi per lo sviluppo degli scambi culturali" e con lo stanziamento di lire 30 milioni;

Cap. 772 con la denominazione: "Contributi per promuovere e favorire la partecipazione della gioventù alla vita sociale e culturale comunitaria e a manifestazioni giovanili internazionali, nonché per sostenere eventuali iniziative intese allo sviluppo dei servizi riservati alla gioventù" e con lo stanziamento di lire 5 milioni;

Cap. 773 con la denominazione: "Contributi per iniziative e manifestazioni volte alla conservazione e alla divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari del Friuli - Venezia Giulia, anche fuori del territorio regionale" e con lo stanziamento di lire 20 milioni;

Cap. 774 con la denominazione: “Sovvenzioni a favore dell’Ente regionale teatrale del Friuli - Venezia Giulia per il finanziamento di particolari piani di intervento nel settore dello spettacolo” e con lo stanziamento di lire 30 milioni;

Cap. 775 con la denominazione: “Sovvenzioni a favore di enti, istituzioni e associazioni che svolgono una speciale funzione di servizio culturale nell’ambito provinciale, nonché a favore di enti, istituti, associazioni, circoli e comitati operanti a livello locale per lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative nei settori indicati nell’art. 11” e con lo stanziamento di lire 305 milioni.

Art. 28

La complessiva spesa di lire 800 milioni autorizzata dal precedente art. 27 per l’esercizio finanziario 1973 fa carico ai sopraccitati capitoli 769 - 770 - (704 e 771) - (705 e 772) - (706 e 773) - 707 - 774 e 775, rispettivamente per gli interventi indicati nelle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) dello stesso articolo.

All’onere complessivo di lire 800 milioni si provvede mediante prelevamento dell’importo di lire 700 milioni dall’apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 8 dell’elenco 4 allegato al bilancio medesimo) e mediante storno di lire 100 milioni dal capitolo 1401 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 1973, il cui stanziamento viene conseguentemente ridotto a lire 50 milioni.

La spesa di lire 800 milioni, autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte al maggior onere di lire 100 milioni con la cessazione della spesa di pari importo autorizzata con legge regionale 25 marzo 1971, n. 11, fino allo esercizio 1973.

Art. 29

Per gli scopi previsti dall’art. 19 della presente legge è autorizzato un limite di impegno di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1993 e di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1992.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 1973 è istituito - al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 5155 con la denominazione: “Contributi annui costanti a Consorzi di Comuni, a Consorzi fra Comuni e Province ed a Comuni sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l’acquisto, il ripristino, l’attrezzatura e l’arredamento di locali da adibire a centri culturali” e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 8 dell’elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

L’onere di lire 50 milioni relativo all’annualità dell’esercizio finanziario 1973 fa carico al sopraccitato capitolo 5155 e quello conseguente alle annualità degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli stessi esercizi, facendo fronte al maggior onere di lire 50 milioni derivante dall’autorizzazione del limite di impegno per l’esercizio 1974 con la cessazione della spesa per pari importo autorizzata dalla legge regionale 14 agosto 1972, n. 41, fino all’esercizio 1973.

Art. 30

Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall’art. 20 della presente legge viene istituito “per memoria” - al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 3 - Categoria XIV - dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio 1973 - il capitolo 5054 con la seguente denominazione: “Oneri derivanti dalla concessione di garanzie sui mutui contratti da Consorzi di Comuni, da Consorzi fra Comuni e Province e da Comuni per la costruzione, l’acquisto, il ripristino, l’attrezzatura e l’arredamento di locali da adibire a centri culturali (Spesa obbligatoria)”.

Il predetto capitolo 5054 viene incluso nell'elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973.

Art. 31

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

doc.035

Regione Lazio – Legge Regionale 05 Aprile 1973, n. 14
Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con DPR 14-1-1972, n. 3, in materia di musei e biblioteche di Enti locali.

Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Lazio, n. 7 del 1973

Art. 1

Le funzioni amministrative concernenti musei e biblioteche di Enti locali trasferite o delegate alle Regioni con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 ed in relazione agli articoli 117 e 118 della Costituzione ed all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in attesa che la materia sia organicamente disciplinata dalla legislazione regionale, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche competenze stabilite dalla presente legge.

Art. 2

La Regione, nell'esercizio delle funzioni previste dal precedente articolo, promuove e coordina le iniziative, dirigendone l'attuazione, ed eroga i contributi necessari per:

- a) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei musei e delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari e i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da Enti locali e gli archivi storici a questi affidati;
- b) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento di sistemi di biblioteche pubbliche di Enti locali, con la possibilità di sperimentare nuove tecniche di animazione e di documentazione, di promuovere le iniziative atte a caratterizzare le biblioteche come centri culturali polivalenti e di educazione permanente, di collegare i piani di sviluppo delle biblioteche con le esigenze didattiche della scuola;
- c) la manutenzione, l'integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale, al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura e dell'educazione civica;
- d) il miglioramento e l'incremento delle raccolte dei musei e delle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale e loro funzionalità;
- e) l'attività dei musei e delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale, l'inventario e la catalogazione dei beni culturali nell'ambito regionale, anche al fine di favorire l'istituzione di musei e biblioteche di Enti locali o di interesse locale;
- f) le iniziative culturali e scientifiche nell'ambito delle biblioteche, dei musei, nonché degli istituti di ricerca e di documentazione di interesse locale e regionale;
- g) le mostre di materiale storico, archeologico artistico e folkloristico organizzate a cura e nell'ambito dei musei e biblioteche di Enti locali o di interesse locale;
- h) la formazione professionale e l'aggiornamento ricorrente degli addetti ai musei e alle biblioteche;
- i) la riproduzione di cimeli, manoscritti, materiale bibliografico ed artistico di pregio che, in base alla legge del 1° giugno 1939, n. 1089, e in quanto materia delegata, sarà effettuata secondo le direttive statali;
- l) la funzionalità degli uffici competenti in materia.

Art. 3

Al Consiglio regionale, nelle materie di cui agli articoli precedenti, competono le seguenti funzioni:

- 1) l'approvazione dei programmi e dei piani generali;
- 2) l'approvazione dei piani d'intervento finanziario e la determinazione dei criteri analitici di riparto;
- 3) la delega di funzioni amministrative agli Enti locali e la determinazione degli indirizzi da osservarsi nell'esercizio di tali funzioni delegate;
- 4) il Consiglio regionale, sentita la Commissione Pubblica Istruzione, esercita le attribuzioni già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato in materia di designazione di componenti di commissioni, comitati ed organismi collegiali operanti, a livello tecnico o amministrativo, nei settori concernenti le materie di cui al precedente art. 1.

Art. 4

La Giunta regionale predisporre gli schemi dei programmi e dei piani di cui all'articolo precedente, ne cura l'attuazione ed esercita altresì le funzioni previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Art. 5

La Giunta regionale esercita tutte le altre funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 1 non demandate dalla presente legge ad altri organi della Regione e non delegate ad altri Enti. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative ivi compresa quella di controllo sull'attività, non riservate alla competenza del Consiglio regionale ai sensi del precedente art. 3, nei confronti degli enti, consorzi, istituti ed organismi locali operanti nell'ambito del territorio regionale nei settori afferenti alle materie di cui al precedente art. 1.

Art. 6

Il Presidente della Giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione; coordina, tramite l'Assessore competente in materia, l'attività degli uffici dell'Amministrazione regionale, assicurandone il regolare ed efficiente funzionamento.

Art. 7

L'Assessore competente nelle materie, di cui al precedente art. 1, è preposto ai servizi dell'Assessorato ed assume ogni iniziativa idonea da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.

Art. 8

Gli uffici dello Stato trasferiti alle Regioni ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, continuano ad esercitare le attività sin qui svolte nelle materie di loro competenza. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Assessore, può delegare i titolari dei predetti uffici con espressa indicazione alla firma di atti di sua competenza. I dirigenti ed i funzionari degli uffici statali trasferiti continuano ad esercitare, fino a quando non sia diversamente disposto, le funzioni di rappresentanti attualmente svolte in seno a commissioni e comitati previsti dalla vigente legislazione e operanti nel quadro delle attività connesse con le materie indicate nel precedente art. 1.

Art. 9

I ricorsi amministrativi contro provvedimenti, previsti e regolati dalla legislazione vigente, per le materie trasferite, sono prodotti al Presidente della Giunta regionale, che li decide su conforme parere della stessa Giunta.

doc.036

Regione Molise - Legge Regionale 22 Maggio 1973, n° 7
Norme provvisorie per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione Molise con i decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, nn. 1-2-3-4-5 e 6 e 15 gennaio 1972, nn. 7-8-9-10 e 11.

Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Molise n. 14 del 28/05/73

Art. 1

L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Molise con i decreti del Presidente della Repubblica nn. 1-2-3-4-5 e 6 del 14 gennaio 1972 e nn. 7-8-9-10 e 11 del 15 gennaio 1972 e di quelle comunque ad essa spettanti ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione è provvisoriamente disciplinato dalla presente legge.

Art.2

In relazione alle funzioni di cui al precedente articolo ed alle attribuzioni previste dagli artt. 6-34-49 e 55 dello Statuto, spetta, tra l'altro, al Consiglio Regionale:

- a) determinare gli indirizzi politici ed amministrativi;
- b) emanare gli atti amministrativi che determinano criteri generali di intervento e prescrizioni di massima;
- c) approvare i piani e i programmi di intervento settoriale e di valorizzazione e deliberare sulla assegnazione e sulla ripartizione dei relativi finanziamenti;
- d) approvare i piani regolatori generali e le relative varianti, nonché i piani intercomunali;
- e) esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo su Enti, Aziende e Consorzi dipendenti o comunque sottoposti alla vigilanza e tutela della Regione, di regola mediante l'approvazione dei loro atti fondamentali, la designazione dei rappresentanti negli organi di Amministrazione ordinaria e la nomina degli Organi di Amministrazione straordinaria, l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e dei loro programmi generali di attività, dei regolamenti organici di amministrazione e di contabilità, nonché delle convenzioni con Enti per l'assunzione di attività;
- f) effettuare le designazioni spettanti alla Regione presso Enti, Consorzi, Commissioni, Comitati ed Organismi vari, quando disposizioni non ne attribuiscono la competenza ad altri organi;
- g) provvedere alla costituzione o allo scioglimento di Enti, Aziende, Consorzi obbligatori in relazione alle materie di cui all'art. 1.

Art. 3

Il Presidente della Regione:

- a) esercita le funzioni di rappresentanza istituzionale della Regione;
- b) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni della Giunta e, allorché si tratti di atti dovuti, del Consiglio;
- c) conferisce le nomine sulla base delle designazioni degli Organi competenti;
- d) provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni e su conforme determinazione degli Organi competenti, alla costituzione ed allo scioglimento di Commissioni e comitati alle dipendenze dell'amministrazione regionale o comunque operanti nell'ambito delle materie di competenza regionale;
- e) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle Regioni secondo i criteri di cui all'art. 30 dello Statuto;
- f) cura l'esecuzione delle leggi e provvedimenti amministrativi della Regione.

Art. 4

Le funzioni amministrative di cui all'art. 1, non attribuite ad altri regionali, sono esercitate dalla Giunta Regionale.

È di competenza della Giunta di approvare, d'intesa con la competente commissione consiliare, i regolamenti edilizi, i programmi di fabbricazione, nonché le relative modifiche.

La Giunta Regionale provvede alla designazione delle amministrazioni straordinarie degli enti, aziende e consorzi di cui alla lettera d) del precedente art. 2, per un periodo non superiore a 90 giorni, dandone immediata comunicazione al Consiglio per la ratifica.

Restano ferme le competenze della Giunta previste da specifiche disposizioni di legge.

Art. 5

Gli Uffici periferici dello Stato trasferiti alla Regione e gli organismi collegiali operanti presso di essi sono organi periferici dell'amministrazione regionale.

La Giunta regionale esercita le funzioni e i poteri connessi al rapporto di gerarchia, propria ed impropria, coi dipendenti organi periferici.

La Giunta può delegare agli uffici periferici funzioni di propria competenza.

Art. 6

Fino all'emanazione della normativa per l'adeguamento della legislazione statale alla autonomia regionale, è assicurato il funzionamento degli organismi collegiali, costituiti presso gli uffici periferici trasferiti dallo Stato alla Regione, per l'esercizio delle funzioni statali, mediante la partecipazione e la utilizzazione del necessario personale regionale.

Art. 7

Avverso gli atti degli organi periferici della Regione, degli Enti, aziende o consorzi trasferiti alla dipendenza della Regione, degli organismi collegiali comunque operanti nell'ambito delle materie di competenza regionale è ammesso ricorso al Presidente della Regione nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione, notificazione o comunicazione in via amministrativa o da quando l'interessato ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

Il Presidente della Regione provvede su conforme deliberazione della Giunta.

Si applicano le norme di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199, relativo al ricorso gerarchico. Avverso gli atti degli enti e degli organismi non dipendenti dalla Regione, anche se operanti nell'ambito di materie di competenza regionale, sono fatte salve le norme vigenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Art. 8

Le funzioni di cui all'art. 1, già di competenza di organi centrali e periferici dello Stato, i cui uffici non sono trasferiti alla Regione, e le cui competenze non siano state attribuite dalla presente legge al Consiglio o al Presidente della Regione, sono esercitate dalla Giunta Regionale.

Art. 9

La Regione Molise, nei limiti delle funzioni trasferite, si sostituisce agli organi centrali e periferici dello Stato o agli Enti ed aziende da essi dipendenti nei consorzi di cui essi facevano parte.

Art. 10

Sono fatte salve, in quanto applicabili ed in quanto compatibili con la presente legge, fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di riordinamento delle funzioni, le norme sostanziali e procedurali vigenti.

Art. 11

Fino a quando la Regione non provveda ad una diversa disciplina della materia, gli enti provinciali per il turismo continueranno ad esercitare le funzioni loro decentrate dal D.P.R. 28 giugno 1995, n. 630.

Art. 12

I controlli sugli atti e sugli organi degli enti trasferiti alle dipendenze della Regione sono esercitati, secondo la rispettiva competenza, dal Consiglio e dalla Giunta, con l'osservanza delle norme sostanziali e procedurali vigenti.

I predetti organi regionali sostituiscono gli organi centrali e periferici dello Stato, già titolari della predetta funzione.

Qualora le leggi vigenti non prevedano un termine entro il quale l'organo cui è demandato il controllo sia tenuto a pronunciarsi, esso è fissato in giorni 30 dal ricevimento degli atti.

Il decorso infruttuoso del termine comporta l'esecutività degli atti soggetti a controllo.

Si applicano, in quanto possibile, le norme di cui all'art. 60 della legge 10 febbraio 1953, n.62.

Art. 13

Il controllo sugli atti degli enti sottoposti alla sola vigilanza e tutela della Regione è esercitato dall'organo regionale di controllo e sue sezioni con la osservanza delle leggi statali e regionali vigenti.

Art. 14

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 38 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

doc.037

Regione Liguria - Legge Regionale n. 25 del 18 luglio 1973
Disciplina e attribuzione agli organi regionali delle funzioni amministrative statali trasferite alla Regione Liguria in materie di Musei e Biblioteche di Enti locali

Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Liguria del 01-08-1973

Art. 1

Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in materia di musei e biblioteche di enti locali sono esercitate dagli organi regionali secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera i criteri di carattere generale e programmatico in materia di musei e biblioteche di enti locali e relativamente:

- a) alla istituzione, all'ordinamento, al funzionamento ed al coordinamento dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari e i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali e gli archivi storici a questi affidati;
- b) alla manutenzione, all'integrità, alla sicurezza ed al godimento pubblico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche degli enti locali o di interesse locale;
- c) al miglioramento delle raccolte dei musei e delle biblioteche degli enti locali e della loro funzionalità;
- d) alle mostre di materiale storico e artistico organizzate a cura e nell'ambito dei musei e delle biblioteche degli enti locali o di interesse locale;
- e) all'inventario dei beni culturali nell'ambito regionale al fine di favorire l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei e delle biblioteche degli enti locali o di interesse locale;
- f) ad ogni altra iniziativa culturale e scientifica promossa nell'ambito dei musei e delle biblioteche degli enti suddetti.

Art. 3

In attuazione dei piani e dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, la Giunta, su proposta dell'Assessore incaricato, secondo le leggi vigenti e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvede all'assegnazione dei fondi e in genere alla realizzazione dei compiti indicati nell'articolo precedente.

Art. 4

Il Presidente della Giunta regionale provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Giunta.

Art. 5

Gli uffici periferici dello Stato trasferiti ai sensi dell'articolo 8 del DPR 14 gennaio 1972 n. 3, fino a quando non sarà diversamente disposto dalla Regione con una nuova disciplina legislativa, continuano ad esercitare le attività istruttorie e di ordine tecnico attualmente svolte in merito agli atti afferenti le funzioni di cui alla presente legge.

Il personale di detti uffici continua a partecipare, fino a quando non sarà diversamente disposto, alle commissioni e comitati previsti dalla vigente legislazione.

Art. 6

Alla Giunta regionale sono attribuite le competenze in materia di musei e biblioteche di enti locali non riservate dalla presente legge ad altri organi regionali.

Art. 7

Sono fatti salvi i provvedimenti emessi dagli organi regionali prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 18 luglio 1973.

doc.038

Regione Emilia-Romagna- Legge Regionale 07 gennaio 1974, n. 2
Primi Provvedimenti per la Tutela, la Conservazione e la Valorizzazione dei Centri Storici

Fonte: Regione Emilia-Romagna, Bollettino Ufficiale Regionale n. 3 del 9 gennaio 1974

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:

Art. 1

La qualificazione degli agglomerati urbani come centri storici, gli interventi e le provvidenze per la tutela, conservazione e valorizzazione dei centri storici stessi della regione Emilia - Romagna sono adottati a norma della presente legge.

Art. 2

Su proposta della Giunta, il Consiglio regionale determina con legge i criteri metodologici per qualificare gli agglomerati urbani come storici e per individuare le zone territoriali omogenee di tipo A) di cui all'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, in relazione alla loro collocazione nel contesto territoriale socio - economico e nell'ambito della tutela dei beni culturali.

In conformità ai suddetti criteri, la Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, individua i Comuni sedi dei centri storici e ne tiene un inventario. A tal fine, la Giunta regionale deve sentire la competente commissione consiliare.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone i progetti di legge per la tutela, la rivitalizzazione e la migliore utilizzazione dei centri storici.

Art. 3

Ai fini dell'applicazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, nonché ai fini della concessione dei contributi di cui al successivo articolo 5, fino a quando non entrino in vigore i provvedimenti di cui al precedente articolo 2, sono da considerare " centri storici " e " zone territoriali omogenee " le aree delimitate come tali negli strumenti urbanistici.

I piani regolatori generali e i programmi di fabbricazione, in mancanza degli strumenti urbanistici di cui al comma successivo, devono prevedere per i centri storici e per le zone territoriali omogenee di tipo A) interventi di restauro e di risanamento conservativo.

Interventi diversi, nonché quelli previsti nel comma precedente, sono effettuati secondo le prescrizioni di piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata di cui alla legge 17 agosto 1942 n. 1150 Sito esterno e successive modificazioni e - fatto il più ampio ricorso alle convenzioni tra Comuni e proprietà privata attraverso piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 Sito esterno e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 4

Fino a quando non sarà stato approvato il piano regolatore generale ovvero il programma di fabbricazione, ai Comuni che ne sono sprovvisti si applicano le norme di cui all'articolo 17, comma V, della legge 6 agosto 1967, n. 765 Sito esterno.

Art. 5

Su proposta della Giunta, il Consiglio regionale per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975 delibera un programma annuale per la concessione ai Comuni o ai loro consorzi ed alle Province di

contributi a fondo perduto, da destinare al finanziamento di interventi urgenti di restauro o di risanamento conservativo su immobili di loro proprietà.

Detto programma terrà conto della situazione di bilancio dei Comuni e delle Province, nonché dell'importanza e dell'urgenza degli interventi da finanziare.

Possono essere ammessi a contributo, purché riferiti a centri storici e a zone territoriali omogenee di tipo A), anche gli studi necessari per predisporre piani particolareggiati di esecuzione o piani per la edilizia economica e popolare, o per apportare varianti agli strumenti urbanistici adottati, purché il conferimento dei relativi incarichi risulti deliberato in data successiva al 31 dicembre 1972. I contributi sono concessi per il 50% all'atto della trasmissione dello strumento urbanistico e per il restante 50% dopo l'approvazione dello strumento stesso.

Il Consiglio delibera il programma relativo al 1973 entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e quelli riguardanti il 1974 ed il 1975 entro il 31 luglio dell'anno cui si riferiscono.

Art. 6

Le domande per la concessione dei contributi, deliberate dai consigli degli enti richiedenti, di cui all'articolo precedente, vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e devono essere corredate:

- 1) dal progetto di massima dell'intervento che si intende effettuare o da copia delle deliberazioni di conferimento di incarico a liberi professionisti o ad uffici pubblici per gli studi di cui all' articolo 5, comma terzo, o per la redazione dei piani ovvero delle varianti che si intendono predisporre;
- 2) da un preventivo di spesa, comprensivo degli oneri occorrenti per le eventuali consulenze ed indagini preliminari;
- 3) da copie del bilancio di previsione relativo all' esercizio finanziario in corso all'atto della proposizione della domanda.

Le domande concernenti il programma relativo al 1973 devono pervenire entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, e quelle relative al 1974 ed al 1975 entro il 30 aprile dell'anno cui si riferiscono.

Art. 7

Divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di cui all'articolo 5 comma I, il Presidente della Giunta assegna all'ente, la cui domanda è stata ammessa a contributo, il termine entro il quale devono essere trasmessi, per le approvazioni e i pareri di legge, gli studi o il progetto esecutivo dell'intervento o il piano urbanistico o le varianti per i quali è stato richiesto il contributo.

Gli schemi delle convenzioni relative al conferimento degli incarichi professionali di cui al precedente articolo 6, sono inviati alla Regione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma. Dette convenzioni potranno essere stipulate trascorsi quindici giorni dalla data dell'invio alla Regione.

Art. 8

La Giunta regionale provvede alla concessione del contributo con facoltà di delegare il Presidente o un assessore.

Art. 9

Per le finalità indicate nella presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.700.000.000 così ripartita:

- lire 200.000.000 nell'esercizio 1973;
- lire 500.000.000 nell'esercizio 1974;
- lire 1.000.000.000 nell'esercizio 1975.

Art. 10

All'onere di lire 200.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1973, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio medesimo, ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1973.

Alle maggiori spese di L.300.000.000 nell'esercizio 1974 e L.500.000.000 nell'esercizio 1975 rispettivamente nei confronti degli esercizi immediatamente precedenti, l'Amministrazione regionale fa fronte per il 1974 col maggiore gettito della tassa regionale di circolazione di cui all'articolo 1 lettera c) della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, che a partire dall' 1 gennaio 1974 viene devoluta alla Regione in ragione del 50% della tassa erariale in vigore al 31 dicembre 1971, a fronte del 25% devoluto a tutto il 31 dicembre 1973 e per il 1975 con l'incremento naturale del tributo stesso.

Art. 11

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 è apportata la seguente variazione:

PARTE SPESA

a)Variazioni in aumento

Capitolo 75200 "Primi provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici " (titolo II - sezione 4a - categoria 11a - rubrica 15a) (capitolo di nuova istituzione)
L.200.000.000.

b)Variazioni in diminuzione

Capitolo 75100 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.200.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.

Bologna, 7 gennaio 1974

doc.039

Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale 26 agosto 1974, n. 46
*Costituzione dell'istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione
Emilia - Romagna*

Fonte: Regione Emilia-Romagna, Bollettino Ufficiale Regionale n. 132 del 28 agosto 1974

Art. 1

Costituzione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali
della Regione Emilia – Romagna

E' costituito l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia - Romagna.

L'Istituto costituisce uno strumento della programmazione regionale nel settore dei beni artistici, culturali e naturali, nell'ambito delle competenze regionali.

L'Istituto ha personalità giuridica ed il suo funzionamento è regolato dalla presente legge nonché da uno statuto e da un regolamento. Lo statuto e il regolamento sono deliberati a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione, sentiti i propri organi, e approvati dal Consiglio regionale.

Art. 2

Compiti dell'Istituto

L'Istituto, sulla base degli indirizzi del Consiglio regionale e delle direttive della Giunta, in considerazione di analoghe attività svolte dallo Stato e in eventuale collaborazione con lo stesso, svolge attività conoscitive, operative, di ricerca, di consulenza e di informazione. L'Istituto provvede:

- a) a costituire un inventario regionale dei beni artistici, culturali e naturali e ad elaborare il materiale in relazione alle esigenze della Regione, delle Province e dei Comuni;
- b) a definire i programmi e le metodologie uniformi per il censimento di detti beni;
- c) a stabilire convenzioni con Province, Comuni o Comunità montane e Comprensori ai fini del censimento svolto da tali Enti; a coordinare l'attuazione o ad assicurarla con intervento diretto;
- d) a fornire consulenze e sussidi tecnici agli Enti locali interessati per l'effettuazione del censimento e per l'attività culturale e di diffusione dei risultati;
- e) a formare personale specializzato nei settori di attività dell'Istituto, nell'ambito della normativa predisposta dalle leggi regionali.

L'Istituto è organo di consulenza della Regione e degli Enti locali per quanto attiene alle indagini, alla valorizzazione e al restauro del patrimonio storico ed artistico e ad ogni funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, nonché alla tutela, valorizzazione e conservazione dei centri storici.

Art. 3

Attività dell'Istituto

L'Istituto opera, secondo programmi annuali e pluriennali, sia direttamente che tramite convenzioni con Enti ed Istituti per fini connessi con la propria attività.

L'Istituto inoltre può stipulare volta per volta, con gli Enti ed Istituti predetti, contratti di ricerca per indagini e studi particolari.

Art. 4

Organi dell'Istituto

Sono organi dell'Istituto:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei revisori dei conti. Sono organi consultivi dell'Istituto:
- d) il Comitato regionale per i beni culturali;
- e) le Commissioni comunali o comprensoriali;

- f) le Commissioni provinciali;
- g) le Commissioni per le zone storiche di confine.

I predetti organi consultivi sono anche organi di consulenza della Giunta regionale. Allorché sono convocati a tal fine, la riunione è presieduta dall'Assessore regionale competente.

Art. 5

Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto:

- a) dal Presidente, che lo presiede, eletto dal Consiglio regionale secondo le modalità di cui all' articolo 62 dello statuto della Regione;
- b) da tredici membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a sette nomi;
- c) da due rappresentanti per ogni Provincia, di cui uno designato dal Consiglio provinciale e uno dal Consiglio del Comune capoluogo.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente dell'Istituto, di propria iniziativa o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

Può essere altresì convocato dal Presidente della Regione.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la deliberazione dello statuto e del Regolamento nonché per le loro modifiche, è necessaria la maggioranza assoluta.

I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Consiglio di amministrazione è sciolto con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, per accertate e gravi irregolarità o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell' Istituto. Con lo stesso decreto di scioglimento è nominato un commissario per la provvisoria gestione dell'Istituto.

Gli organi disciolti devono essere ricostituiti, nel termine di due mesi dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 6

Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione:

- a) elegge a maggioranza, tra i suoi membri, nella prima seduta, due Vicepresidenti;
- b) delibera i programmi generali e di attuazione, sentito il Comitato regionale per i beni culturali, e li sottopone per l'approvazione al Consiglio regionale;
- c) delibera i singoli programmi di ricerca;
- d) delibera lo statuto e le sue modificazioni;
- e) delibera il regolamento interno, ivi compresi la pianta organica del personale dipendente e il trattamento giuridico ed economico dello stesso;
- f) predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, lo approva sentito il parere del Comitato regionale per i beni culturali e lo sottopone alla ratifica del Consiglio regionale, osservate le modalità previste dall'articolo 18 della presente legge;
- g) delibera sulle assunzioni del personale amministrativo e del personale ricercatore;
- h) delibera i contratti con i collaboratori e i consulenti esterni della cui opera l'Istituto si avvale;
- i) delibera le convenzioni relative a ricerche e a studi da effettuare da parte dell'Istituto e che comportino specifici finanziamenti;
- l) delibera sulle locazioni, sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili e, nei limiti previsti dal regolamento interno, dei beni mobili;
- m) delibera sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive, nonché sulle relative transazioni;
- n) adotta ogni altro provvedimento ad esso demandato dallo statuto e dal regolamento.

Art. 7

Il Presidente e i Vicepresidenti

Il Presidente, eletto nelle forme di cui all'articolo 5, ha la rappresentanza legale e processuale dell'Istituto; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stipula le convenzioni deliberate dal Consiglio di amministrazione, ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso, propone a quest'ultimo ogni provvedimento relativo al personale amministrativo dipendente; assume ogni altra funzione demandatagli dallo statuto e dal regolamento interno.

I Vicepresidenti, eletti nelle forme di cui al precedente articolo, sostituiscono, su sua designazione, il Presidente in caso di propria assenza o impedimento, o lo sostituiscono, per sua delega, anche per singoli incarichi.

Art. 8

Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, nonché di accertare la regolarità delle scritture ed operazioni contabili e di effettuare riscontro di cassa.

I tre membri effettivi sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due; i due membri supplenti sono eletti con voto limitato ad uno. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Dei risultati dell'attività di vigilanza il Collegio dei revisori riferisce, oltre che al Consiglio di amministrazione, alla Giunta e al Consiglio regionali.

Art. 9

Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 4 - secondo comma - lettera a), fra persone di sicura esperienza e di alta qualificazione culturale.

L'incarico è conferito per un quinquennio, secondo condizioni stabilite contrattualmente, ed è rinnovabile.

Il Direttore cura il funzionamento dell'Istituto e partecipa, con facoltà di esprimere il proprio parere senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Partecipa, altresì, alle riunioni del Comitato consultivo.

In particolare il Direttore presiede:

- all'attività amministrativa dell'Istituto;
- alle attività di studio e di ricerca.

E' inoltre responsabile dell'attuazione degli studi e delle ricerche effettuati dall'Istituto.

Per ciò che concerne l'organizzazione delle attività di studio e di ricerca il Direttore è affiancato dai responsabili delle singole ricerche, assieme ai quali elabora anche i programmi di ricerca dell'Istituto, da sottoporre, per quanto di sua competenza, al Consiglio d' amministrazione.

Art. 10

Il Comitato consultivo per i beni artistici, culturali e naturali

Il Comitato potrà cooptare per la trattazione di affari particolari altri rappresentanti di Amministrazioni pubbliche, nonché di Enti e Istituti culturali e in particolare i direttori o funzionari dei musei e biblioteche della regione, rappresentanti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali(ANAS), delle Ferrovie dello Stato, dell'Ente nazionale per l'energia elettrica(ENEL) e dell'Amministrazione del demanio civile e militare. Il Comitato resta in carica tre anni.

Allo scadere del triennio di carica dei membri eletti dal Consiglio regionale decadono tutti i componenti.

I componenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e h) restano in carica per la durata della carica che dà loro titolo per essere componenti del Comitato consultivo regionale. Gli altri componenti restano in carica sino a quando dura la delega loro conferita.

Art. 11

Compiti del Comitato consultivo

Il Comitato si riunisce nella sede dell'Istituto o presso la sede della Regione stessa almeno due volte l'anno. Il Comitato, a norma dell'articolo 6, fa proposte, esprime pareri e formula orientamenti sull'attività dell'Istituto e sui temi generali relativi alla politica regionale dei beni culturali nonché sulle linee di attività dell'Istituto.

Il Comitato consultivo formula inoltre pareri al Consiglio di amministrazione nel caso in cui sia richiesto dalla presente legge o dallo statuto; si pronuncia su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal Consiglio o dalla Giunta regionali nonché dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Il Comitato consultivo è convocato dal Presidente dell'Istituto e ogni qualvolta lo richieda un quarto dei componenti.

Art. 12

Commissioni del Comitato consultivo

Il Comitato consultivo può decidere di articolarsi in Commissioni di studio e di proposta.

Dette Commissioni possono chiamare a partecipare ai lavori anche persone estranee al Comitato stesso.

Art. 13

Commissioni provinciali, comprensoriali e comunali

Con deliberazioni dei Consigli degli enti di cui all'articolo 2, con particolare riguardo ai centri storici più importanti, possono essere istituite Commissioni consultive.

Le Commissioni comunali o comprensoriali hanno il compito di concorrere all'attività promozionale delle singole comunità, in ordine alla politica dei beni culturali, in particolare per il censimento e l'inventario dei detti beni nel territorio del Comune.

Le Commissioni provinciali svolgono funzione di coordinamento dei dibattiti e delle ricerche eseguite dall'Istituto sia nello svolgimento della sua attività generale, sia nell'attività di ricerca specifica su contratto.

L'Istituto promuove criteri per la composizione di dette Commissioni.

Art. 14

Commissioni per le zone storiche di confine

Possono essere istituite Commissioni intercomunali o interprovinciali per le zone storiche di confine, d'intesa con le Regioni interessate, secondo i criteri indicati nello statuto dell'Istituto e con i compiti che di volta in volta verranno determinati per le singole Commissioni.

Art. 15

Finanziamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali

L'Istituto provvede alla sua attività:

- a) con il contributo annuale, determinato dalla presente legge;
- b) con eventuali contributi speciali della Regione che verranno determinati di volta in volta per particolari attività didattiche, di ricerca o di restauro;

- c) con contributi e donazioni di enti pubblici e di soggetti privati;
- d) con i proventi dei contratti di ricerca e con altri proventi derivanti dall'attività dell'Istituto.

Art. 16

Personale dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali

L'assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento del personale. Ove la natura del rapporto lo consenta, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto è equiparato a quello della Regione.

Il personale della Regione può essere comandato presso l'Istituto con deliberazione della Giunta regionale e, qualora si tratti di personale assegnato alla Presidenza del Consiglio, con deliberazione della regionale adottata d' intesa con la Presidenza.

L'Istituto non può procedere all'assunzione di personale prima di avere fatto richiesta alla Giunta regionale se intenda comandare presso di esso personale dipendente dalla Regione.

Art. 17

Incarichi di lavoro

L'Istituto potrà stipulare contratti e convenzioni di ricerca con ricercatori, con organi dello Stato e con Enti pubblici, con Università e Istituti universitari, con Istituzioni ecclesiastiche ed Associazioni culturali e protezionistiche.

Art. 18

Esecutività delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e controlli sulle medesime

Copia delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa al Presidente della Regione entro tre giorni dalla loro adozione.

Il Presidente della Regione, entro otto giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali la deliberazione diventa esecutiva, ha facoltà di sospendere i termini e di chiedere agli organi deliberanti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero di riesaminare l'atto stesso. Ricevuti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio, ovvero, se l'atto del quale sia stato richiesto il riesame venga riapprovato, il Presidente della Regione può chiederne alla Giunta regionale l'annullamento, anche per motivi attinenti al merito, informandone la competente Commissione consiliare che può esprimersi in merito entro cinque giorni dal ricevimento dell'atto. L'annullamento deve essere pronunciato entro quindici giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio ovvero dell'atto riapprovato. Decorso tale termine, la deliberazione diviene esecutiva.

Copia delle deliberazioni, rese esecutive, viene trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura l'inoltro alla competente Commissione consiliare.

Il regolamento, lo statuto e le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi e le relative variazioni, nonché quelle relative ai programmi generali di attività, diventano esecutivi solo dopo la loro ratifica da parte del Consiglio regionale; le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi ed i programmi generali di attività debbono essere trasmesse alla Regione entro il primo settembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo, con allegata la relazione del Collegio dei revisori, è presentato al Consiglio regionale, per la ratifica, entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

Art. 19

Autorizzazione di spesa

Per la erogazione del contributo annuale regionale di funzionamento, di cui all'articolo 15 - lettera a) della presente legge, la Regione è autorizzata a stanziare per l'anno 1974 la somma di lire 50.000.000. Per gli anni successivi al 1974, l'entità del contributo sarà determinata annualmente con separato provvedimento legislativo regionale da approvare in concomitanza con l'approvazione dei progetti di legge di bilancio per gli esercizi finanziari dal 1975 in poi, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui gli stessi progetti autorizzeranno la acquisizione e tenuto conto della

assegnazione per gli esercizi 1975 e successivi della quota del fondo comune di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di spettanza della Regione Emilia - Romagna.

Art. 20

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte, per l'esercizio 1974, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso ed il prelievo di pari somma dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio 1973, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce di cui all'elenco n. 2 annesso al bilancio medesimo, in applicazione dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955 n. 64.

Art. 21

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap.48100

" Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "

L.50.000.000

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap.13170

" Contributo annuo di funzionamento all'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali "(cni) (Titolo I - Sezione II - Categoria IV - Rubrica V)

L.50.000.000

doc.040

Decreto-Legge 14 dicembre 1974, n. 657
Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente

Fonte: Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di affidare unitariamente alla specifica competenza di un Ministero appositamente costituito la gestione del patrimonio culturale e dell'ambiente al fine di assicurare l'organica tutela di interessi di estrema rilevanza sul piano interno e internazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1

È istituito il Ministero per i beni culturali e per l'ambiente, di seguito denominato il Ministero.

Ad esso sono immediatamente attribuite le competenze indicate negli articoli seguenti.

Altre competenze, anche in materia di spettacolo e archivi di Stato, saranno attribuite successivamente.

Art. 2

Il Ministero provvede alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. Promuove la diffusione dell'arte e della cultura, coordinando e dirigendo iniziative all'interno e, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso, all'estero.

Ad esso sono devolute:

- a) le attribuzioni spettanti al Ministero della pubblica istruzione per le antichità e belle arti, per le accademie e le biblioteche e la diffusione della cultura, nonché quelle concernenti la sicurezza del patrimonio culturale;
- b) le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relative ai servizi della discoteca di Stato, escluse quelle concernenti le registrazioni, rilevazioni sonore, ricerche e documentazioni.

Il Ministro esercita la vigilanza sugli enti, istituti ed associazioni già attribuita nelle materie sopra indicate al Ministero della pubblica istruzione ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ferme restando le competenze regionali, promuove, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le iniziative necessarie per la protezione del patrimonio storico ed artistico della Nazione nonché per la protezione dell'ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali, fatte salve le attribuzioni delle altre amministrazioni statali interessate e d'intesa, per le attività produttive, con i Ministri competenti.

Ferme restando le attribuzioni esclusive spettantegli, ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, il Ministro per i beni culturali e per l'ambiente è sentito dal Ministro per i lavori pubblici ai fini della formulazione, sotto il profilo artistico e

ambientale, delle proposte di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Cura, d'intesa con i Ministri competenti, gli studi e la programmazione di scelte, iniziative e ricerche in materia di parchi e di riserve naturali, salve le competenze delle regioni.

Art. 3

Le Direzioni generali delle antichità e belle arti e delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, gli uffici periferici e gli istituti ad ordinamento speciale del Ministero della pubblica istruzione operanti nelle materie indicate all'art. 2, nonché il servizio relativo alla discoteca di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono trasferiti alle dipendenze del Ministero, che potrà continuare ad utilizzare le attuali sedi.

Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ed il Consiglio superiore delle accademie e delle biblioteche, mantenendo ferme le attuali competenze, diventano organi consultivi del Ministero e sono presieduti dal Ministro per i beni culturali e per l'ambiente.

Sino alla costituzione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, le sezioni IV e V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti continuano ad esercitare le attuali competenze nelle materie scolastiche. Parimenti, continua ad esercitare le attuali competenze il consiglio di disciplina di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1947 n. 1477.

Art. 4

Fino a che non sarà provveduto alla definitiva organizzazione del Ministero, a disciplinarne la struttura degli uffici e degli organi collegiali e l'inquadramento dei dipendenti, il personale comunque assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto agli uffici indicati nel primo comma del precedente art. 3 e alle segreterie degli organi consultivi indicati nel secondo comma dello stesso articolo, è di diritto collocato in posizione di comando presso il Ministero.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su congiunta proposta dei Ministri interessati, i sud detti dipendenti possono essere restituiti al Ministero di appartenenza previa sostituzione nella stessa posizione di comando con altrettanti dipendenti di pari carriera e qualifica. In relazione a particolari esigenze, il Ministro per i beni culturali e per l'ambiente autorizzato a conferire, di concerto con il Ministro per il tesoro, speciali incarichi professionali ad esperti estranei alla amministrazione dello Stato e docenti universitari, ne limiti, nei modi ed alle condizioni di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, comunque per non oltre cinque unità.

Il Ministro può avvalersi, altresì, di personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da porre in posizione di comando o fuori ruolo.

I collocamenti fuori ruolo sono limitati a sei unità di cui tre con qualifica dirigenziale con esclusione di dirigenti generali, e tre appartenenti alle altre carriere.

Le attrezzature ed i beni già destinati alle direzioni generali ed agli uffici indicati nel precedente articolo passano in dotazione al Ministero.

Presso il Ministero è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

Art. 5

Fino all'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente alle spese occorrenti sarà provveduto con gli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro per le esigenze dell'ufficio per i beni culturali e per l'ambiente, nonché con quelli relativi ai servizi di cui al precedente art. 3 e con gli altri stanziamenti riflettenti servizi e materia assegnati al nuovo Ministero, che saranno trasferiti, in uno con le disponibilità esistenti in conto residui, ad apposita rubrica del detto stato di previsione del Ministero del tesoro.

Alle nuove o maggiori spese di carattere generale sarà provveduto, fino ad un massimo di L. 50.000.000, mediante riduzione del fondo di cui al cap. 6855 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni 1974 e 1975, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1974

LEONE

Moro - Rumor - Gui
Colombo - Malfatti -
Bucalossi - Marcora -
Donat-Cattin - Sarti

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1974

Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 98. De Rose

doc.041

LEGGE 29 gennaio 1975, n. 5
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali

Fonte: Gazzetta Ufficiale n.43 del 14 febbraio 1975

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, primo comma; le parole: "e per l'ambiente" sono sostituite con le altre: "e ambientali"; al terzo comma, sono soppresse le parole: "e archivi di Stato".

Nell'articolo 2, secondo comma, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relative ai servizi della discoteca di Stato, nonché quelle della divisione la (editoria libraria e diffusione della cultura) dei servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1973";

al secondo comma, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"c) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'interno in materia di archivi di Stato, salvo quelle relative agli atti considerati come eccezione alla consultabilità dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409";

nel terzo comma, le parole:

"ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono sostituite con le altre: "alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'interno, e ne assicura il miglior coordinamento con le finalità proprie del Ministero";

al quinto comma, le parole: "e per l'ambiente", sono sostituite con le altre: "e ambientali";

è aggiunto in fine il seguente comma:

"Le definizioni: Ministero e Ministro per la pubblica istruzione, Presidenza e Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero e Ministro per l'interno, contenute in provvedimenti legislativi e regolamentari relativi alle materie oggetto del trasferimento operato dal presente decreto-legge sono sostituite con la definizione

"Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali".

Nell'articolo 3, il primo e il secondo comma, sono sostituiti con i seguenti:

"Le Direzioni generali delle antichità e belle arti e delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, gli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione operanti nelle materie indicate nell'articolo 2, i servizi relativi alla discoteca di Stato e alla divisione 1^a dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché gli archivi di Stato di cui alla lettera c) del precedente articolo 2, che vengono organizzati in Direzione generale sostitutiva dell'attuale Direzione generale, sono trasferiti alle dipendenze del Ministero, che potrà continuare ad utilizzare le attuali sedi.

Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche e gli organi collegiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, mantenendo ferme le attuali competenze, diventano organi del Ministero. La loro attuale composizione è prorogata fino alla emanazione delle norme delegate relative alla loro ristrutturazione.

Le competenze degli organi collegiali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, restano attribuite al Ministro per l'interno per quanto riguarda gli atti di archivio considerati come eccezione alla consultabilità in base all'articolo 21 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica".

L'articolo 4 è sostituito con il seguente:

"Sono trasferiti al Ministero i ruoli di cui alle tabelle B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, nonché ai quadri E e F della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con gli aumenti previsti all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, con le modifiche apportate dalla tabella (parte I) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

È inoltre trasferito il personale dei ruoli degli archivi di Stato di cui alla lettera c) del precedente articolo 2, salvo un contingente da determinarsi con decreto interministeriale tra le due amministrazioni interessate, che resterà temporaneamente comandato di diritto al Ministero dell'interno fino alla definitiva riorganizzazione dei servizi relativi alla competenza dal Ministero stesso conservata.

È costituito il consiglio di amministrazione del Ministero che esercita le attribuzioni previste dall'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Fino all'emanazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale, questi sono nominati con la procedura prevista dall'articolo 7, lettera d), della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Sono costituite altresì le commissioni di disciplina per il personale ai sensi dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché dell'articolo 48 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Fino a che non sarà provveduto all'emanazione delle norme delegate relative alla definizione del Ministero, alla disciplina della struttura degli uffici e degli organi collegiali e all'inquadramento e caratterizzazione dei dipendenti, il restante personale comunque assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto agli uffici indicati nel primo comma del precedente articolo 3 e alle segreterie degli organi indicati nel secondo comma dello stesso articolo, è di diritto collocato in posizione di comando presso il Ministero.

Il personale di cui al comma precedente continua ad esercitare le funzioni attualmente attribuite e conserva il trattamento economico inerente alla qualifica; ha diritto alla progressione di carriera nei ruoli di appartenenza; il predetto personale rimane collocato in posizione di comando presso il Ministero nei limiti del contingente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, contingente che sarà in ogni caso assicurato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su congiunta proposta dei Ministri interessati, i suddetti dipendenti possono essere restituiti al Ministero di appartenenza previa sostituzione nella stessa posizione di comando con altrettanti dipendenti di pari carriera e qualifica.

In relazione a particolari esigenze, il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato a conferire, di concerto con il Ministro per il tesoro, speciali incarichi professionali ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato e a docenti universitari, nei limiti, nei modi ed alle condizioni di cui all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, comunque per non oltre cinque Unità.

Il Ministro può avvalersi, altresì, di personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da porre in posizione di comando o fuori ruolo, che conserva le funzioni ed il trattamento economico inerente alla qualifica.

I collocamenti fuori ruolo sono limitati a sei unità di cui tre con qualifica dirigenziale con esclusione dei dirigenti generali e tre appartenenti alle altre carriere.

Le attrezzature e i beni già destinati alle direzioni generali ed agli organi indicati nel precedente articolo 3 passano in dotazione al Ministero.

Presso il Ministero è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro".

Nell'articolo 5, primo comma, le parole: "e per l'ambiente" sono sostituite con le altre: "e ambientali";

al primo comma, dopo le parole: "stanziamenti riflettenti", è aggiunta l'altra: "personale";

dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

"Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'interno, con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e con il Ministro per i beni culturali e ambientali sarà provveduto al trasferimento e alla ripartizione tra il Ministero dell'interno e quello dei beni culturali e ambientali degli stanziamenti previsti nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario in corso.

Fino all'emanazione del su indicato decreto interministeriale i fondi relativi alle spese per i servizi ed il personale trasferiti al Ministero per i beni culturali e ambientali continueranno ad essere erogati dal Ministero dell'interno".

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente articolo:

"Art. 5-bis. - Fino a che non si sarà provveduto agli adempimenti di cui al quinto comma del precedente articolo 4, un contingente del personale vincitore di concorso per l'accesso o per il passaggio di carriera per effetto di concorsi interni riservati o pubblici, o comunque assunto, nei ruoli centrali dipendenti dalla Direzione generale del personale degli affari generali amministrativi del Ministero della pubblica istruzione e dalla Direzione generale dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è destinato, in posizione di comando, al Ministero.

La determinazione dei nominativi da includere nel contingente indicato è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione o del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

I direttori generali delle antichità e belle arti e delle accademie e biblioteche continuano a partecipare di pieno diritto alle riunioni del consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione per gli affari concernenti le rispettive direzioni generali".

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per l'istituzione dei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali, mediante trasferimento dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno relativi alle

funzioni trasferite con il presente decreto o di altre amministrazioni dello Stato, per la definitiva costituzione del consiglio di amministrazione e della commissione di disciplina del Ministero, nonché per la costituzione di un ufficio centrale per la gestione degli affari generali e del personale.

Con le stesse norme sarà provveduto a disciplinare la struttura degli uffici per il definitivo assetto funzionale del Ministero ed a riorganizzarne gli organi consultivi relativi alle materie trasferite.

Le norme delegate saranno emanate entro il 31 dicembre e 1975, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, col Ministro per l'interno, col Ministro per il tesoro, col Ministro per la pubblica istruzione e col Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, sentito il parere di una commissione parlamentare composta di undici senatori e undici deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee ed osserveranno i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) il trasferimento dei ruoli avverrà mediante scorporo degli attuali ruoli del Ministero della pubblica istruzione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni in corrispondenza alle attribuzioni trasferite al Ministero;
- b) nell'ambito dei ruoli determinati a norma della precedente lettera, sarà previsto l'inquadramento del personale comandato con facoltà di opzione per dette personale, nonché le modalità di inquadramento nei ruoli del Ministero del predetto personale o di quello fuori ruolo di cui all'art. 4, comma nono, del decreto-legge, nel testo modificato dalla presente legge di conversione;
- c) sarà garantito al personale inquadrato nei ruoli a norma delle precedenti lettere la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche che ed economiche acquisite;
- d) sarà provveduto all'adeguamento del numero de dipendenti in rapporto alle effettive necessità del Ministero, con particolare riguardo alle strutture amministrative, anche mediante utilizzazione ed inquadramento del residuo personale comunque assegnato, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, agli uffici ed organi trasferiti al Ministero;
- e) sarà provveduto all'esigenza di riqualificazione del personale, con particolare riguardo a quello di custodia.

Entro lo stesso termine del 31 dicembre 1975, il Governo è delegato ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sentita la commissione parlamentare di cui al comma precedente, per l'integrazione degli organici dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, in corrispondenza alle esigenze connesse con le attribuzioni conservate in materia di archivi di Stato, nonché per il riordinamento dei relativi servizi e le consequenziali modifiche delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, attinenti agli organi dell'Amministrazione degli archivi di Stato, osservando principi e criteri direttivi atti ad assicurare l'efficienza e la funzionalità dei servizi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1975

LEONE

Moro - Rumor - Gui -
Colombo - Malfatti -
Bucalossi - Marcora -
Donat-Cattin - Sarti

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

doc.042

Legge 1 marzo 1975, n. 44
Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale

Fonte: Gazzetta Ufficiale n.71 del 13 marzo 1975

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
PROVVEDIMENTI URGENTI

Art. 1

Dopo l'espletamento dei concorsi per titoli previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai concorsi interni a norma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i posti ancora disponibili o che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 1976 nelle qualifiche iniziali dei ruoli del personale impiegatizio di cui alle tabelle B e C, allegate al suindicato decreto n. 283 del 1971 e successive integrazioni, sono conferiti agli idonei dei concorsi banditi posteriormente al 1 gennaio 1961 e di quelli banditi alla data di entrata in vigore della presente legge secondo il seguente ordine:

1) idonei dei concorsi riservati per l'accesso ai ruoli, indetti ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

La disposizione è applicabile anche agli idonei attualmente appartenenti a qualifica e carriera diversa da quella rivestita all'atto del concorso. Al personale nominato sono riconosciuti i benefici previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 662;

2) idonei dei concorsi previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

3) idonei di altri concorsi.

Qualora tra gli idonei di ciascun gruppo vi siano, per la medesima qualifica, idonei di diversi concorsi, si compila una sola graduatoria in base alla votazione conseguita da ciascun aspirante ridotta in centesimi.

Nel caso di aspiranti con più di una idoneità si prende in considerazione quella con votazione più alta e si aggiunge un punto per ciascun'altra idoneità. A parità di votazione la preferenza è determinata a seconda dei criteri stabiliti dal quarto comma dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di concorsi banditi su base regionale o interregionale, a norma della legge 4 agosto 1965, n. 1027, le graduatorie di cui al precedente comma restano distinte secondo le modalità stabilite negli originari bandi di concorso ai fini della ripartizione dei posti conferibili, da effettuarsi sulla base del rapporto tra il numero complessivo dei posti messi a suo tempo a concorso ed il numero dei posti destinati ai singoli concorsi su base regionale o interregionale. Per gli idonei in più di un concorso si applicano le norme di cui al comma precedente.

Le nomine del suddetto personale avverranno a domanda da parte degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 2

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare a quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è autorizzato a bandire pubblici concorsi, con termini abbreviati da stabilirsi nei relativi bandi, per l'assunzione del personale in relazione alle vacanze esistenti nei ruoli organici dell'Amministrazione delle antichità e belle arti di cui alla tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, dopo l'applicazione dell'articolo 1 della presente legge.

Entro otto mesi dalla data di pubblicazione del decreto che approva la graduatoria, l'amministrazione è tenuta ad assumere, oltre ai vincitori, gli idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili.

L'amministrazione è autorizzata a procedere all'espletamento dei concorsi se entro quindici giorni dall'inoltro dei relativi bandi agli organi di controllo non sia stato rifiutato il visto della Corte dei conti.

Gli impiegati nominati in prova vengono assunti in servizio, anche prima della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina.

Art. 3

I concorsi per la nomina del personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti non appartenente alla carriera direttiva sono banditi su base regionale.

Ai soli fini della formazione del ruolo nazionale, le singole graduatorie verranno a costituire una graduatoria unica, ferme restando, nei riguardi delle singole graduatorie locali, le riserve di posti e le preferenze previste dalle norme vigenti.

Art. 4

Il personale appartenente ai ruoli di cui alle tabelle B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, con gli aumenti previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, che di fatto presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge

presso gli uffici centrali del Ministero per i beni culturali ed ambientali e del Ministero della pubblica istruzione è collocato, a domanda, in ruoli ad esaurimento corrispondenti alle carriere e ai ruoli di provenienza, presso le predette amministrazioni.

Il personale iscritto nei ruoli ad esaurimento continua nella progressione delle carriere di appartenenza; i posti disponibili per le promozioni alle qualifiche superiori saranno calcolati rispettando le attuali proporzioni determinate dalla consistenza numerica dell'organico di ciascuna carriera e di ciascun ruolo.

Il personale che non presenti la domanda di passaggio viene restituito agli istituti di provenienza.

Il collocamento nei ruoli di cui al primo comma si attua con provvedimento dell'amministrazione ove il personale presta servizio, di concerto con i Ministeri per i beni culturali e ambientali e del tesoro.

Art. 5

Nei casi di particolare urgenza le soprintendenze alle antichità e belle arti e gli istituti a ordinamento speciale provvedono, in economia o a trattativa privata, alla realizzazione di opere per la prevenzione antifurto e antincendio dei musei statali e degli istituti predetti, previo parere dei comandi provinciali dei vigili del fuoco competenti per territorio.

I fondi necessari per le opere di cui al primo comma, da attuare in economia, sono forniti alle soprintendenze e agli istituti a ordinamento speciale mediante apertura di credito, a norma delle vigenti disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 6

I soprintendenti sono autorizzati ad adottare, in luogo del Ministro per i beni culturali e ambientali, nei casi di comprovata urgenza, i provvedimenti previsti dagli articoli 14 e 15 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

Art. 7

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può provvedere direttamente in economia o a trattativa privata, qualora sia accertata la convenienza di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata:

- a) all'esecuzione di lavori di conservazione, manutenzione, restauro, ripristino e sistemazione di cose mobili ed immobili, di interesse archeologico, storico o artistico;
- b) all'esecuzione di scavi archeologici, nonché al trasporto del materiale archeologico rinvenuto ai luoghi di destinazione e all'affitto a breve termine di locali per il temporaneo deposito di tale materiale e degli strumenti necessari per i lavori di scavo;
- c) all'esecuzione di ufficio di lavori a carico dei contravventori alle leggi di tutela artistica e paesistica;
- d) all'esecuzione e all'acquisto di carte geografiche o topografiche, di rilievi aerofotografici e aerofogrammetrici, di riprese fotografiche e cinematografiche anche aeree e sottomarine, di piante, rilievi, disegni ed altro materiale illustrativo, riguardante beni soggetti alle leggi di tutela artistica e paesistica.

Inoltre, quando siano accertate l'urgenza e la convenienza di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata, il Ministro per i beni culturali e ambientali può provvedere direttamente in economia o a trattativa privata:

- a) all'esecuzione di indifferibili lavori di sistemazione museale;
- b) a lavori in edifici destinati a sedi di raccolte statali di antichità ed arte, per i quali non provvedano altre amministrazioni;
- c) all'acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio, di impianti, di macchinari, di strumenti ed attrezzi per l'esecuzione di scavi archeologici, per la manutenzione e per il restauro di cose di antichità e d'arte, per la manutenzione, l'adattamento, l'arredamento, la sistemazione e la protezione di musei e zone archeologiche e monumentali;
- d) all'esecuzione di opere connesse alla tutela degli immobili di interesse archeologico, storico o artistico e non rientranti tra quelle indicate nella lettera a) del comma precedente, quali il diserbamento, la disinfestazione, le recinzioni, le opere protettive, la sistemazione degli accessi e la costruzione di baracche per il ricovero di materiale di scavo e di attrezzature.

Salvo quanto previsto dall'articolo 9 della presente legge, per i lavori indicati nei commi precedenti si applica la disposizione contenuta nell'articolo 1, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Si applica inoltre l'articolo 9 dello stesso regolamento.

Art. 8

Per i lavori da eseguirsi a trattativa privata si osservano le disposizioni previste dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e, in quanto applicabili, quelle previste dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e successive modificazioni e integrazioni.

I lavori da eseguirsi in economia sono regolati dalle norme previste dagli articoli 3, 4, 5, 7 e 10 del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

Art. 9

Nei limiti delle aperture di credito loro concesse e per una spesa non superiore a 15 milioni per ciascuna delle opere di cui all'articolo 7 della presente legge e al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, i soprintendenti e i capi degli istituti tali possono, nella rispettiva competenza, provvedere in economia, senza bisogno dell'approvazione dei relativi progetti da parte dello stesso Ministero per i beni culturali e ambientali.

Quando sia necessario provvedere senza alcun indugio, i soprintendenti e i capi degli istituti autonomi, previa redazione di apposito verbale, provvedono all'esecuzione in economia dei lavori di

pronto intervento entro il limite di spesa di cui al comma precedente avvalendosi dei fondi in precedenza accreditati e, qualora questi ultimi non siano sufficienti, sono tenuti a chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali per la prosecuzione dei lavori, indicando l'ulteriore fabbisogno di fondi.

In caso di mancanza di fondi i soprintendenti ed i capi degli istituti autonomi possono dare inizio ai lavori in economia fino al limite di 5 milioni, informandone contestualmente il Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali concede l'autorizzazione a proseguire i lavori nei limiti della disponibilità del relativo capitolo di bilancio e accredita i fondi necessari.

Nei casi di cui al secondo comma, qualora l'importo complessivo dei lavori venga a superare il limite di 15 milioni, è necessaria l'approvazione del progetto con le modalità indicate nell'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

Art. 10

Tutti coloro che esercitano il commercio di cose di interesse archeologico, artistico e storico dovranno denunciare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge o dall'inizio della loro attività al Ministero per i beni culturali e ambientali dati anagrafici del titolare dell'impresa, la ditta, la sede dell'impresa, il cognome e nome degli institori e procuratori.

I titolari delle imprese tengono un registro di entrata e di uscita degli oggetti, integrato con esaurienti descrizioni e con indicazione della provenienza e degli eventuali acquirenti; semestralmente copia di tale registro è consegnata alla soprintendenza alle gallerie, o a monumenti e gallerie e alle antichità competenti per territorio.

Chiunque esercita il commercio delle cose di cui al primo comma, senza aver effettuato la denuncia anzidetta, è punito con l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000.

Art. 11

L'antico opificio mediceo delle Pietre Dure, quale istituto specializzato per il restauro di opere d'arte operante sull'intero territorio nazionale è diretto da un soprintendente storico d'arte e dipende direttamente dalla Direzione generale antichità e belle arti.

All'opificio compete l'insegnamento del restauro, in particolare di quello relativo ad antiche opere di commesso e di arte minore, in coordinamento con l'Istituto centrale di restauro.

Art. 12

Il personale che presta la sua opera presso i laboratori della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, della soprintendenza alle gallerie di Firenze, e della soprintendenza alle antichità di Firenze, per effetto di contratto a trattativa privata e che abbia maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, se in possesso dei prescritti titoli e requisiti, può essere assunto a domanda nel ruolo esecutivo o del personale operaio di cui alle tabelle B e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

L'immissione in ruolo è subordinata ad una relazione favorevole del direttore della Biblioteca nazionale centrale o del soprintendente alle antichità o del soprintendente alle gallerie di Firenze, concernente il servizio prestato, il rendimento, le attitudini ad esercitare le funzioni proprie della carriera nonché al superamento di una prova pratica relativa alle mansioni ricoperte.

A tal fine, il personale di cui al presente articolo è compreso fra quello indicato alla lettera d) dell'articolo 2 della legge di conversione del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657.

Art. 13

È abolita la distinzione tra sovrintendenze di prima e seconda classe.

Alla direzione delle sovrintendenze e degli istituti possono essere preposti soprintendenti con la qualifica di primo dirigente ovvero di dirigente superiore.

Art. 14

All'onere finanziario di cui al presente titolo si provvede con i normali stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1975, trasferiti ad apposita rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Titolo II NUOVA DISCIPLINA DELLE SANZIONI

Art. 15

Il primo comma dell'articolo 58 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

"I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto dal Ministro non presentino senza giustificato motivo l'elenco di cui all'articolo 4 o presentino una denuncia inesatta, sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000, senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale".

Art. 16

Il primo comma dell'articolo 59 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

"Chiunque trasgredisce le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da L. 750.000 a L. 37.500.000".

Art. 17

L'articolo 62 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

"I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti, che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichità e d'arte, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e la multa da L. 1.500.000 a L. 75.000.000".

Art. 18

Il primo comma dell'articolo 63 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

"Chiunque ometta la denuncia prevista dall'articolo 30 e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 32 è punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da L. 1.500.000 a L. 75.000.000".

Art. 19

All'articolo 66 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, è apportata la seguente modificazione:

nel primo comma le parole: "È punita con la multa da L. 3.000 a L. 225.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "È punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da L. 300.000 a L. 4.500.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge e successive modificazioni".

Art. 20

Il primo comma dell'articolo 68 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

"Senza pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo precedente, chiunque trasgredisca le disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 è punito con l'arresto fino a un anno e l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000".

Art. 21

L'articolo 69 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

"Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 51 è punito con l'ammenda fino a L. 3.000.000".

Titolo III
DISPOSIZIONE FINALE

Art. 22

Sono fatte salve le attribuzioni delle regioni che hanno competenza primaria in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare e di tutela del paesaggio, nonché le attribuzioni delle province autonome di Trento e Bolzano.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 marzo 1975

LEONE

Moro - Spadolini -
Colombo - Reale

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

doc.043

Legge 20 maggio 1975, n. 175
Adeguamento dell'organico dei custodi e guardie notturne dei musei e scavi di antichità dello Stato

Fonte: Gazzetta Ufficiale n.150 del 10 giugno 1975

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il ruolo e la relativa dotazione organica dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, stabiliti nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, sono fissati in conformità della tabella allegata alla presente legge.

Art. 2

Per le assunzioni da effettuare su base regionale ai sensi della legge 1 marzo 1975, n. 44, e della presente legge, si prescinde, fino a concorrenza del 50 per cento delle rispettive categorie, dall'osservanza delle riserve previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Le riserve saranno reintegrate nei primi concorsi banditi per l'accesso ai ruoli determinati ai sensi delle norme delegate previste dall'articolo 2 della legge 29 gennaio 1975, n. 5.

Art. 3

Il Ministro per i beni culturali e ambientali stabilisce con propri decreti la ripartizione dei posti da mettere a concorso per il personale di custodia e di guardia notturna, nonché la determinazione dei relativi contingenti per ciascuna regione, in base alla articolazione territoriale dei beni culturali da vigilare ed alla situazione del personale in servizio.

Nelle regioni nelle quali il numero delle domande presentate dagli idonei ai sensi dell'articolo 1 della legge 1 marzo 1975, n. 44, risulti superiore ai posti disponibili in base agli organici anteriori all'entrata in vigore della presente legge, vengono assegnati agli idonei anche i posti di nuova istituzione fino alla concorrenza numerica delle domande presentate.

Detti concorsi si svolgeranno in base ad un esame colloquio vertente su argomenti di carattere generale, nonché su argomenti relativi al servizio d'istituto.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali nomina le commissioni di concorso, costituite da tre membri, di cui uno funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale antichità e belle arti o le dipendenti soprintendenze, con funzioni di presidente, e due funzionari, anche della carriera di concetto, designati rispettivamente dal prefetto e dal provveditore agli studi del capoluogo regionale.

Il Ministro emana le ulteriori norme concorsuali necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 4

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, della legge 1 marzo 1975, n. 44, il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede alla nomina dei vincitori previa approvazione delle graduatorie man mano che queste sono comunicate dalle commissioni.

Art. 5

All'articolo 1 della legge 1 marzo 1975, n. 44, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"Gli idonei dei concorsi non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della nomina in ruolo ai sensi dei commi precedenti, possono presentare domanda entro trenta giorni dalla data nella quale hanno superato la prova orale.

Gli idonei di cui al comma precedente saranno inseriti nelle rispettive graduatorie e concorreranno alla nomina per i posti che si renderanno disponibili in date successive, fatto salvo il termine del 31 dicembre 1976".

Art. 6

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'esercizio 1975 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1975

LEONE

Moro - Spadolini -
Andreotti - Colombo

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

TABELLA

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Custode capo	165 143	- 5	 > 1.500
Custode e guardia notturna	133	-	3.500 5.000

Il Ministro per i beni culturali
SPADOLINI

doc.044

Legge 27 maggio 1975, n. 176
Prevenzione antifurto e antincendio delle opere d'arte

Fonte: Gazzetta Ufficiale n.150 del 10 giugno 1975

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, possono provvedere a quanto occorra per la realizzazione, messa in opera e attivazione di impianti per la prevenzione di furti e incendi negli istituti, musei, biblioteche, archivi e zone archeologiche demaniali in esecuzione della presente legge anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 2

Gli organi di cui all'articolo 1, per quanto di loro competenza, hanno facoltà, qualora si tratti di beni protetti in base alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, appartenenti a enti o istituti legalmente riconosciuti, di contribuire alla spesa per la realizzazione di opere di prevenzione contro i furti e l'incendio, nei limiti, con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552.

Quando sia necessario, la realizzazione delle predette opere potrà aver luogo a cura e spese degli organi anzidetti.

Art. 3

Gli accreditamenti per le opere di cui ai precedenti articoli possono superare i limiti consentiti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 4

Ai fini dell'applicazione della presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di 2 miliardi di lire per gli esercizi 1975, 1976 e 1977.

Lo stanziamento per l'anno finanziario 1975 sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Ministero per i beni culturali e ambientali.

Alla copertura del predetto onere si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge non impegnati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere utilizzati nell'esercizio successivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1975

LEONE

Moro - Spadolini - Colombo - Andreotti

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

doc.045

Legge 27 maggio 1975, n. 190

Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma

Fonte: Gazzetta Ufficiale n.154 del 13 giugno 1975

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma è dotata di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese di funzionamento inerenti il servizio bibliotecario ad essa demandato con esclusione di quelle per il personale.

A tal fine, è costituito un comitato di gestione composto da:

- a) il direttore della biblioteca, presidente;
- b) un funzionario della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali in servizio presso la biblioteca;
- c) due funzionari della carriera direttiva appartenenti, rispettivamente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro;
- d) un rappresentante del personale in servizio presso la biblioteca, eletto dal personale stesso secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per beni culturali e ambientali.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un ragioniere economo della biblioteca.

I componenti di cui alle lettere b), c) e d) ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. Durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

Art. 2

Spetta al comitato provvedere alla gestione dei fondi assegnati alla biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma sulla base del preventivo di spese predisposto dal medesimo comitato entro il 31 agosto ed approvato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali entro il 31 ottobre successivo.

Il comitato provvede altresì, entro la data del 30 aprile, alla presentazione al Ministero per i beni culturali ed ambientali del rendiconto di gestione per l'esercizio precedente, corredato di tutti i documenti giustificativi di spesa.

Detto rendiconto è soggetto al controllo della ragioneria centrale del Ministero per i beni culturali ed ambientali e della Corte dei conti.

Art. 3

Per le spese occorrenti al funzionamento della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma, è iscritta annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali apposita assegnazione da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Alle spese di cui al capitolo suddetto si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 4

Per la predisposizione del preventivo e del rendiconto di cui al precedente articolo 2 si applicano i criteri di classificazione economica delle spese vigenti per il bilancio dello Stato.

Per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni, forniture e prestazioni nell'interesse della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma sono attribuiti al comitato di gestione i poteri di cui alle lettere e), f), g) e h) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché quello riguardante l'autorizzazione dei pagamenti relativi ad atti d'impegno divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo.

I progetti di contratti il cui importo supera i limiti previsti dal predetto articolo 7 debbono riportare il preventivo parere del Consiglio di Stato.

Per le spese da farsi in economia, detto parere è richiesto quando l'importo previsto superi le lire 5.000.000.

Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate le norme per l'ordinamento amministrativo-contabile, per la disciplina del servizio di cassa e per il funzionamento interno della biblioteca.

Fino a quando non sarà emanato il predetto regolamento, valgono, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501, in quanto applicabili.

Art. 5

Per l'anno finanziario 1975 l'assegnazione di cui all'articolo 3 è stabilita in 850 milioni di lire e sarà iscritta nell'apposita rubrica relativa al Ministero per i beni culturali e ambientali dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere relativo si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 del predetto stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1975

LEONE

Moro - Spadolini
Colombo

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

doc.046

Regione Toscana - Legge Regionale 31 maggio 1975, n. 61
Istituzione della Consulta Regionale Toscana dei beni culturali e naturali

Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Toscana, n. 25 del 04/06/1975

Il Consiglio Regionale ha approvato il 28-4-1975

Il Commissario del Governo ha apposto il visto il 26-5-1975

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

E' istituita la Consulta Regionale Toscana dei beni culturali e naturali.

La Consulta Regionale dei beni culturali e naturali è l'organo consultivo del Consiglio e della Giunta della Regione Toscana per l'esercizio delle funzioni legislative e amministrative di competenza regionale e di quelle delegate relative al patrimonio e agli istituti culturali della Regione.

Art. 2

La Consulta Regionale Toscana dei beni culturali e naturali è composta da:

- a) un componente rappresentante della Giunta Regionale che la presiede;
- b) i presidenti, o loro delegati, delle Amministrazioni provinciali della Toscana;
- c) 18 sindaci o un loro delegato, di cui sei dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, sei tra quelli con popolazione compresa fra i 10.000 e i 30.000 abitanti e sei tra quelli con popolazione superiore a 30.000 abitanti designati dall'ANCI regionale;
- d) 11 esperti scelti tra il personale scientifico tecnico degli istituti culturali degli Enti locali e d'interesse locale della Toscana e tra i docenti di disciplina attinenti ai fini istituzionali della presente legge, designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a 6;
- e) 3 studiosi in rappresentanza della vita culturale, designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a 2;
- f) il Soprintendente o un delegato delle seguenti Amministrazioni statali di tutela:
 - Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie per la Provincia di Arezzo;
 - Soprintendenza alle gallerie per le Province di Firenze e Pistoia;
 - Soprintendenza ai monumenti delle Province di Firenze e Pistoia;
 - Soprintendenza alle antichità dell'Etruria;
 - Soprintendenza archivistica per la Toscana;
 - Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie per le Province di Pisa - Livorno - Lucca - Massa Carrara;
 - Soprintendenza alle gallerie per le Province di Siena e Grosseto;
 - Soprintendenza ai monumenti delle Province di Siena e Grosseto;
- g) 1 rappresentante per ciascuna delle Università di Firenze, Pisa e Siena, designato dai relativi consigli di amministrazione;
- h) 3 rappresentanti della Conferenza episcopale toscana;
- i) 3 rappresentanti, uno per ciascuna, delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, designati dai rispettivi comitati direttivi regionali;
- l) 4 rappresentanti delle Associazioni del tempo libero maggiormente rappresentative, designati dai rispettivi comitati direttivi regionali;
- m) un rappresentante della Biblioteca nazionale di Firenze;
- n) un rappresentante degli Archivi di Stato della Toscana.

Art. 3

La Consulta Regionale Toscana dei beni culturali e naturali è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica quattro anni.

I membri della Consulta Regionale durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta se non sono nominati in relazione alla carica ricoperta.

Se taluno dei membri viene a mancare per qualsiasi causa la Giunta Regionale promuove gli atti per la sostituzione, secondo la procedura prevista per la nomina. Il sostituto dura in carica sino alla scadenza del quadriennio.

Art. 4

Nella prima adunanza i membri della Consulta Regionale eleggono i due vice - presidenti a maggioranza assoluta dei componenti.

La Consulta Regionale è convocata dal presidente almeno una volta ogni trimestre e, comunque, tutte le volte che il presidente o un terzo dei membri lo ritengono necessario.

La Consulta Regionale può articolarsi in commissioni di studio per l'esame di particolari problemi.

Art. 5

La Consulta Regionale Toscana dei beni culturali e naturali formula proposte alla Giunta e al Consiglio regionali per tutte le questioni riguardanti l'indirizzo generale delle attività di cui all' art. 1 della presente legge.

Il Consiglio e la Giunta Regionali possono chiedere il parere della Consulta regionale sui provvedimenti legislativi e amministrativi relativi ai settori di attività di cui all' art. 117 della Costituzione o in settori per i quali la Regione esercita funzioni delegate ai sensi del comma 2 dell'art. 118 della Costituzione .

Il presidente del Consiglio regionale assegna il termine per la formulazione del parere.

I pareri espressi dalla Consulta Regionale sulle proposte di legge d'iniziativa della Giunta toscana sono comunicati al Consiglio Regionale all'atto della presentazione dei disegni stessi.

Art. 6

Ai componenti la Consulta Regionale dei beni culturali e naturali, di cui alle lettere d) ed e), è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta di L. 10.000 e comunque per un numero di sedute non superiore a 18 giornate all'anno.

L'indennità indicata nel precedente comma si intende al lordo delle ritenute fiscali e la sua corresponsione decorre dalla prima seduta alla quale ciascun componente la Consulta ha partecipato.

Alla liquidazione dell'indennità provvede periodicamente la Giunta Regionale sulla base di prospetti riepilogativi delle presenze sottoscritti dal presidente e dal segretario della Consulta Regionale Toscana dei beni culturali e naturali.

Per i membri della Consulta Regionale Toscana che siano Consiglieri Regionali o dipendenti della Regione o dipendenti dello Stato, si provvede ai sensi, rispettivamente, della legge regionale 4-2-1972, n. 4 , della legge regionale 6-10-1973, n. 54 , del DPR 30-6-1972, n. 734 .

Ai componenti che risiedono in un Comune diverso da quello della Consulta Regionale Toscana spetta, quando si rechino alla seduta della Consulta, un trattamento economico di trasferta di L. 15.000 per ogni 24 ore e, per le trasferte di durata inferiore, di 1/24 della diaria intera per ogni ora.

Ai componenti di cui al comma precedente è altresì corrisposto un rimborso delle spese di viaggio nella misura di L. 40 a km., calcolando la distanza ferroviaria dal Comune di residenza a quello dove ha sede la Consulta Regionale Toscana.

Ai componenti della Consulta Regionale Toscana che per ragioni di ufficio si rechino fuori dalla sede presso la quale sono nominati, compete il trattamento di missione, secondo le norme della legge regionale 31-1-1972, n. 3 .

La missione deve essere autorizzata dal Presidente della Consulta Regionale Toscana.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1975 farà carico al cap. 05600 del bilancio di previsione dell'anno in corso.

Per gli anni successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci di previsione.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 maggio 1975

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 28-4-1975 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 26-5-1975.

doc.047

**Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975,
n. 805
*Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali***

Fonte: Gazzetta Ufficiale n.23 del 27 gennaio 1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5, recante delega al Governo per l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 2 della predetta legge 29 gennaio 1975, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Titolo I
ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

Art. 1

Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari secondo la legislazione vigente.

Tutela ogni altro bene del patrimonio culturale nazionale che non rientri nella competenza di altre amministrazioni statali o che gli sia attribuito da leggi successive.

Art. 2

I beni culturali sono patrimonio nazionale. Le regioni, oltre ad esercitare le competenze stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e quelle eventualmente da trasferire o delegare ai sensi dei decreti da emanarsi per l'attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, collaborano con l'amministrazione statale nell'attività di tutela secondo modi e forme che potranno essere stabiliti di comune accordo.

Le regioni concorrono all'attività di valorizzazione secondo programmi concordati con lo Stato.

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3

È istituito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali con le seguenti attribuzioni:

- a) pronunciarsi, per la tutela degli interessi concernenti i beni culturali e ambientali, sugli strumenti per la programmazione generale e settoriale dello Stato, nonché sulla attuazione dei medesimi;
- b) esprimere parere sui programmi nazionali per i beni culturali e ambientali predisposti dall'amministrazione;
- c) verificare in apposite relazioni al Ministro i rapporti annuali di attività e di attuazione dei programmi predisposti dagli uffici centrali e dagli istituti centrali;
- d) esprimere pareri, a richiesta del Ministro, su schemi di atti normativi e amministrativi generali;
- e) esprimere pareri sulle questioni di carattere generale relative ai beni culturali e ambientali, sui progetti delle convenzioni previste dall'art. 36 e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Ministro, anche a richiesta di regioni e di enti culturali;

f) pronunciarsi sulle questioni ad esso demandate da leggi o regolamenti.

Art. 4

Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali è presieduto dal Ministro.

Si compone di:

- a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della pubblica istruzione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oltre che di un rappresentante dell'ufficio del Ministro per la ricerca scientifica;
- b) un rappresentante per ciascuna regione a statuto ordinario, nonché un rappresentante della regione Sicilia, della regione Sardegna, della regione Valle d'Aosta, della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma di Bolzano, designati dagli organi regionali e provinciali competenti tra persone particolarmente qualificate, per titoli posseduti o per funzioni svolte, nella tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
- c) diciotto professori universitari di ruolo o incaricati stabilizzati, di cui otto di discipline archeologiche, storico-artistiche ed architettoniche, cinque di discipline storiche e cinque di discipline letterarie e bibliotecarie, eletti, rispettivamente, dai docenti universitari di ruolo e dagli incaricati stabilizzati di materie che attengono alle discipline suddette;
- d) diciotto rappresentanti del personale scientifico dell'amministrazione in modo da consentire la rappresentanza di tutte le qualificazioni tecnico-scientifiche del personale stesso;
- e) sei rappresentanti del restante personale della amministrazione di cui tre eletti con le stesse modalità previste per il consiglio di amministrazione e tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- f) dieci rappresentanti dei comuni designati dalla Associazione nazionale comuni d'Italia e tre rappresentanti delle province designati dall'Unione delle province d'Italia, scelti tra persone particolarmente qualificate, per titoli posseduti e per funzioni svolte, nella tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
- g) quattro esperti di fama nazionale scelti dal Ministro;
- h) due esperti per l'arte religiosa scelti dal Ministro.

I membri di cui alle lettere c) e d) sono eletti dai rispettivi corpi eligenti determinati con decreto del Ministro e secondo modalità dal medesimo stabilite.

I membri del Consiglio nazionale sono nominati con decreto del Ministro e durano in carica quattro anni; sono confermabili per una sola volta. Cessando uno dei membri elettivi, subentra il primo dei non eletti. Cessando uno dei membri designati, si provvede, entro trenta giorni, a nuova designazione; in difetto provvede il Ministro con proprio decreto, fatta eccezione per i componenti di designazione sindacale.

Art. 5

Il Consiglio nazionale elegge a maggioranza nel proprio seno un vice presidente; adotta un regolamento interno; si riunisce almeno due volte l'anno o quando lo convochi il Ministro o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti; per la trattazione di particolari questioni possono essere aggregati, con voto consultivo, rappresentanti di amministrazioni statali, regionali e locali, di enti culturali, nonché esperti.

Con decreto del Ministro è costituito presso il Consiglio nazionale un ufficio di segreteria.

Art. 6

I componenti del Consiglio nazionale non possono esercitare le attività previste dall'art. 2195 del codice civile, né essere amministratori o far parte di consigli di amministrazione di società che esercitino le medesime attività.

Art. 7

Sono costituiti i seguenti comitati di settore, composti ciascuno di otto membri scelti tra quelli di cui alle lettere b), c), d), f), g) e h) dell'art. 4:

- 1) comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;
- 2) comitato di settore per i beni archeologici;
- 3) comitato di settore per i beni storici e artistici;
- 4) comitato di settore per i beni archivistici;
- 5) comitato di settore per i beni librari e gli istituti culturali.

Ogni comitato elegge a maggioranza nel proprio seno un presidente e un vice presidente.

La composizione di ciascun comitato è determinata con decreto del Ministro.

Su richiesta del Ministro o dei presidenti dei singoli comitati e per materie di comune interesse, nonché per l'esame dei programmi predisposti dalla conferenza regionale di cui all'art. 32, quando ciò sia richiesto dalla natura degli interventi previsti, più comitati di settore possono riunirsi in seduta comune.

Art. 8

I comitati di settore, sulla base degli indirizzi di carattere generale indicati dal Consiglio nazionale:

- a) propongono, per la materia di propria competenza, programmi annuali o pluriennali redatti per obiettivi o comunque individuano obiettivi di intervento;
- b) coordinano metodologie e criteri di interventi;
- c) esprimono parere sugli acquisti e gli interventi, su e per i beni culturali, di particolare impegno. Il Ministro può, con propri decreti, sentito il Consiglio nazionale, fissare misure, limiti e direttive;
- d) danno parere su questioni loro sottoposte dal Ministro;
- e) possono chiedere agli uffici ministeriali che siano loro sottoposte questioni di particolare rilevanza;
- f) si pronunciano sulle questioni ad essi demandate da leggi e da regolamenti.

Art. 9

Per la definizione dell'assetto funzionale del Ministero per i beni culturali e ambientali, gli organi trasferiti dall'art. 3 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, sono ristrutturati a sensi degli articoli che seguono.

Art. 10

L'Amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali è articolata nei seguenti uffici centrali:

- 1) Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;
- 2) Ufficio centrale per i beni archivistici;
- 3) Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali;
- 4) Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale, cui è preposto un dirigente generale.

Nell'ambito della Direzione generale suddetta è costituito l'ufficio studi.

Gli Uffici centrali coordinano le attività degli organi periferici e degli istituti centrali; predispongono quanto necessario per i lavori del Consiglio nazionale e dei comitati di settore; attuano le determinazioni del Ministro.

Con decreto del Ministro è fissata, sentito il consiglio di amministrazione, la ripartizione interna degli uffici di cui ai numeri da 1) a 4) del primo comma e la loro competenza.

A ciascun Ufficio centrale, di cui ai numeri da 1) a 3) del primo comma, è preposto un dirigente generale che è membro di diritto del corrispondente comitato di settore.

Art. 11

Il consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.

Continua ad applicarsi l'art. 4, terzo comma, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5.

Art. 12

Gli istituti centrali sono riordinati come segue:

- a) istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
- b) istituto centrale per il catalogo unico, delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
- c) istituto centrale per la patologia del libro;
- d) istituto centrale per il restauro.

Gli istituti centrali sono dotati di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale; tengono collegamenti funzionali con gli organismi periferici; concordano, ove possibile, programmi comuni relativi alla ricerca concernente, rispettivamente, la catalogazione e la conservazione; corrispondono con organismi di ricerca italiani e internazionali.

L'ordinamento interno di ciascun istituto, che deve comprendere uno o più laboratori di ricerca ed un ufficio amministrativo, è stabilito con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore.

Art. 13

L'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione esplica funzioni in materia di catalogazione e documentazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico-artistico e ambientale e, fra le altre, in particolare:

- a) elabora programmi di catalogazione generale dei beni fissandone la metodologia;
- b) promuove e coordina l'attività esecutiva di catalogazione e di documentazione e ne cura l'unificazione dei metodi;
- c) costituisce e gestisce il catalogo generale dei beni di cui sopra;
- d) cura le pubblicazioni inerenti alle attività di cui alle lettere precedenti;
- e) cura i rapporti con istituzioni straniere, pubbliche e private, e con organismi internazionali interessati alla catalogazione e documentazione dei beni culturali.

Art. 14

Il Gabinetto fotografico nazionale, con la dipendente sezione aerofotografica, è soppresso. Le relative competenze, il personale, le attrezzature e il materiale tecnico e documentario sono trasferiti all'istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

Fino alla emanazione del regolamento, di cui al successivo art. 21, ultimo comma, restano in vigore l'attuale regolamento del Gabinetto fotografico nazionale ed ogni altra norma a questo relativa.

Art. 15

L'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche esplica funzioni in materia di catalogazione e documentazione del patrimonio librario conservato nelle biblioteche pubbliche e, fra le altre, in particolare:

- a) promuove e coordina l'attività di catalogazione e di documentazione e ne cura l'unificazione dei metodi;
- b) pubblica e cura la vendita e la diffusione del catalogo unico delle biblioteche italiane;
- c) fornisce informazioni bibliografiche, segnalando le biblioteche e le collezioni in cui possono trovarsi pubblicazioni, manoscritti o documenti di interesse dei richiedenti;
- d) corrisponde con istituti bibliografici stranieri, pubblici e privati, e con organismi internazionali operanti nel settore.

Il Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche, di cui alla legge 7 febbraio 1951, n. 82, è soppresso e le relative attribuzioni, in quanto compatibili, sono trasferite all'istituto.

I rapporti giuridici, attivi e passivi, ed il patrimonio passano al Ministero per i beni culturali e ambientali secondo quanto sarà stabilito dal regolamento di cui all'art. 21, ultimo comma.

Allo scopo di definire un coerente e coordinato sistema bibliografico con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore, saranno disciplinati i rapporti tra le biblioteche nazionali centrali di

Firenze e di Roma e l'istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.

Art. 16

L'Istituto centrale per la patologia del libro esplica funzioni in materia di restauro di materiale bibliografico e, fra le altre, in particolare:

- a) studia i processi di fabbricazione del libro e la natura, l'origine e la genesi delle alterazioni fisiche e biologiche;
- b) elabora mezzi di prevenzione e di lotta nei casi particolari e nella profilassi e nel risanamento dei depositi librari;
- c) esegue, a scopo di studio e con l'ausilio di mezzi sperimentali, il restauro di materiale bibliografico con particolare riguardo a quello raro e di pregio;
- d) provvede all'insegnamento del restauro in particolare per il personale tecnico-scientifico dell'amministrazione ed ai corsi di aggiornamento per lo stesso personale dell'amministrazione dello Stato e delle amministrazioni regionali che lo richiedano.

I laboratori costituiti a sensi dell'art. 12 svolgono le funzioni di cui all'art. 3 del regio decreto 16 settembre 1940, n. 1444.

Art. 17

Restano in vigore le norme vigenti relative al Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato ed alle sue attribuzioni.

Art. 18

L'Istituto centrale per il restauro esplica funzioni di ricerca scientifica finalizzata agli interventi di preservazione, tutela e restauro dei beni culturali di interesse archeologico e storico-artistico, e, fra le altre, in particolare:

- a) svolge indagini sistematiche sull'influenza che i vari fattori ambientali, naturali e accidentali esercitano nei processi di deterioramento e sui mezzi atti a prevenirne ed inibirne gli effetti;
- b) esegue le indagini necessarie alla formulazione delle normative e delle specifiche tecniche in materia di interventi conservativi e di restauro;
- c) presta consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero, nonché alle regioni;
- d) provvede all'insegnamento del restauro in particolare per il personale tecnico-scientifico dell'amministrazione ed ai corsi di aggiornamento per lo stesso personale dell'amministrazione dello Stato e delle amministrazioni regionali che lo richiedano;
- e) effettua restauri per interventi di particolare complessità o rispondenti a esigenze di ricerca o a finalità didattiche.

Art. 19

Ciascun istituto centrale è retto da un comitato di gestione composto da:

- a) il direttore dell'istituto, presidente;
- b) i direttori dei laboratori e il capo del servizio amministrativo;
- c) due funzionari della carriera direttiva appartenenti, rispettivamente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro;
- d) due rappresentanti del personale in servizio presso l'istituto, eletti dal personale stesso secondo modalità stabilite con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, fino a quando non siano emanate nuove norme relative alla elezione del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'ufficio amministrativo dell'istituto.

I componenti di cui alle lettere c), d) ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.

Art. 20

Il comitato di cui all'articolo precedente provvede alla gestione delle somme assegnate all'istituto, comprese quelle derivanti da ogni provento esterno, sulla base del preventivo predisposto

annualmente dal comitato stesso entro il 31 marzo ed approvato dal Ministro entro il 31 ottobre successivo.

Il comitato provvede, altresì, entro la data del 30 aprile, alla presentazione al Ministero del rendiconto di gestione per l'esercizio precedente, corredato da tutti i documenti giustificativi di spesa.

Detto rendiconto è soggetto al controllo della ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali e della Corte dei conti.

Art. 21

Per la predisposizione del preventivo e del rendiconto di cui al precedente art. 20 si applicano i criteri di classificazione economica delle entrate e delle spese vigenti per il bilancio dello Stato.

Per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni, forniture e prestazioni nell'interesse dell'istituto, sono attribuiti al comitato di gestione i poteri di cui alle lettere e), f), g) e h) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché quello riguardante l'autorizzazione dei pagamenti relativi ad atti di impegno divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo.

Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per il tesoro, udito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa.

Art. 22

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali è iscritta annualmente apposita assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento di ciascun istituto, da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Alle spese di cui al capitolo suddetto si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni.

Art. 23

Rimangono in vigore le norme attualmente vigenti relative all'Opificio delle pietre dure, al Museo delle arti e tradizioni popolari e al Museo nazionale d'arte orientale.

Art. 24

Le Soprintendenze speciali al museo delle antichità egizie, con sede in Torino, al museo preistorico ed etnografico e alla galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, con sede in Roma, sino a quando non saranno adottate nuove leggi sui beni culturali, conservano le attribuzioni stabilite dalle norme vigenti.

Art. 25

Nulla è innovato alle norme vigenti sull'ordinamento dell'Archivio centrale dello Stato.

Art. 26

Gli uffici e i servizi attualmente esistenti presso l'Amministrazione degli archivi di Stato, restano quali oggi configurati, salvo il disposto del quarto comma dell'art. 10.

Art. 27

Rimane in vigore la normativa relativa ai servizi ed agli uffici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1973, trasferiti al Ministero con il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5.

Gli uffici relativi alla Discoteca di Stato sono posti alle dipendenze dell'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali.

La commissione prevista dall'art. 3 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, è soppressa e le sue attribuzioni sono trasferite al comitato di settore per i beni librari e gli istituti culturali.

Gli uffici relativi alla divisione editoria passano a far parte dell'ufficio studi.

Art. 28

Il comitato istituito dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, è così composto:
due funzionari del Ministero con qualifica non inferiore a primo dirigente, di cui uno esperto di bibliografia;
quattro funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri, della pubblica istruzione, del tesoro e del commercio con l'estero;
dieci esperti scelti dal Ministro, di cui cinque, uno per ciascuna categoria, su terne presentate dalle associazioni degli editori, dei librai, degli editori di musica, degli scrittori e delle industrie grafiche.

Il comitato è presieduto dal Ministro o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato.

La segreteria del comitato è affidata a un funzionario del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 29

È istituito in Roma l'Istituto nazionale per la grafica, con compiti di salvaguardia, catalogazione e divulgazione di beni concernenti la produzione grafica e fotografica.

In esso confluiscono il Gabinetto nazionale delle stampe e la Calcografia nazionale con le raccolte museali in essi esistenti.

Con decreto del Ministro, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, si provvederà all'ordinamento interno ed alla regolamentazione dell'attività del museo.

Art. 30

Sono organi periferici del Ministero, allo stato attuale della legislazione:

- a) le soprintendenze archeologiche;
- b) le soprintendenze per i beni artistici e storici;
- c) le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici;
- d) le soprintendenze archivistiche;
- e) gli archivi di Stato.

Sono altresì organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali.

Il numero e la sede dei detti organi, ivi comprese le soprintendenze miste, quali attualmente esistenti, sono mantenuti.

Il Ministro, con suo decreto, sentito il comitato regionale di cui all'art. 35, può modificare, a sensi dell'art. 13 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, circoscrizioni e sedi.

Art. 31

Alle soprintendenze archeologiche è affidata la cura dei beni archeologici e degli scavi.

Salvo quanto disposto per la competenza delle soprintendenze archeologiche, sino a quando resta in vigore la legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, alla cura dei beni culturali contemplati da questo decreto provvedono le soprintendenze per i beni artistici e storici e le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici, queste ultime per i beni costituiti da edifici, ville, complessi immobiliari. Per i beni d'interesse artistico aventi natura di cose mobili o pertinenziale, che si trovino nell'interno di detti beni, la competenza è fissata con decreto del Ministro, sentita la conferenza dei capi degli uffici prevista dallo art. 32.

La tutela ambientale dei beni culturali contemplati dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, è attribuita comunque alle soprintendenze per i beni ambientali e architettonici.

Alle soprintendenze per i beni ambientali e architettonici è affidata, altresì, la tutela dei beni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché di quelli contemplati da leggi speciali.

Dette soprintendenze, per quanto attiene all'aspetto urbanistico della tutela e della valorizzazione dei beni medesimi, mantengono relazioni con le amministrazioni regionali e comunali.

Alle soprintendenze archivistiche è affidata la vigilanza e la tutela sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi di interesse, storico, di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

La commissione provinciale prevista dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è composta dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni archeologici e da due esperti, di cui uno designato dalla Regione.

La commissione è nominata con decreto del Ministro e dura in carica quattro anni.

La commissione aggrega, di volta in volta, un esperto in materia mineraria o un rappresentante del Corpo forestale dello Stato, a seconda della natura delle cose e delle località da tutelare.

Art. 32

I capi degli uffici preposti agli organi del Ministero aventi sede nella regione si riuniscono presso la sede del capo ufficio più anziano, in conferenze periodiche non inferiori a quattro nel corso dell'anno, allo scopo di fornirsi reciproche informazioni e proposte sulla attività di rispettiva competenza e per il coordinamento intersettoriale delle attività stesse.

Alle conferenze sono invitati anche rappresentanti di altri organi periferici dello Stato le cui competenze istituzionali abbiano rilevanza ai fini del coordinamento dell'azione amministrativa, per quanto concerne lo specifico settore dei beni culturali e ambientali. È, altresì, invitato alla conferenza un rappresentante della regione, designato dall'organo regionale competente.

Le risultanze e le proposte della conferenza costituiscono la base dei programmi operativi predisposti dai singoli organi e sono sottoposti all'esame dei comitati di settore competenti per materia.

Con decreto del Ministro sono stabilite le norme per l'attuazione della conferenza.

Art. 33

Presso ciascuno degli organi di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 25, 29 e 30, è istituito un consiglio di istituto, presieduto dal capo dell'ufficio, o, in caso di suo impedimento o di assenza, dal funzionario più elevato in grado.

Del consiglio fanno parte i funzionari delle carriere direttive, il funzionario preposto all'ufficio amministrativo, nonché da tre a sette rappresentanti eletti dal restante personale.

Il consiglio esprime parere sull'organizzazione e lo svolgimento dei servizi, sulla migliore utilizzazione del personale e sulle altre questioni deferite al suo esame dal capo di istituto.

Le modalità relative alla composizione, convocazione e funzionamento del Consiglio di istituto sono stabilite con provvedimento del Ministro, il quale fissa altresì le norme per la elezione dei rappresentanti del personale.

Art. 34

Nell'ambito di ciascuno degli organi dipendenti dal Ministero, di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 25, 29 e 30, è istituito un ufficio amministrativo alla cui direzione è preposto il funzionario del ruolo direttivo amministrativo in servizio che rivesta la qualifica più elevata.

L'ufficio amministrativo presta collaborazione giuridico-amministrativa predisponendo i relativi atti, ed in particolare cura l'amministrazione del personale, i servizi di segreteria e di ragioneria.

Resta ferma la responsabilità del dirigente per quanto attiene alla gestione patrimoniale e finanziaria.

È abrogato l'art. 14 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 35

In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale per i beni culturali composto dai capi degli uffici che costituiscono la conferenza regionale di cui all'art. 32 e da un numero pari di membri rappresentanti della Regione e da questa eletti o nominati secondo propri provvedimenti. Il comitato elegge nel proprio seno il presidente e un vice presidente.

Il comitato ha funzioni:

- a) di collegamento informativo e conoscitivo permanente tra lo Stato e la regione;
- b) di coordinamento delle iniziative e delle attività esecutive dello Stato e della regione mediante lo scambio di informazioni reciproche, la predeterminazione di programmi annuali e pluriennali delle iniziative comuni e delle iniziative dello Stato, della regione e degli enti infraregionali, da sottoporre, quando investano problemi o soluzioni di particolare impegno, al Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali;
- c) di promozione e di proposta di interventi, amministrativi e tecnici, da parte dello Stato e della regione.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma il comitato assume le opportune intese, per quanto concerne le attività di competenza dello Stato, con il commissario del Governo.

Il comitato può chiamare a partecipare alle proprie riunioni amministratori ed esperti. Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'ufficio amministrativo avente sede nel capoluogo di regione che sarà indicato con decreto del Ministro.

Art. 36

Nell'esecuzione di particolari indagini, studi, ricerche e sperimentazioni, il Ministero può stipulare convenzioni con istituti universitari, con altri istituti di ricerca, o con altri enti pubblici, ancorché stranieri, qualora eccezionali e speciali circostanze, motivate nel decreto di approvazione della convenzione, dovessero richiederlo.

Sono fatte salve le norme vigenti in materia di accordi internazionali.

Titolo secondo NORME PER IL PERSONALE

Art. 37

I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero per i beni culturali e ambientali sono stabiliti in conformità con le tabelle I, II, III, IV e V allegate al presente decreto.

Art. 38

In relazione ai ruoli stabiliti nelle tabelle allegate al presente decreto, sono ridotti i corrispondenti ruoli del Ministero della pubblica istruzione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica - e di altre amministrazioni nella proporzione indicata nella tabella di scorporo allegata al presente decreto.

La riduzione dei ruoli suddetti avviene nelle qualifiche iniziali, fatta eccezione per quelle dirigenziali, per le quali ha luogo nelle qualifiche corrispondenti.

Negli organici determinati in conformità con le tabelle annesse al presente decreto confluisce il personale appartenente ai ruoli scorporati di cui al primo comma e a quelli trasferiti al Ministero ai sensi dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con

modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, secondo le norme di inquadramento contenute negli articoli seguenti.

Art. 39

Salvo quanto disposto nell'articolo successivo, è inquadrato di diritto nei ruoli del Ministero determinati in conformità con le tabelle annesse al presente decreto:

- a) il personale che, alla data del 19 dicembre 1974, prestava servizio in posizione di comando di diritto, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5;
- b) il personale che, alla data del 1 marzo 1975, prestava servizio in posizione di comando di diritto presso gli uffici trasferiti con la citata legge 29 gennaio 1975, n. 5;
- c) il personale che prestava servizio in posizione di comando o di fuori ruolo in data non posteriore al 1 marzo 1975, a sensi dell'art. 4, nono comma, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5;
- d) il contingente di personale vincitore di concorso di cui all'art. 5-bis della citata legge 29 gennaio 1975, numero 5.

Art. 40

Il personale di cui al precedente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può chiedere di rientrare alle amministrazioni di rispettiva provenienza, mantenendo la posizione giuridica ed economica acquisita.

Queste provvedono, ove possibile, alla sostituzione con personale di pari carriera e qualifica che consenta al passaggio. Agli effetti dell'applicazione del presente decreto il suddetto personale è equiparato a quello indicato nella lettera a) dell'articolo precedente.

I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro dell'amministrazione interessata.

Art. 41

È inquadrato nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali, determinati in conformità col presente decreto, il personale appartenente ai ruoli trasferiti ai sensi dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5, nonché il personale di cui all'art. 4 della legge 1 marzo 1975, n. 44.

Art. 42

Il personale di cui all'art. 12 della legge 1 marzo 1975, n. 44, è immesso nel ruolo esecutivo e del personale operaio, di cui alle tabelle III, 3 e V, allegate al presente decreto.

L'immissione ha luogo prescindendo dal limite di età previsto dalle vigenti disposizioni e secondo i criteri e modalità indicati nel secondo comma dell'articolo 12 della legge 1 marzo 1975, n. 44.

Art. 43

Coloro che, per effetto di contratto a trattativa privata, da almeno un triennio prestano in maniera continuativa la loro opera presso gli istituti dipendenti dal Ministero, attendendo alla manutenzione e al funzionamento degli impianti tecnici o ai lavori di legatoria e restauro, svolgendo mansioni di operaio qualificato o specializzato, rientranti fra quelle previste nel ruolo degli operai di cui alla tabella V, possono chiedere di essere assunti nel predetto ruolo, nel limite dei posti disponibili, purché in possesso dei prescritti requisiti, a prescindere dal limite di età.

L'immissione in ruolo è subordinata ad una dichiarazione del capo dell'istituto da cui risultino le mansioni svolte e la continuità del servizio, nonché al superamento di un concorso consistente in un esame colloquio e in una prova pratica relativa alle mansioni ricoperte.

Le domande, corredate anche da un attestato della ditta di appartenenza e da una documentazione amministrativa contabile relativa al rapporto di lavoro, devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 44

L'inquadramento del personale di cui agli articoli 39, 40 e 41 nei ruoli organici del Ministero ha luogo secondo la tabella di corrispondenza allegata al presente decreto, facendo in ogni caso salva la posizione giuridica ed economica acquisita nei ruoli di provenienza.

A parità di anzianità si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'inquadramento è disposto con decreto del Ministro.

Art. 45

Il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, determina nei bandi di concorso le diverse specializzazioni per l'accesso ai ruoli degli esperti, degli addetti di laboratorio, dei restauratori, degli assistenti, degli operatori tecnici e degli operai, di cui alle annesse tabelle, con riferimento alle particolari esigenze di servizio degli istituti dipendenti.

Art. 46

Al concorso previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono ammessi gli impiegati della carriera di concetto del personale amministrativo contabile di cui alla tabella II, 1, 2 allegata al presente decreto che rivestano le qualifiche di segretario capo o ragioniere capo e di segretario principale o ragioniere principale e siano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso art. 16.

Art. 47

I posti disponibili nella qualifica di custode capo di cui alla tabella IV, 2 allegata al presente decreto, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi i custodi e guardie notturne che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che abbiano frequentato con profitto un corso di qualificazione tecnica e professionale.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 48

Salvo quanto previsto dall'art. 69, vengono mantenuti i ruoli speciali ad esaurimento, previsti da particolari disposizioni legislative, esistenti presso le Amministrazioni delle antichità e belle arti e degli archivi di Stato.

Art. 49

Nulla è innovato nello stato giuridico e nel trattamento economico degli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, in servizio presso il Ministero.

Per compiti di studio attinenti alla prevenzione degli incendi e dei pericoli in genere nell'attuazione tecnica delle iniziative di tutela concernenti i beni culturali e ambientali, può essere posto a disposizione del Ministero un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a dirigente superiore, da collocarsi fuori ruolo, ai sensi dell'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 50

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali ed il consiglio di amministrazione, sarà emanato il regolamento di esecuzione per

disciplinare le prove di esame, la costituzione delle commissioni esaminatrici, gli specifici titoli di studio richiesti, le particolari categorie di titoli da valutare, le mansioni per le quali i concorsi vengono banditi, i corsi di formazione e qualificazione tecnica del personale.

Fino all'emanazione di detto regolamento i concorsi continuano ad essere disciplinati dalle norme vigenti.

Art. 51

Il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, stabilisce con proprio decreto, entro i limiti delle dotazioni organiche dei ruoli previsti dalle tabelle allegate al presente decreto, i contingenti di personale da destinare in via organica alla segreteria permanente del Consiglio nazionale B.C.A., ai comitati di settore, agli uffici e servizi centrali del Ministero, agli istituti centrali, nonché alle singole soprintendenze ed agli altri uffici periferici.

Con la stessa procedura si provvede alla periodica revisione dei contingenti, in relazione alle mutate esigenze funzionali dei servizi.

Art. 52

La disposizione prevista dall'art. 13 della legge 1 marzo 1975, n. 44, viene estesa a tutti gli organi periferici del Ministero.

Art. 53

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 1 marzo 1975, n. 44, si applicano per le assunzioni del personale previsto nei ruoli di cui alle tabelle annesse al presente decreto.

Titolo Terzo DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 54

Fatte salve le competenze del consiglio di amministrazione, sono trasferite alla competenza del Consiglio nazionale B.C.A. e dei relativi comitati di settore le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti per il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, il Consiglio superiore e la giunta degli archivi, fatta eccezione per le attribuzioni previste dall'art. 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che sono trasferite al consiglio di amministrazione del Ministero.

Fino a quando non saranno costituiti il Consiglio nazionale B.C.A. ed il consiglio di amministrazione in conformità col presente decreto, gli organi indicati nel primo comma continuano ad esercitare le proprie attribuzioni nella loro attuale composizione.

Art. 55

La definizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuita agli organi competenti a sensi del decreto stesso, salvo quelli che abbiano comportato assunzione di impegni, a sensi degli articoli 49 e 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La competenza per gli atti sia amministrativi sia di spesa, durante l'esercizio finanziario 1976, appartiene ai dirigenti preposti ai servizi secondo il presente decreto, prescindendo dalla composizione delle rubriche nello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 56

Il personale inquadrato nei ruoli del Ministero beneficerà a domanda, per una volta, entro il 31 dicembre 1978, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi al beneficio gli impiegati che ne abbiano già fruito nelle amministrazioni di provenienza.

Art. 57

Nella prima applicazione del presente decreto, il personale appartenente ai ruoli della carriera direttiva di cui alle annesse tabelle che, alla data di entrata in vigore dello stesso, rivesta la qualifica di soprintendente aggiunto, direttore di biblioteca aggiunto, soprintendente e direttore capo aggiunto, direttore di divisione aggiunto è inquadrato, con decorrenza 1 gennaio 1976, rispettivamente nelle qualifiche di soprintendente, direttore di biblioteca, soprintendente e direttore capo, direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento, previo esito favorevole di concorso per titoli di servizio.

I posti che si renderanno disponibili sino al 30 giugno 1977 nella qualifica di primo dirigente dei singoli ruoli saranno conferiti agli impiegati direttivi dei ruoli ad esaurimento.

Per quanto non previsto dai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 58

Gli impiegati, che nel ruolo dell'Amministrazione di provenienza rivestivano qualifiche della carriera direttiva di ragioneria, sono inquadrati nel ruolo amministrativo direttivo di cui alla allegata tabella I, 1 nelle qualifiche corrispondenti a quelle rivestite, secondo la anzianità posseduta nella carriera direttiva.

Art. 59

Gli impiegati in servizio presso la discoteca di Stato appartenenti ai ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva previsti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 3 settembre 1971, sono inquadrati, rispettivamente, nel ruolo della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari e documentalisti e nel ruolo della carriera esecutiva degli operatori tecnici di cui alle tabelle II, 3, e III, 3, allegate al presente decreto.

Art. 60

Gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera direttiva degli esperti delle soprintendenze alle antichità e belle arti e dei chimici, fisici, biologi e tecnologi dell'istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro, di cui rispettivamente, alle tabelle B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sono inquadrati nel ruolo degli esperti di cui alla tabella I, 7, annessa al presente decreto, in base all'anzianità posseduta.

La carriera del personale di cui alla predetta tabella è equiparata, e ne segue le modifiche, a quella dei docenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico.

Art. 61

Gli assistenti superiori di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sono inquadrati nella corrispondente qualifica di operatore tecnico superiore di cui alla tabella III, 3, annessa al presente decreto.

Gli assistenti di cui alla predetta tabella C con almeno dieci anni di anzianità sono inquadrati nella qualifica di operatore tecnico principale alla prima classe di stipendio o alla successiva classe di stipendio qualora abbiano maturato l'anzianità prescritta.

Gli assistenti che si trovino nelle altre classi di stipendio sono inquadrati nella qualifica di operatori.

Art. 62

Gli impiegati appartenenti al ruolo tecnico degli operatori fotografi della carriera esecutiva degli archivi di Stato, di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

139 del 30 maggio 1973, sono inquadrati nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di cui alla tabella III, 3, allegata al presente decreto.

Art. 63

Gli impiegati con qualifica di autista, appartenenti al ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze ai beni librari e biblioteche statali di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sono inquadrati nel ruolo del personale operaio di cui alla tabella V allegata al presente decreto tra gli operai qualificati alla seconda classe di stipendio.

Art. 64

Salvo il disposto dell'articolo precedente, nella prima applicazione del presente decreto il personale della carriera ausiliaria appartenente ai ruoli dei custodi e guardie notturne delle antichità e belle arti, di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, è inquadrato nel ruolo di cui alla tabella IV, 2, secondo le seguenti modalità:

il personale con anzianità di servizio inferiore a due anni nella prima classe di stipendio (par. 133) della qualifica di custode e guardia notturna;

il personale con almeno due anni di servizio nella seconda classe di stipendio (par. 143) della stessa qualifica;

il personale con almeno sei anni di anzianità nella terza classe di stipendio (par. 165) della stessa qualifica;

il personale con almeno otto anni di anzianità nella prima classe di stipendio (par. 188) della qualifica di custode capo;

il personale con almeno tredici anni di anzianità nella seconda classe di stipendio (par. 210) della qualifica di custode capo.

Art. 65

È disposto, a domanda degli interessati da presentare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'inquadramento nel ruolo di cui alla tabella IV, 2, con le norme indicate nell'articolo precedente, per il seguente personale:

a) gli impiegati appartenenti al ruolo del personale addetto agli uffici della carriera ausiliaria delle antichità e belle arti, di cui alla tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

b) gli impiegati appartenenti al ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze ai beni librari e biblioteche pubbliche statali di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

c) gli impiegati appartenenti al ruolo del personale addetto agli uffici della carriera ausiliaria degli archivi di Stato, di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 16 agosto 1971;

d) gli impiegati in posizione di comando di diritto a sensi dell'art. 4, quinto comma, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5, provenienti dal ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici dell'amministrazione centrale e scolastica periferica, di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

e) gli impiegati della carriera ausiliaria della discoteca di Stato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 3 settembre 1971.

I commessi con anzianità di servizio inferiore a sei anni sono inquadrati nella prima classe di stipendio (par. 133) della qualifica di custode e guardia notturna.

L'inquadramento è subordinato al possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione nella carriera di custode e guardia notturna.

Il personale di cui ai commi precedenti che non abbia usufruito dell'inquadramento previsto dal presente articolo è inquadrato nel ruolo di cui alla tabella IV, 1, mantenendo la posizione giuridica ed economica acquisita.

Art. 66

I dipendenti appartenenti al ruolo del personale operaio delle antichità e belle arti, di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, che alla data del 1 marzo 1975 svolgevano mansioni di guardiani, sono inquadrati, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, nel ruolo dei custodi e guardie notturne, di cui alla tabella IV, 2, con l'anzianità acquisita.

L'inquadramento è subordinato al possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione alla carriera dei custodi e guardie notturne.

Art. 67

Gli impiegati appartenenti ai ruoli dei segretari delle antichità e belle arti, degli archivi di Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni e proprietà letteraria - Divisione I - Editoria, possono, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, chiedere l'inquadramento nel ruolo di cui alla tabella 11, 3.

L'inquadramento, subordinato al parere favorevole del consiglio di amministrazione, avverrà nella qualifica corrispondente a quella posseduta. Gli impiegati inquadrati prenderanno posto nel ruolo secondo le rispettive anzianità.

Art. 68

Dopo l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, il personale assunto da enti locali in base a regolare convenzione stipulata in data anteriore al 1 marzo 1975 e destinato a mansioni di custodia e guardiania presso musei e gallerie statali, che abbia svolto lodevole servizio per almeno tre mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto, è immesso, a domanda, nel ruolo di cui alla tabella IV, 2, allegata.

La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

L'immissione in ruolo è disposta con decreto del Ministro, su relazione favorevole del dirigente dell'istituto o del complesso presso il quale il personale presta servizio, e previo superamento di un concorso per esame-colloquio.

Art. 69

Gli operai del ruolo ad esaurimento previsto dallo art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono inquadrati tra il personale operaio di cui alla tabella V.

Art. 70

I vincitori dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli trasferiti al Ministero a sensi dello art. 4, primo comma, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5, non ancora espletati alla data del 31 dicembre 1975, saranno inquadrati nei ruoli organici del Ministero, di cui alle tabelle I, II, III, IV e V, secondo la tabella di corrispondenza annessa al presente decreto.

Art. 71

L'assunzione in servizio degli idonei da effettuarsi a sensi dell'art. 1 della legge 1 marzo 1975, n. 44, così come integrato dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 175, avverrà sulla base dell'allegata tabella di corrispondenza.

La disposizione contenuta nel comma precedente si applica fino al 31 dicembre 1977 anche agli idonei dei concorsi banditi dall'Amministrazione degli archivi di Stato posteriormente al 1 gennaio 1961 e di quelli pubblicati alla data del 31 dicembre 1975.

Dopo l'effettuazione degli inquadramenti e delle immissioni in ruolo, di cui agli articoli precedenti, e la applicazione dei commi precedenti, i posti eventualmente ancora disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli previsti nelle tabelle allegata al presente decreto sono conferiti ai dipendenti di cui all'art. 4,

quinto comma, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5, i quali siano idonei nei concorsi per l'accesso ai ruoli corrispondenti delle amministrazioni di provenienza. Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 1 della legge 1 marzo 1975, n. 44.

Art. 72

Dopo l'effettuazione degli inquadramenti, delle immissioni in ruolo ed il conferimento dei posti agli idonei di cui agli articoli precedenti, nella prima applicazione del presente decreto i concorsi interni, nonché quelli per l'accesso alle qualifiche intermedie previsti rispettivamente dagli articoli 8 e 16, 21, 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, saranno per titoli, con particolare riferimento a quelli di servizio, integrati da un colloquio.

Al primo concorso per l'accesso alla qualifica di direttore di sezione, da espletarsi a sensi dell'art. 16 citato, un sesto dei posti disponibili è riservato al personale di cui al precedente art. 46 che sia in possesso dei prescritti requisiti alla data del 31 dicembre 1974. Un ulteriore sesto dei posti disponibili è riservato al personale di cui al predetto art. 46 in possesso dei requisiti alla data del 31 dicembre 1975 nonché agli impiegati che rivestano la qualifica di consigliere.

Dopo l'effettuazione delle operazioni indicate nel primo comma, in deroga alle disposizioni di cui ai commi settimo e nono dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il concorso previsto dal comma precedente è bandito per i posti disponibili il 1 gennaio 1976 e la nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti dalla stessa data.

Art. 73

Effettuati gli inquadramenti del personale, e banditi i concorsi interni, a sensi dei precedenti articoli, i posti che risultino ancora disponibili previsti nelle tabelle annesse al presente decreto, sono conferiti, a domanda, al personale di altre amministrazioni collocato fuori ruolo o comandato presso il Ministero per i beni culturali e ambientali successivamente alla data del 1 marzo 1975 e fino alla data del 30 giugno 1975; detto personale conserverà, ad ogni effetto, la pregressa anzianità.

Le domande debbono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

In conseguenza del conferimento dei posti disposto a sensi del primo comma, sono soppressi altrettanti posti nei ruoli delle amministrazioni di provenienza, escluse le amministrazioni indicate nella tabella di scorporo allegata al presente decreto.

Art. 74

Sino al 31 dicembre 1978, per i ruoli previsti nella tabella I, quadri A, B, C e D, in parziale deroga allo art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il concorso per titoli di servizio è indetto entro quindici giorni dalla data di verifica delle vacanze, e le promozioni hanno effetto da tale data, comprese quelle previste al n. 1) del primo comma del citato art. 24.

Al primo concorso per titoli relativo al quadro C è ammesso a partecipare anche il personale con qualifica direttiva, quale che sia il ruolo statale di appartenenza, in possesso di parametro non inferiore al 443 ed in servizio, a sensi dei commi nono e decimo dell'art. 4 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, nel testo sostituito dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, in posizione di fuori ruolo o di comando presso il Ministero alla data del 10 marzo 1975.

Al suddetto personale sono riservati due terzi dei posti messi a concorso.

Art. 75

In relazione ai posti lasciati liberi dal personale appartenente ai ruoli previsti nelle tabelle I, II, III, IV e V annesse al presente decreto, collocato a riposo a sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 3 della citata legge.

Art. 76

Fino al 31 dicembre 1978, in relazione agli incrementi delle dotazioni organiche dei singoli ruoli, le assunzioni alle qualifiche iniziali delle varie carriere non potranno superare, per ciascun anno, un terzo dell'aumento previsto.

È fatto salvo il disposto dell'art. 72.

Art. 77

Sono abrogati gli articoli 12 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, l'art. 3 della legge 1 marzo 1968, n. 191, i commi quarto e quinto dell'art. 5, l'art. 6, gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, nonché tutte le disposizioni di legge incompatibili con il presente decreto.

Art. 78

L'art. 3 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, è sostituito dal seguente:

"Per conseguire la nomina in ruolo i vincitori debbono ottenere, entro il periodo di prova, dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

In mancanza di tale riconoscimento la prova si intende conclusa sfavorevolmente.

A tal fine il Ministero per i beni culturali e ambientali, entro dieci giorni dalla data in cui i vincitori assumono servizio, richiede per gli stessi al Ministero dell'interno il riconoscimento della suddetta qualifica.

Ove entro la conclusione del periodo di prova il Ministero dell'interno non abbia comunicato la propria determinazione, il periodo stesso è prorogato fino alla comunicazione di tale determinazione".

Art. 79

Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1976.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 6.500 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede con corrispondente riduzione del cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1975

LEONE

Spadolini - Moro - Gui -
Colombo - Malfatti -
Andreotti

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 52

Bibliografia

- AA. VV., *Malraux et l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France*, Journée d'études Bibliothèque nationale de France, 23 mai 2003, hors série;
- Aicardi N., *L'ordinamento amministrativo dei beni culturali: la sussidiarietà nella tutela e nella valorizzazione*, Torino, G. Giappichelli editore, 2002;
- Ainis M., *Cultura e politica. Il modello costituzionale*, Padova, CEDAM, 1991;
- Ainis M., Fiorillo M., *L'ordinamento della cultura: manuale di legislazione dei beni culturali*, Giuffrè, Milano, 2008;
- Arcella S., *La Gestione dei beni culturali. Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale italiano*, Napoli, Simone, 2000;
- Argan G.C., *Discorsi parlamentari*, Senato della Repubblica, Segreteria Generale Servizio studi, 1994;
- Argan G. C., *Storia dell'arte e politica dei beni culturali*, Roma, Graffiti editore, 2002;
- Baldissarra L. (a cura di), *Le radici della crisi. L'Italia tra gli anni Sessanta e Settanta*, Roma, Carrocci, 2001;
- Balzani R. (a cura di), *Collezioni, musei, identità tra XVIII e XIX secolo*, Bologna, Il Mulino, 2007;
- Balzani R., *Tutela del patrimonio, "politiche della bellezza" e identità nazionali fra Otto e Novecento: un confronto fra Italia e Francia*, in M.L. Catoni (a cura di) *Il patrimonio culturale in Francia*, Milano, Electa, 2007;
- Balzani R., *Per le antichità e le belle arti. La legge n. 364 del 20 giugno 1909 e l'Italia giolittiana*, Bologna, Il Mulino, 2004;
- Belardelli G., Cafagna L., Galli della Loggia E., Sabbatucci G., *Miti e storia dell'Italia unita*, Bologna, Il Mulino, 1999;
- Bernard, A., *Le Ministère des Affaires Culturelles et la Mission Culturelle de la*

- Collectivité*, la Documentation Française, 1968;
- Bobbio N., *Politica e cultura*, Nuova edizione a cura di F. Sbarberi, Torino, Einaudi, 2005;
- Bodiguel, J., *L'implantation du ministere de la culture en région. Naissance et développement des directions régionales des affaires culturelles*, la Documentation Française, 2000;
- Boldon Zanetti G., *La fisicità del bello. Tutela e valorizzazione nel Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2005;
- Borsi F., (a cura di) *Venti anni di beni culturali*, in Nuova Antologia vol.575°, Le Monnier, 1995;
- Bruno I., *La nascita del Ministero per i Beni culturali e ambientali. Il dibattito sulla tutela*, Milano, Ed. Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2011;
- Cagianò de Azevedo E., Geremia Nucci R., (a cura di), *Riflessioni sulla tutela. Temi, problemi, esperienze*, Firenze, Polistampa, 2010;
- Camera dei Deputati, Segretariato generale, Servizio studi legislazione e inchieste parlamentari, *Ricerca sui Beni Culturali*, 2 Voll., Roma, 1975;
- Cammelli M., *Politica istituzionale e modello emiliano: ipotesi per una ricerca*, in "Il Mulino" n.259, Il Mulino, 1978;
- Cassese S., *I beni culturali da Bottai a Spadolini*, "Rassegna degli Archivi di Stato", a.XXXV n.1-2-3, 1975, pp.116-142;
- Castronovo V. (a cura di), *L'Italia contemporanea 1945-1975*, Torino, Einaudi, 1976;
- Cecchi R., *I beni culturali. Testimonianza materiale di civiltà*, Milano, Spirali, 2006;
- Ceccuti C., (a cura di), *Cento anni di tutela*, Atti del Convegno di Studi (Firenze, 19 settembre 2005), Firenze, Polistampa, 2007;
- Ceccuti C., *Giovanni Spadolini*, Roma, Casa editrice "La Navicella", 1992;
- Cicala V., Ferorelli V., (a cura di) *Ma questa è un'altra storia. Voci, vicende e territori della cultura in Emilia-Romagna (1978-2008)*, Bononia University Press,

2008;

Colarizi S., *Storia dei partiti nell'Italia repubblicana*, Roma-Bari, Laterza, 1993;

Crainz G., *Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni Ottanta*, Roma, Donzelli, 2004;

Crainz G., *Autobiografia di una repubblica. Le radici dell'Italia attuale*, Roma, Donzelli, 2009;

Craveri P., *La repubblica dal 1958 al 1992*, Torino, Utet, 1995;

Dardy-Cretin M., *Michel Guy Secrétaire d'État à la culture 1974-1976*; la Documentation Française, 2007;

Dardy-Cretin M., *Histoire Administrative du Ministère de la Culture e de la Communication 1959-2012*, Comité d'histoire du ministère de la culture, 2012;

De Bernardi A., Romitelli V., Cretella C., *Gli anni Settanta tra crisi mondiale e movimenti collettivi*, Bologna, Archetipo libri, 2009;

De Grand A., *Bottai e la cultura fascista*, Bari, Laterza, 1978;

De Luna G., *Le ragioni di un decennio 1969-1979 Militanza, violenza, sconfitta, memoria*, Feltrinelli, 2009;

De Maria C., *Bologna Futuro Il "modello emiliano" alla sfida del XXI secolo*, CLUEB, 2012

Emiliani A., *Una politica dei beni culturali*, Torino, Einaudi, 1974;

Fiocca R., Battaglia L. e Santagostino M. R. (a cura di), *Il museo fra cultura e management. La gestione del museo nell'ottica dell'utente*, Milano, McGraw-Hill, 2006;

Galasso G., *I beni culturali: tutela, decentramento, gestione*, "Economia della cultura", n.2, 1991;

Galasso G., *Patrimonio culturale e competenze territoriali*, "Economia della cultura", n.2, 1994;

Giannini M.S., *I beni culturali*, "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 1976;

Guermanni M.P., Tonet G., (a cura di) *La cognizione del paesaggio. Scritti di Lucio*

- Gambi sull'Emilia Romagna e dintorni*, Bononia University Press, 2008;
- Laurent X., *Grandeur et misère du patrimoine d'André Malraux à Jaques Duhamel*, Paris, Comité d'histoire du ministère de la culture, École des Chartes, 2003;
- Luna G., (eds) *Protection of the artistic and archeological heritage - A view from Italy and India*, United Nations Social Defence Research Institute (UNSDRI), 1976;
- Giannini M.S., *I beni culturali*, "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 1976;
- Ginsborg P., *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi*, 2 voll., Torino, Einaudi, 2006;
- Giovagnoli A., (a cura di), *Interpretazioni della Repubblica*, Bologna, Il Mulino, 1998;
- Giovagnoli A., *Gli anni Settanta e la storiografia sull'Italia repubblicana*, "Contemporanea" a.XIII, n.1 gennaio 2010;
- Girard A., Gentil G. (a cura di), *Les Affaires culturelles au temps d'André Malraux*, Paris, La Documentation française, 1996;
- Graziano L., Tarrow S. (a cura di), *La crisi italiana*, 2 voll., Torino Einaudi, 1979;
- Gualtieri R., *L'Italia dal 1943 al 1992. Dc e Pci nella storia della Repubblica*, Roma, Carrocci, 2006;
- Karp I., Kreamer C. M., Lavine S. (a cura di), *Musei e identità. Politica culturale e collettività*, Clueb, Bologna, 1995;
- Lanaro S., *Storia dell'Italia repubblicana*, Padova, Marsilio, 1992;
- Laurent, X. *Granduer et misère du patrimoine d'André Malraux à Jacques Duhamel*, la Documentation Française, 2003;
- Lepre A., *Storia della prima repubblica, L'Italia dal 1942 al 1992*, Bologna, Il Mulino, 1993;
- Liodice A., Pisicchio P., *Moro e la Costituente. Principi e libertà*, Napoli, ESI, 1984;
- Lotti L. (a cura di), *Spadolini storico, Bibliografia degli scritti di storia moderna e contemporanea (1948-1980)*, Firenze, Le Monnier, 1980;

Malfitano A., *Alle origini della politica di tutela ambientale in Italia. Luigi Rava e la nuova Pineta "storica" di Ravenna*, "Storia e futuro" n.1 Aprile 2002;

Martin, L., *L'enjeu culturel. La réflexion internationale sur les politiques culturelles 1963-1993*, la Documentation Française, 2013;

Ministero per i beni culturali e ambientali, *I Beni culturali dall'istituzione del ministero ai decreti delegati*, Roma, Ufficio Centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, 1976;

Melis G., *Storia dell'amministrazione italiana 1861-1993*, Bologna, Il Mulino, 1996;

Neri Seneri S., (a cura di) *Alle origini del governo regionale. Culture, istituzioni, politiche in Toscana*, Carocci editore, 2004;

Pasolini P. P., *Saggi sulla politica e sulla società*, Milano, Mondadori, 1999;

Passarelli S., *I beni della cultura secondo la Costituzione*, in Studi per il XX Anniversario dell'Assemblea Costituente, Firenze, 1969;

Poirrier P., *Les politiques culturelles en France*, Paris, La Documentation Française, 2002;

Poirrier P., (a cura di) *Pour une histoire des politiques culturelles dans le monde 1945-2011*, Comité d'histoire du ministère de la culture, 2011;

Poirrier P., (a cura di) *La politique culturelle en débat. Anthologie, 1955-2012*, Comité d'histoire du ministère de la culture, 2013;

Ragusa A., *Alle origini dello stato contemporaneo : politiche di gestione dei beni culturali e ambientali tra Ottocento e Novecento*, Milano, Franco Angeli, 2011;

Ragusa A., (a cura di), *La Nazione allo specchio*, Manduria-Bari-Roma, Piero Lacaita Editore, 2012;

Ragusa A., *I giardini delle muse. Il patrimonio culturale ed ambientale in Italia dalla Costituente all'Istituzione del Ministero (1946-1975)*, Milano, Franco Angeli, 2014;

Regione Toscana, *Beni culturali e naturali. Proposta della Regione Toscana per un'iniziativa legislativa delle Regioni per la riforma dell'amministrazione dei beni culturali e naturali*, Firenze, 1973;

- Salvati M., *Cittadini e governanti. La leadership nella storia dell'Italia contemporanea*, Roma-Bari, Laterza 1997;
- Scoppola P., *La repubblica dei partiti, Profilo storico della democrazia in Italia (1945-1990)*, Bologna, Il Mulino, 1991;
- Sepe S., Mazzone L., Portelli I., Vetrutto G., *Lineamenti di storia dell'amministrazione italiana (1861-2002)*, Roma, Carocci, 2003;
- Settis S., *Italia S.p.A. L'assalto al patrimonio culturale*, Torino, Einaudi, 2002;
- Spadolini G., *Una politica per i beni culturali : discorsi alla Camera e al Senato della Repubblica per la conversione del decreto istitutivo del Ministero*, S. I., Colombo, 1975;
- Spadolini G., *Una battaglia per i beni culturali*, "Nuova Antologia" 523, aprile 1975; Spadolini G., *Bloc-notes dei beni culturali*, Roma, Istituto Grafico Tiberino, 1976;
- Spadolini G., *Beni culturali Diario interventi leggi*, Firenze, Vallecchi editore, 1976;
- Urfalino, P., *L'invention de la politique culturelle*, Paris, La Documentation Française, 1996;
- Varni A., Melis G. (a cura di), *Burocrazie non burocratiche: il lavoro dei tecnici nelle amministrazioni tra Ottocento e Novecento*, Torino, Rosenberg e Sellier, 1999;
- Varni A. (a cura di), *Storia dell'ambiente in Italia tra Ottocento e Novecento*, Bologna, Il Mulino, 1999;
- Varni A. (a cura di), *A difesa di un patrimonio nazionale. L'Italia di Corrado Ricci nell' tutela dell'arte e della natura*, Ravenna, Longo, 2002;
- Vecco M., *L'evoluzione del concetto di patrimonio culturale*, Milano, Franco Angeli, 2010.

Sitografia:

<http://www.icar.beniculturali.it>

<http://www.treccani.it>

<http://www.camera.it/>

<http://www.senato.it/>

<http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html>

<http://www.lincei.it/>

<http://www.ibr.regione.emilia-romagna.it/>

<http://www.toscana.beniculturali.it/>

<http://www.nuovaantologia.it/htdocs/index.html>